

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 433



Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno

23 dicembre 2019

Sommario

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2018-2019

Sedute dal 10 al 13 settembre 2018

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 227 del 5.7.2019.

TESTI APPROVATI

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 11 settembre 2018

2019/C 433/01	Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sull'impatto della politica di coesione dell'UE sull'Irlanda del Nord (2017/2225(INI))	2
2019/C 433/02	Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sull'applicazione di misure specifiche per la Grecia a norma del regolamento (UE) 2015/1839 (2018/2038(INI))	5
2019/C 433/03	Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sui percorsi di reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo un infortunio o una malattia (2017/2277(INI)).....	9
2019/C 433/04	Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulle relazioni tra l'UE e i paesi terzi nel campo della regolamentazione e della vigilanza dei servizi finanziari (2017/2253(INI))	19
2019/C 433/05	Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sul rafforzamento della crescita e della coesione nelle regioni frontaliere dell'UE (2018/2054(INI))	24

IT

2019/C 433/06	Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulle misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE (2018/2055(INI))	31
2019/C 433/07	Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sull'uguaglianza linguistica nell'era digitale (2018/2028(INI))	42
2019/C 433/08	Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi in via di sviluppo: il caso delle foreste (2018/2003(INI))	50
Mercoledì 12 settembre 2018		
2019/C 433/09	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione (2017/2131(INL))	66
2019/C 433/10	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma autonomi (2018/2752(RSP))	86
2019/C 433/11	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sullo stato delle relazioni UE-USA (2017/2271(INI))	89
2019/C 433/12	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sullo stato delle relazioni UE-Cina (2017/2274(INI))	103
Giovedì 13 settembre 2018		
2019/C 433/13	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sull'Uganda, arresto di parlamentari dell'opposizione (2018/2840(RSP))	121
2019/C 433/14	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sul Myanmar/Birmania, in particolare il caso dei giornalisti Wa Lone e Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))	124
2019/C 433/15	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sulla Cambogia, in particolare il caso di Kem Sokha (2018/2842(RSP))	128
2019/C 433/16	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sugli incendi del luglio 2018 a Mati, nella regione dell'Attica (Grecia), e la risposta dell'UE (2018/2847(RSP))	132
2019/C 433/17	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sulla minaccia di demolizione di Khan al-Ahmar e di altri villaggi beduini (2018/2849(RSP))	134
2019/C 433/18	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 su una strategia europea per la plastica nell'economia circolare (2018/2035(INI))	136
2019/C 433/19	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (2018/2589(RSP))	146
2019/C 433/20	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 su un piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica (2017/2254(INI))	153

2019/C 433/21	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sull'Europa in movimento: un'agenda per il futuro della mobilità nell'Unione europea (2017/2257(INI))	173
2019/C 433/22	P8_TA(2018)0356 Attuazione del regolamento concernente i prodotti fitosanitari Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari (2017/2128(INI)).....	183
2019/C 433/23	Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sui prodotti di qualità differenziata nel mercato unico (2018/2008(INI)).....	191

III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 11 settembre 2018

2019/C 433/24	P8_TA(2018)0318 Equivalenza delle ispezioni in campo ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Brasile sulle colture di sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte in Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e all'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Moldova (COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD)) P8_TC1-COD(2017)0297 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2018 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate nella Repubblica federativa del Brasile sulle colture di sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte nella Repubblica federativa del Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate nella Repubblica di Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e l'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte nella Repubblica di Moldova.....	201
2019/C 433/25	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese (COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))	203
2019/C 433/26	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che assoggetta a misure di controllo le nuove sostanze psicoattive N-fenil-N-[1-(2-fenilettil)piperidin-4-il]ciclopropancarbossilammide (ciclopropilfentanil) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-fenilettil)piperidin-4-il]acetammide (metossiacetilfentanil) (09420/2018 – C8-0278/2018 – 2018/0118(NLE))	216
2019/C 433/27	Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia (COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))	217

2019/C 433/28	Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2018 dell'Unione europea per l'esercizio 2018 che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia (11738/2018 – C8-0395/2018 – 2018/2082(BUD)).....	220
2019/C 433/29	P8_TA(2018)0328 Corpo europeo di solidarietà ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)) P8_TC1-COD(2017)0102 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE.....	222
2019/C 433/30	P8_TA(2018)0329 Programma di sostegno alle riforme strutturali: dotazione finanziaria e obiettivo generale ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)) P8_TC1-COD(2017)0334 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale	225
2019/C 433/31	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" (COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE))	228
Mercoledì 12 settembre 2018		
2019/C 433/32	P8_TA(2018)0334 Quantità nominali per l'immissione sul mercato dell'Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per l'immissione sul mercato dell'Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone (COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD)) P8_TC1-COD(2018)0097	244
2019/C 433/33	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, della modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea (05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))	246

2019/C 433/34	<p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))</p>	247
2019/C 433/35	<p>Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 settembre 2018, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) ¹¹.....</p>	248
2019/C 433/36	<p>P8_TA(2018)0338</p> <p>Controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dalla stessa ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2016)0413</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005</p>	302
2019/C 433/37	<p>P8_TA(2018)0339</p> <p>Lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2016)0414</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale ..</p>	304
Giovedì 13 settembre 2018		
2019/C 433/38	<p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di Eurojust, dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e l'Albania (08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS)).....</p>	306
2019/C 433/39	<p>P8_TA(2018)0348</p> <p>Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione nonché libera circolazione di tali dati ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))</p> <p>P8_TC1-COD(2017)0002</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.....</p>	307

Sportello unico digitale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno sportello digitale unico di accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

P8_TC1-COD(2017)0086

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 310

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2018-2019

Sedute dal 10 al 13 settembre 2018

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 227 del 5.7.2019.

TESTI APPROVATI

Martedì 11 settembre 2018

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2018)0323

L'impatto della politica di coesione dell'UE sull'Irlanda del Nord

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sull'impatto della politica di coesione dell'UE sull'Irlanda del Nord (2017/2225(INI))

(2019/C 433/01)

Il Parlamento europeo,

- visto l'impatto della politica di coesione dell'UE sull'Irlanda del Nord,
 - viste le disposizioni dell'accordo di Belfast (accordo del Venerdì santo) del 1998,
 - visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0240/2018),
- A. considerando che la politica di coesione nell'Irlanda del Nord opera attraverso vari strumenti, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il programma PEACE per l'Irlanda del nord e la regione frontiera e il programma transfrontaliero Inter-reg;
- B. considerando che è evidente che l'Irlanda del Nord è una regione che ha fortemente beneficiato della politica di coesione dell'UE; che è molto positivo che il progetto di quadro finanziario pluriennale (QFP) della Commissione per il periodo 2021-2027 preveda un impegno a favore di futuri finanziamenti;
- C. considerando che, oltre ad aver usufruito dei fondi più generali della politica di coesione, l'Irlanda del Nord ha beneficiato anche, in particolare, di programmi speciali transfrontalieri e tra le comunità, compreso il programma PEACE;
- D. considerando che la politica di coesione dell'UE, soprattutto attraverso il programma PEACE, ha fornito un contributo decisivo al processo di pace nell'Irlanda del Nord, sostiene l'accordo del Venerdì santo e continua a promuovere la riconciliazione delle comunità;
- E. considerando che, in seguito alla creazione del primo programma PEACE nel 1995, sono stati spesi più di 1,5 miliardi di EUR con il duplice obiettivo di promuovere la coesione fra le comunità coinvolte nel conflitto in Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda, nonché di favorire la stabilità economica e sociale;
- F. considerando che il successo dei finanziamenti della politica di coesione dell'UE dipende in parte dal fatto che tali risorse sono considerate "denaro neutrale", ossia non direttamente legato agli interessi di una delle due comunità;

Martedì 11 settembre 2018

1. sottolinea l'importante contributo positivo apportato dalla politica di coesione dell'UE all'Irlanda del Nord, in particolare in termini di assistenza alla ripresa delle aree urbane e rurali depresse, di lotta ai cambiamenti climatici e di costruzione di contatti intercomunitari e transfrontalieri nel contesto del processo di pace; osserva, in particolare, che l'assistenza alle aree urbane e rurali depresse assume spesso la forma di un sostegno a nuovi sviluppi economici che promuovono l'economia della conoscenza, come nel caso dei parchi scientifici di Belfast e di Derry/Londonderry;
2. sottolinea che oltre 1 miliardo di EUR verrà speso dall'UE sotto forma di assistenza finanziaria per lo sviluppo economico e sociale nell'Irlanda del Nord e nelle regioni limitrofe nel corso dell'attuale periodo di finanziamento, di cui 230 milioni di EUR saranno investiti nel programma PEACE per l'Irlanda del Nord (con un bilancio totale di quasi 270 milioni di EUR) e 240 milioni di EUR nel programma Interreg V-A per l'Irlanda del Nord, l'Irlanda e la Scozia (con un bilancio totale di 280 milioni di EUR);
3. ritiene che i programmi speciali dell'UE per l'Irlanda del Nord, soprattutto il programma PEACE, siano di importanza fondamentale per sostenere il processo di pace, poiché promuovono la riconciliazione e i contatti transfrontalieri e tra le comunità; osserva che i poli sociali intercomunitari e transfrontalieri e i servizi condivisi sono particolarmente importanti in tal senso;
4. plaude agli importanti progressi realizzati nell'Irlanda del Nord nel quadro del programma PEACE e riconosce il lavoro svolto da tutte le parti in questo processo;
5. osserva che le misure volte a instaurare un clima di fiducia tra le comunità e le misure di coesistenza pacifica, come gli spazi condivisi e le reti di sostegno, hanno svolto un ruolo essenziale nel processo di pace, in quanto gli spazi condivisi permettono alle comunità dell'Irlanda del Nord di incontrarsi come un'unica comunità per svolgere attività e sviluppare la fiducia e il rispetto reciproci, contribuendo in tal modo a sanare le divisioni;
6. sottolinea l'importanza dello sviluppo locale di tipo partecipativo e dell'approccio dal basso, che incoraggia tutte le comunità ad assumersi la responsabilità dei progetti, rafforzando così il processo di pace;
7. prende atto del sostegno di tutte le parti interessate dell'Irlanda del Nord al proseguimento degli obiettivi della politica di coesione dell'UE nella regione; sottolinea, al riguardo, l'importanza della governance coordinata multilivello e del principio di partenariato;
8. ritiene, tuttavia, che si debba fare di più per sensibilizzare l'opinione pubblica e rendere più visibili l'impatto e la necessità dei finanziamenti dell'UE nell'Irlanda del Nord, in particolare informando i cittadini degli effetti dei progetti finanziati dall'UE per il processo di pace e lo sviluppo economico della regione;
9. si compiace del fatto che i sistemi di gestione e controllo nelle regioni stiano funzionando correttamente e che l'assistenza finanziaria dell'UE sia quindi spesa in modo efficace; sottolinea tuttavia che, oltre alla conformità, in sede di valutazione della performance del programma occorre sempre prendere in considerazione gli obiettivi di fondo del programma PEACE;
10. ritiene cruciale che, fatti salvi i negoziati in corso tra l'UE e il Regno Unito, dopo il 2020 l'Irlanda del Nord possa partecipare a determinati programmi speciali dell'UE, come il programma PEACE e il programma Interreg V-A per l'Irlanda del Nord, l'Irlanda e la Scozia, in quanto ciò gioverebbe fortemente allo sviluppo economico e sociale sostenibile, in particolare nelle aree svantaggiate, rurali e di frontiera, riducendo i divari esistenti; esorta, inoltre, nel contesto del QFP per il periodo successivo al 2020, ad avvalersi di tutti i pertinenti strumenti finanziari che possano consentire di portare avanti gli obiettivi della politica di coesione;
11. ritiene che, fatti salvi i negoziati in corso tra l'UE e il Regno Unito, il sostegno dell'UE alla cooperazione territoriale debba continuare dopo il 2020, in particolare per quanto riguarda i progetti transfrontalieri e intercomunitari, alla luce dei risultati dei programmi speciali di coesione dell'UE per l'Irlanda del Nord, ossia il programma PEACE e i programmi Interreg, che rivestono grande importanza per la stabilità della regione; teme che la cessazione di tali programmi possa mettere a rischio le attività volte a instaurare un clima di fiducia a livello transfrontaliero e tra le comunità e, di conseguenza, il processo di pace;

Martedì 11 settembre 2018

12. evidenzia che l'85 % del finanziamento dei programmi PEACE e Interreg proviene dall'UE; ritiene importante, quindi, che nel periodo successivo al 2020 l'UE continui a interagire con le comunità dell'Irlanda del Nord assumendo un ruolo attivo nell'amministrazione dei finanziamenti intercomunitari e di coesione dell'UE disponibili nell'Irlanda del Nord, aiutando in tal modo le comunità a superare le divisioni; ritiene, in tal contesto, che i finanziamenti debbano essere mantenuti a un livello adeguato dopo il 2020; evidenzia che ciò è importante per consentire il proseguimento degli sforzi di consolidamento della pace;
 13. invita la Commissione a promuovere l'esperienza maturata con i finanziamenti per la coesione nell'Irlanda del Nord, segnatamente con il programma PEACE, quale esempio di come l'UE affronta i conflitti e le divisioni tra comunità; sottolinea, al riguardo, che il processo di riconciliazione dell'Irlanda del Nord costituisce un esempio positivo per altre aree dell'UE che sono state teatro di conflitti;
 14. evidenzia che le buone prassi dei finanziamenti per la coesione e del programma PEACE devono fungere da modello dell'UE ed essere promosse per superare la sfiducia tra le comunità in conflitto e per realizzare una pace duratura in altre parti dell'Europa e del mondo;
 15. ritiene essenziale che il popolo nordirlandese, specialmente i giovani, continui ad avere accesso a scambi economici, sociali e culturali in tutta Europa, in particolare al programma Erasmus+;
 16. prende atto dell'intenzione della Commissione di proporre il proseguimento dei programmi PEACE e Interreg, nell'ambito della sua proposta di QFP per il periodo 2021-2027; osserva, inoltre, il documento di sintesi del Regno Unito sul futuro della politica di coesione, dell'aprile 2018, in cui il Regno Unito si dichiara disponibile a valutare potenziali programmi successori di PEACE IV e di Interreg V-A per il periodo successivo al 2020, insieme ai governi dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda e all'UE, oltre ad impegnarsi a onorare gli impegni previsti dai programmi PEACE e Interreg nell'ambito dell'attuale QFP;
 17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, all'Assemblea e all'Esecutivo dell'Irlanda del Nord nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e delle relative regioni.
-

Martedì 11 settembre 2018

P8_TA(2018)0324

Misure specifiche per la Grecia

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sull'applicazione di misure specifiche per la Grecia a norma del regolamento (UE) 2015/1839 (2018/2038(INI))

(2019/C 433/02)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2015 dal titolo "Un nuovo inizio per l'occupazione e la crescita in Grecia" (COM(2015)0400),
 - visto il regolamento (UE) 2015/1839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche per la Grecia ⁽²⁾
 - visto il regolamento (UE) 2017/825 sull'istituzione del Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo dal 2017 al 2020 (SRSP) ⁽³⁾,
 - visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 19 settembre 2016, sulla valutazione ex post del FESR e del Fondo di coesione per il periodo 2007-2013 (SWD(2016)0318),
 - vista la relazione del ministero dell'Economia e dello sviluppo greco sull'utilizzo degli importi ai sensi del regolamento (UE) 2015/1839 (periodo di programmazione 2007-2013) ⁽⁴⁾,
 - vista l'interrogazione orale alla Commissione sull'applicazione del regolamento (UE) 2015/1839 sulle misure specifiche per la Grecia (O-000100/2017 – B8-0001/2018),
 - visti l'articolo 52 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 alla decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0244/2018),
- A. considerando che la politica di coesione costituisce un'espressione di solidarietà ed è il principale strumento di investimento dell'UE, che copre tutte le regioni allo scopo di ridurre le disparità; considerando che l'importanza del suo valore aggiunto e la sua flessibilità durante la crisi economica e finanziaria, sono stati confermati in diverse occasioni; considerando che, con le risorse di bilancio esistenti, la politica di coesione ha preso parte al mantenimento delle tanto necessarie opportunità di investimento pubblico, ha contribuito a prevenire il peggioramento della crisi e ha permesso agli Stati membri e alle regioni di adottare risposte mirate al fine di aumentare la loro resilienza a eventi imprevisti e agli shock esterni;
- B. considerando che tra il 2007 e il 2015 il sostegno da parte del FESR e del Fondo di coesione in Grecia è ammontato a 15.8 miliardi di EUR, pari a circa il 19 % del totale delle spese di capitale pubblico;

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ GUL 270 del 15.10.2015, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 129 del 19.5.2017, pag. 1.

⁽⁴⁾ Atene, maggio 2017.

Martedì 11 settembre 2018

- C. considerando che la crisi economica e finanziaria in Grecia ha determinato il persistere di tassi di crescita negativi che non è stato possibile affrontare con i tre pacchetti di salvataggio internazionali, nonché di gravi problemi di liquidità e della mancata disponibilità di fondi pubblici;
- D. considerando che la crisi dei rifugiati e migratoria ha colpito e continua a colpire in modo particolare la Grecia e le isole greche, che sono sottoposte a forti pressioni a causa dell'accresciuto flusso di migranti e rifugiati che colpisce duramente l'attività economica locale, in particolare nel settore del turismo;
- E. considerando che tra il 2007 e il 2013 il PIL greco è diminuito del 26 % in termini reali e al termine della recessione, nel 2014, la crescita nel corso di due anni era stata inferiore all'1 %; considerando che il tasso di occupazione è sceso dal 66 % al 53 % nel 2013, il che implica che solo oltre la metà delle persone in età lavorativa era occupata, mentre la disoccupazione è passata dall'8,4 % al 27,5 % nel corso dello stesso periodo, incidendo fortemente sul potere d'acquisto della popolazione greca e colpendo gravemente vari settori, tra cui la sanità; considerando che, secondo gli ultimi dati di Eurostat, il tasso di disoccupazione si attesta al 20,8 %, con un elevato livello di disoccupazione giovanile;
- F. considerando che nel 2015 la Commissione e i legislatori hanno riconosciuto che la Grecia è stata colpita dalla crisi in un modo unico, che avrebbe potuto avere conseguenze gravi sia sul completamento delle azioni nell'ambito dei programmi operativi dei periodi 2000-2006 e 2007-2013, sia sull'avvio dell'attuazione dei programmi della politica di coesione del periodo 2014-2020;
- G. considerando che l'adozione del regolamento (UE) 2015/1839 era intesa a fornire liquidità alla Grecia in un momento cruciale, prima che l'attuazione dei programmi subisse una battuta d'arresto e le necessarie opportunità di investimento fossero perse, dato che ingenti importi, sarebbero stati recuperati in caso di mancato completamento di progetti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013;
- H. considerando che il regolamento (UE) 2015/1839 ha definito un prefinanziamento iniziale supplementare per il periodo di programmazione 2014-2020 in due rate, ciascuna pari al 3,5 % dell'ammontare del contributo dei fondi della politica di coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonché l'applicazione, per il periodo di programmazione 2007-2013, di un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese ammissibili e dello svincolo anticipato dell'ultimo 5 % dei restanti pagamenti dell'UE, che altrimenti avrebbe dovuto essere trattenuto fino alla chiusura dei programmi;
- I. considerando che il regolamento è stato adottato al fine di rispondere nel più breve tempo possibile a una grave situazione di crisi e di garantire che la Grecia avesse fondi sufficienti per portare a termine i progetti a titolo del periodo di programmazione 2007-2013 e per avviare l'attuazione nel quadro del periodo attuale;
- J. considerando che ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 6, comma 2, entro la fine del 2016 la Grecia ha dovuto presentare alla Commissione una relazione sull'attuazione delle disposizioni relative all'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 % e al massimale per i pagamenti a favore dei programmi, al termine del periodo di programmazione;
- K. considerando che l'UE ha pagato anche per il 95 % del costo totale dell'investimento per il periodo di finanziamento 2007-2013 in Grecia (massimo dell'85 % altrimenti applicabile), tramite la cosiddetta misura di "maggiorazione", di cui al regolamento (UE) n. 1311/2011;
- L. considerando che nell'ottobre 2015 è stato creato un conto separato a cui sono stati trasferiti tutti i fondi stanziati per il finanziamento di progetti finanziati dall'UE, al fine di garantire che essi fossero utilizzati esclusivamente per i pagamenti a favore di beneficiari e per operazioni a titolo dei programmi operativi;
- M. considerando che dal 2011 la Grecia ha ricevuto sostegno anche attraverso la task force della Commissione per la Grecia, che ha fornito assistenza tecnica per il processo di riforma del paese e, dal 2015, attraverso il servizio di assistenza per le riforme strutturali, che fornisce assistenza per la preparazione, la progettazione, l'attuazione e la valutazione delle riforme atte a favorire la crescita; considerando che il regolamento (UE) 2017/825 sull'istituzione del Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) per il periodo 2017-2020 è entrato in vigore il 20 maggio 2017 e ha segnato un momento importante per gli impegni del servizio di assistenza per le riforme strutturali con gli Stati membri interessati, compresa la Grecia;

Martedì 11 settembre 2018

1. ribadisce l'importante ruolo che la politica di coesione svolge nella realizzazione degli obiettivi dell'UE di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nella lotta alla disoccupazione, nella riduzione delle disuguaglianze, nel rafforzamento della competitività delle regioni dell'UE nel loro complesso, nell'esprimere la solidarietà europea e nel completamento di altre politiche; ricorda, inoltre, che in Grecia i Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) sono la principale fonte di investimenti diretti;
2. prende atto della relazione sull'utilizzo degli importi di cui al regolamento (UE) 2015/1839 relativi al periodo di programmazione 2007-2013, che era prevista per fine 2016; osserva che la relazione è stata presentata dalle autorità greche nel maggio 2017 e resa disponibile al Parlamento nel dicembre 2017, dopo varie richieste; apprezza il fatto che la Commissione abbia fornito al Parlamento una valutazione provvisoria dell'elenco dei 181 progetti prioritari, per un importo pari a 11,5 miliardi di EUR, pari a circa il 55 % della dotazione totale a titolo del FESR, del FC e del FSE in Grecia, per il periodo 2007-2013, di cui 118 erano già stati attuati con successo entro la fine del periodo di programmazione e 24 considerati eliminati;
3. sottolinea che, secondo i dati forniti nella relazione di cui sopra, a seguito dell'adozione del regolamento riguardante le misure specifiche per la Grecia, nel 2015 l'impatto diretto sulla liquidità era pari a 1 001 709 731,50 EUR e nel 2016 ammontava a 467 674 209,45 EUR; rileva inoltre che, insieme all'aumento del prefinanziamento iniziale per il periodo di programmazione 2014-2020, la Grecia ha ricevuto circa 2 miliardi di EUR nel periodo 2015-2016;
4. si compiace che gli importi versati abbiano interessato un'ampia gamma di progetti: i trasporti e altre infrastrutture (ambiente, turismo, cultura, rinnovamento urbano e rurale, infrastrutture sociali), progetti della società dell'informazione, azioni volte a sviluppare le risorse umane; accoglie con favore, inoltre, il fatto che il 63 % del totale dei pagamenti per progetti di aiuti di Stato abbia riguardato gli aiuti per le imprese e progetti imprenditoriali, contribuendo direttamente alla competitività e alla riduzione del rischio imprenditoriale, mentre il 37 % ha riguardato misure di aiuti di Stato per progetti infrastrutturali, integrando così le disposizioni in materia di condizioni del mercato e di miglioramento delle attività;
5. si compiace del fatto che la relazione presentata dalle autorità greche riconosca che l'aumento di liquidità ha rappresentato al tempo stesso un rafforzamento delle entrate del gettito finanziario, di circa 1,5 miliardi di EUR, e del programma di investimenti pubblici per il 2015-2016;
6. accoglie con favore gli effetti delle misure per quanto riguarda il potenziamento delle attività economiche, la normalizzazione e il consolidamento del fatturato e del capitale di esercizio di un numero significativo di imprese, la creazione e il mantenimento di posti di lavoro e il completamento di importanti infrastrutture di produzione, che si traducono anche in un impatto significativo sul gettito fiscale del bilancio;
7. è consapevole del fatto che i fondi versati dall'UE a seguito dell'attuazione del regolamento sono stati utilizzati nel 2015 per il completamento dei progetti nell'ambito dei programmi operativi fino alla fine del periodo di ammissibilità e che, nel 2016, il quantitativo residuo che è stato pagato con risorse nazionali ha altresì contribuito al completamento di altri progetti;
8. si compiace del fatto che le autorità greche si siano impegnate a riorganizzare la classificazione dei progetti e a individuare i progetti principali da selezionare ai fini del completamento; sottolinea che ciò ha contribuito significativamente a superare ostacoli istituzionali e amministrativi e a stabilire azioni prioritarie da adottare senza indugio, così da impedire anche rettifiche finanziarie; si compiace del fatto che i fondi versati dall'UE a norma del regolamento (UE) 2015/1839 abbiano notevolmente ridotto il numero di progetti classificati incompleti; rileva che, rispetto al periodo di programmazione 2000-2006, in cui circa 900 progetti non sono stati portati a termine, 79 progetti non erano ancora stati completati al momento della presentazione delle domande finali per il periodo di programmazione 2007-2013, ma che essi dovrebbero essere completati con l'utilizzo di risorse nazionali;
9. sottolinea che l'assorbimento dei fondi strutturali è significativamente migliorato e che, alla fine di marzo 2016, in Grecia il tasso di pagamento per il periodo di programmazione 2007-2013 era superiore al 97 %⁽⁵⁾ e che, in base allo stato di esecuzione dei pagamenti totali e degli importi da liquidare (RAL) per i programmi per il periodo 2007-2013, al 31 marzo 2018 la Grecia non aveva alcun RAL nella rubrica 1b⁽⁶⁾; si compiace che la Grecia sia stato il primo Stato membro a raggiungere un tasso di assorbimento del 100 %, rispetto al 96 % della media dell'UE;

⁽⁵⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle valutazioni ex post del FESR e del Fondo di coesione per il periodo 2007-2013.

⁽⁶⁾ Stato di esecuzione dei pagamenti totali e livello degli importi da liquidare (RAL) per la rubrica 1b (programmi 2007-2013) — Designazione delle autorità nazionali e stato di esecuzione dei pagamenti intermedi dei programmi operativi dei fondi SIE 2014-2020 (al 31 marzo 2018).

Martedì 11 settembre 2018

10. riconosce, tuttavia, che i tassi di assorbimento forniscono solo informazioni indicative e che l'accento posto sull'assorbimento dei fondi non deve andare a discapito dell'efficacia, del valore aggiunto e della qualità degli investimenti; osserva che le misure specifiche sono di natura macroeconomica e che i loro effetti sono difficilmente individuabili nei singoli progetti;
11. ricorda che i fondi SIE hanno un impatto significativo sul PIL e su altri indicatori in diversi Stati membri, nonché sulla coesione sociale, economica e territoriale, in generale, e che si stima che gli investimenti sostenuti dalla politica di coesione e dalle politiche di sviluppo rurale in Grecia faranno aumentare il PIL nel 2015, al termine del periodo di programmazione precedente, di poco più del 2 % al di sopra del livello a cui sarebbe stato in mancanza dei finanziamenti forniti; ricorda che l'utilizzo dei fondi strutturali dell'UE deve sempre concentrarsi sul conseguimento dei suoi obiettivi enunciati dal trattato e di un valore aggiunto effettivo dell'UE, perseguire le priorità dell'Unione e andare oltre la mera crescita del PIL;
12. prende atto dell'analisi principalmente quantitativa della relazione presentata dalle autorità greche sull'utilizzo degli importi ai sensi del regolamento (UE) 2015/1839 relativo al periodo di programmazione 2007-2013, conforme ai requisiti di legge; riconosce che gli effetti delle misure specifiche non possono essere separati dall'impatto complessivo dei fondi SIE in Grecia, ma ritiene che un'analisi qualitativa, benché difficile da effettuarsi, completerebbe l'analisi e la comprensione dei risultati raggiunti; incoraggia la Commissione a fornire maggiori informazioni in termini di aumento della competitività e della produttività e sostenibilità negli aspetti sociali ed ecologici;
13. Apprezza il fatto che, secondo i dati finali comunicati alla Commissione il 31 dicembre 2016, l'importo delle richieste di pagamento da parte delle autorità greche fosse di 1,6 miliardi di EUR e che la Grecia presentasse, al 31 marzo 2018, un tasso di esecuzione del 28 % per il periodo di programmazione 2014-2020 ⁽⁷⁾, essendo tra i migliori Stati membri, in generale, nonostante alcune differenze da notare in merito al livello di guasto o al tasso di assorbimento per fondo; Reputa, inoltre, che l'adozione del regolamento (UE) 2015/1839 sia stata un'importante misura, adeguata a fornire un sostegno personalizzato in un momento cruciale per la Grecia; accoglie con favore il fatto che, come richiesto, il prefinanziamento supplementare sia stato interamente coperto da richieste di pagamento intermedie al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; osserva al contempo che esso non è stato completamente coperto dal Fondo sociale europeo (4 % circa) o dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
14. osserva l'importanza di riforme strutturali rilevanti; Riconosce gli sforzi effettuati e invita la Grecia a sfruttare appieno le possibilità di assistenza nell'ambito del SRSP, al fine di creare un solido contesto imprenditoriale per un utilizzo efficace ed efficiente dei fondi SIE e per massimizzare il loro impatto socioeconomico;
15. riconosce che, sostenendo gli investimenti pubblici e mobilitando gli investimenti dell'UE in modo flessibile, mediante la riprogrammazione dei fondi o aumentando il tasso di cofinanziamento, la politica regionale ha attenuato l'impatto della crisi finanziaria e del risanamento del bilancio in diversi Stati membri; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di garantire finanziamenti adeguati per il prossimo quadro finanziario pluriennale; ribadisce tuttavia che la politica di coesione dovrebbe essere considerata come il principale strumento di investimenti pubblici e come catalizzatore per attirare ulteriori finanziamenti pubblici e privati, e che le misure analoghe che comportano una riduzione delle quote nazionali di cofinanziamento, necessarie per ricevere il finanziamento per i programmi operativi finanziati dai Fondi strutturali, per la Grecia o per un altro Stato membro, dovrebbero essere previste solo in via eccezionale e, prima di essere adottate e attuate, esaminate dalla prospettiva della loro efficacia;
16. osserva che alcune regioni si trovano ad affrontare difficoltà nel cofinanziamento di progetti a titolo dei fondi SIE; invita, pertanto, la Commissione a valutare, con urgenza, nel contesto del semestre europeo e del Patto di stabilità e crescita, l'impatto sul calcolo dei disavanzi pubblici degli investimenti regionali cofinanziati attraverso i fondi SIE, in particolare di quelli delle regioni meno sviluppate;
17. ricorda alle autorità greche l'importanza di garantire un'adeguata comunicazione e visibilità degli investimenti nell'ambito dei fondi SIE;
18. accoglie con favore la valutazione preliminare stando alla quale il periodo di programmazione 2007-2013 dovrebbe essere chiuso senza perdita di fondi per la Grecia; invita la Commissione a informare il Parlamento sui risultati del processo di chiusura, che dovrebbero essere pronti nel primo semestre del 2018, e a fornire un aggiornamento sui progetti da completare mediante i fondi nazionali e di quelli rimasti incompleti alla data del 31 marzo 2018;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽⁷⁾ Stato di esecuzione dei pagamenti totali e livello degli importi da liquidare (RAL) per la rubrica lb (programmi 2007-2013) — Designazione delle autorità nazionali e stato di esecuzione dei pagamenti intermedi dei programmi operativi dei fondi SIE 2014-2020 (al 31 marzo 2018).

Martedì 11 settembre 2018

P8_TA(2018)0325

Percorsi di reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo un infortunio o una malattia**Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sui percorsi di reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo un infortunio o una malattia (2017/2277(INI))**

(2019/C 433/03)

Il Parlamento europeo,

- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali,
- vista la Carta sociale europea del 3 maggio 1996,
- vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ("direttiva sulla parità in materia di occupazione") ⁽¹⁾,
- vista la dichiarazione congiunta, del novembre 2017, dell'Alleanza europea contro le malattie croniche sul miglioramento dell'occupazione delle persone affette da malattie croniche in Europa,
- viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UN CRPD) e la sua entrata in vigore nell'UE il 21 gennaio 2011 in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio del 26 novembre 2009,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sul quadro strategico dell'Unione europea in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro 2014-2020 ⁽²⁾,
- vista la relazione congiunta dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND) del 2014 sui rischi psicosociali in Europa: diffusione del fenomeno e strategie di prevenzione,
- vista la sua risoluzione del 30 novembre 2017 sull'attuazione della strategia europea sulla disabilità ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 luglio 2016 sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite ⁽⁴⁾,
- vista la dichiarazione di Filadelfia del 10 maggio 1944 sugli scopi e sugli obiettivi dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL),
- vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per tutti ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ GU C 204 del 13.6.2018, pag. 179.

⁽²⁾ GU C 366 del 27.10.2017, pag. 117.

⁽³⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0474.

⁽⁴⁾ GU C 101 del 16.3.2018, pag. 138.

⁽⁵⁾ GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.

Martedì 11 settembre 2018

- vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2008, dal titolo "Agenda sociale rinnovata: opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo" (COM(2008)0412),
 - vista la relazione della Commissione, del 24 febbraio 2011, sull'attuazione dell'accordo quadro relativo allo stress sul luogo di lavoro approvato dalle parti sociali (SEC(2011)0241),
 - vista la comunicazione della Commissione, del 21 febbraio 2007, dal titolo "Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro" (COM(2007)0062),
 - vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ⁽⁶⁾,
 - viste la direttiva 2000/78/CE contro la discriminazione e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), quali la sentenza della Corte dell'11 aprile 2013 nelle cause riunite C-335/11 e C-337/11 (HK Danmark), che hanno stabilito il divieto di discriminazione da parte dei datori di lavoro qualora una malattia di lunga durata possa essere assimilata a un handicap, nonché l'obbligo dei datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli alle condizioni di lavoro,
 - vista l'azione congiunta dell'UE sulla salute e sul benessere mentale lanciata nel 2013,
 - vista la campagna dell'EU-OSHA dal titolo "Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato",
 - visto il suo recente progetto pilota in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anziani, realizzato dall'EU-OSHA,
 - vista la relazione dell'EU-OSHA del 2016 dal titolo "Riabilitazione e ritorno al lavoro: relazione di analisi sulle politiche, sulle strategie e sui programmi dell'UE e degli Stati membri",
 - vista la relazione di Eurofound, del 2014, sul tema "Employment opportunities for people with chronic diseases" (Opportunità di lavoro per le persone affette da malattie croniche),
 - visto il documento della Confederazione delle imprese europee (BusinessEurope), del 2012, sul tema "Employers' practices for Active Ageing" (Pratiche dei datori di lavoro per l'invecchiamento attivo),
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0208/2018),
- A. considerando che lo stress da lavoro rappresenta un problema crescente nonché il secondo problema di salute connesso al lavoro più frequentemente segnalato in Europa; che il 25 % ⁽⁷⁾ dei lavoratori riferisce di aver subito stress da lavoro; che lo stress sul lavoro può compromettere il diritto dei singoli a condizioni di lavoro sane; che lo stress da lavoro contribuisce all'assenteismo e a una scarsa soddisfazione lavorativa, influisce negativamente sulla produttività e rappresenta la causa di quasi la metà dei giorni lavorativi persi ogni anno;
- B. considerando che l'invecchiamento della forza lavoro europea presenta nuove sfide in termini di ambiente lavorativo e mutamenti dell'organizzazione del lavoro; che l'invecchiamento è accompagnato da un rischio più elevato di sviluppare problemi di salute cronici, mentali e fisici, tra cui disabilità e malattie, che rendono la prevenzione, il reinserimento e la riabilitazione politiche importanti per garantire la sostenibilità dei luoghi di lavoro nonché dei regimi pensionistici e di previdenza sociale; che le malattie croniche non riguardano soltanto la popolazione più anziana;

⁽⁶⁾ GUL 303 del 2.12.2000, pag. 16.

⁽⁷⁾ <https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/publications/reports/psychosocial-risks-eu-prevalence-strategies-prevention/view>

Martedì 11 settembre 2018

- C. considerando che l'assenza dal lavoro per un lungo periodo ha un impatto dannoso sulla salute fisica e mentale, nonché elevati costi sociali ed economici, e può impedire il ritorno al lavoro; che la salute e il benessere svolgono un ruolo centrale nella creazione di economie sostenibili; che è importante tenere conto del grave impatto finanziario delle malattie o disabilità sulle famiglie se la persona affetta da malattia non può tornare al lavoro;
- D. considerando che, sebbene esista una distinzione tra disabilità, infortunio, malattia e condizioni associate all'età, questi problemi spesso si sovrappongono e richiedono un approccio globale, seppur caso per caso su base individuale;
- E. considerando che l'invecchiamento è una delle principali sfide sociali cui l'UE deve far fronte; che vi è quindi bisogno di politiche che incoraggino l'invecchiamento attivo per consentire alle persone di rimanere attive e al lavoro fino all'età pensionabile, o oltre qualora lo desiderino; che la generazione più anziana e la sua esperienza sono indispensabili per il mercato del lavoro che gli anziani disposti a continuare a lavorare spesso cercano soluzioni di lavoro flessibili o personalizzate; che la malattia, la disabilità e l'esclusione dal lavoro hanno gravi conseguenze finanziarie
- F. considerando che il tabagismo e l'abuso di alcol e droga sono tra i fattori di rischio per la salute più significativi per la popolazione in età lavorativa nell'UE, connessi sia a infortuni sia a varie malattie non trasmissibili⁽⁸⁾; che tra il 20 e il 25 % di tutti gli incidenti sul luogo di lavoro interessa persone sotto l'effetto dell'alcol⁽⁹⁾ e che si stima che tra il 5 % e il 20 % della popolazione attiva in Europa abbia gravi problemi connessi all'utilizzo di alcol⁽¹⁰⁾; che il reinserimento in impieghi di qualità dei lavoratori che hanno sofferto di problemi legati all'abuso di determinate sostanze presenta sfide particolari per i datori di lavoro;
- G. considerando che le persone con disabilità, affette da malattie croniche o convalescenti a seguito di infortunio o malattia sono in una situazione vulnerabile e dovrebbero beneficiare di sostegno personalizzato per ritornare al posto di lavoro o sul mercato del lavoro; che alcune persone con malattie croniche non intendono o non possono ritornare al lavoro;
- H. considerando che la riabilitazione occupazionale e il ritorno al lavoro potrebbero fornire preziose opportunità di volontariato, per esempio attraverso la partecipazione a un'attività di volontariato dopo il pensionamento; che il volontariato dovrebbe essere sostenuto a qualsiasi età;
- I. considerando che i datori di lavoro devono prima promuovere una cultura della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro; che la partecipazione volontaria ad attività in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL), quali i gruppi di lavoro, potrebbe contribuire anche a un cambiamento della cultura;
- J. considerando che il lavoro svolge un ruolo importante nell'agevolare il processo di recupero e di riabilitazione alla luce dei fondamentali vantaggi psicosociali che il lavoro apporta al dipendente; che buone pratiche in materia di SSL sono fondamentali per una forza lavoro produttiva e motivata, che aiuta le aziende a restare competitive e innovative e assicura il benessere dei lavoratori concorrendo a mantenere preziose competenze ed esperienze lavorative, a ridurre l'avvicendamento del personale e a prevenire l'esclusione, gli incidenti e gli infortuni; che, pertanto, si incoraggia la Commissione a considerare nella loro totalità i costi nell'ambito del coinvolgimento attivo e dell'inclusione sociale; che l'adozione di approcci adeguati e personalizzati su base individuale al reinserimento delle persone in impieghi di qualità dopo un infortunio o una malattia risulta un fattore importante nella prevenzione dell'ulteriore assenteismo o del presenteismo in caso di malattia;
- K. considerando che la definizione delle persone con capacità di lavoro ridotta può variare da uno Stato membro all'altro;

⁽⁸⁾ Institute for Health Metrics and Evaluation (Istituto per la metrica e la valutazione in campo sanitario) (2016) GBD Compare Data Visualization (Visualizzazione dei dati di confronto GBD). <http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare>

⁽⁹⁾ Gruppo scientifico del Forum europeo "alcol e salute" (2011) Alcohol, Work and Productivity (Alcol, lavoro e produttività). https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/alcohol/docs/science_02_en.pdf

⁽¹⁰⁾ Eurofound (2012) Use of alcohol and drugs at the workplace (Utilizzo di alcol e droga sul luogo di lavoro). https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/docs/ewco/tn1111013s/tn1111013s.pdf

Martedì 11 settembre 2018

- L. considerando che le PMI e le microimprese hanno esigenze particolari in proposito poiché dispongono di un numero minore delle risorse necessarie per rispettare gli obblighi relativi alla prevenzione di malattie e infortuni e, pertanto, spesso richiedono assistenza per conseguire gli obiettivi in materia di SSL; che, d'altro lato, le buone pratiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono essenziali per le PMI e le microimprese, in particolare per la sostenibilità della loro attività; che vari programmi finanziati dall'UE offrono possibilità per un prezioso scambio di innovazioni e migliori pratiche nel settore della salute e della sicurezza sul lavoro sostenibili;
- M. considerando che i fattori psicosociali negativi sul luogo di lavoro sono legati non solo alle condizioni di salute ma anche a un maggiore assenteismo e una minore soddisfazione rispetto al lavoro; che le misure personalizzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono consentire a una persona con capacità lavorativa modificata di continuare a lavorare e dare beneficio all'intera forza lavoro; che, mentre le assenze dal lavoro sono a volte necessarie per motivi medici, vi sono ulteriori effetti negativi sul piano psicosociale per le persone che trascorrono molto tempo lontane dal lavoro e che hanno, di conseguenza, meno probabilità di tornare al lavoro; che l'assistenza coordinata precoce, ove il benessere del dipendente riveste un ruolo centrale, è essenziale per migliorare i risultati al ritorno al lavoro e prevenire conseguenze negative a lungo termine per gli individui;
- N. considerando che la disponibilità e la comparabilità dei dati sulle malattie professionali a livello dell'Unione sono spesso insufficienti; che, secondo Eurofound, circa il 28 % degli europei riferisce di avere un problema di salute, una malattia o una disabilità cronici, fisici o mentali ⁽¹¹⁾; che si stima che una persona su quattro in età attiva viva con problemi di salute di lunga durata ⁽¹²⁾; che la disabilità e la malattia possono essere contemporaneamente sia causa che conseguenza della povertà; che uno studio dell'OCSE ha rilevato che i redditi delle persone con disabilità sono, in media, inferiori del 12 % rispetto a quelli del resto della popolazione ⁽¹³⁾; che in alcuni paesi tale divario retributivo è pari al 30 %; che uno studio del 2013 ha dimostrato che il 21,8 % dei malati di cancro di età compresa tra 18 e 57 anni ha perso il lavoro subito dopo la diagnosi della malattia e che il 91,6 % di questo gruppo ha perso il lavoro 15 mesi dopo la diagnosi ⁽¹⁴⁾; che da uno studio di Eurostat del 2011 ⁽¹⁵⁾ è emerso che solo il 5,2 % degli occupati, limitati nelle loro capacità lavorative a causa di un problema di salute di lunga durata e/o della difficoltà a svolgere un'attività di base, riferisce di beneficiare di condizioni particolari di lavoro; che, secondo lo stesso studio di Eurostat, il 24,2 % di coloro che sono disoccupati riferiscono che sarebbero necessarie condizioni di lavoro speciali per facilitare il loro ritorno al lavoro;
- O. considerando che la digitalizzazione genera probabilmente importanti trasformazioni nel modo in cui il lavoro è organizzato e potrebbe contribuire a migliorare le opportunità per i lavoratori, ad esempio, con abilità fisiche ridotte; che gli anziani sono maggiormente esposti a una serie di sfide specifiche in tale ambito; che dovrebbero anche trarre beneficio da tali cambiamenti;
- P. considerando che il diritto di ogni lavoratore a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che buone condizioni di lavoro hanno un valore positivo di per sé; che ogni individuo ha diritto a un tenore di vita adeguato per la salute e il benessere nonché diritto al lavoro e a condizioni di lavoro giuste ed eque, in conformità della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; che una migliore salute e il reinserimento dei lavoratori aumentano il benessere generale della società, comportano vantaggi economici per gli Stati membri, i dipendenti e i datori di lavoro, compresi i lavoratori più anziani e le persone con condizioni mediche, e contribuiscono a mantenere competenze che andrebbero altrimenti perdute; che i datori di lavoro, i lavoratori, le famiglie e le comunità traggono vantaggio dalla trasformazione della disabilità al lavoro in abilità lavorativa;

Prevenzione e intervento precoce

1. ritiene indispensabile migliorare la gestione delle assenze per malattia negli Stati membri, nonché per rendere i luoghi di lavoro più adattabili alle malattie e alle disabilità croniche, affrontando la discriminazione tramite una migliore applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro; riconosce che, affinché avvengano miglioramenti, negli Stati membri dovrebbe essere in vigore una normativa funzionante con una supervisione efficace che assicuri che i datori di lavoro rendano il luogo di lavoro più inclusivo per coloro che soffrono di disabilità e malattie croniche, anche, ad esempio, modificando i compiti, le attrezzature e lo sviluppo delle competenze; esorta gli Stati membri a sostenere adattamenti ragionevoli dei luoghi di lavoro per assicurare un ritorno tempestivo all'attività lavorativa;

⁽¹¹⁾ Terza indagine europea sulla qualità della vita 2001-2012 di Eurofound, <https://www.eurofound.europa.eu/it/surveys/european-quality-of-life-surveys/european-quality-of-life-survey-2012>

⁽¹²⁾ pag. 7 in https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/final_sum_ecorys_web.pdf

⁽¹³⁾ pag. 7, risultati principali <https://www.oecd.org/els/emp/42699911.pdf>

⁽¹⁴⁾ pag. 5 in https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/final_sum_ecorys_web.pdf

⁽¹⁵⁾ Eurostat, modulo ad hoc dell'indagine sulle forze di lavoro (IFL) del 2011, citato in: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/policies/docs/2017_chronic_framingdoc_en.pdf

Martedì 11 settembre 2018

2. invita la Commissione a promuovere misure di integrazione e di riabilitazione e a sostenere gli sforzi degli Stati membri per sensibilizzare nonché individuare e condividere buone pratiche concernenti la sistemazione e l'adeguamento del luogo di lavoro; invita tutte le parti interessate connesse al ritorno al lavoro di un individuo a contribuire ad agevolare lo scambio di informazioni in merito alle potenziali barriere non mediche al ritorno al lavoro e a coordinare gli interventi per individuarle e affrontarle;
3. esorta Eurofound ad approfondire l'esame e l'analisi delle opportunità di lavoro e del grado di occupabilità delle persone affette da malattie croniche; chiede che il ricorso a una politica basata sulle prove diventi una prassi comune e costituisca la base degli approcci di ritorno al lavoro; invita i responsabili politici ad assumere un ruolo di primo piano nel garantire che i dipendenti abbiano accesso alle informazioni e all'assistenza medica e che tali migliori prassi siano promosse a livello europeo;
4. è del parere che il futuro quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro post-2020 dovrebbe dare ulteriore priorità agli investimenti, mediante i fondi dell'UE, intesi a creare condizioni per vite e vite lavorative più sane e più longeve e a sostenere le assunzioni e il ritorno al lavoro, con i debiti adeguamenti, laddove ciò sia la volontà del lavoratore e laddove le condizioni mediche lo consentano; ritiene che una parte integrante di detta strategia sia rappresentata da investimenti in meccanismi preventivi sia primari che secondari, attraverso, ad esempio, la fornitura di tecnologie di sanità elettronica; invita la Commissione e gli Stati membri a accordare priorità alla prevenzione dei rischi e delle malattie sul luogo di lavoro;
5. incoraggia gli Stati membri ad impegnarsi appieno nella futura campagna 2020-2022 estesa a tutta l'UE sulla prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici connessi al lavoro, a individuare soluzioni innovative e a scambiare informazioni e buone pratiche con le parti sociali; chiede il coinvolgimento attivo degli Stati membri nella diffusione delle informazioni fornite dall'EU-OSHA; ribadisce la sua richiesta alla Commissione di presentare senza indugio un atto giuridico su tali patologie; invita gli Stati membri a condurre studi sull'incidenza delle patologie muscolo-scheletriche, in cui figurino dati ripartiti per genere, età e settore di attività economica, al fine di prevenire e combattere la comparsa di tali patologie e sviluppare una strategia globale a livello di UE per le malattie croniche in termini di prevenzione e intervento precoce;
6. invita gli Stati membri e i datori di lavoro ad assumere un ruolo proattivo nell'integrazione delle informazioni fornite dall'EU-OSHA nelle loro politiche e nei loro programmi in materia di luogo di lavoro; accoglie con favore il recente avvio di una nuova sezione del sito web dell'EU-OSHA dedicata alle malattie connesse al lavoro, alla riabilitazione e al ritorno al lavoro con l'obiettivo di fornire informazioni in materia di politiche e pratiche di prevenzione;
7. è del parere che la sistematica prevenzione dei rischi psicosociali costituisca una caratteristica chiave dei luoghi di lavoro moderni; osserva con preoccupazione l'aumento dei casi riferiti di problemi di salute mentale e psicosociali negli ultimi anni e il fatto che lo stress da lavoro rappresenta un problema sempre più frequente per i lavoratori e i datori di lavoro; invita gli Stati membri e le parti sociali a sostenere le imprese nell'attuazione di un insieme coerente di politiche e programmi sui luoghi di lavoro per migliorare la prevenzione di tali problemi, affrontare la stigmatizzazione connessa alla salute mentale e sostenere i dipendenti che affrontano malattie esistenti, consentendo loro di accedere a un sostegno psicologico; sottolinea, al fine di motivare ulteriormente i datori di lavoro a intraprendere azioni, i benefici —compreso il rendimento comprovato degli investimenti— per la prevenzione dei rischi psicosociali e la promozione della salute; osserva che la legislazione e il riconoscimento dei rischi psicosociali e dei problemi di salute mentale, ad esempio stress cronico e esaurimento, variano tra gli Stati membri;
8. sottolinea l'importanza di aggiornare e fornire indicatori sanitari e definizioni comuni di malattie professionali, incluso lo stress da lavoro, e dati statistici a livello di UE al fine di fissare obiettivi per ridurre l'incidenza delle malattie professionali;
9. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare e attuare un programma per il monitoraggio, la gestione e il sostegno sistematici dei lavoratori che presentano rischi psicosociali, tra cui stress, depressione ed esaurimento, al fine di formulare, tra l'altro, efficaci raccomandazioni e orientamenti volti a combattere tali rischi; sottolinea che lo stress cronico da lavoro è riconosciuto come importante ostacolo alla produttività e alla qualità della vita; osserva che i rischi psicosociali e lo stress da lavoro rappresentano spesso problemi strutturali legati all'organizzazione del lavoro e che è possibile prevenirli e gestirli; evidenzia la necessità di effettuare studi, migliorare la prevenzione e condividere le migliori pratiche e i migliori strumenti per il reinserimento professionale nel mercato del lavoro delle persone interessate;

Martedì 11 settembre 2018

10. invita a destigmatizzare i problemi di salute mentale e le difficoltà di apprendimento; incoraggia iniziative volte a sensibilizzare e sostenere il cambiamento a tal proposito tramite l'elaborazione di politiche e azioni, a livello aziendale, in materia di prevenzione dei rischi psicosociali; elogia, in tale contesto, le azioni delle parti sociali negli Stati membri che contribuiscono a un cambiamento positivo; ricorda l'importanza di un'adeguata formazione dei prestatori di servizi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e degli ispettori del lavoro per quanto riguarda le pratiche di gestione dei rischi psicosociali; chiede di intensificare la cooperazione tra le iniziative dell'UE volte ad affrontare i rischi psicosociali sul lavoro e rilanciare le stesse, nonché dare priorità alla questione nel prossimo quadro strategico EU-OSHA;

11. riconosce che il reinserimento dei lavoratori che hanno sofferto di problemi legati all'abuso di determinate sostanze presenta sfide particolari per i datori di lavoro; prende atto, a tale riguardo, dell'esempio del modello Alna applicato dalle parti sociali svedesi⁽¹⁶⁾ per sostenere i luoghi di lavoro nell'adottare misure di intervento proattivo e precoce nonché nell'assistere il processo di riabilitazione per i dipendenti che hanno avuto problemi connessi all'abuso di determinate sostanze;

12. plaude alla campagna "Insieme per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro-correlato"; sottolinea che le iniziative volte a combattere lo stress da lavoro devono includere la dimensione di genere, tenendo conto delle condizioni di lavoro specifiche per le donne;

13. evidenzia che è importante investire maggiormente nelle politiche di prevenzione dei rischi nonché sostenere una cultura della prevenzione; sottolinea che la qualità dei servizi di prevenzione è un aspetto fondamentale per aiutare le imprese; invita gli Stati membri ad attuare politiche efficaci a favore di una sana alimentazione, in materia di consumo di alcol e tabacco, nonché sulla qualità dell'aria, e a promuovere tali politiche sul luogo di lavoro; chiede inoltre agli Stati membri di sviluppare servizi sanitari integrati con servizi sociali, psicologici e per l'occupazione nonché la medicina del lavoro; incoraggia gli Stati membri a fornire ai lavoratori un accesso adeguato all'assistenza sanitaria al fine di rilevare in maniera precoce l'inizio della malattia fisica e mentale e agevolare il processo di reinserimento; ricorda che investire e agire preventivamente può ridurre nel lungo termine le conseguenze psicosociali sull'individuo nonché i costi complessivi per la società;

14. chiede che le politiche di reinserimento:

- siano coerenti con un approccio basato sul ciclo di vita per quanto riguarda le politiche sociali, occupazionali, dell'istruzione e dell'apprendimento permanente;
- siano personalizzate, mirate e orientate al soddisfacimento delle esigenze e non avanzino richieste ai partecipanti che non saranno probabilmente rispettate a causa della loro condizione;
- siano partecipative e si basino su un approccio integrato;
- rispettino i prerequisiti necessari per consentire la partecipazione senza creare condizioni tali da mettere a rischio il reddito minimo di sussistenza;

15. ritiene che gli Stati membri debbano prevedere prestazioni aggiuntive mirate per le persone affette da disabilità o malattie croniche, tali da coprire determinate spese supplementari connesse, tra l'altro, con il sostegno personale, l'uso di strutture specifiche e l'assistenza medica e sociale, stabilendo altresì livelli di prezzi accessibili per i medicinali per le categorie sociali più svantaggiate; sottolinea l'esigenza di garantire livelli decorosi per le pensioni di invalidità e di anzianità;

Ritorno al lavoro

16. riconosce che il lavoro è una fonte importante di benessere psicosociale positivo per i singoli e che l'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mondo del lavoro mediante misure personalizzate su base individuale rappresenta un fattore chiave nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale e presenta anche altri vantaggi psicosociali preventivi; evidenzia che l'inserimento delle persone che ritornano al lavoro dopo un infortunio o una malattia, mentale o fisica, ha molteplici effetti positivi: favorisce il benessere delle persone interessate, riduce i costi per i sistemi nazionali di previdenza sociale e le singole imprese, sostiene l'economia in senso più ampio, ad esempio rendendo i sistemi pensionistici e di previdenza sociale più sostenibili per le generazioni future; prende atto delle difficoltà dei lavoratori in relazione ai sistemi di indennizzo che potrebbero determinare inutili ritardi nell'ottenere un trattamento e che in alcuni casi potrebbero essere alienanti; chiede urgentemente un approccio incentrato al cliente a tutte le procedure amministrative associate al reinserimento dei lavoratori; invita gli Stati membri ad adottare misure, in collaborazione con la Commissione e le agenzie dell'UE competenti, per contrastare gli effetti negativi della lunga assenza dal lavoro, tra cui isolamento, difficoltà psicosociali, conseguenze socioeconomiche e diminuzione dell'occupabilità;

⁽¹⁶⁾ <http://www.alna.se/in-english>

Martedì 11 settembre 2018

17. è del parere che gli Stati membri e i datori di lavoro dovrebbero assumere un approccio positivo e orientato al lavoro nei confronti dei lavoratori con disabilità, dei lavoratori anziani e di quelli che sono stati vittime di un infortunio o di una malattia mentale o fisica, ivi comprese persone cui è stata diagnosticata una patologia terminale, concentrandosi sulla valutazione precoce della capacità residua e della volontà del singolo di lavorare e prevedendo una consulenza psicologica, sociale e lavorativa in una fase precoce nonché l'adeguamento del luogo di lavoro, tenendo conto del profilo professionale e della situazione socioeconomica della persona, nonché della situazione dell'impresa; incoraggia gli Stati membri a migliorare, nei loro regimi di previdenza sociale, le disposizioni che favoriscono il ritorno al lavoro purché il dipendente lo desideri e qualora le sue condizioni mediche lo consentano;

18. prende atto del ruolo positivo che le imprese sociali, più specificamente le imprese sociali di inserimento lavorativo (Work Integration Social Enterprises – WISE), hanno svolto nel reinserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mondo del lavoro; invita gli Stati membri a fornire a dette imprese il riconoscimento e il sostegno tecnico necessari;

19. incoraggia, a tal proposito, il riferimento alla UN CRDP e al suo protocollo opzionale (A/RES/61/106) e l'utilizzo della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), elaborata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in tutte le misure e le politiche pertinenti; condivide il parere secondo il quale la disabilità è un'esperienza di salute che avviene in un contesto socioeconomico;

20. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare e fornire orientamenti sulle migliori pratiche e sul coaching, sul sostegno e sulla consulenza ai datori di lavoro relativi alle modalità per elaborare e attuare piani di reinserimento, garantendo un dialogo costante tra le parti sociali, assicurando che i dipendenti siano informati dei loro diritti a partire dall'inizio del processo di ritorno al lavoro; incoraggia inoltre lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri e al loro interno, tra comunità professionali, parti sociali, ONG e responsabili politici in merito al reinserimento dei lavoratori dopo un infortunio o una malattia;

21. invita gli Stati membri a collaborare con le parti sociali onde fornire un sostegno esterno per assicurare orientamenti e assistenza tecnica alle PMI e alle microimprese con un'esperienza ristretta in materia di provvedimenti di riabilitazione occupazionale e ritorno al lavoro; riconosce l'importanza di tener conto della situazione, delle esigenze specifiche e dei problemi di conformità che interessano non solo le PMI e le microimprese, ma anche taluni settori dei servizi pubblici, in sede di attuazione delle misure a livello aziendale; sottolinea che la sensibilizzazione, lo scambio delle buone pratiche, la consultazione e le piattaforme online rivestono un'importanza assoluta nell'aiutare le PMI e le microimprese in tale processo; invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a elaborare orientamenti e strumenti pratici in grado di fornire un sostegno alle PMI e alle microimprese con un'esperienza limitata in materia di provvedimenti di riabilitazione occupazionale e ritorno al lavoro; riconosce l'importanza di investire nella formazione gestionale;

22. osserva che esiste il rischio che approcci più creativi al reinserimento delle persone più lontane dal mercato del lavoro possano essere privati di finanziamenti a favore di un approccio più convenzionale basato su risultati facilmente quantificabili; invita pertanto la Commissione a migliorare il finanziamento di approcci "dal basso verso l'alto" nel quadro dei Fondi strutturali, e in particolare dell'FSE;

23. prende atto del successo dell'approccio fondato sulla gestione personalizzata dei singoli casi nell'ambito di programmi di reinserimento ed evidenzia la necessità di un'assistenza personalizzata e integrata da parte degli operatori sociali o dei consulenti designati; ritiene che sia essenziale per le aziende mantenersi in stretto contatto con i lavoratori o con i loro rappresentanti durante la loro assenza per malattia o infortunio;

24. ritiene che le politiche di ritorno al lavoro e reinserimento debbano essere integrate in un approccio olistico più ampio di vite lavorative in buona salute, finalizzato a garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano dal punto di vista fisico e mentale durante tutta la vita lavorativa delle persone e a consentire un invecchiamento attivo e in buona salute per tutti i lavoratori; evidenzia l'importanza cruciale della comunicazione, dell'assistenza di esperti nella gestione della riabilitazione occupazionale (assistenti del lavoro) e di un approccio integrato che coinvolga tutte le parti interessate ai fini di un'efficace riabilitazione fisica e occupazionale dei lavoratori; ritiene che il luogo di lavoro dovrebbe essere il punto focale dei regimi del ritorno al lavoro; elogia il successo dell'approccio non burocratico e pratico del programma austriaco Fit2work⁽¹⁷⁾, incentrato su una comunicazione semplice accessibile a tutti i lavoratori (ad esempio l'utilizzo di un linguaggio semplificato);

(17) "Austria — Fit2Work" <https://osha.europa.eu/it/tools-and-publications/publications/austria-fit2work/view>

Martedì 11 settembre 2018

25. sottolinea l'importanza di mantenere nel mondo del lavoro le persone con capacità di lavoro ridotte, anche assicurando che le PMI e le microimprese abbiano le risorse necessarie a tal fine; incoraggia vivamente il reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo un infortunio o una malattia se il dipendente lo desidera e qualora le sue condizioni mediche lo consentano, attraverso la riconversione e il perfezionamento professionale nel mercato del lavoro aperto; sottolinea l'importanza di incentrare le disposizioni delle politiche sulla capacità di lavorare dei singoli nonché di mostrare ai datori di lavoro i vantaggi di mantenere l'esperienza e la conoscenza di un lavoratore che rischia di allontanarsi in congedo malattia permanente; riconosce, tuttavia, l'importanza di predisporre una rete di sicurezza forte attraverso il regime nazionale di previdenza sociale per le persone che non sono in grado di ritornare al lavoro;

26. invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre politiche attive per il mercato del lavoro e incentivi per i datori di lavoro volti a sostenere l'occupazione delle persone con disabilità e malattie croniche, anche prevedendo adeguamenti opportuni e abbattendo le barriere sul luogo di lavoro per facilitare il loro reinserimento; ricorda che è essenziale informare le aziende e i soggetti interessati degli incentivi e dei diritti esistenti;

27. riconosce a tal proposito che le modalità di lavoro flessibili, personalizzate ed adattive, come ad esempio il telelavoro, l'orario flessibile, l'adeguamento delle apparecchiature, l'orario lavorativo ridotto e il carico di lavoro limitato, svolgono un ruolo importante nel ritorno al lavoro; evidenzia l'importanza di incoraggiare il ritorno al lavoro precoce e/o graduale (qualora le condizioni mediche lo consentano), che potrebbe essere associato a prestazioni di malattia parziali per garantire che l'interessato non sia soggetto a una perdita di reddito derivante dal ritorno al lavoro, mantenendo nel contempo incentivi finanziari per le imprese; sottolinea che dette misure, che comprendono flessibilità geografica, temporale e funzionale, devono essere fattibili sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro, agevolando l'organizzazione del lavoro e tenendo conto delle variazioni nei cicli di produzione;

28. elogia i programmi e le iniziative nazionali che hanno contribuito ad agevolare il reinserimento delle persone con malattie croniche in impieghi di qualità, ad esempio il programma tedesco "Job4000" ⁽¹⁸⁾, che utilizza un approccio integrato per migliorare l'inserimento professionale stabile delle persone con una grave disabilità e particolari difficoltà a trovare un lavoro, e l'istituzione di agenzie di reinserimento per aiutare le persone con malattie croniche a trovare un lavoro adatto alla loro situazione e alle loro abilità ⁽¹⁹⁾;

29. prende atto degli importanti vantaggi psicologici e della maggiore produttività derivanti da elevati livelli di autonomia sul luogo di lavoro; ritiene che un grado di autonomia sul luogo di lavoro possa essere essenziale nel semplificare il processo di reinserimento dei lavoratori malati e infortunati con diverse condizioni ed esigenze;

30. riconosce il valore di ritornare al lavoro nel processo di cura, dal momento che per molti il lavoro consente di conseguire un'indipendenza finanziaria e di migliorare la vita e, talvolta, può essere un fattore cruciale in un processo di recupero;

31. invita gli Stati membri a non sopprimere immediatamente le prestazioni sociali quando le persone affette da malattie croniche trovano un impiego, al fine di evitare la "trappola delle prestazioni";

Cambio dell'atteggiamento nei confronti del reinserimento dei lavoratori

32. invita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali, ad assicurare, nelle loro comunicazioni, nei loro orientamenti e nelle loro politiche, che i datori di lavoro vedano il processo di reinserimento come un'opportunità per trarre vantaggio dal recupero delle abilità, delle competenze e dell'esperienza dei lavoratori; è del parere che i datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori siano attori importanti nel processo del ritorno al lavoro fin dall'inizio e facciano parte del processo decisionale;

⁽¹⁸⁾ Fonte: realizzazione del progetto Pathways n. 5.2 sul documento di insieme relativo alle prove attestanti l'efficacia delle strategie esistenti di inserimento e reinserimento nel lavoro delle persone con malattie croniche.

⁽¹⁹⁾ Fonte: servizi di coaching per il ritorno al lavoro per le persone affette da una malattia cronica da parte di esperti certificati in base all'esperienza: i Paesi Bassi. Studio di un caso. EU-OSHA.

Martedì 11 settembre 2018

33. ricorda gli articoli 26 e 27 della UN CRDP che vincolano gli Stati parti a organizzare, rafforzare e sviluppare servizi e programmi per la riabilitazione, in particolare nei settori della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali, e a promuovere opportunità di impiego e l'avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, nonché l'assistenza nella reintegrazione nel lavoro;

34. evidenzia che la sensibilizzazione in merito alle politiche e ai programmi di riabilitazione occupazionale e di ritorno al lavoro, come pure una migliorata cultura aziendale, sono fattori di successo fondamentali del processo di ritorno al lavoro e della lotta agli atteggiamenti negativi, ai pregiudizi e alla discriminazione; è del parere che i gruppi di esperti, quali gli psicologi e gli istruttori formati in materia di riabilitazione occupazionale, potrebbero essere condivisi in maniera efficace tra varie aziende affinché anche le imprese più piccole possano beneficiare delle loro competenze; è del parere che sia altresì possibile coinvolgere le ONG e i volontari in questo processo, affinché forniscano sostegno e collaborazione complementare;

35. loda le imprese che dispongono di iniziative a sostegno delle persone con problemi di salute, disabilità o capacità lavorativa alterata, ad esempio programmi preventivi globali, modifica delle mansioni, formazione e riconversione, nonché preparazione degli altri dipendenti alle abilità modificate dei lavoratori che ritornano, contribuendo quindi al loro reinserimento; incoraggia con forza più imprese a partecipare a tali iniziative e a promuoverle; considera essenziale che le misure intese ad agevolare il reinserimento dei lavoratori all'interno delle aziende siano parte integrante della cultura aziendale;

36. chiede una migliore comprensione delle sfide e della discriminazione che si traducono in minori opportunità per le persone con problemi di salute o disabilità, e dei problemi specifici come ad esempio una mancanza di comprensione, i pregiudizi e la stigmatizzazione sociale;

37. è del parere che l'istruzione, i cambiamenti della cultura aziendale, nonché le campagne a livello di UE, come la campagna "Vision Zero", svolgano un ruolo cruciale nel cambiare l'opinione pubblica; invita a una maggiore consapevolezza delle sfide demografiche cui devono far fronte i mercati del lavoro europei; ritiene inaccettabile che le persone anziane siano spesso esposte alla discriminazione basata sull'età; sottolinea l'importanza delle campagne contro la discriminazione basata sull'età dei lavoratori, a favore della prevenzione, della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro; invita gli Stati membri e l'Unione a tenere conto dei risultati del progetto pilota del Parlamento sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori anziani;

38. è del parere che i quadri politici nazionali svolgano un ruolo fondamentale nella creazione di un ambiente favorevole alla gestione dell'età e all'invecchiamento attivo e in buona salute; ritiene che ciò possa essere efficacemente sostenuto mediante le azioni dell'UE quali le politiche, gli orientamenti, lo scambio di conoscenze e l'utilizzo di vari strumenti finanziari, quali FSE e fondi SIE; invita gli Stati membri a promuovere misure di riabilitazione e di reinserimento per i lavoratori anziani, ove possibile e qualora l'interessato lo desideri, ad esempio dando attuazione alle risultanze del progetto pilota dell'UE sulla salute e la sicurezza dei lavoratori anziani;

39. riconosce che le persone cui è stata diagnosticata una patologia terminale conservano il diritto fondamentale al lavoro; riconosce inoltre che dette persone affrontano una serie di sfide specifiche relative alla loro occupazione, distinte dalle sfide cui fanno fronte altri gruppi di pazienti, dal momento che hanno spesso poco tempo per adattarsi al cambiamento della loro situazione e per eventuali adeguamenti da apportare al luogo di lavoro; elogia le iniziative quali la campagna "Dying to work" di sensibilizzazione in merito a tale serie di problemi specifici; incoraggia i datori di lavoro a mantenere il più possibile il dialogo con i lavoratori cui è stata diagnosticata una patologia terminale, per garantire tutti i necessari ed eventuali adeguamenti volti a consentire al lavoratore di continuare a lavorare se lo desidera; è del parere che, per molti pazienti, rimanere sul luogo di lavoro rappresenti un imperativo personale, psicologico o economico e sia fondamentale per la propria dignità e qualità della vita; esorta gli Stati membri a sostenere adattamenti ragionevoli dei luoghi di lavoro alla serie di sfide specifiche cui questo gruppo di persone fa fronte; invita la Commissione ad affrontare l'assenza di dati sullo status occupazionale dei malati di cancro e a sostenere la raccolta di dati migliori, confrontabili tra gli Stati membri, al fine di migliorare i servizi di sostegno a questo gruppo di persone;

40. sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di sviluppare e aggiornare le competenze dei lavoratori, in modo da soddisfare le esigenze delle aziende e del mercato, prestando particolare attenzione alle competenze digitali e fornendo ai lavoratori formazione pertinente e accesso all'apprendimento permanente; sottolinea la crescente digitalizzazione del mercato del lavoro; richiama l'attenzione sul fatto che il perfezionamento delle competenze digitali può essere parte integrante della preparazione che precede il ritorno al lavoro, in particolare per i più anziani;

Martedì 11 settembre 2018

41. osserva che le persone che forniscono assistenza sia a titolo formale che informale svolgono un ruolo fondamentale nel processo di riabilitazione occupazionale; riconosce che l'80 % delle cure in Europa è fornito da persone non retribuite ⁽²⁰⁾ e che il fatto di fornire assistenza riduce significativamente le prospettive di occupazione a lungo termine di questo gruppo di persone; riconosce inoltre che, tenuto conto del fatto che la maggior parte degli operatori assistenziali è costituita da donne, esiste una chiara dimensione di genere in relazione alla questione della situazione occupazionale di detti operatori; invita l'Unione, gli Stati membri e i datori di lavoro a prestare particolare attenzione alle implicazioni occupazionali degli operatori assistenziali;

o

o o

42. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽²⁰⁾ <http://www.ecpc.org/WhitePaperOnCancerCarers.pdf>

Martedì 11 settembre 2018

P8_TA(2018)0326

Relazioni tra l'UE e i paesi terzi nel campo della regolamentazione e della vigilanza dei servizi finanziari**Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulle relazioni tra l'UE e i paesi terzi nel campo della regolamentazione e della vigilanza dei servizi finanziari (2017/2253(INI))**

(2019/C 433/04)

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione del 25 febbraio 2009 del gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'Unione europea, presieduta da Jacques de Larosière,
- vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2014 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il riesame del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) ⁽¹⁾,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 15 maggio 2014 dal titolo "Economic Review of the Financial Regulation Agenda" (Analisi economica del programma relativo alla regolamentazione finanziaria) (SWD(2014)0158),
- vista la relazione della Commissione dell'8 agosto 2014 sull'operato delle autorità europee di vigilanza (AEV) e del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) (COM(2014)0509),
- vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione internazionali ⁽²⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 23 novembre 2016 dal titolo "Invito a presentare contributi sul quadro di regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari" (COM(2016)0855),
- vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari: impatto e via da seguire per un quadro di regolamentazione finanziaria dell'UE più efficiente ed efficace e per un'Unione dei mercati dei capitali ⁽³⁾,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 27 febbraio 2017 dal titolo "EU equivalence decisions in financial services policy: an assessment" (Decisioni dell'UE in materia di equivalenza nel settore dei servizi finanziari: una valutazione) (SWD(2017)0102),
- vista la sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito ⁽⁴⁾,
- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0263/2018),

A. considerando che, dopo la crisi finanziaria, sono stati adottati oltre 40 nuovi atti legislativi dell'UE in materia finanziaria, 15 dei quali comprendono "disposizioni relative ai paesi terzi" che conferiscono alla Commissione, a nome dell'UE, la facoltà di decidere unilateralmente se le norme di regolamentazione in vigore nelle giurisdizioni straniere possono essere considerate equivalenti;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2014)0202.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2016)0108.

⁽³⁾ Testi approvati, P8_TA(2016)0006.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2018)0069.

Martedì 11 settembre 2018

- B. considerando che l'equivalenza e i diritti conferiti dal passaporto sono concetti nettamente diversi, da cui derivano diritti e obblighi differenti per le autorità di regolamentazione e di vigilanza, le istituzioni finanziarie e i partecipanti al mercato; che le decisioni di equivalenza non conferiscono diritti di passaporto alle istituzioni finanziarie stabilite nei paesi terzi, in quanto tale concetto è indissolubilmente legato al mercato interno e al suo quadro comune di regolamentazione, vigilanza, esecuzione e attività giudiziaria;
- C. considerando che nessun accordo commerciale stipulato dall'UE ha mai incluso disposizioni sull'accesso reciproco transazionale nel settore dei servizi finanziari;
- D. considerando che non esiste un quadro unico alla base delle decisioni in materia di equivalenza; che ogni atto legislativo stabilisce un regime di equivalenza mirato in funzione dei suoi obiettivi strategici; che le attuali disposizioni in materia di equivalenza prevedono approcci diversi che consentono una serie di vantaggi possibili a seconda del fornitore di servizi finanziari e del mercato in cui opera;
- E. considerando che l'equivalenza è in particolare uno strumento atto a promuovere la convergenza normativa a livello internazionale, il che potrebbe portare a una maggiore concorrenza nel mercato interno dell'UE su un piano di parità, evitando nel contempo l'arbitraggio regolamentare, tutelando i consumatori e gli investitori, preservando la stabilità finanziaria dell'UE e mantenendo la coerenza nel mercato interno; che l'equivalenza è altresì uno strumento atto a garantire un trattamento giusto ed equo in termini di regolamentazione e vigilanza tra le istituzioni finanziarie dell'UE e quelle dei paesi terzi;
- F. considerando che le decisioni di equivalenza si fondano sul codice unico dell'UE e sono adottate sulla base di una valutazione tecnica; che dovrebbero tuttavia essere soggette a un maggiore livello di controllo da parte del Parlamento;
- G. considerando che la Commissione definisce l'equivalenza come uno strumento chiave per gestire efficacemente l'attività transfrontaliera degli operatori del mercato in un contesto prudenziale solido e sicuro con le giurisdizioni dei paesi terzi che rispettano, attuano e applicano rigorosamente le stesse elevate norme prudenziali dell'UE;
- H. considerando che il futuro recesso del Regno Unito dall'UE potrebbe avere un impatto significativo sulla regolamentazione e sulla vigilanza dei servizi finanziari, dato lo stretto rapporto esistente tra gli Stati membri in questo settore; che i negoziati per il recesso del Regno Unito dall'UE sono ancora in corso;
- I. considerando che in caso di approvazione e di ratifica dell'accordo di recesso, incluso il periodo di transizione, le istituzioni finanziarie avranno più tempo per adeguarsi alla Brexit; che, in assenza di un periodo di transizione, la Commissione e le autorità europee di vigilanza (AEV) devono essere pronte a proteggere la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato interno e l'autonomia del processo decisionale dell'UE;
- J. considerando che, ai fini della stabilità finanziaria dell'Unione, è necessario considerare attentamente l'interconnessione tra i mercati dei paesi terzi e il mercato unico dell'UE;
- K. considerando che, nella sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari, il Parlamento ha invitato la Commissione a "proporre un quadro coerente, uniforme, trasparente e pratico per le procedure e le decisioni relative all'equivalenza dei paesi terzi, tenendo conto di un'analisi basata sui risultati e delle norme o degli accordi internazionali";

Relazioni con i paesi terzi dallo scoppio della crisi

1. osserva che, a seguito della crisi finanziaria, l'UE ha ulteriormente sviluppato la propria regolamentazione finanziaria attraverso riforme di ampia portata e l'attuazione di norme internazionali; accoglie con favore la maggiore cooperazione in materia di regolamentazione e vigilanza tra l'UE e i paesi terzi; riconosce che ciò ha contribuito a migliorare la coerenza generale della regolamentazione finanziaria e a rendere l'UE più resiliente agli shock finanziari globali;

Martedì 11 settembre 2018

2. ritiene che l'UE dovrebbe promuovere a livello mondiale riforme della regolamentazione finanziaria volte a ridurre il rischio sistemico e a rafforzare la stabilità finanziaria e che dovrebbe adoperarsi a favore di un sistema finanziario aperto, integrato, efficiente e resiliente che favorisca la crescita economica sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro e gli investimenti; sottolinea che qualsiasi quadro di cooperazione internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza dovrebbe salvaguardare la stabilità finanziaria nell'Unione e rispettare il suo regime e le sue norme di regolamentazione e di vigilanza come pure la loro applicazione;

3. rileva con preoccupazione che la cooperazione internazionale è sempre più difficile da realizzare a causa di interessi nazionali divergenti e della tendenza intrinseca a spostare i rischi verso altre giurisdizioni;

Procedure di equivalenza dell'UE

4. osserva che vari atti legislativi dell'UE contengono disposizioni specifiche sulla cooperazione normativa con i paesi terzi riguardanti la cooperazione in materia di vigilanza e le misure prudenziali;

5. sottolinea che il riconoscimento dell'equivalenza è una decisione unilaterale adottata dall'Unione sulla base delle proprie norme; ritiene che in alcuni casi specifici la cooperazione internazionale potrebbe essere promossa anche per mezzo di meccanismi di cooperazione tra l'UE e i paesi terzi;

6. sottolinea che l'UE dovrebbe incoraggiare le altre giurisdizioni a garantire l'accesso ai loro mercati finanziari ai partecipanti al mercato dell'UE;

7. evidenzia che, attraverso le sue relazioni con i paesi terzi nel campo della regolamentazione e della vigilanza dei servizi finanziari, l'UE dovrebbe rafforzare la cooperazione fiscale con i paesi terzi, conformemente alle norme internazionali e dell'Unione; ritiene che le decisioni di equivalenza debbano essere subordinate alla presenza, nei paesi terzi, di norme adeguate sulla lotta all'evasione fiscale, alla frode fiscale, all'elusione fiscale e al riciclaggio;

8. riconosce che il regime di equivalenza dell'UE è parte integrante di alcuni dei suoi atti legislativi in materia di regolamentazione e vigilanza dei servizi finanziari e può offrire diversi vantaggi, tra cui un aumento della concorrenza, maggiori flussi di capitale nell'UE, più strumenti e scelte di investimento per le imprese e gli investitori dell'UE, una maggiore tutela degli investitori e dei consumatori e la stabilità finanziaria;

9. ribadisce che, nella maggior parte dei casi, le decisioni di equivalenza non conferiscono alle istituzioni finanziarie stabilite in paesi terzi il diritto di prestare servizi finanziari in tutta l'UE; rileva che in alcuni casi tali decisioni possono offrire alle istituzioni finanziarie dei paesi terzi un accesso limitato al mercato unico per alcuni prodotti o servizi;

10. sottolinea, per contro, che il "passaporto UE" conferisce alle imprese il diritto di prestare servizi finanziari in tutto il SEE in virtù della licenza concessa dal loro paese d'origine e sotto la vigilanza dello stesso, e che esso non è pertanto disponibile per le istituzioni finanziarie stabilite in paesi non SEE in quanto si basa su un insieme di requisiti prudenziali armonizzati a norma del diritto dell'Unione e sul riconoscimento reciproco delle licenze;

11. sottolinea che il regime di equivalenza dell'UE è inteso a promuovere la convergenza normativa a livello internazionale e a rafforzare la cooperazione in materia di vigilanza sulla base delle norme dell'UE e internazionali nonché a garantire la parità di trattamento tra le istituzioni finanziarie dell'UE e dei paesi terzi, preservando nel contempo la stabilità finanziaria dell'UE e tutelando gli investitori e i consumatori;

12. ritiene che, allo stato attuale delle cose, una maggiore trasparenza nei confronti del Parlamento europeo andrebbe a vantaggio del processo dell'UE per la concessione dell'equivalenza; ritiene che sarebbe possibile migliorare la trasparenza tramite un quadro strutturato, orizzontale e concreto nonché attraverso orientamenti per il riconoscimento dei quadri di vigilanza dei paesi terzi e un livello di granularità nella valutazione di tali quadri;

13. ritiene che le decisioni di equivalenza debbano essere obiettive, proporzionate e sensibili al rischio, assicurando nel contempo il rispetto delle elevate norme del diritto dell'UE; ritiene inoltre che le decisioni di equivalenza debbano essere adottate nel migliore interesse dell'Unione, degli Stati membri e dei cittadini, tenendo conto della stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, dell'integrità del mercato, della protezione degli investitori e dei consumatori nonché del funzionamento del mercato interno;

Martedì 11 settembre 2018

14. ritiene che le valutazioni dell'equivalenza abbiano natura tecnica, mentre osserva che le decisioni di equivalenza presentano una chiara dimensione politica e possono tenere conto di diversi obiettivi strategici; insiste sul fatto che il processo per la concessione dell'equivalenza a un paese terzo nel settore dei servizi finanziari dovrebbe essere soggetto a un adeguato controllo del Parlamento e del Consiglio e che, onde garantire una maggiore trasparenza, queste decisioni dovrebbero essere adottate mediante atti delegati e ove necessario agevolate ricorrendo a una non obiezione anticipata;

15. osserva che la decisione della Commissione del 21 dicembre 2017 di concedere l'equivalenza alle sedi di negoziazione svizzere nell'ambito della procedura di equivalenza MiFID/MiFIR – limitata a un periodo di 12 mesi con possibilità di proroga, a condizione che siano conseguiti sufficienti progressi nell'elaborazione di un quadro istituzionale comune – presenta una chiara natura politica;

16. osserva che la Commissione ha il diritto di revocare le decisioni di equivalenza, in particolare in caso di sostanziale divergenza normativa del paese terzo, e ritiene che il Parlamento debba essere adeguatamente consultato, in linea di principio prima che sia adottata una decisione di revoca; chiede l'introduzione di procedure trasparenti che disciplinino l'adozione, la revoca o la sospensione delle decisioni di equivalenza;

17. ritiene che sia opportuno mettere a punto un quadro coerente per assicurare la vigilanza continua di un regime equivalente di un paese terzo; reputa che le autorità europee di vigilanza debbano avere la facoltà di fornire consulenza alla Commissione e di esaminare gli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza nei paesi terzi, dal momento che tali sviluppi possono avere ripercussioni per l'Unione in virtù dell'interconnessione del sistema finanziario; chiede che il Parlamento sia tenuto informato circa le revisioni in materia di regolamentazione e vigilanza intraprese dai paesi terzi; prende atto a tale riguardo del pacchetto legislativo sul riesame del Sistema europeo di vigilanza finanziaria, che prevede un rafforzamento del monitoraggio a seguito di una decisione di equivalenza, tra l'altro per quanto concerne le questioni normative, la vigilanza e l'esecuzione nonché la situazione nel mercato del paese terzo;

18. ritiene che, attraverso il futuro quadro di equivalenza dell'UE, i paesi terzi debbano tenere informate le AEV di qualsiasi sviluppo normativo a livello nazionale e che le decisioni di equivalenza debbano presupporre un'efficace cooperazione in materia di regolamentazione e vigilanza nonché lo scambio di informazioni; ritiene, allo stesso modo, che gli Stati membri debbano mantenere uno stretto dialogo con l'UE;

19. invita la Commissione a istituire e a riesaminare un quadro chiaro che assicuri un'applicazione trasparente, coerente e uniforme delle procedure di equivalenza e che introduca una procedura migliorata per la determinazione, il riesame, la sospensione o la revoca dell'equivalenza; invita la Commissione a valutare i benefici dell'introduzione di una procedura di domanda per la concessione dell'equivalenza ai paesi terzi;

20. chiede che le decisioni di equivalenza siano soggette al monitoraggio continuo dell'AEV competente e che l'esito di tale monitoraggio sia reso pubblico; sottolinea che il monitoraggio dovrebbe riguardare la legislazione pertinente, le pratiche di esecuzione e di vigilanza come pure le principali modifiche legislative ed evoluzioni del mercato nel paese terzo interessato; invita inoltre le AEV a effettuare valutazioni ad hoc degli sviluppi nei paesi terzi sulla base di richieste motivate del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;

21. invita la Commissione a esaminare l'attuale regime di equivalenza e a valutare se esso contribuisca a creare condizioni di parità tra le istituzioni finanziarie dell'UE e dei paesi terzi, preservando nel contempo la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri, l'integrità del mercato, la protezione degli investitori e dei consumatori nonché il funzionamento del mercato interno; ritiene che tale riesame e le eventuali proposte di miglioramento dovrebbero essere resi pubblici;

22. invita la Commissione a riferire ogni anno al Parlamento europeo in merito a tutte le decisioni in materia di equivalenza, in caso sia di concessione che di sospensione o revoca, e a illustrarne le motivazioni;

Martedì 11 settembre 2018

23. ricorda l'importanza delle AEV ai fini dell'analisi e del monitoraggio dei quadri di vigilanza e di regolamentazione dei paesi terzi e chiede, al riguardo, che le AEV competenti dispongano della capacità e della facoltà di raccogliere, confrontare e analizzare i dati; ricorda il ruolo delle autorità nazionali competenti (ANC) nell'ambito del processo di autorizzazione per le istituzioni finanziarie che desiderano delegare parte della gestione del portafoglio o della gestione dei rischi a prestatori di servizi in paesi terzi dove il regime di regolamentazione è paragonabile a quello dell'UE, e rammenta l'importanza della convergenza in materia di vigilanza; prende atto del riesame delle AEV attualmente in corso, in particolare le proposte relative alla vigilanza degli accordi di delega, esternalizzazione o trasferimento dei rischi da parte delle istituzioni finanziarie; ritiene che le AEV e le ANC dovrebbero instaurare una stretta cooperazione al fine di condividere le migliori prassi e garantire l'attuazione uniforme della cooperazione e delle azioni di regolamentazione con i paesi terzi;

Ruolo dell'UE nella definizione di norme in materia di regolamentazione finanziaria a livello mondiale

24. sottolinea l'importanza del ruolo attivo dell'UE nella definizione di norme a livello mondiale come strumento per conseguire la coerenza internazionale in materia di regolamentazione finanziaria, con l'obiettivo di massimizzare la stabilità finanziaria, ridurre i rischi sistemici, tutelare i consumatori e gli investitori, evitare lacune normative tra le giurisdizioni e sviluppare un'efficiente sistema finanziario internazionale;

25. chiede la partecipazione attiva dell'Unione e degli Stati membri agli organismi di normazione globali nel settore dei servizi finanziari; ricorda le richieste rivolte alla Commissione dal Parlamento nella sua relazione sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione internazionali;

26. chiede inoltre, a tal fine, che il forum congiunto UE-USA per la regolamentazione finanziaria sia potenziato e preveda incontri più regolari al fine di aumentare la frequenza e la coerenza del coordinamento;

27. osserva che il miglioramento delle relazioni con i paesi terzi nel settore dei servizi finanziari e il rafforzamento dei mercati dei capitali dell'UE non devono essere considerati incompatibili tra loro; sottolinea pertanto la necessità di realizzare progressi in relazione al progetto dell'Unione dei mercati dei capitali;

o

o o

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 11 settembre 2018

P8_TA(2018)0327

Rafforzamento della crescita e della coesione nelle regioni frontaliere dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sul rafforzamento della crescita e della coesione nelle regioni frontaliere dell'UE (2018/2054(INI))

(2019/C 433/05)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 4, 162, da 174 a 178 e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea ⁽²⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) ⁽³⁾,
- vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera ⁽⁴⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2017 dal titolo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE" (COM(2017)0534),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 20 settembre 2017 che accompagna la comunicazione della Commissione dal titolo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE" (SWD(2017)0307),
- vista la sua risoluzione del 13 marzo 2018 sulle regioni in ritardo di sviluppo nell'Unione europea ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sul rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea: la 7^a relazione della Commissione europea ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 giugno 2017 sulla costruzione di pilastri per una politica di coesione dell'UE post-2020 ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 giugno 2017 sul miglioramento dell'impegno dei partner e della visibilità nell'esecuzione dei fondi strutturali e d'investimento europei ⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

⁽²⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 259.

⁽³⁾ GUL 210 del 31.7.2006, pag. 19.

⁽⁴⁾ GUL 88 del 4.4.2011, pag. 45.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P8_TA(2018)0067.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P8_TA(2018)0105.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0254.

⁽⁸⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0245.

Martedì 11 settembre 2018

- vista la sua risoluzione del 18 maggio 2017 sul giusto mix di finanziamenti per le regioni d'Europa: equilibrare strumenti finanziari e sovvenzioni nella politica di coesione dell'UE ⁽⁹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 sugli investimenti nella crescita e nell'occupazione – ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei: valutazione della relazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento sulle disposizioni comuni ⁽¹⁰⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 febbraio 2017 sul tema Collegamenti di trasporto mancanti nelle regioni di confine ⁽¹¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 su politica di coesione e strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3) ⁽¹²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sulla cooperazione territoriale europea – migliori pratiche e misure innovative ⁽¹³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 10 maggio 2016 sui nuovi strumenti per lo sviluppo territoriale nella politica di coesione 2014-2020: investimenti territoriali integrati (ITI) e sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) ⁽¹⁴⁾,
 - viste le conclusioni e le raccomandazioni del gruppo ad alto livello che monitora la semplificazione per i beneficiari dei Fondi SIE,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0266/2018),
- A. considerando che l'Unione europea e i paesi limitrofi riuniti nell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) contano attualmente 40 regioni frontaliere interne che rappresentano il 40 % del territorio dell'Unione, riuniscono il 30 % della popolazione dell'UE e generano circa un terzo del PIL dell'Unione;
- B. considerando che le regioni frontaliere, segnatamente quelle caratterizzate da una più scarsa densità di popolazione, affrontano condizioni più sfavorevoli per lo sviluppo sociale ed economico e conseguono in genere risultati inferiori rispetto a quelli di altre regioni all'interno degli Stati membri, e che il loro potenziale economico non è sfruttato appieno;
- C. considerando che anche le barriere di tipo fisico e/o geografico contribuiscono a limitare la coesione economica, sociale e territoriale tra regioni frontaliere, sia all'interno che all'esterno dell'UE, particolarmente nelle regioni di montagna;
- D. considerando che, nonostante gli sforzi già intrapresi, persistono ostacoli, soprattutto di carattere amministrativo, linguistico e giuridico, che impediscono la crescita, lo sviluppo economico e sociale e la coesione nelle regioni frontaliere;
- E. considerando che, stando alle stime pubblicate dalla Commissione nel 2017, l'eliminazione del solo 20 % degli ostacoli esistenti nelle regioni frontaliere determinerebbe un aumento del loro PIL del 2 %, ossia circa 91 miliardi di EUR, che si tradurrebbe in pressoché un milione di nuovi posti di lavoro; che è stato ampiamente riconosciuto che la cooperazione territoriale, compresa quella transfrontaliera, apporta un valore aggiunto reale e visibile, soprattutto ai cittadini dell'UE che vivono lungo le frontiere interne;
- F. considerando che il numero totale di lavoratori e studenti transfrontalieri attivi in un altro paese dell'UE è pari a circa 2 milioni, di cui 1,3 milioni lavoratori, che rappresentano lo 0,6 % di tutti i lavoratori dipendenti dell'UE-28;

⁽⁹⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0222.

⁽¹⁰⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0053.

⁽¹¹⁾ GU C 207 del 30.6.2017, pag. 19.

⁽¹²⁾ Testi approvati, P8_TA(2016)0320.

⁽¹³⁾ Testi approvati, P8_TA(2016)0321.

⁽¹⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2016)0211.

Martedì 11 settembre 2018

- G. considerando che nell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) il 95 % dei fondi della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) e del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) è destinato ai corridoi centrali della TEN-T, mentre i piccoli progetti relativi alla rete generale e agli interventi collegati con la rete TEN-T, pur essendo essenziali per risolvere problemi specifici e per lo sviluppo delle connessioni e delle economie frontaliere, spesso non sono ammissibili ai cofinanziamenti o ai finanziamenti nazionali;
- H. considerando che la Commissione intende altresì presentare la propria posizione sulle regioni frontaliere marittime interne;
- I. considerando che le varie sfide cui sono confrontate le regioni frontaliere esterne dell'UE, comprese le regioni ultraperiferiche, le zone rurali, le zone in transizione industriale e le regioni dell'Unione penalizzate dalla distanza, dall'insularità o da altri gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici ai sensi dell'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), meriterebbero l'adozione di una posizione da parte della Commissione;
1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE" che, dopo due anni di ricerca e dialogo, fornisce una preziosa visione delle sfide e degli ostacoli cui sono confrontate le regioni frontaliere interne dell'UE; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di impiegare e pubblicizzare le buone pratiche e le esperienze positive, come fa la comunicazione della Commissione di cui trattasi, ed esorta a svolgere analisi analoghe sulle regioni frontaliere esterne dell'UE;

Affrontare gli ostacoli persistenti

2. rileva che l'accesso ai servizi pubblici, in linea con il loro sviluppo, è fondamentale per la popolazione delle aree frontaliere interne, pari a 150 milioni di persone, ed è spesso ostacolato da numerose barriere giuridiche e amministrative, tra cui di carattere linguistico; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a massimizzare gli sforzi e intensificare la cooperazione per rimuovere tali ostacoli, nonché promuovere e introdurre la pubblica amministrazione online (e-government), in particolare per i servizi sanitari, i trasporti, la costruzione di infrastrutture fisiche cruciali, l'istruzione, la cultura, lo sport, le comunicazioni, la mobilità dei lavoratori, l'ambiente, la regolamentazione e lo sviluppo delle imprese e del commercio transfrontaliero;
3. sottolinea che i problemi e le difficoltà incontrati dalle regioni frontaliere sono in parte comuni, ma variano anche da una regione all'altra, o da uno Stato membro all'altro, e dipendono dalle particolari specificità giuridiche, amministrative, economiche e geografiche di ogni regione, il che rende necessario adottare un approccio individuale per ciascuna di tali regioni; riconosce che le regioni frontaliere presentano in generale un potenziale di sviluppo comune; incoraggia gli approcci su misura, integrati e basati sul territorio, come lo sviluppo locale di tipo partecipativo;
4. sottolinea che i diversi quadri giuridici e istituzionali degli Stati membri possono creare incertezza giuridica nelle regioni frontaliere, il che si traduce in un allungamento dei tempi necessari e in un aumento dei costi della realizzazione dei progetti e costituisce un ulteriore ostacolo per i cittadini, le istituzioni e le imprese nelle regioni frontaliere, ostacolando spesso le iniziative positive; sottolinea pertanto che è auspicabile migliorare la complementarità, il coordinamento e la comunicazione, l'interoperabilità e la volontà di superare gli ostacoli tra gli Stati membri o almeno a livello di regioni frontaliere;
5. prende atto della situazione particolare dei lavoratori transfrontalieri, che sono maggiormente colpiti dalle difficoltà presenti nelle regioni frontaliere, tra cui, in particolare, il riconoscimento dei diplomi e di altre qualifiche conseguite attraverso una riconversione professionale, l'assistenza sanitaria, i trasporti e l'accesso alle informazioni sui posti di lavoro vacanti, sulla sicurezza sociale e sui sistemi fiscali; invita, in tale contesto, gli Stati membri a intensificare gli sforzi per superare tali ostacoli e a conferire maggiori poteri, fondi e una flessibilità sufficiente alle autorità regionali e locali nelle regioni frontaliere per coordinare meglio gli ordinamenti giuridici e amministrativi nazionali, al fine di migliorare la qualità della vita dei lavoratori transfrontalieri; sottolinea, in tale contesto, l'importanza della divulgazione e dell'utilizzo delle migliori pratiche in tutta l'Unione europea; sottolinea che questi problemi sono ancora più complessi per i lavoratori transfrontalieri diretti verso paesi terzi e provenienti da tali paesi;
6. evidenzia le difficoltà connesse alle attività economiche che vengono esercitate nelle regioni frontaliere, in particolare in relazione all'adozione e all'applicazione del diritto commerciale e del lavoro, alla tassazione, agli appalti pubblici o ai sistemi di sicurezza sociale; invita gli Stati membri e le regioni ad allineare o ad armonizzare meglio le pertinenti disposizioni giuridiche alle difficoltà poste dalle regioni transfrontaliere, a promuovere la complementarità e a raggiungere la convergenza nei quadri normativi, al fine di consentire una maggiore coerenza giuridica e flessibilità nell'attuazione della legislazione nazionale, nonché a migliorare la diffusione delle informazioni sulle questioni transfrontaliere, ad esempio creando sportelli unici, così da consentire a lavoratori e imprese di adempiere ai loro obblighi e di esercitare pienamente i loro diritti in conformità del sistema legislativo dello Stato membro in cui prestano i loro servizi; chiede un migliore utilizzo delle soluzioni esistenti e la garanzia del finanziamento delle strutture di cooperazione esistenti;

Martedì 11 settembre 2018

7. si rammarica che la comunicazione della Commissione non includa una valutazione specifica delle piccole e medie imprese (PMI) e della possibilità di fornire loro un sostegno aggiuntivo; ritiene che le PMI siano confrontate a particolari difficoltà nell'interazione transfrontaliera, tra cui, ma non solo, difficoltà relative alla lingua, alla capacità amministrativa, alle differenze culturali e alle divergenze giuridiche; sottolinea che è particolarmente importante risolvere tali difficoltà, visto che le PMI impiegano il 67 % dei lavoratori nei settori non finanziari dell'UE e creano il 57 % del valore aggiunto ⁽¹⁵⁾;

8. sottolinea che nelle regioni frontaliere, specialmente in quelle a bassa densità di popolazione, i servizi di trasporto, in particolare per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblici transfrontalieri, non sono ancora sufficientemente sviluppati e coordinati, il che ostacola la mobilità transfrontaliera e le prospettive di sviluppo economico; sottolinea inoltre che anche le infrastrutture di trasporto transfrontaliere risentono in modo particolarmente negativo delle complesse disposizioni regolamentari e amministrative; sottolinea le attuali potenzialità di sviluppo di un sistema di trasporti sostenibile, basato principalmente sui trasporti pubblici, e a tale riguardo attende il prossimo studio della Commissione sui collegamenti ferroviari mancanti lungo le frontiere interne dell'UE; sottolinea che tale studio o eventuali raccomandazioni future dovrebbero basarsi tra l'altro sulle informazioni e sull'esperienza delle autorità locali e regionali e tenere conto di eventuali proposte di cooperazione transfrontaliera, nonché, se questa è già in essere, di miglioramento dei collegamenti transfrontalieri, e invita al riguardo le autorità regionali transfrontaliere a proporre soluzioni per il completamento dei collegamenti mancanti nelle reti di trasporto; ricorda che talune infrastrutture ferroviarie esistenti stanno cadendo in disuso a causa della mancanza di sostegno; sottolinea i vantaggi che possono derivare per le economie locali e regionali dall'ulteriore sviluppo delle vie navigabili; chiede che un asse dell'MCE, dotato di un bilancio adeguato, sia dedicato alla realizzazione dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture di trasporto delle regioni frontaliere; evidenzia la necessità di risolvere le strozzature nei trasporti, che ostacolano attività economiche quali i trasporti e il turismo nonché gli spostamenti dei cittadini;

9. constata che l'attrattività delle regioni transfrontaliere per vivere e investire dipende in larga misura dalla qualità della vita, dalla disponibilità di servizi pubblici e commerciali per i cittadini e le imprese e dalla qualità dei trasporti, condizioni che possono essere garantite e preservate solo tramite una stretta cooperazione tra le autorità nazionali, regionali e locali e le imprese su entrambi i versanti della frontiera;

10. si rammarica del fatto che le procedure differenti e complesse per l'autorizzazione preventiva dei servizi di assistenza sanitaria e i relativi metodi di pagamento o di rimborso, gli oneri amministrativi per i pazienti che si recano oltre frontiera per consultare uno specialista, le incompatibilità nell'utilizzo della tecnologia e nella condivisione dei dati dei pazienti, come pure la mancanza di informazioni accessibili unificate, non solo limitino l'accessibilità da entrambi i versanti della frontiera, ostacolando quindi il pieno utilizzo delle strutture sanitarie, ma ostacolano anche i servizi di emergenza e di pronto soccorso nello svolgimento di interventi transfrontalieri;

11. sottolinea il ruolo che le regioni frontaliere dell'UE possono svolgere rispetto all'ambiente e alla sua tutela, visto che l'inquinamento ambientale e le catastrofi naturali sono spesso di natura transfrontaliera; sostiene a tale riguardo i progetti transfrontalieri in materia di tutela ambientale per le regioni frontaliere esterne dell'UE, poiché tali regioni spesso affrontano sfide ambientali dovute alle divergenze tra le norme in materia ambientale e le pertinenti normative nei paesi vicini dell'UE; chiede altresì una migliore cooperazione e un maggiore coordinamento nella gestione delle acque interne, al fine di prevenire catastrofi naturali quali le inondazioni;

12. chiede alla Commissione di affrontare urgentemente i problemi derivanti dall'esistenza di barriere fisiche e geografiche tra regioni frontaliere;

Migliorare la cooperazione e la fiducia

13. ritiene che la fiducia reciproca, la volontà politica e un approccio flessibile tra le parti interessate a più livelli, da quello locale a quello nazionale, inclusa la società civile, siano essenziali per superare gli ostacoli persistenti summenzionati; ritiene che il valore della politica di coesione per le regioni frontaliere sia riconducibile all'obiettivo di promuovere l'occupazione e la crescita e che tale azione debba essere avviata a livello dell'Unione, degli Stati membri, regionale e locale; invita pertanto a migliorare il coordinamento e il dialogo e a potenziare lo scambio di informazioni e di migliori pratiche tra le autorità, specialmente a livello locale e regionale; esorta la Commissione e gli Stati membri a rafforzare tale cooperazione e a finanziare le strutture di cooperazione, al fine di garantire un'adeguata autonomia funzionale e finanziaria delle rispettive autorità locali e regionali;

⁽¹⁵⁾ Relazione annuale 2016/2017 sulle PMI europee, pag. 6.

Martedì 11 settembre 2018

14. sottolinea l'importanza dell'istruzione e della cultura e, in particolare, le opportunità di intensificare gli sforzi intesi a promuovere il multilinguismo e il dialogo interculturale nelle regioni frontaliere; sottolinea le potenzialità delle scuole e dei mezzi di comunicazione locali in tali sforzi e incoraggia gli Stati membri, le regioni e i comuni situati lungo le frontiere interne a introdurre nei loro programmi scolastici, fin dalla scuola dell'infanzia, lo studio delle lingue dei paesi vicini; mette altresì in rilievo l'importanza di promuovere un approccio multilingue a tutti i livelli amministrativi;

15. esorta gli Stati membri a facilitare e a incoraggiare una migliore comprensione e il riconoscimento reciproco dei certificati, dei diplomi e delle qualifiche professionali tra regioni confinanti; incoraggia pertanto l'inclusione di competenze specifiche nei programmi scolastici, al fine di migliorare le prospettive di occupazione transfrontaliere, inclusi la convalida e il riconoscimento delle competenze;

16. incoraggia l'adozione di diverse misure volte a contrastare tutte le forme di discriminazione nelle regioni frontaliere e a eliminare gli ostacoli per le persone vulnerabili nella ricerca di un lavoro e nell'integrazione nella società; sostiene a tale riguardo la promozione e lo sviluppo di imprese sociali nelle regioni frontaliere come fonte di creazione di posti di lavoro, soprattutto per i gruppi vulnerabili quali i giovani disoccupati e le persone con disabilità;

17. accoglie con favore il piano d'azione per l'eGovernment 2016-2020 ⁽¹⁶⁾ come strumento per sviluppare un'amministrazione pubblica efficiente e inclusiva e riconosce il particolare valore di tale piano per le misure di semplificazione nelle regioni frontaliere; prende atto della necessità dell'interoperabilità degli attuali sistemi di eGovernment ai livelli amministrativi nazionale, regionale e locale; è tuttavia preoccupato per l'attuazione frammentaria del piano in alcuni Stati membri; esprime altresì preoccupazione per l'interoperabilità spesso insufficiente tra i sistemi elettronici delle autorità e per il basso livello dei servizi online a disposizione degli imprenditori esteri che vogliono avviare attività economiche in un altro paese; invita pertanto gli Stati membri ad adottare misure, inclusi gli strumenti linguistici, per facilitare l'accesso ai loro servizi digitali per i potenziali utenti delle zone vicine; invita le autorità nelle regioni transfrontaliere a creare portali elettronici per lo sviluppo dell'imprenditorialità a livello transfrontaliero; invita pertanto gli Stati membri e le autorità regionali e locali a intensificare gli sforzi sul fronte dei progetti in materia di eGovernment, che avranno un impatto positivo sulla vita e sul lavoro dei cittadini frontaliere;

18. rileva che alcune regioni frontaliere interne ed esterne affrontano grandi sfide connesse alla migrazione che vanno spesso oltre le capacità delle regioni frontaliere e incoraggia l'uso adeguato dei programmi Interreg, nonché lo scambio di buone pratiche tra autorità locali e regionali nelle zone di confine, nel quadro dell'integrazione dei rifugiati che beneficiano di protezione internazionale; sottolinea la necessità di un sostegno e di un coordinamento a livello europeo, nonché l'esigenza che i governi nazionali sostengano le autorità locali e regionali nell'affrontare tali sfide;

19. esorta la Commissione a presentare il suo punto di vista su come affrontare le sfide cui sono confrontate le regioni frontaliere marittime interne e le regioni frontaliere esterne; chiede un ulteriore sostegno per i progetti transfrontalieri tra le regioni frontaliere esterne dell'UE e le regioni frontaliere dei paesi confinanti, in particolare le regioni dei paesi terzi che partecipano al processo di integrazione dell'UE; ribadisce, in tale contesto, che le caratteristiche di tutte le regioni frontaliere e le sfide da esse affrontate sono in certa misura comuni, pur richiedendo un approccio differenziato e su misura; sottolinea la necessità di prestare un'attenzione particolare e un sostegno adeguato alle regioni ultraperiferiche lungo i confini esterni dell'Unione;

20. sottolinea che la futura politica di coesione dovrebbe tenere adeguatamente conto delle regioni dell'Unione più esposte alle conseguenze dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea nonché fornire loro sostegno, con particolare riguardo alle regioni che, di conseguenza, verranno a trovarsi alle frontiere (marittime o terrestri) dell'Unione;

21. invita gli Stati membri a migliorare la complementarità dei servizi sanitari nelle regioni di confine e a garantire un'autentica cooperazione nella fornitura transfrontaliera di servizi di emergenza come gli interventi di assistenza sanitaria, di polizia e dei vigili del fuoco, al fine di assicurare il rispetto dei diritti dei pazienti, come previsto dalla direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, oltre ad accrescere la disponibilità e la qualità dei servizi; invita gli Stati membri, le regioni e i comuni a concludere accordi quadro bilaterali o multilaterali sulla cooperazione sanitaria transfrontaliera e, a tale proposito, richiama l'attenzione sulle cosiddette zone ZOAST (*Zones Organisées d'Accès aux Soins Transfrontaliers* – zone organizzate di accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera), in cui i residenti di territori frontaliere possono beneficiare dell'assistenza sanitaria su entrambi i lati del confine in strutture sanitarie designate senza alcuna barriera amministrativa o finanziaria e che sono diventate punti di riferimento per la cooperazione sanitaria transfrontaliera in tutta Europa;

⁽¹⁶⁾ Comunicazione della Commissione, del 19 aprile 2016, dal titolo "Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020: Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione" (COM(2016)0179).

Martedì 11 settembre 2018

22. invita la Commissione a esaminare le possibilità per rafforzare la cooperazione e per superare gli ostacoli allo sviluppo delle regioni situate alle frontiere esterne con le regioni vicine, in particolare con le regioni dei paesi che si preparano ad aderire all'UE;
23. sottolinea l'importanza dei progetti transfrontalieri e su piccola scala nell'avvicinare le persone, offrendo così nuove opportunità per lo sviluppo locale;
24. pone l'accento sull'importanza di imparare dai successi conseguiti da alcune regioni frontaliere e di sfruttarne ulteriormente le potenzialità;
25. sottolinea l'importanza dello sport quale strumento per facilitare l'integrazione delle comunità che vivono nelle regioni di confine e invita gli Stati membri e la Commissione a stanziare risorse economiche adeguate a favore dei programmi di cooperazione territoriale volti a finanziare infrastrutture sportive locali;

Sfruttare gli strumenti UE per una migliore coerenza

26. sottolinea il ruolo estremamente importante e positivo dei programmi di cooperazione territoriale europea (CTE), in particolare dei programmi di cooperazione transfrontaliera, per lo sviluppo economico e sociale e la coesione delle regioni frontaliere, incluse le regioni frontaliere esterne e marittime; si compiace che la proposta della Commissione sul quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 preservi la cooperazione territoriale europea in quanto obiettivo importante, conferendole un ruolo più chiaro nell'ambito della politica di coesione successiva al 2020; chiede un bilancio significativamente superiore, in particolare per la componente transfrontaliera; sottolinea il chiaro valore aggiunto europeo della CTE e invita il Consiglio ad approvare gli stanziamenti proposti in tal senso; sottolinea, allo stesso tempo, la necessità di semplificare i programmi, garantire una maggiore coerenza tra la CTE e gli obiettivi generali dell'UE e dotare i programmi della flessibilità necessaria per affrontare meglio le sfide locali e regionali, riducendo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e agevolando maggiori investimenti nei progetti infrastrutturali sostenibili attraverso i programmi di cooperazione transfrontaliera; invita le autorità delle regioni transfrontaliere a fare maggiore ricorso al sostegno fornito attraverso questi programmi;
27. invita la Commissione a presentare una relazione periodica al Parlamento europeo che elenchi gli ostacoli eliminati nel settore della cooperazione transfrontaliera; incoraggia la Commissione a potenziare l'uso degli strumenti innovativi esistenti che contribuiscono alla modernizzazione e all'approfondimento in corso della cooperazione transfrontaliera, come il Punto focale per le frontiere, la rete SOLVIT potenziata, nonché lo sportello digitale unico, finalizzati a organizzare competenze e consulenze su aspetti regionali transfrontalieri, nonché a continuare a svilupparne di nuovi; invita la Commissione e gli Stati membri a rendere, per quanto possibile, le pubbliche amministrazioni digitali per definizione, al fine di garantire ai cittadini e alle imprese delle regioni frontaliere servizi digitali pubblici end-to-end;
28. sottolinea che è importante che la Commissione reperisca informazioni relative alle interazioni transfrontaliere al fine di garantire un processo decisionale migliore e più informato, in collaborazione con gli Stati membri, le regioni e i comuni, e sostenga e finanzi progetti pilota, programmi, studi, analisi e ricerche territoriali;
29. chiede di sfruttare in maniera più efficace il potenziale che le strategie macroregionali dell'UE possono offrire per affrontare le sfide che riguardano le regioni frontaliere;
30. ritiene che la politica di coesione dovrebbe essere maggiormente orientata a un investimento nelle persone, poiché le economie delle regioni frontaliere possono essere stimolate attraverso un mix efficace di investimenti a favore dell'innovazione, del capitale umano, del buon governo e della capacità istituzionale;
31. deplora che il potenziale del gruppo europeo di cooperazione territoriale non venga sfruttato appieno, il che potrebbe essere dovuto in parte alle riserve delle autorità regionali e locali, in parte al loro timore di trasferire competenze nonché alla costante assenza di consapevolezza delle rispettive competenze; invita a individuare e affrontare rapidamente le eventuali altre cause di questa situazione; invita la Commissione a proporre misure volte a superare gli ostacoli che impediscono l'efficace applicazione di tale strumento; ricorda che il ruolo primario della Commissione nel quadro dei programmi di cooperazione territoriale europea dovrebbe essere quello di facilitare la cooperazione tra gli Stati membri;

Martedì 11 settembre 2018

32. invita a tenere presenti le esperienze delle numerose euroregioni esistenti che riuniscono regioni frontaliere interne ed esterne dell'UE, al fine di migliorare le possibilità di sviluppo economico e sociale nonché la qualità della vita dei cittadini che vivono nelle regioni frontaliere; chiede una valutazione delle attività delle euroregioni nel campo della cooperazione regionale e del loro rapporto con le iniziative e il lavoro delle regioni frontaliere dell'UE, così da coordinare e ottimizzare i risultati delle loro attività in quest'ambito;

33. sottolinea che la valutazione d'impatto territoriale contribuisce ad una migliore comprensione dell'impatto territoriale delle politiche; invita la Commissione a valutare la possibilità di conferire alla valutazione d'impatto territoriale un ruolo più incisivo al momento di proporre iniziative legislative dell'UE;

34. è fermamente convinto che una convenzione transfrontaliera europea (ECBC), la quale consentirebbe, in caso di infrastrutture o servizi transfrontalieri circoscritti a livello territoriale (per esempio un ospedale o una linea tranviaria), di applicare il quadro normativo nazionale e/o le norme di uno solo dei due o più paesi coinvolti, ridurrebbe ulteriormente gli ostacoli transfrontalieri; si compiace, in tale contesto, per la recente pubblicazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (COM(2018)0373);

35. attende che la Commissione presenti una proposta di regolamento relativo a uno strumento di gestione della cooperazione transfrontaliera, al fine di valutarne l'utilità per le regioni in questione;

o

o o

36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo.

Martedì 11 settembre 2018

P8_TA(2018)0331

Misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE**Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulle misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE (2018/2055(INI))**

(2019/C 433/06)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 10, 19 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, entrata in vigore con l'adozione del trattato di Lisbona nel dicembre 2009 ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 1, 20, 21, 23 e 31,
- vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 2014 intitolata "Violence against women: an EU-wide survey" (Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea) ⁽²⁾,
- vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego ⁽³⁾,
- vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, nella quale sono definite e condannate le molestie e le molestie sessuali ⁽⁴⁾,
- visto l'indice sull'uguaglianza di genere dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE),
- vista la pubblicazione dell'EIGE, del giugno 2017, dal titolo "Violenza virtuale contro le donne e le ragazze",
- vista la dichiarazione del trio di presidenza dell'UE – Estonia, Bulgaria e Austria – del 19 luglio 2017 sulla parità tra donne e uomini,
- visti gli strumenti giuridici delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani, e in particolare dei diritti delle donne, quali la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) e il relativo protocollo, e la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,
- visti gli altri strumenti delle Nazioni Unite in materia di molestie sessuali e violenza contro le donne, quali la dichiarazione e il programma d'azione di Vienna del 25 giugno 1993 adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti umani, la dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne, del 20 dicembre 1993, la risoluzione sulla prevenzione dei reati e le misure di giustizia penale per eliminare la violenza contro le donne, del 21 luglio 1997, le relazioni dei relatori speciali delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, e la raccomandazione generale n. 19 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW),
- visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate il 15 settembre 1995 alla quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, e i successivi documenti finali adottati alle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5 (2000), Pechino +10 (2005), Pechino +15 (2010) e Pechino +20 (2015),

⁽¹⁾ GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

⁽²⁾ <http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report>

⁽³⁾ GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

Martedì 11 settembre 2018

- vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI ⁽⁵⁾ (direttiva sui diritti delle vittime),
- vista la proposta della Commissione, del 14 novembre 2012, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (direttiva "Più donne alla guida delle imprese europee") (COM(2012)0614),
- visto l'accordo quadro sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro, concluso il 26 aprile 2007 tra ETUC/CES, BusinessEurope, UEAPME e CEEP,
- vista la relazione della rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (EQUINET) dal titolo "The Persistence of Discrimination, Harassment and Inequality for Women. The work of equality bodies informing a new European Commission Strategy for Gender Equality" (Il persistere della discriminazione, delle molestie e della disuguaglianza per le donne. Il contributo degli enti nazionali per le pari opportunità a una nuova strategia per la parità tra uomini e donne della Commissione europea), pubblicata nel 2015,
- vista la relazione di EQUINET dal titolo "Harassment on the Basis of Gender and Sexual Harassment: Supporting the Work of Equality Bodies" (Molestie basate sul genere e molestie sessuali: sostegno all'operato degli organismi per la parità di genere), pubblicata nel 2014,
- viste la convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, in particolare gli articoli 2 e 40 ⁽⁶⁾, e la risoluzione del Parlamento del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ⁽⁷⁾,
- viste le sue risoluzioni del 20 settembre 2001 sul mobbing sul posto di lavoro ⁽⁸⁾, del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne ⁽⁹⁾, del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne ⁽¹⁰⁾, del 15 dicembre 2011 sull'analisi interlocutoria della strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro ⁽¹¹⁾, del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne ⁽¹²⁾ corredata della valutazione del valore aggiunto europeo del novembre 2013, e del 24 novembre 2016 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne ⁽¹³⁾,
- viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014-2015 ⁽¹⁴⁾, del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013 ⁽¹⁵⁾ e del 24 ottobre 2017 sulle misure legittime per proteggere gli informatori che agiscono nell'interesse pubblico, quando divulgano informazioni riservate di imprese e organismi pubblici ⁽¹⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE ⁽¹⁷⁾,
- vista la relazione della Confederazione europea dei sindacati dal titolo "Safe at home, safe at work – Trade union strategies to prevent, manage and eliminate work-place harassment and violence against women" (Sicure a casa e al lavoro – Strategie sindacali per prevenire, gestire ed eliminare le molestie e la violenza contro le donne sul luogo di lavoro),
- vista la relazione elaborata per la riunione di esperti sulla violenza contro le donne e gli uomini sul luogo di lavoro (3-6 ottobre 2016), convocata dall'Organizzazione internazionale del lavoro,

⁽⁵⁾ GUL 315 del 14.11.2012, pag. 57.

⁽⁶⁾ <https://rm.coe.int/168008482e>

⁽⁷⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0329.

⁽⁸⁾ GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 138.

⁽⁹⁾ GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 53.

⁽¹⁰⁾ GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26.

⁽¹¹⁾ GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 102.

⁽¹²⁾ GU C 285 del 29.8.2017, pag. 2.

⁽¹³⁾ Testi approvati, P8_TA(2016)0451.

⁽¹⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0073.

⁽¹⁵⁾ GU C 316 del 30.8.2016, pag. 2.

⁽¹⁶⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0402.

⁽¹⁷⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0417.

Martedì 11 settembre 2018

- visto lo studio dell'Unione interparlamentare dal titolo "Sexism, harassment and violence against women parliamentarians" (Sessismo, molestie e violenza contro le donne parlamentari) pubblicato nel 2016 ⁽¹⁸⁾,
 - visto lo studio dal titolo "Bullying and sexual harassment at the workplace, in public spaces, and in political life in the EU" (Bullismo e molestie sessuali sul luogo di lavoro, negli spazi pubblici e nella vita politica nell'UE), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne nel 2018 ⁽¹⁹⁾,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0265/2018),
- A. considerando che la parità di genere è un valore cardine dell'Unione, riconosciuto dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali; che la violenza di genere deriva da una mancanza di equilibrio nei rapporti di potere e di responsabilità tra uomini e donne ed è legata al patriarcato e a una persistente discriminazione basata sul genere;
- B. considerando che le persone anziane, in particolare le donne anziane sole, rappresentano un gruppo sociale particolarmente vulnerabile in relazione alle violenze fisiche e psicologiche e al bullismo;
- C. considerando che la direttiva 2002/73/CE definisce le molestie sessuali come una "situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo";
- D. considerando che tale definizione dovrebbe essere riformulata alla luce degli sviluppi della società, delle tecnologie e dei costumi che nel tempo si sono evoluti e sono cambiati;
- E. considerando che la lotta contro le molestie per motivi relativi alla gravidanza e alla maternità è necessaria per conseguire un reale equilibrio tra vita professionale e vita personale per le donne;
- F. considerando che le molestie sessuali sono una forma di violenza nonché la tipologia più estrema, ma anche più persistente, di discriminazione di genere; che circa il 90 % delle vittime di molestie sessuali è di sesso femminile e circa il 10 % di sesso maschile; che secondo lo studio dal titolo "Violence against women", condotto a livello europeo dalla FRA nel 2014, una donna su tre ha subito atti di violenza fisica o sessuale in età adulta; che il 55 % delle donne nell'UE ha subito molestie sessuali; che il 32 % di tutte le vittime nell'UE ha dichiarato che l'aggressore era un superiore, un collega o un cliente; che il 75 % delle donne che svolgono professioni qualificate o che ricoprono incarichi dirigenziali ha subito molestie sessuali; che il 61 % delle donne che lavorano nel settore dei servizi ha subito molestie sessuali; che, nel complesso, una proporzione compresa tra il 5 e il 10 % dei lavoratori europei in un dato momento è oggetto di bullismo sul luogo di lavoro;
- G. considerando che sia le molestie sessuali che quelle psicologiche sono proibite a livello dell'Unione nell'ambito dell'occupazione, anche per quanto riguarda l'accesso al lavoro nonché alla formazione e alla promozione professionali, e rientrano nelle considerazioni in materia di salute e sicurezza;
- H. considerando che è responsabilità delle istituzioni e delle agenzie dell'UE continuare a migliorare i meccanismi esistenti attraverso l'applicazione delle norme più efficaci, al fine di sensibilizzare in merito alla definizione delle molestie sessuali e proteggere i lavoratori;
- I. considerando che i casi di molestie sessuali spesso non sono denunciati a causa della scarsa sensibilizzazione della società al problema, della paura e della vergogna di parlarne ad altre persone, della paura di perdere il posto di lavoro, delle difficoltà di raccogliere le prove necessarie, della carenza di canali di denuncia, accompagnamento e protezione delle vittime, nonché della normalizzazione della violenza;

⁽¹⁸⁾ <https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2016-10/sexism-harassment-and-violence-against-women-parliamentarians>

⁽¹⁹⁾ Studio – "Bullying and sexual harassment at the workplace, in public spaces, and in political life in the EU" (Bullismo e molestie sessuali sul luogo di lavoro, negli spazi pubblici e nella vita politica nell'UE), Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali, marzo 2018.

Martedì 11 settembre 2018

- J. considerando che molto spesso denunciare molestie sessuali sul posto di lavoro può comportare il licenziamento o l'isolamento all'interno del luogo di lavoro della stessa vittima; considerando che reati meno gravi, se non contestati, forniscono la motivazione per reati più gravi;
- K. considerando che il bullismo e le molestie sessuali continuano a rappresentare gravi problemi in una serie di contesti sociali, tra cui il luogo di lavoro, gli spazi pubblici, gli spazi virtuali come Internet, e la vita politica, e vengono sempre più spesso perpetrati utilizzando le nuove tecnologie, ad esempio siti web o social network, che consentono agli autori dei reati di sentirsi al sicuro sotto la tutela dell'anonimato;
- L. considerando che, nel quadro della comparsa di nuove forme di organizzazione del lavoro e della vita sociale e di un'attenuazione dei confini tra vita privata, professionale e sociale, potrebbe verificarsi un'intensificazione dei comportamenti negativi nei confronti di singoli individui o gruppi sociali; considerando che molto spesso gli atti di bullismo sul posto di lavoro possono presentarsi in diversi modi, sia in maniera verticale (perpetrata da un superiore o da sottoposti) che in maniera orizzontale (perpetrata da colleghi di lavoro dello stesso livello);
- M. considerando che le molestie sessuali e psicologiche sono fenomeni che coinvolgono vittime e autori di ogni età, livello di istruzione, estrazione culturale e status socioeconomico e provocano conseguenze di natura fisica, sessuale, emotiva e psicologica per la vittima; che gli stereotipi di genere e il sessismo, tra cui i discorsi d'odio sessisti, tanto offline quanto online, sono tra le cause alla base di molte forme di violenza e discriminazione nei confronti delle donne e ostacolano l'emancipazione delle donne;
- N. considerando che la direttiva sui diritti delle vittime definisce la violenza di genere come una violazione delle libertà fondamentali della vittima, che comprende la violenza sessuale (tra cui lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali); che le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di una speciale assistenza e protezione, a motivo dell'elevato rischio di intimidazioni, ritorsioni e ulteriori vittimizazioni connesso a tale violenza;
- O. considerando che la violenza nel mondo lavorativo è spesso affrontata in maniera frammentaria, incentrandosi solo sulle forme più visibili, come la violenza fisica; che, tuttavia, le molestie sessuali o di natura psicologica possono avere effetti ancora più devastanti sulla persona coinvolta;
- P. considerando che gli atti di sessismo e le conseguenti molestie sessuali che le donne possono subire nei luoghi di lavoro sono un fattore che contribuisce all'abbandono del mercato del lavoro da parte delle stesse, con un effetto negativo sulla loro indipendenza economica e sul reddito familiare;
- Q. considerando che le donne che sono vittime di molestie e violenze nelle zone rurali e remote dell'UE solitamente hanno maggiori difficoltà ad ottenere piena assistenza e protezione dai loro aggressori;
- R. considerando che gli effetti delle molestie sia fisiche che verbali, inclusi tali atti perpetrati online, hanno effetti dannosi non solo nel breve ma anche nel lungo termine, quali ad esempio stress e forte depressione, e conducono persino le vittime al suicidio, come è stato dimostrato dall'aumento delle segnalazioni di tali casi; che, oltre alle conseguenze negative per la salute, il bullismo e le molestie sessuali sul posto di lavoro hanno anche effetti negativi sulla carriera delle singole persone nonché sulle organizzazioni e la società, quali un aumento dell'assenteismo, una riduzione della produttività e della qualità dei servizi e la perdita di capitale umano;
- S. considerando che il diritto dell'UE impone agli Stati membri e alle istituzioni e agenzie dell'UE di garantire l'esistenza di un ente nazionale per le pari opportunità incaricato di fornire un'assistenza indipendente alle vittime di molestie nonché di svolgere indagini indipendenti, raccogliere dati pertinenti, disaggregati e comparabili, condurre ricerche concernenti le definizioni e le classificazioni, pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni in materia di occupazione e formazione, accesso a beni e servizi e fornitura degli stessi, come pure per i lavoratori autonomi;
- T. considerando che nell'UE le donne non sono tutte parimenti protette dalla violenza di genere e dalle molestie sessuali e psicologiche, a causa delle differenze nelle politiche e nelle normative dei diversi Stati membri; che non sempre i sistemi giudiziari offrono un sostegno adeguato alle donne; che gli autori di atti di violenza di genere sono spesso già noti alla vittima e che in molti casi quest'ultima si trova in una posizione di dipendenza, il che aggrava il timore di denunciare la violenza;

Martedì 11 settembre 2018

- U. considerando che tutti gli Stati membri hanno firmato la convenzione di Istanbul, ma non tutti l'hanno ratificata, e che tale ritardo impedisce la piena attuazione della convenzione;
- V. considerando che il sessismo e le molestie sessuali e psicologiche delle donne parlamentari sono concrete e diffuse; che gli autori di molestie e violenze non solo appartengono ai ranghi degli oppositori politici, ma possono anche essere membri dello stesso partito politico, nonché leader religiosi, autorità locali e persino membri della famiglia;
- W. considerando che i politici, in qualità di rappresentanti eletti dai cittadini, hanno la responsabilità fondamentale di agire come modelli positivi nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali nella società;
- X. considerando che la legittimità delle donne nella sfera politica è ancora talvolta messa in discussione e che le donne sono vittime di stereotipi che le scoraggiano dal partecipare alla politica, un fenomeno che è particolarmente evidente ovunque le donne siano meno rappresentate nella vita politica;
- Y. considerando che non tutti i parlamenti nazionali e regionali, né tutti i consigli locali dispongono di strutture specifiche e regolamenti interni in vigore che istituiscano canali adeguati per garantire la presentazione e il trattamento sicuri e riservati delle denunce di molestie; che la formazione in materia di molestie sessuali e psicologiche dovrebbe essere obbligatoria per tutto il personale e i membri del parlamento, compreso il Parlamento europeo;
- Z. considerando che la violenza domestica costituisce anche una questione relativa al posto di lavoro in quanto può avere ripercussioni sulla partecipazione della vittima al lavoro, sulle sue prestazioni lavorative e sulla sicurezza;
- AA. considerando che le molestie sessuali e psicologiche non si verificano solo sul luogo di lavoro, ma anche negli spazi pubblici, compresi i contesti educativi formali e informali, nelle strutture sanitarie e ricreative, nelle strade e nei trasporti pubblici;
- AB. considerando che gli atti persecutori e le molestie online implicano l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione per perseguire, molestare, controllare o manipolare una persona; che le molestie online rappresentano un problema particolare per le giovani donne a causa del loro maggiore uso di questi mezzi di comunicazione; che il 20 % delle giovani donne di età compresa tra 18 e 29 anni nell'UE-28 ha subito molestie sessuali online;
- AC. considerando che uno studio del 2016 ha rivelato che più delle metà delle donne intervistate erano state vittime di qualche forma di molestia sessuale sul posto di lavoro nel Regno Unito e che quattro su cinque non avevano denunciato la molestia al loro datore di lavoro ⁽²⁰⁾;
- AD. considerando che le nuove tecnologie possono anche costituire un potenziale alleato nell'analisi, nella comprensione e nella prevenzione di fenomeni violenti;
- AE. considerando che le donne, specialmente di giovane età, sono vittime di bullismo e di molestie sessuali attraverso le nuove tecnologie, come siti web e social network, talvolta organizzate tramite forum o gruppi segreti sui social media; che tali atti comprendono minacce di stupro, minacce di morte, tentativi di pirateria informatica, e pubblicazione di informazioni e fotografie private; che, nel contesto dell'uso diffuso dei social media e dei media online, si stima che una ragazza su dieci sia già stata vittima di una forma di violenza online, compreso lo stalking online e le molestie, a partire dai 15 anni di età; che le donne che hanno un ruolo pubblico, tra cui le giornaliste e in particolare le donne LGBTI e le donne disabili, sono un obiettivo primario per il cyberbullismo e la violenza in rete, e che alcune di esse hanno dovuto di conseguenza abbandonare i social network dopo aver subito paura a livello fisico, stress, problemi di concentrazione, paura di andare a casa e preoccupazione per i loro cari;
- AF. considerando che la prevenzione delle molestie negli ambienti lavorativi può essere realizzata soltanto se sia le aziende pubbliche che quelle private creano una cultura in cui le donne sono trattate come pari e in cui i lavoratori si trattano con rispetto reciproco;

⁽²⁰⁾ <https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/SexualHarassmentreport2016.pdf>

Martedì 11 settembre 2018

AG. considerando che le ricerche hanno mostrato che le molestie sono molto diffuse nei posti di lavoro dove gli uomini dominano i livelli dirigenziali e dove le donne hanno poco potere, come l'industria dell'intrattenimento e dei media, ma che avvengono anche nelle aziende tecnologiche, negli studi legali, nelle imprese commerciali e in molti altri settori, laddove i gruppi dirigenziali a predominanza maschile tollerano il trattamento sessualizzato dei lavoratori; che le aziende con più donne ai livelli dirigenziali registrano meno casi di molestie sessuali;

Raccomandazioni generali

1. condanna con fermezza tutti i tipi di violenza contro le donne come descritto nella CEDAW e nella convenzione di Istanbul;
2. sottolinea che le molestie sessuali costituiscono una violazione dei diritti umani connessa alle strutture del potere patriarcale, che devono essere ridefinite con urgenza;
3. sottolinea il ruolo centrale di tutti gli uomini nel porre fine a tutte le forme di molestie e violenza sessuale; invita la Commissione e tutti gli Stati membri a coinvolgere attivamente gli uomini nelle campagne di sensibilizzazione e di prevenzione, nonché nelle campagne di educazione per la parità di genere; sottolinea che le campagne di prevenzione devono concentrarsi anche sui reati meno gravi;
4. sottolinea che le misure e le campagne di sensibilizzazione per prevenire la violenza contro le ragazze e le donne devono essere estese anche ai ragazzi e dovrebbero essere organizzate nelle fasi iniziali dell'istruzione;
5. invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare la corretta attuazione delle direttive dell'UE che vietano le molestie sessuali;
6. invita gli Stati membri a sviluppare piani d'azione e normative nazionali completi sulla VCD, prestando la dovuta attenzione all'offerta di risorse adeguate, compresi, ma non solo, la formazione del personale e fondi sufficienti, per gli organismi preposti alle pari opportunità;
7. invita la Commissione a compilare esempi di migliori prassi nella lotta contro le molestie sessuali e psicologiche e le molestie per motivi legati alla gravidanza e alla maternità sul posto di lavoro e in altri ambiti e a diffondere ampiamente i risultati di tale valutazione;
8. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire meccanismi di finanziamento adeguati per programmi e azioni intesi a combattere le molestie sessuali e psicologiche contro le donne a tutti i livelli, con particolare attenzione all'utilizzo delle nuove tecnologie e agli strumenti messi a disposizione dall'innovazione, per esempio, attraverso un maggiore investimento sui processi di ricerca e innovazione finalizzati a combattere il fenomeno;
9. invita il Mediatore europeo a raccogliere dati sulle diverse norme di protezione esistenti all'interno delle istituzioni e delle agenzie dell'UE e a fornire conclusioni vincolanti al fine di armonizzare le norme con i migliori standard;
10. deplora che alcuni Stati membri non abbiano ancora ratificato la convenzione di Istanbul e invita tutti gli Stati membri che ancora non lo hanno fatto a ratificarla e darle piena attuazione senza indugio; chiede inoltre agli Stati membri che hanno già ratificato la convenzione di Istanbul di darle piena attuazione;
11. invita la Commissione e gli Stati membri ad ottenere un quadro chiaro della questione delle molestie sessuali in tutta l'UE con studi migliori e scientificamente più solidi, comprese nuove sfide come il bullismo online;
12. si compiace del nuovo ampio dibattito pubblico, anche sui social media, che contribuisce a ridefinire i confini in relazione alle molestie sessuali e ai comportamenti accettabili; accoglie con favore, in particolare, iniziative quale il movimento #MeToo e sostiene fortemente tutte le donne e tutte le ragazze che hanno partecipato alla campagna, comprese quelle che hanno denunciato i colpevoli;

Martedì 11 settembre 2018

13. chiede alla Commissione europea di presentare una proposta per il contrasto al mobbing e alle molestie sessuali sul luogo di lavoro, in pubblico e in politica, e di stabilire in essa una definizione aggiornata ed esauriente di molestia (sessuale e non) e di mobbing;
14. evidenzia la necessità di contrastare le molestie o intimidazioni persistenti e durature nei confronti dei lavoratori, le quali sono causa, o intendono esserlo, di umiliazione, isolamento ed esclusione dal gruppo di colleghi;
15. invita la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con Eurostat e EIGE, a migliorare, a promuovere e a garantire la raccolta sistematica di dati pertinenti, disaggregati per genere ed età, comparabili sui casi di discriminazione sessuale e di genere e di molestie psicologiche, comprese le molestie online, a livello nazionale, regionale e locale; incoraggia le organizzazioni dei datori di lavoro, i sindacati e i datori di lavoro a partecipare attivamente al processo di raccolta dei dati, fornendo consulenza specifica per settore e professione;
16. osserva che per ottenere dati comparabili sulla diffusione delle molestie sessuali e del bullismo negli Stati membri occorre dare la priorità alla sensibilizzazione e al riconoscimento dei problemi, compiendo sforzi concertati di divulgazione delle informazioni e offrendo formazione;
17. invita nuovamente la Commissione a presentare una proposta di direttiva contro tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze nonché di violenza di genere, che dovrebbe includere definizioni comuni dei diversi tipi di VCD, compresa una definizione aggiornata e completa delle molestie (sia sessuali che di altro genere) e del mobbing, e norme giuridiche comuni sulla categorizzazione delle VCD come reati; invita la Commissione a presentare una strategia globale dell'UE contro tutte le forme di violenza di genere, comprese le molestie sessuali e l'abuso nei confronti di donne e di ragazze, sulla base delle storie e delle esperienze concrete delle donne;
18. invita gli Stati membri a prevedere risorse adeguate per garantire che le forze dell'ordine, i giudici e tutti i dipendenti pubblici che si occupano di casi di bullismo e molestie sessuali siano addestrati a comprendere la violenza e le molestie sul luogo di lavoro e oltre;
19. invita gli Stati membri a garantire servizi specializzati di alta qualità, facilmente accessibili ed adeguatamente finanziati per le vittime di violenze di genere e molestie sessuali e psicologiche e a riconoscere che queste manifestazioni di VCD sono interconnesse e devono essere affrontate attraverso un approccio olistico, considerando da un lato gli aspetti socio-culturali in cui si forma il fenomeno e dall'altro consentendo ai servizi specializzati di dotarsi di strumenti tecnologici per la prevenzione e la gestione del fenomeno;
20. invita gli Stati membri e le autorità locali e regionali a predisporre piani e risorse adeguati al fine di garantire che le vittime di violenza e molestie nelle zone rurali e remote possano accedere, senza restrizioni, all'assistenza e alla protezione;
21. invita la Commissione ad affrontare le forme emergenti di violenza di genere, come le molestie online, ampliando la definizione di discorsi illeciti di incitamento all'odio, quale prevista dal diritto dell'UE nell'ambito della decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, in modo che includa la misoginia, e a garantire che il codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online contempli anche questi reati; chiede lo sviluppo di programmi educativi per incentivare le donne a migliorare le proprie capacità nell'uso delle nuove tecnologie, in modo tale da affrontare meglio tutte le forme di molestie sessuali e bullismo nello spazio virtuale, e incoraggia i servizi specializzati a collaborare per creare sistemi di dati e di risorse in grado di monitorare e analizzare il problema della violenza di genere senza violare il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679);
22. condanna inoltre le diffuse molestie sessuali e altre tipologie di abusi che si verificano, in particolare, nei giochi online e nei social media, e incoraggia le società e gli operatori dei media a provvedere a un monitoraggio e a rispondere senza indugio a qualunque caso di molestia; chiede pertanto l'adozione di diverse misure, tra cui campagne di sensibilizzazione, formazioni speciali e norme interne in materia di sanzioni disciplinari per i trasgressori, nonché assistenza psicologica e/o legale per le vittime di tali pratiche, al fine di prevenire e combattere il bullismo e le molestie sessuali sul luogo di lavoro e negli ambienti online;

Martedì 11 settembre 2018

Violenza sul posto di lavoro

23. sottolinea l'urgente necessità che gli Stati membri, le autorità locali e regionali, le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati comprendano gli ostacoli che le donne incontrano nella segnalazione dei casi di molestie sessuali, discriminazione e violenza di genere e, pertanto, offrano pieno sostegno e incoraggiamento alle donne nel segnalare casi di molestie sessuali, discriminazione basata sul genere, discriminazione a causa della gravidanza e della maternità e bullismo, segnatamente, senza timore di possibili conseguenze, creando meccanismi che diano alle donne gli strumenti e il sostegno per segnalare i casi di abuso;

24. chiede agli Stati membri di prevenire e combattere, con politiche attive ed efficaci, tutte le forme di violenza contro le donne, comprese le molestie sessuali e gli atti di sessismo e di mobbing che la maggior parte di esse è costretta a subire nel luogo di lavoro;

25. sottolinea l'urgente necessità di norme nel settore della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, che dovrebbe offrire un quadro legislativo per l'azione dei governi, dei datori di lavoro, delle imprese e dei sindacati a tutti i livelli;

26. rileva che alcuni settori e occupazioni presentano una maggiore esposizione alla violenza, in particolare l'assistenza sanitaria, i servizi di emergenza pubblici, la politica, l'istruzione, i trasporti, il lavoro domestico, l'agricoltura e l'economia rurale, nonché i settori tessile, dell'abbigliamento, della pelle e delle calzature;

27. osserva che alcuni gruppi di lavoratori possono essere più colpiti dal bullismo e dalla violenza sul luogo di lavoro, in particolare le donne incinte e i genitori, le donne disabili, le donne migranti, le donne indigene, le persone LGBTI e le donne che lavorano a tempo parziale, come tirocinanti o con contratti temporanei;

28. osserva che i comportamenti indesiderati possono provenire contemporaneamente da più fonti o riguardare contemporaneamente la vita professionale, privata o sociale, con un effetto negativo così su tutti gli individui, i gruppi professionali o sociali in tali sfere;

29. invita gli Stati membri ad introdurre misure intese a prevenire e a combattere la violenza e le molestie sul luogo di lavoro attraverso politiche che definiscano misure di prevenzione, procedure efficaci, trasparenti e riservate per gestire reclami, sanzioni forti e dissuasive per i responsabili, informazioni e corsi di formazioni completi per garantire che i lavoratori comprendano politiche e procedure nonché un sostegno alle società nell'elaborazione di piani d'azione per l'attuazione di tutte queste misure; sottolinea che tali misure non dovrebbero essere incorporate nelle strutture esistenti se tali strutture già dispongono di barriere di genere integrate;

30. invita gli Stati membri ad investire nella formazione degli ispettori del lavoro in collaborazione con esperti psicologi e ad assicurare che le società e le organizzazioni forniscano un qualificato sostegno professionale e psicosociale alle vittime;

31. invita gli Stati membri e le parti sociali a garantire che le società e le organizzazioni, sia pubbliche che private, predispongano una formazione obbligatoria in materia di molestie sessuali e bullismo per tutti i dipendenti e coloro che ricoprono ruoli dirigenziali; sottolinea che una formazione efficace dovrebbe essere interattiva, continua, adeguata allo specifico ambiente di lavoro e impartita da esperti esterni;

32. evidenzia che per i casi di molestie vi è una grave carenza di segnalazioni e che è importante che ogni organizzazione disponga di consulenti riservati competenti per sostenere le vittime, assisterle nella segnalazione e fornire loro assistenza legale;

33. sottolinea che le imprese dovrebbero adottare un approccio di tolleranza zero alle molestie sessuali e alle politiche che le favoriscono e che le imprese devono garantire che tutti i dipendenti siano a conoscenza di tali politiche, delle procedure di segnalazione e dei loro diritti e responsabilità in relazione alle molestie sessuali sul luogo di lavoro;

Martedì 11 settembre 2018

34. invita le società dei media a tutelare e sostenere i giornalisti che sono vittime di cyberbullismo e ad adottare una serie di buone prassi quali campagne di sensibilizzazione, formazioni adeguate rivolte ai dirigenti, anche sulle modalità di evitare la colpevolizzazione delle vittime e la vittimizzazione secondaria, e misure di miglioramento della cibersicurezza, nonché a fornire sostegno legale alla persona interessata nella presentazione di una denuncia;
35. invita gli Stati membri ad adottare misure volte a garantire la parità di retribuzione tra donne e uomini come mezzo per evitare l'abuso di potere e a promuovere la parità di genere e il rispetto della dignità umana, che è fondamentale per combattere la VCD; sottolinea che la parità retributiva dovrebbe essere garantita attraverso la trasparenza delle retribuzioni e la difesa del diritto all'informazione delle vittime presunte, garantendo parità di trattamento e opportunità di lavoro tra donne e uomini, e garantendo e facilitando l'accesso delle donne a posizioni decisionali e dirigenziali, sia nel settore pubblico che in quello privato, garantendo così una rappresentanza equilibrata delle donne nei consigli di amministrazione; invita quindi la Commissione e il Consiglio a intensificare i propri sforzi per sbloccare la direttiva sulle donne nei consigli di amministrazione, che dal 2013 è in sospenso in seno al Consiglio;
36. ritiene necessario un approccio globale alla violenza sul luogo di lavoro, che dovrebbe comprendere il riconoscimento della coesistenza del bullismo, delle molestie sessuali e delle molestie a causa della gravidanza e della maternità con varie forme di lavoro non retribuito nelle economie formale e informale (come l'agricoltura di sussistenza, la preparazione del cibo, l'assistenza a bambini e anziani) e una serie di programmi di esperienza lavorativa (come apprendistati, tirocini e lavoro volontario);
37. chiede la rapida adozione della revisione della direttiva sulle dichiarazioni scritte (direttiva 91/533/CEE del Consiglio);
38. riconosce che la violenza domestica spesso si ripercuote sul luogo di lavoro, con un impatto negativo sulla vita dei lavoratori e sulla produttività delle imprese, e che queste ripercussioni possono anche andare nella direzione opposta, dal luogo di lavoro alla casa; invita, in tale contesto, la Commissione a fornire orientamenti sull'applicabilità delle decisioni di protezione europee nei luoghi di lavoro e a chiarire la questione delle responsabilità dei datori di lavoro;
39. invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere il fenomeno delle molestie a causa della gravidanza e della maternità nel lavoro;

Violenza nella vita politica

40. invita tutti i politici a rispettare i più elevati standard di condotta e ad agire come modelli di comportamento responsabili nella prevenzione e nella lotta alle molestie sessuali nei parlamenti e oltre;
41. condanna ogni forma di molestie perpetrate sui social media contro le esponenti politiche donne e che si manifestano sotto forma di "trolling", vale a dire la pubblicazione di messaggi sessisti e offensivi, comprese minacce di morte e di stupro;
42. sottolinea l'importanza di definire politiche e procedure trasversali per proteggere le persone elette a svolgere un mandato politico nonché i lavoratori dipendenti;
43. riconosce che le liste paritarie a tutti i livelli svolgono un ruolo chiave nel consentire la partecipazione delle donne alla politica e nel riorganizzare le strutture di potere in cui le donne sono discriminate; invita gli Stati membri a introdurre tali liste per l'elezione dei deputati al Parlamento europeo;
44. invita tutti i partiti politici, compresi quelli rappresentati nel Parlamento europeo, ad adottare misure concrete per affrontare questo problema, comprese l'adozione di piani d'azione e la revisione dei regolamenti dei partiti in vista dell'introduzione di una politica di tolleranza zero, di misure preventive, di procedure per la gestione delle denunce e di sanzioni adeguate nei confronti degli autori di molestie sessuali e del bullismo delle donne in politica;
45. invita i parlamenti nazionali e regionali e i consigli locali a sostenere pienamente le vittime nel quadro delle procedure interne e/o con la polizia, ad effettuare indagini sui casi, a mantenere un registro riservato dei casi nel corso del tempo, a garantire una formazione obbligatoria su rispetto e dignità per tutto il personale e i deputati e ad adottare altre migliori pratiche per garantire la tolleranza zero a tutti i livelli nelle rispettive istituzioni;

Martedì 11 settembre 2018

46. esorta tutti i soggetti pertinenti a garantire la completa e rapida applicazione della sua risoluzione del 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE; ritiene suo dovere garantire la tolleranza zero nei confronti delle molestie sessuali e di proteggere e sostenere adeguatamente le vittime; a questo proposito, chiede che:

- una task force di esperti indipendenti che esamini la situazione concernente le molestie e gli abusi sessuali in Parlamento;
- una valutazione e, se necessario, una revisione della composizione degli organi competenti del Parlamento in modo da garantirne l'indipendenza e l'equilibrio di genere;
- una formazione obbligatoria per tutti i membri del personale e i deputati;
- un calendario preciso per il compimento di tutte le richieste contenute nella risoluzione;

47. invita i politici a incoraggiare la formazione manageriale e a seguirla a loro volta, al fine di evitare atteggiamenti lassisti da parte della dirigenza e di individuare le situazioni in cui si manifesta la VCD;

Violenza negli spazi pubblici

48. chiede alla Commissione di presentare una definizione di spazio pubblico, tenendo conto dell'evoluzione delle tecnologie di comunicazione e quindi di includere in questa definizione spazi pubblici 'virtuali' come sono i social network e i siti web;

49. invita gli Stati membri a prendere in considerazione l'introduzione di una legislazione specifica sulle molestie negli spazi pubblici, compresi programmi di intervento, con particolare attenzione al ruolo dell'intervento da parte degli astanti;

50. invita la Commissione e gli Stati membri ad effettuare ulteriori ricerche sulle cause e le conseguenze delle molestie sessuali negli spazi pubblici, compreso l'impatto che le pubblicità sessiste e basate su stereotipi possono avere sulla diffusione della violenza e delle molestie;

51. sottolinea che le campagne di sensibilizzazione che combattono gli stereotipi di genere e le relazioni di potere patriarcali e che promuovono la tolleranza zero nei confronti delle molestie sessuali sono tra i migliori strumenti per contribuire ad affrontare la violenza di genere negli spazi pubblici;

52. sottolinea che l'educazione alla parità di genere a tutti i livelli è uno strumento fondamentale per evitare ed eliminare queste forme di cattiva condotta, cambiare le mentalità e ridurre la tolleranza culturale nei confronti del sessismo e delle molestie sessuali; evidenzia la necessità di introdurre programmi educativi e dibattiti in materia nelle scuole; osserva che, in collaborazione con le ONG pertinenti e gli organismi preposti alle pari opportunità, tali programmi e dibattiti dovrebbero, ove necessario e adeguato, prevedere informazioni e discussioni sulla prevenzione e sulle misure contro le molestie sessuali, in modo da sensibilizzare in merito ai diritti delle vittime e rammentare alle persone il legame con l'oggettificazione della donna;

53. invita gli Stati membri a promuovere campagne di sensibilizzazione all'interno degli istituti secondari e ad inserire la questione del cyberbullismo nei programmi di studio delle scuole e delle università; chiede, in particolare, di proseguire l'efficace campagna "Delete Cyberbullying" e l'iniziativa per un Internet più sicuro, al fine di combattere il bullismo e le molestie sessuali per aiutare i giovani, i futuri cittadini dell'UE, a comprendere la necessità di avvicinarsi all'uguaglianza di genere e di rispettare le donne;

54. invita gli Stati membri a predisporre un sistema di segnalazione nelle scuole in modo da ottenere un quadro chiaro di tutti i casi di cyberbullismo;

55. rileva che alcune misure adottate negli Stati membri si sono dimostrate efficaci nel ridurre le molestie negli spazi pubblici, come la sorveglianza formale (aumento della presenza di polizia e/o di personale nei trasporti pubblici, televisione a circuito chiuso (TCC) e la sorveglianza naturale (maggiore visibilità e miglior illuminazione));

Martedì 11 settembre 2018

56. invita gli Stati membri a ricordare ai fornitori di servizi Internet il loro dovere di proteggere i propri consumatori online affrontando casi di abuso ripetuto o di persecuzione al fine di proteggere la vittima, informare i responsabili del fatto che non possono agire impunemente, e quindi modificare il loro comportamento;

57. invita gli Stati membri, attraverso esperti informatici e gli organi di controllo preposti, quali i corpi di polizia postale, di effettuare un maggior controllo dei siti web, al fine di proteggere le vittime di bullismo e molestie sessuali e nel caso prevenire e punire i reati;

58. invita gli Stati Membri a mettere in opera strumenti adeguati per eliminare il linguaggio utilizzato nei media, il discorso politico e pubblico che incoraggia comportamenti violenti e dequalifica la figura della donna violandone così la dignità di persona;

59. invita la Commissione e gli Stati membri ad armonizzare la loro normativa e la loro definizione di violenza di genere in conformità con la definizione di violenza contro le donne di cui alla convenzione di Istanbul, al fine di aumentare l'efficacia delle leggi contro le molestie e il mobbing;

60. esorta la Commissione e gli Stati membri a migliorare i meccanismi di monitoraggio per l'adeguata attuazione delle normative dell'UE che vietano le molestie sessuali e a garantire che gli organismi preposti alle pari opportunità in ciascuno Stato membro dispongano di risorse sufficienti per contrastare la discriminazione;

o

o o

61. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 11 settembre 2018

P8_TA(2018)0332

Uguaglianza linguistica nell'era digitale

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sull'uguaglianza linguistica nell'era digitale (2018/2028(INI))

(2019/C 433/07)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2 e 3, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visti gli articoli 21, paragrafo 1, e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la Convenzione UNESCO del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale,
- vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico ⁽¹⁾,
- vista la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico ⁽²⁾,
- vista la decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico ⁽³⁾,
- vista la risoluzione del Consiglio del 21 novembre 2008 relativa a una strategia europea per il multilinguismo (2008/C 320/01) ⁽⁴⁾,
- vista la decisione del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE ⁽⁵⁾,
- vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), ratificata dall'UE nel 2010,
- vista la comunicazione della Commissione del 18 settembre 2008 dal titolo "Il multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune" (COM(2008)0566),
- vista la comunicazione della Commissione del 26 agosto 2010 dal titolo "Un'agenda digitale europea" (COM(2010)0245),
- vista la comunicazione della Commissione, dell'11 gennaio 2012, dal titolo "Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico" (COM(2011)0942),
- vista la comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 intitolata "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" (COM(2015)0192),
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Un'agenda digitale europea" (COM(2010)0245) ⁽⁶⁾,

⁽¹⁾ GUL 345 del 31.12.2003, pag. 90.

⁽²⁾ GUL 175 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 318 del 4.12.2015, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 320 del 16.12.2008, pag. 1.

⁽⁵⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 965.

⁽⁶⁾ GU C 54 del 19.2.2011, pag. 58.

Martedì 11 settembre 2018

- vista la raccomandazione concernente la promozione e l'uso del multilinguismo e l'accesso universale al cibernazio, adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO nella sua 32^a sessione, tenutasi il 15 ottobre 2003 a Parigi,
 - vista il rapporto speciale Eurobarometro 386 dal titolo "Gli europei e le loro lingue", pubblicato nel giugno 2012,
 - viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo tenutosi a Barcellona il 15 e 16 marzo 2002 (SN 100/1/02 REV 1),
 - vista la sua risoluzione del 17 giugno 1988 sulla lingua dei segni per i non udenti ⁽⁷⁾,
 - viste la sua risoluzione del 14 gennaio 2004 sul mantenimento e sulla promozione della diversità culturale: il ruolo delle regioni europee e delle organizzazioni internazionali quali l'UNESCO e il Consiglio d'Europa, ⁽⁸⁾ e la sua risoluzione del 4 settembre 2003 sulle lingue europee regionali e meno diffuse – le lingue delle minoranze nell'UE – in considerazione dell'allargamento e della pluralità culturale ⁽⁹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sul multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune ⁽¹⁰⁾,
 - vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'Unione europea ⁽¹¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla protezione e la non discriminazione delle minoranze negli Stati membri dell'UE ⁽¹²⁾,
 - visto lo studio del servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) e del gruppo di valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA) dal titolo "Language equality in the digital age Towards a Human Language Project" (Uguaglianza linguistica nell'era digitale – Verso un progetto di linguaggio umano), pubblicato nel marzo 2017,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0228/2018),
- A. considerando che le tecnologie del linguaggio possono semplificare la comunicazione per i non udenti e gli ipoudenti, i non vedenti e gli ipovedenti, nonché per coloro che sono affetti da dislessia, e che ai fini della presente relazione per "tecnologie del linguaggio" si intendono quelle tecnologie che intervengono a sostegno non solo delle lingue parlate, ma anche delle lingue dei segni, riconoscendo in questo modo che queste ultime costituiscono un elemento cruciale per la diversità linguistica dell'Europa;
- B. considerando che lo sviluppo delle tecnologie del linguaggio interessa numerosi settori di ricerca e discipline, tra cui la linguistica computazionale, l'intelligenza artificiale, l'informatica e la linguistica, con applicazioni quali, tra le altre, l'elaborazione del linguaggio naturale, l'analisi del testo, la tecnologia vocale e l'estrazione di dati;
- C. considerando che dalla relazione speciale Eurobarometro 386 dal titolo "Gli europei e le loro lingue", emerge che poco più della metà dei cittadini europei (54 %) è in grado di conversare almeno in un'altra lingua, un quarto (25 %) è in grado di parlare almeno altre due lingue e uno su dieci (10 %) conosce almeno altre tre lingue;
- D. considerando che nell'Unione europea vi sono 24 lingue ufficiali e oltre 60 lingue nazionali, regionali e minoritarie, cui si aggiungono le lingue dei migranti e, a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), le varie lingue dei segni riconosciute dallo Stato; che il multilinguismo costituisce una delle maggiori ricchezze della diversità culturale in Europa e, al contempo, una delle principali sfide per la realizzazione di un'Unione europea davvero integrata;

⁽⁷⁾ GU C 187 del 18.7.1988, pag. 236.

⁽⁸⁾ GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 322.

⁽⁹⁾ GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 374.

⁽¹⁰⁾ GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 59.

⁽¹¹⁾ GU C 93 del 9.3.2016, pag. 52.

⁽¹²⁾ Testi approvati, P8_TA(2018)0032.

Martedì 11 settembre 2018

- E. considerando che il sostegno alle comunità locali, fra cui le comunità indigene, rurali o remote, per superare gli ostacoli geografici, sociali ed economici all'accesso alla banda larga è un presupposto indispensabile per un'efficace politica unionale in materia di multilinguismo;
- F. considerando che il multilinguismo rientra nell'ambito di una serie di settori di politica dell'UE, tra cui la cultura, l'istruzione, l'economia, il mercato unico digitale, l'apprendimento permanente, l'occupazione, l'inclusione sociale, la competitività, i giovani, la società civile, la mobilità, la ricerca e i media; che occorre concentrarsi maggiormente sull'eliminazione degli ostacoli al dialogo interculturale e interlinguistico e sulla promozione della comprensione reciproca;
- G. considerando che la Commissione europea riconosce che il mercato unico digitale deve essere multilingue; che non è stata proposta alcuna politica comune dell'UE al fine di affrontare il problema delle barriere linguistiche;
- H. considerando che le tecnologie del linguaggio sono in pratica impiegate in tutti i prodotti e servizi digitali di uso quotidiano che, per la maggior parte, si avvalgono in una certa misura del linguaggio, in modo particolare, tutti i prodotti collegati a Internet, come motori di ricerca, reti sociali e servizi di commercio elettronico; che l'uso delle tecnologie del linguaggio incide sui settori di fondamentale importanza per il benessere quotidiano dei cittadini europei, quali l'istruzione, la cultura e la salute;
- I. considerando che la quota di commercio elettronico transfrontaliero è molto esigua, con una percentuale pari a solo il 16 % di cittadini europei che nel 2015 hanno acquistato online da altri paesi dell'UE; che le tecnologie del linguaggio possono contribuire alla futura comunicazione interlinguistica e transfrontaliera, stimolare la crescita economica e la stabilità sociale e ridurre gli ostacoli naturali, rispettando e promuovendo nel contempo la coesione e la convergenza e rafforzando la competitività dell'UE a livello mondiale;
- J. considerando che lo sviluppo tecnologico è sempre più basato sul linguaggio e si ripercuote sulla crescita e sulla società; che vi è l'urgente necessità di politiche più sensibili alle questioni linguistiche nonché programmi di ricerca e istruzione non solamente tecnologici, ma anche realmente multidisciplinari, nel campo della comunicazione digitale e delle tecnologie del linguaggio e del loro rapporto con la crescita e la società;
- K. considerando che il conseguimento dell'obiettivo di Barcellona di porre i cittadini nelle condizioni di comunicare fluentemente nella loro lingua madre e in due altre lingue, offrirebbe alle persone maggiori possibilità di accedere ai contenuti culturali, didattici e scientifici in forma digitale, al mercato unico digitale, nonché di partecipazione civica; che i mezzi e gli strumenti, segnatamente quelli forniti dalle tecnologie del linguaggio, sono fondamentali per gestire in maniera adeguata il multilinguismo europeo e promuovere il plurilinguismo delle persone;
- L. considerando che sono stati compiuti notevoli progressi nel campo dell'intelligenza artificiale e che lo sviluppo delle tecnologie del linguaggio avviene a un ritmo sostenuto; che l'intelligenza artificiale basata sul linguaggio offre nuove opportunità per la comunicazione digitale, la comunicazione digitale avanzata, la comunicazione facilitata dalla tecnologia e la cooperazione in tutte le lingue europee (e oltre), fornendo ai locutori di lingue diverse pari accesso all'informazione e alla conoscenza e migliorando le funzionalità delle reti informatiche;
- M. considerando che in virtù dei valori comuni europei di cooperazione, solidarietà, uguaglianza, riconoscimento e rispetto tutti i cittadini dovrebbero godere di un accesso pieno ed equo alle tecnologie digitali, il che non solo migliorerebbe la coesione e il benessere europei, ma consentirebbe anche la realizzazione del mercato unico digitale multilingue;
- N. considerando che la disponibilità di strumenti tecnologici, quali videogiochi o applicazioni didattiche nelle lingue minoritarie e meno diffuse è fondamentale per lo sviluppo delle competenze linguistiche, in particolare nei bambini;
- O. considerando che i locutori delle lingue europee meno diffuse devono essere in grado di esprimersi in modo culturalmente significativo e di creare i propri contenuti culturali nelle lingue locali;

Martedì 11 settembre 2018

- P. considerando che la comparsa di metodi quali l'apprendimento profondo, basato su un'accresciuta potenza di calcolo e sull'accesso a ingenti quantità di dati, sta ulteriormente contribuendo a rendere le tecnologie del linguaggio una soluzione concreta per superare le barriere linguistiche;
- Q. considerando che le barriere linguistiche incidono in maniera rilevante sulla costruzione dell'identità europea e sul futuro del processo dell'integrazione europea; che è opportuno che i cittadini dell'Unione siano informati circa il processo decisionale e le politiche dell'UE nella loro lingua madre, sia online che offline;
- R. che il linguaggio rappresenta una parte molto significativa del patrimonio dei Big Data in continua crescita;
- S. considerando che nei linguaggi umani è espressa un'enorme quantità di dati; che la gestione delle tecnologie del linguaggio potrebbe consentire la creazione di un'ampia gamma di prodotti e servizi informatici innovativi nel campo dell'industria, del commercio, del governo, della ricerca, dei servizi pubblici e dell'amministrazione, riducendo gli ostacoli naturali e i costi di mercato;

Ostacoli attuali al conseguimento dell'uguaglianza linguistica nell'era digitale in Europa

1. si rammarica che, a causa dell'assenza di un'adeguata strategia, in Europa vi sia attualmente un crescente divario tecnologico tra le lingue dotate di risorse adeguate e quelle dotate di meno risorse, a prescindere dal fatto che queste ultime siano lingue ufficiali, co-ufficiali o non ufficiali dell'UE; deplora inoltre il fatto che più di 20 lingue europee siano a rischio di estinzione digitale; rileva che è dovere dell'UE e delle sue istituzioni valorizzare, promuovere e rispettare la diversità linguistica del continente europeo;
2. sottolinea che nell'ultimo decennio le tecnologie digitali hanno avuto un impatto rilevante sull'evoluzione del linguaggio, che tuttora rimane difficile da valutare; raccomanda ai responsabili politici di prendere in seria considerazione gli studi che dimostrano che la comunicazione digitale sta minando il livello di alfabetizzazione dei giovani adulti, creando barriere grammaticali e di alfabetizzazione tra le generazioni e determinando un generale impoverimento della lingua; è del parere che la comunicazione digitale debba servire ad ampliare, arricchire e far progredire le lingue e che tali ambizioni debbano riflettersi nelle politiche nazionali in materia di alfabetizzazione e di didattica dell'alfabetizzazione;
3. sottolinea che le lingue meno utilizzate sono notevolmente svantaggiate in ragione di una grave carenza di strumenti, risorse e finanziamenti alla ricerca, il che limita e riduce l'ambito di attività dei ricercatori che, pur dotati delle necessarie competenze tecnologiche, non possono trarre il massimo vantaggio dalle tecnologie del linguaggio;
4. rileva che il crescente divario digitale tra le lingue ampiamente diffuse e quelle meno utilizzate, nonché la maggiore digitalizzazione della società europea, sta generando disparità nell'accesso all'informazione segnatamente per gli anziani, le persone meno qualificate e quelle provenienti da contesti svantaggiati; sottolinea che rendendo disponibili i contenuti in diverse lingue si ridurrebbero le disparità;
5. rileva che l'Europa, sebbene disponga di una solida base scientifica nei settori dell'ingegneria e delle tecnologie linguistiche, in un momento in cui le tecnologie del linguaggio costituiscono un'enorme opportunità sul piano sia economico che culturale, rimane molto indietro a causa della frammentazione del mercato, degli investimenti inadeguati nella conoscenza e nella cultura, dello scarso coordinamento della ricerca, dei finanziamenti insufficienti e delle barriere giuridiche; osserva altresì che il mercato è attualmente dominato da attori non europei, che non affrontano le esigenze specifiche di un'Europa multilingue; sottolinea la necessità di cambiare questo paradigma e rafforzare la leadership dell'Europa nel campo delle tecnologie del linguaggio creando un progetto che si adatti specificamente alle esigenze e alle richieste dell'Europa;
6. osserva che le tecnologie del linguaggio sono disponibili in primo luogo in inglese; è consapevole del fatto che i grandi produttori e le grandi aziende su scala globale ed europea spesso sviluppano tecnologie del linguaggio anche per le principali lingue europee con mercati relativamente ampi: spagnolo, francese e tedesco (queste lingue già non dispongono di determinate risorse in alcuni sotto-settori); sottolinea, tuttavia, che sarebbe opportuno intraprendere un'azione generale a livello dell'UE (politiche, finanziamenti, ricerca e istruzione) al fine di garantire lo sviluppo delle tecnologie del linguaggio per le lingue ufficiali dell'UE meno diffuse nonché avviare azioni specifiche a livello dell'UE (politiche, finanziamenti, ricerca e istruzione) al fine di includere e incoraggiare le lingue regionali e minoritarie in tale sviluppo;

Martedì 11 settembre 2018

7. insiste sulla necessità di fare miglior uso dei nuovi approcci tecnologici basati su un'accresciuta potenza di calcolo e su un migliore accesso a quantità considerevoli di dati, al fine di promuovere lo sviluppo di reti neurali per l'apprendimento profondo che rendano le tecnologie del linguaggio umano una soluzione reale per superare il problema delle barriere linguistiche; invita pertanto la Commissione a conservare finanziamenti sufficienti per sostenere tale sviluppo tecnologico;
8. osserva che le lingue con meno parlanti necessitano di un adeguato sostegno da parte delle parti interessate, tra cui fonderie di caratteri tipografici per i segni diacritici, produttori di tastiere e sistemi di gestione dei contenuti al fine di archiviare, elaborare e visualizzare correttamente i contenuti in tali lingue; chiede alla Commissione di valutare in che modo tale sostegno possa essere avviato e inserito come raccomandazione nelle procedure di appalto all'interno dell'UE;
9. invita gli Stati membri a promuovere l'uso di più lingue nei servizi digitali, come le applicazioni tramite dispositivi mobili;
10. rileva con preoccupazione che il mercato unico digitale continua a essere frammentato a causa di numerose barriere, tra cui quelle linguistiche, il che ostacola il commercio online, la comunicazione attraverso le reti sociali e altri canali di comunicazione, lo scambio transfrontaliero di contenuti culturali, creativi e audiovisivi nonché una più ampia diffusione di servizi pubblici paneuropei; sottolinea che la diversità culturale e il multilinguismo in Europa potrebbero beneficiare dell'accesso transfrontaliero ai contenuti, in particolare a fini didattici; invita la Commissione a sviluppare una strategia forte e coordinata per il mercato unico digitale multilingue;
11. osserva che le tecnologie del linguaggio non ricoprono attualmente alcun ruolo nell'agenda politica europea, sebbene il rispetto della diversità linguistica sia sancito dai trattati;
12. elogia l'importante ruolo svolto dalle precedenti reti di ricerca finanziate dall'UE quali FLReNet, CLARIN, HBP e META-NET (compresa META-SHARE) nell'aver spianato la strada alla realizzazione di una piattaforma europea per le tecnologie del linguaggio;

Migliorare il quadro istituzionale per le politiche in materia di tecnologie del linguaggio a livello dell'UE

13. invita il Consiglio a formulare una raccomandazione sulla protezione e la promozione della diversità culturale e linguistica nell'Unione, anche nell'ambito delle tecnologie del linguaggio;
14. raccomanda alla Commissione, onde conferire maggiore visibilità alle tecnologie del linguaggio in Europa, di attribuire il settore "multilinguismo e tecnologie del linguaggio" al portafoglio di un commissario; ritiene che il commissario responsabile debba essere incaricato di promuovere la diversità e la parità linguistica a livello dell'UE, vista l'importanza che essa riveste per il futuro dell'Europa;
15. propone a livello dell'UE una tutela giuridica globale di circa 60 lingue europee regionali e minoritarie, il riconoscimento dei diritti collettivi delle minoranze nazionali e linguistiche anche nel mondo digitale, e la garanzia dell'insegnamento nella madrelingua per i parlanti delle lingue ufficiali e non ufficiali dell'Unione europea;
16. incoraggia gli Stati membri che hanno già sviluppato strategie politiche di successo per il settore delle tecnologie del linguaggio a condividere le loro esperienze e buone pratiche per aiutare altre autorità nazionali, regionali e locali a sviluppare le proprie strategie;
17. invita gli Stati membri a mettere a punto strategie globali nel settore delle lingue, a stanziare risorse e a utilizzare strumenti adeguati, al fine di promuovere e agevolare la diversità linguistica e il multilinguismo nella sfera digitale; pone l'accento sulla responsabilità condivisa dell'UE e degli Stati membri, delle università e di altre istituzioni pubbliche nel contribuire alla preservazione delle loro lingue nel mondo digitale e nello sviluppare banche dati e tecnologie di traduzione per tutte le lingue dell'UE, comprese le lingue meno diffuse; sollecita un coordinamento tra la ricerca e l'industria, caratterizzato da un obiettivo comune di potenziamento delle possibilità digitali per la traduzione linguistica e da un accesso aperto ai dati, necessario per il progresso tecnologico;
18. invita la Commissione e gli Stati membri a predisporre strategie e azioni politiche che favoriscano il multilinguismo nel mercato digitale; chiede, in tale contesto, alla Commissione e agli Stati membri di definire le risorse linguistiche minime di cui tutte le lingue europee dovrebbero disporre, quali set di dati, lessici, registri vocali, memorie di traduzione, corpora annotati e contenuti enciclopedici, onde evitare l'estinzione digitale;

Martedì 11 settembre 2018

19. raccomanda alla Commissione di considerare la possibilità di istituire un centro per la diversità linguistica, che intensifichi gli sforzi di sensibilizzazione sull'importanza delle lingue meno diffuse, regionali e minoritarie, anche nell'ambito delle tecnologie del linguaggio;
20. chiede alla Commissione di rivedere il suo quadro strategico per il multilinguismo e di proporre un piano d'azione chiaro per promuovere la diversità linguistica e superare le barriere linguistiche nel settore digitale;
21. invita la Commissione ad attribuire priorità, nell'ambito delle tecnologie del linguaggio, agli Stati membri di piccole dimensioni e con una lingua propria, allo scopo di attribuire importanza alle loro sfide linguistiche;
22. sottolinea che lo sviluppo delle tecnologie del linguaggio faciliterà la sottotitolazione, il doppiaggio e la traduzione di videogiochi e applicazioni software nelle lingue minoritarie e meno diffuse;
23. sottolinea la necessità di ridurre il divario tecnologico tra le lingue potenziando il trasferimento di conoscenze e tecnologie;
24. esorta gli Stati membri a trovare modi efficaci per consolidare la propria lingua madre;

Raccomandazioni per le politiche dell'UE in materia di ricerca

25. invita la Commissione a istituire un programma di finanziamento coordinato, di ampia portata e di lungo termine destinato al settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione nel campo delle tecnologie del linguaggio a livello unionale, nazionale e regionale, adatto a rispondere alle esigenze e alle richieste dell'Europa; sottolinea che il programma dovrebbe cercare di giungere a una profonda comprensione del linguaggio naturale e aumentare l'efficienza condividendo conoscenze, infrastrutture e risorse, al fine di sviluppare tecnologie e servizi innovativi, per conseguire scoperte scientifiche epocali in questo settore e contribuire a ridurre il divario tecnologico tra le lingue europee; osserva che ciò dovrebbe essere realizzato con la partecipazione dei centri di ricerca, del mondo accademico, delle imprese (in particolare le PMI e le start-up) e degli altri soggetti interessati; sottolinea altresì che tale progetto dovrebbe essere aperto, interoperabile e basato sul cloud, nonché fornire strumenti di base altamente scalabili e ad elevate prestazioni per una serie di applicazioni delle tecnologie del linguaggio;
26. ritiene che agli integratori delle TIC nell'UE debbano essere concessi incentivi economici per accelerare la fornitura di servizi basati sul cloud, al fine di consentire un'agevole integrazione delle tecnologie del linguaggio umano nelle loro applicazioni di commercio elettronico, in particolare per garantire che le PMI godano dei benefici della traduzione automatica;
27. sottolinea che l'Europa deve assicurare la propria posizione di leader nel campo dell'intelligenza artificiale basata sul linguaggio; ricorda che le imprese dell'UE si trovano nella posizione migliore per fornire soluzioni adeguate alle nostre specifiche esigenze culturali, sociali ed economiche;
28. ritiene che i programmi specifici attualmente svolti nell'ambito di meccanismi di finanziamento quali Orizzonte 2020, nonché i programmi di finanziamento che vi succederanno, debbano incentivare la ricerca di base sul lungo periodo e favorire i trasferimenti di tecnologie e conoscenze tra i paesi e le regioni;
29. raccomanda la creazione di una piattaforma europea per le tecnologie del linguaggio che riunisca rappresentanti di tutte le lingue europee e favorisca la condivisione di risorse, servizi e pacchetti in codice sorgente aperto correlati alle tecnologie del linguaggio, coinvolgendo in particolare le università e i centri di ricerca e garantendo al contempo che la comunità open source possa accedere a qualsiasi meccanismo di finanziamento e lavorarci;
30. raccomanda di istituire o estendere progetti quali, ad esempio, quello sulla "Diversità linguistica digitale", che svolgano attività di ricerca sulle esigenze digitali di tutte le lingue europee, comprese le lingue con un numero sia estremamente ridotto che molto elevato di parlanti, in modo da affrontare la questione del divario digitale e dotarle degli strumenti adatti per un futuro digitale sostenibile;

Martedì 11 settembre 2018

31. raccomanda di aggiornare la collana di libri bianchi META-NET, un'indagine paneuropea pubblicata nel 2012 sulla situazione delle tecnologie del linguaggio, le risorse per tutte le lingue europee, le informazioni sulle barriere linguistiche e le politiche relative all'argomento, onde consentire di valutare e mettere a punto politiche in materia di tecnologie del linguaggio;

32. esorta la Commissione a creare una piattaforma di finanziamento della tecnologia del linguaggio umano, basandosi sull'attuazione del 7° programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, il programma Orizzonte 2020 e il meccanismo per collegare l'Europa (MCE); ritiene altresì che la Commissione debba attribuire importanza ai settori di ricerca necessari per garantire una profonda comprensione del linguaggio quali la linguistica computazionale, la linguistica, l'intelligenza artificiale, le tecnologie del linguaggio, l'informatica e le scienze cognitive;

33. sottolinea che la lingua può costituire un ostacolo al trasferimento di conoscenze scientifiche; osserva che la maggior parte delle riviste scientifiche di grande rilevanza pubblicano in lingua inglese, il che comporta un importante mutamento in termini di creazione e distribuzione delle conoscenze accademiche; sottolinea la necessità di tenere conto di queste condizioni di produzione della conoscenza nelle politiche e nei programmi europei di ricerca e innovazione; esorta la Commissione a cercare soluzioni per garantire che le conoscenze scientifiche siano rese disponibili in lingue diverse dall'inglese e a sostenere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per il linguaggio naturale;

Politiche in materia di istruzione per migliorare il futuro delle tecnologie del linguaggio in Europa

34. ritiene opportuno che, vista l'attuale predominanza di attori non europei sul mercato delle tecnologie del linguaggio, le politiche europee in materia di istruzione mirino a trattenere i cervelli in Europa, analizzare le attuali esigenze in termini di istruzione relativamente alle tecnologie del linguaggio (compresi tutti i settori e le discipline interessati) e fornire di conseguenza orientamenti per l'attivazione di interventi organici e condivisi a livello europeo, nonché sensibilizzare gli alunni e gli studenti circa le opportunità di carriera offerte dall'industria delle tecnologie del linguaggio, compreso il settore dell'intelligenza artificiale basata sul linguaggio;

35. è dell'avviso che i materiali didattici digitali debbano essere elaborati anche nelle lingue minoritarie e regionali, il che è importante sia dal punto di vista della non discriminazione che per il conseguimento dell'uguaglianza e della parità di trattamento;

36. ravvisa la necessità di promuovere un'accresciuta partecipazione delle donne nell'ambito degli studi europei sulle tecnologie del linguaggio come fattore determinante per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione;

37. propone che la Commissione e gli Stati membri promuovano l'impiego delle tecnologie del linguaggio nell'ambito degli scambi culturali e didattici tra i cittadini europei, quali ad esempio il sostegno linguistico online Erasmus+, allo scopo di ridurre gli ostacoli che la diversità linguistica può generare per il dialogo interculturale e la comprensione reciproca, segnatamente nei contenuti scritti e audiovisivi;

38. raccomanda agli Stati membri di sviluppare programmi per l'alfabetizzazione digitale anche nelle lingue minoritarie e regionali europee e di inserire la formazione sulle tecnologie del linguaggio e gli strumenti tecnologici in ambito linguistico nei programmi delle scuole, degli istituti di formazione professionale e delle università; sottolinea inoltre che l'alfabetizzazione rimane un fattore rilevante e un presupposto irrinunciabile per compiere progressi nell'ambito dell'inclusione digitale delle comunità;

39. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero offrire agli istituti d'istruzione il sostegno necessario per migliorare la digitalizzazione delle lingue nell'UE;

Tecnologie del linguaggio: vantaggi sia per le imprese private che per gli enti pubblici

40. sottolinea la necessità di sostenere lo sviluppo di strumenti di investimento e di programmi di accelerazione che mirano a incrementare l'impiego delle tecnologie del linguaggio nel settore culturale e ricreativo, rivolgendosi soprattutto alle comunità che dispongono di minori risorse, nonché a incentivare il potenziamento delle capacità in termini di tecnologie del linguaggio nei settori in cui il loro impiego è meno diffuso;

Martedì 11 settembre 2018

41. sollecita lo sviluppo di azioni e finanziamenti adeguati al fine di consentire alle PMI e alle start-up europee di accedere alle tecnologie del linguaggio e di utilizzarle con facilità, affinché possano sviluppare la propria attività online tramite l'accesso a nuovi mercati e opportunità di sviluppo, promuovendo in tal modo il loro livello di innovazione e la creazione di occupazione;
42. invita le istituzioni dell'UE a rafforzare la consapevolezza delle imprese, degli enti pubblici e dei cittadini circa i vantaggi che essi possono trarre dalla disponibilità online di servizi, contenuti e prodotti in diverse lingue, comprese le lingue meno diffuse, regionali e minoritarie, al fine di superare le barriere linguistiche e favorire la conservazione del patrimonio culturale delle comunità linguistiche;
43. sostiene lo sviluppo di servizi elettronici pubblici multilingue nelle amministrazioni europee, nazionali e, ove opportuno, regionali e locali con tecnologie del linguaggio innovative, inclusive e assistive, che consentiranno di ridurre le disuguaglianze tra le lingue e le comunità linguistiche, promuovere la parità di accesso ai servizi nonché stimolare la mobilità delle imprese, dei cittadini e dei lavoratori in Europa e garantire il conseguimento di un mercato unico digitale multilingue inclusivo;
44. invita le amministrazioni a tutti i livelli a migliorare l'accesso alle informazioni e ai servizi online in diverse lingue, in special modo per i servizi nelle regioni transfrontaliere e per gli aspetti legati alla cultura, nonché a impiegare le tecnologie del linguaggio gratuite e open source già disponibili, quali la traduzione automatica, il riconoscimento vocale, la tecnologia da testo a voce e i sistemi linguistici intelligenti come quelli consentono di reperire informazioni multilingue o di sintetizzare/riepilogare e interpretare il parlato, al fine di migliorare l'accessibilità di tali servizi;
45. sottolinea l'importanza delle tecniche di estrazione di testo e di dati per lo sviluppo delle tecnologie del linguaggio; pone l'accento sull'esigenza di rafforzare la collaborazione tra l'industria e i proprietari di dati; evidenzia la necessità di adeguare il quadro normativo e di garantire un utilizzo e una raccolta di risorse linguistiche più aperti e interoperabili; riconosce che le informazioni sensibili non dovrebbero essere consegnate alle aziende commerciali e ai loro programmi gratuiti, in quanto non è chiaro in che modo esse potrebbero utilizzarle, ad esempio nel caso dei dati sanitari;

o

o o

46. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Martedì 11 settembre 2018

P8_TA(2018)0333

Gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi in via di sviluppo: le foreste

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla gestione trasparente e responsabile delle risorse naturali nei paesi in via di sviluppo: il caso delle foreste (2018/2003(INI))

(2019/C 433/08)

Il Parlamento europeo,

- visti il piano d'azione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) del settembre 2001 e gli accordi volontari di partenariato (AVP) FLEGT con i paesi terzi,
- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 208,
- visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati ⁽¹⁾ (regolamento dell'UE sul legname),
- visto il partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo del 2011,
- visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite per il periodo 2015-2030,
- visto l'accordo di Parigi raggiunto in occasione della 21^a sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 21),
- vista la relazione finale dello studio della Commissione dal titolo "The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation" (L'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione: un'analisi completa dell'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione), del 2013,
- visto il progetto di studio di fattibilità sulle opzioni per potenziare l'azione dell'UE contro la deforestazione, commissionato dalla Direzione generale per l'ambiente della Commissione (2017),
- vista la comunicazione della Commissione, del 17 ottobre 2008, relativa ai problemi di deforestazione e degrado forestale da affrontare per combattere i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità (COM(2008)0645),
- visto l'obiettivo adottato dal Consumer Goods Forum del 2010, una rete industriale a livello mondiale di rivenditori, produttori e fornitori di servizi, volto a raggiungere il livello di "deforestazione zero" all'interno della catena di approvvigionamento dei suoi membri entro il 2020,
- vista la Bonn Challenge (Sfida di Bonn), lanciata nel 2011, che rappresenta uno sforzo globale per rigenerare 150 milioni di ettari, a livello mondiale, di territorio deforestato e degradato entro il 2020 e 350 milioni di ettari entro il 2030,
- vista la Tropical Forest Alliance 2020,
- vista la Dichiarazione di New York sulle foreste e il piano d'azione del 2014,
- viste le conclusioni del Consiglio, del 2016, sull'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale,

(1) GUL 295 del 12.11.2010, pag. 23.

Martedì 11 settembre 2018

- vista la dichiarazione di Amsterdam "Verso l'eliminazione della deforestazione dalle catene di prodotti agricoli con i paesi europei" del dicembre 2015,
- vista la strategia della Commissione "Commercio per tutti" del 2015,
- visto il meccanismo del programma delle Nazioni Unite per la riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste (REDD+),
- visto il piano strategico delle Nazioni Unite per le foreste 2017-2030 (UNSPF), che definisce sei Global Forest Goal (obiettivi forestali globali) e 26 traguardi correlati da raggiungere entro il 2030,
- vista la convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, adottata il 17 giugno 1994,
- visto lo sviluppo di piattaforme di prodotti sostenibili nazionali da parte del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP),
- visto il meccanismo di cooperazione bilaterale sull'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale (BCM-FLEG) istituito con la Cina (2009),
- visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,
- visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966,
- vista la Convenzione americana dei diritti dell'uomo del 1969,
- vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1987,
- vista la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) n. 169 sui Popoli indigeni e tribali del 1989,
- vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 2007,
- viste le linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, della pesca e delle foreste (VGGT) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) del 2012,
- visti i principi per investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari della FAO del 2014,
- vista l'ultima "Planetary Boundaries report" (relazione sui limiti planetari),
- vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) del 1973,
- visti la convenzione sulla diversità biologica del 1992 e i protocolli a essa associati di Cartagena (2000) sulla biosicurezza e di Nagoya (2010) sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione,
- vista la relazione finale del gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile,

Martedì 11 settembre 2018

- visti i principi guida su imprese e diritti umani approvati nel 2011 dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, aggiornate nel 2011,
 - vista la sua risoluzione del 4 aprile 2017 sull'olio di palma e il disboscamento delle foreste pluviali ^(?),
 - vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi ^(?),
 - vista la dichiarazione dell'aprile 2018 dei rappresentanti della società civile sul ruolo dell'UE nella protezione delle foreste,
 - visto il programma globale per combattere i reati contro la fauna e le foreste dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC),
 - vista la sua risoluzione, del 12 settembre 2017, sull'impatto del commercio internazionale e delle politiche commerciali dell'Unione europea sulle catene globali del valore ⁽⁴⁾,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per il commercio internazionale (A8-0249/2018),
- A. considerando che le foreste biologicamente diversificate contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento e alla conservazione della biodiversità;
- B. che 300 milioni di persone vivono nelle foreste e che 1,6 miliardi dipendono direttamente dalle foreste per la loro sussistenza, compresi oltre 2 000 gruppi indigeni; che le foreste svolgono un ruolo chiave nello sviluppo economico delle economie locali; che si stima che le foreste ospitino l'80 % di tutte le specie terrestri e costituiscano pertanto un serbatoio importante di biodiversità; che, secondo la FAO, ogni anno vengono persi circa 13 milioni di ettari di foreste;
- C. considerando che la deforestazione e il degrado forestale interessano principalmente l'emisfero meridionale e le foreste tropicali;
- D. considerando che le foreste impediscono il degrado del suolo e la desertificazione e riducono inoltre il rischio di inondazioni, frane e siccità;
- E. considerando che le foreste sono fondamentali ai fini dell'agricoltura sostenibile e migliorano la sicurezza alimentare e la nutrizione;
- F. considerando che le foreste forniscono inoltre servizi ecosistemici fondamentali che sostengono l'agricoltura sostenibile regolando i flussi d'acqua, stabilizzando i suoli, conservandone la fertilità, regolando il clima e fornendo un habitat adeguato agli insetti impollinatori selvatici e ai predatori di parassiti delle colture agricole;
- G. considerando che i prodotti forestali rappresentano l'1 % del PIL mondiale;
- H. considerando che la rigenerazione forestale fa parte delle strategie indispensabili per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C; che tutti i governi devono assumersi la propria responsabilità e adottare misure volte a ridurre i costi delle emissioni di gas a effetto serra al loro interno;

^(?) Testi approvati, P8_TA(2017)0098.

⁽³⁾ GU C 215 del 19.6.2018, pag. 125.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0330.

Martedì 11 settembre 2018

- I. considerando che la deforestazione e il degrado forestale costituiscono la seconda principale causa umana di emissioni di carbonio e sono responsabili di quasi il 20 % delle emissioni di gas a effetto serra a livello globale;
- J. considerando che la legna da ardere è tuttora il più importante prodotto forestale nei paesi in via di sviluppo e la principale fonte energetica in molti paesi africani e asiatici; che nell'Africa subsahariana quattro persone su cinque usano ancora la legna per cucinare;
- K. considerando che le foreste primarie presentano una ricca biodiversità e immagazzinano dal 30 al 70 % di carbonio in più rispetto alle foreste disboscate o degradate;
- L. considerando che informazioni chiare, coerenti e aggiornate sulla copertura forestale sono essenziali per un monitoraggio e un'applicazione delle normative efficaci;
- M. considerando che gli AVP FLEGT presentano ancora molti difetti, nonostante essi si siano dimostrati uno strumento prezioso per il miglioramento della governance forestale;
- N. considerando che gli AVP FLEGT si concentrano sullo sfruttamento industriale, mentre la grande maggioranza del disboscamento illegale deriva dallo disboscamento artigianale e dal legname delle aziende agricole;
- O. considerando che gli AVP FLEGT presentano una definizione troppo limitata di "legalità", tralasciando talvolta questioni fondamentali relative alla proprietà fondiaria e ai diritti delle comunità locali;
- P. considerando che gli AVP FLEGT, il programma REDD+ e la certificazione sono rimasti iniziative separate che occorre coordinare ulteriormente;
- Q. considerando che l'attuazione degli obiettivi FLEGT dipende fortemente dai paesi di grande produzione, lavorazione e commercio, quali Cina, Russia, India, Corea del Sud e Giappone e dal loro impegno per la lotta al disboscamento illegale e al commercio di prodotti del legno di provenienza illegale e che il dialogo politico bilaterale con tali partner ha finora portato a risultati limitati;
- R. considerando che il regolamento dell'UE sul legname (EUTR) mira ad assicurare che il legname illegale non giunga sul mercato europeo; che il riesame del 2016 del regolamento EUTR ha concluso che l'attuazione e l'applicazione del regolamento erano incomplete; che all'inizio di quest'anno è stata lanciata una consultazione pubblica su un'eventuale revisione dell'ambito di applicazione del regolamento EUTR;
- S. considerando che le aree protette devono essere al centro di qualsiasi approccio strategico per la conservazione della natura; che devono fungere da poli di sviluppo economico sicuri e inclusivi, basati sull'agricoltura sostenibile, l'energia, la cultura e il turismo, e comportare lo sviluppo di una buona governance;
- T. considerando che i partenariati pubblici-privati svolgono un ruolo importante nello sviluppo sostenibile dei parchi dell'Africa subsahariana, rispettando i diritti delle comunità forestali;
- U. considerando che la corruzione e le istituzioni deboli sono tra i principali ostacoli alla protezione e alla preservazione delle foreste; che la relazione congiunta del 2016 del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dell'INTERPOL⁽⁵⁾ identifica i reati forestali come una delle cinque sfide maggiori per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e afferma che il disboscamento illegale rappresenta tra il 15 e il 30 % del commercio legale globale; che la Banca mondiale ha stimato che i paesi interessati perdono ogni anno 15 miliardi di USD a causa del disboscamento e del commercio di legname illegali;

(5) Nellemann, C. (redattore capo), Henriksen, R., Kreilhuber, A., Stewart, D., Kotsovou, M., Raxter, P., Mrema, E., and Barrat, S. (redattori), *The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development And Security*, A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment (La crescita della criminalità ambientale: una crescente minaccia per le risorse naturali, la pace, lo sviluppo e la sicurezza, valutazione di reazione rapida dell'UNEP-INTERPOL), United Nations Environment Programme and RHIPTO Rapid Response, Norwegian Center for Global Analyses, www.rhipto.org, 2016

Martedì 11 settembre 2018

- V. considerando che i reati forestali possono presentarsi sotto diverse forme: sfruttamento illegale di specie di legno di alto valore a rischio di estinzione (incluse nell'elenco CITES); disboscamento illegale di legname utilizzato per materiale da costruzione e mobili; disboscamento illegale e riciclaggio di legno tramite piantagioni e imprese agricole di comodo al fine di fornire cellulosa all'industria della carta e utilizzo di legna da ardere, comparto per lo più non regolamentato, nonché commercio di carbone vegetale per nascondere il disboscamento illegale all'interno e all'esterno di aree protette;
- W. considerando che l'urbanizzazione, il malgoverno, la deforestazione su vasta scala a fini di attività agricole e minerarie e di sviluppo delle infrastrutture stanno causando gravi violazioni dei diritti umani con effetti devastanti per le popolazioni che vivono nelle foreste e le comunità locali, quali accaparramento dei terreni, espropri forzati, molestie da parte della polizia, arresti arbitrari e criminalizzazione dei leader delle comunità, dei difensori e degli attivisti dei diritti umani;
- X. considerando che l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite fissa l'obiettivo di fermare e invertire il processo di deforestazione e degrado forestale entro il 2020; che tale impegno è ribadito dall'accordo di Parigi e non dovrebbe essere rinviato;
- Y. considerando che l'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) n. 15 menziona la necessità di una buona gestione forestale e che le foreste possono contribuire al raggiungimento di molti altri OSS;
- Z. considerando che il programma REDD+ ha prodotto benefici ambientali e sociali in molti paesi in via di sviluppo, dalla conservazione della biodiversità allo sviluppo rurale e al miglioramento della governance forestale; che tuttavia è stato criticato per aver esercitato pressioni sulle comunità forestali;
- AA. considerando che sono sempre più numerosi gli elementi a dimostrazione del fatto che garantire i diritti fondiari delle comunità ha come conseguenza una minore deforestazione e una gestione forestale più sostenibile;
- AB. considerando che l'agricoltura è causa dell'80 % della deforestazione su scala globale; che in particolare l'allevamento di bestiame e le grandi piantagioni industriali di soia e olio di palma sono fattori importanti di deforestazione, specialmente nei paesi tropicali, in ragione della crescente domanda di tali prodotti nei paesi sviluppati e nelle economie emergenti e dell'espansione dell'agricoltura industriale in tutto il mondo; che nel 2013 uno studio della Commissione europea ha rilevato che l'UE a 27 era stata il maggiore importatore netto mondiale di deforestazione dovuta alla produzione di beni tra il 1990 e il 2008; che l'UE può dunque svolgere un ruolo determinante nella lotta alla deforestazione e al degrado forestale, in particolare intervenendo sulla domanda e sulle esigenze in materia di dovuta diligenza in relazione ai prodotti agricoli;
- AC. considerando che l'espansione della soia ha portato a problemi sociali e ambientali, quali erosione del suolo, esaurimento delle risorse idriche, contaminazione da pesticidi e sffollamenti forzati; che le comunità indigene sono state tra le più colpite;
- AD. considerando che l'espansione delle piantagioni di olio di palma ha portato a una distruzione delle foreste su vasta scala e a conflitti sociali che contrappongono le aziende di piantagioni ai gruppi indigeni e alle comunità locali;
- AE. considerando che, negli ultimi anni, il settore privato ha dimostrato un crescente impegno per la protezione delle foreste e che oltre 400 società si sono impegnate a eliminare la deforestazione dai loro prodotti e dalle loro catene di approvvigionamento conformemente alla dichiarazione di New York sulle foreste, concentrandosi in particolare su merci quali olio di palma, soia, carni bovine e legname; che le misure pubbliche destinate ai prodotti agricoli rimangono tuttavia relativamente rare;

Martedì 11 settembre 2018

1. ricorda che l'Agenda 2030 riconosce che le foreste biologicamente diversificate svolgono un ruolo cruciale per lo sviluppo sostenibile e ai fini dell'accordo di Parigi; ricorda che la gestione sostenibile e inclusiva delle foreste e l'utilizzo responsabile dei prodotti forestali rappresentano il sistema di cattura e immagazzinamento di carbonio naturale più efficace e competitivo in termini di prezzi;
2. chiede all'UE di sostenere l'integrazione degli obiettivi in materia di governance fondiaria e forestale all'interno dei contributi determinati a livello nazionale dei paesi in via di sviluppo con copertura forestale;
3. rammenta che l'accordo di Parigi impone a tutte le parti di adoperarsi per la conservazione e il miglioramento dei bacini di assorbimento, incluse le foreste;
4. osserva che arrestare la deforestazione e il degrado forestale e consentire alle foreste di tornare a crescere rappresenterebbe almeno il 30 % di tutte le azioni di mitigazione necessarie per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C⁽⁶⁾;
5. osserva che la deforestazione è responsabile dell'11 % delle emissioni di gas a effetto serra globali di origine umana, più del contributo complessivo delle automobili;
6. afferma l'importanza del tipo di gestione forestale per il bilancio del carbonio ai tropici, come recenti studi⁽⁷⁾ hanno evidenziato, dimostrando che le forme più sottili di degrado, e non soltanto la deforestazione su vasta scala come si pensava ancora poco tempo fa, costituiscono probabilmente una fonte significativa di emissioni di carbonio, pari a oltre la metà del totale delle emissioni stesse;
7. osserva che il rimboschimento, il ripristino delle foreste degradate esistenti e l'aumento della copertura arborea nei paesaggi agricoli mediante pratiche agroforestali, rappresentano le uniche fonti disponibili di emissioni negative con un potenziale significativo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi;
8. ricorda la sfida di Bonn⁽⁸⁾, il cui obiettivo di ripristinare 350 milioni di ettari di terreni degradati e deforestati entro il 2030 potrebbe apportare benefici netti per 170 miliardi di dollari l'anno, grazie alla protezione degli spartiacque e al miglioramento dei raccolti e dei prodotti forestali, e contribuire al sequestro di 1,7 miliardi di tonnellate di biossido di carbonio all'anno;
9. invita la Commissione a onorare gli impegni internazionali dell'UE, tra l'altro quelli assunti nel quadro della COP 21, del Forum delle Nazioni Unite sulle foreste (UNFF), della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (UNCBD), della dichiarazione di New York sulle foreste e dell'OSS 15.2 in particolare, che consiste nel promuovere l'attuazione di una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare considerevolmente l'imboschimento e il rimboschimento a livello globale entro il 2020;
10. rammenta, nello specifico, che l'Unione si è impegnata a raggiungere gli obiettivi della Convenzione sulla diversità biologica di Aichi, che prevedono la conservazione del 17 % di tutti gli habitat, il ripristino del 15 % degli ecosistemi degradati e la riduzione della perdita di foreste quasi a zero, o almeno il suo dimezzamento, entro il 2020;

⁽⁶⁾ Goodman, R.C., e Herold, M., *Why Maintaining Tropical Forests is Essential and Urgent for Maintaining a Stable Climate* ("Perché è essenziale e urgente preservare le foreste tropicali per mantenere un clima stabile"), Working Paper 385, Center for Global Development, 2014; McKinsey & Company, *Pathways to a low-carbon economy* ("Percorsi verso un'economia a basso tenore di carbonio"), 2009; McKinsey & Company, *Pathways to a Low-Carbon Economy: Version 2 of the Global Greenhouse Gas Abatement Cost Curve* ("Percorsi verso un'economia a basso tenore di carbonio: seconda versione della curva di abbattimento dei costi relativi ai gas a effetto serra"), 2013.

⁽⁷⁾ Baccini, A. e al., "Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss" ("Le foreste tropicali sono una fonte netta di carbonio, in base alle misurazioni in superficie dei guadagni e delle perdite"), *Science*, Vol. 358, Issue 6360, 2017, pp. 230-234.

⁽⁸⁾ Cfr. <https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/bonn-challenge>

Martedì 11 settembre 2018

11. osserva che il settore dell'aviazione dipende fortemente dal sistema di compensazione di emissioni di CO₂, comprese le foreste; sottolinea tuttavia che le compensazioni legate alle foreste sono oggetto di forti critiche, dato che sono difficilmente misurabili e impossibili da garantire; ritiene che l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) dovrebbe escludere la compensazione legata alle foreste dal meccanismo del regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio per il trasporto aereo internazionale (CORSIA);

12. sottolinea che le cause della deforestazione vanno al di là del settore forestale in sé e sono connesse a un'ampia gamma di questioni, quali la proprietà fondiaria, la tutela dei diritti delle popolazioni indigene, le politiche agricole e i cambiamenti climatici; invita la Commissione a potenziare i propri sforzi ai fini della piena ed efficace attuazione degli AVP FLEGT e ad affrontare la deforestazione in modo olistico attraverso un quadro politico coerente, vale a dire assicurando il riconoscimento e il rispetto effettivi dei diritti fondiari delle comunità che dipendono dalle foreste, in particolare nel caso di finanziamenti dell'UE per lo sviluppo, nonché nella fase di controllo degli accordi volontari di partenariato FLEGT, e in modo tale da consentire la sussistenza nella silvicoltura delle comunità locali, garantendo al contempo la conservazione degli ecosistemi;

13. invita la Commissione a elaborare ogni due anni una relazione sui progressi del piano d'azione FLEGT; sottolinea che esso deve comprendere una valutazione dello stato di attuazione dell'AVP, dei termini fissati, delle difficoltà incontrate e delle misure adottate o previste;

14. rileva che l'attuazione degli AVP avrà maggiori possibilità di successo se sarà previsto un sostegno maggiormente mirato ai gruppi vulnerabili coinvolti nella gestione delle risorse di legname (piccoli proprietari, micro, piccole e medie imprese (MPMI), operatori indipendenti del settore "informale"); sottolinea l'importanza di garantire che i processi di certificazione rispettino gli interessi dei gruppi più vulnerabili coinvolti nella gestione forestale;

15. sottolinea l'importanza della lotta al traffico illecito di legni tropicali; suggerisce alla Commissione di fare in modo che i futuri negoziati sulle licenze di esportazione FLEGT per i prodotti del legno la cui legalità è stata verificata e che sono esportati nell'UE tengano conto dell'esperienza del sistema indonesiano, operativo dal novembre 2016; chiede alla Commissione di condurre una valutazione d'impatto indipendente sull'attuazione del sistema indonesiano di verifica della legalità del legname, da presentare entro un termine ragionevole;

16. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare i rischi legati al "legname da guerra", al fine di garantire che sia definito illegale mediante il processo degli AVP; ritiene che la definizione di legalità nell'ambito dei sistemi di verifica della legalità del legname (TLAS) dovrebbe essere estesa ai diritti umani, in particolare ai diritti fondiari delle comunità in tutti gli AVP;

17. invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare il "dialogo strutturato FLEGT" proposto per effettuare un'adeguata valutazione dei rischi di corruzione nel settore forestale e a elaborare misure volte a rafforzare la partecipazione, la trasparenza, l'assunzione di responsabilità e l'integrità, quali elementi di una strategia anticorruzione;

18. invita l'UE a sviluppare una politica verde in materia di acquisto di legname al fine di sostenere la protezione e il ripristino degli ecosistemi forestali a livello mondiale;

19. osserva con preoccupazione che il settore forestale è particolarmente vulnerabile a una cattiva governance, in particolare a corruzione, le frodi e la criminalità organizzata, che è ancora caratterizzata da un alto livello di impunità; deplora il fatto che persino in paesi con normative adeguate sulle foreste l'attuazione è carente;

20. riconosce che, secondo le stime, i reati forestali come il disboscamento illegale hanno rappresentato nel 2016 un valore di 50-152 miliardi di USD a livello globale, in aumento rispetto ai 30-100 miliardi del 2014, e si collocano al primo posto tra i reati ambientali in termini di introiti generati; osserva che il disboscamento illegale contribuisce sostanzialmente a finanziare la criminalità organizzata e pertanto impoverisce notevolmente i governi, le nazioni e le comunità locali a causa dei mancati introiti⁽⁹⁾;

⁽⁹⁾ Nellemann, C. (redattore capo), Henriksen, R., Kreilhuber, A., Stewart, D., Kotsovou, M., Raxter, P., Mrema, E., and Barrat, S. (redattori), *The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development And Security, A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment* (La crescita della criminalità ambientale: una crescente minaccia per le risorse naturali, la pace, lo sviluppo e la sicurezza, valutazione di reazione rapida dell'UNEP-INTERPOL), United Nations Environment Programme and RHIPTO Rapid Response, Norwegian Center for Global Analyses, www.rhipto.org, 2016.

Martedì 11 settembre 2018

21. è allarmato per l'intensificarsi di violazioni dei diritti umani, accaparramenti dei terreni e confisca delle terre delle comunità indigene, causate dall'espansione di infrastrutture, da piantagioni monoculturali per alimenti, carburanti e fibre, dal disboscamento e da azioni volte a mitigare le emissioni di carbonio, quali biocarburanti, gas naturale o sviluppo su vasta scala dell'energia idroelettrica;

22. osserva con preoccupazione che circa 3 00 000 abitanti delle foreste pluviali dell'Africa centrale (anche noti come "pigmei" o "batwa") devono fare i conti con pressioni senza precedenti sulle loro terre, risorse forestali e società, dato che le foreste sono disboscate, convertite in terreni agricoli o in aree esclusive destinate alla conservazione della fauna selvatica;

23. esorta con forza la Commissione a dare seguito alle richieste contenute nella risoluzione del Parlamento del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi ⁽¹⁰⁾ anche in riferimento alle imprese che operano in questo settore; in particolare esorta la commissione ad attuare le misure richieste nella citata risoluzione, al fine di individuare e punire i responsabili quando tali attività sono direttamente o indirettamente riconducibili a imprese multinazionali che operino nella giurisdizione di uno stato membro;

24. sottolinea che il disboscamento illegale causa perdite in termini di entrate fiscali per i paesi in via di sviluppo; deplora, in particolare, il fatto che i paradisi fiscali offshore e i meccanismi di elusione fiscale sono utilizzati per finanziare società di comodo e società controllate delle principali società minerarie, di disboscamento e di produzione di cellulosa connesse alla deforestazione, come confermato dai Panama Papers e dai Paradise Papers, in un contesto in cui una globalizzazione finanziaria non regolamentata può avere effetti negativi sulla preservazione delle foreste e sulla sostenibilità dell'ambiente; esorta nuovamente l'UE a mostrare forte volontà politica e determinazione nella lotta contro l'elusione e l'evasione fiscali, sia al suo interno che nei rapporti con paesi terzi;

25. accoglie con favore la pubblicazione del tanto atteso studio di fattibilità sulle opzioni per rafforzare l'azione dell'UE contro la deforestazione ⁽¹¹⁾, commissionato dalla direzione generale dell'Ambiente della Commissione; osserva che questo studio si concentra principalmente su sette prodotti che mettono a rischio le foreste, in particolare l'olio di palma, la gomma, la soia, la carne bovina, il granturco, il cacao e il caffè, e riconosce che "l'UE è chiaramente parte del problema della deforestazione a livello mondiale";

26. esorta la Commissione ad avviare immediatamente un'approfondita valutazione d'impatto e una effettiva consultazione con le parti interessate, in particolare con il coinvolgimento delle popolazioni locali e delle donne, allo scopo di attuare un significativo piano d'azione dell'UE sulla deforestazione e sul degrado forestale comprensivo di misure normative concrete e coerenti, compreso un meccanismo di monitoraggio, intese ad assicurare che nessuna catena di approvvigionamento o transazione finanziaria collegate all'Unione europea siano causa di deforestazione, degrado forestale o violazioni dei diritti umani; chiede che detto piano d'azione promuova un'assistenza tecnica e finanziaria migliorata per i paesi produttori con lo scopo specifico di salvaguardare, preservare e rigenerare foreste ed ecosistemi di vitale importanza, nonché migliorare i mezzi di sussistenza delle comunità che dipendono dalle foreste;

27. ricorda che le donne indigene e le donne delle comunità agricole svolgono un ruolo centrale nella difesa degli ecosistemi forestali; osserva, tuttavia, con preoccupazione l'assenza di inclusione ed emancipazione femminile nell'ambito dei processi di gestione delle risorse naturali; deplora la mancanza di educazione alla silvicoltura: ritiene che l'uguaglianza di genere nell'educazione alla silvicoltura sia un punto fondamentale nella gestione sostenibile delle foreste, che dovrebbe riflettersi nel piano d'azione dell'UE;

28. prende atto dell'avvio della consultazione pubblica sui prodotti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento sul legname (EUTR); ritiene che la possibilità di scegliere un'opzione nel questionario sulla riduzione del campo di applicazione per essere coperti dal regolamento non sia giustificata, dato che il commercio illegale prospera già con il campo di applicazione attuale del regolamento; inoltre, prende atto della posizione della Confederazione europea delle industrie del legno a favore dell'estensione del campo di applicazione dell'EUTR a tutti i prodotti del legno;

29. osserva che nella revisione del 2016 dell'EUTR (SWD(2016)0034) non è stato possibile valutare se le sanzioni stabilite dagli Stati membri fossero efficaci, proporzionate e dissuasive, dal momento che il numero di sanzioni applicate finora è stato molto basso; contesta l'applicazione, da parte di alcuni Stati membri, del criterio delle "condizioni economiche nazionali" per stabilire sanzioni, dato il carattere internazionale del reato e il fatto che, in tutto il mondo, è al primo posto della graduatoria dei reati ambientali;

⁽¹⁰⁾ GU C 215 del 19.6.2018, pag. 125.

⁽¹¹⁾ http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf

Martedì 11 settembre 2018

30. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare e ad applicare pienamente l'EUTR e a far sì che esso copra tutti i prodotti che sono o possono essere in legno, e che contengono o potrebbero contenere legno; sottolinea la necessità di effettuare controlli adeguati ed effettivi, anche quando si tratta di complesse catene di approvvigionamento e di importazioni da paesi di trasformazione, e chiede che le sanzioni siano solide e dissuasive per tutti i soggetti economici, dal momento che si tratta di un atto di criminalità internazionale che, tra i reati ambientali, genera il gettito maggiore;

31. osserva che, stando a quanto è emerso, le licenze di esportazione FLEGT consentono di mescolare al legname legale il legno di provenienza illegale, il quale potrebbe quindi essere esportato nell'Unione in quanto conforme all'EUTR ⁽¹²⁾;

32. invita la Commissione ad aggiornare gli orientamenti previsti dall'EUTR per affrontare il problema del legname proveniente da regioni di conflitto e raccomanda misure di mitigazione dei rischi più dettagliate per rafforzare l'applicazione, tra cui l'obbligo di una migliore dovuta diligenza da parte degli operatori che importano da zone interessate da conflitti o ad alto rischio, l'inserimento di condizioni anticorruzione nei contratti con i fornitori, l'applicazione di disposizioni anticorruzione, la revisione dei bilanci e audit anticorruzione;

Governance fondiaria e forestale

33. riconosce l'importanza delle attività realizzate nell'ambito della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per quanto concerne la gestione forestale sostenibile a livello mondiale, che svolge un ruolo fondamentale per il commercio sostenibile dei prodotti forestali;

34. invita l'UE a instaurare una cooperazione rafforzata e partenariati efficaci con i principali paesi consumatori di legname e le parti interessate a livello internazionale, quali le Nazioni Unite, in particolare la FAO, il Centro per la ricerca forestale internazionale (CIFOR) e il programma della Banca mondiale sulle foreste (PROFOR), per una più efficace riduzione del traffico illecito di legname a livello mondiale e una migliore governance globale delle foreste;

35. sottolinea che anche le foreste secondarie, che si rigenerano principalmente mediante processi naturali, dopo perturbazioni significative causate dall'uomo o naturali delle foreste primarie, forniscono, insieme alle foreste primarie, servizi ecosistemici fondamentali, sostentamento per le popolazioni locali e legname; ritiene che, poiché anche la loro sopravvivenza è minacciata dal disboscamento illegale, qualsiasi azione volta a garantire la trasparenza e la responsabilità della gestione forestale dovrebbe essere rivolta anche alle foreste secondarie e non soltanto a quelle primarie;

36. sottolinea la necessità di incoraggiare una gestione delle foreste di tipo partecipativo e comunitario rafforzando la partecipazione della società civile alla pianificazione e all'attuazione delle politiche e dei progetti di gestione forestale, assicurando che le comunità locali condividano i benefici delle risorse forestali ed effettuando attività di sensibilizzazione al riguardo;

37. osserva con preoccupazione che l'incertezza della proprietà fondiaria delle popolazioni che vivono nelle foreste costituisce un ostacolo fondamentale alla lotta alla deforestazione;

38. ricorda che una governance responsabile dei regimi di proprietà fondiaria e forestale è essenziale per garantire la stabilità sociale, l'uso sostenibile dell'ambiente e investimenti responsabili a favore dello sviluppo sostenibile;

⁽¹²⁾ La relazione sull'agevolazione dei reati ("Permitting Crime Report") del 2014 dell'Agenzia per le indagini in campo ambientale (Environmental Investigation Agency - EIA) e della Rete indonesiana per il monitoraggio delle foreste (Indonesian Forest Monitoring Network/Jaringan Pemantau Independen Kehutanan/JPIK) ha rivelato che alcune società provviste di licenza TLAS sono implicate nel cosiddetto "riciclaggio di legname" e mischiano il legno di provenienza illegale con il legname legale. Attualmente, questo legname potrebbe essere potenzialmente esportato nell'UE come legname corredato di licenza FLEGT. La relazione è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.wri.org/blog/2018/01/indonesia-has-carrot-end-illegal-logging-now-it-needs-stick>; fonte primaria: <https://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-Crime.pdf>

Martedì 11 settembre 2018

39. prende atto dell'esistenza di modelli di attività forestali comunitarie/proprietà fondiariae collettive di origine consuetudinaria che possono portare una serie di vantaggi ⁽¹³⁾, tra cui un aumento della superficie forestale e delle risorse idriche disponibili, una riduzione del disboscamento illegale grazie all'introduzione di norme chiare sull'accesso al legname e un solido sistema di monitoraggio delle foreste; propone di incrementare la ricerca e il sostegno a favore dell'elaborazione di quadri giuridici sulle attività forestali collettive;

40. esorta i paesi partner a riconoscere e tutelare il diritto delle comunità locali che dipendono dalle foreste e dei popoli indigeni, segnatamente le donne indigene, alla proprietà consuetudinaria e al controllo delle loro terre, dei loro territori e delle loro risorse naturali, conformemente ai diversi strumenti internazionali relativi ai diritti umani, quali il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la UNDRIP e la Convenzione n. 169 dell'ILO; invita l'UE a offrire sostegno ai paesi partner in tal senso e ad applicare scrupolosamente il principio del libero, previo e informato consenso (FPIC) alle acquisizioni di terreni su vasta scala;

41. denuncia la riduzione dello spazio concesso alla libertà di espressione della società civile e delle comunità locali in materia di governance delle foreste e le crescenti violazioni della stessa;

42. invita la Commissione a rendere le VGGT della FAO vincolanti per il piano per gli investimenti esterni; sottolinea che la conformità alle VGGT richiede l'esistenza di un monitoraggio e un'attuazione indipendenti ed efficaci, comprensivi di adeguati meccanismi di ricorso e di risoluzione delle controversie; insiste sul fatto che le norme sulla proprietà fondiaria siano incluse nella progettazione, nel monitoraggio e nella rendicontazione annuale del progetto e diventino vincolanti per l'intera azione esterna dell'UE finanziata dall'aiuto pubblico allo sviluppo (APS);

43. esorta la Commissione e gli Stati membri a istituire, come misura immediata, un efficace meccanismo amministrativo di denuncia per le vittime di violazioni dei diritti umani e di altri effetti dannosi derivanti da attività finanziate dall'aiuto pubblico allo sviluppo al fine di avviare indagini e processi di riconciliazione; sottolinea che tale meccanismo dovrebbe presentare procedure standardizzate, essere di natura amministrativa e, pertanto, essere complementare ai meccanismi giudiziari, e che potrebbe avvalersi delle delegazioni dell'UE come punti di accesso;

44. invita l'Unione europea ad adottare una norma sulla comunicazione obbligatoria di informazioni relative alla deforestazione che fornisca la prova di investimenti finanziari collegati alla produzione o alla lavorazione di prodotti che mettono a rischio le foreste;

45. ricorda che la relazione della Commissione sul funzionamento della direttiva 2013/50/UE sulla trasparenza, che introduce l'obbligo di comunicazione dei pagamenti effettuati a favore dei governi da società quotate e da grandi società non quotate che operano nell'industria estrattiva o nello sfruttamento (foreste naturali e seminaturali), dovrebbe essere trasmessa entro il 27 novembre 2018 al Parlamento europeo e al Consiglio; osserva inoltre che tale relazione dovrebbe essere accompagnata da una proposta legislativa; invita la Commissione, in vista di un possibile riesame, a considerare la possibilità di estendere l'obbligo di rendicontazione ad altri settori industriali che incidono sulle foreste e ad attività che riguardano anche foreste non primarie;

46. deplora il fatto che la scarsa partecipazione locale e la mancanza di accordi a livello di comunità forestali riguardo alla suddivisione in zone in base all'uso dei terreni e alla ripartizione delle concessioni siano comuni in molti paesi; ritiene che i TLAS dovrebbero comprendere garanzie procedurali che conferiscano potere alle comunità, allo scopo di ridurre la probabilità di ripartizioni o trasferimenti di terreni caratterizzati da corruzione o iniquità;

47. sottolinea che la trasparenza dei dati, una migliore mappatura, il monitoraggio indipendente, il controllo e la condivisione di informazioni sono fondamentali per migliorare la governance e la cooperazione internazionale e facilitare la conformità all'impegno di deforestazione zero; invita l'UE a rafforzare il sostegno finanziario e tecnico ai paesi partner affinché conseguano tali obiettivi e ad aiutarli a sviluppare le competenze necessarie a migliorare le strutture e l'assunzione di responsabilità relative alla governance locale delle foreste;

⁽¹³⁾ Caso in Nepal presentato da ClientEarth, disponibile all'indirizzo: <https://www.clientearth.org/what-can-we-learn-from-community-forests-in-nepal/>

Martedì 11 settembre 2018

Finanziamento e catene di approvvigionamento responsabili

48. rileva che le importazioni di legname e di prodotti del legno dovrebbero essere sottoposte a un più rigoroso controllo alle frontiere dell'UE, al fine di garantire che i prodotti importati siano effettivamente conformi ai requisiti necessari per entrare nell'UE;

49. osserva che più della metà delle merci prodotte ed esportate nei mercati di tutto il mondo provengono dalla deforestazione illegale; rileva che, per quanto concerne i prodotti agricoli che mettono a rischio le foreste, si stima che il 65 % delle esportazioni brasiliane di carni bovine e il 9 % di quelle argentine, il 41 % delle esportazioni di soia dal Brasile, il 5 % dall'Argentina e il 30 % dal Paraguay siano probabilmente connesse alla deforestazione illegale; osserva inoltre che i produttori dell'UE importano significative quantità di mangimi e proteine dai paesi in via di sviluppo ⁽¹⁴⁾;

50. sottolinea il ruolo fondamentale del settore privato nel raggiungimento degli obiettivi forestali internazionali, compresa la rigenerazione delle foreste; sottolinea, tuttavia, la necessità di garantire che le catene di approvvigionamento e i flussi finanziari promuovano unicamente una produzione legale, sostenibile e a deforestazione zero e non siano la causa di violazioni dei diritti umani;

51. accoglie con favore il fatto che i principali soggetti del settore privato (molto spesso provenienti dall'UE) si sono impegnati a eliminare la deforestazione dalle filiere di approvvigionamento e dagli investimenti; rileva, tuttavia, che l'UE deve raccogliere la sfida e intensificare gli sforzi compiuti dal settore privato attraverso politiche e misure adeguate per creare una base comune per tutte le imprese, nonché condizioni di parità; è del parere che ciò stimolerebbe gli impegni, genererebbe fiducia e renderebbe le imprese più responsabili dinanzi agli impegni assunti;

52. ricorda l'obbligo di rispettare i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani; sostiene i negoziati in corso ai fini dell'istituzione di uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle imprese transnazionali e le altre imprese riguardo ai diritti umani e sottolinea l'importanza di un coinvolgimento attivo dell'UE in tale processo;

53. incoraggia le imprese a intervenire per impedire la corruzione nelle loro pratiche commerciali, in particolare quelle relative all'attribuzione dei diritti di proprietà fondiaria, e a estendere i propri sistemi di monitoraggio esterno sulle norme del lavoro fino a comprendere impegni più ampi in materia di deforestazione;

54. invita l'Unione europea a introdurre requisiti obbligatori affinché l'industria finanziaria eserciti un solido dovere di diligenza al momento di valutare i rischi di governance, sociali e ambientali di carattere finanziario e non finanziario; invita altresì a comunicare al pubblico il processo di dovere di diligenza, per lo meno mediante le relazioni annuali degli investitori;

55. invita l'Unione europea a far fronte alla deforestazione globale disciplinando il commercio e il consumo a livello europeo di prodotti che mettono a rischio le foreste, quali soia, olio di palma, eucalipto, carni bovine, cuoio e cacao, sulla base di quanto appreso dal piano d'azione FLEGT, dal regolamento sul legname, dal regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto, dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, dalla legislazione sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e da altre iniziative dell'UE volte a disciplinare le catene di approvvigionamento;

56. ritiene che il presente quadro normativo dovrebbe:

- a) stabilire criteri obbligatori per prodotti sostenibili e a deforestazione zero;
- b) imporre obblighi vincolanti relativi al dovere di diligenza sia agli operatori a monte che a quelli a valle nelle catene di fornitura dei prodotti che mettono a rischio le foreste;
- c) applicare la tracciabilità delle merci e la trasparenza a tutta la catena di approvvigionamento;

⁽¹⁴⁾ Forest Trends Report Series, *Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations* ("Beni di consumo e deforestazione: un'analisi dell'entità e della natura della conversione illegale delle foreste a fini agricoli e per piantagioni di legname"), 2014.

Martedì 11 settembre 2018

- d) richiedere alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere indagini e perseguire i cittadini dell'UE e le società con sede nell'UE che traggono beneficio dalla conversione illegale dei terreni nei paesi produttori;
- e) ottemperare al diritto internazionale in materia di diritti umani, rispettare i diritti consuetudinari come stabilito dalle linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, della pesca e delle foreste e garantire il principio del libero, previo e informato consenso di tutte le comunità potenzialmente interessate durante l'intero ciclo di vita del prodotto;
57. invita l'UE a garantire che le misure e il quadro normativo posti in essere non comportino oneri ingiustificati per i produttori di piccole e medie dimensioni e non ne impediscano l'accesso ai mercati e al commercio internazionale;
58. invita l'UE a promuovere un quadro regolamentare analogo e vincolante a livello internazionale e a integrare la diplomazia forestale nella sua politica climatica, allo scopo di incoraggiare i paesi che lavorano e/o importano quantità significative di legno tropicale, quali Cina e Vietnam, ad adottare norme efficaci che mettano al bando l'importazione di legname di provenienza illegale e richiedano agli operatori di introdurre il dovere di diligenza (analogo all'EUTR); invita, a tal fine, la Commissione a una maggiore trasparenza sulle discussioni e sulle azioni intraprese nell'ambito del BCM-FLEG con la Cina;
59. deplora la messa in discussione da parte del governo della Repubblica democratica del Congo (RDC) della moratoria relativa all'attribuzione di nuove licenze di sfruttamento delle foreste tropicali dell'RDC a due imprese cinesi; invita a mantenere tale moratoria fino a quando le imprese forestali, il governo e le popolazioni locali dipendenti dalle foreste non giungano a un accordo su protocolli atti a garantire una gestione ambientale e sociale soddisfacente;
60. invita l'UE a introdurre nella riforma della politica agricola comune (PAC) criteri di condizionalità incrociata per i mangimi animali allo scopo di assicurare che siano concesse sovvenzioni pubbliche per mangimi sostenibili e a deforestazione zero, di ridurre le importazioni di bestiame e di piante proteiche per la produzione di mangimi, diversificando e potenziando al contempo la produzione interna di piante proteiche, e di escludere le importazioni di prodotti che mettono a rischio le foreste (come la soia e il mais) dal sostegno diretto o indiretto della futura politica alimentare e agricola dell'UE;
61. sottolinea che la futura PAC dovrà allinearsi agli impegni internazionali dell'UE, compresa l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici;
62. invita a utilizzare gli indicatori degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) al fine di valutare gli effetti esterni della PAC, come suggerito dall'OCSE;
63. ricorda che la Malaysia e l'Indonesia sono i principali produttori di olio di palma, con una quota stimata della produzione mondiale compresa tra l'85 % e il 90 %, e che la crescente domanda di tale bene provoca deforestazione, esercita pressione sull'uso del suolo e ha ricadute significative sulle comunità locali, la salute e i cambiamenti climatici; sottolinea, in tale contesto, che i negoziati relativi ad accordi commerciali con l'Indonesia e la Malaysia dovrebbero essere utilizzati per migliorare la situazione in loco;
64. riconosce, per quanto riguarda l'olio di palma, il contributo positivo apportato dai sistemi di certificazione esistenti, ma osserva con rammarico che né la Tavola rotonda per l'olio di palma sostenibile (RSPO), né l'olio di palma sostenibile indonesiano (ISPO), né l'olio di palma sostenibile malese (MSPO) né tutti gli altri principali sistemi di certificazione riconosciuti proibiscono effettivamente ai loro aderenti di convertire foreste pluviali o torbiere in piantagioni di palma; ritiene pertanto che tali principali sistemi di certificazione non siano in grado di limitare effettivamente le emissioni di gas serra derivanti dalla creazione e dalla coltivazione delle piantagioni e non riescano di conseguenza a evitare i grandi incendi in foreste e torbiere; chiede alla Commissione di assicurare un audit e un monitoraggio indipendenti di tali sistemi di certificazione, garantendo che l'olio di palma immesso sul mercato dell'UE sia conforme a tutte le norme necessarie e sia sostenibile; osserva che la questione della sostenibilità nel settore dell'olio di palma non può essere affrontata unicamente con misure e politiche volontarie, ma che sono necessarie norme vincolanti e sistemi di certificazione obbligatori, anche per le aziende produttrici di olio di palma;

Martedì 11 settembre 2018

65. sottolinea la necessità di migliorare l'affidabilità dei sistemi di certificazione volontaria, mediante etichettatura, allo scopo di garantire che sul mercato dell'UE venga immesso solo olio di palma la cui produzione non abbia causato deforestazione, degrado forestale, appropriazione illegittima di terreni e altre violazioni di diritti umani, in linea con la risoluzione del Parlamento del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi ⁽¹³⁾, e che sistemi come l'RSPO comprendano tutti gli usi finali dell'olio di palma; sottolinea inoltre la necessità di informare maggiormente i consumatori sulle conseguenze nefaste della produzione dell'olio di palma non sostenibile sull'ambiente, dato che l'obiettivo ultimo è ottenere un calo significativo del consumo di olio di palma;

66. esorta la Commissione e tutti gli Stati membri che non hanno ancora agito in tal senso a approfondire sforzi per conseguire un impegno a livello di UE per ottenere, entro il 2020, esclusivamente olio di palma sostenibile certificato, firmando e attuando, tra le altre cose, la dichiarazione di Amsterdam "Verso l'eliminazione della deforestazione dalle catene di prodotti agricoli con i paesi europei", e ad adoperarsi verso un impegno settoriale mediante, tra l'altro, la firma e l'attuazione della dichiarazione di Amsterdam a sostegno di una catena di approvvigionamento dell'olio di palma pienamente sostenibile entro il 2020;

Coerenza delle politiche per lo sviluppo

67. ricorda che gli OSS possono essere conseguiti solo se le catene di approvvigionamento diventano sostenibili e si creano sinergie tra le politiche; è preoccupato dal fatto che l'elevata dipendenza dell'UE dalle importazioni di mangimi sotto forma di semi di soia causa deforestazione in paesi terzi; esprime inquietudine per l'impatto ambientale delle crescenti importazioni di biomassa e dell'aumento della domanda di legno in Europa, segnatamente per raggiungere gli obiettivi dell'UE in materia di energie rinnovabili; invita l'UE a ottemperare all'obbligo di coerenza delle politiche per lo sviluppo sancito dall'articolo 208 TFUE, poiché esso costituisce un aspetto fondamentale del contributo dell'UE all'attuazione dell'Agenda 2030, dell'accordo di Parigi e del consenso europeo in materia di sviluppo; invita pertanto l'UE a garantire la coerenza tra le sue politiche in materia di sviluppo, commercio, agricoltura, energia e clima;

68. invita la Commissione a semplificare e coordinare meglio i suoi sforzi volti a combattere il disboscamento illegale nel quadro delle varie politiche dell'UE e dei servizi interessati a tali politiche; invita la Commissione a negoziare norme sull'importazione di legname nei futuri accordi commerciali bilaterali o multilaterali, per evitare di compromettere i successi conseguiti attraverso il piano d'azione FLEGT con i paesi produttori di legname;

69. rammenta che l'80 % delle foreste è costituito da terre e territori tradizionali dei popoli indigeni e delle comunità locali; osserva con preoccupazione che il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni ha segnalato di aver ricevuto un crescente numero di denunce riguardanti situazioni in cui i progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici hanno inciso negativamente sui diritti dei popoli indigeni, segnatamente progetti in materia di energie rinnovabili, quali la produzione di biocarburanti e la costruzione di dighe per la produzione di energia elettrica; sottolinea la necessità di garantire i diritti di proprietà fondiaria delle comunità forestali locali, compresi i diritti consuetudinari; sottolinea che i pagamenti basati sui risultati e il programma REDD+ rappresentano un'opportunità per migliorare la governance delle foreste, i diritti fondiari e i mezzi di sussistenza;

70. sottolinea il ruolo cruciale dei popoli indigeni nella gestione sostenibile delle risorse naturali e la conservazione della biodiversità; ricorda che la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) chiede agli Stati parte di rispettare le conoscenze e i diritti dei popoli indigeni quali garanzie nell'attuazione di REDD+; esorta i paesi partner ad adottare provvedimenti al fine di coinvolgere efficacemente i popoli indigeni nell'ambito delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi;

71. invita l'UE e gli Stati membri a potenziare le sinergie tra l'accordo volontario di partenariato FLEGT e il programma REDD+;

72. esprime profonda preoccupazione per l'aumento dell'uso industriale su larga scala delle foreste per la produzione energetica mediante le monocolture, il che accelera la perdita di biodiversità su scala globale e il deterioramento dei servizi ecosistemici;

⁽¹³⁾ GU C 215 del 19.6.2018, pag. 125.

Martedì 11 settembre 2018

73. ricorda che le politiche dell'UE sui biocarburanti dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo; ribadisce che l'UE dovrebbe eliminare gradualmente tutti gli incentivi politici agli agrocarburi entro il 2030;

74. deplora il fatto che la revisione in corso della direttiva sulle energie rinnovabili (RED II) non introduca criteri di sostenibilità sociale e non consideri altre conseguenze indirette dell'utilizzo delle terre tenendo conto dei rischi di accaparramento dei terreni; ricorda che la direttiva dovrebbe essere coerente con le norme internazionali in materia di diritti fondiari, ovvero la Convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e le linee guida volontarie sulla proprietà fondiaria e i principi per investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari della FAO; sottolinea altresì l'esigenza di introdurre criteri più rigorosi sulla biomassa forestale per impedire che la promozione della bioenergia provochi deforestazione altrove;

75. prende atto dell'insieme di prove inequivocabili del fatto che la conversione delle foreste tropicali in terreni agricoli, piantagioni e altri usi del suolo causa una significativa perdita di specie, soprattutto di quelle tipiche delle foreste; sottolinea la necessità della rigenerazione di foreste naturali e biologicamente diversificate come mezzo per contrastare i cambiamenti climatici e proteggere la biodiversità, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030, in particolare l'obiettivo 15; ritiene che i programmi per la rigenerazione forestale dovrebbero riconoscere i diritti fondiari consuetudinari locali, essere inclusivi e adattati alle condizioni locali e promuovere soluzioni basate sulla natura, quali il ripristino del paesaggio forestale, al fine di equilibrare gli usi dei terreni, compresi aree protette, pratiche agroforestali, sistemi agricoli, piantagioni di piccola scala e insediamenti umani; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che l'impatto dei consumi dell'UE sulla deforestazione in paesi terzi sia affrontato alla luce degli obiettivi stabiliti dalla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020;

76. invita l'UE a sostenere le iniziative dei paesi in via di sviluppo ricchi di foreste e volte a controbilanciare l'espansione incontrollata delle pratiche agricole e delle attività estrattive che hanno inciso negativamente sulla gestione delle foreste, sul sostentamento e sull'integrità culturale dei popoli indigeni, e che hanno avuto effetti pregiudizievoli sulla stabilità sociale e sulla sovranità alimentare degli agricoltori;

77. ribadisce che le catene di valore sostenibili del legno, derivanti da foreste gestite in modo sostenibile, comprese le piantagioni forestali sostenibili e le aziende arboreicole da legno familiari, possono fornire un importante contributo al raggiungimento degli OSS e degli impegni in materia di cambiamenti climatici; insiste, in un contesto in cui il degrado e le alterazioni delle foreste causano il 68,9% delle perdite complessive di carbonio negli ecosistemi tropicali⁽¹⁶⁾, affinché i finanziamenti pubblici derivanti da finanziamenti per il clima e per lo sviluppo non siano utilizzati per sostenere l'espansione dell'agricoltura, del disboscamento su scala industriale, delle attività minerarie, dell'estrazione delle risorse o dello sviluppo delle infrastrutture nei paesaggi forestali intatti e affinché i finanziamenti pubblici in generale siano soggetti a solidi criteri di sostenibilità; invita inoltre l'UE e gli Stati membri a coordinare le politiche dei donatori al riguardo⁽¹⁷⁾;

78. ritiene che gli sforzi volti ad arrestare la deforestazione debbano includere un'assistenza e un sostegno e a favore dell'utilizzo più efficace di terreni già coltivati, da applicarsi congiuntamente a un approccio basato sui piccoli comuni intelligenti; riconosce che le pratiche agroecologiche presentano un forte potenziale per massimizzare le funzioni ecosistemiche e la resilienza tramite tecniche agroforestali di semina e di permacoltura miste e altamente differenziate, rilevanti anche per praticare colture come l'olio di palma, il cacao o la gomma, e per fornire vantaggi aggiuntivi in termini di risultati sociali, di diversificazione della produzione e della produttività, senza ricorrere a ulteriori conversioni di zone forestali;

Criminalità forestale

79. osserva che, secondo l'UNEP e l'INTERPOL, il disboscamento illegale e il commercio del legname rappresentano uno dei cinque più importanti settori della criminalità ambientale, che coinvolge in misura crescente gruppi di criminalità organizzata transnazionale;

80. sottolinea che la lotta al commercio illegale internazionale necessita di azioni concertate e inclusive al fine di fermare la distruzione, la deforestazione, il disboscamento illegale, le frodi, i massacri e la domanda di prodotti forestali e specie selvatiche;

⁽¹⁶⁾ Baccini, A. e al., "Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss" ("Le foreste tropicali sono una fonte netta di carbonio, in base alle misurazioni in superficie dei guadagni e delle perdite"), *Science*, Vol. 358, Issue 6360, 2017, pp. 230-234, <http://science.sciencemag.org/content/early/2017/09/27/science.aam5962>

⁽¹⁷⁾ Baccini, A. e al., op. cit.

Martedì 11 settembre 2018

81. sottolinea che i reati forestali, dagli incendi non regolamentati o illegali di carbone vegetale fino ai reati societari su vasta scala riguardanti legname, carta e cellulosa, hanno un grande impatto sulle emissioni globali, sulle riserve idriche, sulla desertificazione e sull'andamento delle precipitazioni;
82. osserva con preoccupazione che, secondo l'UNEP e INTERPOL, la legislazione che affronta la criminalità ambientale è ritenuta inadeguata in molti paesi in ragione, tra l'altro, della mancanza di competenze e personale, di ammende ridotte o dell'assenza di sanzioni penali ecc., che rappresentano ostacoli a una lotta efficace contro tali reati;
83. sottolinea l'importanza di istituire, nei paesi produttori, sanzioni realmente dissuasive ed efficaci per combattere l'abbattimento e il commercio illegale del legname;
84. chiede alla Commissione di estendere l'ambito di applicazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente ⁽¹⁸⁾ al fine di includere il disboscamento illegale;
85. incoraggia l'UE ad aiutare a rafforzare la vigilanza sulla deforestazione e sulle attività illegali;
86. sottolinea la necessità di affrontare le cause profonde della criminalità, come la povertà, la corruzione e la cattiva governance, attraverso un approccio integrato e olistico, incoraggiando la cooperazione finanziaria transfrontaliera e impiegando tutti gli strumenti propri della lotta alla criminalità organizzata internazionale, inclusi il sequestro e la confisca di beni derivanti da tali attività e la lotta al riciclaggio di denaro;
87. sottolinea la necessità di potenziare i quadri giuridici nazionali, di sostenere la creazione di reti nazionali per l'applicazione della legge e di rafforzare l'attuazione e l'applicazione del diritto internazionale pertinente alla promozione di una gestione forestale trasparente e responsabile mediante, tra le altre cose, lo scambio di migliori pratiche, una rigorosa diffusione delle informazioni, accurate valutazioni d'impatto sulla sostenibilità e sistemi di monitoraggio e di segnalazione, tenendo conto della necessità di proteggere le guardie forestali; chiede una collaborazione rafforzata tra i diversi settori e le diverse agenzie sia a livello nazionale che internazionale, in particolare con INTERPOL e UNODC, compresi la condivisione di intelligence e la cooperazione giudiziaria e l'ampliamento delle competenze della Corte penale internazionale al fine di coprire la criminalità ambientale;
88. ricorda che un maggiore accesso ai dati doganali sulle importazioni che entrano nell'UE aumenterebbe la trasparenza e la responsabilità della catena del valore globale; invita la Commissione a estendere gli obblighi in materia di dati doganali e a includere l'esportatore e il produttore quali elementi obbligatori dei dati doganali, rafforzando in tal modo la trasparenza e la tracciabilità delle catene del valore globali;

Questioni commerciali

89. sottolinea che i negoziati commerciali dell'UE devono essere in linea con gli impegni assunti dall'Unione a intervenire per ridurre la deforestazione e il degrado forestale e a potenziare gli stock di carbonio delle foreste nei paesi in via di sviluppo;
90. evidenzia la necessità di ampliare e rafforzare i meccanismi di prevenzione, monitoraggio e verifica dell'impatto sull'ambiente e sui diritti umani degli accordi bilaterali e multilaterali di libero scambio e di investimento (ALS) dell'UE, anche mediante indicatori verificabili e iniziative indipendenti di monitoraggio e comunicazione dei dati a livello di comunità;

⁽¹⁸⁾ GUL 328 del 6.12.2008, pag. 28.

Martedì 11 settembre 2018

91. sollecita l'Unione a includere sempre nei suoi capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile (TSD) disposizioni vincolanti e applicabili per fermare il disboscamento illegale, la deforestazione, il degrado delle foreste e l'accaparramento dei terreni nonché altre violazioni dei diritti umani, che siano sottoposte a meccanismi di risoluzione delle controversie idonei ed efficaci, e a prendere in considerazione, tra i vari metodi di esecuzione, un meccanismo basato su sanzioni e disposizioni intese a garantire il diritto di proprietà, la consultazione preventiva e il consenso informato; invita la Commissione a inserire tali disposizioni negli ALS già conclusi mediante la clausola di revisione, con particolare riferimento all'impegno a dare effettiva attuazione all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici; sottolinea l'importanza di monitorare tali disposizioni e la necessità di avviare senza indugio procedure di consultazione governativa in caso di mancato rispetto di tali norme da parte dei partner commerciali, e di attivare gli attuali meccanismi di esecuzione quali i meccanismi di risoluzione delle controversie previsti nel quadro dei capitoli TSD;

92. invita la Commissione a includere disposizioni ambiziose relative alle foreste in tutti gli accordi commerciali e di investimento dell'UE; sottolinea che tali disposizioni devono essere vincolanti e applicabili mediante meccanismi efficaci di monitoraggio e di applicazione delle sanzioni che consentano ai singoli e alle comunità, all'interno o all'esterno dell'UE, di fare ricorso;

93. sottolinea che la corruzione connessa al disboscamento illegale dovrebbe essere trattata nell'ambito della politica commerciale dell'Unione; esorta la Commissione a includere negli ALS disposizioni anticorruzione relative al disboscamento illegale che siano applicabili e che siano attuate appieno e in modo efficace;

94. esorta la Commissione a includere nel campo di applicazione delle disposizioni applicabili anticorruzione contenute negli ALS le pratiche forestali illegali, quali la vendita sottoprezzo del legname in concessione, l'abbattimento di alberi protetti da parte di società commerciali, il contrabbando transfrontaliero di prodotti forestali, il disboscamento illegale e la trasformazione di materie prime forestali senza licenza;

95. prende atto che il regolamento relativo al sistema di preferenze generalizzate (SPG) ha ancora un margine di manovra limitato per quanto riguarda la protezione e la gestione responsabile delle risorse forestali; invita la Commissione ad assicurare un adeguato monitoraggio delle convenzioni del settore forestale oggetto dei regimi SPG e SPG+, anche da parte delle organizzazioni della società civile, in modo da garantire la protezione delle foreste nei paesi partner, compresa la possibilità di istituire un meccanismo di denuncia per garantire che i reclami presentati dalle parti interessate siano presi in debita considerazione; sottolinea la necessità che tale meccanismo tenga in particolare considerazione i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità che dipendono dalle foreste, nonché, ove del caso, i diritti conferiti dalla convenzione n. 169 dell'OIL sui popoli indigeni e tribali;

96. ricorda l'importanza di un adeguato accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso e di un'efficace protezione degli informatori nei paesi esportatori di risorse naturali, al fine di garantire l'efficienza di qualsiasi disposizione legislativa o iniziativa;

o

o o

97. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 12 settembre 2018

P8_TA(2018)0340

Situazione in Ungheria

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione (2017/2131(INL))

(2019/C 433/09)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 7, paragrafo 1,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e i relativi protocolli,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
- visti i trattati internazionali in materia di diritti umani delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, quali la Carta sociale europea e la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),
- vista la sua risoluzione del 17 maggio 2017 sulla situazione in Ungheria ⁽¹⁾,
- viste le sue risoluzioni del 16 dicembre 2015 ⁽²⁾ e del 10 giugno 2015 ⁽³⁾ sulla situazione in Ungheria,
- vista la sua risoluzione del 3 luglio 2013 sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e pratiche in Ungheria (in applicazione della risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012) ⁽⁴⁾,
- viste le sue risoluzioni del 16 febbraio 2012 sui recenti sviluppi politici in Ungheria ⁽⁵⁾ e del 10 marzo 2011 sulla legge ungherese sui media ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione legislativa del 20 aprile 2004 sulla comunicazione della Commissione in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea: Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione ⁽⁸⁾,
- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 15 ottobre 2003, in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea: Rispettare e promuovere i valori sui quali è fondata l'Unione ⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0216.

⁽²⁾ GU C 399 del 24.11.2017, pag. 127.

⁽³⁾ GU C 407 del 4.11.2016, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU C 75 del 26.2.2016, pag. 52.

⁽⁵⁾ GU C 249 E del 30.8.2013, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 154.

⁽⁷⁾ GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.

⁽⁸⁾ GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 408.

⁽⁹⁾ COM(2003)0606.

Mercoledì 12 settembre 2018

- viste le relazioni annuali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e dell'Ufficio europeo per la lotta anti-frode (OLAF),
 - visti gli articoli 45, 52 e 83 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0250/2018),
- A. considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, quali enunciati all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e ripresi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e che tali valori, comuni agli Stati membri e approvati liberamente da tutti gli Stati membri, costituiscono il fondamento dei diritti di cui godono quanti vivono nell'Unione;
- B. considerando che un eventuale rischio evidente di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2 TUE non riguarda soltanto il singolo Stato membro in cui si manifesta il rischio, ma ha un impatto sugli altri Stati membri, sulla fiducia reciproca tra questi e sulla natura stessa dell'Unione, nonché sui diritti fondamentali dei suoi cittadini in base al diritto dell'Unione;
- C. considerando che, come indicato dalla comunicazione della Commissione del 2003 sull'articolo 7 del trattato sull'Unione europea, l'ambito di applicazione dell'articolo 7 TUE non si limita agli obblighi derivanti dai trattati, come accade per l'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che l'Unione può valutare l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dei valori comuni in settori che rientrano nelle competenze degli Stati membri;
- D. considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, TUE costituisce una fase preventiva, riconoscendo all'Unione la capacità di intervenire in caso di evidente rischio di violazione grave dei valori comuni; che tale azione preventiva prevede un dialogo con lo Stato membro interessato e mira a evitare eventuali sanzioni;
- E. considerando che le autorità ungheresi sono sempre state disposte a discutere la legalità di qualsiasi misura specifica, la situazione non è stata affrontata e permangono molte preoccupazioni, che hanno un impatto negativo sull'immagine dell'Unione, nonché sulla sua efficacia e credibilità nella difesa dei diritti fondamentali, dei diritti umani e della democrazia a livello mondiale, e rivelano la necessità di affrontarle mediante un'azione concertata dell'Unione;
1. afferma che le preoccupazioni del Parlamento si riferiscono alle seguenti questioni:
- il funzionamento del sistema costituzionale e del sistema elettorale;
 - l'indipendenza della magistratura e di altre istituzioni e i diritti dei giudici;
 - la corruzione e i conflitti di interesse;
 - la tutela della vita privata e la protezione dei dati;
 - la libertà di espressione;
 - la libertà accademica;

Mercoledì 12 settembre 2018

- la libertà di religione;
 - la libertà di associazione;
 - il diritto alla parità di trattamento;
 - i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i rom e gli ebrei, e la protezione dalle dichiarazioni di odio contro tali minoranze;
 - i diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
 - i diritti economici e sociali;
2. ritiene che i fatti e le tendenze menzionati nell'allegato della presente risoluzione rappresentino, nel complesso, una minaccia sistemica per i valori di cui all'articolo 2 TUE e un evidente rischio di violazione grave dei suddetti valori;
 3. prende atto dell'esito delle elezioni parlamentari in Ungheria, che hanno avuto luogo l'8 aprile 2018; sottolinea il fatto che qualsiasi governo ungherese è responsabile dell'eliminazione del rischio di grave violazione dei valori di cui all'articolo 2 TUE, anche se tale rischio è una conseguenza duratura delle decisioni politiche suggerite o approvate dai governi precedenti;
 4. trasmette pertanto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, la proposta motivata in allegato al Consiglio, invitandolo a stabilire se esista un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori di cui all'articolo 2 TUE e a rivolgere all'Ungheria raccomandazioni adeguate al riguardo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, unitamente alla proposta motivata di decisione del Consiglio a essa allegata, al Consiglio, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Mercoledì 12 settembre 2018

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

Proposta di decisione del Consiglio in merito alla constatazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

vista la proposta motivata del Parlamento europeo,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si fonda sui valori enunciati all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), che sono comuni agli Stati membri e includono il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani. A norma dell'articolo 49 TUE, l'adesione all'Unione richiede il rispetto e la promozione dei valori di cui all'articolo 2 TUE.
- (2) L'adesione dell'Ungheria è stato un atto volontario basato su una decisione sovrana, con un ampio consenso in tutti gli schieramenti politici del paese.
- (3) Nella sua proposta motivata, il Parlamento europeo ha espresso le sue preoccupazioni relative alla situazione in Ungheria. Le principali preoccupazioni riguardano, in particolare, il funzionamento del sistema costituzionale e del sistema elettorale, l'indipendenza della magistratura e di altre istituzioni, i diritti dei giudici, la corruzione e i conflitti di interesse, la tutela della vita privata e la protezione dei dati, la libertà di espressione, la libertà accademica, la libertà di religione, la libertà di associazione, il diritto alla parità di trattamento, i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i rom e gli ebrei, e la protezione dalle dichiarazioni di odio contro tali minoranze, i diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché i diritti economici e sociali.
- (4) Il Parlamento europeo ha altresì rilevato che le autorità ungheresi sono sempre state disposte a discutere la legalità di qualsiasi misura specifica, ma hanno ripetutamente omesso di adottare le azioni raccomandate nelle sue precedenti risoluzioni.
- (5) Nella sua risoluzione del 17 maggio 2017 sulla situazione in Ungheria, il Parlamento europeo ha affermato che l'attuale situazione nel paese rappresenta un evidente rischio di violazione grave dei valori di cui all'articolo 2 TUE e giustifica l'avvio della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE.
- (6) Nella sua comunicazione del 2003 in merito all'articolo 7 del trattato sull'Unione europea, la Commissione europea cita numerose fonti di informazione da tenere in considerazione nel monitorare il rispetto e la promozione dei valori comuni, quali ad esempio i rapporti delle organizzazioni internazionali e delle ONG e le sentenze emesse da tribunali regionali e internazionali. Un grande numero di attori a livello nazionale, europeo e internazionale ha espresso una profonda preoccupazione per la situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria, tra cui le istituzioni e gli organi dell'Unione, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e le Nazioni Unite, nonché numerose organizzazioni della società civile; tuttavia, i loro pareri devono essere considerati giuridicamente non vincolanti, poiché solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può interpretare le disposizioni dei trattati.

Mercoledì 12 settembre 2018

Funzionamento del sistema costituzionale e del sistema elettorale

- (7) La Commissione di Venezia ha espresso preoccupazione in diverse occasioni in merito al processo di stesura della Costituzione in Ungheria, per quanto riguarda sia la Legge fondamentale, sia le sue modifiche. La Commissione di Venezia ha valutato positivamente il fatto che la Legge fondamentale introduca un ordinamento costituzionale fondato sui principi essenziali della democrazia, dello Stato di diritto e della protezione dei diritti fondamentali e ha riconosciuto gli sforzi profusi per introdurre un ordinamento costituzionale in linea con i valori e le norme democratiche europei comuni e per regolamentare i diritti e le libertà fondamentali in conformità degli strumenti internazionali vincolanti. Le critiche riguardavano la mancanza di trasparenza del processo, l'insufficiente coinvolgimento della società civile, la mancanza di una vera consultazione, la messa in pericolo della separazione dei poteri e l'indebolimento del sistema nazionale di bilanciamento dei poteri.
- (8) Le competenze della Corte costituzionale ungherese sono state limitate a seguito di una riforma costituzionale, anche per quanto riguarda le questioni di bilancio, l'abolizione dell'*actio popularis*, la possibilità per la Corte di fare riferimento alla propria giurisprudenza anteriore al 1° gennaio 2012 e la limitazione della facoltà della Corte di controllare la costituzionalità di eventuali modifiche della Legge fondamentale, eccetto quelle di carattere esclusivamente procedurale. La Commissione di Venezia, nel suo parere sulla Legge CLI del 2011 sulla Corte costituzionale ungherese, del 19 giugno 2012, e nel suo parere sulla Quarta modifica della Legge fondamentale ungherese, del 17 giugno 2013, ha espresso gravi preoccupazioni in merito a tali limitazioni e alla procedura di nomina dei giudici e ha formulato raccomandazioni in cui invitava le autorità ungheresi a garantire i necessari pesi e contrappesi. Nei suoi pareri, la Commissione di Venezia ha altresì individuato una serie di elementi positivi delle riforme, quali le disposizioni sulle garanzie di bilancio, l'esclusione della rielezione per i giudici e l'attribuzione al Commissario per i diritti fondamentali del diritto di avviare procedure di controllo *ex post*.
- (9) Nelle sue osservazioni conclusive del 5 aprile 2018, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso preoccupazione per il fatto che l'attuale procedura di ricorso costituzionale prevede un accesso più limitato alla Corte costituzionale, non prevede un termine per l'esercizio del controllo di costituzionalità e non ha un effetto sospensivo sulla normativa contestata. Esso ha affermato inoltre che le disposizioni della nuova legge sulla Corte costituzionale indeboliscono il principio di inamovibilità dei giudici e accrescono l'influenza del governo sulla composizione e sul funzionamento della Corte costituzionale, modificando la procedura di nomina dei giudici, il numero dei giudici che compongono la Corte e la loro età di pensionamento. Il Comitato ha espresso inoltre preoccupazione per la limitazione dei poteri e delle competenze della Corte costituzionale in merito al riesame della legislazione che incide in materia di bilancio.
- (10) Nella relazione approvata il 27 giugno 2018, la missione di osservazione elettorale limitata dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE (OSCE/ODHIR) ha dichiarato che il modo in cui le elezioni sono state amministrare dal punto di vista tecnico è stato professionale e trasparente e che nel complesso i diritti e le libertà fondamentali sono stati rispettati, ma esercitati in un clima avverso. L'amministrazione delle elezioni ha assolto il suo mandato in modo professionale e trasparente, ha conquistato la fiducia generale tra le parti interessate ed è stata percepita, in generale, come imparziale. La campagna è stata animata, ma la retorica ostile e intimidatoria ha limitato lo spazio per un dibattito sostanziale e ha ridotto la capacità degli elettori di compiere una scelta informata. I massimali di finanziamento e di spesa delle campagne pubbliche miravano a garantire pari opportunità a tutti i candidati. Tuttavia, la capacità dei concorrenti di competere su base paritaria è stata significativamente compromessa dall'eccessiva spesa del governo in pubblicità sui mezzi d'informazione pubblici che ha amplificato il messaggio della coalizione di governo. In assenza di obblighi di rendicontazione fino a dopo le elezioni, gli elettori sono stati di fatto privati di informazioni sul finanziamento della campagna elettorale, aspetto essenziale per poter scegliere in modo consapevole. È stata espressa altresì preoccupazione per la delimitazione delle circoscrizioni elettorali uninominali. Preoccupazioni dello stesso tipo erano state espresse nel parere comune della Commissione di Venezia e del Consiglio delle elezioni democratiche del 18 giugno 2012 in merito alla legge sulle elezioni dei membri del parlamento ungherese, in cui era menzionato il fatto che la delimitazione delle circoscrizioni elettorali doveva essere effettuata in maniera trasparente e professionale mediante una procedura imparziale, ovvero evitando di perseguire obiettivi politici a breve termine ("gerrymandering").
- (11) Negli ultimi anni il governo ungherese ha fatto ampiamente ricorso alle consultazioni nazionali, espandendo la democrazia diretta a livello nazionale. Il 27 aprile 2017 la Commissione ha sottolineato che la consultazione nazionale "Let's stop Brussels" ("Fermiamo Bruxelles") conteneva diverse dichiarazioni e asserzioni che erano oggettivamente errate o estremamente fuorvianti. Il governo ungherese ha anche condotto, nel maggio 2015, consultazioni intitolate "L'immigrazione e il terrorismo" e, nell'ottobre 2017, consultazioni contro il cosiddetto "piano Soros". Tali consultazioni hanno tracciato un parallelo tra terrorismo e migrazione, fomentando l'odio nei confronti dei migranti e riferendosi in particolare alla persona di George Soros e all'Unione.

Mercoledì 12 settembre 2018

Indipendenza della magistratura e di altre istituzioni e diritti dei giudici

- (12) A seguito delle estese modifiche apportate al quadro giuridico nel 2011, al presidente del nuovo organo giudiziario nazionale (NJO) sono state affidate ampie competenze. Nel suo parere sulla legge CLXII del 2011 sullo status giuridico e la retribuzione dei giudici e sulla legge CLXI del 2011 sull'organizzazione e l'amministrazione dei tribunali in Ungheria, del 19 marzo 2012, come anche nel suo parere sugli atti cosiddetti "cardinali" riguardanti la magistratura, del 15 ottobre 2012, la Commissione di Venezia ha criticato tali ampie competenze. Analoghe preoccupazioni sono state sollevate il 29 febbraio 2012 e il 3 luglio 2013 dal Relatore speciale delle Nazioni Unite sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati, nonché dal Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) nella sua relazione del 27 marzo 2015. Tutti questi attori hanno sottolineato la necessità di rafforzare il ruolo dell'organo collettivo, il Consiglio nazionale della magistratura (NJC), in quanto organo di vigilanza, dato che il presidente dell'NJO, essendo eletto dal parlamento ungherese, non può essere considerato un organo di autogoverno giudiziario. A seguito delle raccomandazioni internazionali, lo status del presidente dell'NJO è stato modificato limitandone le competenze, al fine di garantire un migliore equilibrio tra il presidente e l'NJC.
- (13) A partire dal 2012, l'Ungheria ha intrapreso iniziative concrete per trasferire talune funzioni dal presidente dell'NJO all'NJC, in modo da creare un miglior equilibrio tra i due organi. Sono tuttavia necessari ulteriori progressi. Il GRECO, nella sua relazione del 27 marzo 2015, ha chiesto di ridurre al minimo i potenziali rischi di decisioni discrezionali da parte del presidente dell'NJO. Il presidente dell'NJO ha, tra l'altro, la facoltà di trasferire e assegnare i giudici, oltre ad avere un ruolo nella disciplina giudiziaria. Il presidente dell'NJO formula inoltre una raccomandazione al Presidente dell'Ungheria riguardo alla nomina e alla rimozione dei presidenti dei tribunali, compresi i presidenti e i vicepresidenti delle Corti d'appello. Il GRECO ha accolto con favore la recente adozione del codice etico dei giudici, pur ritenendo che avrebbe potuto essere reso più esplicito e accompagnato dalla formazione permanente. La relazione del GRECO riconosce inoltre le modifiche apportate alle norme relative alle procedure di assunzione e di selezione giudiziaria tra il 2012 e il 2014 in Ungheria, mediante le quali il Consiglio nazionale della magistratura ha ricevuto una funzione di controllo più incisiva nel processo di selezione. Il 2 maggio 2018 l'NJC ha tenuto una sessione in cui ha adottato all'unanimità decisioni concernenti la pratica del presidente dell'NJO di dichiarare infruttuosi gli inviti a presentare candidature per le posizioni giudiziarie e quelle di alto livello. Le decisioni hanno considerato illecita la pratica del presidente.
- (14) Il 29 maggio 2018 il governo ungherese ha presentato un progetto di settima modifica della Legge fondamentale, (T/332), che è stato adottato il 20 giugno 2018 e che ha introdotto un nuovo sistema di tribunali amministrativi.
- (15) In seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (la "Corte di giustizia") del 6 novembre 2012 nella causa C-286/12, *Commissione europea contro Ungheria* ⁽¹⁾, in cui la Corte ha sostenuto che l'Ungheria, avendo adottato un regime nazionale che impone la cessazione dell'attività professionale di giudici, procuratori e notai al compimento dei 62 anni di età, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della legislazione dell'Unione, il parlamento ungherese ha adottato la legge XX del 2013, secondo cui l'età di pensionamento nella magistratura sarebbe stata gradualmente elevata a 65 anni in un periodo di dieci anni e ha stabilito i criteri per il reintegro o il risarcimento. La legge ha introdotto la possibilità per i giudici in pensione di essere reintegrati ai posti precedenti presso lo stesso tribunale e alle stesse condizioni vigenti anteriormente alle normative in materia di pensionamento, o, qualora non disponibili a essere reintegrati, di ricevere un risarcimento forfettario di 12 mesi per la perdita della retribuzione con la possibilità di presentare istanza di ulteriore risarcimento dinanzi al tribunale, ma senza la garanzia di essere reinseriti in posizioni amministrative dirigenziali. La Commissione ha tuttavia riconosciuto le misure adottate dall'Ungheria per rendere la sua legge sul pensionamento compatibile con il diritto dell'UE. Nella sua relazione dell'ottobre 2015, l'Istituto per i diritti umani dell'Associazione internazionale forense ha dichiarato che la maggioranza dei giudici rimossi dall'incarico non era stata reintegrata ai posti originari, in parte a causa del fatto che tali posti originari erano già stati occupati. La relazione menziona anche il fatto che l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura ungherese non possono essere garantite e che le garanzie dello Stato di diritto rimangono indebolite.
- (16) Nella sentenza del 16 luglio 2015 nella causa *Gazsó contro Ungheria*, la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha ravvisato una violazione del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. La CEDU è giunta alla conclusione che le violazioni dipendono da una prassi secondo la quale l'Ungheria ha omesso in maniera ricorrente di garantire che i procedimenti per la determinazione di obblighi e diritti civili si concludessero entro un termine ragionevole e di adottare misure atte a consentire ai richiedenti di chiedere un risarcimento per la durata eccessiva del procedimento civile a livello nazionale. L'esecuzione di tale sentenza è ancora in sospeso. Il nuovo codice di procedura civile, adottato dall'Ungheria nel 2016, prevede l'accelerazione del procedimento civile grazie all'introduzione di una procedura in due fasi. L'Ungheria ha debitamente informato il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in merito al fatto che la nuova legge, intesa a creare un mezzo di ricorso effettivo per le procedure prolungate, sarà adottata entro l'ottobre 2018.

(1) Sentenza della Corte di giustizia del 6 novembre 2012, *Commissione europea contro Ungheria*, C-286/12, ECLI:EU:C:2012:687.

Mercoledì 12 settembre 2018

- (17) Nella sentenza del 23 giugno 2016 nella causa *Baka contro Ungheria*, la CEDU ha ravvisato la violazione del diritto di adire un giudice e della libertà di espressione di András Baka, eletto presidente della Corte suprema nel giugno 2009 per un mandato di sei anni, ma rimosso dall'incarico a norma delle disposizioni transitorie della Legge fondamentale, secondo le quali la Curia è il successore legale della Corte suprema. L'esecuzione di tale sentenza è ancora in sospenso. Il 10 marzo 2017 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, ha sollecitato l'adozione di misure per prevenire ulteriori rimozioni anticipate di giudici sulla base di motivi analoghi, come salvaguardia da abusi al riguardo. Il governo ungherese ha osservato che tali misure non sono connesse all'esecuzione della sentenza.
- (18) Il 29 settembre 2008 András Jóri è stato nominato garante della protezione dei dati con un mandato di sei anni. Tuttavia, con effetto dal 1° gennaio 2012, il parlamento ungherese ha deciso di riformare il sistema di protezione dei dati e di sostituire il garante con un'autorità nazionale per la protezione dei dati e la libertà di informazione. È stata quindi posta fine anticipatamente al mandato di András Jóri. L'8 aprile 2014 la Corte di giustizia ha stabilito che l'indipendenza delle autorità di controllo implica necessariamente l'obbligo di rispettare la durata del loro mandato e che l'Ungheria non ha ottemperato ai propri obblighi ai sensi della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^(?). L'Ungheria ha modificato le norme relative alla nomina del garante, ha presentato le proprie scuse e ha versato l'importo concordato per il risarcimento.
- (19) Nel suo parere sulla legge CLXIII del 2011 relativa all'azione penale e sulla legge CLXIV del 2011 relativa allo status del procuratore generale, dei procuratori e degli altri funzionari della procura e sulla carriera in procura, del 19 giugno 2012, la Commissione di Venezia ha individuato numerose carenze. Nella sua relazione del 27 marzo 2015, il GRECO ha esortato le autorità ungheresi a prendere ulteriori misure per prevenire gli abusi e aumentare l'indipendenza della procura, tra l'altro eliminando la possibilità che il procuratore generale sia rieletto. Inoltre, il GRECO ha chiesto che il procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici ministeri fosse reso più trasparente e che le decisioni relative al trasferimento di procedimenti da un procuratore a un altro fossero subordinate a motivazioni e criteri giuridici rigorosi. Secondo il governo ungherese, la relazione di conformità del GRECO del 2017 riconosceva i progressi compiuti dall'Ungheria in materia di pubblici ministeri (la pubblicazione non è ancora autorizzata dalle autorità ungheresi, nonostante gli appelli lanciati nelle riunioni plenarie del GRECO). La seconda relazione di conformità non è ancora stata completata.

Corruzione e conflitti di interesse

- (20) Nella sua relazione del 27 marzo 2015, il GRECO ha sollecitato l'istituzione di codici di condotta per i deputati al parlamento ungherese relativamente agli orientamenti da adottare nei casi di conflitto di interessi. Inoltre, i deputati dovrebbero essere tenuti a riferire in merito ai conflitti di interesse in modo specifico e ciò dovrebbe essere accompagnato da un obbligo più rigoroso in materia di presentazione di dichiarazioni patrimoniali. Occorrono altresì disposizioni che prevedano sanzioni per la presentazione inesatta delle dichiarazioni patrimoniali. Inoltre, le dichiarazioni patrimoniali dovrebbero essere rese pubbliche online per consentire una reale vigilanza popolare. È opportuno predisporre una banca dati elettronica standard per far sì che tutte le dichiarazioni e le modifiche relative siano accessibili in maniera trasparente.
- (21) Nella relazione approvata il 27 giugno 2018, la missione di osservazione elettorale limitata dell'OSCE/ODIHR ha concluso che lo scarso controllo delle spese della campagna elettorale e l'assenza di una rendicontazione dettagliata sulle fonti di finanziamento della campagna fino a dopo le elezioni ha messo a repentaglio la trasparenza del finanziamento della campagna e la capacità degli elettori di compiere una scelta informata, in violazione degli obblighi internazionali e contrariamente alla buona prassi. La Corte dei conti ha la competenza di monitorare e controllare il rispetto degli obblighi giuridici. Nella relazione, tuttavia, non figurava una relazione di audit ufficiale della Corte dei conti concernente le elezioni parlamentari del 2018, in quanto non era stata completata in tempo.
- (22) Il 7 dicembre 2016 il comitato direttivo del partenariato per un governo aperto ha ricevuto una lettera dal governo ungherese che annunciava il suo ritiro immediato dal partenariato, che riunisce su base volontaria 75 paesi e centinaia di organizzazioni della società civile. Il governo ungherese era stato oggetto di esame da parte del partenariato per un governo aperto a partire dal luglio 2015, a causa di preoccupazioni espresse dalle organizzazioni della società civile, in particolare in merito al margine di manovra loro concesso per operare nel paese. Non tutti gli Stati membri sono membri del partenariato per un governo aperto.

^(?) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

Mercoledì 12 settembre 2018

- (23) L'Ungheria beneficia di fondi dell'Unione pari al 4,4 % del suo PIL, ovvero più della metà degli investimenti pubblici. La quota degli appalti aggiudicati dopo procedure di aggiudicazione che hanno ricevuto una sola offerta resta elevata al 36 % nel 2016. Nell'Unione, l'Ungheria registra la percentuale più alta di raccomandazioni finanziarie dell'OLAF in merito ai fondi strutturali e all'agricoltura per il periodo 2013-2017. Nel 2016 l'OLAF ha concluso la propria indagine su un progetto di trasporti in Ungheria per un ammontare pari a 1,7 miliardi di EUR, nel quale i principali partecipanti erano imprese edili internazionali. L'indagine ha messo in luce irregolarità molto gravi, nonché la possibilità di frode e corruzione nell'esecuzione del progetto. Nel 2017 l'OLAF ha riscontrato "gravi irregolarità" e "conflitti di interesse" nel corso della sua indagine in merito a 35 appalti per l'illuminazione stradale concessi alla società che all'epoca era controllata dal genero del primo ministro ungherese. L'OLAF ha inviato la sua relazione finale con le raccomandazioni finanziarie alla Direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione per recuperare 43,7 milioni di euro e le raccomandazioni giudiziarie al Procuratore generale dell'Ungheria. Un'indagine transfrontaliera, conclusa dall'OLAF nel 2017, ha riguardato accuse relative al potenziale uso improprio dei fondi dell'Unione in 31 progetti di ricerca e sviluppo. L'inchiesta, svoltasi in Ungheria, Lettonia e Serbia, ha rivelato un sistema di subappalti utilizzato per aumentare artificialmente i costi dei progetti e nascondere il fatto che i fornitori finali erano società collegate. L'OLAF ha pertanto concluso l'indagine con una raccomandazione finanziaria alla Commissione affinché recuperasse 28,3 milioni di EUR e una raccomandazione giudiziaria alle autorità giudiziarie ungheresi. L'Ungheria ha deciso di non partecipare all'istituzione della Procura europea (EPPO), che sarà competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e i loro complici.
- (24) In base alla settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, in Ungheria l'efficienza del governo è diminuita dal 1996 e l'Ungheria è uno degli Stati membri con i governi meno efficienti dell'Unione. Tutte le regioni ungheresi sono ben al di sotto della media dell'Unione, in termini di qualità di governo. Secondo la relazione sulla lotta alla corruzione nell'UE, pubblicata dalla Commissione europea nel 2014, in Ungheria la corruzione è percepita come diffusa (89 %). Secondo la relazione di competitività globale 2017-2018, pubblicata dal Forum economico mondiale, il livello elevato di corruzione ha costituito uno dei fattori più problematici per l'avvio di attività imprenditoriali in Ungheria.

Tutela della vita privata e protezione dei dati

- (25) Nella sua sentenza del 12 gennaio 2016 nella causa *Szabó e Vissy contro Ungheria*, la CEDU ha rilevato che era stato violato il diritto al rispetto della vita privata a causa di garanzie giuridiche insufficienti contro una possibile sorveglianza segreta illecita per motivi di sicurezza nazionale, anche in relazione all'uso delle telecomunicazioni. I ricorrenti non hanno sostenuto di essere stati sottoposti ad alcuna misura di sorveglianza segreta, pertanto non sono apparse necessarie ulteriori misure individuali. Come misura di carattere generale, è necessaria una modifica della legislazione pertinente. Attualmente sono in fase di discussione da parte degli esperti dei ministeri competenti dell'Ungheria proposte di modifica della legge sui servizi di sicurezza nazionali. L'esecuzione di tale sentenza è pertanto ancora in sospeso.
- (26) Nelle sue osservazioni conclusive del 5 aprile 2018, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso timori che il quadro giuridico ungherese in materia di sorveglianza segreta per motivi di sicurezza nazionale autorizzi un'intercettazione massiccia delle comunicazioni e non preveda garanzie sufficienti contro un'ingerenza arbitraria nel diritto al rispetto della vita privata. Ha inoltre espresso preoccupazione per l'assenza di disposizioni atte a garantire mezzi di ricorso efficaci in caso di abusi e la notifica all'interessato nel più breve tempo possibile, senza compromettere la finalità della restrizione, dopo la cessazione della misura di sorveglianza.

Libertà di espressione

- (27) Il 22 giugno 2015 la Commissione di Venezia ha adottato un parere riguardante la normativa sui mezzi di comunicazione dell'Ungheria (la legge CLXXXV sui servizi dei media e sui mezzi di comunicazione di massa, la legge CIV sulla libertà della stampa e la normativa sulla tassazione dei proventi della pubblicità dei mezzi di comunicazione di massa), chiedendo diverse modifiche nella legge sulla stampa e nella legge sui media, in particolare riguardo alla definizione di "contenuto mediatico illegale", alla divulgazione delle fonti giornalistiche e alle sanzioni sui media. Preoccupazioni analoghe erano state espresse nell'analisi commissionata dall'Ufficio del rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione dell'OSCE nel febbraio 2011, dal precedente commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa nel suo parere sulla normativa ungherese in materia di media alla luce delle norme del Consiglio d'Europa sulla libertà dei media del 25 febbraio 2011, nonché dagli esperti del Consiglio d'Europa in materia di normativa ungherese sui media nella loro perizia dell'11 maggio 2012. Nella sua dichiarazione del 29 gennaio 2013, il Segretario generale del Consiglio d'Europa ha accolto con soddisfazione il fatto che le discussioni nel settore dei media abbiano portato all'approvazione di varie modifiche importanti. Tuttavia, le perplessità residue sono state ribadite dal commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa nella relazione successiva alla sua visita in Ungheria, che è stata pubblicata il 16 dicembre 2014. Il commissario ha anche menzionato le questioni della concentrazione della proprietà dei media e l'autocensura e ha indicato che il quadro giuridico relativo al reato di diffamazione dovrebbe essere abrogato.

Mercoledì 12 settembre 2018

- (28) Nel suo parere del 22 giugno 2015, riguardante la normativa sui mezzi di comunicazione, la Commissione di Venezia ha riconosciuto gli sforzi profusi negli anni dal governo ungherese per migliorare il testo originale delle leggi sui media, in linea con i commenti di vari osservatori tra cui il Consiglio d'Europa, e ha preso positivamente atto della volontà delle autorità ungheresi di proseguire il dialogo. La Commissione di Venezia ha tuttavia insistito sulla necessità di modificare le norme che disciplinano l'elezione dei membri del Consiglio dei media, per assicurare una rappresentanza equa dei gruppi politici e di altri gruppi significativi dal punto di vista sociale, e ha affermato che il metodo di nomina e la posizione del presidente del Consiglio dei media o del presidente dell'Autorità per i media dovrebbero essere rivisti per ridurre la concentrazione dei poteri e garantire la neutralità politica; anche il consiglio direttivo dovrebbe essere riformato secondo la stessa logica. La Commissione di Venezia ha inoltre raccomandato che la governance dei fornitori di media del servizio pubblico venga decentrata e che l'agenzia di stampa nazionale non sia il fornitore esclusivo di notizie per i fornitori di media del servizio pubblico. Preoccupazioni analoghe erano state espresse nell'analisi commissionata dall'Ufficio del rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione dell'OSCE nel febbraio 2011, dal precedente commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa nel suo parere sulla normativa ungherese in materia di media alla luce delle norme del Consiglio d'Europa sulla libertà dei media del 25 febbraio 2011, nonché dagli esperti del Consiglio d'Europa in materia di normativa ungherese sui media nella loro perizia dell'11 maggio 2012. Nella sua dichiarazione del 29 gennaio 2013, il Segretario generale del Consiglio d'Europa ha accolto con soddisfazione il fatto che le discussioni nel settore dei media abbiano portato all'approvazione di varie modifiche importanti. Tuttavia, le perplessità residue sono state ribadite dal commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa nella relazione successiva alla sua visita in Ungheria, che è stata pubblicata il 16 dicembre 2014.
- (29) Il 18 ottobre 2012, la Commissione di Venezia ha adottato un parere sulla legge CXII del 2011 sull'autodeterminazione informativa e sulla libertà dell'informazione dell'Ungheria. Nonostante una valutazione generalmente positiva, la Commissione di Venezia ha rilevato la necessità di ulteriori miglioramenti. Tuttavia, a seguito di successive modifiche della legge, il diritto di accesso alle informazioni governative è stato ulteriormente limitato in misura significativa. Tali modifiche sono state criticate nell'analisi commissionata dall'Ufficio del rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione dell'OSCE nel marzo 2016. Tale analisi ha indicato che gli importi da imputare per i costi diretti sembrano del tutto ragionevoli, ma l'imputazione del tempo necessario ai funzionari pubblici per rispondere alle richieste è inaccettabile. Come altresì riconosciuto dalla relazione 2018 per paese della Commissione europea, il garante della protezione dei dati ha assunto una posizione progressista in casi connessi alla trasparenza, analogamente a quanto hanno fatto i tribunali e la Corte costituzionale.
- (30) Nella relazione approvata il 27 giugno 2018, la missione di osservazione elettorale limitata dell'OSCE/ODHIR per le elezioni parlamentari ungheresi del 2018 ha concluso che l'accesso alle informazioni, la libertà dei mezzi di comunicazione e la libertà di associazione sono stati soggetti a restrizioni, anche attraverso recenti modifiche giuridiche, e che la copertura mediatica della campagna è stata ampia, ma molto polarizzata e priva di analisi critiche in ragione della politicizzazione della proprietà dei media e dell'influsso delle campagne pubblicitarie del governo. L'emittente pubblica ha adempiuto al suo mandato di fornire un tempo di trasmissione gratuito ai candidati in lizza, ma i suoi telegiornali e la sua produzione editoriale hanno chiaramente favorito la coalizione di governo, il che è in contrasto con le norme internazionali. La maggior parte delle emittenti commerciali erano di parte e si sono schierate a favore dei partiti di governo o di quelli dell'opposizione. I mezzi di comunicazione online hanno fornito una piattaforma per un dibattito politico pluralista e incentrato sui problemi da affrontare. Ha inoltre osservato che la politicizzazione della proprietà, unitamente a un quadro giuridico restrittivo e all'assenza di un'istanza indipendente di regolamentazione dei media, ha avuto un effetto dissuasivo sulla libertà editoriale, ostacolando l'accesso degli elettori a un'informazione pluralistica. Ha inoltre indicato che le modifiche hanno introdotto indebite restrizioni all'accesso alle informazioni ampliando la definizione di informazioni non soggette a divulgazione e aumentando i diritti per il trattamento delle richieste di informazioni.
- (31) Nelle sue osservazioni conclusive del 5 aprile 2018, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso preoccupazioni in merito alle leggi e alle prassi dell'Ungheria in materia di media che limitano la libertà di opinione e di espressione. Si è detto preoccupato per il fatto che, a seguito delle modifiche della legge che si sono succedute, l'attuale quadro legislativo non garantisce pienamente una stampa priva di censura e restrizioni. Ha rilevato con preoccupazione che il Consiglio dei media e l'Autorità per i media non dispongono dell'indipendenza sufficiente per svolgere le loro funzioni e hanno poteri normativi e sanzionatori eccessivamente ampi.
- (32) Il 13 aprile 2018 il rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione dell'OSCE ha fortemente condannato la pubblicazione di un elenco di oltre 200 persone da parte di un'emittente ungherese la quale affermava che oltre 2 000 persone, tra cui quelle elencate per nome, lavoravano presumibilmente per "rovesciare il governo". L'elenco è stato pubblicato dal giornale ungherese *Figyelő* l'11 aprile e comprende molti giornalisti e altri cittadini. Il 7 maggio 2018 il rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione dell'OSCE ha espresso seria preoccupazione per l'accreditamento negato a vari giornalisti indipendenti, il che ha impedito loro di dare una copertura giornalistica della riunione inaugurale del nuovo parlamento dell'Ungheria. È stato inoltre osservato che un siffatto evento non dovrebbe essere utilizzato come strumento per limitare i contenuti giornalistici che esprimono una voce critica e che tale pratica fissa un precedente negativo per la nuova legislatura del parlamento ungherese.

Mercoledì 12 settembre 2018

Libertà accademica

- (33) Il 6 ottobre 2017 la Commissione di Venezia ha adottato un parere sulla legge XXV del 4 aprile 2017 relativa alla modifica della legge CCIV del 2011 sull'istruzione terziaria nazionale. Ha concluso che l'introduzione di norme più rigorose priva di giustificazioni solide, unita alle rigide scadenze e alle gravi conseguenze giuridiche per le università straniere che sono già stabilite in Ungheria e vi operano legalmente da diversi anni, pone problemi considerevoli dal punto di vista dello Stato di diritto e dei principi e delle garanzie in materia di diritti fondamentali. Tali università e i relativi studenti sono protetti da norme nazionali e internazionali sulla libertà accademica, sulla libertà di espressione e di riunione e sul diritto e la libertà di istruzione. La Commissione di Venezia ha, in particolare, raccomandato alle autorità ungheresi di garantire che le nuove norme sul requisito di un permesso di lavoro non influiscano in modo sproporzionato sulla libertà accademica e siano applicate in modo non discriminatorio e flessibile, senza mettere a rischio la qualità e l'internazionalità dell'istruzione già fornita dalle università esistenti. Le preoccupazioni relative alla modifica della legge CCIV del 2011 sull'istruzione terziaria nazionale sono state condivise anche dai relatori speciali delle Nazioni Unite sulla libertà di opinione e di espressione, sul diritto alla libertà di riunione pacifica e di associazione e sui diritti culturali nella loro dichiarazione dell'11 aprile 2017. Nelle osservazioni conclusive del 5 aprile 2018, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha rilevato la mancanza di una giustificazione sufficiente per l'imposizione di tali vincoli alla libertà di pensiero, di espressione e di associazione, nonché alla libertà accademica.
- (34) Il 17 ottobre 2017 il parlamento ungherese ha prorogato al 1° gennaio 2019 il termine per il rispetto dei nuovi criteri da parte delle università straniere che operano nel paese, su richiesta esplicita degli istituti interessati e a seguito della raccomandazione della presidenza della conferenza dei rettori ungheresi. La Commissione di Venezia ha accolto con favore la proroga. I negoziati tra il governo ungherese e gli istituti stranieri di istruzione superiore interessati, in particolare l'Università dell'Europa centrale, sono tuttora in corso, mentre permane un limbo giuridico per le università straniere, sebbene l'Università dell'Europa centrale abbia rispettato i nuovi requisiti entro i termini previsti.
- (35) Il 7 dicembre 2017 la Commissione ha deciso di deferire l'Ungheria alla Corte di giustizia dell'Unione europea per il fatto che la modifica della legge CCIV del 2011 sull'istruzione terziaria nazionale limita in modo sproporzionato le università dell'Unione e di paesi terzi nella loro attività e che la legge deve essere riallineata con il diritto dell'Unione. La Commissione ha valutato che la nuova legislazione è in contrasto con il diritto di libertà accademica, il diritto all'istruzione e la libertà d'impresa stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") e con gli obblighi giuridici dell'Unione a norma del diritto commerciale internazionale.
- (36) Il 9 agosto 2018 è diventata di dominio pubblico l'intenzione del governo ungherese di ritirare il programma di master in studi di genere presso l'università pubblica di Eötvös Loránd (ELTE) nonché di negare il riconoscimento del master in studi di genere dell'università privata dell'Europa centrale. Il Parlamento europeo sottolinea che in Ungheria un'errata interpretazione del concetto di "genere" ha dominato il dibattito pubblico e deplora tale deliberata interpretazione fuorviante dei concetti di "genere" e di "parità di genere". Il Parlamento europeo condanna gli attacchi alla libertà di insegnamento e di ricerca, in particolare in materia di studi di genere, il cui obiettivo è di analizzare i rapporti di potere, la discriminazione e i rapporti di genere nella società e di trovare soluzioni alle forme di disuguaglianza, e che sono stati oggetto di una serie di campagne diffamatorie. Il Parlamento europeo chiede che sia pienamente ripristinato e salvaguardato il principio democratico fondamentale della libertà di istruzione.

Libertà di religione

- (37) Il 30 dicembre 2011 il parlamento ungherese ha adottato la legge CCVI del 2011 relativa al diritto alla libertà di coscienza e di religione e allo statuto giuridico delle chiese, delle denominazioni e delle comunità religiose dell'Ungheria, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2012. La legge ha rivisto la personalità giuridica di molte organizzazioni religiose e ha ridotto a 14 il numero di chiese legalmente riconosciute in Ungheria. Il 16 dicembre 2011 il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha condiviso le sue perplessità in merito alla legge in una lettera inviata alle autorità ungheresi. Nel febbraio 2012, in risposta alle pressioni internazionali, il parlamento ungherese ha ampliato a 31 il numero delle chiese riconosciute. Il 19 marzo 2012 la commissione di Venezia ha adottato un parere sulla legge CCVI del 2011 relativa al diritto alla libertà di coscienza e di religione e allo statuto giuridico delle chiese, delle denominazioni e delle comunità religiose in Ungheria, sottolineando che la legge stabilisce una serie di requisiti eccessivi e basati su criteri arbitrari in relazione al riconoscimento di una chiesa. Inoltre, ha indicato che la legge ha determinato il processo di annullamento della registrazione di centinaia di chiese in precedenza legalmente riconosciute e che essa induce, in certa misura, a un trattamento iniquo e persino discriminatorio delle confessioni e delle comunità religiose, a seconda che siano o meno riconosciute.

Mercoledì 12 settembre 2018

- (38) Nel febbraio 2013 la Corte costituzionale ungherese ha stabilito che l'annullamento della registrazione delle chiese riconosciute era incostituzionale. In risposta alla decisione della Corte costituzionale, nel marzo 2013 il parlamento ungherese ha modificato la legge fondamentale. Nel giugno e nel settembre 2013 il parlamento ungherese ha modificato la legge CCVI del 2011 per creare una classificazione su due livelli, costituiti dalle "comunità religiose" e dalle "chiese registrate". Nel settembre 2013 il parlamento ungherese ha inoltre modificato esplicitamente la legge fondamentale per conferire a sé stesso l'autorità di selezionare le comunità religiose per la "cooperazione" con lo Stato nel servizio di "attività di interesse pubblico", conferendosi un potere discrezionale di riconoscere un'organizzazione religiosa con una maggioranza di due terzi.
- (39) Nella sentenza dell'8 aprile 2014, *Magyar Keresztény Mennonita Egyház e altri contro Ungheria*, la CEDU ha stabilito che l'Ungheria ha violato la libertà di associazione, interpretata alla luce della libertà di coscienza e di religione. La Corte costituzionale ungherese ha rilevato l'incostituzionalità di determinate norme che disciplinano le condizioni del riconoscimento di una chiesa e ha ordinato al legislatore di allineare le norme pertinenti ai requisiti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La legge pertinente è stata di conseguenza presentata al parlamento ungherese a dicembre 2015 ma non ha ottenuto la maggioranza necessaria. L'esecuzione di tale sentenza è ancora in sospeso.

Libertà di associazione

- (40) Il 9 luglio 2014 il commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa ha indicato, nella sua lettera alle autorità ungheresi, di essere preoccupato per la retorica stigmatizzante utilizzata dai politici per mettere in dubbio la legittimità dell'operato delle ONG nel contesto degli audit svolti dall'ufficio di controllo del governo ungherese riguardo alle ONG che gestiscono il fondo ONG delle sovvenzioni del SEE/Norvegia e ne sono beneficiarie. Il governo ungherese ha firmato un accordo con il fondo, a seguito del quale i pagamenti delle sovvenzioni continuano a essere effettuati. Tra l'8 e il 16 febbraio 2016 il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani si è recato in visita in Ungheria e ha indicato nella sua relazione che il quadro giuridico in vigore che disciplina l'esercizio delle libertà fondamentali, quali il diritto alla libertà di opinione e di espressione e il diritto di riunione pacifica e di associazione, comporta sfide significative e che anche la legislazione riguardante la sicurezza nazionale e la migrazione può determinare restrizioni per il contesto della società civile.
- (41) Nell'aprile 2017 è stato presentato al parlamento ungherese un progetto di legge sulla trasparenza delle organizzazioni che ricevono sostegno dall'estero, con l'obiettivo dichiarato di introdurre requisiti relativi alla prevenzione del riciclaggio di denaro o del terrorismo. Nel 2013 la Commissione di Venezia ha riconosciuto che possono sussistere vari motivi perché uno Stato limiti i finanziamenti esteri, tra cui la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, ma che tali finalità legittime non devono essere usate come pretesto per tenere sotto controllo le ONG o limitarne la capacità di svolgere il proprio lavoro legittimo, segnatamente in difesa dei diritti umani. Il 26 aprile 2017 il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha inviato una lettera al presidente dell'Assemblea nazionale ungherese osservando che il progetto di legge è stato presentato nel contesto di una costante retorica conflittuale utilizzata da alcuni membri della coalizione al potere, che hanno pubblicamente definito talune ONG "agenti stranieri" sulla base delle loro fonti di finanziamento e ne hanno messo in dubbio la legittimità. Il termine "agenti stranieri", tuttavia, era assente dal progetto di legge. Analoghe preoccupazioni sono state menzionate nella dichiarazione del 7 marzo 2017 del presidente della Conferenza delle organizzazioni internazionali non governative del Consiglio d'Europa e dal presidente del Consiglio di esperti sul diritto delle ONG, nonché nel parere del 24 aprile 2017 formulato dal Consiglio di esperti sul diritto delle ONG e nella dichiarazione del 15 maggio 2017 dei relatori speciali delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani e sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione.
- (42) Il 13 giugno 2017 il parlamento ungherese ha adottato il progetto di legge con diverse modifiche. Nel parere del 20 giugno 2017, la Commissione di Venezia ha riconosciuto che il termine "organizzazioni che ricevono sostegno dall'estero" è neutro e descrittivo e che alcune di tali modifiche rappresentavano un importante miglioramento ma che, al tempo stesso, altri punti problematici non erano stati affrontati e che le modifiche non erano sufficienti ad alleviare i timori che la legge avrebbe determinato un'interferenza sproporzionata e non necessaria con le libertà di associazione e di espressione, con il diritto al rispetto della vita privata e con il divieto di discriminazione. Nelle osservazioni conclusive del 5 aprile 2018, il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite ha rilevato la mancanza di una giustificazione sufficiente per l'imposizione di tali requisiti, che sembrano rientrare in un tentativo di gettare discredito su alcune ONG, comprese ONG dedicate alla protezione dei diritti umani in Ungheria.
- (43) Il 7 dicembre 2017 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento giudiziario contro l'Ungheria per aver disatteso i suoi obblighi derivanti dalle disposizioni del trattato sulla libera circolazione dei capitali, a causa delle disposizioni della legge sulle ONG che, secondo la Commissione, discriminano indirettamente e limitano in modo sproporzionato le donazioni effettuate dall'estero a favore di organizzazioni della società civile. Inoltre, la Commissione ha asserito che l'Ungheria ha violato il diritto alla libertà di associazione e il diritto alla protezione della vita privata e dei dati personali sanciti nella Carta, in combinato disposto con le disposizioni del trattato sulla libera circolazione dei capitali, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, e degli articoli 56 e 63 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Mercoledì 12 settembre 2018

- (44) Nel febbraio 2018 il governo ungherese ha presentato un pacchetto legislativo comprendente tre progetti di legge (T/19776, T/19775, T/19774). Il 14 febbraio 2018 il presidente della Conferenza delle organizzazioni internazionali non governative del Consiglio d'Europa e il presidente del Consiglio di esperti sul diritto delle ONG hanno rilasciato una dichiarazione in cui hanno affermato che il pacchetto non rispetta la libertà di associazione, in particolare nel caso delle ONG che si occupano di migranti. Il 15 febbraio 2018 il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha espresso analoghe perplessità. L'8 marzo 2018 il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, il relatore speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani, l'esperto indipendente sui diritti umani e la solidarietà internazionale, il relatore speciale sui diritti umani dei migranti e il relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e l'intolleranza ad essi connessa hanno avvertito che il progetto di legge avrebbe comportato indebite restrizioni della libertà di associazione e della libertà di espressione in Ungheria. Nelle sue osservazioni conclusive del 5 aprile 2018, il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite ha espresso la preoccupazione che, alludendo alla "sopravvivenza della nazione" e alla protezione dei cittadini e della cultura e collegando il lavoro delle ONG a una presunta cospirazione internazionale, il pacchetto legislativo avrebbe stigmatizzato le ONG e ne avrebbe limitato la capacità di svolgere le loro importanti attività a sostegno dei diritti umani e, in particolare, dei diritti dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti. Inoltre, ha espresso la preoccupazione che l'imposizione di restrizioni sui finanziamenti esteri destinati alle ONG avrebbe potuto essere utilizzata per applicare una pressione indebita sulle stesse e interferire in modo ingiustificato nelle loro attività. Uno dei progetti di legge mirava a tassare del 25 % i finanziamenti destinati alle ONG provenienti dall'esterno dell'Ungheria, compresi i finanziamenti dell'Unione; il pacchetto legislativo avrebbe inoltre privato le ONG di un mezzo di ricorso per opporsi a decisioni arbitrarie. Il 22 marzo 2018 la commissione per gli affari giuridici e i diritti umani dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha richiesto un parere della Commissione di Venezia sul progetto di pacchetto legislativo.
- (45) Il 29 maggio 2018 il governo ungherese ha presentato un progetto di legge che modifica alcune leggi connesse a misure per combattere l'immigrazione illegale (T/333). Il progetto è una versione riveduta del pacchetto legislativo precedente e propone pene per "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". Lo stesso giorno, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha chiesto di ritirare la proposta e ha espresso preoccupazione per il fatto che tali proposte, se approvate, avrebbero privato le persone costrette a fuggire dalle proprie case di aiuti e servizi essenziali e avrebbero infiammato ulteriormente il dibattito pubblico già teso e aggravato i crescenti atteggiamenti xenofobici. Il 1° giugno 2018, il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha espresso analoghe preoccupazioni. Il 31 maggio 2018 il presidente della commissione per gli affari giuridici e i diritti umani dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha confermato la richiesta di un parere della Commissione di Venezia sulla nuova proposta. Il progetto è stato adottato il 20 giugno 2018, prima che la Commissione di Venezia formulasse il suo parere. Il 21 giugno 2018 l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha condannato la decisione del parlamento ungherese. Il 22 giugno 2018 la Commissione di Venezia e l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE hanno dichiarato che la disposizione sulla responsabilità penale può scoraggiare le attività protette relative all'organizzazione e all'espressione e viola il diritto alla libertà di associazione e di espressione, e deve pertanto essere abrogata. Il 19 luglio 2018 la Commissione ha inviato all'Ungheria una lettera di costituzione in mora in relazione alle nuove leggi che qualificano come reato le attività di sostegno alle domande di asilo e di soggiorno e limitano ulteriormente il diritto di chiedere asilo.

Diritto alla parità di trattamento

- (46) Dal 17 al 27 maggio 2016 il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla discriminazione nei confronti delle donne nel diritto e nella pratica si è recato in visita in Ungheria. Nella sua relazione, il gruppo di lavoro ha osservato che non si dovrebbe creare uno squilibrio tra una forma conservatrice di famiglia, la cui protezione è garantita in quanto essenziale per la sopravvivenza nazionale, e i diritti politici, economici e sociali delle donne e la loro emancipazione. Il gruppo di lavoro ha inoltre evidenziato che il diritto di una donna all'uguaglianza non può essere considerato soltanto alla luce della protezione dei gruppi vulnerabili, accanto ai minori, agli anziani e ai disabili, dal momento che le donne costituiscono parte integrante di tutti questi gruppi. I nuovi testi scolastici contengono ancora stereotipi di genere, presentando le donne principalmente come madri e mogli e, in alcuni casi, raffigurando le madri come meno intelligenti dei padri. Dall'altro lato, il gruppo di lavoro ha riconosciuto gli sforzi del governo ungherese volti a rafforzare la conciliazione tra lavoro e vita familiare introducendo disposizioni favorevoli nel sistema di sostegno alle famiglie e in relazione all'educazione e alla cura della prima infanzia. Nella relazione approvata il 27 giugno 2018, la missione di osservazione elettorale limitata dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE per le elezioni parlamentari ungheresi del 2018 ha dichiarato che le donne sono sottorappresentate nella vita politica e che non vi sono requisiti giuridici per la promozione dell'uguaglianza di genere nel quadro delle elezioni. Sebbene un importante partito abbia indicato una donna come capolista a livello nazionale e alcuni partiti abbiano affrontato nei loro programmi questioni legate al genere, l'emancipazione delle donne ha ricevuto scarsa attenzione come tema della campagna, anche nei media.

Mercoledì 12 settembre 2018

- (47) Nelle sue osservazioni conclusive del 5 aprile 2018, il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite si è compiaciuto per la firma della Convenzione di Istanbul ma ha espresso rammarico per il fatto che in Ungheria siano ancora diffusi atteggiamenti patriarcali stereotipati riguardo alla posizione delle donne nella società, e ha preso atto con preoccupazione dei commenti discriminatori pronunciati da esponenti politici nei confronti delle donne. Ha altresì osservato che il codice penale ungherese non tutela pienamente le donne vittime di violenza domestica. Ha espresso preoccupazione per la sottorappresentanza delle donne nelle posizioni decisionali nel settore pubblico, in particolare nei ministeri e nel parlamento ungherese. La Convenzione di Istanbul non è ancora stata ratificata.
- (48) La Legge fondamentale dell'Ungheria stabilisce disposizioni obbligatorie per la protezione del posto di lavoro dei genitori e per la difesa del principio della parità di trattamento; di conseguenza, esistono norme speciali in materia di diritto del lavoro per le donne e per le madri e i padri con figli. Il 27 aprile 2017 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando l'Ungheria ad attuare correttamente la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, dal momento che la normativa ungherese prevede un'eccezione al divieto di discriminazioni basate sul sesso molto più ampia rispetto all'eccezione prevista da tale direttiva. Nella stessa data la Commissione ha emesso un parere motivato nei confronti dell'Ungheria per la mancata conformità alla direttiva 92/85/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, che stabilisce che i datori di lavoro hanno l'obbligo di adeguare le condizioni di lavoro per le lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento al fine di evitare rischi per la loro salute o sicurezza. Il governo ungherese si è impegnato a modificare le disposizioni necessarie della legge CXXV del 2003 sulla parità di trattamento e la promozione delle pari opportunità, nonché la legge I del 2012 sul codice del lavoro. Di conseguenza, il 7 giugno 2018 il caso è stato chiuso.
- (49) Nelle sue osservazioni conclusive del 5 aprile 2018, il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione per il fatto che il divieto costituzionale di discriminazione non include esplicitamente l'orientamento sessuale e l'identità di genere tra i motivi di discriminazione e che la sua definizione restrittiva di famiglia può dare adito a discriminazioni poiché non contempla taluni tipi di famiglia, comprese le coppie dello stesso sesso. Il Comitato ha inoltre espresso preoccupazione per gli atti di violenza e la diffusione degli stereotipi negativi e dei pregiudizi nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender, in particolare nei settori dell'occupazione e dell'istruzione.
- (50) Nelle osservazioni conclusive del 5 aprile 2018, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha anche menzionato il ricovero forzato in istituti di cura, l'isolamento e il trattamento forzato cui sono soggette moltissime persone con disabilità mentali, intellettive e psicosociali, nonché le segnalazioni di violenze e di trattamenti crudeli, disumani o degradanti e le denunce riguardanti un elevato numero di decessi avvenuti in istituzioni chiuse sui quali non sono state avviate indagini.

Diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i rom e gli ebrei, e protezione dalle dichiarazioni di odio contro tali minoranze

- (51) Nella relazione a seguito della visita in Ungheria, pubblicata il 16 dicembre 2014, il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha dichiarato di essere preoccupato per il peggioramento della situazione riguardante il razzismo e l'intolleranza in Ungheria, dove l'antiziganismo è la forma di intolleranza più evidente, come illustrano le violenze particolarmente feroci nei confronti delle persone rom e le marce paramilitari e le ronde nei villaggi con popolazione rom. Ha altresì evidenziato che, nonostante le posizioni di condanna assunte dalle autorità ungheresi rispetto alla retorica antisemita, l'antisemitismo rappresenta un problema ricorrente, che si manifesta con l'incitamento all'odio e con atti di violenza rivolti contro le persone ebraiche e le loro proprietà. Inoltre, ha riferito di una recrudescenza della xenofobia nei confronti dei migranti, compresi i richiedenti asilo e i rifugiati, e dell'intolleranza che colpisce altri gruppi sociali quali le persone LGBTI, gli indigenti e le persone senza fissa dimora. La Commissione europea contro il razzismo e la xenofobia ha espresso analoghe preoccupazioni nella sua relazione sull'Ungheria pubblicata il 9 giugno 2015.

⁽³⁾ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

⁽⁴⁾ Direttiva del Consiglio 92/85/CEE, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).

Mercoledì 12 settembre 2018

- (52) Nel suo quarto parere sull'Ungheria adottato il 25 febbraio 2016, il Comitato consultivo sulla convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali ha rilevato che i rom continuano a subire una discriminazione e una disuguaglianza sistematiche in tutti gli ambiti della vita, compresi gli alloggi, l'occupazione, l'istruzione, l'accesso all'assistenza sanitaria e la partecipazione alla vita sociale e politica. Nella sua risoluzione del 5 luglio 2017, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha raccomandato alle autorità ungheresi di compiere sforzi costanti ed efficaci per prevenire, contrastare e sanzionare la disuguaglianza e la discriminazione subite dai rom, di migliorare, in stretta consultazione con i rappresentanti dei rom, le condizioni di vita, l'accesso dei rom ai servizi sanitari e all'occupazione, di adottare misure efficaci per porre fine alle pratiche che determinano il perdurare della segregazione dei bambini rom nella scuola e moltiplicare gli sforzi per rimediare alle carenze che i bambini rom devono fronteggiare nel settore dell'istruzione, di garantire che i bambini rom abbiano pari opportunità di accesso a un'istruzione di qualità a tutti i livelli e di continuare ad adottare misure per evitare che i bambini siano ingiustamente inseriti in scuole e classi speciali. Il governo ungherese ha adottato varie misure sostanziali per promuovere l'inclusione dei rom. Il 4 luglio 2012 ha adottato il piano d'azione per la tutela dell'occupazione per tutelare l'occupazione dei lavoratori svantaggiati e promuovere l'occupazione dei disoccupati di lunga durata. Ha inoltre adottato la strategia settoriale per l'assistenza sanitaria "Ungheria sana 2014-2020" volta a ridurre le disuguaglianze sanitarie. Nel 2014 ha adottato una strategia, per il periodo compreso tra il 2014 e il 2020, per il trattamento di alloggi simili a baracche in insediamenti segregati. Tuttavia, secondo la Relazione sui diritti fondamentali per il 2018 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la percentuale di giovani rom con un'attività principale attuale diversa da lavoro, istruzione o formazione è cresciuta dal 38 % del 2011 al 51 % del 2016.
- (53) Nella sentenza del 29 gennaio 2013, *Horváth e Kiss contro Ungheria*, la CEDU ha stabilito che la pertinente normativa ungherese applicata nella prassi era priva di adeguate garanzie e determinava la sovrarappresentanza e la segregazione dei bambini rom nelle scuole speciali a causa della sistematica diagnosi erronea di disabilità mentale, configurando una violazione del diritto a un'istruzione priva di discriminazioni. L'esecuzione di tale sentenza è ancora in sospeso.
- (54) Il 26 maggio 2016 la Commissione ha inviato alle autorità ungheresi una lettera di messa in mora formale in relazione sia alla normativa che alle pratiche amministrative del paese, che fanno sì che i bambini rom siano sovrarappresentati in modo sproporzionato nelle scuole speciali per bambini con disabilità mentali e siano soggetti a un notevole grado di segregazione dell'istruzione nelle scuole ordinarie, ostacolando così l'inclusione sociale. Il governo ungherese ha avviato un dialogo attivo con la Commissione. La strategia ungherese in materia di inclusione si incentra sulla promozione dell'istruzione inclusiva, sulla riduzione della segregazione, sull'interruzione della trasmissione intergenerazionale degli svantaggi e sulla creazione di un ambiente scolastico inclusivo. Inoltre, la legge sull'istruzione pubblica nazionale è stata integrata da garanzie supplementari a decorrere dal gennaio 2017 e il governo ungherese ha avviato audit ufficiali nel 2011-2015 seguiti da azioni intraprese dagli uffici del governo.
- (55) Nella sentenza del 20 ottobre 2015, *Balázs contro Ungheria*, la CEDU ha stabilito che è stato violato il divieto di discriminazione nel contesto del mancato esame del presunto movente anti-rom di un attacco. Nella sentenza del 12 aprile 2016, *R.B. contro Ungheria*, e nella sentenza del 17 gennaio 2017, *Király e Dömötör contro Ungheria*, la CEDU ha stabilito che è stato violato il diritto al rispetto della vita privata a causa delle indagini inadeguate sulle accuse di un abuso con movente razziale. Nella sentenza del 31 ottobre 2017, *M.F. contro Ungheria*, la CEDU ha stabilito che è stato violato il divieto di discriminazione unitamente al divieto di trattamento inumano o degradante, poiché le autorità hanno omesso di indagare sul possibile movente razzista dell'episodio in questione. L'esecuzione di tali sentenze è ancora in sospeso. A seguito delle sentenze *Balázs contro Ungheria* and *R.B. contro Ungheria*, tuttavia, il 28 ottobre 2016 è entrata in vigore la modifica della fattispecie del reato di "incitamento alla violenza o all'odio contro la comunità" nel codice penale, allo scopo di attuare la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio⁽⁶⁾. Nel 2011 il codice penale è stato modificato per prevenire campagne di gruppi paramilitari di estrema destra, introducendo il cosiddetto "reato in uniforme", punendo con la reclusione fino a tre anni i comportamenti provocatori antisociali volti a intimidire un membro di una comunità nazionale, etnica o religiosa.

⁽⁶⁾ Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55).

Mercoledì 12 settembre 2018

- (56) Dal 29 giugno al 1° luglio 2015 l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE ha svolto una visita di valutazione in loco in Ungheria, a seguito della segnalazione di azioni intraprese dal governo locale della città di Miskolc riguardo agli sgomberi forzati di rom. Le autorità locali hanno adottato un modello di misure anti-rom, anche prima della modifica del decreto locale del 2014, e le personalità di spicco nella città hanno spesso pronunciato dichiarazioni anti-rom. È stato riferito che a febbraio 2013 il sindaco di Miskolc ha affermato di voler pulire la città dai "rom antisociali e perversi" che presumibilmente beneficiavano in maniera illegale del programma Nest (programma Fészekrakó) per i sussidi per l'alloggio e le persone che vivevano in case popolari con spese di locazione e manutenzione. Le sue parole hanno segnato l'inizio di una serie di sgomberi e durante quel mese sono stati eliminati 50 appartamenti su 273 della relativa categoria, anche per liberare il terreno in vista della ristrutturazione di uno stadio. Sulla base del ricorso dell'ufficio di governo competente, la Corte suprema ha annullato le disposizioni pertinenti nella sua decisione del 28 aprile 2015. Il 5 giugno 2015 il commissario per i diritti fondamentali e il vice commissario per i diritti delle minoranze nazionali hanno formulato un parere comune sulle violazioni dei diritti fondamentali nei confronti dei rom a Miskolc, le cui raccomandazioni non sono state adottate dal governo locale. Anche l'Autorità per la parità di trattamento dell'Ungheria ha svolto un'indagine e adottato una decisione nel luglio 2015 in cui invitava il governo locale a cessare tutti gli sgomberi e a elaborare un piano d'azione in merito alle modalità in cui offrire un alloggio nel rispetto della dignità umana. Il 26 gennaio 2016 il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha inviato lettere ai governi di Albania, Bulgaria, Francia, Italia, Serbia, Svezia e Ungheria riguardanti gli sgomberi forzati dei rom. La lettera indirizzata alle autorità ungheresi esprimeva preoccupazione circa il trattamento dei rom a Miskolc. Il piano d'azione è stato adottato il 21 aprile 2016 e nel frattempo è anche stata istituita un'agenzia per l'edilizia popolare. Nella sua decisione del 14 ottobre 2016 l'Autorità per la parità di trattamento ha osservato che il comune aveva assolto i suoi obblighi. Tuttavia, nelle sue conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni riguardanti l'Ungheria, pubblicate il 15 maggio 2018, la ECRI ha indicato che, nonostante alcuni sviluppi positivi per il miglioramento delle condizioni abitative dei rom, la sua raccomandazione non era stata attuata.
- (57) Nella sua risoluzione del 5 luglio 2017, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha raccomandato alle autorità ungheresi di continuare a migliorare il dialogo con la comunità ebraica, rendendolo sostenibile, e ad attribuire la massima priorità alla lotta contro l'antisemitismo negli spazi pubblici, a compiere sforzi costanti per prevenire, individuare, indagare, perseguire e sanzionare efficacemente tutti gli atti con motivazione razziale, etnica o antisemita, compresi gli atti di vandalismo e l'incitazione all'odio, nonché di prendere in considerazione l'ipotesi di modificare la legge per assicurare la protezione giuridica più ampia possibile contro i reati di razzismo.
- (58) Il governo ungherese ha ordinato nel 2012 l'aumento del 50 % della rendita vitalizia dei sopravvissuti all'Olocausto, ha istituito nel 2013 il comitato per il Memoriale del 2014 dell'Olocausto in Ungheria, ha dichiarato il 2014 Anno della memoria dell'Olocausto, ha avviato programmi di ristrutturazione e di recupero di varie sinagoghe ungheresi e cimiteri ebrei e si sta al momento preparando per i Giochi europei Maccabi che si terranno a Budapest nel 2019. Le disposizioni di legge ungheresi individuano diversi reati relativi all'odio o all'incitamento all'odio, tra cui azioni antisemite o atti che negano o denigrano l'Olocausto. Nel 2015-2016 l'Ungheria ha assunto la presidenza dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (IHRA). Tuttavia, in un discorso pronunciato il 15 marzo 2018 a Budapest, il primo ministro dell'Ungheria è ricorso ad attacchi polemici che comprendevano stereotipi chiaramente antisemiti contro George Soros, che avrebbero potuto essere considerati punibili.
- (59) Nelle sue osservazioni conclusive del 5 aprile 2018, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione per le segnalazioni relative alla discriminazione e all'esclusione diffuse, alla disoccupazione e alla segregazione in materia di alloggi e di istruzione che la comunità rom continua a fronteggiare. È particolarmente preoccupato per il fatto che, nonostante la legge sull'istruzione pubblica, la segregazione nelle scuole, specialmente quelle confessionali e private, rimane diffusa e il numero di bambini rom inseriti in scuole per bambini con leggere disabilità continua ad essere elevato in modo sproporzionato. Ha anche manifestato timori in merito alla diffusione dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio nel dibattito politico, nei media e su internet nei confronti delle minoranze, in particolare i rom, i musulmani, i migranti e i rifugiati, anche nel contesto di campagne patrocinate dal governo. Il Comitato ha espresso inquietudine circa la diffusione degli stereotipi antisemiti. Ha inoltre preso atto con preoccupazione delle affermazioni secondo le quali il numero di reati generati dall'odio registrati è estremamente ridotto perché la polizia in molti casi non avvia indagini in merito a denunce credibili di reati generati dall'odio e di reati di incitamento all'odio e non persegue tali reati. Infine, il Comitato si è detto preoccupato per le segnalazioni relative al perdurare della pratica della profilazione razziale dei rom da parte della polizia.

Mercoledì 12 settembre 2018

- (60) In una causa relativa al villaggio di Gyöngyösputa, dove la polizia locale infliggeva multe soltanto ai rom per infrazioni stradali minori, la sentenza di primo grado ha stabilito che tale prassi costituiva una vessazione e una discriminazione diretta contro i rom anche se i singoli provvedimenti erano legali. Il tribunale di secondo grado e la Corte suprema hanno stabilito che l'Unione ungherese per le libertà civili, che aveva presentato una richiesta di *actio popularis*, non è stata in grado di motivare la discriminazione. La causa è stata sottoposta alla CEDU.
- (61) Conformemente alla quarta modifica della Legge fondamentale, la libertà di espressione non può essere esercitata al fine di violare la dignità della nazione ungherese o di qualsiasi comunità nazionale, etnica, razziale o religiosa. Il codice penale ungherese sanziona l'incitamento alla violenza o all'odio nei confronti di un membro di una comunità. Il governo ha istituito un gruppo di lavoro contro i reati generati dall'odio, che impartisce formazione ai funzionari di polizia e aiuta le vittime a collaborare con la polizia e a riferire gli episodi subiti.

Diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati

- (62) Il 3 luglio 2015 l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ha manifestato preoccupazione in merito alla procedura accelerata per la modifica della legge sull'asilo. Il 17 settembre 2015 l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso l'opinione che, con il trattamento adottato nei confronti dei rifugiati e dei migranti, l'Ungheria ha violato il diritto internazionale. Il 27 novembre 2015 il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha dichiarato che la risposta dell'Ungheria alla crisi dei rifugiati presentava carenze in materia di diritti umani. Il 21 dicembre 2015 l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE hanno esortato l'Ungheria ad astenersi da politiche e pratiche che promuovano l'intolleranza e il timore e che alimentino la xenofobia nei confronti di rifugiati e migranti. Il 6 giugno 2016 l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ha espresso preoccupazioni circa l'aumento del numero di accuse di abusi commessi in Ungheria a danno di richiedenti asilo e migranti da parte delle autorità di frontiera, nonché circa le misure restrittive più ampie, sia legislative che in materia di frontiera, comprese le procedure di accesso all'asilo. Il 10 aprile 2017 l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ha chiesto una sospensione immediata dei trasferimenti verso l'Ungheria a norma del regolamento Dublino. Nel 2017, su 3 397 domande di protezione internazionale presentate in Ungheria, 2 880 sono state respinte, il che corrisponde a una percentuale di rigetto del 69,1 %. Nel 2015, su 480 azioni in giudizio relative a richieste di concessione della protezione internazionale, le decisioni positive sono state 40, ovvero il 9 %. Nel 2016, su 775 azioni, le decisioni positive sono state 5, vale a dire l'1 %, mentre nel 2017 non sono state presentate azioni.
- (63) Il responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha visitato l'Ungheria nell'ottobre 2016 e nel marzo 2017, a causa della sua preoccupazione circa la possibilità che l'Agenzia operi in condizioni non in grado di garantire il rispetto, la tutela e l'esercizio dei diritti delle persone che attraversano il confine serbo-ungherese, il che può porre l'Agenzia in situazioni che di fatto violano la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nel marzo 2017 il responsabile dei diritti fondamentali ha concluso che il rischio di responsabilità condivisa dell'Agenzia nella violazione dei diritti fondamentali in conformità dell'articolo 34 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea rimane molto elevato.
- (64) Il 3 luglio 2014 il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha evidenziato che la situazione dei richiedenti asilo e dei migranti in situazioni irregolari richiede notevoli miglioramenti e deve essere oggetto di attenzione affinché sia evitata la privazione arbitraria della libertà. Analoghe preoccupazioni in merito alla detenzione, in particolare di minori non accompagnati, sono state condivise dal commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa nella relazione successiva alla sua visita in Ungheria, pubblicata il 16 dicembre 2014. Dal 21 al 27 ottobre 2015 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) si è recato in visita in Ungheria e ha indicato nella sua relazione un numero notevole di denunce da parte di cittadini stranieri (compresi minori non accompagnati) relative a maltrattamenti fisici subiti ad opera di agenti di polizia e guardie armate in servizio presso strutture di trattenimento per migranti e richiedenti asilo. Il 7 marzo 2017 l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ha espresso preoccupazioni circa una nuova legge votata dal parlamento ungherese che prevede la detenzione obbligatoria di tutti i richiedenti asilo, compresi i minori, per l'intera durata della procedura di asilo. L'8 marzo 2017 il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha rilasciato una dichiarazione in cui ha espresso analoghe preoccupazioni su tale legge. Il 31 marzo 2017 la sottocommissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura ha esortato l'Ungheria ad affrontare immediatamente l'uso eccessivo della detenzione ed esaminare alternative.

Mercoledì 12 settembre 2018

- (65) Nella sua sentenza del 5 luglio 2016, *R.B. contro Ungheria*, la CEDU ha stabilito che è stato violato il diritto alla libertà e alla sicurezza imponendo una detenzione al limite dell'arbitrarietà. In particolare, le autorità non hanno esercitato diligenza nel momento in cui hanno ordinato la detenzione del richiedente senza considerare in quale misura gli individui vulnerabili, per esempio le persone LGBT come il richiedente, fossero al sicuro nel luogo di detenzione insieme ad altri detenuti, molti dei quali provenienti da paesi in cui esistono diffusi pregiudizi culturali o religiosi nei confronti di tali persone. L'esecuzione di tale sentenza è ancora in sospeso.
- (66) Dal 12 al 16 giugno 2017 il rappresentante speciale del Segretario generale del Consiglio d'Europa per le migrazioni e i rifugiati ha visitato la Serbia e due zone di transito in Ungheria. Nella sua relazione, il rappresentante speciale ha affermato che i respingimenti violenti di migranti e rifugiati dall'Ungheria alla Serbia sollevano preoccupazioni a norma dell'articolo 2 (il diritto alla vita) e dell'articolo 3 (il divieto di tortura) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Il rappresentante speciale ha inoltre osservato che le pratiche restrittive di ammissione dei richiedenti asilo nelle zone di transito di Röszke e Tompa spesso spingono i richiedenti asilo a cercare vie illegali per l'attraversamento della frontiera, dovendo ricorrere ai passatori e ai trafficanti con tutti i rischi che ne derivano. Ha rilevato che le procedure di asilo eseguite nelle zone di transito non prevedono salvaguardie adeguate per la protezione dei richiedenti asilo dal respingimento nei paesi in cui corrono il rischio di essere soggetti a trattamenti in contrasto con gli articoli 2 e 3 della CEDU. Il rappresentante speciale ha concluso che è necessario che la normativa e le prassi ungheresi si conformino ai requisiti della CEDU. Il rappresentante speciale ha formulato diverse raccomandazioni, compreso un appello alle autorità ungheresi ad adottare le misure necessarie, anche riesaminando il pertinente quadro legislativo e modificando le relative pratiche, al fine di assicurare che tutti i cittadini stranieri che giungono alla frontiera o che si trovano in territorio ungherese non vengano scoraggiati dal presentare domanda di protezione internazionale. Dal 5 al 7 luglio 2017 anche una delegazione del comitato di Lanzarote del Consiglio d'Europa (comitato delle parti della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali) si è recata in visita in due zone di transito e ha formulato una serie di raccomandazioni, tra cui un appello a trattare tutte le persone di età inferiore a 18 anni come minori senza alcuna discriminazione in base all'età, in modo da garantire che tutti i minori sotto la giurisdizione ungherese siano tutelati dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale, e a collocarle sistematicamente in istituti ordinari di protezione dei minori al fine di prevenire l'eventuale sfruttamento o abuso sessuale nei loro confronti da parte di adulti e adolescenti nelle zone di transito. Dal 18 al 20 dicembre 2017 una delegazione del Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA) del Consiglio d'Europa ha visitato l'Ungheria, comprese due zone di transito, e ha concluso che una di esse, che costituisce effettivamente un luogo di privazione della libertà, non può essere considerata una sistemazione adeguata e sicura per le vittime della tratta. Essa ha invitato le autorità ungheresi ad adottare un quadro giuridico per l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani tra i cittadini di paesi terzi senza residenza legale e a rafforzare le procedure per l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani tra richiedenti asilo e migranti irregolari. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono state introdotte ulteriori normative a favore dei minori in generale e dei minori non accompagnati in particolare; tra l'altro, è stato elaborato un curriculum specifico per i minori richiedenti asilo. Nelle sue conclusioni sull'attuazione delle raccomandazioni riguardanti l'Ungheria, pubblicate il 15 maggio 2018, l'ECRI ha affermato che, pur riconoscendo che l'Ungheria ha affrontato enormi sfide a seguito degli arrivi massicci di migranti e rifugiati, deplora le misure adottate in risposta a ciò e il grave peggioramento della situazione rispetto alla sua quinta relazione. Le autorità devono urgentemente porre fine alla detenzione nelle zone di transito, in particolare per quanto riguarda le famiglie con bambini e tutti i minori non accompagnati.
- (67) A metà agosto 2018 le autorità competenti per l'immigrazione hanno smesso di fornire cibo ai richiedenti asilo adulti che hanno impugnato dinanzi ad un tribunale le decisioni di inammissibilità. Diversi richiedenti asilo hanno dovuto chiedere l'adozione di misure provvisorie da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) per poter fruire del vitto. La CEDU ha autorizzato misure provvisorie in due casi il 10 agosto 2018 e in un terzo caso il 16 agosto 2018 e ha disposto la fornitura di cibo ai richiedenti. Le autorità ungheresi si sono conformate alle sentenze.
- (68) Nella causa *Ilias e Ahmed contro Ungheria*, del 14 marzo 2017, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato una violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza. La Corte ha inoltre constatato una violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti in relazione all'espulsione dei ricorrenti verso la Serbia, nonché una violazione del diritto a un ricorso effettivo per le condizioni di detenzione presso la zona di transito di Röszke. Il caso è attualmente pendente dinanzi alla Grande camera della Corte.
- (69) Il 14 marzo 2018, Ahmed H., un siriano residente a Cipro che nel settembre 2015 aveva cercato di aiutare la sua famiglia a fuggire dalla Siria e ad attraversare la frontiera tra Serbia e Ungheria, è stato condannato da un tribunale ungherese a 7 anni di carcere e a 10 anni di espulsione sulla base di accuse di "atti terroristici", sollevando la questione della corretta applicazione delle leggi antiterrorismo in Ungheria e del diritto a un equo processo.
- (70) Nella sua sentenza del 6 settembre 2017 nelle cause C-643/15 e C-647/15, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha integralmente respinto i ricorsi presentati dalla Slovacchia e dall'Ungheria avverso il meccanismo temporaneo di ricollocazione obbligatoria dei richiedenti asilo, conformemente alla decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio. Ciononostante, dopo la sentenza l'Ungheria non ha rispettato la decisione. Il 7 dicembre 2017, la Commissione ha deciso di deferire la Repubblica ceca, l'Ungheria e la Polonia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'inosservanza dei rispettivi obblighi giuridici in materia di ricollocazione.

Mercoledì 12 settembre 2018

- (71) Il 7 dicembre 2017 la Commissione ha deciso di portare avanti la procedura di infrazione nei confronti dell'Ungheria concernente la legislazione in materia di asilo inviando un parere motivato. La Commissione ritiene che la legislazione ungherese non sia conforme al diritto dell'Unione, in particolare alle direttive 2013/32/UE⁽⁶⁾, 2008/115/CE⁽⁷⁾ e 2013/33/UE⁽⁸⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché a diverse disposizioni della Carta. Il 19 luglio 2018 la Commissione ha deciso di deferire l'Ungheria alla Corte di giustizia dell'UE per inosservanza del diritto dell'Unione nelle sue leggi in materia di asilo e rimpatrio.
- (72) Nelle sue osservazioni conclusive del 5 aprile 2018, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso la preoccupazione che la legge ungherese, adottata nel marzo 2017, la quale consente il trasferimento automatico nelle zone di transito di tutti i richiedenti asilo per l'intera durata della procedura di asilo, ad eccezione dei minori non accompagnati identificati come di età inferiore ai 14 anni, non sia conforme alle norme giuridiche poiché consente periodi di detenzione lunghi e indefiniti, non prevede requisiti giuridici per esaminare in tempi brevi le condizioni specifiche di ciascun individuo interessato ed è priva di garanzie procedurali per contestare in modo significativo il trasferimento nelle zone di transito. Il Comitato è particolarmente preoccupato per le notizie che riferiscono un ampio ricorso alla detenzione automatica dei migranti nei centri di detenzione all'interno dell'Ungheria e teme che le restrizioni della libertà personale siano state impiegate come deterrente contro l'ingresso illegale in generale anziché in risposta a una determinazione del rischio nei singoli casi. Il Comitato ha inoltre espresso inquietudine per le accuse riguardanti le cattive condizioni in alcune strutture di detenzione. Ha preso atto con preoccupazione della legge sul respingimento, introdotta per la prima volta nel giugno 2016, che consente l'espulsione sommaria da parte della polizia di chiunque attraversi la frontiera in modo irregolare e sia detenuto in territorio ungherese entro 8 chilometri dalla frontiera (disposizione successivamente estesa all'intero territorio dell'Ungheria), e del decreto 191/2015, che designa la Serbia quale "paese terzo sicuro", consentendo i respingimenti alla frontiera dell'Ungheria con la Serbia. Il Comitato ha rilevato con preoccupazione che i respingimenti sono stati applicati indistintamente e che le persone sottoposte a tale misura hanno possibilità molto limitate di presentare una domanda di asilo o far valere il diritto di ricorso. Ha preso inoltre atto con preoccupazione delle segnalazioni di espulsioni collettive e violente, ivi comprese le denunce di percosse pesanti, attacchi della polizia con cani e sparatorie con proiettili di gomma, che hanno causato lesioni gravi e, almeno in un caso, la morte di un richiedente asilo. È altresì preoccupato per le notizie secondo cui l'accertamento dell'età dei minori richiedenti asilo e dei minori non accompagnati effettuato nelle zone di transito è inadeguato, si basa in larga misura su un esame visivo da parte di un esperto ed è quindi impreciso, e per le notizie attinenti alla mancanza di un adeguato accesso da parte di tali richiedenti asilo all'istruzione, ai servizi sociali e psicologici e all'assistenza legale. Conformemente alla nuova proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, l'accertamento medico dell'età sarà un'*extrema ratio*.

Diritti economici e sociali

- (73) Il 15 febbraio e l'11 dicembre 2012 il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla povertà estrema e i diritti umani e il relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto a un alloggio adeguato hanno invitato l'Ungheria a riesaminare la legislazione che consente alle autorità locali di punire la condizione di senzatetto nonché ad attenersi alla decisione della Corte costituzionale in virtù della quale tale condizione è stata depenalizzata. Nella relazione elaborata a seguito della sua visita in Ungheria, pubblicata il 16 dicembre 2014, il commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani ha manifestato preoccupazione per le misure adottate al fine di vietare il pernottamento all'aperto e la costruzione di capanne e baracche, ampiamente descritte come misure che criminalizzano i senzatetto nella pratica. Il commissario ha esortato le autorità ungheresi a indagare sulle segnalazioni di casi di sgomberi forzati senza soluzioni alternative e di bambini sottratti ai loro familiari sulla base di condizioni di povertà socio-economica. Nelle sue osservazioni conclusive, del 5 aprile 2018, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso preoccupazioni in merito alla legislazione statale e locale, sulla base della quarta modifica della Legge fondamentale, che stabilisce in molti luoghi pubblici il divieto di pernottare all'aperto e sanziona di fatto i senzatetto. Il 20 giugno 2018 il parlamento ungherese ha adottato la settima modifica della Legge fondamentale, che proibisce la residenza abituale in uno spazio pubblico. Lo stesso giorno, il relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto a un alloggio adeguato ha definito crudele e incompatibile con il diritto internazionale dei diritti umani l'iniziativa dell'Ungheria di rendere la condizione di senzatetto un reato.

⁽⁶⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

⁽⁷⁾ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

⁽⁸⁾ Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

Mercoledì 12 settembre 2018

- (74) Secondo le conclusioni elaborate nel 2017 dal Comitato europeo dei diritti sociali, l'Ungheria non è conforme alla Carta sociale europea poiché i lavoratori autonomi e i lavoratori domestici, così come altre categorie di lavoratori, non sono tutelati dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le misure adottate per ridurre la mortalità materna sono state insufficienti, l'importo minimo delle pensioni di vecchiaia è inadeguato, l'importo minimo degli aiuti ai disoccupati in cerca di lavoro è insufficiente, la durata massima del pagamento delle indennità a tali disoccupati è troppo breve e l'importo minimo delle prestazioni di invalidità e riabilitazione, in taluni casi, è inadeguato. Inoltre, il Comitato ha concluso che l'Ungheria non è in conformità con la Carta sociale europea per il fatto che il livello dell'assistenza sociale fornita alle persone sole senza risorse, compresi gli anziani, non è sufficiente, che la parità di accesso ai servizi sociali non è garantita ai cittadini di tutti gli Stati firmatari che soggiornano legalmente sul territorio del paese, e che non è dimostrato che vi sia un'offerta adeguata di alloggi per le famiglie vulnerabili. Per quanto riguarda i diritti sindacali, il Comitato ha dichiarato che il diritto dei lavoratori a beneficiare di ferie retribuite non è sufficientemente garantito, che non è stata adottata alcuna misura di promozione atta a incoraggiare la conclusione di contratti collettivi sebbene la tutela dei lavoratori da parte di tali contratti sia palesemente debole in Ungheria, e che nel settore pubblico il diritto di indire uno sciopero è riservato ai sindacati che abbiano aderito all'accordo concluso con il governo; i criteri utilizzati per definire i funzionari che si vedono negare il diritto di sciopero va oltre l'ambito di applicazione della Carta; i sindacati del settore pubblico possono indire uno sciopero solo previa approvazione da parte della maggioranza del personale interessato.
- (75) Dal dicembre 2010, quando il governo di Viktor Orbán ha adottato una modifica della cosiddetta legge sugli scioperi, gli scioperi in Ungheria sono in linea di principio illegali. Per effetto della modifica, gli scioperi saranno consentiti in linea di principio nelle aziende associate all'amministrazione pubblica mediante appalti pubblici di servizi. La modifica non si applica a gruppi professionali che semplicemente non godono di tale diritto, come macchinisti, funzionari di polizia, personale medico e controllori del traffico aereo. Il problema risiede altrove, principalmente nella percentuale di lavoratori che devono partecipare al referendum sullo sciopero per renderlo determinante, ossia fino al 70 %. Pertanto, la decisione sulla legalità degli scioperi sarà adottata da un tribunale del lavoro completamente subordinato allo Stato. Nel 2011 sono state presentate nove richieste di permessi di sciopero. In sette casi le richieste sono state respinte senza addurre una motivazione; due sono state trattate, ma è risultato impossibile emettere una decisione.
- (76) La relazione del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia concernente le osservazioni conclusive sulle relazioni terza, quarta e quinta combinate dell'Ungheria, pubblicata il 14 ottobre 2014, ha espresso preoccupazione per l'aumento del numero dei casi in cui i bambini sono sottratti ai loro familiari sulla base di condizioni di povertà socio-economica. I genitori possono perdere il proprio figlio a causa della disoccupazione, dell'assenza di alloggi sociali e della mancanza di spazio negli istituti di accoglienza provvisoria. Sulla base di uno studio effettuato dal Centro europeo per i diritti dei rom, questa pratica incide in maniera sproporzionata sulle famiglie e sui bambini rom.
- (77) Nella sua raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2018 dell'Ungheria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2018 dell'Ungheria, del 23 maggio 2018, la Commissione ha rilevato che la percentuale di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale è scesa al 26,3 % nel 2016 ma rimane al di sopra della media dell'Unione; i minori in generale sono più esposti alla povertà rispetto alle altre fasce di età. Il livello del reddito minimo garantito è inferiore al 50 % della soglia di povertà per nucleo familiare e si colloca tra i più bassi dell'Unione. L'adeguatezza delle indennità di disoccupazione è molto limitata: la durata massima di 3 mesi è tra le più brevi nell'Unione e rappresenta soltanto circa un quarto del tempo medio necessario per trovare un lavoro. Inoltre, gli importi delle indennità sono tra i più bassi dell'Unione. La Commissione ha raccomandato di migliorare l'adeguatezza e la copertura dell'assistenza sociale e delle indennità di disoccupazione.
- (78) Il [...] 2018 il Consiglio ha ascoltato l'Ungheria in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE.
- (79) Per i motivi esposti è opportuno constatare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, che esiste un evidente rischio di violazione grave, da parte dell'Ungheria, dei valori di cui all'articolo 2 TUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Esiste un evidente rischio di violazione grave, da parte dell'Ungheria, dei valori sui quali è fondata l'Unione.

Mercoledì 12 settembre 2018*Articolo 2*

Il Consiglio raccomanda all'Ungheria di adottare i provvedimenti seguenti entro tre mesi dalla notifica della presente decisione: [...]

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

Mercoledì 12 settembre 2018

P8_TA(2018)0341

Sistemi d'arma autonomi

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma autonomi (2018/2752(RSP))

(2019/C 433/10)

Il Parlamento europeo,

- visto il titolo V, articolo 21, e in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea,
- vista la "clausola Martens" inserita nel primo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, del 1977,
- vista la parte IV dell'agenda delle Nazioni Unite per il disarmo 2018, intitolata "Securing Our Common Future" (Assicurare il nostro futuro comune),
- visto il suo studio del 3 maggio 2013 sulle implicazioni sotto il profilo dei diritti umani dell'utilizzo di droni e robot autonomi nei conflitti bellici ("Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare"),
- viste le sue numerose posizioni, raccomandazioni e risoluzioni che sollecitano la messa al bando internazionale dei sistemi d'arma autonomi letali (LAWS), come la sua raccomandazione al Consiglio del 5 luglio 2018 concernente la 73a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ⁽¹⁾, il mandato ad avviare negoziati approvato dall'Aula il 13 marzo 2018 in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, la sua risoluzione del 13 dicembre 2017 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2016 e sulla politica dell'Unione europea in materia ⁽²⁾, la sua raccomandazione al Consiglio del 7 luglio 2016 sulla 71ª sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ⁽³⁾, e la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sull'utilizzo di droni armati ⁽⁴⁾,
- vista la relazione annuale del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Christof Heyns, del 9 aprile 2013 (A/HRC/23/47),
- vista le dichiarazioni rese dall'Unione europea sui sistemi d'arma autonomi letali in occasione delle riunioni del Gruppo di esperti governativi delle parti della Convenzione su certe armi convenzionali (CCW) tenutesi a Ginevra dal 13 al 17 novembre 2017, dal 9 al 13 aprile 2018 e dal 27 al 31 agosto 2018,
- visti i contributi di vari Stati, tra cui Stati membri dell'Unione europea, a monte delle riunioni del 2017 e 2018 del Gruppo di esperti governativi,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 31 maggio 2017, che sollecita un approccio all'intelligenza artificiale che preveda il controllo da parte dell'uomo e il divieto dei sistemi d'arma autonomi letali,
- visto l'appello della Santa Sede a favore del divieto dei sistemi d'arma autonomi letali,
- viste la lettera aperta del luglio 2015 firmata da oltre 3 000 ricercatori nel campo dell'intelligenza artificiale e della robotica e quella del 21 agosto 2017 firmata da 116 fondatori di industrie di punta nel settore della robotica e dell'intelligenza artificiale, che mettono in guardia sui rischi dei sistemi d'arma autonomi letali, nonché la lettera con la quale 240 organizzazioni del settore delle tecnologie e 3 049 persone si impegnano a non sviluppare, produrre o utilizzare mai sistemi d'arma autonomi letali,

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2018)0312.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0494.

⁽³⁾ GU C 101 del 16.3.2018, pag. 166.

⁽⁴⁾ GU C 285 del 29.8.2017, pag. 110.

Mercoledì 12 settembre 2018

- viste le dichiarazioni del Comitato internazionale della Croce Rossa e le iniziative della società civile, come la campagna per fermare i robot killer, che rappresenta 70 organizzazioni di 30 paesi, tra cui Human Rights Watch, Article 36, PAX e Amnesty International,
 - visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
- A. considerando che le politiche e le azioni dell'UE sono guidate dai principi dei diritti umani e del rispetto della dignità umana, dai principi della Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale; che tali principi dovrebbero essere applicati per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale;
 - B. considerando che l'espressione "sistemi d'arma autonomi letali" designa sistemi d'arma privi di un controllo umano significativo sulle funzioni critiche della selezione e dell'attacco di bersagli individuali;
 - C. considerando che un numero imprecisato di paesi, aziende finanziate con fondi pubblici e industrie private starebbe conducendo attività di ricerca e sviluppo relative a sistemi d'arma autonomi letali che vanno dai missili con capacità di selezione dei bersagli a macchine ad apprendimento automatico dotate di capacità cognitive per decidere chi, quando e dove colpire;
 - D. considerando che i sistemi non autonomi, quali i sistemi automatizzati, manovrabili a distanza e telecomandati, non dovrebbero essere considerati sistemi d'arma autonomi letali;
 - E. considerando che i sistemi d'arma autonomi letali hanno il potenziale per cambiare radicalmente la condotta della guerra, innescando una corsa agli armamenti incontrollata e senza precedenti;
 - F. considerando che l'uso di sistemi d'arma autonomi letali solleva questioni etiche e giuridiche fondamentali relative al controllo da parte dell'uomo, soprattutto per quanto riguarda funzioni critiche quali la selezione e l'ingaggio degli obiettivi; che le macchine e i robot non possono prendere come gli esseri umani decisioni che implicano i principi giuridici di distinzione, proporzionalità e precauzione;
 - G. considerando che per le decisioni letali sono fondamentali l'intervento e la supervisione di un essere umano, poiché è a questi che incombe la responsabilità di decisioni che implicano la vita o la morte;
 - H. considerando che il diritto internazionale, compreso il diritto umanitario e dei diritti umani, si applica senza riserve a tutti i sistemi d'arma e ai loro operatori, e che il rispetto del diritto internazionale è un requisito fondamentale che gli Stati devono soddisfare, in particolare per quanto riguarda il rispetto di principi quali la protezione della popolazione civile o l'adozione di precauzioni negli attacchi;
 - I. considerando che l'uso di sistemi d'arma autonomi letali solleva questioni chiave circa l'applicazione del diritto internazionale in materia di diritti umani, del diritto internazionale umanitario nonché delle norme e dei valori europei per quanto riguarda le future operazioni militari;
 - J. considerando che, nell'agosto 2017, 116 fondatori di importanti imprese internazionali del settore della robotica e dell'intelligenza artificiale hanno inviato una lettera aperta alle Nazioni Unite invitando i governi a prevenire una corsa agli armamenti in relazione a tali armi e ad evitare gli effetti destabilizzanti di queste tecnologie;
 - K. considerando che in qualsiasi sistema d'arma autonomo letale potrebbe verificarsi un malfunzionamento a causa di un codice malscritto o di un attacco informatico perpetrato da un nemico dello Stato o da un soggetto non statale;
 - L. considerando che il Parlamento ha ripetutamente chiesto l'elaborazione e adozione urgenti di una posizione comune sui sistemi d'arma autonomi letali, il divieto, a livello internazionale, dello sviluppo, della produzione e dell'utilizzo di sistemi d'arma autonomi letali in grado di sferrare attacchi senza un controllo umano significativo e l'avvio di negoziati effettivi per vietare tali armi;

Mercoledì 12 settembre 2018

1. ricorda l'ambizione dell'UE di essere un attore globale di pace e chiede che essa svolga un ruolo più ampio negli sforzi globali per il disarmo e la non proliferazione e che le sue azioni e politiche perseguano il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, garantendo il rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani e la protezione della popolazione civile e delle infrastrutture civili;
 2. invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), gli Stati membri e il Consiglio europeo a elaborare e adottare con urgenza, prima della riunione del novembre 2018 delle alte parti contraenti della Convenzione su certe armi convenzionali, una posizione comune sui sistemi d'arma autonomi letali che garantisca un controllo umano significativo sulle funzioni critiche, anche durante lo spiegamento, e li esorta a intervenire nelle sedi competenti con una sola voce e ad agire di conseguenza; invita, in tale contesto, il VP/AR, gli Stati membri e il Consiglio a condividere le migliori prassi e a raccogliere contributi dagli esperti, dal mondo accademico e dalla società civile;
 3. esorta il VP/HR, gli Stati membri e il Consiglio ad adoperarsi per l'avvio di negoziati internazionali su uno strumento giuridicamente vincolante che vieti i sistemi d'arma autonomi letali;
 4. sottolinea, in tale contesto, l'importanza fondamentale di impedire lo sviluppo e la produzione di qualsiasi sistema d'arma autonomo letale privo di controllo umano su funzioni critiche quali la selezione e l'ingaggio degli obiettivi;
 5. ricorda la sua posizione del 13 marzo 2018 sul regolamento relativo al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4 (azioni ammissibili), e sottolinea la sua intenzione di adottare una posizione analoga nel contesto del prossimo programma di ricerca nel settore della difesa, del programma di sviluppo del settore industriale della difesa e di altri aspetti pertinenti del Fondo europeo per la difesa post-2020;
 6. sottolinea che nessuna delle armi e nessuno dei sistemi d'arma attualmente utilizzati dalle forze dell'Unione europea è un sistema d'arma autonomo letale; ricorda che le armi e i sistemi d'arma specificamente progettati per difendere le proprie piattaforme, le proprie forze e la popolazione contro minacce estremamente dinamiche come missili, munizioni e aeromobili nemici non sono considerati sistemi d'arma autonomi letali; pone l'accento sul fatto che le decisioni di ingaggio contro aerei che hanno a bordo esseri umani dovrebbero essere prese da un operatore umano;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle Nazioni Unite e al Segretario generale della NATO.
-

Mercoledì 12 settembre 2018

P8_TA(2018)0342

Stato delle relazioni UE-Stati Uniti

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sullo stato delle relazioni UE-USA (2017/2271(INI))

(2019/C 433/11)

Il Parlamento europeo,

- visti il documento intitolato "Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte – Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea", presentato dal vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) il 28 giugno 2016 e la comunicazione congiunta della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) del 7 giugno 2017 dal titolo "Un approccio strategico alla resilienza nell'azione esterna dell'UE" (JOIN(2017)0021),
- visti i risultati dei vertici UE-USA svoltisi il 28 novembre 2011 a Washington, D.C., e il 26 marzo 2014 a Bruxelles,
- viste le dichiarazioni congiunte della 79ª riunione interparlamentare del Dialogo transatlantico tra i legislatori (DTL) tenutasi il 28 e il 29 novembre 2016 a Washington, D.C., l'80° DTL tenutosi il 2 e il 3 giugno 2017 a La Valletta, l'81° DTL tenutosi il 5 dicembre 2017 a Washington, D.C., e l'82° DTL tenutosi il 30 giugno 2018 a Sofia in Bulgaria,
- vista la comunicazione della Commissione, del 28 aprile 2015, intitolata "Agenda europea sulla sicurezza" (COM(2015)0185),
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio del 6 aprile 2016 dal titolo "Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride: la risposta dell'Unione europea" (JOIN(2016)0018),
- viste la dichiarazione congiunta dell'8 luglio 2016 dei Presidenti del Consiglio europeo e della Commissione e del Segretario generale della NATO sull'insieme comune di proposte approvate dai Consigli dell'UE e della NATO il 5 e 6 dicembre 2016, e le relazioni sui progressi compiuti nella sua attuazione, del 14 giugno e del 5 dicembre 2017,
- vista la dichiarazione congiunta UE-NATO del 2016,
- vista la strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti del 18 dicembre 2017 e la strategia in materia di difesa nazionale degli Stati Uniti del 19 gennaio 2018,
- vista l'Iniziativa di rassicurazione dell'Europa,
- visto il piano d'azione diplomatico dell'UE in materia di clima per il 2015, adottato dal Consiglio "Affari esteri",
- visti l'accordo di Parigi, la decisione 1/CP.21, la 21a conferenza delle parti (COP 21) alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), e l'11a conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP 11), tenutesi a Parigi dal 30 novembre all'11 dicembre 2015,
- visto il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e le azioni su di essa basate o da essa derivanti ⁽¹⁾,

(1) GUL 309 del 29.11.1996, pag. 1.

Mercoledì 12 settembre 2018

- vista la sua risoluzione del 13 marzo 2018 sul ruolo delle regioni e delle città dell'UE nell'attuare l'accordo COP 21 di Parigi sui cambiamenti climatici, in particolare il paragrafo 13 ⁽²⁾,
 - viste le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni transatlantiche, in particolare la sua risoluzione del 1^o giugno 2006 sul miglioramento delle relazioni UE-USA nel quadro dell'Accordo di partenariato transatlantico ⁽³⁾, la sua risoluzione del 26 marzo 2009 sulle relazioni transatlantiche in seguito alle elezioni negli USA ⁽⁴⁾, la sua risoluzione del 17 novembre 2011 sul vertice UE-USA del 28 novembre 2011 ⁽⁵⁾ e la sua risoluzione del 13 giugno 2013 sul ruolo dell'UE nella promozione di un partenariato transatlantico più ampio ⁽⁶⁾,
 - vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sull'Unione europea della difesa ⁽⁷⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2017 sull'attuazione della politica estera di sicurezza comune (PESC) ⁽⁸⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2017 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) ⁽⁹⁾,
 - vista la sua risoluzione dell'8 febbraio 2018 sulla situazione dell'UNRWA ⁽¹⁰⁾,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A8-0251/2018),
- A. considerando che il partenariato UE-USA si basa su forti legami politici, culturali, economici e storici, su valori condivisi quali libertà, democrazia, promozione della pace e della stabilità, diritti umani e stato di diritto e su obiettivi comuni, quali prosperità, sicurezza, economie aperte e integrate, progresso e inclusività sociali, sviluppo sostenibile e risoluzione pacifica dei conflitti e che sia gli Stati Uniti che l'UE sono democrazie nel quadro di uno Stato di diritto con sistemi funzionanti di controlli ed equilibri; che tale partenariato si trova a far fronte a un numero considerevole di sfide e perturbazioni nel breve termine, ma che le basi fondamentali a lungo termine restano solide e che la cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, in qualità di partner che condividono i medesimi principi, continua a essere essenziale;
- B. considerando che l'UE e gli Stati Uniti, partendo dalla loro solida base di valori comuni e principi condivisi, dovrebbero esaminare modalità alternative per rafforzare la relazione transatlantica e rispondere in maniera efficace alle sfide importanti cui facciamo fronte, utilizzando tutti i canali di comunicazione disponibili; che il Congresso USA e il Parlamento europeo, in qualità di legislatori, svolgono un ruolo importante e influente nelle nostre democrazie e dovrebbero sfruttare appieno il potenziale della loro cooperazione per preservare l'ordine democratico, liberale e multilaterale e promuovere la stabilità e la continuità nel nostro continente e nel mondo;
- C. considerando che in un mondo globale, complesso e sempre più multipolare, l'UE e gli Stati Uniti devono svolgere ruoli guida, fondamentali, costruttivi, rafforzando e rispettando il diritto internazionale, promuovendo e tutelando i diritti e i principi fondamentali e affrontando congiuntamente i conflitti regionali e le sfide globali;
- D. considerando che l'UE e gli Stati Uniti fanno fronte a un'epoca di cambiamento geopolitico e devono misurarsi con minacce simili e complesse, di carattere sia convenzionale sia ibrido, poste da soggetti statali e non statali, da Sud e da Est; che gli attacchi informatici sono sempre più numerosi e sofisticati e la cooperazione tra l'UE e gli Stati Uniti attraverso la NATO può integrare i reciproci sforzi e proteggere le infrastrutture critiche di governo e di difesa e altre infrastrutture dell'informazione; che è necessaria una cooperazione internazionale per contrastare tali minacce;

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2018)0068.

⁽³⁾ GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 226.

⁽⁴⁾ GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 198.

⁽⁵⁾ GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 124.

⁽⁶⁾ GU C 65 del 19.2.2016, pag. 120.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P8_TA(2016)0435.

⁽⁸⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0493.

⁽⁹⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0492.

⁽¹⁰⁾ Testi approvati, P8_TA(2018)0042.

Mercoledì 12 settembre 2018

- E. considerando che l'UE riconosce il costante sostegno militare degli Stati Uniti per garantire la sicurezza e la difesa dell'UE e che l'UE nutre gratitudine per tutti gli americani che hanno sacrificato la loro vita per garantire la sicurezza dell'Europa durante i conflitti in Kosovo e in Bosnia; che l'UE cerca attualmente di garantire la propria sicurezza creando maggiore autonomia strategica;
- F. considerando che gli Stati Uniti hanno deciso di ridurre di 600 milioni di USD il proprio bilancio delle operazioni di mantenimento della pace nel quadro delle Nazioni Unite;
- G. considerando che una politica estera imprevedibile da parte degli Stati Uniti aumenta l'incertezza nelle relazioni internazionali e potrebbe lasciare spazio sulla scena globale ad altri attori, come la Cina, la cui influenza politica ed economica aumenta a livello mondiale; che molti paesi strategici in Asia, una volta più vicini agli Stati Uniti, si stanno spostando verso la Cina;
- H. considerando che l'UE rimane pienamente impegnata nel multilateralismo e nella promozione di valori condivisi, tra cui la democrazia e i diritti umani; che l'ordine internazionale basato su regole giova sia agli Stati Uniti che all'UE; considerando, a tale riguardo, che è di fondamentale importanza che l'UE e gli Stati Uniti agiscano congiuntamente e in sinergia a sostegno di un ordine basato su regole garantito da organizzazioni sovranazionali e istituzioni internazionali forti, credibili ed efficaci;
- I. considerando che il partenariato tra gli Stati Uniti e l'Europa è stato essenziale per l'ordine economico, politico e di sicurezza globale per oltre sette decenni; che la relazione transatlantica affronta molte sfide e dall'elezione del Presidente Trump è sempre più sotto pressione su molte questioni;
- J. considerando che, in quanto parte della strategia globale dell'UE, la politica in materia di clima è stata integrata nella politica estera e di sicurezza e che i legami tra energia e clima, obiettivi in materia di sicurezza, sviluppo e migrazione e commercio libero ed equo sono stati rafforzati;
- K. considerando che l'UE resta pienamente impegnata a favore di un sistema commerciale multilaterale basato su regole, aperto e non discriminatorio; che l'OMC è al centro del sistema commerciale globale, in quanto unica istituzione in grado di garantire una reale parità di condizioni;
- L. considerando che gli Stati Uniti e l'UE dovrebbero sostenere le aspirazioni dei paesi dei Balcani occidentali di unirsi alla comunità transatlantica; che, unitamente all'impegno rafforzato dell'UE, a tale riguardo è fondamentale un costante impegno degli Stati Uniti;
- M. considerando la crescente responsabilità dell'Unione nel garantire la propria sicurezza in un contesto strategico che si è notevolmente deteriorato negli ultimi anni;
- N. considerando che la sicurezza europea si basa sull'ambizione di un'autonomia strategica comune, come riconosciuto nel mese di giugno 2016 dai 28 capi di Stato e di governo nella Strategia globale dell'Unione europea;

Un quadro globale basato su valori condivisi

1. ricorda e ribadisce che il partenariato e l'alleanza stretti da lungo tempo dall'UE e dagli USA si basano e dovrebbero basarsi sulla condivisione congiunta e sulla promozione comune di valori condivisi tra cui libertà, stato di diritto, pace, democrazia, uguaglianza, multilateralismo basato sulle regole, economia sociale di mercato, giustizia sociale, sviluppo sostenibile e rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze, nonché sicurezza collettiva, conferendo priorità alla risoluzione pacifica dei conflitti; sottolinea l'importanza di potenziare la relazione UE-USA, che è uno dei principali assi di cooperazione in un mondo globalizzato, per raggiungere tali obiettivi;

2. si compiace dell'incontro tra il Presidente della Commissione Juncker e il Presidente degli Stati Uniti Trump, tenutosi a Washington il 25 luglio 2018, che segna un miglioramento delle relazioni bilaterali; prende atto della loro dichiarazione e della loro disponibilità ad adoperarsi per allentare le tensioni transatlantiche nel settore del commercio; ricorda, a tale proposito, l'impatto deleterio delle tariffe punitive; ribadisce al tempo stesso il suo sostegno a un approccio ampio e globale agli accordi commerciali e al multilateralismo;

Mercoledì 12 settembre 2018

3. sottolinea che le relazioni UE-USA sono la garanzia fondamentale per la stabilità globale e sono state la pietra angolare dei nostri sforzi volti a garantire pace, prosperità e stabilità per le nostre società dalla fine della Seconda guerra mondiale e la costituzione di una cooperazione politica ed economica e di un sistema commerciale multilaterali basati su regole e valori; riafferma che le relazioni UE-USA sono strategiche e autentiche e che un solido legame transatlantico è nell'interesse di entrambe le parti e del mondo; ritiene che l'attuale politica unilaterale "America first" danneggi gli interessi sia dell'UE che degli Stati Uniti, comprometta la fiducia reciproca e possa anche avere implicazioni più ampie per la stabilità e la prosperità globali; ricorda l'interesse dell'UE a coltivare partenariati duraturi e reciprocamente vantaggiosi basati su una valori e principi condivisi, che prevalgano sui vantaggi di natura transazionale a breve termine;

4. sottolinea che il partenariato va ben oltre la politica estera e le questioni commerciali in senso stretto e comprende anche altri temi quali (ciber)sicurezza, questioni economiche, digitali e finanziarie, cambiamenti climatici, energia, cultura, nonché scienza e tecnologia; sottolinea che tali questioni sono strettamente interconnesse e dovrebbero essere considerate nell'ambito dello stesso quadro generale;

5. esprime preoccupazione per gli approcci degli USA in merito alle questioni globali e ai conflitti regionali che sono emersi dopo l'elezione del presidente Trump; sottolinea l'importanza che rivestono per l'UE le relazioni transatlantiche e il proseguimento del dialogo, sottolineando l'importanza dei problemi che accomunano l'UE e gli Stati Uniti; chiede di chiarire se la nostra relazione transatlantica, definita nel corso di decenni, continui ad avere ancora oggi la stessa rilevanza per i nostri partner americani; sottolinea che il quadro generale basato sui valori del nostro partenariato è essenziale per difendere e rafforzare ulteriormente l'architettura dell'economia globale e della sicurezza internazionale; sottolinea che le questioni che uniscono Stati Uniti e UE dovrebbero, in ultima analisi, avere un maggiore peso rispetto a quelle che li dividono;

6. sottolinea che in un sistema internazionale permanentemente caratterizzato dall'instabilità e dall'incertezza, l'Europa ha la responsabilità di costruire la propria autonomia strategica per far fronte al moltiplicarsi delle sfide comuni; insiste, di conseguenza, sulla necessità per i paesi europei di mantenere la capacità di decidere e di agire da soli per difendere i propri interessi; ricorda che l'autonomia strategica è sia un'ambizione legittima per l'Europa che un obiettivo prioritario che deve articolarsi nei settori industriale, delle capacità e operativo;

Rafforzare il partenariato

7. ricorda l'elevato potenziale e l'interesse strategico di questo partenariato, sia per gli Stati Uniti che per l'UE, nel mirare a raggiungere la prosperità e la sicurezza reciproche e a rafforzare un ordine basato su regole e valori che sostenga le istituzioni internazionali e fornisca loro i mezzi per migliorare la governance globale; chiede la promozione del nostro dialogo e del nostro impegno su tutti gli elementi di questo partenariato e a tutti i livelli di cooperazione, anche con le organizzazioni della società civile; sottolinea che le nostre decisioni e le nostre azioni hanno un impatto sull'economia e sull'architettura di sicurezza globali e che dovrebbero pertanto dare l'esempio, nell'interesse di entrambi i partner;

8. sottolinea le responsabilità degli Stati Uniti quale potenza mondiale e invita l'amministrazione statunitense a difendere i valori fondamentali condivisi alla base delle relazioni transatlantiche e a garantire in tutte le circostanze il rispetto del diritto internazionale, della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in conformità della Carta delle Nazioni Unite e di altri strumenti internazionali firmati o ratificati dagli Stati Uniti;

9. sottolinea che l'UE e gli Stati Uniti sono i partner più importanti l'uno dell'altra in un mondo multipolare e che le mosse unilaterali non fanno che indebolire il partenariato transatlantico, che deve essere un partenariato tra pari, che sia basato sul dialogo e miri a ripristinare la fiducia reciproca;

10. deplora i ritardi prolungati nella nomina di un nuovo ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Unione europea ma accoglie con favore la nomina del nuovo ambasciatore e la sua successiva conferma da parte del Senato degli Stati Uniti il 29 giugno 2018;

11. critica fortemente le dichiarazioni del nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Germania, Richard Grenell, che ha affermato la sua ambizione di rafforzare i nazionalisti populistici in tutta Europa, e ricorda che il ruolo dei diplomatici non consiste nel sostenere le singole forze politiche, ma nel promuovere la comprensione reciproca e il partenariato; ritiene altresì che le dichiarazioni dei funzionari dell'amministrazione Trump, che hanno espresso disprezzo nei confronti dell'UE e sostegno a forze xenofobe e populiste che mirano a distruggere il progetto europeo, siano ostili e incompatibili con lo spirito del partenariato transatlantico;

Mercoledì 12 settembre 2018

12. invita il VP/AR, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri dell'UE a rafforzare la cooperazione, il coordinamento, la coerenza e l'efficacia della politica dell'UE nei confronti degli USA, così da presentare l'UE come attore internazionale unito ed efficace portatore di un messaggio coerente;
13. ricorda che gli Stati Uniti sono un partner fondamentale in ragione della convergenza degli interessi in materia di difesa e di sicurezza e le forti relazioni bilaterali; chiede che si tenga quanto prima un vertice UE-USA nel tentativo di superare le attuali sfide e continuare ad adoperarsi per questioni di interesse reciproco, globale e regionale;
14. ritiene che la presenza delle forze militari statunitensi sia importante nei paesi europei laddove necessario ed in linea con il proseguimento dell'espletamento degli impegni assunti;
15. insiste sul fatto che un dialogo strutturato e strategico sulla politica estera a livello transatlantico, che coinvolga anche il Parlamento europeo e il Congresso degli Stati Uniti, sia fondamentale per il rafforzamento dell'architettura transatlantica, compresa la cooperazione nel campo della sicurezza, e chiede un'espansione dell'ambito di politica estera del dialogo UE-USA;
16. ricorda la sua proposta di creare un Consiglio politico transatlantico (CPT) per la consultazione e il coordinamento sistematici sulla politica estera e di sicurezza, che sarebbe guidato dal Vicepresidente/Alto rappresentante e dal Segretario di Stato USA e sarebbe sostenuto da contatti regolari di leader politici;
17. si compiace del lavoro costante e permanente del DTL nel promuovere le relazioni UE-USA attraverso il dialogo parlamentare e il coordinamento su questioni di interesse comune; ribadisce l'importanza dei contatti e del dialogo interpersonali nel rafforzamento delle relazioni transatlantiche; chiede quindi un approfondimento dell'impegno sia del Senato e della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti che del Parlamento europeo; accoglie con favore la ripresa del "Congressional EU Caucus" (comitato del Congresso per l'UE) bipartitico per il 115° Congresso e chiede all'Ufficio di collegamento del Parlamento europeo (EPLO) e alla delegazione dell'UE a Washington di stringere con esso relazioni più strette;
18. ricorda che, sia nell'UE che negli Stati Uniti, le nostre società sono forti, ancorate alla democrazia liberale e allo Stato di diritto, nonché costruite su una pluralità di attori, compresi, tra gli altri, i nostri governi, i parlamenti, gli organi e gli attori decentrati, le varie istituzioni politiche, le imprese e i sindacati, le organizzazioni della società civile, i media liberi e indipendenti, i gruppi religiosi e le comunità accademiche e di ricerca; sottolinea che dovremmo agevolare i vincoli tra le due sponde dell'Atlantico per promuovere i meriti e l'importanza del nostro partenariato transatlantico a diversi livelli nell'insieme dell'UE e degli USA, e non solo concentrandosi sulle coste orientale e occidentale; chiede a tale fine che siano messi a punto programmi potenziati e dedicati, provvisti di un'adeguata dotazione finanziaria;
19. accoglie con favore il ruolo vivificante delle relazioni tra istituzioni europee e Stati federali e aree metropolitane degli USA nella relazione transatlantica complessiva, in particolare nel caso di relazioni di gemellaggio; evidenzia, in questo contesto, la cooperazione esistente sulla base del protocollo d'intesa Under2; invita gli Stati federali degli Stati Uniti a rafforzare i loro contatti con le istituzioni dell'UE;
20. sottolinea che gli scambi culturali effettuati mediante programmi nel campo dell'istruzione sono fondamentali per promuovere e sviluppare i valori comuni e per stringere legami tra i partner transatlantici; chiede quindi il rafforzamento, la moltiplicazione e l'agevolazione dell'accesso ai programmi di mobilità per gli studenti tra gli USA e l'UE nel quadro di Erasmus+;
21. è particolarmente colpito dalla mobilitazione degli studenti americani che, in risposta alle numerose tragedie nelle scuole causate dall'uso di armi da fuoco, si impegnano a favore di leggi severe sulle armi e si oppongono all'influenza della National Rifle Association sull'attività legislativa;

Mercoledì 12 settembre 2018

Affrontare insieme le sfide globali

22. insiste sul fatto che l'UE e gli Stati Uniti dovrebbero continuare a svolgere ruoli costruttivi fondamentali affrontando congiuntamente i conflitti regionali e le sfide globali sulla base dei principi del diritto internazionale; sottolinea che il multilateralismo a cui l'Europa è profondamente legata viene sempre più messo in discussione dagli atteggiamenti degli USA e di altre grandi potenze mondiali; ricorda l'importanza del multilateralismo nel preservare la pace e la stabilità, come veicolo per promuovere i valori dello Stato di diritto e affrontare le questioni globali, e insiste sul fatto che queste dovrebbero essere affrontate nelle pertinenti sedi internazionali; è quindi preoccupato per il fatto che le recenti decisioni unilaterali degli Stati Uniti - il disimpegno dai principali accordi internazionali, la revoca di determinati impegni, la messa in discussione delle norme internazionali, l'uscita da forum internazionali e l'incitamento ad aggravare le tensioni diplomatiche e commerciali - possano discostarsi da questi valori comuni e mettere a dura prova la relazione; invita l'UE a dare prova di unità, fermezza e proporzionalità nelle sue risposte a tali decisioni; invita pertanto gli Stati membri dell'UE ad evitare qualsiasi azione o iniziativa volta ad ottenere vantaggi bilaterali a scapito di un approccio comune coerente a livello europeo;

23. prende atto del fatto che altre grandi potenze mondiali, come la Russia e la Cina, dispongano di solide strategie politiche ed economiche, molte delle quali possono andare contro i nostri valori comuni, i nostri impegni internazionali e il partenariato transatlantico in quanto tale, e metterli a rischio; ricorda che tali sviluppi rendono la cooperazione UE-USA ancora più essenziale al fine di poter continuare a difendere società aperte e a promuovere e proteggere i nostri diritti, principi e valori comuni, compreso il rispetto del diritto internazionale; chiede, a tale riguardo, un maggiore coordinamento UE-USA sull'allineamento e l'istituzione di una politica comune in materia di sanzioni, al fine di aumentarne l'efficacia;

24. ritiene che, per far fronte ai tentativi della Russia di mettere sotto pressione, influenzare, destabilizzare le società occidentali e sfruttarne le debolezze e le scelte democratiche, sia necessaria una risposta transatlantica congiunta; ritiene pertanto che gli Stati Uniti e l'UE debbano attribuire priorità ad azioni coordinate per quanto riguarda la Russia, con la partecipazione della NATO, se del caso; a tale riguardo, prende atto con preoccupazione delle dichiarazioni dei presidenti degli Stati Uniti e della Russia nell'ambito della loro riunione a Helsinki del 16 luglio 2018; ricorda il pericolo evidente che le notizie false, la disinformazione e, in particolare, l'interferenza malevola delle fonti rappresentano per le nostre democrazie; chiede la definizione di un dialogo politico e sociale che crei un equilibrio tra anonimato e responsabilità nei social media;

25. sottolinea che la sicurezza presenta aspetti multiformi e interconnessi e che la sua definizione non riguarda solo dimensioni militari, ma anche ambientali, energetiche, commerciali, informatiche e della comunicazione, della salute, dello sviluppo, della responsabilità, umanitarie, ecc.; insiste sul fatto che le questioni della sicurezza dovrebbero essere affrontate attraverso un approccio di ampio respiro; in tale contesto, si rammarica con preoccupazione dei notevoli tagli di bilancio proposti, ad esempio i tagli alla costruzione dello stato in Afghanistan, agli aiuti allo sviluppo in Africa, all'aiuto umanitario e ai contributi degli Stati Uniti ai programmi, alle operazioni e alle agenzie delle Nazioni Unite;

26. sottolinea che un accordo commerciale transatlantico, equilibrato e reciprocamente vantaggioso, avrebbe un impatto che andrebbe ben oltre gli aspetti commerciali ed economici;

27. afferma che la NATO è ancora il principale garante della difesa collettiva dell'Europa; accoglie con favore la riaffermazione dell'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza della NATO ed europea e sottolinea che il rafforzamento della cooperazione UE-NATO rafforza anche il partenariato transatlantico;

28. sottolinea l'importanza degli effetti della cooperazione, del coordinamento e delle sinergie nel settore della sicurezza e della difesa; sottolinea l'importanza di migliorare la spesa per la difesa e insiste, a tale riguardo, sul fatto che la ripartizione degli oneri non dovrebbe essere incentrata unicamente sui contributi (spesa del 2 % del PIL per la difesa), ma anche sulle realizzazioni (capacità misurate in forze dispiegabili, pronte e sostenibili); ricorda che questo contributo quantificato proposto come obiettivo riflette, tuttavia, una crescente assunzione di responsabilità degli europei nei confronti della propria sicurezza, resa indispensabile dal deterioramento del loro ambiente strategico; accoglie con favore il fatto che la difesa stia diventando un settore più prioritario per l'UE e i suoi Stati membri, il che genera maggiore efficienza militare a beneficio sia dell'UE sia della NATO e accoglie in questo contesto la presenza delle truppe statunitensi sul territorio dell'UE; afferma che la NATO è ancora fondamentale per la difesa collettiva dell'Europa e dei suoi alleati (articolo 5 del trattato di Washington); sottolinea che la capacità della NATO di adempiere i propri compiti è strettamente connessa alla forza delle relazioni transatlantiche;

Mercoledì 12 settembre 2018

29. invita l'UE a potenziare l'Unione europea della difesa al fine di sviluppare capacità che garantiscano la pertinenza strategica dell'UE in materia di difesa e sicurezza, ad esempio nel creare più sinergie ed efficienze nella spesa, nella ricerca, nello sviluppo, negli appalti, nella manutenzione e nella formazione per la difesa tra gli Stati membri; insiste sul fatto che una maggiore cooperazione in materia di difesa a livello dell'UE rafforzi il contributo europeo alla pace, alla sicurezza e alla stabilità a livello regionale e internazionale e promuova quindi anche gli obiettivi dell'alleanza NATO, nonché potenzi il nostro legame transatlantico; sostiene, pertanto, i recenti sforzi intesi a rafforzare l'architettura europea della difesa, compreso il Fondo europeo per la difesa e la cooperazione strutturata permanente di nuova creazione (PESCO);

30. accoglie con favore l'avvio della PESCO e sostiene i suoi primi progetti, come la mobilità militare; sottolinea che la PESCO interessa sia l'UE che la NATO e dovrebbe essere un fattore trainante per l'ulteriore cooperazione tra le due organizzazioni in termini di sviluppo delle capacità e consolidamento di un pilastro dell'UE nella NATO, nel contesto di ciascuna costituzione nazionale;

31. ribadisce la necessità che l'UE e gli Stati Uniti rafforzino la loro cooperazione nel campo della sicurezza informatica e della difesa informatica, segnatamente attraverso agenzie specializzate e task force come ENISA, Europol, Interpol, strutture future della PESCO e del Fondo europeo per la difesa, in particolare contrastando gli attacchi informatici e promuovendo congiuntamente gli sforzi intesi a sviluppare un quadro internazionale completo e trasparente volto a istituire norme minime per le politiche di sicurezza informatica, rispettando al contempo le libertà fondamentali; reputa essenziale che l'UE e la NATO intensifichino la condivisione di intelligence per consentire l'attribuzione formale degli attacchi informatici e, di conseguenza, permettere di imporre sanzioni restrittive ai responsabili di tali attacchi; sottolinea l'importanza e il contributo positivo per la sicurezza degli Stati membri dell'UE dell'iniziativa di assicurazione dell'Europa degli Stati Uniti;

32. sottolinea che la crescente importanza dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico richiede una cooperazione rafforzata UE-USA e che è opportuno adottare misure per promuovere la cooperazione tra società tecnologiche statunitensi ed europee al fine di garantire il miglior utilizzo della collaborazione in materia di sviluppo e applicazione;

33. invita il Congresso degli Stati Uniti a includere il Parlamento europeo nel suo programma di condivisione delle informazioni relative alle minacce informatiche con i parlamenti dell'Australia, del Canada, della Nuova Zelanda e del Regno Unito;

34. sottolinea la necessità di un approccio comune alla regolamentazione delle piattaforme digitali e all'aumento della loro responsabilità al fine di discutere le questioni della censura della rete, del diritto d'autore e dei diritti dei titolari, dei dati personali e del concetto di neutralità della rete; ribadisce la necessità di collaborare per promuovere l'apertura, l'interoperabilità e la sicurezza di Internet, governata dal modello a più parti che promuove i diritti umani, la democrazia, lo Stato di diritto e la libertà di espressione e promuove prosperità economica e innovazione rispettando al contempo la vita privata e impedendo l'inganno, la frode e il furto; invita a compiere sforzi congiunti per elaborare norme e regolamenti e promuovere l'applicabilità del diritto internazionale nel ciber spazio;

35. ribadisce che la neutralità della rete è sancita nel diritto dell'UE; deplora la decisione della Commissione federale per le comunicazioni (FCC) statunitense di annullare le norme sulla neutralità della rete; accoglie con favore il recente voto del Senato degli Stati Uniti di annullare tale decisione; invita il Congresso degli Stati Uniti a seguire tale decisione al fine di mantenere un'Internet aperta, sicura e protetta che non consenta il trattamento discriminatorio del contenuto di Internet;

36. sottolinea la necessità di adeguati negoziati in merito alla standardizzazione, in particolare nel contesto dello sviluppo sempre più rapido della tecnologia, segnatamente nel settore informatico;

37. sottolinea che una parte importante del rafforzamento degli sforzi di contrasto al terrorismo UE-USA comprende la protezione delle infrastrutture critiche, anche promuovendo norme comuni e incentivando la compatibilità e l'interoperabilità, e un approccio globale alla lotta al terrorismo, anche attraverso il coordinamento nei consessi regionali, multilaterali e globali la cooperazione negli scambi di dati relativi alle attività terroristiche; ribadisce la necessità di sostenere meccanismi come il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e altri sforzi congiunti che possono contribuire in maniera significativa alla lotta al terrorismo e all'estremismo e fare la differenza nell'ambito della stessa; ricorda a entrambe le parti che la lotta al terrorismo deve conformarsi al diritto internazionale e ai valori democratici, rispettando pienamente le libertà civili e i diritti umani fondamentali;

Mercoledì 12 settembre 2018

38. esprime preoccupazione per la recente nomina di Gina Haspel a direttore dell'Ufficio centrale d'informazione (CIA) vista la sua scarsa esperienza in materia di diritti umani, ivi compreso il suo coinvolgimento nel programma di consegna e detenzione segreta della CIA;

39. esprime forte preoccupazione per l'eliminazione riferita da parte dell'amministrazione statunitense delle restrizioni limitate al programma con droni, il che aumenta il rischio di vittime civili e uccisioni illegali, e l'assenza di trasparenza in merito al programma con droni degli Stati Uniti e all'assistenza prestata da alcuni Stati membri dell'UE; invita gli Stati membri dell'UE e degli Stati Uniti a garantire che l'utilizzo di droni armati rispetti i propri obblighi a norma del diritto internazionale, ivi compresi il diritto internazionale umanitario e in materia di diritti umani, e che siano istituite solide norme vincolanti per disciplinare la prestazione di ogni forma di assistenza per le operazioni letali con l'utilizzo di droni;

40. sottolinea la necessità che l'UE e gli Stati Uniti lottino contro l'evasione fiscale e altri reati finanziari e garantiscano la trasparenza;

41. esorta ad una cooperazione rafforzata in materia di lotta all'evasione fiscale, all'elusione fiscale, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, segnatamente nel quadro dell'accordo UE-USA-TFTP (programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi) che dovrebbe essere rafforzato per comprendere i dati sui flussi finanziari associati alle interferenze estere o alle operazioni di intelligence illecite; invita, inoltre, l'UE e gli Stati Uniti a collaborare nell'ambito dell'OCSE nella lotta all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva fissando regole e norme internazionali per affrontare questo problema globale; sottolinea che la continuità della cooperazione nell'attività di contrasto è fondamentale per rafforzare la nostra sicurezza comune e invita gli Stati Uniti a garantire una cooperazione bilaterale e multilaterale in questo settore; deplora il parziale ritiro del Dodd Frank Act, a seguito del quale la vigilanza sugli istituti di credito americani è considerevolmente diminuita;

42. sottolinea le persistenti carenze dello scudo per la privacy riguardo al rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate; accoglie con favore e sostiene gli inviti rivolti al legislatore degli Stati Uniti di avanzare verso una legge omnibus in materia di tutela della vita privata e protezione dei dati; osserva che la protezione dei dati personali in Europa costituisce un diritto fondamentale e che negli Stati Uniti non vi è alcuna normativa paragonabile al nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (RGPD);

43. ricorda l'ampia solidarietà transatlantica in reazione all'avvelenamento di Skripal a Salisbury, a seguito del quale diplomatici russi sono stati espulsi da 20 Stati membri dell'UE, dal Canada, dagli Stati Uniti, dalla Norvegia e da cinque paesi aspiranti all'adesione all'UE;

44. ribadisce la propria preoccupazione in merito alla reiezione da parte del Congresso nel marzo 2017 della norma presentata dalla Commissione federale per le comunicazioni (FCC) statunitense relativa alla protezione della privacy dei clienti di servizi di banda larga o altri servizi di telecomunicazione, che, in pratica, elimina le norme sulla privacy nel settore della banda larga in virtù delle quali i fornitori di servizi Internet avrebbero dovuto ottenere il consenso esplicito dei consumatori prima di vendere a operatori pubblicitari o ad altre società o condividere con questi ultimi i dati di navigazione in rete o altre informazioni private; ritiene che si tratti di un'ulteriore minaccia alle garanzie in materia di protezione della vita privata negli USA;

45. ricorda che nell'elenco UE dei paesi terzi esenti dall'obbligo del visto, gli Stati Uniti rimangono gli unici a non accordare l'ingresso in esenzione dal visto ai cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE; esorta gli Stati Uniti a far inserire quanto prima i cinque Stati membri dell'UE interessati (Bulgaria, Croazia, Cipro, Polonia e Romania) nel programma statunitense di esenzione dal visto; ritiene che la Commissione sia giuridicamente tenuta ad adottare un atto delegato – che sospenda temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini dei paesi terzi che non hanno revocato l'obbligo del visto per i cittadini di certi Stati membri – entro 24 mesi dalla data della pubblicazione delle relative notifiche, periodo che si è concluso il 12 aprile 2016; invita la Commissione, sulla base dell'articolo 265 TFUE, ad adottare l'atto delegato richiesto;

46. sottolinea che l'UE si è impegnata a rafforzare in prima persona la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto, la prosperità, la stabilità, la resilienza e la sicurezza dei suoi vicini, attraverso mezzi non militari, in particolare attraverso l'attuazione di accordi di associazione; invita l'UE e gli USA a rafforzare la loro cooperazione e a coordinare meglio le loro azioni, progetti e posizioni nel vicinato dell'UE, sia orientale che meridionale; ricorda che anche le politiche umanitarie e di sviluppo dell'UE in tutto il mondo contribuiscono alla sicurezza mondiale;

Mercoledì 12 settembre 2018

47. si compiace dell'orientamento strategico e dell'apertura degli Stati Uniti nei confronti della regione e ricorda che i Balcani rappresentano una sfida per l'Europa e per la sicurezza dell'intero continente; invita, pertanto, gli Stati Uniti a partecipare ad ulteriori sforzi congiunti nei Balcani occidentali, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento dello Stato di diritto, della democrazia, della libertà di espressione e della cooperazione in materia di sicurezza; raccomanda più azioni comuni, come i meccanismi anticorruzione e lo sviluppo delle istituzioni, al fine di garantire maggiore sicurezza, stabilità, resilienza e prosperità economica ai paesi della regione, nonché di contribuire alla risoluzione di annose questioni; è del parere che l'UE e gli Stati Uniti dovrebbero avviare un nuovo dialogo ad alto livello sui Balcani occidentali al fine di assicurare che gli obiettivi strategici e i programmi di assistenza siano allineati e, inoltre, adottare le misure del caso;

48. invita l'UE e gli Stati Uniti a svolgere un ruolo più attivo ed efficace nella risoluzione del conflitto sul territorio dell'Ucraina e a sostenere tutti gli sforzi per una soluzione pacifica duratura che rispetti l'unità, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina e preveda la restituzione all'Ucraina della penisola di Crimea, nonché a sollecitare e sostenere i processi di riforma e lo sviluppo economico nell'Ucraina che devono essere pienamente in linea con gli impegni assunti da tale paese e con le raccomandazioni formulate dalle organizzazioni internazionali; esprime il suo più profondo disappunto per un'ulteriore assenza di progressi nell'attuazione degli accordi di Minsk e per il peggioramento della situazione umanitaria e di sicurezza nell'Ucraina orientale; afferma pertanto che le sanzioni nei confronti della Russia sono tuttora necessarie e che gli Stati Uniti dovrebbero coordinare i loro sforzi con l'Unione europea; chiede una più stretta cooperazione su tale questione tra il VP/AR e il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Ucraina;

49. ricorda altresì l'importanza per l'UE e per gli USA di cercare una soluzione ai conflitti "congelati" in Georgia e in Moldova;

50. ricorda che l'ordine internazionale si basa sul rispetto degli accordi internazionali; deplora, pertanto, la decisione degli Stati Uniti di non approvare le conclusioni del vertice del G7 in Canada; ribadisce il proprio impegno nei confronti del diritto internazionale e dei valori universali, in particolare la responsabilità, la non proliferazione nucleare e la risoluzione pacifica delle controversie; sottolinea che la coerenza della nostra strategia di non proliferazione nucleare è fondamentale per la nostra credibilità in qualità di attore e negoziatore globale centrale; invita l'UE e gli Stati Uniti a collaborare nell'agevolare il disarmo nucleare e misure efficaci per la riduzione del rischio nucleare;

51. sottolinea che il piano d'azione congiunto globale (PACG) con l'Iran è un importante accordo multilaterale e un notevole successo diplomatico per la diplomazia multilaterale e la diplomazia dell'UE al fine di promuovere la stabilità nella regione; ricorda che l'UE è determinata a fare tutto il possibile per preservare il PACG con l'Iran come pilastro fondamentale dell'architettura internazionale della non proliferazione, con rilevanza anche per la questione nordcoreana, e come elemento cruciale per la sicurezza e la stabilità della regione; ribadisce la necessità di affrontare in modo più critico le attività dell'Iran in relazione ai missili balistici e alla stabilità regionale, in particolare il coinvolgimento dell'Iran in vari conflitti nella regione e la situazione dei diritti umani e delle minoranze in Iran che sono distinte dal PACG, in tutti i pertinenti consessi e formati; sottolinea che la cooperazione transatlantica nell'affrontare questi problemi è fondamentale; sottolinea che, in base alle molteplici relazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), l'Iran sta adempiendo ai propri impegni nel quadro del PACG; critica fortemente la decisione del Presidente Trump di abbandonare unilateralmente il PACG e di imporre misure extraterritoriali per le imprese dell'UE attive in Iran; sottolinea che l'UE è determinata a proteggere i propri interessi e quelli delle sue imprese e investitori dall'effetto extraterritoriale delle sanzioni statunitensi; accoglie, in tale contesto, con favore la decisione di attivare il regolamento sui blocchi volto a tutelare gli interessi commerciali dell'UE in Iran dall'impatto delle sanzioni extraterritoriali degli Stati Uniti e invita il Consiglio, la Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna ad adottare ulteriori misure ritenute necessarie per salvaguardare il PACG;

52. esprime preoccupazione per la sicurezza e la politica commerciale degli Stati Uniti nell'Asia orientale e sud-orientale, compreso il vuoto politico derivante dal recesso degli Stati Uniti dal partenariato transpacifico (TPP); ribadisce l'importanza di un impegno costruttivo da parte dell'UE nell'Asia orientale e sud-orientale e nella regione del Pacifico e accoglie con favore, in tale contesto, l'attiva politica commerciale dell'UE in quella parte del mondo e le iniziative dell'UE correlate alla sicurezza espresse in particolare nelle conclusioni del Consiglio su una cooperazione rafforzata dell'UE in materia di sicurezza in Asia e con l'Asia, anche a fini di equilibrio politico ed economico;

Mercoledì 12 settembre 2018

53. si compiace dell'apertura di nuovi dialoghi ad alto livello con la Corea del Nord (RPDC) e del recente vertice di Singapore del 12 giugno 2018; ricorda che questi colloqui, che devono ancora mostrare risultati tangibili e verificabili, mirano a una soluzione pacifica delle tensioni e quindi a promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità regionali e globali; sottolinea che, allo stesso tempo, la comunità internazionale, compresi l'UE e gli Stati Uniti, deve mantenere la RPDC sotto pressione fintantoché non si impegni in modo credibile nella denuclearizzazione, ratificando il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) e permettendo alla commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) e all'AIEA di documentare la sua denuclearizzazione; esprime preoccupazione per l'insufficienza dei progressi compiuti dalla Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) nella denuclearizzazione, che il 24 agosto 2018 ha indotto il Presidente Trump ad annullare i colloqui previsti nella RPDC con il Segretario di Stato Mike Pompeo;

54. ricorda agli Stati Uniti di non aver ancora ratificato il CTBT nonostante sia uno Stato di cui all'allegato II la cui firma è necessaria per l'entrata in vigore del trattato; ribadisce l'appello dell'AR/VP che esorta i leader mondiali a ratificare tale trattato; incoraggia gli Stati Uniti a ratificare quanto prima il CTBT e a sostenere ulteriormente la CTBTO nel persuadere i rimanenti Stati di cui all'allegato II a ratificare il trattato;

55. insiste sulla necessità di rispettare il diritto marittimo internazionale anche nel Mar cinese meridionale; a tale proposito, invita gli USA a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS);

56. chiede una cooperazione rafforzata tra l'UE e gli Stati Uniti per la risoluzione pacifica dei conflitti regionali e sulla guerra per procura in Siria poiché la mancanza di una strategia comune compromette la risoluzione pacifica dei conflitti e invita tutte le parti e gli attori regionali coinvolti nel conflitto ad astenersi dalla violenza e da altre azioni che potrebbero aggravare la situazione; ribadisce il primato del processo di Ginevra guidato dall'ONU nella risoluzione del conflitto siriano, in linea con la risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, negoziato dalle parti in conflitto e con il sostegno di importanti attori internazionali e regionali; chiede la piena attuazione e il rispetto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che vengono violate dai paesi parte dei negoziati di Astana; chiede sforzi congiunti per garantire un pieno accesso umanitario a coloro che ne hanno bisogno e un'indagine indipendente, imparziale, approfondita e credibile, nonché un'azione penale, nei confronti dei responsabili; chiede inoltre sostegno, segnatamente, a favore del meccanismo internazionale, imparziale e indipendente (IIIM) sui crimini internazionali commessi nella Repubblica araba di Siria dal marzo 2012;

57. ricorda che l'UE sostiene la ripresa di un significativo processo di pace in Medio Oriente verso una soluzione a due Stati, sulla base dei confini del 1967, con uno stato palestinese indipendente, democratico, capace di esistenza autonoma e contiguo che coesista, all'insegna della pace e della sicurezza, con uno stato di Israele sicuro e i suoi altri vicini, e insiste affinché qualsiasi azione che possa minare tali sforzi venga evitata; deplora profondamente, a tale riguardo, la decisione unilaterale del governo degli Stati Uniti di trasferire la sua ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme e di riconoscere formalmente la città come capitale di Israele; sottolinea che la questione di Gerusalemme deve far parte di un accordo di pace definitivo tra israeliani e palestinesi; sottolinea che la tabella di marcia comune dovrebbe essere rafforzata e pone l'accento sulla necessità che gli Stati Uniti si coordinino con i propri partner europei in merito ai loro sforzi di pace in Medio Oriente;

58. elogia l'UNRWA e il suo personale per gli encomiabili e indispensabili interventi umanitari e di sviluppo per i profughi palestinesi (in Cisgiordania e Gerusalemme Est, nella Striscia di Gaza, in Giordania, Libano e Siria), fondamentali per la sicurezza e la stabilità della regione; deplora profondamente la decisione dell'amministrazione statunitense di ridurre il sostegno finanziario all'UNRWA e chiede agli Stati Uniti di riconsiderare tale decisione; sottolinea il costante sostegno fornito dal Parlamento europeo e dall'Unione europea all'agenzia e invita gli Stati membri a stanziare finanziamenti aggiuntivi al fine di garantire la sostenibilità delle attività dell'UNRWA sul lungo periodo;

59. esorta a una maggiore cooperazione tra i programmi UE e quelli USA a livello mondiale che promuovono la democrazia, le libertà dei media, elezioni libere e regolari e la difesa dei diritti umani, compresi i diritti di rifugiati e migranti, donne, minoranze razziali e religiose; sottolinea l'importanza dei valori della buona governance, della responsabilità, della trasparenza e dello Stato di diritto su cui si fonda la difesa dei diritti umani; ribadisce la forte posizione di principio dell'UE contro la pena di morte e a favore di una moratoria universale sulla pena capitale in vista della sua abolizione a livello mondiale; sottolinea la necessità di cooperazione nella prevenzione delle crisi e nella costruzione della pace, nonché nella risposta alle emergenze umanitarie;

60. ribadisce che l'UE e gli USA hanno interessi comuni in Africa, dove entrambi i soggetti devono coordinare e intensificare il loro sostegno a livello locale, regionale e multinazionale per la buona governance, la democrazia, i diritti umani, lo sviluppo sociale sostenibile, la protezione ambientale, la gestione della migrazione, la governance economica e le questioni di sicurezza, nonché la risoluzione pacifica dei conflitti regionali, la lotta alla corruzione, alle transazioni finanziarie illecite nonché alla violenza e al terrorismo; ritiene che un migliore coordinamento UE/USA, anche attraverso un dialogo politico rafforzato e delineando strategie congiunte sull'Africa, tenendo debitamente conto al contempo delle opinioni delle organizzazioni regionali e dei gruppi subregionali, porterebbe a maggiore efficacia dell'azione e dell'utilizzo delle risorse;

Mercoledì 12 settembre 2018

61. sottolinea l'importanza degli interessi comuni dell'UE e degli Stati Uniti sul piano politico, economico e della sicurezza, per quanto riguarda le politiche economiche di paesi come la Cina e la Russia, e ricorda che sforzi comuni, anche a livello di OMC, potrebbero essere utili per affrontare questioni quali gli attuali squilibri degli scambi mondiali e la situazione in Ucraina; invita l'amministrazione statunitense ad astenersi dal bloccare ulteriormente la nomina dei giudici in seno all'organo d'appello dell'OMC; pone l'accento sulla necessità di collaborare più strettamente nell'ambito della strategia "One Belt, One Road" (OBOR) della Cina, anche sviluppando, a tale riguardo, una cooperazione tra l'UE e il dialogo sulla sicurezza quadrilaterale (QUAD) tra gli Stati Uniti, l'India, il Giappone e l'Australia;

62. sottolinea la necessità di una migliore cooperazione in materia di politica artica, in particolare nell'ambito del Consiglio artico, specialmente perché, con i cambiamenti climatici, potrebbero aprirsi nuove rotte di navigazione e potrebbero diventare disponibili risorse naturali;

63. insiste sul fatto che la migrazione è un fenomeno globale e dovrebbe essere quindi affrontata attraverso la cooperazione, il partenariato e la protezione dei diritti umani e della sicurezza, ma anche gestendo le rotte migratorie e perseguendo un approccio globale a livello di Nazioni Unite, basato sul rispetto del diritto internazionale, in particolare della Convenzione di Ginevra del 1951 e del relativo protocollo del 1967; accoglie con favore gli sforzi compiuti finora nell'ambito delle Nazioni Unite per giungere ad un patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, nonché ad un patto globale sui rifugiati e si rammarica della decisione degli Stati Uniti del dicembre 2017 di ritirarsi dalle discussioni; sollecita una politica comune per combattere le cause profonde della migrazione;

64. sostiene la cooperazione rafforzata UE-USA in materia di energia, comprese le energie rinnovabili, nel quadro del Consiglio dell'energia UE-USA; rinnova pertanto il proprio appello a favore del proseguimento delle riunioni; chiede, inoltre, una maggiore cooperazione in materia di ricerca energetica e nuove tecnologie, nonché una più stretta collaborazione per proteggere le infrastrutture energetiche dagli attacchi informatici; insiste sulla necessità di collaborare in materia di sicurezza degli approvvigionamenti energetici e di chiarire ulteriormente come continuerà il ruolo di transito dell'Ucraina;

65. sottolinea la propria preoccupazione rispetto al gasdotto Nord Stream 2 e al suo ruolo potenzialmente divisivo in relazione alla sicurezza e alla solidarietà energetiche degli Stati membri e accoglie con favore il sostegno statunitense a favore della sicurezza energetica in Europa;

66. si rammarica del ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi, ma loda i costanti sforzi di cittadini, imprese, città e stati, all'interno degli Stati Uniti, che si stanno tuttora adoperando per soddisfare l'accordo di Parigi e per lottare contro i cambiamenti climatici, e sottolinea la necessità di un ulteriore impegno dell'UE con questi attori; osserva che i cambiamenti climatici non rientrano più nella strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti; riafferma l'impegno dell'UE a favore dell'accordo di Parigi e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e sottolinea la necessità di attuarli al fine di garantire la sicurezza globale e sviluppare un'economia e una società più sostenibili, ricorda che il passaggio a un'economia verde comporta molte opportunità per l'occupazione e la crescita;

67. incoraggia un incremento della cooperazione nei settori dell'innovazione, della scienza e della tecnologia e invita a rinnovare l'accordo UE-USA sulla scienza e la tecnologia;

Difendere un ordine commerciale basato sulle regole in tempi difficili

68. rileva che gli Stati Uniti erano, nel 2017, il primo mercato per le esportazioni dell'UE e la seconda fonte di importazioni dell'UE; osserva che i disavanzi e le eccedenze commerciali tra l'UE e gli USA sono diversi per quanto riguarda gli scambi di merci, gli scambi di servizi, il commercio digitale e gli investimenti esteri diretti; sottolinea che la relazione commerciale e di investimento tra UE e USA — essendo la più grande del mondo e da sempre basata su valori condivisi — è uno dei più importanti motori della crescita economica, del commercio e della prosperità a livello globale; osserva altresì che l'UE presenta un'eccedenza relativa alle merci pari a 147 miliardi di USD con gli Stati Uniti; rileva che le imprese dell'UE impiegano 4,3 milioni di lavoratori negli USA;

69. sottolinea che l'UE e gli USA sono due attori chiave in un mondo globalizzato che si sta evolvendo con una rapidità e un'intensità senza precedenti e che, date le sfide condivise, l'UE e gli USA hanno un interesse comune a collaborare e coordinarsi nelle questioni di politica commerciale per definire il sistema commerciale multilaterale futuro e le norme globali;

Mercoledì 12 settembre 2018

70. sottolinea il ruolo centrale che l'OMC svolge nell'ambito del sistema multilaterale come opzione migliore per garantire un sistema aperto, leale e basato sulle regole in grado di tenere in conto e bilanciare i diversi interessi dei suoi membri; ribadisce il proprio sostegno a favore dell'ulteriore rafforzamento del sistema commerciale multilaterale; appoggia le iniziative intraprese dalla Commissione al fine di collaborare maggiormente con gli Stati Uniti per una risposta positiva alle attuali sfide istituzionali e sistemiche;

71. sottolinea il ruolo dell'OMC nella risoluzione delle controversie commerciali; invita tutti i membri dell'OMC a garantire il corretto funzionamento del sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC; si rammarica, in tale contesto, del blocco ad opera degli Stati Uniti per quanto riguarda le nuove nomine per assegnare i posti vacanti in seno all'organo d'appello, blocco che minaccia il funzionamento stesso del sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC; invita la Commissione e tutti i membri dell'OMC ad esplorare modalità per superare l'attuale stallo riguardo al rinnovo dei giudici in seno all'organo d'appello dell'OMC e, se necessario, riformando il sistema di risoluzione delle controversie; ritiene che tali riforme potrebbero mirare a garantire il livello più elevato di efficienza e indipendenza del sistema, rimanendo al contempo coerenti con i valori e l'approccio generale che l'UE ha costantemente difeso sin dalla creazione dell'OMC, in particolare la promozione di un commercio libero ed equo su scala globale, basato sullo Stato di diritto, e la necessità che tutti i membri dell'OMC rispettino gli obblighi previsti da tale organizzazione;

72. si compiace, pur deplorando la mancanza di risultati dell'undicesima Conferenza ministeriale dell'OMC (CM11), della firma della dichiarazione congiunta sull'eliminazione delle pratiche sleali di distorsione del mercato e di protezionismo da parte degli Stati Uniti, dell'UE e del Giappone, che è stata anche evidenziata nella dichiarazione del G20 del luglio 2017; chiede un'ulteriore cooperazione con gli Stati Uniti e il Giappone in materia per far fronte alle pratiche commerciali sleali, quali la discriminazione, la limitazione dell'accesso al mercato, il dumping e le sovvenzioni;

73. invita la Commissione a stabilire un piano di lavoro con gli Stati Uniti e altri membri dell'OMC sull'eliminazione delle sovvenzioni che creano distorsioni del mercato nel settore del cotone e della pesca (in particolare per quanto riguarda la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)); chiede una cooperazione per far progredire l'agenda multilaterale su nuove questioni come l'e-commerce, il commercio digitale, compreso lo sviluppo digitale, la facilitazione degli investimenti, il commercio e l'ambiente, e il commercio e il genere e per la promozione di politiche specifiche volte ad agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) all'economia globale;

74. invita l'UE e gli USA a promuovere la cooperazione a livello internazionale al fine di rafforzare gli accordi internazionali nel settore degli appalti pubblici, segnatamente l'accordo sugli appalti pubblici (AAP);

75. invita la Commissione ad avviare un dialogo con gli Stati Uniti al fine di riprendere i negoziati sull'accordo plurilaterale sui beni ambientali (EGA) e sull'accordo sugli scambi di servizi (TiSA);

76. invita l'UE e gli USA a unire le risorse per combattere contro le politiche e le pratiche commerciali sleali, rispettando nel contempo le norme multilaterali e il processo di risoluzione delle controversie in seno all'OMC ed evitando azioni unilaterali, in quanto sono nocive per tutte le catene globali di valore in cui operano le imprese dell'UE e degli Stati Uniti; deplora profondamente l'incertezza del sistema commerciale internazionale causata dal ricorso degli Stati Uniti a strumenti e meccanismi politici (ad esempio la sezione 232 del 1992 e la sezione 301 del 1974) che sono stati creati prima della creazione dell'OMC e del suo sistema di risoluzione delle controversie; osserva, a tale proposito, che la decisione degli Stati Uniti di imporre dazi sull'acciaio e l'alluminio nel quadro della sezione 232 non può essere giustificata da motivi di sicurezza nazionale e invita gli Stati Uniti a concedere all'UE e ad altri alleati un'esenzione piena e permanente dall'applicazione delle misure; invita la Commissione a rispondere in modo fermo ove tali dazi dovessero essere utilizzati come un modo per frenare le esportazioni dell'UE; sottolinea inoltre che qualsiasi sanzione adottata dagli Stati Uniti quale contromisura sulle merci europee in seguito alla pubblicazione della relazione sulla verifica della conformità dell'organo di appello, nel quadro della denuncia degli USA contro l'UE sui provvedimenti riguardanti gli scambi di aeromobili civili di grandi dimensioni, non sarebbe legittima, dato che 204 delle 218 accuse avanzate dagli Stati Uniti sono state respinte dall'OMC ed è attesa un'ulteriore relazione sul caso, correlato, delle sovvenzioni illegali degli Stati Uniti;

77. prende atto del proseguimento della cooperazione bilaterale tra UE e USA su un'ampia gamma di questioni normative, come evidenziato dall'accordo bilaterale recentemente concluso sulle misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione o l'accordo reciproco sul riconoscimento delle ispezioni presso fabbricanti di medicinali; invita la Commissione e il Consiglio a rispettare pienamente il ruolo del Parlamento europeo in tale processo;

78. sottolinea l'importanza cruciale della proprietà intellettuale per le economie dell'UE e degli USA; invita entrambe le parti a sostenere la ricerca e l'innovazione sulle due sponde dell'Atlantico, garantendo livelli elevati di protezione della proprietà intellettuale e assicurando che coloro che creano prodotti innovativi di alta qualità possano continuare a farlo;

Mercoledì 12 settembre 2018

79. invita l'UE e gli USA a migliorare l'accesso al mercato delle PMI che esportano negli Stati Uniti e nell'Unione europea, aumentando la trasparenza sulle norme vigenti e le aperture di mercato su entrambe le sponde dell'Atlantico, ad esempio tramite un portale dedicato alle PMI;

80. sottolinea l'importanza del mercato statunitense per le PMI dell'Unione europea; invita l'UE e gli USA ad affrontare gli effetti sproporzionati che i dazi, le barriere non tariffarie e gli ostacoli tecnici agli scambi hanno per le PMI su entrambe le sponde dell'Atlantico, non soltanto attraverso una riduzione dei dazi, ma anche mediante una semplificazione delle procedure doganali e, potenzialmente, nuovi meccanismi volti a favorire lo scambio di esperienze e migliori pratiche tra le PMI nelle attività di compravendita sui mercati dell'UE e degli USA;

81. invita l'UE e gli USA, nel quadro della loro cooperazione bilaterale, ad evitare la concorrenza fiscale tra loro, dato che essa porterebbe esclusivamente a un calo degli investimenti in entrambe le economie;

82. invita l'UE e gli USA a concordare un quadro per il commercio digitale che rispetti i quadri giuridici e gli accordi vigenti di ciascuna parte, la legislazione sulla protezione dei dati e le disposizioni in materia di riservatezza dei dati, di particolare importanza per il settore dei servizi; sottolinea al riguardo che l'UE e gli USA dovrebbero collaborare al fine di incoraggiare i paesi terzi ad adottare norme rigorose sulla protezione dei dati;

83. invita l'UE e gli USA a rafforzare la cooperazione in materia di cambiamenti climatici; chiede all'Unione e agli Stati Uniti di avvalersi dei negoziati commerciali attuali e futuri, a tutti i livelli, per assicurare l'applicazione delle norme concordate a livello internazionale, come l'accordo di Parigi, promuovere gli scambi commerciali di merci e tecnologie ecologiche, nonché per garantire una transazione energetica globale, mediante un programma commerciale internazionale chiaro e coordinato, sia al fine di tutelare l'ambiente che di creare opportunità in termini di occupazione e crescita;

84. ritiene che un potenziale nuovo accordo sulle relazioni commerciali e di investimento tra UE e USA non possa essere negoziato sotto pressione né sotto minaccia e che solo un accordo ampio, ambizioso, equilibrato e completo che comprenda tutti i settori commerciali, sarebbe nell'interesse dell'UE; osserva che a tal fine l'istituzione di un possibile meccanismo specifico e permanente di cooperazione normativa e consultiva potrebbe rivelarsi vantaggiosa; invita la Commissione a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti nelle giuste circostanze;

85. sottolinea che i flussi commerciali richiedono in misura crescente modalità nuove, più veloci e più sicure di trasferire beni e servizi tra le frontiere; invita l'UE e gli USA, quali partner commerciali chiave, a collaborare nell'ambito di soluzioni tecnologiche digitali relative al commercio al fine di agevolare gli scambi;

86. ricorda l'importanza del dialogo e della cooperazione esistenti tra UE e Stati Uniti in materia di scienza e tecnologia; riconosce il ruolo degli sforzi dell'UE e degli USA nel campo della ricerca e dell'innovazione quali fattori fondamentali della conoscenza e della crescita economica e sostiene il proseguimento e l'ampliamento dell'accordo UE-USA sulla scienza e la tecnologia oltre il 2018, allo scopo di promuovere la ricerca, l'innovazione e le nuove tecnologie emergenti, di proteggere i diritti di proprietà intellettuale e di creare maggiori e migliori posti di lavoro, un commercio sostenibile e una crescita inclusiva;

87. condivide le preoccupazioni degli Stati Uniti in merito alla sovraccapacità siderurgica globale; deplora, allo stesso tempo, il fatto che misure unilaterali e incompatibili con l'OMC non faranno altro che compromettere l'integrità di un ordine commerciale basato sulle regole; sottolinea che persino una deroga permanente dell'UE dai dazi statunitensi non può legittimare questa linea d'azione; invita la Commissione a cooperare con gli Stati Uniti nel rafforzare gli sforzi intesi a combattere la sovraccapacità siderurgica nel quadro del Forum globale del G20 al fine di sfruttare l'enorme potenziale dell'azione multilaterale; ribadisce la propria convinzione che azioni congiunte e concertate nell'ambito di sistemi commerciali basati sulle regole rappresentano il modo migliore per risolvere tali problemi globali;

88. ribadisce l'importanza per l'UE e gli USA di affrontare in modo coordinato e costruttivo la necessaria modernizzazione dell'OMC, al fine di renderla più efficace, trasparente e responsabile, e di assicurare che nel processo di definizione delle norme e delle politiche commerciali internazionali siano adeguatamente integrate le dimensioni sociali, ambientali, di genere e dei diritti umani;

Mercoledì 12 settembre 2018

89. sottolinea che l'UE sostiene un'economia di mercato senza distorsioni e un commercio aperto ed equo basato sulle regole e sui valori; ribadisce il proprio sostegno alla strategia della Commissione in risposta all'attuale politica commerciale degli Stati Uniti, rispettando al contempo le regole del sistema commerciale multilaterale; chiede l'unità tra tutti gli Stati membri dell'UE e invita la Commissione a sviluppare un approccio comune nell'affrontare questa situazione; sottolinea l'importanza di preservare l'unità degli Stati membri dell'UE in tale ambito, poiché le azioni congiunte dell'UE nel quadro della politica commerciale comune (PCC) e dell'unione doganale dell'UE a livello internazionale, nonché a livello bilaterale con gli Stati Uniti, si sono rivelate molto più efficaci rispetto a qualsiasi iniziativa intrapresa dai singoli Stati membri; ribadisce che l'UE è pronta a collaborare con gli Stati Uniti in merito a questioni commerciali di interesse reciproco nel rispetto delle regole del sistema commerciale multilaterale;

90. si rammarica della decisione del Presidente Trump di ritirare gli Stati Uniti dal PACG e dell'effetto che tale decisione avrà sulle imprese dell'UE che operano in Iran; sostiene gli sforzi dell'UE volti a difendere gli interessi delle imprese dell'UE che investono in Iran, in particolare la decisione della Commissione di attivare il "blocking statute" (statuto di blocco) che dimostra l'impegno dell'UE a favore del PACG; ritiene che lo stesso statuto possa essere utilizzato ove opportuno;

91. invita l'UE e gli USA a rafforzare la cooperazione e gli sforzi volti ad attuare e ampliare i meccanismi di dovuta diligenza per le imprese al fine di rafforzare la protezione dei diritti umani a livello internazionale, anche nell'ambito del commercio di minerali e metalli provenienti da zone di conflitto;

92. deplora il disimpegno degli USA dalla tutela ambientale; si rammarica, in tale ambito, della decisione del Presidente Trump di revocare il divieto sulle importazioni dei trofei della caccia all'elefante da alcuni paesi africani, tra cui lo Zimbabwe e lo Zambia, alla luce del fatto che gli Stati Uniti sono il maggior importatore di tali trofei;

93. invita l'UE e gli USA a proseguire e rafforzare la cooperazione parlamentare transatlantica, che dovrebbe portare a un quadro politico potenziato e ampliato volto a migliorare i legami tra l'UE e gli USA in materia di commercio e investimenti;

94. esprime la sua preoccupazione qualora USA e Cina dovessero raggiungere un accordo che non sia completamente compatibile con il WTO, che potrebbe anche minare i nostri interessi e condurre a relazioni commerciali transatlantiche travagliate; insiste pertanto sulla necessità di essere coinvolti in un accordo più globale con i principali partner commerciali, con i quali condividiamo interessi a livello mondiale;

o

o o

95. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al SEAE, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi in fase di adesione e candidati, al Presidente degli USA, al Senato e alla Camera dei rappresentanti degli USA.

Mercoledì 12 settembre 2018

P8_TA(2018)0343

Stato delle relazioni UE-Cina**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sullo stato delle relazioni UE-Cina (2017/2274(INI))**

(2019/C 433/12)

Il Parlamento europeo,

- visto l'avvio delle relazioni diplomatiche tra l'Unione europea e la Cina il 6 maggio 1975,
- visto il partenariato strategico UE-Cina avviato nel 2003,
- visto il quadro giuridico generale per le relazioni con la Cina, segnatamente l'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese ⁽¹⁾, firmato nel maggio 1985, che riguarda i rapporti commerciali ed economici, nonché il programma di cooperazione UE-Cina,
- vista l'agenda strategica 2020 UE-Cina per la cooperazione approvata il 21 novembre 2013,
- visti il dialogo politico strutturato UE-Cina formalmente istituito nel 1994 e il dialogo strategico ad alto livello su questioni strategiche e di politica estera istituito nel 2010, in particolare il 5° e il 7° dialogo strategico ad alto livello UE-Cina tenutisi a Pechino rispettivamente il 6 maggio 2015 e il 19 aprile 2017,
- visti i negoziati per un nuovo accordo di partenariato e di cooperazione, che sono stati avviati nel 2007,
- visti i negoziati per un accordo bilaterale in materia di investimenti, che sono stati avviati nel gennaio 2014,
- visto il 19° vertice UE-Cina, che ha avuto luogo a Bruxelles l'1 e il 2 giugno 2017,
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 22 giugno 2016, dal titolo "Elementi per una nuova strategia dell'UE sulla Cina" (JOIN(2016)0030),
- viste le conclusioni del Consiglio del 18 luglio 2016 relative alla strategia dell'UE sulla Cina,
- vista la relazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 24 aprile 2018, dal titolo "Regione amministrativa speciale di Hong Kong: relazione annuale 2017" (JOIN(2018)0007),
- visti gli orientamenti del Consiglio del 15 giugno 2012 sulla politica estera e di sicurezza dell'UE nell'Asia orientale,
- vista l'adozione della nuova legge sulla sicurezza nazionale da parte della commissione permanente del Congresso nazionale del popolo cinese il 1° luglio 2015,
- visto il Libro bianco del 26 maggio 2015 sulla strategia militare cinese,
- visti il dialogo UE-Cina sui diritti umani, avviato nel 1995, e il suo 35° ciclo tenutosi a Bruxelles il 22 e 23 giugno 2017,
- visti gli oltre 60 dialoghi settoriali tra l'UE e la Cina,

(1) GUL 250 del 19.9.1985, pag. 2.

Mercoledì 12 settembre 2018

- vista l'istituzione, nel febbraio 2012, del dialogo di alto livello UE-Cina "People to people", cui fanno capo tutte le iniziative congiunte UE-Cina in tale ambito,
- visti l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Cina, che è entrato in vigore nel 2000 ⁽²⁾, e l'accordo di partenariato scientifico e tecnologico firmato il 20 maggio 2009,
- visti la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, entrato in vigore il 4 novembre 2016,
- visto il dialogo sull'energia tra la Comunità europea e la Cina,
- viste le tavole rotonde UE-Cina,
- visto il 19° congresso nazionale del Partito comunista cinese, che si è svolto dal 18 al 24 novembre 2017,
- vista la normativa sull'imposta per la protezione dell'ambiente adottata dal Congresso nazionale del popolo nel dicembre 2016 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2018,
- vista la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), secondo cui i fattori ambientali incidono sui flussi migratori nazionali e internazionali, in quanto le persone abbandonano i luoghi caratterizzati da condizioni ostili o in deterioramento a causa dell'accelerazione del cambiamento climatico ⁽³⁾,
- visto l'Anno del turismo UE-Cina, inaugurato a Venezia il 19 gennaio 2018,
- vista la relazione del Club dei corrispondenti esteri in Cina (FCCC) sulle condizioni di lavoro, pubblicata il 30 gennaio 2018, dal titolo "Access Denied – Surveillance, harassment and intimidation as reporting conditions in China deteriorate" (Accesso negato – sorveglianza, molestie e intimidazioni in un quadro di deterioramento delle condizioni della professione di reporter),
- vista la dichiarazione dell'UE – punto 4 – rilasciata in occasione della 37ª sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite il 13 marzo 2018 dal titolo "Situazione dei diritti umani che richiede l'attenzione del Consiglio",
- vista la 41ª riunione interparlamentare PE-Cina, che ha avuto luogo a Pechino nel maggio 2018,
- viste le sue risoluzioni sulla Cina, in particolare quelle del 2 febbraio 2012 sulla politica estera dell'UE nei confronti dei paesi BRICS e di altre potenze emergenti: obiettivi e strategie ⁽⁴⁾, del 23 maggio 2012 sull'UE e la Cina: uno squilibrio commerciale? ⁽⁵⁾, del 14 marzo 2013 sulle minacce nucleari e i diritti umani nella Repubblica popolare democratica di Corea ⁽⁶⁾, del 5 febbraio 2014 su un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030 ⁽⁷⁾, del 17 aprile 2014 sulla situazione nella Corea del Nord ⁽⁸⁾, del 21 gennaio 2016 sulla Corea del Nord ⁽⁹⁾ e del 13 dicembre 2017 sulla relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune ⁽¹⁰⁾,

⁽²⁾ GU L 6 dell'11.1.2000, pag. 40.

⁽³⁾ <https://www.iom.int/migration-and-climate-change>

⁽⁴⁾ GU C 239 E del 20.8.2013, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU C 36 del 29.1.2016, pag. 123.

⁽⁷⁾ GU C 93 del 24.3.2017, pag. 93.

⁽⁸⁾ GU C 443 del 22.12.2017, pag. 83.

⁽⁹⁾ Testi approvati, P8_TA(2016)0024.

⁽¹⁰⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0493.

Mercoledì 12 settembre 2018

- viste le sue risoluzioni del 7 settembre 2006 sulle relazioni UE-Cina ⁽¹¹⁾, del 5 febbraio 2009 sulle relazioni economiche e commerciali con la Cina ⁽¹²⁾, del 14 marzo 2013 sulle relazioni UE-Cina ⁽¹³⁾, del 9 ottobre 2013 sui negoziati UE-Cina in vista di un accordo bilaterale in materia di investimenti ⁽¹⁴⁾ e sulle relazioni commerciali UE-Taiwan ⁽¹⁵⁾, del 16 dicembre 2015 sulle relazioni UE-Cina ⁽¹⁶⁾, e la sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza su Hong Kong a vent'anni dal passaggio alla Cina ⁽¹⁷⁾,
- viste le sue risoluzioni sui diritti umani, del 27 ottobre 2011 sul Tibet e in particolare l'immolazione di suore e monaci ⁽¹⁸⁾, del 14 giugno 2012 sulla situazione dei diritti umani in Tibet ⁽¹⁹⁾, del 12 dicembre 2013 sull'espianto coatto di organi in Cina ⁽²⁰⁾, del 15 dicembre 2016 sui casi dell'accademia buddista tibetana Larung Gar e di Ilham Tohti ⁽²¹⁾, del 16 marzo 2017 sulle priorità dell'UE per le sessioni del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2017 ⁽²²⁾, del 6 luglio 2017 sui casi del vincitore del premio Nobel Liu Xiaobo e di Lee Ming-che ⁽²³⁾ e del 18 gennaio 2018 sui casi degli attivisti per i diritti umani Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che e Tashi Wangchuk e del monaco tibetano Choekyi ⁽²⁴⁾,
- visto l'embargo sulle armi decretato dall'UE dopo la repressione di Tienanmen del giugno 1989, appoggiato dal Parlamento con la risoluzione del 2 febbraio 2006 sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo relativa agli aspetti principali e alle scelte di base della politica estera e di sicurezza comune (PESC) ⁽²⁵⁾,
- visti i nove cicli di colloqui tenutisi dal 2002 al 2010 tra alti rappresentanti del governo cinese e il Dalai Lama e il libro bianco della Cina sul Tibet dal titolo "Tibet's Path of Development Is Driven by an Irresistible Historical Tide" (Il cammino del Tibet verso lo sviluppo è trainato da una marea storica irresistibile), pubblicato dall'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese il 15 aprile 2015, nonché il memorandum del 2008 e la nota sull'effettiva autonomia del 2009, entrambi presentati dai rappresentanti del 14° Dalai Lama,
- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0252/2018),

A. considerando che il 19° vertice UE-Cina del 2017 ha dato ulteriore impulso a un partenariato bilaterale strategico che ha un impatto su scala mondiale e ha evidenziato l'impegno di entrambe le parti ad affrontare le sfide globali, le minacce comuni per la sicurezza e la promozione del multilateralismo; che vi sono molti settori in cui una cooperazione costruttiva potrebbe apportare vantaggi reciproci, anche in consessi internazionali quali le Nazioni Unite e il G20; che l'UE e la Cina hanno confermato l'intenzione di intensificare la cooperazione ai fini dell'attuazione dell'accordo di Parigi del 2015 per la lotta ai cambiamenti climatici, la riduzione dell'impiego dei combustibili fossili, la promozione dell'energia pulita e la riduzione dell'inquinamento; che occorre maggiore cooperazione tra le due parti in questo settore, compreso nell'ambito della ricerca e dello scambio delle migliori prassi; che la Cina ha adottato un sistema di scambio delle quote di emissione basato sull'ETS dell'UE; che la visione dell'UE della governance multilaterale è quella di un ordine fondato sulle norme e basata sui valori universali quali la democrazia, i diritti umani, lo Stato di diritto, la trasparenza e la responsabilità; che nell'attuale contesto geopolitico, è più importante che mai promuovere il multilateralismo e un sistema fondato sulle norme; che l'UE si aspetta che la sua relazione con la Cina sia reciprocamente vantaggiosa in termini sia politici che economici; che l'UE si aspetta che la Cina si assuma responsabilità in linea con il suo impatto globale e sostenga un ordine internazionale fondato sulle norme da cui anch'essa trae vantaggi;

⁽¹¹⁾ GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 219.

⁽¹²⁾ GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 132.

⁽¹³⁾ GU C 36 del 29.1.2016, pag. 126.

⁽¹⁴⁾ GU C 181 del 19.5.2016, pag. 45.

⁽¹⁵⁾ GU C 181 del 19.5.2016, pag. 52.

⁽¹⁶⁾ GU C 399 del 24.11.2017, pag. 92.

⁽¹⁷⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0495.

⁽¹⁸⁾ GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 121.

⁽¹⁹⁾ GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 69.

⁽²⁰⁾ GU C 468 del 15.12.2016, pag. 208.

⁽²¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2016)0505.

⁽²²⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0089.

⁽²³⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0308.

⁽²⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2018)0014.

⁽²⁵⁾ GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 59.

Mercoledì 12 settembre 2018

- B. considerando che la cooperazione tra l'UE e la Cina nell'ambito della politica estera, della sicurezza e della difesa e nella lotta al terrorismo è estremamente importante; che la cooperazione tra le due parti è stata essenziale per il raggiungimento dell'accordo sul nucleare con l'Iran; che la posizione della Cina ha svolto un ruolo essenziale ai fini della creazione di uno spazio negoziale nella crisi nordcoreana;
- C. considerando che, con gradualità e sistematicità, la leadership cinese ha intensificato gli sforzi per convertire il proprio peso economico in influenza politica attraverso investimenti infrastrutturali e nuovi collegamenti di trasporto di importanza strategica e una comunicazione strategica finalizzata a influenzare decisori politici ed economici, media, università ed editori accademici nonché il pubblico europeo, al fine di condizionare il modo in cui la Cina è percepita e trasmettere un'immagine positiva del paese, costruendo in tutte le società "reti" di organizzazioni e cittadini europei che la sostengono, e che tale fenomeno è stato in gran parte ignorato in Europa; che la sorveglianza, da parte della Cina, dei numerosi studenti cinesi che studiano in Europa è fonte di preoccupazione, al pari dei suoi tentativi di controllare in Europa persone che sono fuggite dalla Cina;
- D. considerando che lo schema del 16+1 tra la Cina, da un lato, e undici paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) e cinque paesi balcanici, dall'altro, è stato creato nel 2012 all'indomani della crisi finanziaria quale tassello della diplomazia subregionale cinese per sviluppare progetti infrastrutturali su vasta scala e rafforzare la cooperazione economica e commerciale; che gli investimenti e i finanziamenti cinesi previsti in tali paesi sono consistenti, ma comunque non importanti quanto gli investimenti e l'impegno dell'UE; che i paesi europei che aderiscono a tale schema dovrebbero considerare il fatto di conferire maggiore potere al concetto di un'unica voce per l'UE nelle sue relazioni con la Cina;
- E. considerando che la Cina è il mercato in più rapida crescita per i prodotti alimentari dell'UE;
- F. considerando che la "Belt and Road Initiative" (BRI) cinese, in cui rientra la "Politica artica della Cina", rappresenta l'iniziativa di politica estera più ambiziosa che il paese abbia mai adottato, che comprende dimensioni geopolitiche e correlate alla sicurezza e va pertanto oltre l'ambito dichiarato della politica economica e commerciale; che l'iniziativa BRI è stata ulteriormente rafforzata con l'istituzione della Banca asiatica di investimento per le infrastrutture (AIIB) nel 2015; che l'UE insiste su una struttura di governance multilaterale e su un'attuazione non discriminatoria dell'iniziativa BRI; che la parte europea desidera garantire che qualsiasi progetto di connettività nel quadro dell'iniziativa BRI onori gli obblighi derivanti dall'accordo di Parigi e assicuri il rispetto di altre norme internazionali in ambito ambientale, lavorativo e sociale nonché dei diritti delle popolazioni indigene; che i progetti infrastrutturali cinesi potrebbero generare un forte indebitamento dei governi europei nei confronti delle banche di Stato cinesi, che offrono prestiti a condizioni non trasparenti, e solo un numero limitato di posti di lavoro in Europa; che alcuni progetti infrastrutturali correlati all'iniziativa BRI hanno già portato governi terzi a un eccessivo indebitamento; che finora la parte del leone di tutti i contratti relativi all'iniziativa BRI è stata assegnata a imprese cinesi; che la Cina sta utilizzando alcuni dei suoi standard industriali nei progetti relativi all'iniziativa BRI a fini discriminatori; che i progetti relativi all'iniziativa BRI non devono essere aggiudicati nel quadro di gare d'appalto non trasparenti; che nell'ambito dell'iniziativa BRI la Cina sta impiegando una molteplicità di canali; che 27 ambasciatori nazionali dell'UE a Pechino hanno recentemente elaborato una relazione che critica severamente il progetto BRI, denunciandone l'intenzione di ostacolare il libero scambio e di avvantaggiare le imprese cinesi; che purtroppo l'iniziativa BRI è priva di qualsiasi tipo di tutela dei diritti umani;
- G. considerando che la diplomazia cinese è uscita ancora più rafforzata dal 19° congresso del Partito e dal Congresso nazionale del popolo cinese di quest'anno, con almeno cinque alti funzionari incaricati della politica estera del paese e un sostanziale incremento della dotazione di bilancio del ministero degli Affari esteri; che una neonata agenzia di Stato per la cooperazione internazionale allo sviluppo sarà incaricata di coordinare il crescente bilancio cinese destinato agli aiuti esteri;
- H. considerando che negli anni '80 la Cina aveva imposto un limite al numero massimo di mandati come reazione agli eccessi della rivoluzione culturale; che l'11 marzo 2018 il Congresso nazionale del popolo ha votato quasi all'unanimità a favore dell'abrogazione del limite dei due mandati consecutivi per le cariche del presidente e del vicepresidente della Repubblica popolare cinese;
- I. considerando che l'alta dirigenza cinese, pur affermando la non ingerenza negli affari interni degli altri paesi, mette sistematicamente in discussione il sistema politico dei paesi occidentali nelle sue comunicazioni ufficiali;

Mercoledì 12 settembre 2018

- J. considerando che l'11 marzo 2018 il Congresso nazionale del popolo ha approvato l'istituzione di una commissione nazionale di sorveglianza, un nuovo organismo sotto il controllo del partito nato per istituzionalizzare ed estendere il controllo su tutti i funzionari pubblici in Cina, e che l'agenzia è stata inserita tra gli organismi statali contemplati dalla costituzione cinese;
- K. considerando che nel 2014 il Consiglio di Stato cinese ha annunciato piani dettagliati per la creazione di un sistema di credito sociale diretto a premiare i comportamenti che il Partito considera finanziariamente, economicamente e socio-politicamente responsabili e a sanzionare la non conformità alle sue politiche; che probabilmente il progetto di misurazione del credito sociale avrà ripercussioni anche per gli stranieri che vivono e lavorano in Cina, compresi i cittadini dell'UE, e comporterà conseguenze per le aziende dell'UE e di altri paesi esteri attive nel paese;
- L. considerando che è evidente che in alcune regioni della Cina i mezzi di sussistenza della popolazione rurale peggioreranno a causa delle variazioni di temperatura e precipitazioni e di altri fenomeni climatici estremi; che il programma di ricollocazione è divenuto un'efficace opzione politica di adattamento per ridurre la vulnerabilità e la povertà causate dal clima ⁽²⁶⁾;
- M. considerando che la situazione dei diritti umani in Cina ha continuato a peggiorare, con un'intensificazione dell'ostilità del governo nei confronti del dissenso pacifico, della libertà di espressione e di religione e dello Stato di diritto; che gli attivisti della società civile e i difensori dei diritti umani sono arrestati, processati e condannati sulla base di capi d'imputazione vaghi come quello di "sovvertire il potere dello Stato" e di "scatenare liti e provocare problemi", e che spesso sono detenuti in isolamento in località ignote, senza alcun accesso a cure mediche o all'assistenza legale; che i difensori dei diritti umani e gli attivisti sono trattenuti, talvolta, in "sorveglianza residenziale in un luogo designato", un sistema utilizzato per impedire a queste persone qualsiasi contatto, e che durante tale detenzione sono spesso segnalati torture e maltrattamenti; che la Cina continua a negare la libertà di espressione e la libertà di informazione, e sono stati incarcerati molti giornalisti, blogger e voci indipendenti; che, nel suo quadro strategico sui diritti umani e la democrazia, l'UE si è impegnata a far sì che i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto siano promossi in tutti i settori della sua azione esterna, senza eccezioni, ponendo i diritti umani al centro delle sue relazioni con tutti i paesi terzi, ivi compresi i suoi partner strategici; che i vertici UE-Cina devono essere impiegati per ottenere risultati concreti nell'ambito dei diritti umani, segnatamente il rilascio dei difensori dei diritti umani, degli avvocati e degli attivisti incarcerati;
- N. considerando che talvolta le autorità cinesi hanno impedito ai diplomatici dell'UE di presenziare, in veste di osservatori, ai processi o di fare visita ai difensori dei diritti umani come previsto dagli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani;
- O. considerando che la Cina ha creato un'architettura statale ramificata di sorveglianza digitale, che spazia dalla politica preventiva alla raccolta arbitraria di dati biometrici, in un contesto dove non esiste alcun diritto alla vita privata;
- P. considerando che il governo cinese ha promulgato una serie di nuove leggi, in particolare la legge sulla sicurezza dello Stato, approvata il 1° luglio 2015, la legge antiterrorismo, la legge sulla sicurezza informatica e la legge sulla gestione delle ONG straniere, le quali considerano l'attivismo pubblico e la critica pacifica nei confronti del governo minacce alla sicurezza dello Stato, rafforzano la censura, la sorveglianza e il controllo dei singoli individui e dei gruppi sociali e scoraggiano i cittadini dal promuovere i diritti umani;
- Q. considerando che la legge sulla gestione delle ONG straniere, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, è una delle sfide più difficili per le ONG internazionali (ONGI) dato che tale legge disciplina tutte le attività in Cina finanziate da ONGI e che i funzionari provinciali per la sicurezza sono i principali responsabili della sua attuazione;
- R. considerando che le nuove disposizioni in materia di religione, entrate in vigore il 1° febbraio 2018, si presentano più restrittive nei confronti delle attività di culto e dei gruppi religiosi e li costringe ad allinearsi maggiormente alla politica del partito; che a causa delle nuove disposizioni le persone affiliate a comunità religiose non riconosciute giuridicamente nel paese rischiano sanzioni se compiono viaggi all'estero per motivi rientranti nell'ampia categoria dell'educazione religiosa e se compiono pellegrinaggi subiscono sanzioni pari a un importo multiplo del salario minimo; che la libertà di religione e di coscienza ha toccato il livello più basso dall'avvio delle riforme economiche e del processo di apertura della Cina della fine degli anni '70; che le comunità religiose sono vittime di una crescente repressione in Cina e che i cristiani, appartenenti a chiese sia clandestine che approvate dallo Stato, sono presi di mira con la persecuzione e la detenzione dei fedeli, la demolizione degli edifici e un giro di vite sugli incontri cristiani;

⁽²⁶⁾ Y. Zhen, J. Pan, X. Zhang, "Relocation as a policy response to climate change vulnerability in Northern China" (La ricollocazione: una risposta politica alla vulnerabilità al cambiamento climatico nella Cina settentrionale), ISSC e UNESCO, 2013, in "World Social Science Report 2013 Changing Global Environments" (Relazione mondiale di scienze sociali 2013 – Ambienti globali in evoluzione), pagg. 234-241.

Mercoledì 12 settembre 2018

- S. considerando che la situazione nello Xinjiang, patria di dieci milioni di uiguri musulmani e persone di etnia kazaka, è peggiorata rapidamente, in particolare dopo l'ascesa al potere del presidente Xi, poiché il controllo assoluto dello Xinjiang è diventato una priorità elevata in seguito ai ricorrenti attentati terroristici nello Xinjiang, o presumibilmente collegati a tale regione, da parte degli uiguri e in virtù della posizione strategica della regione autonoma uigura dello Xinjiang per l'iniziativa BRI; che è stato istituito un programma di detenzione extragiudiziale che riguarda decine di migliaia di persone, costrette a ricevere una "rieducazione" politica, nonché lo sviluppo di una sofisticata rete di sorveglianza digitale invasiva, comprese la tecnologia del riconoscimento facciale e la raccolta di dati, il dispiegamento massiccio della polizia e rigorose limitazioni sulle pratiche religiose, sulla lingua uigura e sugli usi e costumi di tale popolo;
- T. considerando che negli ultimi anni, nonostante la crescita economica e lo sviluppo delle infrastrutture, la situazione in Tibet è peggiorata, stanti la limitazione di una serie di diritti umani imposta dal governo cinese con il pretesto della sicurezza e della stabilità e gli implacabili attacchi dello stesso governo contro l'identità e la cultura tibetane; che le misure di sorveglianza e di controllo sono in aumento negli ultimi anni, insieme alle detenzioni arbitrarie, agli atti di tortura e ai maltrattamenti; che il governo cinese ha creato in Tibet un ambiente in cui non esistono limiti all'autorità statale, la paura è pervasiva e ogni aspetto della vita pubblica e privata è strettamente controllato e regolamentato; che in Tibet qualsiasi atto di dissenso o critica non violento delle politiche statali per quanto riguarda le minoranze etniche o religiose può essere considerato "separatista" e quindi perseguibile penalmente; che l'accesso alla Regione autonoma del Tibet è oggi più limitato che mai per gli stranieri, cittadini dell'UE compresi, in particolare per giornalisti, diplomatici e altri osservatori indipendenti, ed è ancora più difficile per i cittadini dell'UE di origine tibetana; che negli ultimi anni non sono stati registrati progressi nella soluzione della crisi tibetana, dato che l'ultimo ciclo delle conversazioni di pace si è svolto nel 2010; che il peggioramento della situazione umanitaria in Tibet ha portato a un aumento delle immolazioni, con un totale di 156 casi dal 2009;
- U. considerando che il 10 giugno 2014 il Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese ha emanato un libro bianco sulla pratica della politica "un paese, due sistemi" a Hong Kong, sottolineando che l'autonomia della Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong è soggetta in ultima istanza all'autorizzazione del governo centrale della Repubblica popolare cinese; che negli anni la popolazione di Hong Kong ha assistito a manifestazioni di massa a favore della democrazia, della libertà dei media e della piena applicazione della legge fondamentale; che la tradizionale società aperta di Hong Kong ha aperto la strada allo sviluppo di una società civile vera e indipendente che partecipa in modo attivo e costruttivo alla vita pubblica della RAS;
- V. considerando che l'opposta evoluzione politica della Repubblica popolare cinese (RPC) e di Taiwan, regime dello Stato-partito sempre più autoritario e nazionalista l'uno, democrazia multipartitica l'altro, alimenta il pericolo di una escalation delle relazioni tra le sue sponde dello stretto; che l'UE aderisce alla politica di "una sola Cina" nei confronti di Taiwan e sostiene il principio "un paese, due sistemi" riguardo a Hong Kong;
- W. considerando che, dopo oltre tre anni di colloqui, la Cina e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) hanno concordato, nell'agosto 2017, un quadro di riferimento di una pagina quale base per le future discussioni riguardo a un codice di condotta per tutte le parti nel Mar cinese meridionale; che la contestata bonifica dei terreni da parte della Cina è stata in gran parte completata nelle isole Spratly, ma è proseguita l'anno scorso nelle isole Paracelso, più a nord;
- X. considerando che la Cina sta diventando un attore esterno più attivo e importante in Medio Oriente, in ragione dei suoi ovvi interessi economici, di sicurezza e geopolitici;
- Y. considerando che la Cina sta aumentando l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) erogato e sta emergendo quale attore di primo piano nella politica di sviluppo, fornendo un impulso necessario alla politica di sviluppo, ma facendo sorgere allo stesso tempo preoccupazioni riguardo alla titolarità locale dei progetti;
- Z. considerando che la presenza e gli investimenti cinesi in Africa sono aumentati notevolmente e che ciò ha portato a uno sfruttamento delle risorse naturali, spesso senza alcuna consultazione delle popolazioni locali;
1. ribadisce che il partenariato strategico globale UE-Cina costituisce uno dei partenariati più importanti dell'UE e che esiste un maggiore potenziale per un ulteriore approfondimento di tale relazione e un'ulteriore cooperazione nell'arena internazionale; sottolinea l'importanza di rafforzare la cooperazione e il coordinamento nell'ambito della governance globale e delle istituzioni internazionali, in particolare a livello di Nazioni Unite e di G20; sottolinea che, nel contesto di un mondo complesso, globalizzato e multipolare in cui la Cina è diventata un importante attore economico e politico, l'UE deve mantenere le opportunità di un dialogo e una cooperazione costruttivi e promuovere tutte le riforme necessarie nei settori di interesse comune; ricorda alla Cina, in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, i suoi obblighi e le sue responsabilità internazionali di contribuire alla pace e alla sicurezza globali;

Mercoledì 12 settembre 2018

2. ricorda che il partenariato strategico globale UE-Cina si basa su un impegno condiviso all'apertura e alla collaborazione nel quadro di un sistema internazionale fondato sulle norme; sottolinea che entrambe le parti si sono impegnate a istituire un sistema trasparente, giusto ed equo di governance mondiale, condividendo la responsabilità nella promozione della pace, della prosperità e dello sviluppo sostenibile; ricorda che le relazioni dell'UE con la Cina dovrebbero essere pratiche, pragmatiche e fondate su principi e restare fedeli agli interessi e ai valori dell'Unione; è preoccupato che l'aumento del peso economico e politico globale della Cina nell'ultimo decennio abbia messo a dura prova gli impegni condivisi che rappresentano il fulcro delle relazioni UE-Cina; sottolinea le responsabilità della Cina in quanto potenza mondiale e invita le autorità ad assicurare in tutte le circostanze il rispetto del diritto internazionale, della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nonché ad altri strumenti internazionali firmati o ratificati dalla Cina; invita il Consiglio, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione a garantire che la cooperazione UE-Cina sia basata sullo Stato di diritto, sull'universalità dei diritti umani, sugli impegni internazionali in materia di diritti umani assunti da entrambe le parti e sull'impegno di compiere progressi verso il raggiungimento dello standard più elevato nella protezione dei diritti umani; sottolinea che è opportuno rafforzare la reciprocità, la parità di condizioni e una concorrenza leale in tutti i settori di cooperazione;

3. sottolinea che per affrontare le sfide a livello mondiale e regionale, come la sicurezza, il disarmo, la non proliferazione, la lotta al terrorismo e la sicurezza informatica, la cooperazione per la pace, i cambiamenti climatici, l'energia, gli oceani e l'efficienza delle risorse, la deforestazione, il traffico illegale di specie selvatiche, la migrazione, la salute globale, lo sviluppo e la lotta contro la distruzione dei siti del patrimonio culturale nonché il saccheggio e il traffico illecito di oggetti antichi, occorre un partenariato autentico tra l'UE e la Cina; esorta l'UE a mettere a frutto l'impegno della Cina ad affrontare problemi globali come i cambiamenti climatici e ad ampliare ulteriormente la cooperazione riuscita con la Cina per il mantenimento della pace, dato che il paese è uno dei principali contribuenti al bilancio delle Nazioni Unite e invia sempre più truppe per le operazioni di mantenimento della pace, ad altri ambiti di interesse comune, promuovendo al contempo il multilateralismo e una governance globale basata sul rispetto del diritto internazionale, compreso il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale dei diritti umani; accoglie con favore, a tale proposito, il successo della cooperazione anti-pirateria nel Golfo di Aden, inaugurata nel 2011; invita l'UE e i suoi Stati membri a promuovere in modo proattivo gli interessi economici e politici dell'Unione e a difendere i suoi valori e i principi; sottolinea che il multilateralismo è uno dei valori centrali dell'UE nell'ambito della governance globale e che deve essere salvaguardato attivamente nelle relazioni con la Cina;

4. osserva che la comunicazione congiunta dell'alto rappresentante e della Commissione europea intitolata "Elementi per una nuova strategia dell'UE sulla Cina", insieme alle conclusioni del Consiglio del 18 luglio 2016, costituisce il quadro programmatico per le relazioni dell'UE con la Cina nei prossimi anni;

5. sottolinea che il Consiglio ha concluso che, nell'esercizio delle loro relazioni con la Cina, gli Stati membri, l'alto rappresentante e la Commissione collaboreranno per garantire la coerenza con il diritto, le norme e le politiche dell'UE e fare in modo che il risultato globale risulti vantaggioso per l'UE nel suo insieme;

6. ricorda che, con la sua continua crescita e integrazione nell'economia globale attraverso la "Going out policy" annunciata nel 2001, la Cina cerca di ampliare l'accesso al mercato europeo dei beni e dei servizi cinesi nonché alle tecnologie e al know-how per sostenere piani come "Made in China 2025" e rafforzare la sua influenza politica e diplomatica in Europa; sottolinea che tali ambizioni hanno acquistato maggior vigore in particolare all'indomani della crisi finanziaria mondiale del 2008, definendo nuove dinamiche nelle relazioni UE-Cina;

7. chiede agli Stati membri che partecipano allo schema 16+1 di assicurare che la loro partecipazione a tale schema consenta all'UE di parlare con una sola voce nelle sue relazioni con la Cina; invita tali Stati membri a svolgere un'analisi e un controllo corretti dei progetti infrastrutturali proposti con il coinvolgimento di tutte le parti interessate e a fare in modo di non compromettere gli interessi nazionali ed europei a fronte di un sostegno finanziario a breve termine e di impegni a lungo termine legati alla partecipazione cinese a progetti infrastrutturali strategici e, potenzialmente, a una maggiore influenza politica cinese, che minerebbero le posizioni comuni dell'UE sulla Cina; è consapevole della crescente influenza cinese sulle infrastrutture e i mercati dei paesi candidati all'UE; evidenzia la necessità della trasparenza del formato, invitando le istituzioni dell'Unione alle riunioni e tenendole pienamente informate delle attività svolte onde assicurare che gli aspetti pertinenti siano coerenti con la politica e la normativa dell'UE e offrano a tutte le parti benefici e opportunità reciproci;

Mercoledì 12 settembre 2018

8. prende atto dell'interesse cinese in materia di investimenti infrastrutturali strategici in Europa; conclude che il governo cinese sta usando la BRI come un quadro narrativo assai efficace per alcuni aspetti della sua politica estera e che alla luce di questo sviluppo è necessario rafforzare le iniziative di diplomazia pubblica dell'UE; sostiene l'invito alla Cina affinché aderisca ai principi di trasparenza negli appalti pubblici e alle norme ambientali e sociali; invita tutti gli Stati membri dell'UE a sostenere le risposte della diplomazia pubblica dell'Unione; suggerisce di condividere con le istituzioni dell'UE e con gli altri Stati membri i dati relativi a tutti gli investimenti infrastrutturali cinesi negli Stati membri dell'Unione e nei paesi impegnati nei negoziati di adesione all'UE; ricorda che tali investimenti si iscrivono in una strategia complessiva volta a far sì che aziende controllate o finanziate dallo Stato cinese assumano il controllo del settore bancario e dell'energia nonché di altre catene di approvvigionamento; mette in evidenza sei sfide globali della BRI: un approccio multilaterale alla governance della BRI, pochissima manodopera locale impiegata, coinvolgimento estremamente limitato dei contraenti dei paesi riceventi e dei paesi terzi (circa l'86 % dei progetti BRI coinvolge contraenti cinesi), materiali da costruzione e attrezzature importati dalla Cina, mancanza di trasparenza riguardo alle gare d'appalto e potenziale utilizzo delle norme cinesi invece di quelle internazionali; insiste affinché la BRI includa tutele dei diritti umani e ritiene fondamentale che le sinergie e i progetti siano sviluppati in piena trasparenza e con la partecipazione di tutte le parti interessate nonché in conformità della legislazione dell'Unione, integrando al contempo le politiche e i progetti dell'UE al fine di produrre benefici per tutti i paesi situati lungo le rotte pianificate; accoglie favorevolmente l'istituzione della piattaforma di connettività UE-Cina, che promuove la cooperazione nell'infrastruttura dei trasporti dell'intero continente eurasiatico; osserva con soddisfazione che sono stati identificati vari progetti infrastrutturali e sottolinea che i progetti dovrebbero essere attuati sulla base di principi fondamentali come la promozione di progetti sostenibili sotto il profilo economico, sociale e ambientale, l'equilibrio geografico e la parità di condizioni tra gli investitori e i promotori dei progetti, nonché la trasparenza;

9. prende atto positivamente del fatto che la politica dell'UE sulla Cina si iscrive in una strategia politica completa nei confronti della regione dell'Asia-Pacifico, tenendo conto e facendo buon uso delle sue strette relazioni con partner come gli Stati Uniti, il Giappone, la Corea del Sud, i paesi dell'ASEAN, l'Australia e la nuova Zelanda;

10. sottolinea che la cooperazione UE-Cina dovrebbe essere maggiormente orientata alle persone e offrire maggiori vantaggi tangibili ai cittadini, al fine di creare la fiducia e la comprensione reciproche; invita l'UE e la Cina a tenere fede alle promesse fatte in occasione del 4° dialogo di alto livello UE-Cina "People to people" nel 2017 e a favorire maggiori interazioni tra le persone, ad esempio intensificando la cooperazione culturale nel settore dell'istruzione, della formazione, dei giovani e dell'uguaglianza di genere e le iniziative congiunte nell'ambito dello scambio tra popoli;

11. attira l'attenzione sulla necessità di un maggiore sostegno agli studenti e agli studiosi cinesi che si trovano in Europa cosicché siano meno vulnerabili alle pressioni delle autorità cinesi affinché si sorvegolino l'un l'altro e diventino strumenti dello Stato cinese, nonché sull'importanza di esaminare con attenzione i finanziamenti consistenti della Cina a istituzioni accademiche in Europa;

12. accoglie con favore l'esito del 4° dialogo di alto livello UE-Cina "People to people", svoltosi il 13 e 14 novembre 2017 a Shanghai; sottolinea che il dialogo di alto livello "People to people" dovrebbe contribuire a rafforzare la fiducia reciproca e a consolidare la comprensione interculturale tra l'UE e la Cina;

13. accoglie con favore l'Anno del turismo UE-Cina 2018; sottolinea che al di là della sua importanza economica, esso costituisce un ottimo esempio di diplomazia culturale dell'UE nel quadro del partenariato strategico UE-Cina, oltre a un modo per sviluppare una migliore comprensione tra i popoli dell'Europa e della Cina; sottolinea che l'Anno del turismo UE-Cina 2018 coincide con l'Anno europeo del patrimonio culturale e che un numero crescente di turisti cinesi apprezza molto la ricchezza culturale dell'Europa;

14. invita gli Stati membri dell'UE a trovare con urgenza e decisione una maggiore collaborazione e unità in relazione alle loro politiche nei confronti della Cina, anche nei consessi delle Nazioni Unite, alla luce della mancata presentazione da parte dell'UE, per la prima volta in assoluto, di una dichiarazione congiunta sulla situazione dei diritti umani in Cina al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra nel giugno 2017; raccomanda vivamente di approfittare del potere di contrattazione collettiva notevolmente più elevato di cui dispone l'Europa nei confronti della Cina, e all'Europa di difendere le proprie democrazie, onde fronteggiare meglio gli sforzi sistematicamente messi in campo dalla Cina per influenzare i politici e la società civile europei al fine di formare in essi un'opinione più favorevole agli interessi strategici cinesi; invita, a tale proposito, gli Stati membri più grandi a sfruttare il loro peso politico ed economico nei confronti della Cina per promuovere gli interessi dell'UE; è preoccupato che la Cina stia anche tentando di influenzare le istituzioni accademiche e scolastiche e i relativi programmi; propone che l'UE e gli Stati membri promuovano gruppi di riflessione europei di alta qualità sulla Cina al fine di garantire la disponibilità di consulenze specialistiche indipendenti per gli orientamenti strategici e il processo decisionale;

Mercoledì 12 settembre 2018

15. sottolinea che la promozione dei diritti umani e dello Stato di diritto deve essere il fulcro delle relazioni dell'UE con la Cina; condanna con fermezza le molestie, gli arresti arbitrari e le azioni penali in corso nei confronti di difensori dei diritti umani, avvocati, giornalisti, blogger, accademici, difensori dei diritti dei lavoratori e delle loro famiglie, compresi cittadini stranieri, in assenza di un giusto processo, sia nella Cina continentale che all'estero; sottolinea che una società civile dinamica e il lavoro dei difensori dei diritti umani sono essenziali per una società aperta e prospera; sottolinea l'importanza che l'UE agisca con decisione per promuovere il pieno rispetto dei diritti umani nel contesto delle sue relazioni con la Cina, concentrando l'attenzione sia sui risultati immediati, come l'interruzione della repressione da parte del governo dei difensori dei diritti umani, degli attori della società civile e dei dissidenti, la fine delle persecuzioni giudiziarie e delle intimidazioni contro tali persone, il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri politici, compresi i cittadini dell'Unione, sia su obiettivi a medio e lungo termine, come riforme giuridiche e politiche in linea con il diritto internazionale dei diritti umani, nonché per sviluppare, attuare e continuare ad adattare una strategia atta a mantenere la visibilità dell'azione dell'UE in materia di diritti umani in Cina, compresa una strategia sulle comunicazioni pubbliche; insiste che i diplomatici dell'UE e degli Stati membri devono poter applicare gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani senza impedimenti o ostacoli; si impegna affinché l'UE attribuisca priorità alla protezione e al sostegno dei difensori dei diritti umani che si trovano a rischio;

16. invita l'UE e gli Stati membri a portare avanti una politica più ambiziosa, coesa e trasparente riguardo ai diritti umani in Cina e a consultare la società civile e cooperare con essa in modo sostanziale, in particolare prima degli incontri di alto livello e dei dialoghi sui diritti umani; sottolinea che, in occasione del 35° ciclo del dialogo UE-Cina sui diritti umani, l'UE ha messo in evidenza il peggioramento della situazione dei diritti civili e politici in Cina, comprese le limitazioni alla libertà di espressione; invita la Cina ad agire in merito alle questioni sollevate durante il dialogo sui diritti umani, ad adempiere i propri obblighi internazionali e a rispettare le proprie tutele costituzionali nell'applicazione dello Stato di diritto; insiste affinché si mantenga un dialogo sui diritti umani regolare, di alto livello e orientato ai risultati; è preoccupato per il fatto che la valutazione dei dialoghi sui diritti umani con la Cina non sia mai stata resa pubblica né sia mai stata messa a disposizione di gruppi indipendenti cinesi; invita l'Unione europea a definire parametri chiari per misurare i progressi, al fine di garantire maggiore trasparenza e di coinvolgere le voci cinesi indipendenti nella discussione; invita l'UE e i suoi Stati membri a divulgare, raccogliere e affrontare tutte le forme di molestie in relazione ai visti (rilascio del visto/accesso allo stesso ritardato o rifiutato senza fornire spiegazioni, ed esercizio di pressioni da parte delle autorità cinesi durante la procedura di domanda sotto forma di "interviste" con interlocutori cinesi non intenzionati a identificarsi) nei confronti di studiosi, giornalisti o membri delle organizzazioni della società civile;

17. esprime seria preoccupazione riguardo alle risultanze della relazione 2017 dell'FCCC, in cui si legge che il governo cinese ha intensificato gli sforzi volti a negare o limitare l'accesso dei giornalisti stranieri ad ampie parti del paese, incrementando al contempo il ricorso al processo di rinnovo dei visti per esercitare pressioni sui corrispondenti e le agenzie d'informazione non desiderati; esorta l'UE e i suoi Stati membri a pretendere dalle autorità cinesi una reciprocità sul fronte della libertà di stampa e mette in guardia contro le pressioni che subiscono i corrispondenti esteri nei loro paesi allorché diplomatici cinesi contattano le sedi delle agenzie d'informazione per criticare il lavoro dei reporter sul campo;

18. osserva che la RPC è il secondo partner commerciale dell'UE e che l'UE è il principale partner commerciale della RPC; sottolinea che gli scambi commerciali tra i due partner sono in costante crescita, ma ritiene che la bilancia commerciale penda a favore della RPC; chiede di adottare un approccio collaborativo e un atteggiamento costruttivo al fine di affrontare con efficacia le questioni di interesse e sfruttare il grande potenziale del commercio UE-RPC; sollecita la Commissione a intensificare la cooperazione e il dialogo con la RPC;

19. sottolinea che recenti indagini hanno rilevato che dal 2008 la Cina ha acquisito attività in Europa per un valore di 318 miliardi di USD; osserva che queste cifre non comprendono numerose fusioni, investimenti e joint venture;

20. rileva che la RPC è un importante attore commerciale a livello globale e che l'ampio mercato del paese potrebbe in principio costituire, soprattutto alla luce dell'attuale contesto mondiale del commercio, una buona opportunità per l'UE e le imprese europee; ricorda che le società cinesi, comprese le imprese statali, beneficiano della grande apertura dei mercati dell'UE; riconosce i notevoli risultati conseguiti dalla RPC nell'affrancare centinaia di milioni di cittadini dalla povertà nel corso degli ultimi quattro decenni;

21. osserva che gli investimenti diretti esteri (IDE) dell'UE nella RPC sono costantemente diminuiti dal 2012, in particolare nel settore manifatturiero tradizionale, con un parallelo aumento degli investimenti nei servizi ad alta tecnologia, nei servizi pubblici, nei servizi agricoli e nei servizi del settore delle costruzioni, mentre gli investimenti cinesi nell'UE hanno subito un incremento esponenziale nel corso degli ultimi anni; riconosce che dal 2016 la RPC è divenuta un investitore netto nell'UE; prende atto che nel 2017 il 68 % degli investimenti cinesi in Europa proveniva da imprese statali; esprime preoccupazione per le acquisizioni orchestrate dallo Stato che potrebbero ostacolare gli interessi strategici europei, gli obiettivi di sicurezza pubblica, la competitività e l'occupazione;

Mercoledì 12 settembre 2018

22. accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a un meccanismo di controllo degli IDE nei settori della sicurezza e dell'ordine pubblico, che rappresenta uno degli sforzi dell'UE per adeguarsi a un ambiente globale in evoluzione, senza rivolgersi specificamente a nessuno dei partner commerciali internazionali dell'UE nello specifico; avverte che è opportuno che il meccanismo non conduca a una forma di protezionismo dissimulato; chiede tuttavia che venga adottato senza indugio;

23. si compiace degli impegni assunti dal presidente Xi Jinping volti ad aprire ulteriormente il mercato cinese agli investitori esteri e a migliorare il contesto degli investimenti, completare la revisione dell'elenco negativo degli investimenti esteri e abolire le restrizioni introdotte per le società europee, rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, nonché ad assicurare condizioni di parità rendendo il mercato cinese più trasparente e maggiormente regolamentato; chiede che tali impegni siano onorati;

24. ricorda l'importanza di porre fine a tutte le pratiche discriminatorie contro gli investitori stranieri; ribadisce, a tal riguardo, che tali riforme andranno a vantaggio delle imprese sia cinesi che europee, in particolare delle microimprese e delle piccole e medie imprese (MPMI);

25. invita la Commissione a promuovere il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione (RGPD) quale norma fondamentale nelle sue relazioni commerciali con la Cina; sottolinea la necessità di un dialogo sistematico con la Cina e altri partner dell'OMC in merito ai requisiti normativi connessi alla digitalizzazione delle nostre economie e ai molteplici effetti su scambi, filiere produttive, servizi digitali transfrontalieri, stampa 3D, modelli di consumo, pagamenti, imposte, protezione dei dati personali, questioni relative ai diritti di proprietà, fornitura e protezione di servizi audiovisivi, media, contatti interpersonali;

26. invita la RPC ad accelerare il processo di adesione all'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC e a presentare un'offerta di adesione per consentire alle imprese europee un accesso al suo mercato, equivalente a quello di cui beneficiano già le imprese cinesi nell'Unione europea; si rammarica che il mercato cinese degli appalti pubblici rimanga in larga misura chiuso ai fornitori stranieri, il che discrimina le imprese europee e impedisce loro di accedere al mercato cinese; invita la RPC a consentire un accesso non discriminatorio alle imprese e ai lavoratori europei nel settore degli appalti pubblici; invita il Consiglio ad adottare rapidamente lo strumento per gli appalti internazionali; esorta la Commissione a essere vigile nei confronti degli appalti aggiudicati a imprese estere sospettate di pratiche di dumping e a prendere provvedimenti laddove necessario;

27. chiede che vi sia una cooperazione coordinata con la RPC nell'ambito dell'iniziativa "One Belt, One Road", basata sulla reciprocità, lo sviluppo sostenibile, il buon governo e regole aperte e trasparenti, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici; si rammarica a tale riguardo che il memorandum d'intesa firmato dal Fondo europeo per gli investimenti e dal Fondo della RPC "Silk Road Fund" (Via della seta) e quello firmato dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Banca asiatica di sviluppo, dalla Banca asiatica per gli investimenti infrastrutturali, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Nuova banca di sviluppo e dalla Banca mondiale non abbiano ancora migliorato il contesto imprenditoriale per le imprese e i lavoratori europei; deplora l'assenza di valutazioni d'impatto professionali sostenibili in vari progetti relativi all'iniziativa "One Belt, One Road" e sottolinea l'importanza della qualità degli investimenti, segnatamente per quanto riguarda gli effetti positivi sull'occupazione, i diritti dei lavoratori, i metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e la mitigazione dei cambiamenti climatici, in linea con la governance multilaterale e le norme internazionali;

28. sostiene i negoziati in corso per un accordo globale di investimento tra l'UE e la RPC, avviati nel 2013, e invita la RPC a impegnarsi maggiormente nel processo; esorta entrambe le parti a rinnovare gli sforzi per far progredire i negoziati volti a realizzare un'autentica parità di condizioni per le imprese e i lavoratori europei e garantire la reciprocità nell'accesso al mercato, impegnandosi a fissare disposizioni specifiche per le PMI e gli appalti pubblici; sollecita altresì entrambe le parti a cogliere l'opportunità fornita dall'accordo di investimento per intensificare la cooperazione nei settori dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori e a inserire nel testo un capitolo sullo sviluppo sostenibile;

29. ricorda che le imprese dell'UE sono soggette a un numero crescente di misure restrittive di accesso al mercato della RPC a causa di obblighi in materia di joint venture in numerosi settori industriali e di ulteriori requisiti tecnici discriminatori, tra cui la localizzazione forzata dei dati e la divulgazione del codice sorgente, nonché le norme di regolamentazione per le società di proprietà estera; si compiace, in questo contesto, della comunicazione relativa a diverse misure per promuovere l'ulteriore apertura e l'utilizzo attivo degli investimenti esteri, rilasciata dal consiglio di Stato della RPC nel 2017; deplora tuttavia la mancanza di scadenze per conseguire gli obiettivi; invita pertanto le autorità cinesi a concretizzare rapidamente tali impegni;

Mercoledì 12 settembre 2018

30. invita l'UE, gli Stati membri e la Cina a intensificare la loro cooperazione per costruire economie circolari, poiché tale urgente necessità è diventata ancora più evidente in seguito alla legittima decisione della Cina di vietare l'importazione di rifiuti di plastica dall'Europa; invita entrambi i partner a intensificare la cooperazione economica e tecnologica onde evitare che le filiere di produzione, il commercio, i trasporti e i servizi turistici globali generino un livello intollerabile di inquinamento causato da un inaccettabile accumulo di plastica negli oceani;

31. invita la RPC ad ambire a un ruolo responsabile sulla scena mondiale, nella piena consapevolezza delle responsabilità che emergono dalla sua presenza economica e dalle sue prestazioni nei paesi terzi e sui mercati globali, fornendo tra l'altro un sostegno attivo al sistema commerciale multilaterale fondato su un insieme di norme e all'OMC; ritiene, nell'attuale contesto delle catene del valore globali, che l'intensificarsi delle tensioni commerciali a livello internazionale debba essere risolto mediante negoziati e ribadisce la necessità di perseguire soluzioni multilaterali; chiede, a tale riguardo, che siano adempiuti gli obblighi sanciti dal protocollo di adesione della RPC all'OMC e che ne siano protetti i meccanismi operativi; pone l'accento sugli obblighi di comunicazione e trasparenza derivanti dagli accordi dell'OMC in materia di sovvenzioni ed esprime preoccupazione per l'attuale pratica che prevede sovvenzioni dirette e indirette alle imprese cinesi; invita a coordinare con i principali partner commerciali dell'UE sforzi comuni e azioni congiunte volti ad affrontare ed eliminare le distorsioni del mercato determinate dallo Stato che interessano gli scambi a livello globale;

32. deplora il fatto che la RPC, nonostante la conclusione della procedura per la riforma del metodo di calcolo europeo per i dazi antidumping, non abbia ancora ritirato la denuncia presentata contro l'UE dinanzi all'organo d'appello dell'OMC;

33. esprime preoccupazione per le crescenti misure tariffarie adottate dalla Cina e dagli Stati Uniti;

34. esprime preoccupazione per il numero di restrizioni cui sono confrontate le imprese europee in Cina, in particolare le MPMI, incluso il catalogo degli investimenti esteri 2017 e l'elenco negativo relativo alle zone di libero scambio 2017, nonché nei settori compresi nel programma "Made in China 2025"; chiede la rapida riduzione di tali restrizioni al fine di sfruttare appieno il potenziale della cooperazione e delle sinergie tra i programmi relativi all'industria 4.0 in Europa e la strategia "Made in China 2025", data la necessità di ristrutturare i settori produttivi per predisporli a una produzione intelligente, compresa la cooperazione per lo sviluppo e la definizione delle rispettive norme industriali nei consessi multilaterali; ricorda l'importanza di ridurre le sovvenzioni pubbliche nella RPC;

35. invita la RPC a sospendere la pratica di subordinare sempre più l'accesso al mercato ai trasferimenti forzati di tecnologie, come indicato nel documento di sintesi sulla Cina della Camera di commercio dell'Unione europea pubblicato nel 2017;

36. chiede che siano ripresi i negoziati sull'accordo sui beni ambientali (EGA) basandosi sulla proficua cooperazione tra l'UE e la RPC nella lotta ai cambiamenti climatici e sul forte impegno comune nell'attuazione dell'accordo di Parigi; pone l'accento sul potenziale commerciale della cooperazione tecnologica in materia di tecnologie pulite;

37. osserva con preoccupazione le conclusioni della relazione della Commissione sulla protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi, in cui la RPC viene indicata come motivo principale di preoccupazione; ribadisce la necessità di garantire la protezione dell'economia europea basata sulla conoscenza; invita la RPC a combattere l'uso illecito di licenze europee da parte delle imprese cinesi;

38. invita la Commissione a prevedere la presenza dell'Unione europea alla manifestazione "China International Import Expo" che si terrà a Shanghai nel novembre 2018 e ad offrire in particolare alle PMI la possibilità di presentare il proprio lavoro in tale sede; invita la Commissione a contattare le camere di commercio, in particolare negli Stati membri attualmente meno coinvolti negli scambi con la Cina, al fine di promuovere tale opportunità;

39. esprime preoccupazione per le misure statali adottate dalla RPC che hanno causato distorsioni del commercio, compresa la sovraccapacità industriale nel settore delle materie prime, tra cui l'acciaio e l'alluminio; ricorda gli impegni assunti nel corso della prima riunione ministeriale del Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio del 2017, volti a evitare sovvenzioni che creino distorsioni del mercato; si rammarica tuttavia del fatto che la delegazione cinese non abbia fornito dati relativi alla capacità; esorta la RPC a onorare il suo impegno di identificare e divulgare i dati relativi alle sovvenzioni e alle misure di sostegno alle industrie dell'acciaio e dell'alluminio; riconosce il nesso esistente tra la sovraccapacità industriale globale e l'aumento delle misure commerciali protezionistiche e continua a esortare alla cooperazione multilaterale al fine di affrontare le questioni strutturali alla base dell'eccesso di capacità; si compiace dell'azione tripartita proposta dagli Stati Uniti, dal Giappone e dall'UE a livello dell'OMC;

Mercoledì 12 settembre 2018

40. sottolinea l'importanza di un ambizioso accordo tra l'UE e la RPC in materia di indicazioni geografiche (IG), basato sui più rigorosi standard internazionali; si compiace della dichiarazione congiunta UE-RPC del 2017 sull'elenco delle 200 indicazioni geografiche cinesi ed europee la cui tutela sarà oggetto di negoziati; ritiene tuttavia che, visto che i negoziati sono stati avviati nel 2010, tale elenco rappresenti un risultato mediocre e si rammarica dell'assenza di progressi in tale direzione; chiede una rapida conclusione dei negoziati e invita entrambe le parti a considerare il prossimo vertice UE-RPC un'ottima occasione per compiere progressi effettivi a tal fine; insiste sulla necessità di continuare a cooperare nell'ambito delle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sugli esportatori dell'UE;

41. accoglie con favore la decisione della Cina di prorogare di un anno l'attuazione di nuove certificazioni per prodotti alimentari e bevande importati, che avrebbero drasticamente ridotto le importazioni alimentari dall'UE; si compiace inoltre della proroga all'attuazione delle nuove norme per i veicoli elettrici e chiede un dialogo reale e un maggiore coordinamento in merito a tali iniziative;

42. raccomanda all'UE e al governo cinese di avviare un'iniziativa congiunta in seno al G20 per istituire un Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di alluminio, con il mandato di occuparsi dell'intera catena del valore dei comparti della bauxite, dell'allumina e dell'alluminio, compresi i prezzi delle materie prime e gli aspetti ambientali.

43. invita la Commissione a monitorare attivamente le misure cinesi di distorsione del commercio che incidono sulla posizione delle imprese dell'UE nei mercati mondiali e ad adottare misure appropriate in seno all'OMC e in altre sedi, anche attraverso azioni di risoluzione delle controversie;

44. rileva che è in fase di stesura una nuova legge cinese sugli investimenti esteri; esorta le parti interessate cinesi a perseguire la trasparenza, la responsabilità, la prevedibilità e la certezza giuridica e a tenere conto delle proposte e delle aspettative dell'attuale dialogo UE-Cina sulle relazioni commerciali e d'investimento;

45. esprime preoccupazione per la nuova legge sulla sicurezza informatica, che comprende tra l'altro nuovi ostacoli normativi per le società straniere che vendono apparecchiature e servizi di telecomunicazione e informatici; deplora che tali misure di recente adozione, unite alla creazione di gruppi appartenenti al partito comunista cinese all'interno delle imprese private, tra cui quelle straniere, e a misure quali la legge sulle ONG, rendano il contesto imprenditoriale generale della RPC più ostile agli operatori economici esteri e privati;

46. rileva che nel 2016 il sistema bancario della RPC è risultato il più grande al mondo, superando quello della zona euro; invita la RPC a consentire alle imprese bancarie estere di competere su un piano di parità con gli istituti nazionali e di cooperare con l'UE nel settore della regolamentazione finanziaria; accoglie con favore la decisione della RPC di ridurre le tariffe su 187 beni di consumo e rimuovere i limiti imposti alla partecipazione di capitale straniero nelle banche;

47. ricorda la sua relazione del 2015 sulle relazioni tra l'UE e la RPC con cui chiedeva l'avvio di negoziati per un accordo bilaterale di investimento con Taiwan; sottolinea che la Commissione ha annunciato in più di un'occasione l'avvio di negoziati sugli investimenti con Hong Kong e Taiwan e ritiene deplorabile che tali negoziati non siano ancora iniziati; ribadisce il proprio sostegno a un accordo bilaterale di investimento con Taiwan e Hong Kong; riconosce che entrambe le parti potrebbero fungere da trampolino di lancio verso la Cina per le imprese dell'UE;

48. invita la Commissione ad agire di concerto con gli Stati membri dell'UE e, in consultazione col Parlamento europeo, a formulare una posizione europea unitaria e una strategia economica comune a riguardo della RPC; invita tutti gli Stati membri ad aderire in modo coerente a tale strategia;

49. sottolinea le potenziali conseguenze che il sistema di credito sociale proposto può comportare per il contesto imprenditoriale e chiede che la sua attuazione avvenga in modo trasparente, giusto ed equo;

50. accoglie con favore i progressi legislativi compiuti a livello unionale in merito al regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, e si compiace delle analoghe leggi cinesi in materia di minerali provenienti da zone di conflitto, che mirano a garantire che il commercio di detti minerali non finanzia conflitti armati; sottolinea la necessità di impedire che i minerali dei conflitti vengano impiegati nei nostri telefoni cellulari, nelle automobili e nei gioielli; invita la Commissione e il governo cinese a istituire una cooperazione strutturata per sostenere l'attuazione della nuova legislazione e impedire efficacemente che le fonderie e i raffinatori globali, sia cinesi che dell'UE, utilizzino i minerali dei conflitti, e li sollecita altresì a proteggere dagli abusi i lavoratori delle miniere, compresi i minori, e a chiedere alle imprese dell'UE e cinesi di garantire che questi minerali e metalli siano importati solo da fonti responsabili.

Mercoledì 12 settembre 2018

51. osserva che, al 19° congresso del Partito svoltosi nell'ottobre 2017 e nel corso dell'ultima sessione dell'ANP, il segretario generale e presidente Xi Jinping ha rafforzato la sua posizione di forza nel partito, creando le condizioni per una proroga illimitata del suo mandato, e ha aumentato il controllo degli organi di partito sull'apparato statale e sull'economia, compresa l'istituzione di cellule del partito nelle imprese straniere; prende atto che la relativa trasformazione del sistema politico della RPC è accompagnata da un ulteriore cambiamento di orientamento politico verso una politica basata su una stretta sorveglianza in tutti i settori;

52. sottolinea che la creazione della commissione nazionale di sorveglianza, giuridicamente equiparabile ai tribunali e alla procura, costituisce un drastico passaggio verso la fusione delle funzioni statali e di partito, in quanto istituisce un organismo di sorveglianza statale, che prende ordini dalla commissione centrale per l'ispezione disciplinare (CCDI) del Partito, con cui inoltre condivide uffici e personale; è preoccupato per le considerevoli ripercussioni sul piano personale che tale estensione della sorveglianza da parte del Partito può avere per un'ampia platea di persone, dal momento che la campagna anticorruzione potrà essere ampliata in modo da perseguire non soltanto i membri del partito ma anche i funzionari statali, dai dirigenti delle imprese statali ai docenti universitari e ai direttori delle scuole dei villaggi;

53. osserva che, sebbene il sistema di credito sociale sia ancora in via di realizzazione, il punto nodale dell'attuale fase di attuazione è costituito dalle liste nere dei privati e delle aziende non conformi e dalle "liste rosse" dei privati e delle imprese eccellenti, e la logica generale è quella di punire i trasgressori inseriti nelle prime e di premiare chi è incluso nelle seconde; osserva che, all'inizio del 2017, la Suprema corte del popolo cinese ha dichiarato che a più di sei milioni di cittadini cinesi era stato vietato di viaggiare in aereo a seguito di "misfatti sociali"; respinge con fermezza la prassi di segnalare e svergognare pubblicamente le persone fisiche e giuridiche inserite nelle liste nere come parte integrante del sistema di credito sociale; sottolinea l'importanza e la necessità di un dialogo tra le istituzioni dell'UE e le loro controparti cinesi su tutte le conseguenze sociali gravi degli attuali piani centrali e degli esperimenti locali del sistema di credito sociale;

54. esprime preoccupazione per i sistemi di sorveglianza di massa del cibernazio della Cina e chiede l'adozione di una regolamentazione che preveda diritti azionabili per la tutela della vita privata; condanna la repressione in atto nei confronti della libertà di Internet da parte delle autorità cinesi, in particolare riguardo alla libertà di accesso ai siti web stranieri, e si rammarica della politica di autocensura adottata da alcune imprese occidentali che operano in Cina; ricorda che in Cina otto dei 25 siti web più popolari al mondo, tra cui i siti web di importanti aziende informatiche, sono bloccati;

55. osserva che la dichiarazione di Xi riguardo all'importanza fondamentale della "stabilità a lungo termine" nella regione dello Xinjiang per il successo della BRI ha portato all'intensificazione delle strategie di controllo esistenti da tempo mediante una serie di innovazioni tecnologiche e al rapido aumento della spesa per la sicurezza nazionale, nonché all'impiego di misure antiterrorismo per criminalizzare il dissenso e i dissidenti, attraverso l'applicazione di una definizione ampia di terrorismo; è preoccupato per l'attuazione da parte dello Stato cinese di misure atte a garantire la "vigilanza globale" della regione attraverso l'installazione della sorveglianza elettronica "Skynet" cinese nelle principali aree urbane, l'installazione di sistemi GPS su tutti i veicoli a motore, l'uso di scanner per il riconoscimento facciale presso i posti di controllo, le stazioni ferroviarie e le stazioni di servizio e un'azione di raccolta di campioni di sangue da parte della polizia dello Xinjiang per ampliare ulteriormente la banca dati cinese del DNA; esprime profonda preoccupazione per l'invio di migliaia di uiguri e persone di etnia kazaka a "campi di rieducazione" politica sulla base dell'analisi dei dati raccolti con un sistema di "azioni preventive di polizia", anche per il fatto di essersi recati all'estero o di essere stati giudicati troppo devoti; ritiene che l'annuncio di Xi che la BRI "porterà benefici alle persone di tutto il mondo" in quanto si baserà sullo "spirito della Via della seta" di "pace e cooperazione, apertura e inclusività" si discosti molto dalla realtà che gli uiguri e le persone di etnia kazaka vivono nello Xinjiang; esorta le autorità cinesi a liberare le persone presumibilmente arrestate per le loro convinzioni o per le loro pratiche e identità culturali;

56. sottolinea che il rafforzamento istituzionale e finanziario della diplomazia cinese riflette l'elevata priorità attribuita da Xi Jinping alla politica estera nell'ambito del suo progetto di trasformare la Cina in una potenza mondiale entro il 2049; osserva che il passaggio di responsabilità per quanto riguarda gli affari esteri, che ha avuto luogo durante l'ultima sessione dell'ANP, dimostra il crescente ruolo della politica estera nel processo decisionale del Partito; sottolinea il fatto che l'istituzione dell'agenzia di Stato per la cooperazione internazionale allo sviluppo esprime l'enorme importanza annessa dalla leadership di Xi all'obiettivo di sostenere i propri interessi di sicurezza a livello mondiale attraverso le risorse economiche, ad esempio "servendo meglio" la BRI; conclude pertanto che nei prossimi cinque anni la Cina sarà più presente e più impegnata nei paesi esteri, attraverso iniziative diplomatiche ed economiche, in relazione alle quali l'UE e i suoi Stati membri devono trovare risposte e strategie comuni;

Mercoledì 12 settembre 2018

57. sottolinea l'importanza di garantire la pace e la sicurezza nel Mar cinese meridionale e orientale, ai fini della stabilità nella regione; sottolinea altresì l'importanza di garantire la libertà e la sicurezza della navigazione nella regione per molti Stati asiatici ed europei; osserva che le strutture completate nell'ultimo anno su terre delle isole Spratly e Paracelso nel Mar cinese meridionale includono ampi hangar su piste di atterraggio lunghe 3 chilometri, ricoveri rinforzati per piattaforme missilistiche, grandi aree di stoccaggio sotterranee, numerosi edifici amministrativi, apparecchiature militari di disturbo, estese reti di radar ad alta frequenza e "oltre l'orizzonte" e di sensori e che ciò evidenzia una fase di consolidamento e di ulteriore rafforzamento delle capacità militari e di sorveglianza a vasto raggio, mentre l'ulteriore militarizzazione delle isole tramite l'installazione di piattaforme militari ancora più avanzate potrebbe servire da possibile rappresaglia per nuove azioni legali o una maggiore presenza navale internazionale; invita la Cina e l'ASEAN ad accelerare le consultazioni su un codice di condotta per la soluzione pacifica delle controversie e dei contenziosi in quest'area; insiste affinché la questione sia risolta conformemente al diritto internazionale, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS); sottolinea altresì che l'Unione europea e i suoi Stati membri, in quanto parti contraenti dell'UNCLOS, riconoscono il lodo pronunciato dal tribunale arbitrale; ribadisce il suo invito alla Cina affinché accetti il lodo arbitrale del tribunale; sottolinea che l'UE desidera mantenere l'ordine internazionale basato sullo Stato di diritto;

58. esprime forte preoccupazione per la riduzione dello spazio a disposizione della società civile dalla salita al potere di Xi Jinping nel 2012, in particolare alla luce della legge sulla gestione delle ONG straniere, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, che fa gravare su tutte le ONG straniere, compresi i gruppi di riflessione e gli istituti accademici, maggiori oneri amministrativi e una più elevata pressione economica e le pone sotto lo stretto controllo di un'unità di vigilanza affiliata al ministero della Sicurezza pubblica, con conseguenze fortemente negative sulle loro operazioni e sul loro finanziamento; si aspetta che in Cina le ONG europee godano delle stesse libertà di cui le ONG cinesi godono nell'Unione europea; invita le autorità cinesi ad abrogare leggi restrittive come quella sulle ONG straniere, che sono incompatibili con il diritto alla libertà di associazione, di opinione e di espressione;

59. ribadisce che le autorità cinesi devono garantire che tutte le persone in stato di detenzione siano trattate conformemente alle norme internazionali e abbiano accesso all'assistenza legale e alle cure mediche, in linea con il corpus di principi delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento;

60. incoraggia la Cina, con l'avvicinarsi del 20° anniversario della sua firma del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, a ratificarlo e a garantirne la completa attuazione, anche ponendo fine a tutte le pratiche abusive e adattando la sua legislazione, ove necessario;

61. condanna il ricorso alla pena di morte, ricordando che la Cina ha giustiziato più persone di tutti gli altri paesi messi insieme e nel 2016 il paese ha eseguito circa 2 000 condanne a morte; esorta la Cina a far luce sul numero di esecuzioni nel paese e a garantire il rispetto della trasparenza giudiziaria; invita l'UE a intensificare gli sforzi diplomatici e a esigere il rispetto dei diritti umani e l'abolizione della pena di morte;

62. teme fortemente che il contenuto principale delle nuove norme in materia di religione si tradurrà in una forma di classificazione da parte del governo cinese di tutte le religioni e le associazioni etiche non religiose, autorizzate o non; sottolinea il fatto che molte congregazioni delle chiese domestiche in Cina si rifiutano di aderire, per motivi teologici, al Movimento patriottico protestante e al Consiglio cristiano autorizzati dallo Stato-partito; invita il governo cinese a permettere alle numerose chiese domestiche disposte a registrarsi di farlo direttamente presso il dipartimento governativo per gli Affari civili, affinché siano tutelati i loro diritti e interessi in quanto organizzazioni sociali;

63. esorta la Cina a rivedere le proprie politiche in Tibet; invita la Cina a rivedere e a modificare le leggi, le regolamentazioni e le misure approvate negli ultimi anni che limitano pesantemente l'esercizio dei diritti civili e politici da parte dei tibetani, compresa la loro libertà di espressione e religiosa; esorta la leadership cinese a seguire politiche di sviluppo e ambientali che rispettino i diritti economici, sociali e culturali dei tibetani e che coinvolgano le popolazioni locali, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; invita il governo cinese a indagare sui casi aperti di sparizioni forzate, torture e maltrattamenti di tibetani e a rispettare i loro diritti di libertà di associazione, assemblea pacifica, libertà di religione e di credo, in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani; sottolinea che la questione del peggioramento della situazione dei diritti umani in Tibet deve essere sollevata sistematicamente in occasione di ogni vertice UE-Cina; invita alla ripresa di un dialogo costruttivo e pacifico tra le autorità cinesi e i rappresentanti del popolo tibetano; esorta la Cina a garantire a diplomatici, giornalisti e cittadini dell'UE accesso illimitato al Tibet in reciprocità con l'accesso libero e aperto a tutti i territori degli Stati membri dell'UE di cui godono i viaggiatori cinesi; invita le autorità cinesi a permettere ai tibetani in Tibet di viaggiare liberamente e a rispettare il loro diritto alla libertà di circolazione; esorta le autorità cinesi a permettere a osservatori indipendenti, compreso l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, di accedere al Tibet; esorta le istituzioni dell'UE a prendere in seria considerazione la questione dell'accesso al Tibet nelle discussioni relative all'accordo di facilitazione dei visti fra l'UE e la Cina;

Mercoledì 12 settembre 2018

64. osserva che la relazione annuale 2017 sulla Regione amministrativa speciale di Hong Kong (RAS) da parte dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea conclude che, nonostante qualche problema, nel complesso il principio "un paese, due sistemi" ha funzionato bene, che il principio dello Stato di diritto è stato ampiamente applicato e che la libertà di espressione e la libertà di informazione sono generalmente rispettate, ma che tuttavia la relazione esprime anche preoccupazioni per la graduale erosione del principio "un paese, due sistemi", che fa sorgere domande legittime in merito alla sua applicazione e all'elevato livello di autonomia di Hong Kong nel lungo termine; sottolinea che la relazione annuale segnala che due tendenze negative concernenti la libertà di espressione e la libertà di informazione si sono rafforzate, vale a dire l'autocensura nell'informazione sugli sviluppi della politica nazionale ed estera della Cina e le pressioni sui giornalisti; sostiene pienamente l'incoraggiamento dell'UE alla RAS di Hong Kong e alle autorità del governo centrale a rilanciare il processo di riforma elettorale conformemente alla legge fondamentale e a raggiungere un accordo su un sistema elettorale democratico, equo, aperto e trasparente; sottolinea che la popolazione di Hong Kong ha il diritto legittimo di continuare a poter contare su un sistema giudiziario affidabile, sulla preminenza dello Stato di diritto e su bassi livelli di corruzione, sulla trasparenza, sui diritti umani, sulla libertà di opinione e su standard elevati di salute pubblica e sicurezza; sottolinea che il pieno rispetto dell'autonomia di Hong Kong potrebbe servire da modello per un processo di profonde riforme politiche democratiche in Cina e per la graduale liberalizzazione e apertura della società cinese;

65. chiede che l'UE e i suoi Stati membri si adoperino al massimo per esortare la RPC a evitare ulteriori provocazioni militari nei confronti di Taiwan e a non minacciare la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan; sottolinea che tutte le controversie tra le due sponde dello stretto dovrebbero essere risolte con mezzi pacifici sulla base del diritto internazionale; esprime preoccupazione per la decisione unilaterale della Cina di iniziare a utilizzare nuove rotte aeree sopra allo stretto di Taiwan; incoraggia la ripresa dei dialoghi ufficiali tra Pechino e Taipei; ribadisce il suo costante sostegno a una partecipazione significativa di Taiwan a organizzazioni internazionali come l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), in quanto la continua esclusione del paese non è in linea con gli interessi dell'UE;

66. ricorda che in qualità di maggiore partner commerciale e principale fonte di alimenti ed energia della Corea del Nord, la Cina continua a svolgere un ruolo essenziale nell'affrontare, insieme alla comunità internazionale, le provocazioni sempre più minacciose a livello mondiale della Corea del Nord; accoglie pertanto con favore la recente propensione della Cina ad applicare alcune delle sanzioni internazionali contro Pyongyang, compresa la sospensione delle importazioni di carbone dalla Corea del Nord e la limitazione delle attività finanziarie da parte di individui e imprese nordcoreani, nonché le restrizioni commerciali sui prodotti tessili e i prodotti ittici; si compiace inoltre degli sforzi di Pechino per avviare un dialogo con Pyongyang; esorta l'UE a parlare con una sola voce riguardo alla Cina al fine di svolgere un ruolo costruttivo a sostegno dell'imminente vertice intercoreano e del vertice Corea del Nord-USA, allo scopo di contribuire attivamente alla denuclearizzazione verificabile della Corea del Nord e al raggiungimento di una pace permanente nella penisola coreana;

67. elogia la Cina per avere aderito alle sanzioni nei confronti della Corea del Nord; invita la Cina a contribuire in modo costruttivo alla risoluzione della situazione nella penisola coreana e a continuare ad applicare le sanzioni contro la Corea del Nord finché tale paese avrà fatto progressi significativi nella rinuncia alle armi nucleari, avrà cambiato la retorica nei confronti della Corea del Sud e del Giappone e avrà iniziato a rispettare i diritti umani;

68. sottolinea l'importanza degli sforzi della Cina finalizzati al raggiungimento della pace, della sicurezza e della stabilità nella penisola coreana;

69. accoglie con favore i contributi della Cina alle attività di mantenimento della pace delle Nazioni Unite e dell'Unione africana; osserva che l'UE intende intensificare il suo impegno con la Cina riguardo a questioni di politica estera e di sicurezza, incoraggiando la Cina a mobilitare le sue risorse diplomatiche e di altro tipo per sostenere la sicurezza internazionale, e contribuire alla pace e alla sicurezza dei paesi del vicinato dell'UE sulla base del diritto internazionale; fa notare che la cooperazione con la Cina nei settori del controllo delle esportazioni, del disarmo, della non proliferazione e della denuclearizzazione della penisola coreana è essenziale per garantire la stabilità nella regione dell'Asia orientale;

70. accoglie con favore l'obiettivo della Cina di diventare un'economia sostenibile; sottolinea che l'UE può sostenere il programma di riforme economiche della Cina grazie al suo know-how; sottolinea altresì che la Cina è un partner fondamentale per l'UE nell'affrontare i cambiamenti climatici e le sfide ambientali mondiali; intende collaborare con la Cina per accelerare l'attuazione dell'accordo di Parigi sul clima;

Mercoledì 12 settembre 2018

71. accoglie con favore le riforme intraprese dalla Cina sin dall'adozione dell'approccio della "civiltà ecologica"; ritiene che riforme quali la concessione di uno status speciale alle ONG ambientali da parte dei tribunali, gli audit dell'impatto ambientale delle attività dei funzionari e i cospicui investimenti nella mobilità elettrica e nell'energia pulita vadano nella giusta direzione;

72. si compiace del piano d'azione della Cina del 2016 che mira a contrastare la resistenza antimicrobica; pone l'accento sull'importanza della cooperazione tra la Cina, responsabile della metà del consumo annuo mondiale di farmaci antimicrobici, e l'UE nel contrastare tale minaccia globale; insiste sul fatto che negli accordi commerciali bilaterali UE-Cina dovrebbero essere incluse disposizioni sul benessere degli animali;

73. prende atto della decisione della Cina di vietare l'importazione di rifiuti solidi, il che sottolinea l'importanza attribuita al processo di progettazione, produzione, riparazione, riutilizzo e riciclaggio dei prodotti, con particolare enfasi sulla produzione e sull'uso della plastica; ricorda il recente tentativo della Cina di vietare le esportazioni di elementi delle terre rare e invita la Commissione a tenere conto dell'interdipendenza che caratterizza le economie mondiali nell'attribuire priorità alle politiche unionali;

74. ritiene che vi siano i presupposti, l'interesse e la necessità di una cooperazione UE-ASEAN per elaborare una strategia comune in materia di economia circolare; ritiene che la Cina possa svolgere un ruolo chiave nel promuovere detta iniziativa in seno all'ASEAN;

75. sostiene che la Cina e l'Unione europea trarranno beneficio dalla promozione della sostenibilità nelle loro economie e dallo sviluppo di una bioeconomia circolare multisettoriale e sostenibile;

76. accoglie con favore l'accordo per il rafforzamento della cooperazione nella ricerca e nell'innovazione sulle iniziative faro, quali quelle relative ai prodotti alimentari, all'agricoltura e alle biotecnologie, all'ambiente e all'urbanizzazione sostenibile, ai trasporti di superficie, al trasporto aereo più sicuro ed ecologico e alle biotecnologie per l'ambiente e la salute umana, concordate durante il terzo dialogo UE-Cina per la cooperazione nell'innovazione del giugno 2017, e la corrispondente tabella di marcia per la cooperazione UE-Cina in campo scientifico e tecnologico a partire da ottobre 2017; invita l'UE e la Cina a proseguire tali sforzi e a mettere in pratica i risultati dei progetti di ricerca e sviluppo;

77. sottolinea che l'UE e la Cina dipendono fortemente dai combustibili fossili e ne consumano, insieme, circa un terzo del totale globale, il che colloca la Cina al primo posto nella classifica dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) relativa all'inquinamento atmosferico mortale; sottolinea che un aumento del commercio di prodotti della bioeconomia realizzati a partire da materiali rinnovabili può contribuire a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili delle economie della Cina e dell'Unione europea; invita l'UE e la Cina ad approfondire le loro relazioni in altri settori della mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra quali la mobilità elettrica, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, a portare avanti e ampliare la tabella di marcia UE-Cina sulla cooperazione energetica dopo il 2020 e a intensificare gli sforzi comuni per la definizione di strumenti di finanza verde, in particolare a favore del clima; invita la Cina e l'UE a valutare e portare avanti la pianificazione e lo sviluppo di linee elettriche transfrontaliere utilizzando la tecnologia della corrente continua ad alta tensione, al fine di rendere le fonti di energia rinnovabile maggiormente accessibili;

78. incoraggia l'UE e la Cina a proseguire la loro collaborazione in materia di urbanizzazione sostenibile, anche in ambiti quali i trasporti puliti, il miglioramento della qualità dell'aria, l'economia circolare e la progettazione ecocompatibile; sottolinea l'esigenza di ulteriori misure di protezione ambientale, tenendo conto che oltre il 90 % delle città non rispetta la norma nazionale relativa alla concentrazione di inquinamento dell'aria pari a 2,5 PM, e che in Cina più di un milione di persone muore ogni anno a causa di patologie legate all'inquinamento atmosferico;

79. pone l'accento sul fatto che l'UE e la Cina condividono un interesse reciproco a promuovere lo sviluppo a basse emissioni di carbonio e a risolvere la questione delle emissioni di gas a effetto serra in un mercato dell'energia trasparente, pubblico e adeguatamente regolamentato; crede nel valore dei partenariati strategici UE-Cina quali strumenti necessari per attuare l'accordo di Parigi e contrastare efficacemente i cambiamenti climatici; invita l'UE e la Cina a utilizzare il loro peso politico per far avanzare l'attuazione dell'accordo di Parigi nonché l'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), e invita ad adottare un approccio cooperativo alla conferenza delle parti dell'UNFCCC e in occasione del Forum politico di alto livello delle Nazioni Unite; chiede a entrambe le parti di adottare una dichiarazione comune sull'azione per il clima a dimostrazione dell'impegno condiviso per un'incisiva attuazione dell'accordo di Parigi e un'attiva partecipazione al dialogo di Talanoa nel 2018 e alla COP24; incoraggia entrambe le parti a svolgere un ruolo responsabile nell'ambito dei negoziati internazionali, contribuendo all'obiettivo di limitare il riscaldamento globale mediante le rispettive politiche interne in materia di clima e fornendo contributi finanziari per raggiungere l'obiettivo di destinare 100 miliardi di USD l'anno a favore della mitigazione e dell'adattamento entro il 2020;

Mercoledì 12 settembre 2018

80. accoglie con favore l'istituzione del sistema di scambio di quote di emissione a livello nazionale in Cina nel dicembre 2017; prende atto della proficua cooperazione tra l'UE e la Cina nella fase di preparazione che ha consentito di adottare tale sistema; riconosce la volontà della dirigenza cinese di ridurre le emissioni di gas serra e attende i risultati dei lavori in corso in materia di controllo, segnalazione e verifica, essenziali per il buon funzionamento del sistema; sottolinea l'importanza di un'azione relativa al cambiamento climatico in tutti i settori dell'economia e si compiace dell'intenzione di ampliare il suo campo di applicazione al fine di includere i settori dell'industria e migliorare i regimi commerciali del sistema; invita l'UE e la Cina a continuare a collaborare nell'ambito del progetto di cooperazione per lo sviluppo del mercato cinese del carbonio, affinché diventi uno strumento efficace per la definizione di incentivi significativi per la riduzione delle emissioni e sia maggiormente allineato al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE; invita entrambe le parti a promuovere maggiormente i meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio in altri paesi e regioni avvalendosi delle loro esperienze e competenze, scambiandosi migliori prassi e impegnandosi a rafforzare la cooperazione tra i mercati del carbonio esistenti onde lavorare alla creazione di condizioni concorrenziali paritarie;

81. auspica che la Cina disgiunga la crescita economica dal degrado ambientale integrando la protezione della biodiversità nelle sue attuali strategie globali, agevolando il conseguimento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nonché attuando con efficacia il divieto di commercio di avorio; riconosce il lavoro svolto dal meccanismo di coordinamento bilaterale UE-Cina sull'applicazione delle normative e governance nel settore forestale (FLEG) per combattere il disboscamento illegale a livello mondiale; esorta la Cina, tuttavia, a indagare sui considerevoli scambi di legname non documentato tra i paesi firmatari dell'accordo di partenariato volontario FLEGT e la Cina;

82. raccomanda l'adozione degli orientamenti politici vincolanti della Cina sugli investimenti esteri responsabili nel settore forestale, da attuarsi congiuntamente ai paesi fornitori, coinvolgendo le società cinesi nella lotta al commercio illegale di legname;

83. si compiace che la Cina e l'UE abbiano sottoscritto un protocollo di intesa sulle politiche dell'acqua, con lo scopo di rafforzare il dialogo sullo sviluppo e l'applicazione della legislazione per la tutela delle risorse idriche; sostiene fortemente la dichiarazione di Turku del settembre 2017 firmata dall'UE e dalla Cina, la quale evidenzia che il buon governo dell'acqua deve dare priorità all'ecologia e allo sviluppo verde, mettere in primo piano la conservazione dell'acqua e ripristinare gli ecosistemi idrici; sottolinea che il protocollo d'intesa sulla creazione di un dialogo UE-Cina in materia di politica idrica non solo arricchisce i contenuti del partenariato strategico UE-Cina, ma precisa anche la direzione, la portata, la metodologia e le disposizioni finanziarie della cooperazione;

84. riconosce il ruolo chiave svolto dal progetto di cooperazione tra le organizzazioni europee e cinesi finanziato dalla Commissione e attuato nel periodo 2014-2017 a titolo dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC), nel valutare le norme e disposizioni per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari in Cina e nel rafforzare le capacità del China Nuclear Power Technology Research Institute (Istituto di ricerca sulle tecnologie nucleari) in materia di orientamenti per la gestione degli incidenti gravi;

85. incoraggia gli investitori cinesi ed europei ad adottare norme globali più efficaci in materia di responsabilità sociale e ambientale, nonché a migliorare le norme di sicurezza delle loro industrie estrattive in tutto il mondo; ribadisce che, per quanto concerne i negoziati per un accordo globale sugli investimenti con la Cina, l'Unione europea è chiamata a sostenere le iniziative di sviluppo sostenibile incoraggiando gli investimenti responsabili e promuovendo le norme fondamentali in materia di ambiente e lavoro; chiede alle autorità cinesi ed europee di predisporre incentivi per incoraggiare le società minerarie cinesi ed europee a condurre le loro attività nei paesi in via di sviluppo nel rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani e a promuovere gli investimenti nel rafforzamento delle capacità per il trasferimento di conoscenze e tecnologie, nonché l'assunzione di manodopera locale;

86. accoglie con favore l'annuncio da parte della Cina, nel quadro del vertice "One Planet" del dicembre 2017, di rendere più trasparenti gli impatti ambientali delle società in Cina e degli investimenti cinesi all'estero; teme che progetti infrastrutturali della Cina, quali l'iniziativa "One Belt, One Road" (OBOR), possano ripercuotersi negativamente sull'ambiente e sul clima e comportare un maggiore uso di combustibili fossili in altri paesi coinvolti o interessati dallo sviluppo infrastrutturale; invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a condurre valutazioni d'impatto ambientale e a inserire clausole di sostenibilità in tutti i progetti di cooperazione nell'ambito dell'iniziativa OBOR; insiste affinché venga istituita una commissione congiunta, composta dai rappresentanti dei paesi coinvolti e dei paesi terzi, per monitorare l'impatto sull'ambiente e sul clima; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione e del SEAE di elaborare una strategia UE-Asia in materia di connettività nella prima metà del 2018; insiste sul fatto che detta strategia debba prevedere un forte impegno a favore della sostenibilità, della tutela dell'ambiente e dell'azione per il clima;

Mercoledì 12 settembre 2018

87. accoglie con favore i progressi compiuti dalla Cina nel migliorare le norme di sicurezza alimentare, essenziali per tutelare i consumatori cinesi ed evitare frodi alimentari; sottolinea che la migliore responsabilizzazione dei consumatori costituisce un importante passo verso l'emergere di una cultura del consumatore in Cina;
88. invita le forze di polizia e le autorità incaricate dell'applicazione della legge in Cina e nell'UE ad adottare azioni comuni di controllo dell'esportazione di sostanze stupefacenti e a condividere dati di intelligence sul traffico di droga mediante lo scambio di informazioni al fine di identificare i responsabili e le reti criminali; osserva che, secondo lo studio intitolato "Relazione europea sulla droga 2017: tendenze e sviluppi" pubblicato dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), gran parte delle nuove sostanze psicoattive disponibili in Europa proviene dalla Cina, e che le nuove sostanze sono prodotte in grossi quantitativi da aziende chimiche e farmaceutiche situate nel paese e vengono poi spedite in Europa, dove sono trasformate in prodotti, confezionate e vendute;
89. prende atto del fatto che famiglie e singoli individui abbiano deciso di migrare a causa di siccità e altre calamità naturali e che, in risposta a tale situazione, le autorità cinesi abbiano elaborato diversi progetti di ricollocazione su vasta scala; esprime preoccupazione per le notizie provenienti dalla regione Ningxia che segnalano numerosi problemi in relazione alle nuove città e rappresaglie contro le persone che si rifiutano di trasferirsi; è preoccupato per il fatto che gli ambientalisti vengano arrestati, processati e condannati e che le ONG ambientaliste nazionali registrate siano sottoposte a crescenti controlli da parte delle autorità di vigilanza cinesi;
90. invita la Cina a intensificare le azioni di contrasto per porre fine alla pesca illegale, poiché i pescherecci cinesi continuano a praticare la pesca di frodo in acque straniere, tra cui nel Mare Occidentale della Corea, nel Mar cinese orientale, nel Mar cinese meridionale, nell'Oceano Indiano e perfino nell'America meridionale;
91. invita gli esportatori cinesi e gli importatori europei a ridurre i residui tossici nell'abbigliamento prodotto in Cina, elaborando opportune normative per la gestione delle sostanze chimiche ed eliminando gradualmente l'uso di piombo, nonilfenoli etossilati (NPE), ftalati, composti perfluorurati (PFC), formaldeide e altre sostanze tossiche presenti nei prodotti tessili.
92. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Servizio europeo per l'azione esterna, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi in via di adesione e candidati, al governo della Repubblica popolare cinese, al Congresso nazionale del popolo cinese nonché al governo e al Legislative Yuan (parlamento) taiwanesi.
-

Giovedì 13 settembre 2018

P8_TA(2018)0344

Uganda, arresto di parlamentari dell'opposizione

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sull'Uganda, arresto di parlamentari dell'opposizione (2018/2840(RSP))

(2019/C 433/13)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Uganda,
 - vista la dichiarazione locale congiunta, del 17 agosto 2018, resa dalla delegazione dell'Unione europea, dai capimissione dell'Austria, del Belgio, della Danimarca, della Francia, della Germania, dell'Irlanda, dell'Italia, dei Paesi Bassi, della Svezia e del Regno Unito e dai capimissione della Norvegia e dell'Islanda per quanto riguarda le elezioni suppletive svoltesi nel comune di Arua,
 - vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, di cui l'Uganda è firmataria,
 - visto il patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, ratificato dall'Uganda il 21 giugno 1995,
 - vista la convenzione del 1984 delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti,
 - vista la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo,
 - vista la dichiarazione della Commissione dei diritti umani dell'Uganda sulle questioni emergenti in materia di diritti umani nel paese in seguito alle elezioni suppletive svoltesi nel comune di Arua il 15 agosto 2018,
 - visto la relazione relativa all'Uganda del gruppo di lavoro sull'esame universale periodico del Consiglio dei diritti umani,
 - visto l'accordo di partenariato ACP-UE ("accordo di Cotonou"), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, sulla non discriminazione,
 - vista la Costituzione della Repubblica dell'Uganda del 1995, modificata nel 2005,
 - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che le elezioni suppletive tenutesi il 15 agosto 2018 nel comune di Arua, nell'Uganda nord-occidentale, le quali hanno condotto all'elezione di Kassiano Wadri, candidato indipendente dell'opposizione, sono state contrassegnate da atti di violenza;
- B. considerando che il Presidente dell'Uganda, Yoweri Museveni, il deputato indipendente Robert Kyagulanyi Ssentamu, noto anche come Bobi Wine, e vari altri politici, si sono impegnati nella campagna di Arua il 13 agosto 2018, nel quadro di un'elezione suppletiva carica di tensioni, scaturite dall'omicidio di un parlamentare nel mese di giugno;
- C. considerando che il popolare musicista Bobi Wine si è rivelato un critico influente del Presidente Museveni dopo aver vinto nel 2017 un seggio nel parlamento ugandese;
- D. considerando che il 13 agosto 2018 a fine giornata Yasin Kawuma, autista di Bobi Wine, è stato ucciso con un'arma da fuoco in circostanze poco chiare, e che mentre il Presidente Museveni si accingeva a lasciare Arua alcuni sostenitori di Kassiano Wadri avrebbero attaccato l'auto presidenziale lanciando pietre;
- E. considerando che la polizia ha arrestato due giornalisti del canale televisivo NTV Uganda, Herbert Zziwa e Ronald Muwanga, in quanto stavano trasmettendo in diretta dalla zona in cui è stato ucciso Kawuma;

Giovedì 13 settembre 2018

- F. considerando che Wine, Wadri e alcune altre persone sono state arrestate subito dopo; che Wine è stato accusato di possesso di armi da fuoco;
- G. considerando che 33 persone, tra cui Wadri e quattro parlamentari (Robert Kyagulanyi, Francis Zaake, Gerald Karuhanga e Paul Mwiru), sono state accusate di tradimento il giorno successivo alle elezioni e Wine è stato accusato da un tribunale militare di possesso di armi da fuoco illegali;
- H. considerando che le proteste scaturite ad Arua, Kampala e Mityana in conseguenza di tali arresti sono state sedate in modo violento dalle forze di sicurezza dell'Uganda; che è stato segnalato l'uso di gas lacrimogeni e munizioni attive;
- I. considerando che il 20 agosto 2018 James Akena, un fotografo che stava lavorando per la Reuters a un servizio sulle manifestazioni politiche di Kampala nell'ambito della campagna #freeBobiWine, è stato picchiato dai soldati, arrestato e posto in stato di detenzione per diverse ore;
- J. considerando che secondo alcune fonti Wine e altre persone detenute sono state torturate durante la detenzione; che, dopo aver inizialmente negato tali accuse, le autorità si sono impegnate a svolgere indagini in merito;
- K. considerando che Wine è stato successivamente accusato di tradimento da un tribunale civile, in seguito alla decisione del tribunale militare di non procedere con le accuse di possesso illecito di armi da fuoco;
- L. considerando che Wine è stato quindi rilasciato su cauzione e ha lasciato l'Uganda per curarsi negli Stati Uniti;
- M. considerando che l'ex Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid Ra'ad al-Hussein, ha esortato il governo dell'Uganda a condurre un'indagine approfondita, indipendente e imparziale in merito alle gravi accuse di violazioni dei diritti umani, tra cui le esecuzioni extragiudiziali, l'uso eccessivo della forza e della tortura e altre forme di maltrattamento, assicurando i responsabili alla giustizia;
- N. considerando che Kizza Besigye, leader del Forum per il cambiamento democratico (FDC) e quattro volte candidato alla presidenza, è stato posto in stato di detenzione in varie occasioni dalla polizia o dall'esercito tra il 2001 e il 2017, e da ultimo il 25 settembre 2017;
- O. considerando che in Uganda gli arresti e le intimidazioni ai danni di figure politiche dell'opposizione si verificano abitualmente;
1. esprime profonda preoccupazione per l'arresto dei parlamentari dell'opposizione avvenuto a seguito delle elezioni suppletive svoltesi ad Arua;
 2. sottolinea che è fondamentale per la democrazia ugandese che il Presidente e il governo dell'Uganda rispettino l'indipendenza del parlamento in quanto istituzione nazionale e l'indipendenza del mandato dei suoi membri, e garantisca che questi ultimi possano svolgere liberamente il mandato per cui sono stati eletti;
 3. invita le autorità ugandesi a revocare le presunte accuse infondate mosse contro Bobi Wine e a porre fine alla repressione nei confronti dei politici e dei sostenitori dell'opposizione;
 4. esorta le autorità ugandesi ad avviare senza indugio un'indagine efficace, imparziale e indipendente sull'assassinio di Yasin Kawuma e sui decessi e i casi segnalati di uso eccessivo della forza durante le proteste; auspica che sia svolta un'indagine indipendente sui presunti atti di tortura e maltrattamento perpetrati sui detenuti di Arua; sottolinea la necessità di consegnare i responsabili di tali reati alla giustizia;
 5. reitera il proprio impegno a favore della libertà di espressione e ribadisce la crucialità del ruolo svolto dai media in una società democratica; rileva con preoccupazione che i giornalisti che si occupavano delle dimostrazioni e delle sommosse sono stati malmenati insieme ai partecipanti, e che due giornalisti sono stati arrestati; esorta le autorità ugandesi a creare le condizioni adatte affinché i giornalisti possano svolgere senza impedimenti il proprio lavoro di informare sugli sviluppi politici del paese;

Giovedì 13 settembre 2018

6. ricorda alle autorità ugandesi l'obbligo di garantire, proteggere e promuovere i diritti fondamentali, compresi i diritti civili e politici dei cittadini del paese, tra cui la libertà di parola e di riunione;
 7. ricorda al governo dell'Uganda i suoi obblighi assunti a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e il trattamento dei procedimenti giudiziari, con particolare riferimento al diritto a un processo equo e imparziale;
 8. invita le autorità di contrasto a proteggere le libertà fondamentali senza alcuna forma di intimidazione, rispettando in tal modo l'articolo 24 della costituzione ugandese, che sancisce che "nessun individuo deve subire qualsivoglia forma di tortura o pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti";
 9. esorta le forze di sicurezza ugandesi a dar prova di moderazione negli interventi durante le proteste, a desistere dall'utilizzo di proiettili veri, ad agire lecitamente e nel pieno rispetto del diritto in materia di diritti umani, nonché a consentire ai giornalisti di svolgere in piena libertà il loro lavoro di informazione;
 10. fa appello al contempo ai manifestanti perché agiscano ed esercitino i loro diritti nel pieno rispetto della legalità;
 11. invita l'UE a sfruttare il peso politico fornito dai programmi di aiuto allo sviluppo, in particolare i programmi di sostegno al bilancio, allo scopo di rafforzare la difesa e la promozione dei diritti umani in Uganda;
 12. elogia il lavoro svolto dalla Commissione dei diritti umani dell'Uganda a seguito degli arresti, degli assassinii e delle torture compiuti in occasione delle elezioni suppletive ad Arua, tra cui le visite presso i centri di detenzione, le ricerche delle persone scomparse e gli interventi per garantire i diritti dei prigionieri, quali l'assistenza medica e le visite dei familiari;
 13. invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a monitorare da vicino la situazione in Uganda; sottolinea che il Parlamento dovrebbe essere informato qualora qualsivoglia parlamentare ugandese dell'opposizione sia ostacolato o ostruito nell'espletamento delle sue funzioni di legislatore;
 14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Presidente della Repubblica dell'Uganda, al Presidente del parlamento ugandese nonché all'Unione africana e alle sue istituzioni.
-

Giovedì 13 settembre 2018

P8_TA(2018)0345

Myanmar, in particolare il caso dei giornalisti Wa Lone e Kyaw Soe Oo

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sul Myanmar/Birmania, in particolare il caso dei giornalisti Wa Lone e Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))

(2019/C 433/14)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sul Myanmar/Birmania e sulla situazione del popolo rohingya, in particolare quelle adottate il 14 giugno 2018 ⁽¹⁾, il 14 dicembre 2017 ⁽²⁾, il 14 settembre 2017 ⁽³⁾, il 7 luglio 2016 ⁽⁴⁾ e il 15 dicembre 2016 ⁽⁵⁾,
- viste le dichiarazioni del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) del 3 settembre 2018 sulla condanna di Wa Lone e Kyaw Soe Oo in Myanmar/Birmania, e del 9 luglio 2018 sull'azione penale nei confronti dei due giornalisti della Reuters in Myanmar/Birmania,
- viste le conclusioni del Consiglio del 16 ottobre 2017 e del 26 febbraio 2018 sul Myanmar/Birmania,
- viste le decisioni del Consiglio (PESC) 2018/655 del 26 aprile 2018 ⁽⁶⁾ e (PESC) 2018/900 del 25 giugno 2018 ⁽⁷⁾ che impongono ulteriori misure restrittive al Myanmar/Birmania, rafforzano l'embargo dell'UE sulle armi e riguardano alcuni ufficiali dell'esercito e della polizia di frontiera del Myanmar/Birmania,
- vista la relazione sul Myanmar/Birmania della missione conoscitiva internazionale indipendente del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 24 agosto 2018, che sarà presentata in occasione della 39^a sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite che si svolge dal 10 al 28 settembre 2018,
- vista la dichiarazione rilasciata il 3 settembre 2018 dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet,
- vista la relazione finale e le raccomandazioni della commissione consultiva sullo Stato di Rakhine guidata da Kofi Annan,
- visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,
- visti il diritto umanitario internazionale, le Convenzioni di Ginevra e i relativi protocolli, nonché lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI),
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
- vista la Carta dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN),
- vista la relazione, del 23 marzo 2018, del Segretario generale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla violenza sessuale connessa ai conflitti,
- visto la decisione del 6 settembre 2018 della prima camera preliminare della CPI,
- visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2018)0261.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0500.

⁽³⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0351.

⁽⁴⁾ GU C 101 del 16.3.2018, pag. 134.

⁽⁵⁾ GU C 238 del 6.7.2018, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU L 108 del 27.4.2018, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU L 160 I del 25.6.2018, pag. 9.

Giovedì 13 settembre 2018

- A. considerando che il 12 dicembre 2017 due giornalisti, Wa Lone e Kyaw Soe Oo, sono stati arrestati e trattenuti arbitrariamente con l'accusa di aver segnalato gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dalle forze armate del Myanmar/Birmania (Tatmadaw) nello Stato di Rakhine;
- B. considerando che i giornalisti Wa Lone e Kyaw Soe Oo sono stati successivamente accusati ai sensi della legge del 1923 sui segreti di Stato; che il 3 settembre 2018 sono stati condannati da un tribunale del Myanmar/Birmania a sette anni di reclusione; che questo caso di rilievo compromette ulteriormente la libertà di espressione, la democrazia e lo Stato di diritto in Myanmar/Birmania;
- C. considerando che i diplomatici dell'Unione europea e degli Stati membri dell'UE sono stati presenti insieme a numerosi osservatori internazionali a ogni udienza fin dall'arresto dei giornalisti avvenuto il 12 dicembre 2017 e hanno sollevato costantemente la questione presso il governo del Myanmar/Birmania;
- D. considerando che rappresentanti della società civile, compresi i giornalisti, gli avvocati e i difensori dei diritti umani che esprimono il loro parere critico nei confronti delle autorità del Myanmar/Birmania, in particolare del Tatmadaw e di altre forze di sicurezza del paese, criticando altresì le azioni da loro perpetrate nello Stato di Rakhine, sarebbero stati arrestati, detenuti o molestati arbitrariamente; che la copertura mediatica della violenza nello Stato di Rakhine è rigorosamente controllata dall'esercito e dal governo;
- E. considerando che Wai Nu, attivista per i diritti umani dei rohingya, che è rimasta in carcere dai 18 ai 25 anni di età, rimane uno dei molti esempi di attivisti presi di mira dalle autorità del Myanmar/Birmania;
- F. considerando che l'ex soldato bambino Aung Ko Htwe sta scontando due anni e sei mesi di prigione per un'intervista rilasciata ai media in cui racconta della sua esperienza nell'esercito del Myanmar/Birmania; che è stato accusato ai sensi dell'articolo 505, lettera b), del codice penale del Myanmar/Birmania, ovvero in base a una norma formulata in termini vaghi che è stata spesso utilizzata per limitare la libertà di espressione;
- G. considerando che decine di giornalisti sarebbero stati arrestati e detenuti dal 2016; considerando che le autorità del Myanmar/Birmania ricorrono a una serie di leggi repressive, tra cui la legge sui segreti di Stato, per arrestare, porre in stato di detenzione, ridurre al silenzio o vessare attori della società civile, giornalisti, avvocati e difensori dei diritti umani che esprimono opinioni critiche nei confronti del governo del Myanmar/Birmania o delle sue forze di sicurezza; che il Myanmar/Birmania occupa il 159° posto su 198 paesi nella classifica della libertà di stampa di Freedom House 2017;
- H. considerando che la relazione sul Myanmar/Birmania della missione conoscitiva internazionale indipendente sotto l'egida delle Nazioni Unite (IIFMM), del 24 agosto 2018, conclude che negli Stati di Kachin, Rakhine e Shan, sono stati commessi gravissime violazioni dei diritti umani e i più gravi crimini ai sensi del diritto internazionale, tra cui il genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, da parte delle forze di polizia del Myanmar/Birmania (Tatmadaw), NaSaKa (in precedenza il quartier generale del controllo dell'immigrazione presso le zone di frontiera), la polizia di frontiera del paese e i gruppi armati non statali; che nella relazione si afferma inoltre che l'Esercito di salvezza dei rohingya dell'Arakan ha avviato attacchi coordinati ai danni di una base militare e vari avamposti delle forze di sicurezza nella parte settentrionale dello Stato di Rakhine per esercitare pressione sulle comunità rohingya; che la relazione chiede che gli alti comandanti militari del Myanmar/Birmania e i responsabili degli atroci crimini commessi nei confronti del popolo rohingya siano indagati e processati a livello internazionale; che il Myanmar/Birmania ha respinto tali conclusioni;
- I. considerando che secondo la relazione dell'IIFMM Aung San Suu Kyi, consigliere di Stato del Myanmar/Birmania, vincitrice del premio Nobel per la pace e del premio Sakharov, non è stata in grado di utilizzare la sua posizione di capo di governo de facto per arginare o impedire il verificarsi degli eventi nello Stato di Rakhine; che le autorità civili hanno inoltre contribuito al compimento di atroci reati attraverso i loro atti e omissioni, in particolare mediante la diffusione di racconti falsi, negando gli illeciti del Tatmadaw, bloccando le indagini indipendenti e supervisionando la distruzione delle prove;
- J. considerando che l'8 settembre 2018 la CPI ha confermato che la Corte può esercitare la propria giurisdizione sulle presunte deportazioni di rohingya dal Myanmar/Birmania al Bangladesh;
- K. considerando che in Myanmar/Birmania si è fatto ricorso a piattaforme dei social media per diffondere campagne denigratorie e teorie cospiratorie contro i rohingya e i musulmani nel paese;

Giovedì 13 settembre 2018

- L. considerando che i rohingya rappresentano la più ampia percentuale di musulmani in Myanmar/Birmania e che la maggioranza vive nello Stato di Rakhine; considerando che secondo stime prudenti si registrano 10 000 morti; che dall'agosto 2017 più di 7 000 000 rohingya sono fuggiti nel Bangladesh in cerca di sicurezza, di cui circa 5 000 000 sono bambini, molti dei quali hanno viaggiato da soli dopo che i loro genitori sono stati uccisi o dopo essere stati separati dalle loro famiglie;
1. condanna con fermezza gli arresti arbitrari e le pene inflitte ai giornalisti Wa Lone e Kyaw Soe Oo per aver riferito in merito alla situazione nello Stato di Rakhine; invita le autorità del Myanmar/Birmania a rilasciarli immediatamente e senza riserve e di far cadere tutte le accuse a loro carico e contro tutti coloro che sono detenuti in modo arbitrario, compresi i prigionieri politici, i difensori dei diritti umani, i giornalisti e i lavoratori dei media, solo per aver esercitato i loro diritti e le loro libertà;
 2. condanna qualsiasi atto intimidatorio, azione molesta o limitativa della libertà di espressione, in particolare ad opera delle forze di sicurezza e militari del Myanmar/Birmania; sottolinea che la libertà dei media e il giornalismo critico sono pilastri fondamentali della democrazia e contribuiscono a promuovere il buon governo, la trasparenza e l'attribuzione delle responsabilità; invita le autorità del Myanmar/Birmania a porre in essere le adeguate condizioni perché i giornalisti e gli operatori dei media possano svolgere il proprio lavoro senza il timore di subire intimidazioni o molestie, oppure di essere arrestati o processati ingiustamente;
 3. ribadisce il suo invito al governo del Myanmar/Birmania a tornare sulla sua decisione di interrompere la collaborazione con il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nel Myanmar/Birmania e a garantire che le organizzazioni dei media nazionali e internazionali, i difensori dei diritti umani, gli osservatori indipendenti, le organizzazioni umanitarie, in particolare il relatore speciale delle Nazioni Unite, godano di un accesso pieno e libero allo Stato di Rakhine, nonché a garantire la sicurezza e l'incolumità del personale dei media;
 4. esprime profonda preoccupazione per l'abuso di disposizioni legislative repressive che limitano la libertà di espressione; invita le autorità del Myanmar/Birmania ad abrogare, rivedere o modificare tutte le leggi, compresa la legge sui segreti di Stato del 1923, che si discostano dalle norme internazionali, violano i diritti alla libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione, e ne configurano come reato l'esercizio; invita il governo del Myanmar/Birmania a garantire che tutte le leggi rispettino le norme e gli obblighi internazionali;
 5. condanna fermamente gli attacchi diffusi e sistematici diretti contro i rohingya compiuti nello Stato di Rakhine dal Tatmadaw e da altre forze di sicurezza del Myanmar/Birmania che, secondo l'IHFFMM, costituiscono un genocidio, crimini contro l'umanità e di guerra, ovvero le forme più gravi di violazione e abuso dei diritti umani; esprime profonda preoccupazione per la gravità e la portata crescenti delle violazioni dei diritti umani che il governo del Myanmar/Birmania consente;
 6. reitera il proprio sostegno costante alla popolazione rohingya; invita ancora una volta il governo e le forze di sicurezza del Myanmar/Birmania a porre immediatamente fine alle continue violazioni, agli assassinii, agli atti di distruzione della proprietà e di violenza sessuale perpetrati nei confronti della popolazione rohingya e delle minoranze etniche nel nord del Myanmar/Birmania, nonché a garantire che prevalgano la sicurezza e lo Stato di diritto in tutto il paese, segnatamente negli Stati di Rakhine, del Kachin e dello Shan; rammenta alle autorità del Myanmar/Birmania i loro obblighi internazionali di indagare sui responsabili e di affidarli alla giustizia; esorta il governo del Myanmar/Birmania e il consigliere di Stato Aung San Suu Kyi a condannare in modo inequivocabile ogni istigazione all'odio e a combattere le discriminazioni e le ostilità sociali nei confronti della popolazione rohingya e di altri gruppi minoritari;
 7. prende atto delle conclusioni dell'IHFFMM e ne sostiene le raccomandazioni; si compiace della recente sentenza della CPI che conferisce a quest'ultima la possibilità di esercitare la propria giurisdizione sulle presunte deportazioni di rohingya dal Myanmar/Birmania al Bangladesh; riconosce tuttavia che è ancora necessario che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deferisca alla CPI un'indagine approfondita sulle violazioni dei diritti umani; invita il procuratore capo della CPI ad avviare un'indagine preliminare al riguardo; invita il Consiglio di sicurezza dell'ONU di trasmettere senza indugio alla CPI la situazione in Myanmar/Birmania; sostiene l'IHFFMM e i parlamentari dell'ASEAN per i diritti umani (APHR) che chiedono che si svolgano indagini sui generali dell'esercito e che i responsabili siano assicurati alla giustizia;
 8. invita il SEAE e gli Stati membri a chiedere in sedi multilaterali l'accertamento delle responsabilità per i crimini commessi in Myanmar/Birmania; chiede all'UE e agli Stati membri di prendere l'iniziativa in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in merito al deferimento della situazione alla CPI, nonché in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e alla prossima 39a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché di approfondire ulteriori sforzi per favorire l'urgente istituzione di un meccanismo internazionale, imparziale e indipendente per l'attribuzione delle responsabilità a sostegno delle indagini sulle presunte atrocità e delle azioni penali nei confronti dei responsabili;

Giovedì 13 settembre 2018

9. reitera il suo invito al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a imporre un embargo globale sulle armi a livello mondiale nei confronti del Myanmar/Birmania, sospendendo ogni fornitura, vendita o trasferimento diretti o indiretti, compresi il transito e il trasporto, di tutte le armi, munizioni e altre attrezzature militari e di sicurezza, nonché la fornitura di addestramento o altre forme di assistenza militare o di sicurezza; esorta il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad adottare sanzioni individuali mirate, compresi il divieto di viaggio e il congelamento dei beni, nei confronti di coloro che hanno commesso gravi crimini ai sensi del diritto internazionale;
 10. invita la Commissione a considerare un'indagine nell'ambito del meccanismo previsto dall'accordo "Tutto tranne le armi", al fine di rivedere le preferenze commerciali di cui beneficia il Myanmar/Birmania;
 11. si compiace dell'adozione da parte del Consiglio, il 26 aprile 2018, di un quadro per misure mirate nei confronti di ufficiali responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e per il rafforzamento dell'embargo sulle armi imposto dall'UE, e di un primo elenco di denominazioni stabilito il 25 giugno 2018; esorta il Consiglio a imporre divieti di viaggio, sanzioni mirate e il congelamento dei beni nei confronti degli ufficiali del Myanmar/Birmania identificati dall'IFFMM come responsabili di atrocità;
 12. rammenta che migliaia di rohingya, tra cui numerosi minori, sono sfollati interni e hanno disperato bisogno di assistenza e protezione umanitaria; chiede che sia garantito un accesso tempestivo, libero e incondizionato a tutto il paese per la fornitura di assistenza umanitaria; insiste affinché il governo del Myanmar/Birmania garantisca il rimpatrio sicuro, volontario e dignitoso, sotto il completo controllo delle Nazioni Unite, di coloro che intendono far ritorno nella propria terra;
 13. chiede all'UE, ai suoi Stati membri e alla comunità internazionale di rispondere alla necessità di una maggiore assistenza umanitaria alla popolazione rohingya in Bangladesh e alle comunità che li accolgono;
 14. ricorda che la popolazione civile degli Stati del Kachin, di Rakhine e dello Shan è stata sistematicamente vittima di stupri e atti di violenza sessuale; invita l'UE, segnatamente la direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (ECHO) della Commissione, e gli Stati membri ad assicurare miglioramenti nella protezione delle ragazze e delle donne rohingya dalla violenza di genere;
 15. rammenta la necessità di fornire assistenza medica e psicologica nei campi profughi, mirata in particolare ai gruppi vulnerabili, tra cui donne e bambini; chiede maggiori servizi di sostegno per le vittime di stupro e di aggressione sessuale;
 16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e al parlamento del Myanmar/Birmania, al consigliere di Stato Aung San Suu Kyi, al governo e al parlamento del Bangladesh, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE, al Segretario generale dell'ASEAN, alla commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti umani, al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nel Myanmar/Birmania, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.
-

Giovedì 13 settembre 2018

P8_TA(2018)0346

Cambogia, in particolare il caso di Kem Sokha

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sulla Cambogia, in particolare il caso di Kem Sokha (2018/2842(RSP))

(2019/C 433/15)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Cambogia, in particolare quelle del 14 settembre 2017 ⁽¹⁾ e del 14 dicembre 2017 ⁽²⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio sulla Cambogia, del 26 febbraio 2018,
- vista la dichiarazione rilasciata il 30 luglio 2018 dal portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sulle elezioni legislative in Cambogia,
- vista la missione di valutazione effettuata dalla Commissione e dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) in Cambogia dal 5 all'11 luglio 2018,
- visti gli orientamenti dell'UE del 2008 sui difensori dei diritti umani,
- vista la dichiarazione rilasciata il 16 novembre 2017 dal portavoce del SEAE sullo scioglimento del Partito per la salvezza nazionale della Cambogia (CNRP),
- visto l'accordo di cooperazione concluso nel 1997 tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia,
- viste la dichiarazione locale dell'UE del 22 febbraio 2017 sulla situazione politica in Cambogia, nonché le dichiarazioni rilasciate dal portavoce della delegazione dell'UE il 25 agosto 2017 e il 3 settembre 2017 sulla limitazione dello spazio politico in Cambogia,
- viste la risoluzione 36/32 del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, del 29 settembre 2017, e la relazione del Segretario generale del 2 febbraio 2018,
- viste la relazione della commissione sui diritti umani dei parlamentari e le decisioni adottate dal consiglio direttivo dell'Unione interparlamentare nel marzo 2018,
- vista la risoluzione (A/RES/53/144) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dell'8 marzo 1999, sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti,
- visti gli accordi di pace di Parigi del 1991, il cui articolo 15 sancisce l'impegno al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Cambogia, anche da parte di firmatari internazionali,
- vista la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale,
- vista la Costituzione cambogiana, in particolare l'articolo 41, che sancisce i diritti e le libertà di espressione e di associazione, l'articolo 35 sul diritto alla partecipazione politica e l'articolo 80 sull'immunità parlamentare,

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0348.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0497.

Giovedì 13 settembre 2018

- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,
 - visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,
 - visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che Kem Sokha, presidente del CNRP, è stato arrestato il 3 settembre 2017 e che il 16 novembre 2017 la Corte suprema ha annunciato lo scioglimento del partito al termine di un'udienza durata un giorno; che la Corte suprema ha inoltre vietato a 118 esponenti del CNRP di svolgere attività politiche per un periodo di cinque anni;
- B. considerando che il Partito popolare cambogiano (CPP), attualmente al governo, ha ottenuto il 100 % dei seggi contestati nell'ambito delle elezioni dell'Assemblea nazionale del 29 luglio 2018 e delle elezioni del Senato del 25 febbraio 2018;
- C. considerando che il diritto alla partecipazione politica è sancito dall'articolo 35 della Costituzione cambogiana; che le modifiche apportate nel 2017 alla legge sui partiti politici includono numerose limitazioni alla partecipazione dei partiti di opposizione, tra cui lo scioglimento dei partiti i cui leader abbiano precedenti penali;
- D. considerando che le elezioni in Cambogia del 2018 non hanno de facto avuto carattere competitivo e non hanno rispettato le norme minime internazionali proprie di elezioni democratiche; che l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America hanno sospeso l'assistenza finanziaria erogata al comitato elettorale nazionale cambogiano e si sono rifiutati di partecipare all'osservazione delle elezioni;
- E. considerando che la decisione di sciogliere il CNRP ha rappresentato un passo significativo verso la creazione di uno Stato autoritario; che la configurazione politica della Cambogia non può più essere considerata una democrazia;
- F. considerando che il governo cambogiano ha adottato misure di ampia portata per garantire che il partito al governo, il CPP, non avesse pressoché alcuna concorrenza nella corsa elettorale al Senato e all'Assemblea nazionale;
- G. considerando che, a seguito del suo arresto il 3 settembre 2017, Kem Sokha è stato accusato di tradimento a norma dell'articolo 443 del codice penale cambogiano, malgrado la sua immunità parlamentare; che le dichiarazioni rilasciate dal governo cambogiano hanno compromesso il suo diritto a un equo processo e alla presunzione d'innocenza; che, se ritenuto colpevole, rischia fino a trent'anni di carcere; che Dith Munt, presidente della Corte, è membro della commissione permanente del partito al governo;
- H. considerando che il 28 agosto 2018 14 membri del CNRP sono stati liberati dalle autorità cambogiane dopo aver ottenuto la grazia del re; che la grazia concessa concerne il rilascio di una mezza dozzina di attivisti e giornalisti;
- I. considerando che Kem Sokha è stato detenuto per oltre un anno senza essere sottoposto a processo; che il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria ha dichiarato che la custodia cautelare di Kem Sokha è stata "arbitraria" e "di matrice politica"; che è stato rimesso in libertà condizionale il 10 settembre 2018; che si trova impossibilitato ad allontanarsi dalle vicinanze della sua abitazione e non gli è consentito comunicare con altri membri dell'opposizione o con i media;
- J. considerando che l'arresto e la detenzione di Kem Sokha sono avvenuti in un clima di repressione diffusa e sistematica dei diritti politici ed elettorali in Cambogia; che si è registrato un aumento costante dei casi di arresto e detenzione di membri dell'opposizione politica e di commentatori politici; che l'ex presidente del CNRP, Sam Rainsy, è stato condannato per reato di diffamazione e vive ora in esilio;
- K. considerando che le autorità cambogiane si sono altresì accanite contro i giornalisti e i reporter che si sono occupati degli attacchi nei confronti dei partiti di opposizione; che James Ricketson, pluripremiato regista sessantottenne, figura tra le vittime di questi attacchi contro i media; che il sig. Ricketson è stato arrestato per aver operato un drone durante un raduno del partito di opposizione nel giugno 2017; che il sig. Ricketson è stato condannato a scontare una pena detentiva di sei anni nella capitale Phnom Penh per spionaggio;

Giovedì 13 settembre 2018

- L. considerando che si registrano gravi attacchi ai danni dei media indipendenti; che anche i social media sono oggetto di attacchi; che a maggio il governo ha adottato un regolamento che limita il diritto alla libertà di espressione, di stampa e pubblicazione e che conferisce al governo la facoltà di monitorare i social media al fine di trovare e mettere a tacere le manifestazioni di dissenso espresse online in Cambogia;
- M. considerando che i sindacati, gli attivisti per i diritti umani e le organizzazioni della società civile lavorano in uno spazio sempre più ristretto in Cambogia e devono far fronte a vessazioni, atti di intimidazione e arresti arbitrari; che le modifiche apportate nel 2015 alla legge sulle organizzazioni associative e non governative hanno introdotto profonde restrizioni alla libertà di associazione e di espressione, in particolare disponendo il controllo e la censura da parte del governo sulle attività delle ONG; che la legge sui sindacati limita la libertà di associazione e crea ostacoli e oneri inutili in relazione alle procedure di registrazione e alle operazioni dei sindacati;
- N. considerando che Nay Vanda, Ny Sokha, Yi Soksan, Lim Mony e Ny Chakrya, difensori dei diritti umani appartenenti all'Associazione cambogiana per i diritti umani e lo sviluppo (ADHOC), sono accusati di corruzione di un testimone e di aver concorso alla corruzione di un testimone; che i cinque difensori dei diritti umani hanno trascorso 14 mesi in carcere in custodia cautelare, prima di essere rimessi in libertà condizionale;
- O. considerando che la Cambogia beneficia del regime più favorevole previsto dal sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell'UE, ovvero il programma "Tutto tranne le armi" – Everything But Arms (EBA); che per il periodo finanziario 2014-2020 l'UE ha stanziato 410 milioni di euro per la Cambogia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, di cui 10 milioni, destinati a sostenere il processo di riforma elettorale nel paese, sono attualmente in sospenso;
- P. considerando che nel mese di luglio il Segretario generale delle Nazioni Unite ha ricordato che per salvaguardare i progressi compiuti dalla Cambogia nel consolidamento della pace rimane fondamentale un processo politico inclusivo e pluralistico;
- Q. considerando che non sono ancora stati risolti i conflitti concernenti le piantagioni di zucchero; che permangono le preoccupazioni in merito alle espropriazioni di terreni, alla persistente impunità per tali atti e alla difficile situazione in cui si trovano le comunità colpite; che il governo della Cambogia non ha sottoscritto il mandato dell'UE relativo alla procedura di audit per la canna da zucchero;
1. osserva che Kem Sokha è stato rimesso in libertà condizionale con restrizioni rigorose; denuncia il fatto che Kem Sokha si trovi ora agli arresti domiciliari; chiede il ritiro di tutte le accuse nei confronti di Kem Sokha nonché il suo rilascio immediato e senza condizioni; chiede altresì la revoca immediata di altre accuse e sentenze di matrice politica nei confronti di politici dell'opposizione, tra cui Sam Rainsy;
 2. esprime preoccupazione per le condizioni di salute di Kem Sokha e invita le autorità cambogiane a consentirgli di ricevere le appropriate cure mediche; chiede al governo di permettere a Kem Sokha di incontrare diplomatici stranieri, funzionari delle Nazioni Unite e osservatori dei diritti umani;
 3. è convinto che le elezioni in Cambogia non possano considerarsi libere ed eque; esprime profonda preoccupazione circa la gestione e i risultati delle elezioni del 2018 in Cambogia, che non hanno dato prova di un processo credibile e sono state ampiamente condannate dalla comunità internazionale;
 4. invita il governo della Cambogia ad adoperarsi per il rafforzamento della democrazia e dello Stato di diritto e a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, anche garantendo la piena conformità alle disposizioni costituzionali concernenti il pluralismo e la libertà di associazione ed espressione; invita inoltre il governo cambogiano ad abrogare tutte le modifiche apportate di recente alla Costituzione, al codice penale e alle normative sui partiti politici, sui sindacati e sulle ONG nonché tutti gli atti legislativi che limitino la libertà di espressione e le libertà politiche e non rispettino pienamente gli obblighi della Cambogia e le norme internazionali;
 5. sottolinea che un processo democratico credibile richiede un contesto in cui i partiti politici, la società civile e i mezzi di comunicazione possano svolgere i rispettivi ruoli legittimi senza paura e senza essere sottoposti a minacce o restrizioni arbitrarie; invita il governo ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la tempestiva revoca dello scioglimento del CNRP;

Giovedì 13 settembre 2018

6. esorta nuovamente il governo della Cambogia a porre fine a ogni forma di vessazioni, abusi e accuse penali di matrice politica nei confronti di esponenti dell'opposizione politica, difensori dei diritti umani, sindacalisti e sostenitori dei diritti dei lavoratori, attivisti nell'ambito dei diritti fondiari e in altri ambiti della società civile, giornalisti e altri ancora; chiede al governo della Cambogia di rilasciare senza indugio tutti i cittadini che sono stati arrestati per aver esercitato i propri diritti umani, tra cui James Ricketson, e a ritirare tutte le accuse nei loro confronti;
 7. appoggia la decisione di sospendere il sostegno elettorale dell'UE per la Cambogia; rammenta gli obblighi che la Cambogia ha assunto a livello nazionale e internazionale in materia di principi democratici e diritti umani fondamentali; esorta il governo cambogiano ad avviare riforme volte a rafforzare la democrazia e ad applicare, per i futuri processi elettorali, le norme minime riconosciute in ambito internazionale, anche per quanto riguarda l'organizzazione di elezioni multipartitiche, libere ed eque, l'istituzione di un comitato elettorale nazionale che sia effettivamente indipendente e la partecipazione delle ONG e dei media indipendenti al monitoraggio delle elezioni e alla presentazione di notizie al riguardo;
 8. rammenta al governo cambogiano che è tenuto a rispettare i propri obblighi e impegni in materia di principi democratici e diritti umani fondamentali, che costituiscono una componente essenziale dell'accordo di cooperazione UE-Cambogia nonché delle condizioni previste nel quadro dell'EBA;
 9. accoglie con favore la recente missione conoscitiva effettuata dall'UE in Cambogia in relazione all'EBA, e invita la Commissione a trasmetterne le conclusioni al Parlamento quanto prima; invita la Commissione a valutare eventuali conseguenze nell'ambito delle preferenze commerciali di cui gode la Cambogia, tra cui l'avvio di un'indagine nel quadro dei meccanismi previsti dall'EBA;
 10. invita il SEAE e la Commissione a redigere un elenco degli individui responsabili dello scioglimento dell'opposizione e di altre gravi violazioni dei diritti umani in Cambogia, nell'ottica di imporre loro eventuali restrizioni in materia di visti e congelamento di beni;
 11. invita il VP/AR a monitorare da vicino la situazione in Cambogia; invita il SEAE e gli Stati membri ad agire, assumendo un ruolo guida, nell'ambito dell'imminente 39ª sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, ai fini dell'adozione di una risoluzione incisiva sulla situazione dei diritti umani in Cambogia;
 12. invita il governo della Cambogia a rinnovare il protocollo di intesa con l'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) in Cambogia, in scadenza il 31 dicembre 2018;
 13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, al segretario generale dell'ASEAN, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e all'Assemblea nazionale della Cambogia.
-

Giovedì 13 settembre 2018

P8_TA(2018)0350

Gli incendi scoppiati nel luglio 2018 a Mati, nella regione dell'Attica (in Grecia), e la risposta dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sugli incendi del luglio 2018 a Mati, nella regione dell'Attica (Grecia), e la risposta dell'UE (2018/2847(RSP))

(2019/C 433/16)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile, presentata dalla Commissione (COM(2017)0772),
 - visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea⁽¹⁾,
 - visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e l'accordo di Parigi, adottato mediante la decisione 1/CP.21 alla 21^a conferenza delle parti dell'UNFCCC (COP 21) e all'11^a sessione della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (CMP 11), tenutesi a Parigi (Francia) dal 30 novembre all'11 dicembre 2015,
 - visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
- A. considerando che negli incendi del luglio 2018 a Mati, nella regione dell'Attica (Grecia), hanno tragicamente perso la vita 99 persone e altre centinaia di persone sono rimaste ferite;
- B. considerando che gli incendi in questione hanno distrutto abitazioni, rendendo necessaria l'evacuazione di centinaia di persone, hanno danneggiato gravemente le infrastrutture locali e regionali e l'ambiente, con effetti sull'agricoltura, e hanno compromesso le attività economiche, anche nei settori turistico e ricettivo;
- C. considerando che gli episodi di siccità estrema e di incendi boschivi sono aumentati per frequenza, gravità e complessità e hanno effetti in tutta Europa, e sono esacerbati dai cambiamenti climatici;
- D. considerando che sono urgentemente necessari investimenti nella lotta contro i cambiamenti climatici al fine di prevenire le catastrofi dovute alla siccità e agli incendi;
- E. considerando che nell'estate 2018 la Grecia, la Svezia e la Lettonia, in seguito a incendi, hanno tutte richiesto il sostegno dell'UE attraverso il meccanismo unionale di protezione civile;
1. esprime il suo sincero cordoglio alle famiglie di coloro che hanno perso la vita negli incendi avvenuti nella regione dell'Attica;
 2. esprime solidarietà a tutti gli abitanti che sono stati colpiti dagli incendi nella regione dell'Attica;
 3. rende omaggio alla dedizione dei vigili del fuoco, delle guardie costiere, dei volontari e delle altre persone che hanno rischiato la vita per estinguere gli incendi e salvare i loro concittadini;

⁽¹⁾ GUL 311 del 14.11.2002, pag. 3.

Giovedì 13 settembre 2018

4. sottolinea il ruolo svolto dal meccanismo unionale di protezione civile nella fornitura di aerei, veicoli, personale medico e vigili del fuoco provenienti da tutta l'Unione europea;
5. ricorda che diversi fondi dell'Unione, quali il Fondo di solidarietà dell'UE, possono essere impiegati per il ripristino delle infrastrutture essenziali e per le operazioni di bonifica a seguito di una catastrofe naturale;
6. ribadisce l'importanza del sostegno a favore della prevenzione degli incendi a titolo dei fondi di coesione dell'UE e chiede agli Stati membri di usufruire pienamente di tale finanziamento e di informare l'opinione pubblica del rischio di incendi boschivi;
7. sottolinea la necessità di una maggiore attività di ricerca scientifica riguardante i meccanismi di valutazione dei rischi, i sistemi di prevenzione e di individuazione precoce e altri mezzi per contrastare tali fenomeni, nonché di una migliore condivisione di esperienze e buone prassi tra regioni e Stati membri;
8. sottolinea che un documento pubblicato dall'Organizzazione meteorologica mondiale il 1° agosto 2018^(?) contiene prove del fatto che l'ondata di caldo in Europa nel 2018 è legata ai cambiamenti climatici; esorta la Commissione e gli Stati membri a fissare obiettivi e ad attuare politiche climatiche che rispettino gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi della COP 21;
9. sottolinea la necessità di garantire la prevenzione delle alluvioni nelle zone colpite dagli incendi boschivi al fine di prevenire ulteriori catastrofi;
10. invita la Commissione a tenere conto del rischio di incendi boschivi e della gestione delle foreste e del paesaggio basata sugli ecosistemi nella valutazione delle attuali misure dell'Unione, quali la strategia forestale dell'UE e la strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, e ad adeguare tali strategie qualora siano individuate lacune;
11. invita il Consiglio e la Commissione a portare a termine i negoziati interistituzionali con il Parlamento in merito al nuovo meccanismo unionale di protezione civile e alla creazione di rescEU entro la fine del 2018;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni, ai governi degli Stati membri e alle autorità regionali delle zone colpite dagli incendi.

(?) <https://public.wmo.int/en/media/news/july-sees-extreme-weather-high-impacts>

Giovedì 13 settembre 2018

P8_TA(2018)0351

La minaccia della demolizione di Khan al-Ahmar e di altri villaggi beduini

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sulla minaccia di demolizione di Khan al-Ahmar e di altri villaggi beduini (2018/2849(RSP))

(2019/C 433/17)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sul conflitto israelo-palestinese,
 - vista la dichiarazione rilasciata il 7 settembre 2018 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) Federica Mogherini sugli ultimi sviluppi concernenti la prevista demolizione di Khan al-Ahmar,
 - visti gli orientamenti dell'UE sul diritto internazionale umanitario,
 - vista la dichiarazione congiunta rilasciata il 10 settembre 2018 da Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito sul villaggio di Khan al-Ahmar,
 - vista la quarta Convenzione di Ginevra del 1949, in particolare gli articoli 49, 50, 51 e 53,
 - vista la relazione semestrale gennaio-giugno 2018 sulle demolizioni e le confische delle strutture finanziate dall'UE in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, pubblicata dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) il 24 agosto 2018,
 - visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
- A. considerando che il 5 settembre 2018 l'Alta corte di giustizia israeliana ha respinto le petizioni dei residenti di Khan al-Ahmar; che l'Alta corte ha stabilito che le autorità competenti sono autorizzate a procedere con il piano di ricollocazione dei residenti a Jahlin ovest; che l'Alta corte ha autorizzato le autorità israeliane a procedere con i piani di demolizione di Khan al-Ahmar;
- B. considerando che Khan al-Ahmar è una delle 46 comunità beduine che le Nazioni Unite considerano essere ad alto rischio di trasferimento forzato nella Cisgiordania centrale; che tale comunità è composta da 32 famiglie per un totale di 173 persone, di cui 92 sono minori; che l'esercito israeliano ha emanato ordini di demolizione per tutte le strutture edificate nel villaggio;
- C. considerando che nel 2010 la Corte suprema israeliana ha deliberato che l'intero complesso di Khan al-Ahmar è stato costruito illegalmente, in violazione delle norme in materia di pianificazione urbana e zonizzazione, e deve pertanto essere demolito; che l'Alta corte ha inoltre evidenziato che le autorità israeliane dovevano trovare un'alternativa adeguata per la scuola e per i residenti della comunità; che lo Stato di Israele ha dichiarato per iscritto che offrirà alle famiglie che si trasferiranno a Jahalin Ovest (Abu Dis) la prospettiva di sviluppare un secondo sito di ricollocazione a est di Gerico; che la comunità di Khan al-Ahmar si è rifiutata di essere sfollata;
- D. che il trasferimento forzato dei residenti di un territorio occupato, a meno che non sia giustificato da necessità di sicurezza della popolazione o da motivi imperativi di natura militare, è proibito ai sensi della quarta convenzione di Ginevra e costituisce una grave violazione del diritto umano internazionale;
- E. considerando che le autorità israeliane impongono un regime edilizio estremamente restrittivo nei confronti dei residenti palestinesi del settore C in Cisgiordania; che tale regime rende pressoché impossibile la conduzione legale di attività edilizie palestinesi nella regione ed è utilizzato come mezzo per espellere i palestinesi ed estendere le attività di insediamento; che gli insediamenti israeliani sono illegali ai sensi del diritto internazionale e costituiscono un grave ostacolo agli sforzi di pace; che, ai sensi del diritto internazionale, qualsiasi parte terza, compresi gli Stati membri dell'Unione europea, ha il dovere di non riconoscere, aiutare o assistere gli insediamenti in un territorio occupato, nonché il dovere di opporvisi efficacemente;

Giovedì 13 settembre 2018

- F. considerando che Khan al-Ahmar si trova nel cosiddetto "corridoio E1" nella Cisgiordania occupata; che il mantenimento dello status quo in questa zona è di importanza cruciale per la fattibilità della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati e per l'istituzione, in futuro, di uno Stato palestinese territorialmente contiguo e capace di esistenza autonoma; che in svariate occasioni il Parlamento si è opposto a tutti gli interventi che compromettono la fattibilità della soluzione a due Stati e ha esortato entrambe le parti a dimostrare, nei programmi e nei fatti, un impegno autentico nei confronti di tale soluzione, in modo da ripristinare un clima di fiducia;
- G. considerando che 10 Stati membri dell'UE sostengono programmi umanitari a Khan al-Ahmar, compresa la costruzione di una scuola elementare, e che, secondo le stime, è attualmente a rischio l'assistenza umanitaria finanziata dall'UE per un valore di 3 15 000 euro;
- H. considerando che, secondo l'Ufficio del rappresentante UE in Palestina, la distruzione e la confisca di beni palestinesi nella Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme Est, sono proseguite nel primo semestre del 2018; che la demolizione di Khan al-Ahmar rischia di creare un precedente negativo per decine di altre comunità di beduini in tutta la Cisgiordania;
1. si unisce all'appello rivolto al governo israeliano dal VP/AR nonché da Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito affinché rinunci al piano di ricollocazione che condurrà alla demolizione di Khan al-Ahmar e al trasferimento forzato della sua popolazione verso un altro sito; ritiene di fondamentale importanza che l'Unione europea continui a esprimersi con una sola voce sulla questione;
 2. avverte le autorità israeliane che la demolizione di Khan al-Ahmar e il trasferimento forzato dei suoi residenti costituirebbero una grave violazione del diritto internazionale umanitario;
 3. esprime preoccupazione per l'impatto della demolizione di Khan al-Ahmar, che minaccerebbe ulteriormente la fattibilità della soluzione a due Stati e comprometterebbe le prospettive di pace; ribadisce che tutelare e preservare la fattibilità della soluzione a due Stati è la priorità immediata delle politiche e delle azioni dell'UE in relazione al conflitto israelo-palestinese e al processo di pace in Medio Oriente;
 4. insiste sul fatto che, qualora avessero luogo la demolizione e lo sgombero di Khan al-Ahmar, la risposta dell'UE deve essere commisurata alla gravità di tale sviluppo e coerente con il suo sostegno di lunga data alla comunità di Khan al-Ahmar; invita il VP/AR a intensificare l'impegno dell'UE nei confronti delle autorità israeliane per quanto riguarda il pieno rispetto dei diritti della popolazione palestinese nel settore C e a esigere da Israele un risarcimento integrale per la distruzione delle infrastrutture finanziate dall'UE
 5. esorta il governo israeliano a porre immediatamente fine alla sua politica di minacce di demolizione ed espulsione di fatto nei confronti delle comunità beduine che vivono nel Negev e nell'area C della Cisgiordania occupata; sottolinea che la demolizione di case, scuole e altre infrastrutture essenziali nei territori palestinesi occupati è illegale ai sensi del diritto umanitario internazionale;
 6. ricorda che Israele è pienamente responsabile per la fornitura dei servizi necessari – compresi l'istruzione, la sanità e l'assistenza sociale – alle popolazioni soggette alla sua occupazione, conformemente alla quarta convenzione di Ginevra;
 7. è fermamente convinto che l'unica soluzione duratura al conflitto in Medio Oriente sia quella di due Stati democratici, Israele e Palestina, che coesistano fianco a fianco in pace entro confini sicuri e riconosciuti sulla base del confine del 1967 e con Gerusalemme capitale di entrambi gli Stati; condanna qualsiasi decisione o azione unilaterale che possa compromettere le prospettive di tale soluzione;
 8. invita le autorità israeliane a fermare e a invertire immediatamente la rotta della loro politica in materia di insediamenti; invita l'UE a mantenere una posizione decisa in materia;
 9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente, alla Knesset e al governo di Israele, al Presidente dell'Autorità palestinese e al Consiglio legislativo palestinese.
-

Giovedì 13 settembre 2018

P8_TA(2018)0352

Una strategia europea per la plastica nell'economia circolare

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 su una strategia europea per la plastica nell'economia circolare (2018/2035(INI))

(2019/C 433/18)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2018 dal titolo "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018)0028),
- vista la relazione della Commissione del 16 gennaio 2018 relativa all'impatto dell'uso della plastica oxo-degradabile, comprese le borse in plastica oxo-degradabile, sull'ambiente (COM(2018)0035),
- visti la comunicazione della Commissione e il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 16 gennaio 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (COM(2018)0032),
- visto il piano di lavoro della Commissione sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 (COM(2016)0773), in particolare l'obiettivo di definire requisiti più specifici rispetto al prodotto e più orizzontali in ambiti come la durabilità, la riparabilità, la possibilità di potenziamento (upgrading), la progettazione per lo smontaggio e la facilità di riutilizzo e di riciclaggio,
- vista la comunicazione della Commissione, del 2 dicembre 2015, dal titolo "L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM(2015)0614),
- vista la direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾,
- vista la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti ⁽²⁾,
- vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti ⁽³⁾,
- vista la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽⁴⁾,
- vista la direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero ⁽⁵⁾,
- visti la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia ⁽⁶⁾ (in appresso "direttiva sulla progettazione ecocompatibile") nonché i regolamenti di esecuzione e gli accordi volontari adottati nell'ambito di detta direttiva,

⁽¹⁾ GUL 150 del 14.6.2018, pag. 93.

⁽²⁾ GUL 150 del 14.6.2018, pag. 100.

⁽³⁾ GUL 150 del 14.6.2018, pag. 109.

⁽⁴⁾ GUL 150 del 14.6.2018, pag. 141.

⁽⁵⁾ GUL 115 del 6.5.2015, pag. 11.

⁽⁶⁾ GUL 285 del 31.10.2009, pag. 10.

Giovedì 13 settembre 2018

- vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 ⁽⁷⁾,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 18 dicembre 2017 sull'ecoinnovazione: consentire la transizione verso un'economia circolare,
 - visto l'Eurobarometro speciale n. 468 dell'ottobre 2017 sull'atteggiamento dei cittadini europei nei confronti dell'ambiente,
 - visti l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e la 21^a conferenza delle parti (COP21) dell'UNFCCC,
 - vista la risoluzione delle Nazioni Unite dal titolo "Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), adottata in occasione del vertice sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015,
 - vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare ⁽⁸⁾,
 - vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese ⁽⁹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2018 sulla governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani nel contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) per il 2030 ⁽¹⁰⁾,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per la pesca (A8-0262/2018),
- A. considerando che la plastica è un materiale prezioso, ampiamente usato in tutte le catene del valore, che ricopre un ruolo importante nella nostra società e nella nostra economia, se impiegato e gestito in modo responsabile;
- B. considerando che il modo in cui la plastica è prodotta, utilizzata e smaltita oggi ha conseguenze disastrose sull'ambiente, sul clima e sull'economia nonché possibili effetti negativi sulla salute umana e animale; che pertanto la principale sfida è produrre e utilizzare la plastica in modo responsabile e sostenibile al fine di ridurre la produzione di rifiuti di plastica e l'uso di sostanze pericolose nella plastica, ove possibile; che la ricerca e l'innovazione in relazione a nuove tecnologie e alternative svolge un importante ruolo in tale contesto;
- C. considerando che tali conseguenze sono all'origine di diffuse preoccupazioni pubbliche, con il 74 % dei cittadini dell'UE che esprime preoccupazione per l'impatto sulla salute dell'uso della plastica e l'87 % che è preoccupato per gli effetti ambientali;
- D. considerando che l'attuale slancio politico dovrebbe essere sfruttato per effettuare la transizione verso un'economia circolare sostenibile della plastica, che attribuisca carattere prioritario alla prevenzione della produzione di rifiuti di plastica in linea con la gerarchia dei rifiuti;
- E. considerando che diversi Stati membri hanno già introdotto misure legislative nazionali per vietare la microplastica aggiunta intenzionalmente ai cosmetici;
- F. considerando che i paesi europei tradizionalmente esportano rifiuti di plastica, anche verso paesi in cui i sistemi inadeguati di gestione e riciclaggio di rifiuti causano danni ambientali e mettono a rischio la salute delle comunità locali, in particolare dei gestori dei rifiuti;

⁽⁷⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.

⁽⁸⁾ GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 65.

⁽⁹⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0287.

⁽¹⁰⁾ Testi approvati, P8_TA(2018)0004.

Giovedì 13 settembre 2018

- G. considerando che i rifiuti di plastica rappresentano un problema globale per la cui risoluzione è necessaria la cooperazione internazionale; che l'UE è impegnata a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, molti dei quali riguardano il consumo e la produzione sostenibili della plastica per limitarne l'impatto marino e terrestre;
- H. considerando che la produzione mondiale annua di plastica ha raggiunto 322 milioni di tonnellate nel 2015, e nei prossimi 20 anni dovrebbe raddoppiare.
- I. considerando che nell'UE sono prodotti ogni anno 25,8 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica;
- J. considerando che nell'UE solo il 30 % dei rifiuti di plastica è raccolto a fini di riciclaggio; che solo il 6 % della plastica immessa sul mercato è prodotto a partire da plastica riciclata;
- K. considerando che le percentuali di smaltimento in discarica (31 %) e di incenerimento (39 %) dei rifiuti di plastica restano elevate;
- L. considerando che l'economia perde circa il 95 % del valore del materiale plastico da imballaggio, e ciò comporta una perdita compresa tra 70 e 105 miliardi di EUR all'anno;
- M. considerando che l'UE si è data un obiettivo di riciclaggio per gli imballaggi di plastica del 55 % entro il 2030;
- N. considerando che il riciclaggio della plastica comporta notevoli vantaggi per il clima in termini di riduzione delle emissioni di CO₂;
- O. considerando che, a livello globale, tra i 5 e i 13 milioni di tonnellate di plastica finiscono ogni anno negli oceani del mondo e, ad oggi, si stima che vi siano negli oceani più di 150 milioni di tonnellate di plastica;
- P. considerando che ogni anno finiscono nei mari e negli oceani dell'UE tra 1 50 000 e 5 00 000 tonnellate di rifiuti di plastica;
- Q. considerando che, secondo studi citati dalle Nazioni Unite, se non si agirà entro il 2050 negli oceani vi saranno più materie plastiche che pesci;
- R. considerando che la plastica rappresenta l'85 % dei rifiuti sulla spiaggia e oltre l'80 % dei rifiuti marini;
- S. considerando che nell'oceano si può trovare praticamente ogni tipo di materiale di plastica, dalla Great Pacific garbage patch (Grande chiazza di immondizia del Pacifico), contenente almeno 79 000 tonnellate di plastica galleggiante su un'area di 1,6 milioni di chilometri quadrati, fino alle aree più remote della terra, come gli alti fondali oceanici e l'Artico;
- T. considerando che i rifiuti marini incidono negativamente anche sulle attività economiche e sulla catena alimentare umana;
- U. considerando che il 90 % di tutti gli uccelli marini ingoia particelle di plastica;
- V. considerando che non è ancora stato pienamente compreso l'impatto dei rifiuti di plastica sulla flora, sulla fauna e sulla salute umana; che sono state documentate conseguenze catastrofiche per la vita marina, con oltre 100 milioni di animali marini uccisi ogni anno a causa dei residui plastici nell'oceano;
- W. considerando che le soluzioni tese a far fronte al problema dei rifiuti di plastica nell'ambiente marino non possono essere separate da una più generale strategia relativa alla plastica; che l'articolo 48 del regolamento sul controllo della pesca ⁽¹⁾, che prevede misure volte a promuovere il recupero degli attrezzi da pesca perduti, rappresenta un passo nella giusta direzione ma ha una portata troppo limitata, visto che gli Stati membri hanno la facoltà di esentare la maggior parte dei pescherecci da tale obbligo e che l'attuazione dei requisiti di informazione rimane scarsa;

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Giovedì 13 settembre 2018

- X. considerando che nel mare Adriatico sono allo studio, nell'ambito di progetti cofinanziati da fondi della Cooperazione Territoriale Europea (CTE), nuovi strumenti di governance e buone prassi per mitigare e, se possibile, eliminare il fenomeno dell'abbandono di attrezzature da pesca, anche riconoscendo alle flotte pescherecce un nuovo ruolo di sentinelle del mare;
- Y. considerando che gli Stati membri sono firmatari della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (convenzione MARPOL) e dovrebbero mirare alla piena attuazione delle sue disposizioni;
- Z. considerando che la pesca fantasma si verifica quando reti da pesca, lenze e nasse non biodegradabili perdute o abbandonate catturano, imprigionano, feriscono, causano la morte per fame e uccidono forme di vita marine; che il fenomeno della pesca fantasma è determinato dalla perdita e dall'abbandono degli attrezzi da pesca; che il regolamento sul controllo della pesca prevede la marcatura obbligatoria degli attrezzi da pesca e la notifica e il recupero degli attrezzi perduti; che di conseguenza alcuni pescatori, di loro iniziativa, riportano in porto le reti perdute ripescate in mare;
- AA. considerando che, sebbene sia difficile valutare con precisione il contributo dell'acquacoltura alla generazione di rifiuti marini, secondo le stime l'80 % dei rifiuti marini è composto da plastica e microplastica e una percentuale di quei rifiuti marini di plastica compresa tra il 20 % e il 40 % è legata in parte alle attività umane in mare, comprese le navi mercantili e da crociera, mentre il resto proviene dalla terraferma, e che, secondo un recente studio della FAO ⁽¹²⁾, circa il 10 % di tali rifiuti è prodotto dagli attrezzi da pesca perduti e abbandonati; che gli attrezzi da pesca perduti e abbandonati sono un componente dei rifiuti marini di plastica e che secondo le stime il 94 % della plastica che confluisce nell'oceano finisce sul fondale marino, fatto da cui deriva la necessità di utilizzare il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) affinché i pescatori partecipino direttamente ai programmi di pesca di rifiuti marini, fornendo loro pagamenti o altri incentivi finanziari o materiali;
- AB. considerando che tra le 75 000 e le 3 00 000 tonnellate di microplastica sono rilasciate ogni anno nell'ambiente dell'UE, compresa la microplastica intenzionalmente aggiunta ai prodotti, la microplastica rilasciata durante l'uso dei prodotti e quella generata dal degrado dei prodotti di plastica;
- AC. considerando che la microplastica e le nanoparticelle creano problemi specifici per le politiche pubbliche;
- AD. considerando che la microplastica è stata rilevata nel 90 % dell'acqua in bottiglia;
- AE. considerando che è accolta con favore la richiesta della Commissione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di valutare la base scientifica per limitare l'utilizzo di microplastica aggiunta intenzionalmente ai prodotti di consumo o per uso professionale;
- AF. considerando che è accolta con favore la richiesta della Commissione all'ECHA di elaborare una proposta relativa a una possibile limitazione della plastica oxo-degradabile;
- AG. considerando che, a norma dell'articolo 311 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'introduzione di nuove risorse proprie è soggetta a una procedura legislativa speciale che richiede l'unanimità tra gli Stati membri e la consultazione del Parlamento;

Osservazioni generali

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018)0028) in quanto passo avanti nella transizione dell'UE da un'economia lineare a un'economia circolare; riconosce che la plastica svolge un ruolo utile nella nostra economia e nella vita quotidiana ma presenta allo stesso tempo notevoli svantaggi; ritiene che la principale sfida sia pertanto quella di gestire la plastica in modo sostenibile lungo l'intera catena del valore e quindi di cambiare il modo in cui produciamo e utilizziamo la plastica, affinché il valore sia mantenuto nella nostra economia senza danneggiare l'ambiente, il clima e la salute pubblica;

⁽¹²⁾ Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear (Attrezzature da pesca abbandonate, perdute o altrimenti dismesse).

Giovedì 13 settembre 2018

2. sottolinea che l'azione anticipata per prevenire la produzione di rifiuti di plastica, come indicato nella direttiva quadro sulla plastica, dovrebbe costituire la principale priorità in linea con la gerarchia dei rifiuti; ritiene inoltre che un notevole incremento delle nostre prestazioni di riciclaggio della plastica sia essenziale anche per favorire una crescita economica sostenibile e la tutela dell'ambiente e della salute pubblica; invita tutti i portatori di interesse a considerare il recente divieto cinese di importazione dei rifiuti di plastica un'opportunità per investire nella prevenzione dei rifiuti di plastica, anche stimolando il riutilizzo e la progettazione circolare dei prodotti, e per investire in strutture all'avanguardia per la raccolta, la differenziazione e il riciclaggio nell'UE; ritiene che lo scambio delle migliori prassi a tale riguardo sia importante, in particolare per le PMI;

3. è convinto che la strategia per la plastica dovrebbe altresì fungere da leva per stimolare modelli aziendali, di produzione e di consumo nuovi, intelligenti, sostenibili e circolari, che interessino l'intera catena del valore, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 12 delle Nazioni Unite relativo al consumo e alla produzione sostenibili, anche mediante l'internalizzazione dei costi esterni; invita la Commissione a favorire, a tale scopo, collegamenti chiari tra le politiche dell'Unione in materia di rifiuti, sostanze chimiche e prodotti, anche attraverso lo sviluppo di cicli di materiali non tossici, come previsto dal 7° programma d'azione per l'ambiente;

4. invita la Commissione a istituire una politica per l'economia circolare e la bioeconomia post 2020 basata su un solido pilastro di ricerca e innovazione, e a provvedere affinché nel nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) siano disponibili gli impegni necessari; sottolinea in particolare l'importanza della ricerca ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative e della comprensione dell'impatto delle macro, micro e nanoplastiche sugli ecosistemi e sulla salute umana;

5. sottolinea che le materie plastiche sono eterogenee e si prestano a una varietà di applicazioni e che è pertanto necessario un approccio su misura, spesso specifico per prodotto, per le varie catene del valore, caratterizzato da una combinazione di soluzioni diverse che tengano conto dell'impatto ambientale, delle alternative esistenti, delle esigenze locali e regionali e garantiscano il soddisfacimento delle esigenze funzionali;

6. sottolinea che per riuscire a ottenere un risultato che sia vantaggioso per l'economia, per l'ambiente, per il clima e la salute pubblica sono necessarie azioni comuni e coordinate da parte di tutti i portatori di interesse lungo l'intera catena del valore, compresi i consumatori;

7. pone l'accento sul fatto che ridurre la produzione di rifiuti rappresenta una responsabilità condivisa e che convertire la preoccupazione generale riguardo ai rifiuti di plastica in una responsabilità pubblica resta una sfida importante; evidenzia che lo sviluppo di nuovi modelli di consumo stimolando un mutamento comportamentale dei consumatori è fondamentale a tale riguardo; chiede una maggiore sensibilizzazione dei consumatori in merito all'impatto dell'inquinamento dei rifiuti di plastica nonché all'importanza della prevenzione e dell'adeguata gestione dei rifiuti e delle alternative esistenti;

Dalla progettazione in funzione del riciclaggio alla progettazione in funzione della circolarità

8. invita le autorità competenti degli Stati membri a provvedere affinché l'intero acquis in materia di prodotti e rifiuti sia attuato e applicato in modo completo e in tempi brevi; segnala che nell'UE solo il 30 % dei rifiuti di plastica è raccolto a fini di riciclaggio, e ciò comporta un enorme spreco di risorse; sottolinea che la plastica non sarà più accettata nelle discariche entro il 2030 e che gli Stati membri devono gestire i loro rifiuti di plastica in conformità delle disposizioni stabilite dalla direttiva 2008/98/CE; ribadisce che gli Stati membri dovrebbero avvalersi di strumenti economici e di altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti; evidenzia l'importanza di strutture di raccolta e differenziazione separate al fine di consentire un riciclaggio di alta qualità e di promuovere l'impiego di materie prime secondarie di qualità;

9. invita tutti i portatori di interesse del settore a iniziare a intraprendere azioni concrete ora per far sì che tutti gli imballaggi di plastica siano riutilizzabili o riciclabili in modo efficace sotto il profilo dei costi al più tardi entro il 2030, ad abbinare la loro identità di marchio a modelli aziendali sostenibili e circolari e a utilizzare il loro potere di marketing per promuovere e favorire modelli di consumo sostenibili e circolari; invita la Commissione a monitorare e valutare gli sviluppi, a promuovere le migliori prassi e a verificare le dichiarazioni ambientali onde evitare il "greenwashing";

10. è del parere che la società civile dovrebbe essere opportunamente coinvolta e informata affinché possa far rispettare all'industria i propri impegni e obblighi;

Giovedì 13 settembre 2018

11. esorta la Commissione a onorare il proprio obbligo di rivedere e rafforzare i requisiti essenziali della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio entro la fine del 2020, tenendo conto delle proprietà relative dei diversi materiali di imballaggio sulla base di valutazioni del ciclo di vita, affrontando in particolare i temi della prevenzione e della progettazione in funzione della circolarità; invita la Commissione a presentare requisiti chiari, applicabili ed efficaci, anche per quanto riguarda "imballaggi di plastica riutilizzabili e riciclabili in modo efficace sotto il profilo dei costi" nonché gli imballaggi eccessivi;

12. invita la Commissione a fare dell'efficienza delle risorse e della circolarità principi globali, senza dimenticare l'importante ruolo che i materiali, i prodotti e i sistemi circolari possono svolgere, anche in relazione agli articoli di plastica diversi dagli imballaggi; ritiene che tale obiettivo possa essere conseguito, tra l'altro, mediante la responsabilità estesa del produttore, l'elaborazione di norme sui prodotti, la realizzazione di valutazioni del ciclo di vita, l'ampliamento del campo di applicazione del quadro legislativo sulla progettazione ecocompatibile per includervi tutti i principali gruppi di prodotti di plastica, l'adozione di disposizioni in materia di marchio di qualità ecologica e l'attuazione della metodologia dell'impronta ambientale del prodotto;

Creazione di un autentico mercato unico per la plastica riciclata

13. osserva che vi sono varie ragioni alla base della scarsa diffusione delle plastiche riciclate nell'UE, tra cui i bassi prezzi dei combustibili fossili dovuti in parte ai sussidi, la mancanza di fiducia e la carenza di una fornitura di alta qualità; sottolinea che un mercato interno stabile per le materie prime secondarie è necessario al fine di garantire la transizione a un'economia circolare; invita la Commissione a far fronte agli ostacoli che questo mercato si trova ad affrontare e a creare condizioni di parità;

Norme di qualità e verifica

14. invita la Commissione a proporre rapidamente norme qualitative per rafforzare la fiducia e incentivare il mercato della plastica secondaria; esorta la Commissione, in sede di elaborazione di tali norme di qualità, a tenere conto dei vari gradi di riciclaggio compatibili con la funzionalità dei diversi prodotti, salvaguardando al contempo la salute pubblica, la sicurezza alimentare e l'ambiente; invita la Commissione a garantire l'uso sicuro dei materiali riciclati nei materiali a contatto con gli alimenti e a stimolare l'innovazione;

15. chiede alla Commissione di tener conto delle migliori prassi per quanto riguarda la certificazione da parte di soggetti terzi indipendenti e di incoraggiare la certificazione dei materiali riciclati, poiché la verifica è essenziale al fine di rafforzare la fiducia dell'industria e dei consumatori nei materiali riciclati;

Contenuto riciclato

16. invita tutti gli operatori del settore a convertire i loro impegni pubblici riguardo all'aumento dell'utilizzo della plastica riciclata in promesse formali e a realizzare azioni concrete;

17. ritiene che potrebbero essere necessarie norme obbligatorie sul contenuto riciclato al fine di stimolare l'utilizzo di materie prime secondarie, dal momento che i mercati dei materiali riciclati non sono ancora operativi; invita la Commissione a prendere in esame l'introduzione di requisiti relativi al contenuto riciclato minimo per specifici prodotti di plastica immessi sul mercato dell'UE, nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza degli alimenti;

18. invita gli Stati membri a valutare l'introduzione di un'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta per i prodotti con contenuti riciclati;

Appalti circolari

19. sottolinea che gli appalti sono uno strumento essenziale nella transizione verso un'economia circolare, poiché sono in grado di stimolare l'innovazione dei modelli aziendali e di promuovere prodotti e servizi efficienti sotto il profilo delle risorse; evidenzia il ruolo delle autorità locali e regionali a tale proposito; invita la Commissione a istituire una rete di apprendimento dell'UE sugli appalti circolari, al fine di sfruttare l'esperienza maturata grazie ai progetti pilota; ritiene che queste azioni volontarie dovrebbero aprire la strada, sulla base di una solida valutazione d'impatto, a norme e criteri vincolanti dell'Unione in materia di appalti pubblici circolari;

Giovedì 13 settembre 2018

20. invita gli Stati membri a eliminare progressivamente tutti gli irragionevoli incentivi che ostacolano il conseguimento dei massimi livelli possibili di riciclaggio della plastica;

Interazione fra rifiuti e sostanze chimiche

21. invita le autorità competenti degli Stati membri a ottimizzare i controlli sui materiali e i prodotti importati, al fine di garantire e far rispettare la normativa dell'UE sulle sostanze chimiche e i prodotti;

22. rimanda alla sua risoluzione sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti;

Prevenzione della produzione di rifiuti di plastica*Plastica monouso*

23. constata che non esiste una panacea per gli effetti dannosi per l'ambiente della plastica monouso e ritiene che per risolvere questo problema complesso serva pertanto una combinazione di misure volontarie e regolamentari, nonché un mutamento della consapevolezza, del comportamento e della partecipazione dei consumatori;

24. prende atto degli interventi già adottati in alcuni Stati membri e accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione relativa a un quadro legislativo specifico per la riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, con particolare riferimento alla plastica monouso; ritiene che tale proposta dovrebbe contribuire a una notevole riduzione dei rifiuti marini, dei quali oltre l'80 % è di plastica, contribuendo in tal modo all'obiettivo dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile di prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento marino di ogni tipo;

25. ritiene importante che tale quadro offra un insieme di misure ambiziose per le autorità competenti degli Stati membri, che siano compatibili con l'integrità del mercato unico, producano effetti ambientali e socioeconomici tangibili e positivi e forniscano la funzionalità necessaria ai consumatori;

26. riconosce che riducendo e limitando i prodotti di plastica monouso si possano creare opportunità per modelli d'impresa sostenibili;

27. fa riferimento ai lavori in corso nel quadro della procedura legislativa ordinaria relativa alla proposta in esame;

28. sottolinea che esistono vari percorsi per ottenere percentuali elevate di raccolta differenziata e riciclaggio nonché una riduzione dei rifiuti di plastica, compresi i regimi di responsabilità estesa del produttore con tariffe modulate, i sistemi di cauzione-rimborso e una maggiore consapevolezza del pubblico; riconosce i meriti dei regimi in vigore in diversi Stati membri e il potenziale per uno scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri; evidenzia che la scelta di un determinato regime resta di responsabilità dell'autorità competente dello Stato membro;

29. si compiace del fatto che la direttiva 94/62/CE stabilisca che gli Stati membri devono istituire regimi di responsabilità estesa del produttore obbligatori per tutti gli imballaggi entro il 2024, e invita la Commissione a valutare la possibilità di estendere tale obbligo anche ad altri prodotti di plastica, conformemente agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE;

30. prende atto della proposta della Commissione relativa al sistema di risorse proprie dell'Unione europea (COM(2018)0325), che prevede un contributo sulla base dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati; sottolinea che l'effetto trainante di un eventuale contributo deve essere coerente con la gerarchia dei rifiuti; evidenzia pertanto che occorre accordare priorità alla prevenzione della produzione di rifiuti;

31. invita la Commissione e gli Stati membri ad aderire alla coalizione internazionale per la riduzione dell'inquinamento causato dalle borse di plastica, lanciata in occasione della COP 22 di Marrakech nel novembre 2016, e di sostenere tale coalizione;

Giovedì 13 settembre 2018

32. ritiene che i supermercati svolgano un ruolo essenziale nella riduzione della plastica monouso nell'UE; accoglie con favore le iniziative come i reparti dei supermercati senza plastica, grazie alle quali i supermercati possono testare i biomateriali compostabili come alternativa agli imballaggi di plastica;

33. accoglie con favore la proposta di direttiva della Commissione relativa agli impianti portuali di raccolta (COM(2018)0033), che mira a ridurre considerevolmente gli oneri e i costi per i pescatori che riportano gli attrezzi da pesca e i rifiuti di plastica in porto; evidenzia l'importante ruolo che i pescatori potrebbero svolgere, soprattutto raccogliendo rifiuti di plastica dal mare durante la loro attività di pesca e riportandoli in porto affinché siano sottoposti a un'adeguata gestione dei rifiuti; sottolinea che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero incentivare questa attività, facendo in modo che i pescatori non siano tenuti a versare un contributo per il trattamento;

34. si rammarica del fatto che l'attuazione dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento sul controllo della pesca, relativo al recupero degli attrezzi perduti e ai relativi obblighi di informazione, non sia rientrata nella relazione di valutazione e sullo stato di attuazione della Commissione del 2017; sottolinea la necessità di una valutazione dettagliata dell'attuazione dei requisiti del regolamento sul controllo della pesca per quanto riguarda gli attrezzi da pesca;

35. invita la Commissione, gli Stati membri e le regioni a sostenere piani di raccolta dei rifiuti in mare con il coinvolgimento, ove possibile, dei pescherecci e a introdurre impianti portuali di raccolta e smaltimento per i rifiuti marini, oltre a un piano di riciclaggio per le reti da pesca a fine vita; invita, altresì, la Commissione e gli Stati membri a utilizzare le raccomandazioni contenute negli orientamenti volontari della FAO sulla marcatura degli attrezzi da pesca, collaborando strettamente con il settore della pesca al fine di combattere la pesca fantasma;

36. invita la Commissione, gli Stati membri e le regioni a rafforzare la raccolta dati nel settore delle plastiche marine istituendo e realizzando un sistema di comunicazione digitale obbligatorio, a livello dell'UE, a sostegno dell'azione di recupero degli attrezzi perduti dai singoli pescherecci, utilizzando il contenuto delle banche dati regionali per condividere le informazioni su una banca dati europea gestita dall'Agenzia di controllo della pesca, o a rendere SafeSeaNet un sistema di facile utilizzo a livello dell'UE, che permetta ai pescatori di segnalare le reti perdute;

37. sottolinea la necessità che gli Stati membri si adoperino maggiormente per mettere a punto strategie e piani volti a ridurre la dispersione in mare dell'attrezzatura da pesca, anche attraverso le sovvenzioni del FEAMP, oltre che con il supporto dei fondi strutturali e della CTE e con il necessario coinvolgimento attivo delle regioni;

Plastica a base di materie biologiche, biodegradabilità e compostabilità

38. sostiene con vigore l'intento della Commissione di proporre norme supplementari chiare e regole e definizioni armonizzate sul contenuto biologico, sulla biodegradabilità (una proprietà indipendente delle materie prime) e sulla compostabilità, al fine di correggere le idee sbagliate e i malintesi esistenti e fornire ai consumatori informazioni chiare;

39. pone l'accento sul fatto che la promozione di una bioeconomia sostenibile può contribuire a ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di materie prime; evidenzia il potenziale ruolo della plastica a base di materie biologiche e biodegradabile, ove ciò si dimostri vantaggioso in una prospettiva basata sul ciclo di vita; ritiene che la biodegradabilità debba essere valutata nelle condizioni reali applicabili;

40. pone l'accento sul fatto che la plastica biodegradabile e compostabile può contribuire a sostenere la transizione verso un'economia circolare ma non può essere considerata un rimedio contro i rifiuti marini, né dovrebbe legittimare applicazioni monouso non necessarie; invita pertanto la Commissione a elaborare criteri chiari in merito a prodotti e applicazioni utili composti da plastica biodegradabile, compresi gli imballaggi e le applicazioni utilizzate in agricoltura; chiede ulteriori investimenti in ricerca e sviluppo in tale ambito; sottolinea che le materie plastiche biodegradabili e non biodegradabili devono essere trattate diversamente ai fini di una corretta gestione dei rifiuti;

41. sottolinea che la plastica a base di materie biologiche offre la possibilità di una parziale differenziazione delle materie prime e chiede ulteriori investimenti in ricerca e sviluppo in tale ambito; riconosce l'esistenza di materiali a base biologica innovativi già sul mercato; sottolinea la necessità di un trattamento neutrale ed equo dei materiali sostitutivi;

Giovedì 13 settembre 2018

42. chiede un divieto totale a livello di UE della plastica oxo-degradabile entro il 2020, dal momento che questo tipo di plastica non si biodegrada in modo sicuro, non è compostabile, ha effetti negativi sul riciclaggio della plastica convenzionale e non offre un vantaggio ambientale comprovato;

Microplastica

43. invita la Commissione a introdurre un divieto della microplastica nei cosmetici, nei prodotti per la cura personale, nei detersivi e nei prodotti per la pulizia entro il 2020; invita inoltre l'ECHA a valutare e predisporre, se del caso, un divieto della microplastica aggiunta intenzionalmente ad altri prodotti, tenendo in considerazione se siano disponibili alternative valide;

44. invita la Commissione a fissare requisiti minimi nella normativa sui prodotti per ridurre in modo significativo il rilascio di microplastica alla fonte, in particolare per i tessuti, gli pneumatici, le vernici e i mozziconi di sigaretta;

45. prende nota delle buone prassi dell'operazione "Clean Sweep" e delle varie iniziative "zero perdita di pellet"; ritiene che vi sia spazio di manovra per replicare tali iniziative a livello dell'Unione e mondiale;

46. invita la Commissione a esaminare le fonti, la distribuzione, la sorte e gli effetti delle macro e microplastiche nel contesto del trattamento delle acque reflue e della gestione delle acque meteoriche, ai fini del vaglio di adeguatezza in atto della direttiva quadro sulle acque e della direttiva sulle alluvioni; invita inoltre le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione a garantire la piena attuazione e applicazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino; invita inoltre la Commissione a sostenere la ricerca nelle tecnologie di trattamento dei fanghi di depurazione e di depurazione delle acque;

Ricerca e innovazione

47. accoglie con favore l'annuncio della Commissione di un investimento aggiuntivo di 100 milioni di EUR nel quadro del programma Orizzonte 2020 per indirizzare gli investimenti verso soluzioni efficienti sotto il profilo delle risorse e circolari, come le opzioni di prevenzione e progettazione, la diversificazione delle materie prime e le tecnologie di riciclaggio innovative quali il riciclaggio molecolare e chimico, nonché il miglioramento del riciclaggio meccanico; sottolinea il potenziale d'innovazione delle start-up in tale contesto; sostiene l'istituzione di un programma strategico per la ricerca e l'innovazione sulla circolarità dei materiali, prestando particolare attenzione alla plastica e ai materiali contenenti plastica, oltre agli imballaggi, al fine di orientare le future decisioni di finanziamento nel programma Orizzonte Europa; osserva che saranno necessari finanziamenti adeguati per contribuire a incentivare gli investimenti privati; sottolinea che i partenariati pubblico-privato possono contribuire ad accelerare la transizione verso un'economia circolare;

48. sottolinea le grandi potenzialità di collegamento dell'agenda digitale e dell'agenda per l'economia circolare; evidenzia la necessità di contrastare le barriere normative all'innovazione, e invita la Commissione a valutare possibili patti per l'innovazione dell'UE in linea con il conseguimento degli obiettivi della strategia per la plastica e della più ampia agenda per l'economia circolare;

49. invita la Commissione, gli Stati membri e le regioni a sostenere l'uso di attrezzi da pesca innovativi incoraggiando i pescatori a "permutare" le vecchie reti e a dotare le reti esistenti di sensori e sistemi di tracciamento delle reti collegati ad applicazioni per smartphone, chip RFID (identificazione a radiofrequenza) e dispositivi di localizzazione per natanti in modo che i comandanti delle imbarcazioni siano in grado di tracciare più accuratamente le reti e, se necessario, recuperarle; riconosce il ruolo che la tecnologia può svolgere nel prevenire che i rifiuti di plastica entrino in mare;

Giovedì 13 settembre 2018

50. chiede che Orizzonte Europa includa una missione relativa a un oceano senza plastica, allo scopo di impiegare l'innovazione per ridurre la quantità di plastica che finisce nell'ambiente marino e raccogliere la plastica presente negli oceani; ribadisce i suoi appelli a favore della lotta contro i rifiuti marini (compresi la prevenzione, una maggiore educazione agli oceani, la sensibilizzazione alla sfida ambientale posta dall'inquinamento da plastica e altre forme di rifiuti marini, nonché campagne di pulizia come la pesca dei rifiuti e la pulizia delle spiagge), come indicato nella comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 10 novembre 2016 sulla governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (JOIN(2016)0049); chiede un dialogo politico dell'UE sui rifiuti marini che coinvolga responsabili politici, soggetti interessati ed esperti;

Azione a livello mondiale

51. invita l'UE a svolgere un ruolo proattivo nello sviluppo di un protocollo globale per la plastica e a provvedere affinché i vari impegni assunti a livello sia dell'UE che mondiale possano essere monitorati in modo integrato e trasparente; invita la Commissione e gli Stati membri ad assumere un ruolo guida attivo nell'ambito del gruppo di lavoro istituito dall'Assemblea per l'ambiente delle Nazioni Unite nel dicembre 2017 per trovare risposte internazionali nella lotta contro i rifiuti di plastica nell'ambiente marino e la microplastica; evidenzia che i temi dell'inquinamento da plastica e delle capacità di gestione dei rifiuti dovrebbero essere parte del quadro dell'UE in materia di politica esterna, dal momento che una gran quantità di rifiuti di plastica negli oceani proviene da paesi dell'Asia e dell'Africa;

52. invita tutte le istituzioni dell'UE, insieme al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'Unione, a incentrare l'attenzione sulla prevenzione, a esaminare le norme interne in materia di appalti e le prassi di gestione dei rifiuti di plastica nonché a ridurre in modo significativo la produzione di rifiuti in plastica, in particolare sostituendo, riducendo e limitando l'uso di plastica monouso;

o

o o

53. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Giovedì 13 settembre 2018

P8_TA(2018)0353

Possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (2018/2589(RSP))

(2019/C 433/19)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 191 e 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla protezione della salute umana e alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente,
- vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti ⁽¹⁾,
- vista la direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽²⁾,
- vista la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti ⁽³⁾,
- vista la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽⁴⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche ⁽⁵⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽⁶⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE ⁽⁷⁾,
- vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia ⁽⁸⁾,
- vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" ⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109.

⁽²⁾ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 93.

⁽³⁾ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 100.

⁽⁴⁾ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 141.

⁽⁵⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.

Giovedì 13 settembre 2018

- vista la comunicazione della Commissione, del 16 gennaio 2018, sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (COM(2018)0032),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la comunicazione della Commissione, del 16 gennaio 2018, sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (SWD(2018)0020),
- vista la comunicazione della Commissione, del 16 gennaio 2018, dal titolo "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018)0028),
- vista la comunicazione della Commissione, del 5 marzo 2018, dal titolo "Relazione generale della Commissione sull'applicazione del regolamento REACH e sulla revisione di alcuni elementi – Conclusioni e azioni" (COM(2018)0116),
- vista la comunicazione della Commissione, del 30 novembre 2016, dal titolo "Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019" (COM(2016)0773),
- vista la comunicazione della Commissione, del 2 dicembre 2015, dal titolo "L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM(2015)0614),
- vista la comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2011, dal titolo "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (COM(2011)0571),
- vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese ⁽¹⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione XXX riguardo alla concessione di un'autorizzazione per gli usi di di-2-etililftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare ⁽¹²⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sull'attuazione del 7° programma d'azione per l'ambiente ⁽¹³⁾,
- vista la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento,
- vista la Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale,
- vista la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti,
- viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (O-000063/2018 – B8-0036/2018 e O-000064/2018 – B8-0037/2018),
- vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
- visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

⁽¹⁰⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0287.

⁽¹¹⁾ GU C 366 del 27.10.2017, pag. 96.

⁽¹²⁾ GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 65.

⁽¹³⁾ Testi approvati, P8_TA(2018)0100.

Giovedì 13 settembre 2018

- A. considerando che il 7° programma d'azione per l'ambiente (PAA) prevede lo sviluppo di una strategia dell'Unione per un ambiente non tossico mirante a ridurre al minimo l'esposizione alle sostanze chimiche contenute nei prodotti, ivi compresi i prodotti importati, nell'ottica di promuovere cicli di materiali non tossici e poter utilizzare così i rifiuti riciclati quale fonte importante e affidabile di materie prime per l'Unione;
- B. considerando che, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2018/851, le misure adottate dagli Stati membri per evitare la produzione di rifiuti devono ridurre la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al riciclaggio;
- C. considerando che l'articolo 9 della direttiva (UE) 2018/851 stabilisce altresì che tali misure devono promuovere la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti e garantire che qualsiasi fornitore di un articolo quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento REACH fornisca le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), e prevede inoltre che l'ECHA istituisca e mantenga una banca dati per i dati che le devono essere trasmessi in tale contesto, e fornisca ai gestori del trattamento dei rifiuti e, su richiesta, ai consumatori l'accesso a tale banca dati;
- D. considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/851, ove necessario per ottemperare all'obbligo di procedere alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o ad altre operazioni di recupero e per facilitare o migliorare il recupero, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie, prima o durante il recupero, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista del loro trattamento conformemente agli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE⁽¹⁴⁾ sui rifiuti;
- E. considerando che, in base all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 850/2004, le operazioni di smaltimento o recupero che possono portare al recupero, al riciclaggio, alla rigenerazione o al reimpiego delle sostanze elencate all'allegato IV (inquinanti organici persistenti) sono vietate;

Considerazioni di ordine generale

1. si compiace per la comunicazione della Commissione e il documento di lavoro dei suoi servizi del 16 gennaio 2018, nonché per il processo di consultazione, ma si attende un'azione rapida al fine di affrontare i problemi di "interazione"; appoggia la visione d'insieme della Commissione, che è in linea con gli obiettivi del 7° PAA;
2. ritiene che l'obiettivo principale della Commissione dovrebbe essere quello di evitare che le sostanze chimiche pericolose entrino nel ciclo dei materiali, di assicurare la piena coerenza tra le leggi recanti esecuzione delle politiche in materia di rifiuti e sostanze chimiche, nonché di garantire una migliore applicazione della normativa vigente, affrontando nel contempo le lacune normative che potrebbero ostacolare un'economia circolare sostenibile dell'UE, con particolare riferimento agli articoli importati;
3. sottolinea che in una vera economia circolare i prodotti devono essere progettati tenendo presenti la capacità di miglioramento, la durabilità, la riparabilità, la riutilizzabilità e la riciclabilità, impiegando in misura minima sostanze preoccupanti;
4. ribadisce che il passaggio a un'economia circolare impone la rigorosa applicazione della gerarchia dei rifiuti e, ove possibile, la progressiva soppressione delle sostanze preoccupanti, in particolare nei casi in cui esistono o saranno sviluppate alternative più sicure, al fine di assicurare lo sviluppo di cicli di materiali non tossici, che faciliteranno il riciclaggio e sono essenziali per il sano sviluppo di un mercato delle materie prime secondarie funzionante;
5. invita la Commissione a elaborare senza ulteriori indugi una strategia dell'Unione per un ambiente non tossico, come previsto nel 7° PAA;

⁽¹⁴⁾ GUL 312 del 22.11.2008, pag. 3.

Giovedì 13 settembre 2018

6. invita la Commissione e gli Stati membri, in stretta collaborazione con l'ECHA, a intensificare la loro attività di regolamentazione al fine di promuovere la sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti e limitare le sostanze che pongono rischi inaccettabili per la salute umana o l'ambiente nel contesto del regolamento REACH o della normativa specifica per settore o prodotto, in modo che i rifiuti riciclati possano essere utilizzati quale fonte importante e affidabile di materie prime nell'Unione;
7. pone l'accento sulla necessità di trovare soluzioni locali, nazionali, regionali ed europee coinvolgendo tutte le parti interessate, nell'ottica di individuare le sostanze chimiche preoccupanti nei flussi di riciclaggio ed eliminarle;
8. invita le imprese ad adottare pienamente un approccio lungimirante e olistico per una gestione progressiva delle sostanze chimiche, cogliendo l'opportunità di sostituire le sostanze tossiche nei prodotti e nelle catene di approvvigionamento, accelerando e guidando il processo di innovazione del mercato;
9. sottolinea che l'attuazione delle normative in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti può rappresentare una sfida per le piccole e medie imprese (PMI); evidenzia che il loro caso specifico andrebbe tenuto in considerazione al momento dell'adozione di provvedimenti, senza compromettere il livello di tutela della salute umana e dell'ambiente; mette in evidenza la necessità di informazioni chiare e facilmente accessibili per garantire che le PMI godano delle condizioni necessarie per conformarsi pienamente all'intera normativa in materia;
10. ritiene fondamentale, in caso di rischio di sovrapposizioni normative, chiarire le interazioni, in modo da garantire la coerenza e sfruttare le possibili sinergie;
11. sottolinea che è della massima importanza migliorare la trasparenza riguardo alla presenza di sostanze preoccupanti nei prodotti di consumo, al fine di stabilire un clima di fiducia tra i cittadini per quanto riguarda la sicurezza delle materie prime secondarie; osserva che una maggiore trasparenza consentirebbe di rafforzare ulteriormente gli incentivi volti a eliminare gradualmente l'uso di sostanze preoccupanti;

Informazioni insufficienti sulle sostanze preoccupanti presenti nei prodotti e nei rifiuti

12. ritiene che per sostanze preoccupanti si intendano quelle **che soddisfano i criteri di cui all'articolo 57** del regolamento REACH quali sostanze estremamente preoccupanti, le sostanze vietate ai sensi della Convenzione di Stoccolma (inquinanti organici persistenti – POP), le sostanze specifiche soggette a restrizioni negli articoli di cui all'allegato XVII del regolamento REACH nonché determinate sostanze disciplinate dalla normativa specifica per settore e/o relativa ai prodotti;
13. ribadisce il suo appello alla Commissione affinché adempia ai propri impegni intesi a tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente dalle sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino; si attende che la Commissione presenti, senza ulteriori indugi, la sua strategia sugli interferenti endocrini per ridurre al minimo l'esposizione dei cittadini dell'UE a tali interferenti, al di là dei pesticidi e dei biocidi;
14. evidenzia che tutte le sostanze preoccupanti dovrebbero essere tracciate quanto prima e che le informazioni ad esse relative, comprese composizione e concentrazione, dovrebbero essere messe a completa disposizione di tutti gli attori della catena di approvvigionamento, degli addetti al riciclaggio e del pubblico, pur tenendo conto dei sistemi esistenti e valutando la possibilità di ricorrere a soluzioni di monitoraggio settoriale; accoglie con favore, come primo passo in tale direzione, le nuove disposizioni incluse all'articolo 9 della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti;
15. invita, in tale contesto, gli Stati membri e la Commissione, unitamente all'ECHA, a intensificare gli sforzi intesi a garantire che, entro il 2020, tutte le sostanze estremamente preoccupanti, comprese quelle che soddisfano il criterio concernente il livello di preoccupazione equivalente, come ad esempio gli interferenti endocrini e i sensibilizzanti, siano inserite nell'elenco REACH di sostanze "candidate", come previsto dal 7° PAA;

Giovedì 13 settembre 2018

16. reputa che, in linea con i requisiti vigenti per le importazioni di cui al regolamento REACH, il sistema di tracciabilità dovrebbe altresì contemplare tutti i prodotti importati nell'Unione che potrebbero contenere sostanze preoccupanti; evidenzia inoltre l'importanza di affrontare il problema della presenza di sostanze non registrate negli articoli importati; sottolinea che occorre una collaborazione più profonda a livello internazionale per quanto riguarda gli articoli importati, segnatamente con attori quali il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), i paesi terzi confrontati a sfide analoghe sul fronte degli articoli importati e i paesi esportatori;

17. osserva che, in linea con le conclusioni del secondo riesame della Commissione del regolamento REACH, occorre migliorare la qualità dei dati presenti nei fascicoli di registrazione REACH sui pericoli e l'utilizzo delle sostanze chimiche nonché sull'esposizione alle stesse;

18. ritiene che, in linea con l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento REACH (controllo di completezza della registrazione), l'ECHA non dovrebbe consentire l'ingresso nel mercato di sostanze chimiche che presentano un fascicolo di registrazione incompleto o lacunoso e dovrebbe garantire che le informazioni necessarie vengano prodotte il più presto possibile; ricorda che è di fondamentale importanza che le informazioni fornite per i fascicoli di registrazione siano precise, adeguate, affidabili, pertinenti e attendibili; invita l'ECHA a intensificare gli sforzi nel contesto dell'articolo 41 del regolamento REACH (verifica di conformità della registrazione), in modo da porre fine alla non conformità dei fascicoli e da garantire che non sia consentito l'accesso al mercato alle sostanze chimiche che presentano fascicoli di registrazione non conformi; invita i dichiaranti e gli Stati membri a fare la loro parte nell'assicurare che i fascicoli di registrazione REACH siano conformi e aggiornati;

Trattare la questione relativa alla presenza di sostanze preoccupanti nei materiali riciclati

19. sottolinea che l'Unione deve assicurare il medesimo livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, a prescindere dal fatto che i prodotti siano realizzati con materie prime o materiali recuperati;

20. ribadisce che, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, la prevenzione è prioritaria rispetto al riciclaggio e che, di conseguenza, il riciclaggio non deve giustificare il perpetuarsi dell'uso di sostanze tradizionalmente pericolose;

21. ritiene che tutte le materie prime primarie e secondarie dovrebbero, in linea di principio, essere soggette alle medesime norme; osserva tuttavia che non è sempre possibile garantire che i materiali ottenuti a partire da prodotti riciclati siano totalmente identici alle materie prime primarie;

22. osserva che le norme dell'Unione dovrebbero assicurare che il riciclaggio di materiali non perpetui l'utilizzo di sostanze pericolose; osserva con preoccupazione che la legislazione intesa a impedire la presenza di sostanze chimiche nei prodotti, anche quelli importati, è frammentata, non è né sistematica né coerente e si applica solo a un numero estremamente limitato di sostanze, prodotti e impieghi, prevedendo spesso molte eccezioni; si rammarica della mancanza di progressi nella messa a punto di una strategia dell'Unione per un ambiente non tossico, finalizzata, tra l'altro, a ridurre l'esposizione alle sostanze preoccupanti contenute nei prodotti;

23. sottolinea che la possibilità di riciclare i materiali contenenti sostanze preoccupanti dovrebbe essere contemplata solo quando non esistono materiali sostitutivi privi di sostanze preoccupanti; ritiene che un'eventuale attività di riciclaggio di questo tipo dovrebbe svolgersi in un circuito chiuso o controllato, senza mettere in pericolo la salute umana, compresa la salute dei lavoratori, o l'ambiente;

24. auspica che le pratiche innovative di riciclaggio possano contribuire alla decontaminazione dei rifiuti contenenti sostanze preoccupanti;

25. ritiene che la questione dei prodotti contenenti sostanze ereditate andrebbe affrontata ricorrendo a un efficiente sistema di registrazione, di tracciabilità e di smaltimento;

Giovedì 13 settembre 2018

26. reputa opportuno, dato che oltre l'80 % dell'impatto ambientale di un prodotto è determinato nella fase di progettazione, sfruttare, oltre al regolamento REACH, la direttiva sulla progettazione ecocompatibile e altre normative concernenti prodotti specifici onde introdurre requisiti per la sostituzione delle sostanze preoccupanti; sottolinea che l'utilizzo di sostanze di natura tossica o preoccupanti, come gli inquinanti organici persistenti e gli interferenti endocrini, dovrebbe essere tenuto in particolare considerazione nell'ambito dei criteri di progettazione ecocompatibile ampliati, fatte salve le altre prescrizioni giuridiche armonizzate stabilite a livello dell'Unione per tali sostanze;

27. sottolinea che è fondamentale garantire condizioni di parità tra gli articoli prodotti nell'Unione e quelli importati; ritiene che gli articoli prodotti nell'UE non debbano, in alcun caso, essere svantaggiati; chiede pertanto alla Commissione di garantire l'utilizzo tempestivo delle restrizioni previste nel regolamento REACH e in altre norme relative ai prodotti, così che i prodotti fabbricati nell'UE e quelli importati siano soggetti alle stesse norme; evidenzia, nello specifico, che l'eliminazione graduale o la sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti, risultante dal regime di autorizzazione previsto dal regolamento REACH, andrebbe accompagnata da restrizioni contestualmente applicabili; invita le autorità competenti degli Stati membri ad aumentare i controlli sui materiali importati per garantire la conformità con il regolamento REACH e con la normativa in materia di prodotti;

28. sottolinea che è opportuno rafforzare l'applicazione alle frontiere dell'UE della normativa in materia di sostanze chimiche e prodotti;

29. ritiene che, al fine di trattare la questione relativa alla presenza di sostanze preoccupanti nei materiali riciclati, sarebbe auspicabile l'introduzione di un passaporto dei prodotti come strumento per indicare materiali e sostanze utilizzati nei prodotti;

Incertezze sul modo in cui i materiali possono cessare di essere rifiuti

30. evidenzia che occorrono norme chiare dell'UE che precisino le condizioni da rispettare per poter uscire dal regime dei rifiuti, e che sono necessari criteri armonizzati volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale; osserva che tali norme chiare dell'UE devono essere concepite in modo da essere attuabili anche nel caso delle PMI;

31. ritiene che sia opportuno adottare misure a livello di UE per armonizzare maggiormente l'interpretazione e l'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni sulla cessazione della qualifica di rifiuto previste dalla direttiva quadro sui rifiuti, nell'ottica di agevolare l'utilizzo nell'UE dei materiali recuperati;

32. invita gli Stati membri e la Commissione a cooperare pienamente per quanto concerne i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale;

Difficoltà nell'applicazione delle metodologie dell'UE di classificazione dei rifiuti ed effetti sulla riciclabilità dei materiali (materie prime secondarie)

33. ritiene che le norme per classificare i rifiuti come pericolosi o non pericolosi dovrebbero essere coerenti con quelle intese a classificare le sostanze e le miscele nell'ambito del regolamento CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio), tenendo conto delle specificità dei rifiuti e delle relative modalità di gestione; valuta inoltre positivamente i nuovi orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti; sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente il quadro di classificazione dei rifiuti e delle sostanze chimiche al fine di includere gli "endpoint" di pericolo che destano forti preoccupazioni, come ad esempio l'elevata persistenza, l'interferenza endocrina, il bioaccumulo o la neurotossicità;

34. invita la Commissione, per quanto riguarda la classificazione dei flussi di rifiuti, a chiarire la corretta interpretazione del regolamento CLP per evitare errori di classificazione dei rifiuti contenenti sostanze preoccupanti;

Giovedì 13 settembre 2018

35. sottolinea che la mancata applicazione della normativa UE in materia di rifiuti è inaccettabile e deve essere affrontata in via prioritaria, anche attraverso le relazioni per paese nell'ambito del riesame dell'attuazione delle politiche ambientali, dal momento che è necessario un approccio più coerente tra le norme di classificazione delle sostanze chimiche e dei rifiuti;

36. invita la Commissione a procedere senza indugio al riesame dell'elenco europeo dei rifiuti;

o

o o

37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 13 settembre 2018

P8_TA(2018)0354

Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 su un piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica (2017/2254(INI))

(2019/C 433/20)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- viste le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 2017 sull'uso di antimicrobici importanti dal punto di vista medico negli animali da produzione alimentare,
- vista la relazione della Federazione dei veterinari europei del 29 febbraio 2016 contenente le risposte alle domande poste dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sull'uso degli antimicrobici negli animali da produzione alimentare ⁽¹⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio del 17 giugno 2016 sulle prossime tappe dell'approccio "One Health" di lotta alla resistenza agli antimicrobici,
- viste le conclusioni del Consiglio del 17 giugno 2016 sul rafforzamento dell'equilibrio nei sistemi farmaceutici dell'UE e degli Stati membri,
- viste le conclusioni del Consiglio del 6 giugno 2011 sulla vaccinazione infantile: successi, sfide e prospettive della vaccinazione infantile in Europa, adottate dai ministri della Sanità degli Stati membri dell'UE,
- viste le conclusioni del Consiglio del 6 dicembre 2014 sulle vaccinazioni quale strumento efficace per la sanità pubblica,
- vista la sua risoluzione del 19 maggio 2015 su un'assistenza sanitaria più sicura in Europa: migliorare la sicurezza del paziente e combattere la resistenza antimicrobica ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 sul piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza antimicrobica ⁽³⁾,
- vista la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE, ⁽⁴⁾
- vista la comunicazione della Commissione del 29 giugno 2017 dal titolo "Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica" (COM(2017)0339),
- vista la sua risoluzione del 26 novembre 2015 su una nuova strategia in materia di benessere degli animali per il periodo 2016-2020 ⁽⁵⁾,
- visto il piano d'azione globale dell'OMS sui vaccini, approvato dai 194 Stati membri dell'Assemblea mondiale della sanità nel maggio 2012,

⁽¹⁾ Federazione dei veterinari europei, "Antimicrobial use in food-producing animals: Replies to EFSA/EMA questions on the use of antimicrobials in food-producing animals in EU and possible measures to reduce antimicrobial use" (Uso degli antimicrobici negli animali da produzione alimentare: risposte alle domande dell'EFSA/EMA sull'uso degli antimicrobici negli animali da produzione alimentare nell'UE e possibili misure per ridurre l'uso antimicrobico), 2016.

⁽²⁾ GU C 353 del 27.9.2016, pag. 12.

⁽³⁾ GU C 434 del 23.12.2015, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU C 366 del 27.10.2017, pag. 149.

Giovedì 13 settembre 2018

- visto il piano d'azione europeo dell'OMS sui vaccini 2015-2020,
 - visto il documento di interesse generale intitolato "The Role of the European Food Safety Authority (EFSA) in the Fight against Antimicrobial Resistance (AMR)" (Il ruolo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nella lotta contro la resistenza antimicrobica), pubblicato nella rivista Food Protection Trends nel 2018,
 - visti la tabella di marcia della Commissione per un approccio strategico ai medicinali nell'ambiente e l'attuale progetto di approccio strategico ⁽⁶⁾,
 - vista la dichiarazione politica della riunione ad alto livello dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 21 settembre 2016, sulla resistenza antimicrobica,
 - vista la relazione della Banca mondiale del marzo 2017 dal titolo "Drug-Resistant Infections: A Threat to Our Economic Future" (Infezioni farmacoresistenti: una minaccia per il nostro futuro economico),
 - vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali veterinari (COM(2014)0558),
 - vista la relazione del settembre 2015 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) dal titolo "Antimicrobial Resistance in G7 Countries and Beyond: Economic Issues, Policies and Options for Action" (La resistenza antimicrobica nei paesi del G7 e oltre: aspetti economici, politiche e possibilità di intervento"),
 - visto il parere scientifico congiunto dell'EMA e dell'EFSA sulle misure per ridurre la necessità di utilizzare agenti antimicrobici nella zootecnia nell'Unione europea e sulle relative conseguenze sulla sicurezza alimentare (parere RONAFSA),
 - vista la risoluzione della settantesima Assemblea mondiale della sanità del 29 maggio 2017 sul miglioramento della prevenzione, della diagnosi e del trattamento clinico della sepsi,
 - viste la prima relazione congiunta del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), dell'EFSA e dell'EMA (JIACRA I), pubblicata nel 2015, e la loro seconda relazione congiunta (JIACRA II), pubblicata nel 2017, sull'analisi integrata del consumo di agenti antimicrobici e la comparsa della resistenza antimicrobica nei batteri provenienti dall'uomo e dagli animali da produzione alimentare,
 - vista la sua risoluzione del 2 marzo 2017 sulle opzioni dell'UE per un miglior accesso ai medicinali ⁽⁷⁾,
 - vista la relazione 2016 dell'ECDC sulla sorveglianza della resistenza antimicrobica in Europa,
 - vista la relazione di sintesi dell'Unione europea sulla resistenza antimicrobica nei batteri zoonotici e indicatori provenienti da esseri umani, animali e alimenti nel 2016, elaborata dall'ECDC e dall'EFSA ⁽⁸⁾,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0257/2018),
- A. considerando che l'uso eccessivo e scorretto degli antibiotici, in particolare nell'allevamento di bestiame (antibiotici utilizzati per profilassi e come attivatori della crescita), e cattive pratiche di controllo delle infezioni sia nella medicina umana che in quella veterinaria hanno progressivamente reso la resistenza antimicrobica una grave minaccia alla salute degli uomini e degli animali;

⁽⁶⁾ https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-pharmaceuticals-environment_it#add-info

⁽⁷⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0061.

⁽⁸⁾ <http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/180227>

Giovedì 13 settembre 2018

- B. considerando che si stima che almeno il 20 % delle infezioni associate all'assistenza sanitaria possa essere prevenuto mediante programmi di prevenzione e di controllo delle infezioni duraturi e multidimensionali ⁽⁹⁾;
- C. considerando che l'uso attento degli antibiotici e la prevenzione e il controllo delle infezioni in tutti i settori dell'assistenza sanitaria, compresa la salute animale, rappresentano i pilastri di una prevenzione efficace dello sviluppo e della trasmissione di batteri resistenti agli antibiotici;
- D. considerando che il 50 % degli antibiotici prescritti agli esseri umani è inadeguato e il 25 % del consumo nell'uomo non è gestito correttamente; che il 30 % dei pazienti ricoverati utilizza antibiotici e che i batteri multifarmacoresistenti costituiscono una particolare minaccia negli ospedali, nelle case di cura e tra i pazienti che per la loro assistenza hanno bisogno di dispositivi quali ventilatori e cateteri venosi;
- E. considerando che gli antibiotici continuano a essere utilizzati nella zootecnia per la prevenzione delle malattie e per compensare le scarse condizioni igieniche anziché essere prescritti in casi di necessità, il che contribuisce alla comparsa di batteri resistenti agli antimicrobici negli animali che possono poi essere trasmessi all'uomo;
- F. considerando che l'esistenza di un nesso tra la resistenza agli antibiotici riscontrata negli animali destinati alla produzione di alimenti (ad es. polli da ingrasso) e il fatto che un'elevata percentuale delle infezioni batteriche nell'uomo è dovuta alla manipolazione, alla preparazione e al consumo di carne proveniente da tali animali è stata confermata anche dalle agenzie dell'UE ⁽¹⁰⁾;
- G. considerando che l'abuso di antibiotici compromette la loro efficacia e determina la diffusione di microbi estremamente resistenti, che mostrano una particolare resistenza agli antibiotici di ultima linea; che, secondo i dati forniti dall'OCSE, i decessi che potrebbero essere causati dalla resistenza antimicrobica sono stimati a 7 00 000 l'anno a livello mondiale; che di tali decessi 25 000 hanno luogo nell'UE e i restanti al di fuori dell'Unione, il che indica l'importanza essenziale della cooperazione nella politica di sviluppo e del coordinamento e monitoraggio della resistenza antimicrobica a livello internazionale;
- H. considerando che la resistenza antimicrobica potrebbe provocare fino a 10 milioni di decessi l'anno nel 2050 se non saranno presi provvedimenti; che 9 milioni di tali decessi stimati si verificherebbero al di fuori dell'UE nei paesi in via di sviluppo, in particolare in Asia e in Africa; che le infezioni e i batteri resistenti si diffondono facilmente e conseguentemente che vi è una necessità urgente di agire a livello globale;
- I. considerando che le vaccinazioni e gli strumenti diagnostici rapidi possono limitare l'abuso di antibiotici; che gli strumenti diagnostici rapidi consentono agli operatori sanitari di diagnosticare rapidamente un'infezione batterica o virale e, di conseguenza, ridurre l'uso scorretto di antibiotici e il rischio che si sviluppi una resistenza ⁽¹¹⁾;
- J. considerando che la diffusione continua di batteri estremamente resistenti potrebbe impossibilitare la prestazione di una buona assistenza sanitaria in futuro nelle operazioni invasive o nei trattamenti ben consolidati per alcuni gruppi di pazienti che richiedono radioterapia, chemioterapia e trapianti;
- K. considerando che i batteri evolvono in maniera costante, che l'ambiente della ricerca e dello sviluppo e il contesto normativo sono complessi, che talune infezioni specifiche sono rare e che i rendimenti attesi dai nuovi antimicrobici restano limitati;

⁽⁹⁾ <https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/healthcare-associated-infections-antimicrobial-use-PPS.pdf>

⁽¹⁰⁾ EFSA, ECDC, "The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2014" (Relazione di sintesi dell'Unione europea sulla resistenza antimicrobica nei batteri zoonotici e indicatori provenienti da esseri umani, animali e alimenti nel 2014), 2016.

⁽¹¹⁾ Organizzazione mondiale della sanità, Linee guida globali sulla prevenzione dell'infezione del sito chirurgico, 2016. Consultare il link: <http://www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/>

Giovedì 13 settembre 2018

- L. considerando che le infezioni associate all'assistenza sanitaria sono dovute alla mancanza di misure di prevenzione, il che produce batteri resistenti agli antibiotici e cattive pratiche igieniche, in particolare negli ospedali; che l'ECDC stima che ogni anno nell'UE quasi 4 milioni di pazienti contraggono un'infezione associata all'assistenza sanitaria e che circa 37 000 decessi l'anno sono direttamente imputabili a tali infezioni; che il numero di tali decessi potrebbe essere persino superiore; che il dato precedente indicante 25 000 decessi l'anno nell'Unione si è rivelato una grave sottovalutazione;
- M. considerando che il mancato accesso ad antibiotici efficaci nei paesi in via di sviluppo provoca ancora più decessi della resistenza antimicrobica; che le azioni volte ad affrontare la resistenza antimicrobica che si concentrano eccessivamente sulla limitazione dell'accesso agli antibiotici possono aggravare la crisi già profonda dello scarso accesso ai medicinali, che provoca attualmente oltre un milione di decessi l'anno tra i bambini di età inferiore ai cinque anni; che le azioni volte ad affrontare la resistenza antimicrobica devono mirare a garantire un accesso sostenibile ai medicinali per tutti, vale a dire assicurare l'accesso a coloro che ne hanno bisogno ed evitare l'eccesso;
- N. considerando che vari Stati membri registrano una rapida crescita dei livelli di funghi multiresistenti che provoca un forte aumento dei tempi di ricovero e maggiori tassi di mortalità per i pazienti infetti; che il Centro americano per la prevenzione e il controllo delle malattie ha sensibilizzato in merito alla questione; che questa questione specifica è assente in maniera evidente nel piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica;
- O. considerando che i programmi di screening attivo che utilizzano strumenti diagnostici rapidi hanno dimostrato di contribuire in maniera significativa alla gestione delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e alla riduzione della loro diffusione all'interno degli ospedali e tra i pazienti ⁽¹²⁾;
- P. considerando che è stato dimostrato che l'uso di composti antibiotici nei prodotti di consumo non clinici aumenta il rischio di generare ceppi di batteri resistenti ai farmaci ⁽¹³⁾;
- Q. considerando che una buona igiene delle mani, che consiste nel lavarle e asciugarle adeguatamente, può contribuire a prevenire la resistenza antimicrobica e la trasmissione di malattie infettive;
- R. considerando che l'uso di dispositivi medici può prevenire le infezioni del sito chirurgico e quindi prevenire e controllare lo sviluppo della resistenza antimicrobica ⁽¹⁴⁾;
- S. considerando che vi sono esempi positivi di programmi che hanno migliorato l'accesso globale ai farmaci utilizzati per l'HIV, la tubercolosi e la malaria;
- T. considerando che le infezioni nosocomiali rappresentano una grave minaccia alla tutela e alla garanzia dell'assistenza sanitaria di base in tutto il mondo;
- U. considerando che se l'attuale tendenza dovesse continuare, entro il 2050 la resistenza antimicrobica potrebbe causare più morti dei tumori ⁽¹⁵⁾;
- V. considerando che l'ECDC e l'EFSA hanno ribadito che la resistenza antimicrobica costituisce una delle maggiori minacce alla salute pubblica ⁽¹⁶⁾;
- W. considerando che la tubercolosi farmaco-resistente è la causa principale di decessi dovuti alla resistenza antimicrobica;

⁽¹²⁾ Celsus Academie voor Betaalbare Zorg, "Cost-effectiveness of policies to limit antimicrobial resistance in dutch healthcare organisations" (Efficacia in termini di costi delle politiche per limitare la resistenza antimicrobica nelle organizzazioni sanitarie dei Paesi Bassi). Consultare il link: <https://goo.gl/wAeN3L>

⁽¹³⁾ http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihp/docs/scenihp_o_021.pdf

⁽¹⁴⁾ Organizzazione mondiale della sanità, Linee guida globali sulla prevenzione dell'infezione del sito chirurgico, 2016. Consultare il link: <http://www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/>

⁽¹⁵⁾ https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf

⁽¹⁶⁾ <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5182/epdf>

Giovedì 13 settembre 2018

- X. considerando che nella sua relazione del marzo 2017 la Banca mondiale ha messo in guardia che entro il 2050 le infezioni farmaco-resistenti potrebbero causare un danno economico globale pari a quello causato dalla crisi finanziaria del 2008;
- Y. considerando che la resistenza antimicrobica deve essere vista e intesa come una minaccia alla salute umana, animale e del pianeta nonché come una minaccia diretta al conseguimento di vari obiettivi di sviluppo sostenibile descritti nell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, tra cui, ma non solo, gli obiettivi di sviluppo sostenibile n. 1, 2, 3 e 6;
- Z. considerando che l'approccio "One Health" mira a garantire che le cure delle infezioni nell'uomo e negli animali continuino ad essere efficaci, a ridurre la comparsa e la diffusione della resistenza antimicrobica e a migliorare lo sviluppo e la disponibilità di nuovi antimicrobici efficaci all'interno e all'esterno dell'UE;
- AA. considerando che nelle conclusioni del Consiglio sulle prossime tappe dell'approccio 'One Health' di lotta alla resistenza agli antimicrobici ⁽¹⁷⁾ si invitano la Commissione e gli Stati membri ad allineare l'agenda di ricerca strategica delle iniziative di ricerca e sviluppo dell'UE esistenti in materia di nuovi antibiotici, alternative e diagnosi nel quadro della rete "One Health" sulla resistenza antimicrobica;
- AB. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce il diritto fondamentale dei cittadini di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche; che il diritto alle cure mediche è il diritto economico, sociale e culturale a un livello minimo universale di assistenza sanitaria di cui godono tutte le persone fisiche;
- AC. considerando che un pilastro fondamentale di qualsiasi strategia a livello di UE sulla resistenza antimicrobica deve consistere nel garantire una formazione continua degli operatori sanitari sugli ultimi sviluppi nell'ambito della ricerca e sulle migliori pratiche in merito alla prevenzione e alla diffusione della resistenza antimicrobica;
- AD. considerando che l'Assemblea mondiale della sanità stima che la sepsi, una risposta sindromica alle malattie infettive, provochi circa 6 milioni di decessi l'anno a livello mondiale, la maggior parte dei quali sono prevenibili;
- AE. considerando che, in virtù del loro mandato congiunto, l'ECDC, l'EFSA e l'EMA stanno attualmente lavorando per fornire indicatori di risultato per la resistenza antimicrobica e il consumo di antimicrobici negli animali da produzione alimentare e nell'uomo;
- AF. considerando che la natura ci offre una moltitudine di antibiotici potenti, che potrebbe essere sfruttata in misura maggiore rispetto a quanto avviene attualmente;
- AG. considerando che gli ultimi dati dell'EMA mostrano che gli interventi volti a ridurre l'utilizzo di antimicrobici veterinari sono stati incoerenti nell'UE ⁽¹⁸⁾; che alcuni Stati membri hanno conseguito in breve periodo notevoli riduzioni dell'utilizzo degli antimicrobici veterinari grazie a politiche nazionali ambiziose, secondo quanto emerge da una serie di missioni di informazione svolte dalla direzione Audit e analisi per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione ⁽¹⁹⁾;
- AH. considerando che la resistenza antimicrobica costituisce una minaccia sanitaria di carattere transfrontaliero, ma che la situazione varia fortemente da uno Stato membro all'altro; che, di conseguenza, la Commissione deve individuare i settori a forte valore aggiunto europeo e agire nel loro ambito nei limiti delle competenze degli Stati membri, cui spetta la definizione delle loro politiche in materia di salute;
- AI. considerando che un'azione efficace per contrastare la resistenza antimicrobica deve inserirsi in una più ampia iniziativa internazionale con la partecipazione del maggior numero possibile di istituzioni, agenzie ed esperti internazionali nonché del settore privato;

⁽¹⁷⁾ <http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/06/17/epsco-conclusions-antimicrobial-resistance/>

⁽¹⁸⁾ http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/10/news_detail_002827.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

⁽¹⁹⁾ http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/index.cfm

Giovedì 13 settembre 2018

- AJ. considerando che le cause principali della resistenza antimicrobica sono, tra l'altro, uso inappropriato e abuso degli antimicrobici, debolezza dei sistemi di garanzia della qualità dei medicinali, uso degli antimicrobici nell'allevamento per promuovere la crescita o prevenire malattie nonché carenze nella prevenzione e nel controllo delle infezioni e nei sistemi di sorveglianza;
- AK. considerando che i pazienti dovrebbero avere accesso a opzioni sanitarie e terapeutiche, tra cui terapie e medicinali complementari e alternativi, secondo le loro scelte e preferenze;
- AL. considerando che, secondo le stime, un'azione globale in materia di resistenza antimicrobica può costare fino a 40 miliardi di USD in un periodo di 10 anni;
- AM. considerando che nei prossimi anni si assisterà a un aumento delle sfide connesse alla resistenza antimicrobica e che un'azione efficace dipende da investimenti intersettoriali continui nella ricerca e nell'innovazione (R&I) pubblica e privata, in modo che si possano sviluppare strumenti, prodotti e dispositivi migliori, nuove terapie e approcci alternativi sulla base di un approccio "One Health";
- AN. considerando che nell'ambito del quinto, sesto e settimo programma quadro (PQ5-PQ7) è stato investito oltre 1 miliardo di EUR nella ricerca in materia di resistenza antimicrobica, e che finora è già stato mobilitato un bilancio cumulativo di oltre 650 milioni di EUR a titolo di Orizzonte 2020; che la Commissione si è impegnata a investire oltre 200 milioni di EUR nella resistenza antimicrobica durante gli ultimi tre anni di Orizzonte 2020;
- AO. considerando che diversi strumenti di finanziamento a titolo di Orizzonte 2020 produrranno risultati nella ricerca in materia di resistenza antimicrobica, in particolare:
- l'iniziativa in materia di medicinali innovativi (IMI), incentrata su tutti gli aspetti dello sviluppo di antibiotici, in particolare la ricerca relativa ai meccanismi della resistenza antimicrobica, la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci, nonché gli aspetti economici e amministrativi, con i suoi sette progetti in corso nel quadro del programma ND4BB e un bilancio totale di oltre 600 milioni di EUR tra il finanziamento della Commissione e i contributi delle imprese in natura;
 - il partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP), che si concentra sullo sviluppo di nuovi e migliori farmaci, vaccini, microbici e strumenti diagnostici per contrastare l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria, con i suoi 32 progetti in corso per un valore di oltre 79 milioni di EUR;
 - l'iniziativa di programmazione congiunta sulla resistenza agli antimicrobici (JPIAMR), che presta particolare attenzione al consolidamento delle attività di ricerca nazionali che altrimenti risulterebbero frammentate, i cui progetti in corso sono stimati a 55 milioni di EUR;
 - il Consiglio europeo della ricerca (CER), con i suoi progetti di ricerca "su iniziativa dei ricercatori" o "dal basso";
 - il meccanismo di finanziamento InnovFin a sostegno della lotta alle malattie infettive (IDFF), incentrato su progetti vicini al mercato, che ha finora concesso sette prestiti erogando un totale di 125 milioni di EUR;
 - lo strumento per le PMI e la corsia veloce per l'innovazione (FTI), che sostengono le PMI nello sviluppo di nuovi strumenti e soluzioni per prevenire, diagnosticare e trattare le malattie infettive e migliorare il controllo delle infezioni, con i loro 36 progetti in materia di resistenza antimicrobica e un bilancio di 33 milioni di EUR;
- AP. considerando che fino agli anni Sessanta sono state sviluppate oltre 20 nuove classi di antibiotici, ma che da allora ne è stata sviluppata solo una, nonostante la diffusione e l'evoluzione di nuovi batteri resistenti; che vi sono inoltre chiare prove di resistenza ai nuovi agenti nelle classi esistenti di antibiotici;
- AQ. considerando che i nuovi antimicrobici hanno ricadute positive sulla sanità pubblica e sulla scienza;

Giovedì 13 settembre 2018

- AR. considerando che il ricorso agli antibiotici a fini zootecnici, ad esempio come promotori della crescita, costituisce un uso improprio di tali prodotti sanitari denunciato da tutte le organizzazioni sanitarie internazionali, che raccomandano di vietarlo nell'ambito della lotta contro la resistenza antimicrobica; che l'impiego di antibiotici come promotori della crescita negli animali da produzione alimentare è vietato nell'UE dal 2006;
- AS. considerando che numerose malattie causate dai microbi possono combattute con efficacia non con gli antibiotici, che determinano la resistenza ai farmaci, ma con una diagnosi precoce associata a medicinali nuovi ed esistenti e ad altri metodi e pratiche di trattamento consentiti nell'UE, salvando pertanto milioni di vite di persone e animali in tutta l'Unione;
- AT. considerando che il divario tra la crescente resistenza antimicrobica e lo sviluppo di nuovi agenti antimicrobici è in aumento e che entro il 2050 le malattie resistenti ai medicinali potrebbero causare fino a 10 milioni di decessi l'anno in tutto il mondo; che, secondo le stime, nell'UE muoiono ogni anno almeno 25 000 persone a causa di infezioni provocate da batteri farmacoresistenti, per un costo totale annuo pari a 1,5 miliardi di EUR, mentre negli ultimi 40 anni è stata sviluppata soltanto una nuova classe di antibiotici;
- AU. considerando che per mantenere l'efficacia degli antibiotici riservati al solo uso umano e minimizzare i rischi che emerga una resistenza antimicrobica a tali antibiotici fondamentali è essenziale vietare l'uso di alcune famiglie di antibiotici nella medicina veterinaria; che la Commissione dovrebbe specificare gli antibiotici o i gruppi di antibiotici riservati al trattamento di talune infezioni nell'uomo;
- AV. considerando che la dichiarazione politica rilasciata dai capi di Stato all'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre 2016 a New York e il piano d'azione globale del maggio 2015 hanno manifestato un impegno a livello globale ad adottare un approccio ampio e coordinato per affrontare le cause profonde della resistenza antimicrobica in vari settori;
- AW. considerando che la cifra, spesso indicata, di 25 000 decessi connessi alla resistenza antimicrobica nell'UE l'anno e i costi correlati di oltre 1,5 miliardi di EUR risalgono al 2007 e che sono necessarie informazioni continuamente aggiornate sull'onere reale della resistenza antimicrobica; che l'entità del problema mette altresì in luce la chiara necessità di un piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica;

L'UE come regione che applica le migliori pratiche

1. è del parere che il principio "One Health" debba avere un ruolo centrale nell'adozione di misure sufficienti a contrastare la resistenza antimicrobica, tenuto conto del fatto che la salute umana e animale e l'ambiente sono interconnessi e che le malattie sono trasmesse dall'uomo agli animali e viceversa; sottolinea, pertanto, che le malattie devono essere affrontate sia nell'uomo che negli animali, tenendo anche in particolare considerazione la catena alimentare e l'ambiente, che possono essere un'altra fonte di microrganismi resistenti; sottolinea il ruolo importante della Commissione nel coordinamento e nel monitoraggio dei piani d'azione nazionali attuati dagli Stati membri e l'importanza della cooperazione tra amministrazioni;
2. sottolinea la necessità di un orizzonte temporale per il piano d'azione europeo "One Health"; invita la Commissione e gli Stati membri a inserire obiettivi misurabili e vincolanti per la resistenza antimicrobica con traguardi ambiziosi nel piano d'azione europeo "One Health" e nei piani d'azione nazionali, per permettere l'analisi comparativa;
3. sottolinea che l'uso corretto e prudente degli antimicrobici è essenziale per limitare la comparsa della resistenza antimicrobica nell'assistenza sanitaria umana, nella zootecnia e nell'acquacoltura; evidenzia che esistono notevoli differenze nel modo in cui gli Stati membri gestiscono e affrontano la resistenza antimicrobica e che pertanto diventa essenziale il coordinamento dei piani nazionali con obiettivi specifici; sottolinea che la Commissione svolge un ruolo fondamentale nel coordinamento e nel monitoraggio delle strategie nazionali; sottolinea la necessità di assicurare un'attuazione intersettoriale (in particolare nel prossimo programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE (PQ9) e intermediaria dell'approccio "One Health", che finora non è stata ancora sufficientemente conseguita nel piano d'azione della Commissione; insiste affinché l'uso di antibiotici a fini preventivi nella medicina veterinaria sia disciplinato in maniera rigorosa in conformità delle disposizioni del nuovo regolamento relativo ai medicinali veterinari;

Giovedì 13 settembre 2018

4. raccomanda che la rete "One Health", recentemente creata, nonché l'azione comune dell'UE sulla resistenza antimicrobica e le infezioni correlate (EU-JAMRAI) dovrebbero coinvolgere anche altre parti interessate oltre agli Stati membri;
5. invita la Commissione a effettuare e pubblicare una valutazione intermedia e una valutazione ex post del piano d'azione "One Health" e a coinvolgere tutti i portatori di interessi nella procedura di valutazione;
6. sottolinea che un'azione congiunta dell'UE per affrontare la crescente minaccia alla salute dell'uomo e degli animali e all'ambiente rappresentata dai batteri resistenti agli antibiotici può dare risultati positivi soltanto se realizzata sulla base di dati standardizzati; invita pertanto la Commissione a elaborare e proporre procedure e indicatori adeguati per misurare e confrontare i progressi nella lotta alla resistenza antimicrobica e garantire la presentazione e la valutazione di dati standardizzati;
7. rileva che gli indicatori dell'UE recentemente adottati che consentono agli Stati membri di monitorare i loro progressi nella lotta contro la resistenza antimicrobica si concentrano solo sul consumo di antibiotici ma non rispecchiano la correttezza dell'uso; invita l'ECDC a modificare di conseguenza gli indicatori dell'UE;
8. invita la Commissione a raccogliere dati e a riferire in merito al volume degli antibiotici prodotti dai fabbricanti;
9. invita la Commissione e gli Stati membri ad armonizzare le attività di vigilanza, monitoraggio e comunicazione riguardo ai modelli di resistenza antimicrobica e agli agenti patogeni e a inviare tali dati al sistema globale di sorveglianza della resistenza antimicrobica (Global Antimicrobial Resistance Surveillance System – GLASS); sottolinea, inoltre, l'estrema importanza della raccolta sistematica di tutti i dati pertinenti e confrontabili sul volume delle vendite; invita la Commissione a redigere, in consultazione con l'EMA, l'EFSA e l'ECDC, un elenco prioritario degli agenti patogeni dell'UE sia per l'uomo che per gli animali, tenendo conto dell'elenco analogo dell'Organizzazione mondiale della sanità, definendo pertanto chiaramente le priorità future in materia di ricerca e sviluppo; invita la Commissione inoltre a incoraggiare e sostenere gli Stati membri ad attuare e monitorare gli obiettivi nazionali per la vigilanza e la riduzione della resistenza antimicrobica/delle infezioni associate all'assistenza sanitaria;
10. invita la Commissione a predisporre sondaggi standardizzati per raccogliere dati sulle infezioni associate all'assistenza sanitaria e a esaminare i rischi per grandi popolazioni umane e animali durante le epidemie e le pandemie;
11. sottolinea che una migliore condivisione delle informazioni e dei dati locali, regionali e nazionali sulle questioni emergenti nella salute umana e animale unitamente all'uso di sistemi di allarme rapido possono assistere gli Stati membri nell'adozione di misure di contenimento appropriate per limitare la diffusione degli organismi resistenti;
12. chiede che siano ampliati il ruolo e le risorse umane e finanziarie di tutte le agenzie dell'UE competenti nella lotta contro la resistenza antimicrobica e le infezioni associate all'assistenza sanitaria; ritiene che sia fondamentale una stretta collaborazione tra le agenzie dell'UE e i progetti finanziati dall'UE;
13. esorta la Commissione e gli Stati membri a presentare relazioni accurate e periodiche sul numero di casi accertati di resistenza antimicrobica nell'uomo accompagnate da statistiche corrette e aggiornate sulla mortalità dovuta alla resistenza antimicrobica;
14. sottolinea che il monitoraggio delle pratiche zootecniche per l'agricoltura e l'industria alimentare, la prevenzione delle infezioni, l'educazione sanitaria, le misure di biosicurezza, i programmi di screening attivo e le pratiche di controllo sono essenziali nella lotta contro tutti i microorganismi infettivi, poiché riducono la necessità di ricorrere agli antimicrobici e, di conseguenza, le possibilità che i microorganismi sviluppino e diffondano la resistenza; sottolinea la necessità di una segnalazione obbligatoria alle autorità sanitarie pubbliche di tutti i pazienti che risultano infetti o individuati quali portatori di batteri ad alta resistenza; sottolinea la necessità di orientamenti sull'isolamento dei portatori ospedalizzati e sulla creazione di una task force multidisciplinare professionale che riferisca direttamente ai ministeri della Sanità degli Stati membri;

Giovedì 13 settembre 2018

15. pone l'accento sulla necessità di un sistema dell'UE di raccolta dati relativo al corretto utilizzo di tutti gli antibiotici; chiede di elaborare protocolli per la prescrizione e l'utilizzo di antibiotici a livello dell'UE, che riconoscano la responsabilità in tale ambito di veterinari e medici generici, tra gli altri attori; chiede altresì la raccolta obbligatoria, a livello nazionale, di tutte le prescrizioni di antibiotici e la relativa registrazione in una banca dati controllata e coordinata da esperti di infezioni, per diffondere conoscenze in merito al loro utilizzo ottimale;

16. si rammarica, a tal riguardo, che la Commissione non abbia proposto un approccio strategico all'inquinamento delle acque provocato dalle sostanze farmaceutiche, come richiesto dalla direttiva quadro sulle acque ⁽²⁰⁾; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri elaborare senza indugio una strategia dell'UE per affrontare la questione dei residui di medicinali nelle acque e nell'ambiente, prestando sufficiente attenzione al monitoraggio, alla raccolta dei dati e a una più attenta analisi dell'impatto della resistenza antimicrobica sulle risorse idriche e sull'ecosistema acquatico; sottolinea l'utilità di un approccio integrato a catena alla questione dei residui di medicinali e della resistenza antimicrobica nell'ambiente ⁽²¹⁾;

17. sottolinea che la contaminazione delle acque e del suolo dovuta alla presenza di residui di antibiotici umani e veterinari rappresenta un problema sempre più grave e che l'ambiente stesso è una potenziale fonte di nuovi microrganismi resistenti; invita pertanto la Commissione a prestare un'attenzione decisamente maggiore all'ambiente nel quadro di "One Health";

18. ribadisce che la cifra, spesso indicata, di 25 000 decessi connessi alla resistenza antimicrobica nell'UE l'anno e i costi correlati di oltre 1,5 miliardi di EUR risalgono al 2007 e che sono necessarie informazioni continuamente aggiornate sull'onere reale della resistenza antimicrobica;

19. ricorda che la salute è un fattore di produttività e competitività, nonché una delle questioni che maggiormente preoccupano i cittadini;

20. invita la Commissione a potenziare i suoi finanziamenti a EUCAST, che si occupa degli aspetti tecnici dei test e delle funzioni di suscettibilità antimicrobica in vitro fenotipica e opera quale comitato per i valori soglia dell'EMA e dell'ECDC;

21. esorta la Commissione ad assegnare finanziamenti aggiuntivi in particolare alla ricerca in merito alle alternative non terapeutiche ai mangimi da applicare nella zootecnia nel quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027;

22. sostiene, come approccio minimo, la risposta del Consiglio al progetto di codice di comportamento del Codex Alimentarius per minimizzare e contenere la resistenza antimicrobica e i relativi principi 18 e 19 sull'uso prudente e responsabile degli antimicrobici;

23. incoraggia a concentrare l'attenzione sul rispetto degli orientamenti per il controllo delle infezioni, sull'integrazione degli obiettivi di riduzione dei tassi di infezione e sul sostegno alle buone pratiche per contribuire ad affrontare la questione della sicurezza dei pazienti negli ambienti ospedalieri;

24. invita la Commissione, l'ECDC e gli Stati membri a promuovere l'utilizzo degli asciugamani monouso nei luoghi con requisiti igienici particolari, quali istituzioni sanitarie, strutture per la trasformazione dei prodotti alimentari e asili nido;

⁽²⁰⁾ Articolo 8, lettera c) della direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (GU L 226 del 24.8.2013, pag. 1).

⁽²¹⁾ Come sviluppato nei Paesi Bassi dal ministero delle Infrastrutture e delle opere pubbliche, dall'Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente (RIVM) e dal settore idrico e dagli enti di gestione delle acque.

Giovedì 13 settembre 2018

25. ricorda che i prodotti alimentari rappresentano uno dei possibili veicoli di trasmissione di batteri resistenti dagli animali all'uomo e che, inoltre, i batteri resistenti ai medicinali possono diffondersi nelle popolazioni umane e animali attraverso l'acqua e l'ambiente; prende atto dei rischi di infezione da organismi resistenti attraverso colture contaminate trattate con agenti antimicrobici o il concime e la contaminazione delle acque freatiche dovuta al ruscellamento nelle aziende agricole; sottolinea in tale contesto che la diffusione di tali batteri è influenzata dagli scambi commerciali, dai viaggi e dalle migrazioni di esseri umani e animali;

26. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare messaggi di sanità pubblica intesi a sensibilizzare l'opinione pubblica e a promuovere in tal modo un cambiamento di comportamento verso l'uso e la manipolazione responsabili degli antibiotici, in particolare l'uso profilattico; sottolinea l'importanza di promuovere "l'alfabetizzazione sanitaria", poiché è fondamentale che i pazienti comprendano le informazioni sanitarie e siano in grado di seguire correttamente le indicazioni terapeutiche; sottolinea che dovrebbero essere migliorate le misure di prevenzione, tra cui le buone prassi igieniche, per ridurre il consumo umano di antibiotici; sottolinea che la sensibilizzazione in merito ai pericoli dell'automedicazione e delle prescrizioni eccessive dovrebbe essere una componente centrale di una strategia di prevenzione;

27. invita gli Stati membri a elaborare messaggi di sanità pubblica intesi a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito al legame tra infezioni e igiene personale; sottolinea che uno strumento efficace per ridurre l'utilizzo degli antimicrobici è arrestare, in primo luogo, la diffusione delle infezioni; incoraggia, a tale riguardo, la promozione di iniziative di cura della persona;

28. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare strategie per sostenere l'adesione dei pazienti alle cure antibiotiche e ad altre cure appropriate nonché il loro rispetto, come prescritto dal personale medico;

29. esorta la Commissione a proporre orientamenti, sulla scia dell'approccio "One Health", che fissino le migliori pratiche per lo sviluppo di norme di qualità armonizzate da attuare nei programmi di studio di tutta l'UE al fine di promuovere l'istruzione interdisciplinare, la prevenzione delle infezioni e i programmi di formazione per gli operatori sanitari e il pubblico, per garantire un corretto comportamento degli operatori sanitari e veterinari in relazione alla prescrizione, al dosaggio, all'uso e allo smaltimento degli antimicrobici e dei materiali contaminati da resistenza antimicrobica ⁽²²⁾ e per garantire l'istituzione e la diffusione di equipe di guida antibiotica multidisciplinare nei contesti ospedalieri;

30. sottolinea che un terzo delle prescrizioni è effettuato nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base e che pertanto questo settore dovrebbe essere considerato in via prioritaria nei protocolli d'uso; sottolinea la necessità di specialisti in malattie infettive per l'elaborazione di detti protocolli, nel loro controllo e nel seguito dato ai medesimi; invita la Commissione a elaborare orientamenti per l'utilizzo di tali protocolli nella salute umana; invita gli Stati membri a rivedere tutti i protocolli esistenti, in particolare per l'uso profilattico durante la chirurgia; accoglie con favore gli attuali progetti a livello nazionale, come il progetto PIRASOA, quale esempi di buone pratiche nell'uso razionale nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base e negli ospedali; incoraggia lo sviluppo di meccanismi mediante i quali condividere le migliori pratiche e i protocolli;

31. è consapevole del fatto che spesso gli operatori sanitari devono prendere decisioni rapide in merito all'indicazione terapeutica del trattamento antibiotico; rileva che i test di diagnosi rapida possono contribuire a sostenere un processo decisionale efficace e accurato;

32. incoraggia gli Stati membri a prevenire la diffusione delle infezioni da batteri resistenti attuando programmi di screening attivo con tecnologie diagnostiche rapide al fine di individuare rapidamente i pazienti infetti con batteri multifarmacoresistenti e attuare adeguate misure di controllo delle infezioni (quali isolamento del paziente, isolamento in coorte e rafforzamento delle misure igieniche);

33. è consapevole del fatto che gli strumenti diagnostici rapidi possono costare più degli antibiotici; invita la Commissione e gli Stati membri a proporre incentivi destinati all'industria affinché sviluppi metodi di diagnosi efficaci, non costosi ed efficienti e l'uso degli strumenti diagnostici rapidi; sottolinea che i test diagnostici rapidi sono disponibili a livello nazionale nel 40 % dei paesi dell'OCSE; invita gli enti assicurativi sanitari a coprire i costi supplementari derivanti dall'uso di tali strumenti, visti i vantaggi a lungo termine che si ottengono evitando un inutile ricorso agli antimicrobici;

⁽²²⁾ Articolo 78 del futuro regolamento relativo ai medicinali veterinari.

Giovedì 13 settembre 2018

34. invita la Commissione e gli Stati membri a limitare la vendita di antibiotici da parte degli operatori della salute umana e animale che li prescrivono e a eliminare qualsiasi incentivo finanziario o di altra natura alla prescrizione di antibiotici, continuando nel contempo a garantire un accesso sufficientemente rapido alla medicina veterinaria di emergenza; sottolinea che molti antimicrobici sono utilizzati sia per l'uomo che per gli animali, che alcuni di questi antimicrobici sono fondamentali per prevenire o curare infezioni potenzialmente letali per l'uomo e che il loro uso negli animali dovrebbe pertanto essere vietato; sottolinea che l'utilizzo di tali antimicrobici dovrebbe essere riservato esclusivamente alle cure umane al fine di preservare il più a lungo possibile la loro efficacia nel trattamento delle infezioni nell'uomo; ritiene che agli Stati membri dovrebbe essere permesso di attuare o mantenere misure più rigorose riguardo alla restrizione delle vendite di antibiotici;

35. invita la Commissione e gli Stati membri a intervenire in maniera risoluta contro la vendita illegale di prodotti antimicrobici nell'UE o contro la vendita senza la prescrizione di un medico o di un veterinario nell'UE;

36. pone l'accento sul valore dei vaccini e degli strumenti prebiotici nella lotta contro la resistenza antimicrobica e le infezioni associate all'assistenza sanitaria; raccomanda l'integrazione di obiettivi in materia di vaccinazioni e controllo delle infezioni durante tutta la vita nella popolazione, in particolare nei gruppi ad alto rischio, quale elemento fondamentale dei piani d'azione nazionali sulla resistenza antimicrobica; sottolinea inoltre l'importanza che il pubblico disponga di informazioni accessibili e sia sensibilizzato al fine di aumentare i tassi di vaccinazione nella medicina umana e veterinaria e rispondere in tal modo alle malattie e alla resistenza antimicrobica in modo efficace sotto il profilo dei costi;

37. sottolinea che il piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica ha rilevato che l'immunizzazione attraverso la vaccinazione è un intervento sanitario efficace sotto il profilo dei costi nella lotta alla resistenza antimicrobica ⁽²³⁾ e che nel piano d'azione la Commissione ha annunciato incentivi intesi a favorire l'uso di strumenti diagnostici, alternative agli antimicrobici e vaccini ⁽²⁴⁾, ma che i costi relativamente più elevati degli strumenti diagnostici, delle alternative agli antimicrobici e della vaccinazione rispetto agli antibiotici convenzionali costituiscono un ostacolo all'aumento della copertura vaccinale auspicato dal piano d'azione ⁽²⁵⁾; evidenzia che in vari Stati membri la vaccinazione è considerata un'importante misura politica per la prevenzione delle malattie animali a livello transfrontaliero e per la riduzione di ulteriori rischi di contagio per il mercato agricolo dell'UE e pertanto vi è stata introdotta;

38. invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per prevenire e controllare le infezioni che possono provocare la sepsi; chiede agli Stati membri di inserire nei rispettivi piani d'azione nazionali sulla resistenza antimicrobica misure mirate per migliorare la prevenzione, l'individuazione e la diagnosi precoci e il trattamento clinico della sepsi;

39. invita la Commissione a esaminare le modalità migliori per sfruttare il potenziale delle reti di riferimento europee per le malattie rare e valutare il loro possibile ruolo nella ricerca sulla resistenza antimicrobica;

40. sottolinea che l'inquinamento ambientale causato dai residui di antibiotici umani e veterinari, in particolare nell'allevamento, negli ospedali e nelle famiglie, è un problema emergente che richiede misure politiche coerenti per evitare la diffusione della resistenza antimicrobica negli ecosistemi, negli animali e negli esseri umani; incoraggia ulteriori ricerche sulle dinamiche di trasmissione e sull'impatto relativo di tale inquinamento sulla resistenza antimicrobica; chiede pertanto lo sviluppo di sinergie tra l'approccio "One Health" e i dati esistenti relativi al monitoraggio ambientale, in particolare sotto forma di monitoraggio delle liste di controllo a norma della direttiva quadro sulle acque, al fine di migliorare le conoscenze sulla comparsa e sulla diffusione degli antimicrobici nell'ambiente;

41. osserva che i batteri esposti agli erbicidi rispondono in maniera diversa agli antibiotici rilevanti dal punto di vista clinico; osserva che i cambiamenti nella resistenza agli antibiotici indotti dall'uso di erbicidi e antibiotici approvati sono frequenti e che gli effetti di tali cambiamenti eludono il controllo normativo;

42. invita la Commissione ad adottare provvedimenti adeguati per affrontare il rilascio di medicinali, compresi gli antimicrobici, nell'ambiente attraverso le acque reflue e gli impianti di trattamento delle acque reflue, in quanto fattore importante nella comparsa della resistenza antimicrobica;

⁽²³⁾ Commissione europea, "Piano d'azione europeo 'One Health' contro la resistenza antimicrobica", giugno 2017, pag. 10.

⁽²⁴⁾ Ibidem, pag. 12.

⁽²⁵⁾ Ibidem, pag. 15.

Giovedì 13 settembre 2018

43. chiede una revisione delle valutazioni del rischio ambientale nell'ambito della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio degli antimicrobici e dei prodotti già esistenti in commercio; chiede il rigoroso rispetto delle buone prassi di fabbricazione e delle norme in materia di appalti verdi per quanto riguarda la produzione e la distribuzione di medicinali e il rilascio di antibiotici nell'ambiente;
44. esorta la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la questione del rapido aumento dei livelli di funghi multifarmacoresistenti, rivedendo l'uso di fungicidi nel settore agricolo e industriale;
45. invita la Commissione e gli Stati membri a eliminare progressivamente l'uso di composti antimicrobici o di prodotti chimici in contesti non clinici, ad esempio nei prodotti per la pulizia di uso quotidiano o altri beni di consumo;
46. evidenzia l'urgente necessità di condurre una ricerca approfondita sull'impatto che la presenza di sostanze antimicrobiche nelle colture alimentari e nei mangimi per animali può avere per lo sviluppo della resistenza antimicrobica, nonché sulla comunità microbica nel suolo;
47. ribadisce in proposito la necessità di un'attenta valutazione ex ante dei costi sociali di un approccio "end of pipe";
48. invita la Commissione e gli Stati membri a rivedere i propri codici di buone pratiche agricole e le pertinenti migliori tecniche disponibili nell'ambito della direttiva relativa alle emissioni industriali⁽²⁶⁾ in modo da inserire disposizioni sulla gestione degli effluenti da allevamento contenenti antibiotici/microorganismi resistenti agli antimicrobici;
49. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere lo sviluppo di medicinali sostenibili con un basso impatto sull'ambiente e sulle risorse idriche, nonché un'ulteriore innovazione nel settore farmaceutico in tale ambito;
50. sottolinea che non tutti gli Stati membri dispongono di risorse sufficienti per elaborare e attuare strategie nazionali di ampio respiro in materia di resistenza antimicrobica; esorta la Commissione a fornire agli Stati membri informazioni chiare sulle fonti dell'UE disponibili per affrontare la resistenza antimicrobica e mettere a disposizione finanziamenti più mirati a tale scopo;
51. invita la Commissione a rivedere e riesaminare i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) di cui alla direttiva relativa alle emissioni industriali che riguardano le emissioni derivanti dagli impianti di fabbricazione degli antibiotici;
52. esorta la Commissione ad applicare efficacemente la legislazione vigente in tutti gli ambiti connessi alla resistenza antimicrobica per garantire che la minaccia sia affrontata in tutte le politiche;
53. sottolinea l'importanza di un approccio di valutazione del ciclo di vita, dalla produzione e dalla prescrizione alla gestione dei rifiuti farmaceutici; chiede alla Commissione di affrontare la questione dello smaltimento degli antibiotici, per la quale è opportuno esaminare alternative all'incenerimento, ad esempio la gassificazione;
54. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le questioni ambientali siano introdotte nel sistema di farmacovigilanza per i medicinali ad uso umano e rafforzate per i medicinali ad uso veterinario, in particolare in relazione alla resistenza antimicrobica;
55. invita la Commissione e gli Stati membri a definire norme di qualità (valori soglia) o requisiti di valutazione del rischio per garantire che la concentrazione degli antibiotici pertinenti e dei microorganismi resistenti agli antimicrobici negli effluenti da allevamento, nei fanghi di depurazione e nell'acqua per l'irrigazione rispetti il livello di sicurezza, prima di poterli distribuire sui terreni agricoli;
56. invita la Commissione ad avviare, in collaborazione con gli Stati membri, una campagna di informazione in tutta l'UE rivolta ai consumatori e alle imprese sul tema dell'acquacoltura in generale e, in particolare, sulle differenze tra le norme rigorose e globali sul mercato dell'UE e quelle applicate ai beni importati dai paesi terzi, con particolare attenzione ai problemi che possono essere causati alla sicurezza alimentare e alla salute pubblica dall'introduzione nell'Unione di determinati microorganismi resistenti e dalla resistenza antimicrobica;

⁽²⁶⁾ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

Giovedì 13 settembre 2018

57. chiede di eliminare progressivamente l'impiego profilattico e metafilattico sistematico degli antimicrobici nei gruppi di animali da allevamento e chiede che l'utilizzo degli antibiotici di ultima istanza sia completamente vietato negli animali da produzione alimentare; sottolinea che buone pratiche zootecniche e di igiene, la gestione degli allevamenti e gli investimenti in tali ambiti contribuiscono alla prevenzione delle infezioni e conseguentemente alla riduzione dell'utilizzo di antibiotici; esorta la Commissione a presentare una nuova strategia dell'UE sul benessere degli animali come sostenuto dal Parlamento europeo, con l'obiettivo a lungo termine di creare una legislazione in materia; sollecita la Commissione ad attuare senza indugio i punti in sospeso della strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015;

58. sottolinea che una buona gestione delle aziende agricole, la biosicurezza e i sistemi zootecnici contribuiscono alla salute e al benessere degli animali da produzione alimentare e, laddove applicati in maniera adeguata, riducono al minimo la suscettibilità alla malattia batterica e la necessità dell'utilizzo di antibiotici negli animali;

59. ritiene che un finanziamento adeguato degli investimenti aziendali, ad esempio in sistemazioni di qualità, nella ventilazione, nella pulizia, nella disinfezione, nella vaccinazione e nella biosicurezza, debbano essere incoraggiati e non dovrebbero essere danneggiati nella futura politica agricola comune; riconosce, a tale proposito, l'importanza di sensibilizzare i membri della comunità agricola in merito al benessere degli animali, alla salute animale e alla sicurezza dei prodotti alimentari; rileva quanto sia importante promuovere e applicare le buone pratiche in tutte le fasi di produzione e trasformazione dei prodotti alimentari e disporre di mangimi sicuri ed equilibrati dal punto di vista nutrizionale, di strategie specifiche di foraggiamento, composizione formulazione e trasformazione dei mangimi;

60. invita la Commissione e gli Stati membri, anche nell'ambito della revisione della PAC, a determinare una maggiore sinergia e, in linea con i risultati indicati nel piano d'azione "One Health" contro la resistenza antimicrobica, a fornire sostegno e incentivi finanziari efficaci agli allevatori in grado di dimostrare di aver ridotto in maniera significativa il ricorso agli antibiotici e raggiunto un'elevata copertura vaccinale dei propri animali e capi di bestiame;

61. sottolinea che nelle aziende agricole sono fondamentali buoni servizi igienico-sanitari; chiede alla Commissione di elaborare orientamenti sull'uso degli antibiotici negli animali e sulle condizioni igieniche delle aziende agricole; invita gli Stati membri a redigere piani specifici e a rafforzare il controllo sulle condizioni sanitarie;

62. ricorda le misure preventive da applicare prima di ricorrere al trattamento antimicrobico di interi gruppi (metafilassi) di animali destinati alla produzione alimentare:

- utilizzo di animali riproduttori di qualità e in buona salute, cresciuti in modo naturale e caratterizzati da un'adeguata diversità genetica,
- condizioni che rispettino le esigenze comportamentali della specie, ivi comprese le interazioni sociali e le gerarchie,
- densità di allevamento che non aumentino il rischio di trasmissione delle malattie,
- isolamento dei capi malati e allontanamento dal resto del gruppo,
- (per polli e animali più piccoli) separazione degli animali in gruppi più piccoli e fisicamente separati,
- attuazione delle norme esistenti in materia di benessere degli animali nell'ambito della condizionalità, come stabilito nei criteri di gestione obbligatori (CGO) 11, 12, 13 dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 ⁽²⁷⁾;

⁽²⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549), applicando le disposizioni stabilite nella direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23); direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33); direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28).

Giovedì 13 settembre 2018

63. ritiene che requisiti volti a garantire che l'etichetta faccia riferimento all'uso di antibiotici migliorerebbero la consapevolezza dei consumatori e consentirebbe loro di adottare decisioni informate; invita la Commissione a creare un sistema armonizzato per l'etichettatura basato sulle norme in materia di benessere degli animali e su buone pratiche zootecniche come già previsto nel 2009 ⁽²⁸⁾;

64. richiama inoltre l'attenzione su recenti risultati scientifici (febbraio 2018) da cui risulta che l'allevamento e il consumo di carni sono responsabili della trasmissione dell'ESBL (beta-lattamasi ad ampio spettro) nell'uomo solo in misura limitata e che la trasmissione dell'ESBL avviene prevalentemente da persona a persona ⁽²⁹⁾;

65. sottolinea che l'allevamento ad alta densità può implicare non soltanto la somministrazione regolare e scorretta di antibiotici al bestiame e al pollame per mezzo dei mangimi nelle aziende agricole allo scopo di stimolarne la crescita, ma anche la somministrazione generalizzata di antibiotici a fini di profilassi per evitare la diffusione di malattie dovute agli spazi ristretti, al confinamento degli animali e alle condizioni stressanti di sistemazione che inibiscono i loro sistemi immunitari, nonché per ovviare alle condizioni igieniche precarie degli allevamenti;

66. ritiene che le nostre conoscenze in merito alla diffusione della resistenza antimicrobica dagli animali negli allevamenti all'uomo siano già abbastanza solide e che ciò non sia stato riconosciuto in modo adeguato nel piano d'azione; osserva che il piano d'azione invita soltanto ad approfondire ulteriormente la questione e a colmare le lacune, il che potrebbe ritardare il tanto necessario intervento;

67. invita la Commissione e gli Stati membri a distinguere tra animali da allevamento e da compagnia, in particolare nello sviluppo dei meccanismi di monitoraggio e valutazione dell'uso di antimicrobici nella medicina veterinaria, così come nello sviluppo di misure volte a regolamentarne l'impiego;

68. sottolinea che è stato sviluppato, in collaborazione con i veterinari, un vasto programma di monitoraggio dell'utilizzo degli antibiotici in agricoltura che documenta accuratamente la somministrazione di antibiotici e ne migliora ulteriormente l'impiego; deplora che non esista finora un sistema analogo relativo alla medicina umana;

69. osserva che l'esistenza di un nesso tra la resistenza agli antibiotici riscontrata negli animali destinati alla produzione di alimenti (ad es., polli da ingrasso) e un'elevata percentuale di infezioni batteriche nell'uomo dovute alla manipolazione, alla preparazione e al consumo di carne proveniente da tali animali è stato confermato anche dalle agenzie dell'UE ⁽³⁰⁾;

70. sottolinea che le ricerche indicano che gli interventi atti a limitare l'utilizzo di antibiotici negli animali destinati alla produzione di alimenti sono associati a una riduzione della presenza di batteri resistenti agli antibiotici in tali animali ⁽³¹⁾;

71. invita la Commissione e gli Stati membri, alla luce della menzionata ricerca recente ⁽³²⁾, a seguire un approccio attento e a mantenere il senso della misura nell'adozione di provvedimenti e a procedere a un'attenta valutazione e classificazione degli antibiotici e della resistenza antimicrobica in tutta la normativa pertinente, per non limitare in maniera non necessaria la disponibilità di mezzi per contrastare determinati protozoi, come i coccidi, negli allevamenti europei, con un conseguente aumento involontario del rischio di contagio umano da microbi e batteri pericolosi quali la salmonella attraverso l'alimentazione;

72. deplora che il piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica non presenti alcuna assegnazione di risorse né faccia un utilizzo più ambizioso degli strumenti legislativi; invita la Commissione a essere più ambiziosa nell'elaborazione di eventuali piani d'azione futuri e a compiere sforzi più determinati per attuarli in tutti i loro elementi;

⁽²⁸⁾ https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_other_aspects_labelling_ip-09-1610_en.pdf

⁽²⁹⁾ Mevius, D. e aa., "ESBL-Attribution-Analysis (ESBLAT). Searching for the sources of antimicrobial resistance in humans", 2018, <http://www.1health4food.nl/esblat>

⁽³⁰⁾ Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e Autorità europea per la sicurezza alimentare, <https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-zoonotic-bacteria-humans-animals-food-EU-summary-report-2014.pdf>

⁽³¹⁾ [http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanplh/PIIS2542-5196\(17\)30141-9.pdf](http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanplh/PIIS2542-5196(17)30141-9.pdf)

⁽³²⁾ Mevius, D. e aa., "ESBL-Attribution-Analysis (ESBLAT). Searching for the sources of antimicrobial resistance in humans", 2018, <http://www.1health4food.nl/esblat>

Giovedì 13 settembre 2018

73. deplora che l'approccio strategico della Commissione, in linea di principio corretto, si traduca troppo spesso solo in dichiarazioni d'intenti e invita la Commissione ad esporre dettagliatamente il suo approccio;
74. invita la Commissione a coordinare e monitorare le strategie nazionali per consentire la condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri;
75. esorta gli Stati membri a elaborare strategie nazionali ambiziose per contrastare la resistenza antimicrobica nel settore della produzione animale e a includervi obiettivi quantitativi di riduzione dell'utilizzo degli antimicrobici per uso veterinario, tenendo conto nel contempo delle circostanze locali; sottolinea che tutti i settori nella catena alimentare dovrebbero essere coinvolti nella loro attuazione;
76. osserva che alcuni Stati membri hanno definito giuridicamente i consulenti professionalmente qualificati per i medicinali veterinari che sono autorizzati dalle autorità competenti di prescrivere determinati medicinali veterinari; sottolinea che i piani d'azione nazionali sulla resistenza antimicrobica non dovrebbero impedire a tali persone di prescrivere e fornire determinati medicinali veterinari, qualora necessario, visto il ruolo fondamentale che possono svolgere nelle comunità rurali isolate;
77. sottolinea l'importanza dello scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri e del coordinamento di tali scambi da parte della Commissione; accoglie con favore, a tal riguardo, la riduzione del 64,4 % dell'utilizzo di antibiotici nella zootecnia nei Paesi Bassi nel periodo compreso tra il 2009 e il 2016 e la dichiarata ambizione nazionale di un'ulteriore riduzione entro il 2020; invita la Commissione e gli Stati membri a seguire tale esempio di collaborazione pubblico-privato, tra autorità, settori pertinenti, scienziati e veterinari anche in altre aree dell'Unione;
78. esorta gli Stati membri a considerare l'attuazione di incentivi fiscali positivi (esenzioni fiscali per gli agricoltori) e negativi (tasse sulle vendite di antibiotici come quelle attualmente introdotte con successo in Belgio e Danimarca) sugli antibiotici utilizzati nella zootecnia a scopi non terapeutici;

Promuovere ricerca, sviluppo e innovazione in materia di resistenza antimicrobica

79. sottolinea che grazie a un investimento di 1,3 miliardi di euro nella ricerca sulla resistenza antimicrobica, l'UE è leader nel settore e che fra i risultati conseguiti dall'Unione figurano il lancio del programma New Drugs for Bad Bugs (Nuovi farmaci per batteri pericolosi - ND4BB) ⁽³³⁾ e l'iniziativa di programmazione congiunta sulla resistenza agli antimicrobici (JPIAMR) ⁽³⁴⁾; sottolinea la necessità di efficienza e coordinamento delle azioni di ricerca; accoglie pertanto con favore iniziative come l'ERA-NET per la creazione di sinergie tra l'iniziativa di programmazione congiunta sulla resistenza agli antimicrobici e Orizzonte 2020; sottolinea che fino agli anni sessanta sono state sviluppate oltre 20 nuove classi di antibiotici e prende atto con preoccupazione che negli ultimi anni non sono state introdotte classi antimicrobiche realmente nuove;
80. esorta la Commissione a considerare un nuovo quadro legislativo per promuovere lo sviluppo di nuovi antimicrobici per l'uomo, come già richiesto dal Parlamento europeo il 10 marzo 2016 nei suoi emendamenti alla proposta di regolamento relativo ai medicinali veterinari e nella sua risoluzione del 19 maggio 2015; osserva che nel piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica, la Commissione si impegna altresì ad "analizzare gli strumenti normativi e gli incentivi dell'UE (in particolare la legislazione sui medicinali orfani e pediatrici) al fine di utilizzarli per nuovi antimicrobici";
81. accoglie con favore il fatto che l'EFSA e l'EMA abbiano recentemente rivisto ed esaminato una serie di alternative all'uso di antimicrobici negli animali da produzione alimentare, di cui alcune hanno dimostrato di produrre risultati promettenti nel miglioramento dei parametri di salute animale durante studi sperimentali; raccomanda pertanto di imprimere un nuovo slancio alla ricerca scientifica sulle alternative e di elaborare un quadro legislativo dell'UE che stimoli il loro sviluppo e chiarisca il percorso per la loro approvazione;
82. ricorda che la generazione tradizionale di antibiotici, basata su una serie di tecniche di modifica degli antibiotici ricavati dalla natura, è completamente esplorata e che gli investimenti nella ricerca e sviluppo per la creazione di nuova generazione dovrebbero cambiare il paradigma degli antibiotici tradizionali; accoglie con favore le nuove tecniche già sviluppate come per esempio gli anticorpi monoclonali, che riducono la virulenza dei batteri, non uccidendoli ma rendendoli inefficaci;

⁽³³⁾ <http://www.imi.europa.eu/content/nd4bb>

⁽³⁴⁾ <http://www.jpiaamr.eu>

Giovedì 13 settembre 2018

83. osserva che la scienza e la ricerca svolgono un ruolo fondamentale nell'elaborazione di norme in materia di lotta alla resistenza antimicrobica;
84. si compiace dei recenti progetti di ricerca sulle terapie antibiotiche alternative quale la terapia batteriofaga, ad esempio il progetto Phagoburn finanziato dall'UE; osserva che finora a livello dell'Unione non è stata autorizzata alcuna terapia batteriofaga; invita la Commissione a proporre un quadro per la terapia batteriofaga basato sulle ultime ricerche scientifiche;
85. prende atto della recente ricerca sullo sviluppo di probiotici di nuova generazione per l'uso concomitante con una terapia antibiotica in contesti clinici, che è stato dimostrato in grado di ridurre le infezioni associate all'assistenza sanitaria causate da batteri estremamente resistenti agli antibiotici ⁽³⁵⁾;
86. osserva che la ricerca e lo sviluppo nell'ambito di nuovi approcci alla cura e alla prevenzione delle infezioni sono parimenti importanti e che tali approcci possono comprendere l'utilizzo delle sostanze volte a rafforzare la risposta immunitaria all'infezione batterica, per esempio prebiotici e probiotici;
87. incoraggia l'EMA, in collaborazione con l'EFSA e l'ECDC, a riesaminare tutte le informazioni disponibili sui benefici e sui rischi degli agenti antimicrobici più datati, inclusa la combinazione di diversi antibiotici, e a valutare se siano necessarie modifiche dei loro usi approvati; sottolinea che è opportuno incoraggiare il dialogo tempestivo tra innovatori e autorità di regolamentazione al fine di adattare il quadro normativo se necessario per dare priorità allo sviluppo di medicinali antimicrobici e per accelerarlo, nonché per consentire un accesso più rapido;
88. incoraggia la Commissione a introdurre una procedura accelerata che permetta di vietare temporaneamente l'utilizzo degli antimicrobici approvati per scopi industriali o agricoli ma sospettati di avere un grave impatto negativo sulla resistenza antimicrobica fino a quando non siano stati effettuati ulteriori studi sull'impatto degli antimicrobici;
89. ricorda che la scarsa qualità dei prodotti medicinali e veterinari con basse concentrazioni di principi attivi e/o il loro utilizzo a lungo termine favorisce la comparsa di microbi resistenti; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a migliorare e elaborare normative che assicurino che i medicinali siano di qualità certa, sicuri ed efficaci e che il loro impiego segua principi rigorosi;
90. invita la Commissione ad aumentare i finanziamenti per la ricerca e l'innovazione iniziali nei settori dell'epidemiologia e dell'immunologia degli agenti patogeni resistenti agli antimicrobici e le infezioni associate all'assistenza sanitaria, con particolare riferimento alle vie di trasmissione tra gli animali e l'uomo e all'ambiente; invita la Commissione a sostenere la ricerca sull'igiene delle mani e sull'impatto dei vari metodi di lavaggio e asciugatura delle mani sulla trasmissione di potenziali agenti patogeni;
91. invita la Commissione a investire in uguale misura nello sviluppo delle alternative non antibiotiche per la salute animale, tra cui i promotori della crescita, e nell'elaborazione di nuove molecole per lo sviluppo di nuovi antibiotici; sottolinea che nuovi antibiotici non devono essere utilizzati per promuovere la salute animale o la crescita e che le industrie che ricevono fondi pubblici per lo sviluppo di nuovi antibiotici devono vietare la distribuzione e/o l'utilizzo di antibiotici per promuovere la salute animale e la crescita;
92. si compiace dei recenti progetti di ricerca transfrontaliera in materia di impiego corretto degli antimicrobici e prevenzione delle infezioni, come il progetto i-4-1-Health Interreg finanziato dall'UE; invita la Commissione ad aumentare il finanziamento alla ricerca per le misure intese a prevenire le infezioni associate all'assistenza sanitaria;
93. invita la Commissione a sostenere ulteriormente le attività di ricerca e sviluppo nel campo della resistenza antimicrobica, anche riguardo alle infezioni sanitarie globali quali definite negli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare la tubercolosi farmacoresistente, la malaria, l'HIV e le malattie tropicali trascurate, nell'ambito del prossimo programma quadro per la ricerca e l'innovazione dell'UE, anche dedicando una missione specifica del programma alla lotta globale contro la resistenza antimicrobica;
94. invita la Commissione a introdurre restrizioni sul trasporto di animali vivi dalle zone in cui sono stati individuati ceppi di batteri resistenti agli antimicrobici con l'attuale sistema di monitoraggio;

⁽³⁵⁾ Pamer, Eric G. "Resurrecting the Intestinal Microbiota to Combat Antibiotic-Resistant Pathogens." *Science*, volume 352, n. 6285, 2016, pagg. 535–538.

Giovedì 13 settembre 2018

95. osserva che taluni prodotti fitosanitari potrebbero anche possedere proprietà antimicrobiche capaci di influire sulla diffusione della resistenza antimicrobica; invita a condurre ulteriori ricerche sul possibile legame tra l'esposizione alle formulazioni commerciali dei pesticidi e degli erbicidi e lo sviluppo della resistenza antimicrobica; riconosce che gli erbicidi sono testati regolarmente per la tossicità ma non per gli effetti subletali sui microbi e sottolinea pertanto quanto sia importante considerare la possibilità di eseguire tali test sistematicamente;

96. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere un dialogo tempestivo e permanente con tutte le parti interessate, onde elaborare incentivi adeguati per la ricerca e lo sviluppo nel campo della resistenza antimicrobica; riconosce che non esiste un approccio universale valido per tutti; esorta la Commissione a includere formalmente la società civile nelle discussioni dell'iniziativa "One Health", per esempio istituendo e finanziando una rete dedicata di portatori di interessi;

97. sottolinea la necessità di diversi modelli di collaborazione guidati dal settore pubblico e con la partecipazione dell'industria; riconosce che le capacità dell'industria svolgono un ruolo fondamentale nella ricerca e nello sviluppo nel settore della resistenza antimicrobica; sottolinea che, nonostante quanto sopra indicato, un'ulteriore definizione di priorità e un ulteriore coordinamento a livello pubblico sono necessari per la ricerca e lo sviluppo in questo ambito urgente; invita pertanto la Commissione ad avviare una piattaforma pubblica per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore della resistenza antimicrobica finanziati a livello pubblico e il coordinamento di tutte le azioni di ricerca e sviluppo;

98. sottolinea al riguardo che il quadro attuale dell'innovazione non consente di incentivare efficacemente le attività di ricerca e sviluppo nel campo della resistenza antimicrobica e invita ad adeguare e armonizzare il regime di proprietà intellettuale a livello europeo, in particolare al fine di far coincidere meglio la durata della protezione con il periodo richiesto per il farmaco innovativo in questione;

99. è del parere che ricerche in merito alla lotta alla resistenza antimicrobica sono già condotte in molte parti diverse dell'Unione, senza che vi sia una comprensione d'insieme adeguata dello stato della ricerca nell'UE nel suo complesso; suggerisce pertanto di creare una piattaforma speciale a livello dell'UE che consenta di utilizzare le risorse per la ricerca in modo più efficiente in futuro;

100. ricorda il valore della creazione di coalizioni tra il mondo accademico e le società biofarmaceutiche in termini di sviluppo di nuovi antibiotici, tecniche diagnostiche rapide e nuove terapie;

101. accoglie con favore le conclusioni del simposio tecnico congiunto dell'OMS, dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) dal titolo "Antimicrobial Resistance: how to foster innovation, access and appropriate use of antibiotics" (Resistenza antimicrobica: come promuovere l'innovazione, l'accesso e l'uso adeguato in materia di antibiotici) ⁽³⁶⁾, in cui sono stati esaminati nuovi modelli di R&S per incentivare tale settore scindendo, al contempo, la redditività di un antibiotico dai volumi venduti;

102. ricorda che il regolamento sulla sperimentazione clinica ⁽³⁷⁾ contribuirà a promuovere la ricerca sui nuovi antimicrobici nell'UE; invita la Commissione e l'EMA ad attuare tale regolamento senza ulteriori indugi;

103. invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere lo sviluppo e la diffusione di nuovi modelli economici, progetti pilota e incentivi di spinta e attrazione per promuovere la messa a punto di nuove terapie, strumenti diagnostici, dispositivi medici, vaccini e alternative all'utilizzo di antimicrobici; ritiene che tali strumenti siano significativi quando sono sostenibili, determinati dalle necessità e basati su prove a lungo termine, trattano le principali priorità pubbliche e sostengono un uso medico adeguato;

104. invita la Commissione a valutare l'efficacia delle pratiche igieniche e dei metodi di igienizzazione attuali negli ospedali e negli ambienti sanitari; chiede alla Commissione di esaminare l'uso dei probiotici e di altre tecnologie per l'igiene sostenibili quali approcci efficaci nel settore igienico-sanitario per prevenire e ridurre il numero di infezioni associate all'assistenza sanitaria attribuite alla resistenza antimicrobica;

⁽³⁶⁾ <http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4197>

⁽³⁷⁾ Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GUL 158 del 27.5.2014, pag. 1).

Giovedì 13 settembre 2018

105. incoraggia la diffusione di tecnologie efficaci in termini di costi che riducano l'impatto delle infezioni associate all'assistenza sanitaria negli ospedali e contribuiscano a prevenire la diffusione di microorganismi multiresistenti;

106. incoraggia gli Stati membri a promuovere sistemi di rimborso alternativi per agevolare la diffusione di tecnologie innovative nei sistemi sanitari nazionali;

107. rileva che il modello d'impresa consueto per lo sviluppo di medicinali non è adatto allo sviluppo di antibiotici poiché la resistenza può evolvere nel tempo ed essi sono destinati a essere utilizzati temporaneamente e come misura di ultima istanza; ricorda all'industria la sua responsabilità sociale di contribuire agli interventi volti a contrastare la resistenza antimicrobica individuando le modalità per prolungare la durata degli antibiotici, rendendo in tal modo sostenibile la fornitura di antibiotici efficaci, e chiede incentivi a favore di tale ricerca e della definizione del percorso normativo;

108. ricorda che sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno chiesto una revisione degli attuali incentivi (ossia quelli previsti dal regolamento sui medicinali orfani ⁽³⁸⁾), a causa del loro uso improprio e del prezzo finale elevato; invita pertanto la Commissione ad analizzare gli attuali modelli di incentivi in materia alla ricerca e sviluppo, ivi compreso il modello dell'esclusiva di mercato trasferibile, al fine di elaborare nuovi modelli e definire il percorso normativo;

109. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare, in collaborazione con i ricercatori e l'industria, nuovi modelli di incentivo che scindano i pagamenti dal volume delle prescrizioni e incoraggiano gli incentivi durante tutto lo sviluppo dei prodotti e il periodo di produzione; sottolinea che la garanzia dell'accessibilità economica e dell'accesso agli antibiotici di qualità deve essere l'obiettivo ultimo degli incentivi a favore della ricerca e dello sviluppo;

110. riconosce il ruolo fondamentale dei farmacisti nel sensibilizzare in merito all'uso appropriato degli antimicrobici e nella prevenzione della resistenza antimicrobica; incoraggia gli Stati membri a estendere le loro responsabilità consentendo la distribuzione dell'esatta quantità e la somministrazione di determinati vaccini e test di diagnosi rapida all'interno delle farmacie;

111. chiede di considerare le esclusive di mercato trasferibili e i premi per l'ingresso nel mercato come un'opportunità per offrire incentivi sostenibili;

112. invita la Commissione ad assumere un ruolo guida a livello mondiale nel sostenere modelli di migliori pratiche basati su elementi concreti che garantiscano una diagnosi precoce per contrastare la resistenza antimicrobica;

Definire l'agenda mondiale

113. sottolinea che senza un'azione armonizzata e tempestiva su scala globale il mondo si avvia verso un'era post-antibiotica in cui le infezioni comuni potrebbero tornare a essere letali;

114. ricorda che, dati la complessità del problema, la sua dimensione transfrontaliera, le gravi conseguenze per l'ambiente, la salute umana e animale e l'elevato onere economico, la resistenza agli antimicrobici necessita di un'azione urgente e coordinata a livello di UE, globale e intersettoriale; chiede pertanto un impegno chiaro, da parte dell'UE e degli Stati membri, a costruire partenariati europei e internazionali e lanciare una strategia trasversale globale di lotta alla resistenza antimicrobica, che comprendano ambiti strategici come il commercio internazionale, lo sviluppo e l'agricoltura;

115. accoglie con favore la classifica dell'OMS dei 20 agenti patogeni più resistenti agli antibiotici ⁽³⁹⁾; invita a realizzare progetti urgenti di ricerca e sviluppo su questo elenco prioritario di batteri resistenti agli antibiotici al fine di sviluppare farmaci per combatterli; sottolinea, tuttavia, che la ricerca sui nuovi farmaci non è l'unica azione necessaria e che occorre affrontare l'uso improprio e l'uso eccessivo sia negli uomini sia negli animali;

⁽³⁸⁾ Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1);

⁽³⁹⁾ <http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/bacteria-antibiotics-needed/en/>

Giovedì 13 settembre 2018

116. riconosce che la resistenza antimicrobica è una questione transfrontaliera e che i prodotti entrano in Europa da tutto il mondo; esorta la Commissione a collaborare con i paesi terzi per ridurre l'uso di antibiotici nella zootecnia e la contaminazione ambientale che ne deriva; invita inoltre la Commissione ad attuare programmi di ricerca collaborativi con i paesi terzi per ridurre l'uso eccessivo di antibiotici; invita la Commissione, nel contesto degli accordi di libero scambio, a vietare l'importazione di prodotti di animali da produzione alimentare laddove gli animali non siano stati allevati in conformità delle norme dell'UE, in particolare, del divieto di utilizzare antibiotici come promotori della crescita;

117. prende atto della relazione dal titolo "Tackling drug-resistant infections globally: final report and recommendations" (Affrontare le infezioni resistenti ai farmaci a livello globale: relazione finale e raccomandazioni) ⁽⁴⁰⁾, che stima un costo dell'azione globale sulla resistenza antimicrobica pari a 40 miliardi di USD in un periodo di 10 anni, il che rappresenta un importo minimo rispetto al costo dell'inazione nonché una percentuale esigua di quanto i paesi del G20 spendono attualmente per l'assistenza sanitaria, circa lo 0,05 %; invita la Commissione ad analizzare la possibilità di imporre una tassa sull'industria per la salute pubblica nel quadro della sua responsabilità sociale;

118. stabilisce che qualsiasi futuro accordo commerciale con il Regno Unito dopo il recesso dall'UE deve trattare la resistenza antimicrobica e che deve essere prevista una condizione che imponga al Regno Unito di dare seguito ai futuri sviluppi nell'azione dell'UE contro la resistenza antimicrobica, al fine di proteggere i consumatori e i lavoratori nell'Unione europea e nel Regno Unito;

119. si compiace del piano d'azione globale dell'OMS sulla resistenza antimicrobica, che è stato adottato all'unanimità a maggio 2015 dalla 68a Assemblea mondiale della sanità; sottolinea la necessità di allineare i piani d'azione globali, dell'UE e nazionali al piano d'azione globale;

120. accoglie con favore le nuove linee guida dell'OMS sull'uso di antimicrobici importanti dal punto di vista medico negli animali da produzione alimentare ⁽⁴¹⁾; sottolinea che in alcuni paesi circa il 50-70 % degli antibiotici importanti dal punto di vista medico è utilizzato nel settore animale, in larga misura per la promozione della crescita negli animali sani; chiede, nel quadro dell'approccio "One Health", di includere questo argomento nella politica commerciale dell'UE e nei negoziati con le organizzazioni internazionali come l'OMC e i paesi associati o terzi, delineando una politica globale al fine di vietare l'uso di antibiotici per l'ingrasso di animali sani;

121. prende atto che la resistenza antimicrobica desta gravi preoccupazioni nell'ambito di molte patologie correlate alla povertà e trascurate, quali, ad esempio, l'HIV/AIDS, la malaria, la tubercolosi e le malattie connesse alle epidemie e alle pandemie; sottolinea che circa il 29 % dei decessi causati dalla resistenza antimicrobica è dovuto alla tubercolosi farmaco-resistente; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare con urgenza il loro sostegno alla ricerca riguardo all'introduzione di strumenti sanitari per far fronte alle patologie correlate alla povertà e trascurate che sono interessate dalla resistenza antimicrobica; invita la Commissione e gli Stati membri a istituire partenariati, sul modello del partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) e del partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP), per progetti internazionali di ricerca e sviluppo sulla salute, che comprendano diverse regioni geografiche e le tematiche in materia sanitaria più appropriate, come la resistenza antimicrobica, i vaccini, il cancro e l'accesso ai medicinali;

122. sottolinea l'importanza di iniziative dell'UE come i programmi dell'ECDC per le malattie infettive, tra cui l'AIDS, la tubercolosi e la malaria; rileva che queste iniziative sono esempi di buone pratiche che dimostrano la capacità di risposta e il buon funzionamento dell'UE in vista della necessità di nuovi antibiotici, e che l'ECDC dovrebbe assumere un ruolo fondamentale nella definizione delle priorità delle esigenze in termini di ricerca e sviluppo, nel coordinamento delle azioni e nel coinvolgimento di tutti gli attori, nel rafforzamento del lavoro intersettoriale e nello sviluppo di capacità attraverso le reti di ricerca e sviluppo;

123. sottolinea che esiste un problema legato alla comparsa di batteri multiresistenti che sono resistenti contemporaneamente a diversi antibiotici e che possono diventare in ultima analisi superbatteri resistenti a tutti gli antibiotici disponibili, ivi compresi quelli di ultima linea; sottolinea la necessità di una banca dati su tali batteri multiresistenti, che includa l'AIDS, la tubercolosi, la malaria, la gonorrea, l'*Escherichia coli* e altri batteri farmacoresistenti;

124. osserva che agli animali destinati alla produzione di alimenti negli Stati Uniti vengono somministrate dosi di antibiotici cinque volte superiori a quelle somministrate agli animali delle aziende agricole nel Regno Unito; sottolinea pertanto l'importanza di effettuare controlli sulle importazioni di carne nell'UE;

⁽⁴⁰⁾ https://amr-review.org/sites/default/files/160518_Final%20paper_with%20cover.pdf

⁽⁴¹⁾ http://www.who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobial-resistance/cia_guidelines/en/

Giovedì 13 settembre 2018

125. invita la Commissione a sostenere le norme e le misure dell'UE per contrastare la resistenza antimicrobica e garantire un uso adeguato degli antibiotici negli accordi commerciali, e a collaborare con l'OMC per sollevare la questione della resistenza antimicrobica; osserva che l'impiego di antibiotici come promotori della crescita negli animali destinati alla produzione alimentare è vietato nell'UE dal 2006 ma che in paesi non appartenenti all'UE gli antibiotici possono ancora essere utilizzati nei mangimi come promotori della crescita; invita la Commissione a includere in tutti gli accordi di libero scambio una clausola che stabilisca che tutti i prodotti alimentari importati dai paesi terzi non devono essere stati prodotti utilizzando antibiotici come promotori della crescita, al fine di garantire condizioni di parità per il settore dell'allevamento e dell'acquacoltura dell'UE e di ridurre la resistenza antimicrobica; invita la Commissione a vietare tutte le importazioni di prodotti alimentari da paesi terzi qualora i prodotti in questione provengano da animali trattati con antibiotici o gruppi di antibiotici che nell'UE sono riservati alla cura di talune infezioni umane;

126. invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le misure intese a combattere le pratiche illecite nella produzione, nel commercio, nell'uso e nello smaltimento di antimicrobici; sottolinea che gli attori coinvolti nella catena del ciclo di vita degli antimicrobici devono assumersi la responsabilità delle loro azioni;

127. osserva l'impatto dell'universalità e dell'accessibilità economica degli antibiotici esistenti e dell'ampio accesso agli stessi; ritiene che il trattamento mirato con antibiotici specifici dovrebbe essere disponibile per tutti al fine di prevenire l'uso scorretto di antibiotici non adatti e l'uso eccessivo degli antibiotici ad ampio spettro; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure più incisive contro la vendita di grandi partite di antimicrobici a prezzi irrisori, in particolare degli antibiotici essenziali per l'uomo;

128. chiede controlli approfonditi sui produttori di antibiotici affinché i termini di revoca siano adeguati alla realtà, con l'obiettivo di escludere la presenza di antibiotici nei prodotti alimentari;

129. invita la Commissione ad adoperarsi affinché l'attenzione e l'impegno politici ad alto livello nei confronti degli interventi in materia di resistenza antimicrobica restino costanti, anche nei consessi delle Nazioni Unite e nell'ambito del G7 e del G20; sottolinea l'opportunità per gli organismi scientifici dell'UE, come l'ECDC, di assumere ruoli di guida a livello globale; invita la Commissione a sostenere la collaborazione tra l'UE e le organizzazioni internazionali, comprese l'OMS, l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) delle Nazioni Unite e l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE); accoglie con favore la dichiarazione di Davos sulla lotta contro la resistenza antimicrobica rilasciata al Forum economico mondiale di Davos nel gennaio 2016, con cui l'industria farmaceutica, della biotecnologia e diagnostica chiede un'azione collettiva per creare un mercato sostenibile e prevedibile degli antibiotici, dei vaccini e degli strumenti diagnostici, che consenta di mantenere terapie nuove ed esistenti;

130. sollecita la promozione e il potenziamento di un sistema produttivo basato sull'agroecologia e la transizione verso di esso;

o

o o

131. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, all'Agenzia europea per i medicinali, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, all'Agenzia europea dell'ambiente, all'Organizzazione mondiale della sanità e all'Organizzazione mondiale per la salute animale.

Giovedì 13 settembre 2018

P8_TA(2018)0355

L'Europa in movimento: un'agenda per il futuro della mobilità nell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sull'Europa in movimento: un'agenda per il futuro della mobilità nell'Unione europea (2017/2257(INI))

(2019/C 433/21)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione dal titolo "L'Europa in movimento: un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti"[COM(2017)0283],
- visto l'accordo di Parigi sul clima, ratificato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 4 ottobre 2016 ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ⁽²⁾,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 18 ottobre 2017, sul tema "Una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti" ⁽³⁾,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 5 luglio 2017, sul tema "Conseguenze della digitalizzazione e dell'automazione dei trasporti per il processo di definizione delle politiche dell'UE" ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 23 aprile 2009 su un piano d'azione per sistemi intelligenti di trasporto ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 su CARS 2020: verso un'industria automobilistica europea forte, competitiva e sostenibile ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 luglio 2015 sull'emissione di biglietti multimodali integrati in Europa ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sulla messa in atto del Libro bianco 2011 sui trasporti: bilancio e via da seguire per una mobilità sostenibile ⁽⁸⁾,
- vista la dichiarazione di La Valletta sulla sicurezza stradale del 29 marzo 2017,
- visto il Libro bianco della Commissione dal titolo "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" (COM(2011)0144),
- visto il suo studio del 2016 dal titolo "Self-piloted cars: the future of road transport?" (Automobili autonome: il futuro dei trasporti su strada?),
- visto il suo studio del 2017 dal titolo "Infrastructure funding challenges in the sharing economy" (Sfide del finanziamento delle infrastrutture nell'economia collaborativa),

⁽¹⁾ GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 81 del 2.3.2018, pag. 195.

⁽⁴⁾ GU C 345 del 13.10.2017, pag. 52.

⁽⁵⁾ GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 50.

⁽⁶⁾ GU C 468 del 15.12.2016, pag. 57.

⁽⁷⁾ GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 2.

⁽⁸⁾ GU C 316 del 22.9.2017, pag. 155.

Giovedì 13 settembre 2018

- visto lo studio del Comitato economico e sociale europeo del 2017 dal titolo "Impact of digitalisation and the on-demand economy on labour markets and the consequences for employment and industrial relations" (L'impatto della digitalizzazione e dell'economia su richiesta sui mercati del lavoro e le conseguenze per l'occupazione e le relazioni industriali),
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0241/2018),
- A. considerando che nel settore dei trasporti sono in atto cambiamenti strutturali e che il futuro del settore nell'UE rappresenta il punto d'incontro delle priorità generali del quadro 2030 per il clima e l'energia, del programma "Aria pulita" per l'Europa e degli orientamenti dell'UE in materia di sicurezza stradale per il periodo 2011-2020;
- B. considerando che la decarbonizzazione dei trasporti e l'utilizzo di tecnologie a basse emissioni offrono opportunità per il futuro della mobilità e la crescita economica sostenibile;
- C. considerando che l'economia collaborativa e della condivisione sta trasformando il settore dei trasporti in tutto il mondo; che, secondo le stime, nel 2015 il valore delle operazioni dell'economia collaborativa in tale settore ammontava in Europa a 5,1 miliardi di EUR, con un aumento del 77 % rispetto all'anno precedente, mentre le interazioni non monetarie dell'economia della condivisione superano ampiamente tale scenario, evidenziando l'importanza di tale fenomeno;
- D. considerando che, secondo le stime, fra il 2010 e il 2050 il trasporto passeggeri aumenterà del 42 % circa e il trasporto merci del 60 % durante lo stesso periodo;
- E. considerando che nel Libro bianco 2011 sui trasporti si è chiesto un trasferimento del 30 % del trasporto di merci lungo i corridoi principali dalla strada verso modi più sostenibili, come la ferrovia, entro il 2030 e del 50 % entro il 2050, oltre che la messa a punto di infrastrutture verdi adeguate;
- F. considerando che l'applicazione del principio "chi usa e chi inquina paga" a tutti i modi di trasporto, tra cui stradale, ferroviario, marittimo e aereo, contribuirà a creare parità di condizioni tra tutti i modi di trasporto;
- G. considerando che i nuovi servizi di mobilità hanno l'obiettivo e le potenzialità per migliorare sostanzialmente il trasporto urbano, riducendo gli ingorghi e le emissioni e offrendo un'alternativa alla proprietà di veicoli privati, dal momento che questi ultimi continuano a essere il principale mezzo di trasporto in termini di spostamenti effettuati; che i suddetti servizi possono consentire una transizione verso trasporti multimodali e condivisi, quindi anche maggiormente sostenibili, in grado di integrare le forme di trasporto pubbliche e attive;
- H. considerando che il settore dei trasporti svolge un ruolo fondamentale nel funzionamento dell'economia dell'UE, rappresentando circa il 4 % del PIL dell'UE e oltre il 5 % della sua occupazione totale⁽⁹⁾; che le donne costituiscono solo il 22 % della manodopera del settore e che un terzo del totale dei lavoratori del settore ha più di 50 anni;
- I. considerando che ci si attende che i veicoli interconnessi e automatizzati rendano i futuri trasporti su strada più efficienti, sicuri e protetti, dal momento che l'errore umano rappresenta la principale causa di tutti gli incidenti sulle strade europee;
- J. considerando che negli ultimi decenni sono stati realizzati notevoli progressi che hanno reso l'UE la regione più sicura al mondo per il trasporto su strada; che l'elevato numero di vittime di incidenti, con 25 500 morti e 135 000 feriti gravi l'anno scorso sulle strade europee, continua a provocare enormi sofferenze umane e costi economici inammissibili, stimati in 100 miliardi di EUR all'anno, che non si stanno raggiungendo gli obiettivi fissati per il 2020, i quali prevedono il dimezzamento del numero delle vittime di incidenti rispetto al 2010, e che la quota di lesioni gravi e decessi di utenti della strada vulnerabili come pedoni, ciclisti o conducenti di ciclomotori è in notevole aumento;

⁽⁹⁾ *EU Transport in Figures: Statistical Pocketbook 2015*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2015.

Giovedì 13 settembre 2018

- K. considerando che i trasporti costituiscono la causa principale dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane e sono responsabili di più del 25 % delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE, cui il trasporto su strada contribuisce per oltre il 70 %, una percentuale in costante aumento;
- L. considerando che le ricerche e le stime recenti rivelano un legame più forte tra l'esposizione all'inquinamento atmosferico e maggiori rischi per la salute pubblica, tra cui le malattie cardiovascolari, come ictus e cardiopatia ischemica, e il cancro, e che si stima che nell'UE il particolato causi 399 000 decessi prematuri all'anno, a fronte di 75 000 decessi prematuri dovuti agli ossidi di azoto e 13 600 dovuti all'ozono; che le persone che vivono in ambienti urbani sono particolarmente esposte a questo pericolo;
- M. considerando che sono attualmente profusi notevoli sforzi a livello mondiale per la realizzazione di un settore dei trasporti più inclusivo, più sicuro ed equo, ivi compresa l'introduzione di obiettivi ambiziosi e norme vincolanti, e che l'UE non dovrebbe lasciarsi sfuggire l'opportunità di essere in prima linea in tali innovazioni sociali;

L'impatto della transizione nei trasporti sulle competenze e le modalità di lavoro

1. si compiace della comunicazione della Commissione dal titolo "L'Europa in movimento: un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti", la quale riconosce che la mobilità sta cambiando profondamente e sottolinea che la rivoluzione digitale della mobilità dovrebbe rendere il settore del trasporto su strada più sicuro, più integrato, sostenibile, più equo, più competitivo e più pulito, interconnesso con altri modi di trasporto più sostenibili; accoglie con favore l'approccio strategico della comunicazione ai fini del conseguimento di un quadro normativo coerente per il trasporto su strada, un settore sempre più complesso;
2. rileva che il settore della mobilità dell'UE deve cogliere le opportunità offerte dalle tecnologie digitali; ritiene che debbano essere sviluppati e promossi nuovi modelli economici che producano servizi di mobilità condivisi innovativi, fra cui nuove piattaforme online per le operazioni di trasporto merci, car pooling, sistemi di condivisione di biciclette o auto, oppure applicazioni per smartphone che offrono analisi e dati in tempo reale sulle condizioni del traffico;
3. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a proporre e applicare misure in materia di sistemi di trasporto intelligenti e cooperativi coerenti con gli obiettivi e le iniziative indicati nel Libro bianco 2011 sui trasporti e nell'accordo di Parigi sul clima del dicembre 2015;
4. sottolinea che il settore automobilistico dell'UE dà lavoro a 8 milioni di persone e rappresenta il 4 % del valore aggiunto lordo dell'Unione europea, con un surplus commerciale di 120 miliardi di EUR;
5. sottolinea che i cambiamenti legati alla digitalizzazione, all'automazione o ai veicoli più puliti nel settore automobilistico richiederanno nuove competenze tecniche e modalità di lavoro; sottolinea che questi cambiamenti dovrebbero generare nuove opportunità per rendere il settore dei trasporti più attraente e porre fine alla carenza di manodopera che caratterizza il settore; mette in risalto che la produzione di veicoli puliti, meglio interconnessi e più automatizzati avrà un impatto sul settore manifatturiero, sullo sviluppo, sulla manutenzione e sull'assistenza e richiederà nuove competenze, ad esempio per l'assemblaggio dei motori elettrici o la fabbricazione di batterie di seconda generazione, celle a combustibile, attrezzature informatiche o dispositivi di rilevamento; sottolinea che già attualmente il settore affronta ardue difficoltà nel trovare personale con competenze adeguate e che, se da un lato si prevede che la richiesta di ingegneri continuerà ad aumentare, dall'altro le competenze in materia di software costituiscono un nuovo requisito che le aziende devono richiedere; invita la Commissione e gli Stati membri ad adattare alle nuove sfide la formazione continua e il potenziamento delle competenze dei trasportatori dell'UE;
6. sottolinea che l'agenda per il futuro del settore dei trasporti dovrebbe dare priorità alle pari opportunità tra donne e uomini; rileva che il settore dei trasporti è principalmente dominato da uomini, che rappresentano complessivamente tre quarti della manodopera, e che è necessario promuovere un equilibrio di genere; accoglie con favore l'elaborazione del parere dal titolo "Le donne e i trasporti – Piattaforma per il cambiamento" destinato a promuovere l'occupazione delle donne e le pari opportunità nel settore dei trasporti; invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare con detta piattaforma al fine di coniugare la creazione di occupazione per le donne e la digitalizzazione del settore;

Giovedì 13 settembre 2018

7. sottolinea che la rivoluzione digitale riorganizzerà la catena del valore, le priorità della ricerca e degli investimenti e le opportunità tecnologiche del settore automobilistico, che devono essere trasparenti, coerenti e conformi alle norme giuridiche, con implicazioni per la sua posizione competitiva a livello mondiale;
8. ricorda che la guida automatizzata comporterà un impatto significativo sulla manodopera del settore dei trasporti e richiederà nuove qualifiche nel caso delle professioni interessate; invita gli Stati membri ad adottare opportune misure in vista di tale transizione nel mercato del lavoro, che dovrebbero essere accompagnate da un dialogo sociale rafforzato; invita la Commissione a elaborare una strategia a livello dell'UE che comprenda le nuove possibilità che la digitalizzazione dei trasporti offrirà nel mondo del lavoro e a tenere conto delle buone prassi degli Stati membri, con l'obiettivo di promuovere la creazione di posti di lavoro nel settore dei trasporti, includendo tra le priorità una transizione equa dei dipendenti i cui posti di lavoro risultino obsoleti a seguito della digitalizzazione del settore dei trasporti;
9. sottolinea che la guida automatizzata solleverebbe in definitiva interrogativi sull'interpretazione della normativa vigente dell'UE sui tempi di guida e di riposo; invita la Commissione a monitorare costantemente l'eventuale necessità di un'azione legislativa;
10. attira l'attenzione sull'impatto positivo della digitalizzazione sui trasporti, dal momento che contribuirà a ridurre gli oneri amministrativi e a semplificare le procedure per le autorità e le imprese e faciliterà il controllo del rispetto della normativa sui tempi di guida e di riposo e delle norme relative al cabotaggio grazie all'introduzione del tachigrafo digitale, migliorando così le condizioni per i conducenti professionali e contribuendo a creare condizioni di parità per tutti gli operatori del settore dei trasporti;
11. si compiace della nuova agenda della Commissione per le competenze per l'Europa e delle iniziative come il piano per la cooperazione settoriale sulle competenze e la coalizione per le competenze e le occupazioni digitali, che promuovono la cooperazione tra le organizzazioni sindacali, gli istituti di formazione e gli attori del settore privato al fine di prevedere e identificare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze e porvi rimedio;
12. accoglie con favore il fatto che il settore automobilistico rappresenti uno dei sei settori pilota del "piano" per il quale sono stati resi disponibili fondi attraverso l'azione delle alleanze delle abilità settoriali nell'ambito del programma Erasmus+;
13. invita la Commissione a presentare una valutazione intermedia dei progetti avviati sulle competenze nel settore automobilistico, tra cui il progetto triennale di ricerca SKILLFUL, e delle raccomandazioni formulate dal gruppo di alto livello GEAR 2030; ritiene che, in base ai risultati del progetto SKILLFUL, sarà possibile valutare l'adeguatezza dei requisiti in materia di formazione e qualifiche previsti per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada, in particolare alla luce delle nuove professioni/competenze;
14. invita gli Stati membri ad essere proattivi nel rispondere alla digitalizzazione, piuttosto che reagire a sfide specifiche, e a prendere decisioni strategiche di ampia portata sulla base della neutralità tecnologica, volte a massimizzarne i potenziali benefici, nonché ad adoperarsi per concordare un approccio dell'UE alle questioni fondamentali;
15. sottolinea il ruolo fondamentale che gli utenti e i consumatori possono svolgere nel promuovere la transizione nei trasporti e invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la trasparenza e la messa a disposizione del pubblico dei dati pertinenti al fine di aumentare la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e consentire ai consumatori di compiere scelte informate;

La transizione attraverso il progresso nella ricerca e nell'innovazione

16. sottolinea che l'Europa è leader mondiale sia nelle attività manifatturiere che di trasporto e mette in risalto che è di fondamentale importanza che il settore dei trasporti europeo continui a svilupparsi, a investire, innovarsi e rinnovarsi in modo sostenibile per mantenere la propria leadership tecnologica e posizione concorrenziale;
17. ricorda l'importante obiettivo di creare uno spazio unico europeo dei trasporti senza barriere, in cui ciascun modo di trasporto abbia il proprio posto nel quadro di un sistema efficiente di co-modalità e in cui si rafforzi la collaborazione tra i modi di trasporto, e invita pertanto gli Stati membri a creare un quadro adeguato, fondato su incentivi, atto a consentire il miglioramento dell'efficienza dei modi di trasporto e a eliminare gli attuali ostacoli, come gli oneri amministrativi superflui;

Giovedì 13 settembre 2018

18. ricorda che per rafforzare la sicurezza stradale e limitare i cambiamenti climatici e le emissioni di biossido di carbonio, l'inquinamento atmosferico e la congestione saranno necessarie tecnologie di trasporto e soluzioni di mobilità sostenibili e innovative, e che occorre un quadro normativo europeo che stimoli l'innovazione; chiede, in tale contesto, maggiori finanziamenti per attività di ricerca e sviluppo intersettoriali e collegate tra loro per quanto riguarda i veicoli interconnessi e senza conducente, l'elettificazione delle infrastrutture ferroviarie e stradali, i carburanti alternativi, la progettazione e la fabbricazione dei veicoli, la gestione delle reti e del traffico nonché i servizi e le infrastrutture di mobilità intelligente, senza trascurare i sistemi esistenti in altri settori; osserva che tali innovazioni essenziali richiederanno, per il loro sviluppo efficace, l'applicazione di diverse forme di know-how industriale; osserva, in questo contesto, che i veicoli cooperativi, automatizzati e interconnessi possono accrescere la competitività dell'industria europea e ridurre il consumo di energia e le emissioni derivanti dai trasporti, oltre a contribuire alla diminuzione dei decessi a causa di incidenti stradali; ritiene pertanto che sia opportuno stabilire requisiti infrastrutturali al fine di garantire che detti sistemi possano operare in maniera sicura;

19. rileva che, per restare al passo degli sviluppi tecnologici e fornire ai cittadini europei le migliori soluzioni possibili in materia di trasporto e mobilità, garantendo al contempo che le imprese europee possano mantenere e ampliare il loro vantaggio competitivo, l'Europa necessita di un quadro migliore per l'azione congiunta in materia di ricerca e innovazione nel settore dei trasporti; ritiene che sia possibile conseguire obiettivi ambiziosi per il nostro sistema di trasporto futuro solo se possono essere sviluppati, testati e attuati nuovi concetti e idee in stretta collaborazione con le agende strategiche e normative;

20. chiede un ulteriore sostegno finanziario trasparente per la ricerca, l'innovazione e la formazione, come avvenuto nel quadro delle strategie di specializzazione intelligente, cui il cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale ha fornito sostegno in ambiti quali i gruppi propulsori o i sistemi di trasporto intelligenti;

21. ricorda che i finanziamenti europei durante il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 saranno fondamentali per completare le infrastrutture transfrontaliere ed eliminare le strozzature lungo i corridoi centrali della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) e osserva che il finanziamento delle infrastrutture promuove gli investimenti privati e pubblici a favore di servizi e tecnologie di trasporto di elevata qualità e sostenibili; chiede pertanto che siano resi disponibili finanziamenti, nell'ambito del prossimo QFP, per sostenere lo sviluppo e la realizzazione in tempi rapidi di sistemi, servizi e soluzioni digitali per il futuro del settore dei trasporti;

22. sottolinea che gli ostacoli di carattere finanziario dovrebbero essere ridotti e l'accesso ai finanziamenti dovrebbe essere semplificato, poiché la burocrazia e le spese di amministrazione hanno un impatto proporzionalmente superiore sulle PMI a causa della loro carenza di competenze e capacità; invita la Commissione a monitorare se le gare pubbliche di appalto degli Stati membri relative alle infrastrutture di trasporto intelligenti siano conformi alle disposizioni sull'agevolazione dell'accesso da parte delle PMI di cui alla direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;

23. osserva che l'Europa deve migliorare l'ecosistema dell'innovazione, che spazia dalla ricerca tecnologica di base alla ricerca su nuovi servizi e modelli aziendali che portano all'innovazione sociale (una volta che siano ampiamente impiegati sul mercato); sottolinea che il sostegno pubblico all'ecosistema dell'innovazione dovrebbe incentrarsi sulle carenze del mercato per la ricerca e l'innovazione nonché su politiche favorevoli all'innovazione, consentendo alla normazione e alla regolamentazione europee nonché agli strumenti finanziari di promuovere gli investimenti del settore privato a favore dell'innovazione;

24. osserva che la ricerca a livello dell'UE, in particolare attraverso Orizzonte 2020, sarà fondamentale per ottenere risultati, come dimostrato dai partenariati pubblico-privato quali l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" e l'iniziativa europea per i veicoli verdi, e chiede ulteriore sostegno finanziario per la guida connessa e automatizzata; sostiene l'attività della Commissione a favore della creazione dell'alleanza europea per le batterie e chiede ulteriore sostegno finanziario per lo sviluppo di batterie sostenibili e per la fabbricazione e il riciclaggio delle relative celle nell'UE per i futuri veicoli a basse emissioni e a emissioni zero, nonché un approccio di commercio equo a livello globale nell'importazione di materiali come il litio e il cobalto, dato che gli avanzamenti in tali tecnologie svolgeranno un ruolo chiave nel futuro della mobilità pulita e sostenibile;

25. sottolinea l'importanza di proporre strategie di sviluppo economico e industriale coerenti, che a fronte di obiettivi come l'ulteriore potenziamento della produzione e dell'utilizzo di veicoli elettrici prevedano l'impiego di risorse volte a conseguirli, in termini di infrastrutture e di componenti legati all'utilizzo, quali le batterie, un aspetto cui la Commissione e gli Stati membri dovrebbero dedicare particolare attenzione al fine di elaborare una strategia di produzione europea delle batterie; sottolinea l'importanza di incentivare i fabbricanti e la diffusione sul mercato al fine di ridurre i costi;

Giovedì 13 settembre 2018

26. si compiace del fatto che la Commissione abbia anche stabilito un nesso con l'economia circolare, con particolare attenzione ai materiali di difficile reperibilità e alle batterie; incoraggia la Commissione, in tale contesto, a valutare ulteriormente l'impronta ambientale della produzione e del riciclaggio delle batterie al fine di ottenere un quadro completo dell'impatto ambientale dei veicoli elettrici a batteria onde agevolare il raffronto della sostenibilità del ciclo di vita tra diversi sistemi di guida;

27. sottolinea i potenziali vantaggi delle applicazioni di secondo utilizzo per le batterie dei veicoli, ad esempio nelle soluzioni per le reti intelligenti e i sistemi di conservazione domestica intelligenti, e invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la ricerca e i progetti pilota in questo settore mediante regimi di finanziamento;

28. sostiene un maggiore utilizzo delle tecnologie digitali nell'attuazione del principio "chi inquina paga", come il telepedaggio e la biglietteria elettronica (e-ticketing) basati sulle prestazioni ambientali dei veicoli; si compiace degli orientamenti della Commissione per le città relativi alla regolamentazione dell'accesso urbano per i veicoli (UVAR); sottolinea, tuttavia, la necessità di lavorare ulteriormente a livello europeo per evitare la frammentazione dello spazio unico dei trasporti; evidenzia, in tale contesto, l'importanza di finanziare progetti riguardanti le infrastrutture per i trasporti e di realizzare investimenti significativi nei combustibili a basso tenore di carbonio più responsabili sotto il profilo ambientale al fine di promuovere la trasformazione del sistema di trasporto e garantire l'integrazione delle risorse energetiche e di trasporto quale mezzo per accelerare la transizione a una miscela di combustibili più sostenibile; è dell'avviso che, per quanto riguarda i finanziamenti UE ai trasporti, l'idoneità al conseguimento degli obiettivi climatici debba figurare tra i criteri di ammissibilità stabiliti per i progetti;

29. ribadisce gli impegni assunti dall'UE nella lotta contro i cambiamenti climatici nel quadro dell'accordo di Parigi, dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e del quadro 2030 per il clima e l'energia; accoglie con favore le misure già adottate, come la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP), nonché i pacchetti sulle emissioni reali di guida (RDE), che mirano a ridurre il divario tra gli obiettivi di decarbonizzazione dichiarati e le emissioni reali su strada; chiede alla Commissione di monitorare l'efficacia di tali misure e, se del caso, di suggerire ulteriori miglioramenti; ritiene che la WLTP rappresenti un passo nella giusta direzione in termini di misurazione dei consumi di carburante delle automobili e delle emissioni di CO₂;

30. osserva che fornire agli utenti informazioni relative ai veicoli passeggeri è fondamentale per accelerare la decarbonizzazione dei trasporti e chiede, pertanto, informazioni migliori, affidabili e più accessibili sulle emissioni e sul consumo di carburante dei veicoli, compresa un'etichettatura standardizzata, visibile e chiara dei veicoli, per consentire ai consumatori di compiere scelte informate e per favorire il cambiamento dei comportamenti delle imprese e dei singoli e promuovere una mobilità più pulita; sottolinea che la disponibilità di informazioni più accurate faciliterà gli appalti pubblici verdi e consentirà alle autorità pubbliche degli Stati membri, delle regioni e delle città di farne uso; si compiace della raccomandazione (UE) 2017/948 della Commissione ⁽¹⁰⁾ e invita quest'ultima a considerare la possibilità di una revisione della direttiva 1999/94/CE sull'etichettatura delle autovetture ⁽¹¹⁾;

31. prende atto degli attuali ostacoli di carattere finanziario e non finanziario che i consumatori incontrano nell'effettuare l'acquisto di un veicolo a basse emissioni; ricorda che l'accettazione dei veicoli a basse emissioni da parte degli utenti finali dipende fortemente dalla disponibilità e dall'accessibilità di infrastrutture diffuse e transfrontaliere; accoglie a tal fine le iniziative private e pubbliche esistenti che mirano a rendere possibile il roaming tra gli operatori delle infrastrutture di ricarica; invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere tutte le azioni necessarie per agevolare il roaming e l'accessibilità delle infrastrutture di ricarica in Europa; invita la Commissione a prestare maggiore sostegno alle iniziative degli Stati membri intese a estendere le loro infrastrutture per i combustibili alternativi al fine di conseguire quanto prima una copertura della rete centrale in tutta l'UE;

32. è dell'opinione che, al fine di accelerare la penetrazione sul mercato dei combustibili a basse emissioni e di sfruttare appieno i loro benefici climatici, sia necessario creare incentivi per il loro utilizzo e per lo sviluppo di veicoli compatibili; ribadisce tuttavia che, per rispettare l'accordo di Parigi, entro la metà del secolo le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti dovranno aver iniziato una ferma discesa verso il livello zero; evidenzia che non è possibile trasformare il settore europeo del trasporto su strada nel senso della sostenibilità sotto il profilo ecologico ed economico se si mantiene un approccio tecnologico indifferenziato, motivo per cui è necessario passare a una valutazione dei sistemi di guida che sia a tutti gli effetti tecnologicamente neutra al fine di sviluppare veicoli futuri che corrispondano alle diverse esigenze di mobilità; pone in evidenza che è necessario uno sforzo intersettoriale per accelerare gli investimenti nelle infrastrutture per i combustibili a base emissioni e che ciò rappresenta una condizione fondamentale per incrementare la diffusione e l'utilizzo dei veicoli ad alimentazione alternativa;

⁽¹⁰⁾ GUL 142 del 2.6.2017, pag. 100.

⁽¹¹⁾ GUL 12 del 18.1.2000, pag. 16.

Giovedì 13 settembre 2018

33. sottolinea che, per realizzare il suo potenziale, la direttiva sui veicoli puliti ⁽¹²⁾ deve considerare le esigenze dei comuni e delle autorità regionali, nonché le risorse di cui essi dispongono, in particolare per quanto riguarda le questioni della complessità e degli oneri amministrativi;

34. si compiace dell'impegno della Commissione a presentare, entro il 2 maggio 2018, una proposta legislativa sulle norme relative alle emissioni di CO₂ e al consumo di carburante per i veicoli pesanti, che dovrebbe essere ambiziosa, realistica e basata su dati raccolti utilizzando lo strumento di calcolo del consumo di energia dei veicoli (VECTO) al fine di assicurare una normativa coerente in materia di veicoli pesanti; sottolinea che lo strumento VECTO deve essere aggiornato rapidamente e regolarmente al fine di tenere correttamente conto delle nuove tecnologie per migliorare l'efficienza dei veicoli in tempi adeguati;

35. sottolinea che l'ambizione degli obiettivi in materia di CO₂ per i veicoli pesanti deve corrispondere all'ambizione futura di ridurre le emissioni inquinanti, ad esempio nell'ambito dell'Euro 7, nonché ai requisiti della direttiva (UE) 2015/719 relativa a pesi e dimensioni ⁽¹³⁾;

36. ricorda gli agghiacciati esperimenti di esposizione ai fumi condotti su esseri umani e scimmie dal Gruppo europeo di ricerca sull'ambiente e la salute nel settore dei trasporti (EUGT), un organismo finanziato da importanti case automobilistiche; ribadisce che questa non è la prima volta che il settore automobilistico è implicato in uno scandalo del genere; chiede che tutte le ricerche su cui si poggiano le politiche dell'UE siano totalmente indipendenti dal settore automobilistico, anche mediante finanziamenti e subappalti;

Una transizione nei trasporti che funzioni per tutti gli utenti

37. sottolinea che la connettività tra i veicoli autonomi, tra veicoli e infrastrutture, tra veicoli, biciclette e pedoni, nonché nella rete stessa, deve essere un obiettivo fondamentale a lungo termine per garantire una circolazione senza ostacoli; invita pertanto la Commissione ad affrontare le questioni riguardanti l'uso e la gestione dei dati, con particolare attenzione alla protezione dei dati, e a valutare tutte le applicazioni previste per le tecnologie di progettazione assistita da calcolatore (CAD), che comprendono livelli avanzati di autonomia e prestazione dei servizi a valore aggiunto; sottolinea la necessità di sviluppare infrastrutture di telecomunicazione e satellitari per migliori servizi di posizionamento dei veicoli e delle infrastrutture e di comunicazione fra di essi e invita la Commissione a fissare obiettivi misurabili nello spazio e nel tempo in merito all'adattamento delle infrastrutture di trasporto esistenti agli standard delle infrastrutture di trasporto intelligenti;

38. osserva che la guida autonoma e i veicoli puliti richiederanno la pianificazione integrata di infrastrutture e investimenti per attrezzare le strade con le infrastrutture necessarie di telecomunicazione e ricarica, ad esempio per le automobili elettriche, nonché fornire dati stradali di alta qualità, ad esempio per le mappe digitali ad alta definizione, e apparecchiature di bordo pienamente interoperabili; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere investimenti per finanziare miglioramenti delle infrastrutture di trasporto innovativi e sostenibili;

39. ricorda alla Commissione che, al fine di realizzare un'adeguata connettività dei trasporti e la corretta gestione delle funzioni di sicurezza, di segnalazione, di automazione e digitali per i consumatori e per una gestione sicura dei dati, occorre assicurare quanto prima la piena copertura 5G dei corridoi della rete TEN-T per i trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile interna; chiede di sviluppare progetti di autostrade intelligenti e realizzare corridoi di trasporto intelligente; ritiene che le principali strade debbano disporre di impianti a fibra ottica, stazioni wireless e stazioni base 5G;

40. ricorda che l'obiettivo generale dovrebbe consistere nell'azzerare il numero di decessi sulle strade europee e sottolinea la necessità di garantire la coesistenza sicura dei modi di trasporto vecchi e nuovi, ambito in cui la transizione sarebbe facilitata dall'introduzione obbligatoria di determinati sistemi di assistenza alla guida e dalla garanzia di infrastrutture adeguate; invita la Commissione a effettuare una valutazione approfondita e tecnologicamente neutra delle implicazioni per la sicurezza derivanti dall'uso di sistemi automatizzati nel settore dei trasporti con un approccio globale all'analisi delle ripercussioni per la sicurezza in tutti i sistemi di trasporto intermodali;

⁽¹²⁾ GUL 120 del 15.5.2009, pag. 5.

⁽¹³⁾ GUL 115 del 6.5.2015, pag. 1.

Giovedì 13 settembre 2018

41. sottolinea che gli obiettivi fissati di riduzione del numero dei morti e dei feriti gravi negli incidenti stradali non sono ancora stati raggiunti e che pertanto la politica europea dei trasporti dovrebbe concentrarsi sul loro conseguimento; sottolinea l'importanza di un'adeguata normativa sulla sicurezza al fine di realizzare un settore dei trasporti su strada più sicuro; ricorda alla Commissione e agli Stati membri che, al fine di ridurre il numero di incidenti e di vittime sulle strade europee, è necessario garantire adeguate condizioni di parcheggio e di riposo su tutto il territorio UE;

42. rileva che lo sviluppo di veicoli interconnessi e automatizzati è stato in gran parte determinato dalla tecnologia; chiede pertanto di esaminare e riconoscere il suo impatto sociale e ritiene che occorra garantire la piena compatibilità dell'introduzione di veicoli interconnessi e automatizzati con i valori e gli obiettivi sociali, umani e ambientali; sottolinea che, in caso di incidente di uno o più veicoli automatizzati, è opportuno chiarire su chi ricade la responsabilità, che si tratti delle imprese di software, dei fabbricanti dei veicoli, dei conducenti o delle compagnie di assicurazione;

43. sottolinea che tali cambiamenti imminenti non dovrebbero andare a discapito dell'inclusione sociale e della connettività negli Stati membri e in zone che presentano lacune in termini di mobilità; osserva la necessità di potenziare la capacità di rete, sfruttando l'infrastruttura di reti esistente e le innovazioni future significative, per consentire una più profonda integrazione delle tecnologie digitali e di affrontare le principali disparità in termini di connettività tra gli Stati membri e anche tra aree urbane e rurali, zone centrali e isolate, e che a tal fine si dovrebbe elaborare una serie di soluzioni contestualmente adeguate mediante il sostegno dei settori pubblico e privato e il coordinamento tra di essi; sottolinea che i modi di trasporto tradizionali, come gli autobus, svolgono ancora un ruolo fondamentale nelle zone remote e montane e che è opportuno tenerli in considerazione in tale processo; ricorda che l'esperienza in diversi paesi dell'UE dimostra che strutturare il trasporto stradale collettivo e pubblico nel quadro di contratti relativi agli obblighi di servizio pubblico (OSP) che uniscano linee redditizie e non redditizie può portare a risultati ottimali per i cittadini, le finanze pubbliche e la concorrenza nel mercato;

44. ricorda la necessità di favorire mezzi di trasporto collettivi e più sicuri per le merci e i passeggeri sui principali corridoi transfrontalieri e nelle aree metropolitane, al fine di ridurre l'inquinamento, la congestione del traffico e i decessi e proteggere la salute dei cittadini e degli utenti della strada;

45. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere piani di mobilità urbana sostenibile e piani di mobilità rurale sostenibile giustificati dall'interesse pubblico e a integrare tutti i nuovi modi di trasporto, sostenendo la diffusione di un sistema di trasporto multimodale per i passeggeri, migliorando la mobilità e la qualità dei servizi offerti ai cittadini, compresi gli anziani e i cittadini con disabilità, fornendo loro alternative e internalizzando o riducendo i costi sanitari e i costi ambientali esterni per le città, oltre a incentivare il turismo; osserva che tali piani dovrebbero favorire l'inclusione, la partecipazione e l'occupazione dei cittadini che abitano nelle aree più remote, al fine di contrastare la minaccia di spopolamento delle aree rurali, migliorare l'accessibilità e la comunicazione con le zone periferiche e le regioni transfrontaliere; sottolinea che la mobilità rurale differisce considerevolmente dalla mobilità urbana non solo in termini di distanze e disponibilità di trasporti pubblici, ma anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali ed economici, come una minore pressione ambientale dovuta alle emissioni di agenti inquinanti, un reddito medio inferiore e la presenza di maggiori ostacoli agli investimenti nelle infrastrutture;

46. osserva che gli insegnamenti appresi dai progetti precedenti e da quelli ancora in corso, quali il programma di lavoro sui trasporti, il meccanismo per collegare l'Europa e la mobilità condivisa sostenibile interconnessa con i trasporti pubblici nelle aree rurali europee (SMARTA), generano benefici per la creazione di piccoli comuni intelligenti, compresi servizi di logistica porta a porta più efficienti, concetti innovativi per la mobilità come servizio (MaaS), infrastrutture di trasporto intelligenti di prossima generazione, servizi di trasporto connessi e automatizzati e mobilità urbana intelligente (trasporti da e verso le città);

47. sottolinea che la mobilità viene sempre più considerata un servizio e che pertanto si dovrebbe rendere possibile un trasporto multimodale transfrontaliero più agevole da porta a porta; invita pertanto gli Stati membri a rendere disponibili servizi di informazione e di prenotazione relativi ai viaggi multimodali con informazioni in tempo reale, e invita la Commissione a presentare una proposta legislativa relativa ai diritti dei passeggeri dei trasporti multimodali entro la fine del 2018; ritiene che tali nuovi servizi di trasporto debbano essere considerati, ad esempio nel contesto della tariffazione stradale, come modi di trasporto altrettanto validi, se non addirittura preferibili, rispetto all'uso privato dei veicoli, e che la loro diffusione non debba essere rallentata da ostacoli di natura legislativa;

Giovedì 13 settembre 2018

48. invita la Commissione a promuovere le migliori pratiche normative esistenti a livello nazionale e locale che integrano forme di mobilità nuove e tradizionali, che promuovono la scelta dei consumatori mettendo a disposizione di questi ultimi servizi multimodali di informazione e biglietteria, incoraggiando l'uso del trasporto pubblico rispetto a quello privato, o sostenendo le offerte provenienti dalle iniziative di economia dei trasporti collaborativa, che danno slancio e il necessario supporto alla promozione del turismo sostenibile e del patrimonio ambientale e culturale, in particolare favorendo le PMI e concentrandosi sugli Stati membri e sulle zone che presentano lacune in termini di mobilità;

49. ribadisce che il settore dei viaggi è uno dei comparti maggiormente interessati dalla digitalizzazione e che tale contesto digitale nuovo e più influente consente ai consumatori di svolgere un ruolo più attivo nella ricerca, nell'acquisto, nella prenotazione e nel pagamento dei loro viaggi; sottolinea che è necessario applicare le norme vigenti che salvaguardano la trasparenza e la neutralità, affinché i consumatori possano operare scelte informate sulla base di informazioni affidabili;

50. pone in rilievo l'importanza di orientare la mobilità; ritiene che sia importante incoraggiare le persone ad adottare abitudini sostenibili in materia di mobilità mediante incentivi economici e campagne di sensibilizzazione in merito all'impatto delle modalità di trasporto individuali sull'ambiente, nonché coordinando e sviluppando servizi di trasporto a basse emissioni di carbonio come i trasporti pubblici e creando o migliorando le infrastrutture per la mobilità dolce (a piedi, in bicicletta, ecc.) al fine di offrire ai cittadini un'alternativa al trasporto su strada; sottolinea che occorre finanziare progetti volti ad agevolare la mobilità locale e regionale a basse emissioni di carbonio, come ad esempio programmi per l'uso delle biciclette in città;

51. invita la Commissione a promuovere la logistica efficiente e verde per affrontare meglio l'aumento previsto della domanda di trasporto di merci attraverso una migliore ottimizzazione della capacità di carico dei camion e a ridurre il numero di camion vuoti o parzialmente carichi; invita inoltre la Commissione a potenziare gli sforzi per migliorare la transizione multimodale e a promuovere le piattaforme multimodali per il coordinamento della domanda di trasporto ed esorta gli Stati membri a utilizzare di routine documenti di trasporto elettronici in tutta Europa al fine di ridurre gli oneri burocratici e amministrativi e migliorare l'efficienza;

52. sottolinea l'importante contributo dell'utilizzo di convogli di veicoli e di mezzi pesanti lunghi per migliorare l'efficienza e il risparmio di combustibile nel settore del trasporto merci su strada e invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad attuare gli obiettivi della dichiarazione di Amsterdam e a introdurre incentivi per incrementare l'utilizzo di mezzi pesanti lunghi;

53. incoraggia la Commissione a sostenere iniziative che contribuiscano a ridurre ed evitare gli ingorghi stradali senza trasferire il volume di traffico verso tratte stradali alternative, quali gli esempi di migliori prassi in materia di tassazione della congestione nonché misure efficaci di transizione modale;

54. invita la Commissione a effettuare una valutazione approfondita delle questioni relative alla riservatezza dei dati e alle responsabilità in materia che potrebbero sorgere con lo sviluppo dei veicoli automatizzati;

55. evidenzia il potenziale dei modelli dell'economia collaborativa di migliorare l'efficienza del sistema dei trasporti e ridurre gli elementi esterni indesiderati del traffico, quali gli ingorghi e le emissioni; invita le autorità, in linea con il principio di sussidiarietà, a prendere in considerazione la possibilità di integrare appieno i servizi di trasporto realmente collaborativi nel sistema convenzionale di trasporto al fine di favorire la creazione di catene di trasporto complete e correttamente funzionanti e l'offerta di nuove modalità di mobilità sostenibile;

56. sottolinea che, nel contesto dell'economia collaborativa, le questioni relative alla protezione dei consumatori, alla responsabilità civile, alla tassazione, ai regimi di assicurazione, ai regimi di protezione sociale dei lavoratori (dipendenti o autonomi) nonché alla protezione dei dati sono le sfide più urgenti e si attende un intervento normativo in tal senso; chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che l'economia collaborativa non comporti una concorrenza sleale, non determini dumping sociale e fiscale e non sostituisca il trasporto pubblico regolamentato;

Giovedì 13 settembre 2018

57. ritiene, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 dicembre 2017 nella causa C-434/15 ⁽¹⁴⁾, che sia opportuno operare una chiara distinzione tra la semplice intermediazione attraverso piattaforme online e la prestazione di un servizio di trasporto; ritiene che un servizio non faccia parte della società dell'informazione quando l'attività interessa una parte sostanziale della prestazione di servizi professionali e, in ogni caso, quando la piattaforma tecnologica determina in maniera diretta o approssimativa i prezzi, la quantità o la qualità del servizio fornito;

58. invita gli Stati membri ad adottare misure per ridurre il rischio e la possibilità di elusione fiscale da parte delle società che prestano servizi nell'ambito dell'economia collaborativa e a insistere affinché paghino le imposte lì dove generano benefici e prestano servizi;

o

o o

59. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁴⁾ Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 dicembre 2017, *Asociación Profesional Elite Taxi contro Uber Systems Spain, SL*, causa C-434/15, ECLI:EU:C:2017:981.

P8_TA(2018)0356

Attuazione del regolamento concernente i prodotti fitosanitari

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari (2017/2128(INI))

(2019/C 433/22)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽²⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽³⁾,
- vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2017 sui pesticidi a basso rischio di origine biologica ⁽⁵⁾,
- vista la decisione del Mediatore europeo del 18 febbraio 2016 relativa al caso 12/2013/MDC sulle pratiche della Commissione concernenti l'autorizzazione e l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (pesticidi) ⁽⁶⁾,
- visti la valutazione dell'attuazione a livello europeo del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, pubblicata dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo (DG EPRS) ⁽⁷⁾ nell'aprile 2018, e i relativi allegati,
- viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 23 novembre 2016 nelle cause C-673/13 P (*Commissione/Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe*) e C-442/14 (*Bayer CropScience/Collegio per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari e dei biocidi*),
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2018, relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti], presentata dalla Commissione ⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 71.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0042.

⁽⁶⁾ <https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64069>

⁽⁷⁾ [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU\(2018\)615668_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf)

⁽⁸⁾ COM(2018)0179.

Giovedì 13 settembre 2018

- visti il mandato e i lavori della commissione speciale sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi da parte dell'Unione (PEST) del Parlamento europeo,
 - visti l'articolo 52 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0268/2018),
- A. considerando che la valutazione dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 (in appresso "il regolamento") ha rivelato che gli obiettivi della protezione della salute umana e animale e dell'ambiente non sono conseguiti pienamente e che potrebbero essere apportati miglioramenti per conseguire tutti gli obiettivi del regolamento;
- B. considerando che la valutazione dell'attuazione del regolamento dovrebbe essere considerata in congiunto con la politica generale dell'UE in materia di pesticidi, compresi la direttiva 2009/128/CE [direttiva sull'utilizzo sostenibile], il regolamento (UE) n. 528/2012 [regolamento sui biocidi], il regolamento (CE) n. 396/2005 [regolamento sui livelli massimi di residui] e il regolamento (CE) n. 178/2002 [legislazione alimentare generale];
- C. considerando che l'attuazione del regolamento non si sta rivelando soddisfacente e che dovrebbe essere in linea con le politiche dell'UE pertinenti, anche in materia di pesticidi;
- D. considerando che le prove disponibili dimostrano che l'attuazione pratica dei tre principali strumenti del regolamento – approvazioni, autorizzazioni e applicazione delle decisioni normative – può essere migliorata e non garantisce il completo conseguimento degli obiettivi del regolamento;
- E. considerando che alcune disposizioni del regolamento non sono state affatto applicate dalla Commissione, in particolare l'articolo 25 sull'approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti e l'articolo 27 su un elenco negativo di coformulanti inaccettabili;
- F. considerando che altre disposizioni chiave, quali l'applicazione dei criteri di esclusione per le sostanze attive con proprietà di interferenti endocrini, hanno registrato notevoli ritardi in conseguenza del comportamento illegittimo della Commissione;
- G. considerando che le parti interessate hanno sollevato preoccupazioni in merito all'approccio di valutazione, così come stabilito dalla legge, soprattutto riguardo a chi debba presentare gli studi scientifici e le prove a supporto delle valutazioni delle sostanze attive e il ricorso all'approccio basato sul rischio durante queste valutazioni;
- H. considerando che l'onere della prova deve rimanere a carico del richiedente, in modo da garantire che il denaro pubblico non sia speso per studi che possano alla fine favorire gli interessi privati; che, allo stesso tempo, occorre garantire la trasparenza in ogni fase della procedura di autorizzazione, in piena conformità con i diritti di proprietà intellettuale, garantendo nel contempo che i principi di buona pratica di laboratorio siano costantemente difesi in tutta l'Unione;
- I. considerando che sussistono preoccupazioni associate all'attuazione pratica dell'approccio di valutazione stabilito; che, in particolare, sussistono serie preoccupazioni in merito all'armonizzazione incompleta dei requisiti sui dati e delle metodologie utilizzati che può ostacolare il processo di valutazione;
- J. considerando che l'operato delle autorità nazionali competenti è stato riconosciuto come un fattore importante che incide sulla valutazione delle sostanze attive; che sussistono differenze sostanziali tra gli Stati membri in termini di competenze e personale disponibili; che il regolamento e i pertinenti requisiti giuridici di sostegno non sono attuati in modo uniforme negli Stati membri, con conseguenti implicazioni significative per la salute e l'ambiente;
- K. considerando che la trasparenza in tutte le fasi della procedura di approvazione dovrebbe essere migliorata e che l'aumento della trasparenza può contribuire a incoraggiare la fiducia dell'opinione pubblica nel sistema che disciplina i prodotti fitosanitari; che anche la trasparenza dell'autorizzazione in relazione alle attività delle autorità competenti è in molti casi insoddisfacente; che la Commissione ha proposto di modificare la legislazione alimentare generale al fine di rispondere alle preoccupazioni relative ai dati e alle prove fornite durante il processo di valutazione e di aumentare la trasparenza;

Giovedì 13 settembre 2018

- L. considerando che le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, che hanno luogo esclusivamente a livello nazionale, spesso registrano ritardi nelle decisioni di gestione del rischio; che ciò porta in alcuni casi a un aumento delle autorizzazioni concesse dagli Stati membri in regime di deroga, a norma dell'articolo 53 del regolamento; che in alcuni casi tali deroghe vengono impiegate contro l'intenzione iniziale del legislatore;
- M. considerando che il regolamento introduce una disposizione a norma della quale la difesa integrata avrebbe dovuto essere inserita nei criteri di gestione obbligatori previsti dalle norme di condizionalità della politica agricola comune, e che ciò non è ancora avvenuto;
- N. considerando che le prove disponibili dimostrano che la presente normativa dell'UE rafforza gli sforzi e le azioni nazionali e aggiunge loro valore;
- O. considerando che spesso le alternative sono prese seriamente in considerazione soltanto dopo che sono stati modificati i requisiti giuridici; che ad esempio, nel caso del divieto generalizzato dei neonicotinoidi, la valutazione più recente (30 maggio 2018) ⁽⁹⁾ suggerisce che esistono alternative non chimiche prontamente disponibili per il 78 % degli usi di neonicotinoidi;
- P. considerando che, dal 31 maggio 2016, non sono state presentate per essere approvate nuove sostanze attive; che l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti, in particolare quelli a basso rischio, sono importanti;
- Q. considerando che la disponibilità sul mercato di pesticidi contraffatti è motivo di reale preoccupazione; che i pesticidi contraffatti possono essere dannosi per l'ambiente e anche nuocere all'efficacia del regolamento;

Conclusioni principali

1. ritiene che l'UE rappresenti il livello adeguato al quale dovrebbero proseguire le azioni normative in materia di pesticidi;
2. sottolinea che le misure ambientali volte a prevenire, limitare e contenere la diffusione di patogeni e parassiti devono rimanere al centro di tutte le iniziative attuali e future;
3. ritiene che l'adozione e l'attuazione del regolamento rappresentino un passo avanti significativo rispetto al passato per quanto concerne il trattamento dei prodotti fitosanitari nell'UE;
4. sottolinea che è opportuno prestare particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese (PMI) nello sviluppo di prodotti nuovi, poiché spesso esse non dispongono delle considerevoli risorse che sono necessarie nel processo di sviluppo e di approvazione delle nuove sostanze;
5. esprime preoccupazione per il fatto che il regolamento non sia stato attuato in maniera efficace e che, di conseguenza, i suoi obiettivi relativi alla produzione agricola e all'innovazione non siano conseguiti nella pratica; sottolinea che, in parte a causa del basso livello di innovazione, il numero di sostanze attive pesticide sta diminuendo;
6. ricorda che è fortemente necessario un approccio integrativo e che occorre integrare nella valutazione il regolamento (CE) n. 1185/2009 relativo alle statistiche sui pesticidi ⁽¹⁰⁾, utilizzandone i risultati per ridurre le quantità, riducendo pertanto al minimo i rischi e il loro impatto negativo sulla salute e sull'ambiente;
7. osserva che gli obiettivi e gli strumenti del regolamento e la sua attuazione non sono sempre sufficientemente in linea con le politiche dell'UE in materia di agricoltura, salute, benessere degli animali, sicurezza alimentare, qualità dell'acqua, cambiamenti climatici, utilizzo sostenibile dei pesticidi e livelli massimi di residui di pesticidi nei prodotti alimentari e nei mangimi;

⁽⁹⁾ ANSES – Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail – (Agenzia nazionale francese per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro) – Conclusioni, 2018.

⁽¹⁰⁾ GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1.

Giovedì 13 settembre 2018

8. esprime preoccupazione riguardo al fatto che l'attuazione del regolamento per quanto riguarda l'uso di animali nelle prove di identificazione dei pericoli e di valutazione del rischio non sia in linea con i requisiti relativi ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, di cui alla direttiva 2010/63/UE sugli esperimenti sugli animali, e che il biodosaggio biennale per la cancerogenicità possa produrre risultati controversi ⁽¹⁾;
9. ricorda che il principio di precauzione è un principio generale dell'Unione sancito dall'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che tale principio mira a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente attraverso decisioni preventive in caso di rischio;
10. ritiene inaccettabile che i requisiti di approvazione degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti non siano stati ancora applicati, contrariamente all'articolo 25 del regolamento;
11. ritiene inaccettabile che non sia ancora stato adottato l'elenco negativo di coformulanti, specialmente dopo il divieto dell'ammina di sego polietossilata in combinazione con il glifosato, che ha evidenziato gli effetti negativi che possono avere alcuni coformulanti;
12. prende atto della valutazione REFIT del regolamento (CE) n. 1107/2009, in corso di esecuzione da parte della Commissione, e del suo previsto completamento entro novembre del 2018; auspica che le risultanze di tale valutazione forniscano una base adeguata ai colegislatori per discutere la futura evoluzione del regolamento;
13. esprime preoccupazione per il costante aumento dell'uso delle autorizzazioni di emergenza concesse a norma dell'articolo 53 in alcuni Stati membri e per i casi individuati di abuso delle medesime; osserva che alcuni Stati membri ricorrono all'articolo 53 in misura significativamente maggiore rispetto ad altri; prende atto dell'assistenza tecnica fornita dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento in merito all'esame del ricorso alle autorizzazioni di emergenza; prende atto dei risultati dell'indagine dell'EFSA concernente le autorizzazioni di emergenza nel 2017 relative a tre neonicotinoidi, da cui è emerso che, sebbene alcune autorizzazioni di emergenza fossero necessarie ed entro i parametri stabiliti dalla normativa, altre non erano giustificate; ritiene fondamentale che gli Stati membri forniscano i dati necessari per consentire all'EFSA di svolgere efficacemente il suo mandato;
14. sottolinea l'importanza di un processo decisionale informato dalla scienza normativa, che produca prove verificabili e ripetibili utilizzando principi scientifici concordati a livello internazionale in merito ad aspetti quali linee guida, buone pratiche di laboratorio e ricerca sottoposta a valutazione inter pares;
15. esprime preoccupazione per il fatto che l'armonizzazione incompleta dei requisiti relativi ai dati e alle prove in alcuni settori scientifici conduce a metodi di lavoro inefficienti, alla mancanza di fiducia tra le autorità nazionali e a ritardi nella procedura di autorizzazione, il che può avere effetti negativi sulla salute umana e animale, sull'ambiente e sulla produzione agricola;
16. deplora la limitata disponibilità pubblica di informazioni sulla procedura di valutazione e autorizzazione, nonché l'accesso limitato alle informazioni; si rammarica che il livello di trasparenza degli Stati membri relatori (quando operano nel quadro della procedura di approvazione) sia basso e suggerisce che l'accessibilità e la facilità d'impiego delle informazioni nella fase relativa all'EFSA potrebbero essere migliorate, e che la trasparenza nella fase di gestione del rischio appaia insufficiente e sia anche considerata problematica dalle parti interessate; plaude agli sforzi profusi dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) per aumentare la trasparenza e la facilità d'uso attraverso il suo sito web e ritiene che questo modello possa essere utilizzato in futuro per migliorare la trasparenza;
17. sottolinea che la credibilità del sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari dipende fortemente dalla fiducia del pubblico nei confronti delle agenzie europee, da cui provengono i pareri scientifici su cui si fondano le approvazioni e la gestione del rischio; sottolinea che la trasparenza nel processo di valutazione scientifica è importante per mantenere la fiducia del pubblico; chiede, pertanto, che le agenzie competenti siano adeguatamente finanziate e dispongano del personale necessario per garantire un processo di autorizzazione indipendente, trasparente e tempestivo; plaude inoltre ai continui sforzi compiuti dall'EFSA per migliorare il proprio sistema, al fine di garantire l'indipendenza e la gestione di eventuali conflitti di interesse, un sistema che è stato elogiato dalla Corte dei conti europea come il più avanzato fra quelli delle agenzie sottoposte a verifica nel 2012, e che è stato recentemente aggiornato (giugno 2017); invita la Commissione a proporre miglioramenti per accrescere ulteriormente la trasparenza del processo normativo, anche per quanto concerne l'accesso ai dati degli studi sulla sicurezza presentati dai produttori nell'ambito delle loro domande di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari nell'UE; riconosce la necessità di riesaminare la procedura per migliorare le valutazioni, aumentare l'indipendenza delle autorità incaricate della realizzazione di studi, evitare i conflitti d'interesse e rendere la procedura più trasparente;

⁽¹⁾ Fonte: Informazioni e risultati della valutazione europea di attuazione, studio dell'EPRS di aprile 2018, pag. 36 e II-33.

Giovedì 13 settembre 2018

18. invita la Commissione a stabilire a livello europeo un elenco di pratiche, al fine di migliorare l'armonizzazione del regolamento;
19. esprime preoccupazione per il fatto che, in alcuni casi, i prodotti fitosanitari disponibili sul mercato e la loro applicazione da parte degli utenti non soddisfano necessariamente le rispettive condizioni di autorizzazione per quanto riguarda la composizione e l'utilizzo; sottolinea che l'uso non professionale dovrebbe essere limitato ove possibile per ridurre l'uso improprio;
20. sottolinea l'importanza della formazione per gli utilizzatori professionali per garantire l'uso corretto e adeguato dei prodotti fitosanitari; ritiene opportuno operare una distinzione tra utilizzatori professionali e non; osserva che i prodotti fitosanitari sono utilizzati nell'ambito dei giardini privati, delle ferrovie e dei parchi pubblici;
21. afferma che il diritto degli Stati membri di rifiutare prodotti fitosanitari autorizzati rimane impregiudicato;
22. evidenzia che il regolamento dovrebbe riflettere maggiormente la necessità di promuovere le pratiche agricole basate sulla difesa integrata, anche stimolando lo sviluppo di sostanze a basso rischio; sottolinea che la mancata disponibilità di prodotti fitosanitari a basso rischio ostacola lo sviluppo della difesa integrata; osserva con preoccupazione che solo dieci sostanze sono approvate come prodotti fitosanitari a basso rischio, su un totale di quasi 500 disponibili sul mercato dell'UE;
23. sottolinea che l'autorizzazione e la promozione di pesticidi a basso rischio e non chimici è una misura importante per sostenere una difesa integrata a basso apporto di pesticidi; riconosce la necessità di approfondire la ricerca su tali prodotti in quanto la loro composizione e il loro funzionamento sono radicalmente diversi rispetto ai prodotti convenzionali; sottolinea che ciò implica anche la necessità di maggiori competenze all'interno dell'EFSA e delle autorità nazionali competenti per valutare tali sostanze attive biologiche; evidenzia che i prodotti fitosanitari di origine biologica dovrebbero essere soggetti alle stesse valutazioni rigorose cui sono soggette altre sostanze; invita la Commissione a presentare, in linea con la sua risoluzione del 15 febbraio 2017 sui pesticidi a basso rischio di origine biologica, una proposta legislativa specifica recante modifica del regolamento (CE) n. 1107/2009, al di fuori della revisione generale collegata all'iniziativa REFIT, al fine di istituire una procedura accelerata per la valutazione, l'autorizzazione e la registrazione dei pesticidi a basso rischio;
24. ritiene che il regolamento (CE) n. 1107/2009 debba essere altresì adattato per tenere maggiormente conto delle sostanze che non sono considerate prodotti fitosanitari e che, quando sono impiegate per la protezione delle piante, sono disciplinate dal regolamento; osserva che tali sostanze presentano alternative interessanti in termini di metodi di produzione integrati e di alcuni prodotti per il biocontrollo;
25. sottolinea che occorre prestare particolare attenzione e sostegno ai prodotti fitosanitari per usi minori, in quanto attualmente vi sono pochi incentivi economici per le imprese a sviluppare questi prodotti; accoglie con favore la creazione dello strumento di coordinamento per gli usi minori, quale forum per migliorare il coordinamento tra Stati membri, organizzazioni di produttori e industriali nella messa a punto di soluzioni per gli usi minori;
26. sottolinea che molti prodotti fitosanitari autorizzati non sono valutati sulla base delle norme dell'UE da oltre 15 anni in conseguenza dei ritardi nelle procedure di autorizzazione;
27. sottolinea l'importanza di creare un quadro normativo favorevole all'innovazione, che consentirà la sostituzione dei prodotti chimici più vecchi con prodotti fitosanitari nuovi e migliori; evidenzia l'importanza della disponibilità di un ampio spettro di prodotti fitosanitari con diverse modalità d'azione, al fine di evitare l'insorgere di resistenze e mantenere l'efficacia dell'applicazione dei prodotti fitosanitari;
28. esprime preoccupazione per il fatto che l'armonizzazione degli orientamenti non sia ancora consolidata;
29. sottolinea che orientamenti mancanti o incompleti rappresentano carenze gravi che hanno conseguenze negative per l'attuazione del regolamento e, di conseguenza, per il conseguimento dei suoi obiettivi;

Giovedì 13 settembre 2018

30. evidenzia che i documenti di orientamento disponibili non sono giuridicamente vincolanti, il che crea incertezza normativa per i richiedenti e mette in discussione i risultati delle valutazioni condotte nell'ambito delle procedure di approvazione;

31. plaude all'idea del sistema zonale e al suo obiettivo di agevolare l'autorizzazione efficiente dei prodotti fitosanitari; ritiene che la procedura del riconoscimento reciproco sia fondamentale per condividere il carico di lavoro e incoraggiare il rispetto delle scadenze; deplora i problemi di attuazione connessi al principio del riconoscimento reciproco; invita la Commissione ad adoperarsi con gli Stati membri per migliorare il funzionamento del sistema zonale; sottolinea che la piena attuazione della legislazione esistente dovrebbe avere l'obiettivo di evitare la duplicazione del lavoro e mettere a disposizione degli agricoltori nuove sostanze senza inutili ritardi;

32. sottolinea la necessità di condividere conoscenze e acquisire competenze in materia di alternative ai pesticidi chimici e all'IPM, compresa l'individuazione della rotazione delle colture ottimale in funzione del mercato degli agricoltori e delle condizioni climatiche; osserva inoltre che ciò è già stato disposto nel regolamento orizzontale della PAC, in particolare anche per quanto riguarda i servizi di consulenza agricola finanziati nel quadro dello sviluppo rurale;

33. esprime preoccupazione per il fatto che siano state approvate poche sostanze nuove; sottolinea l'importanza di uno strumento PPP adeguato per permettere agli agricoltori di garantire l'approvvigionamento alimentare dell'UE;

34. esprime preoccupazione per il fatto che, nei dibattiti svoltisi di recente, l'attuale sistema di valutazione scientifica utilizzato dall'UE per i PPP sia stato messo sempre più in discussione; sottolinea l'importanza di mantenere e rafforzare ulteriormente un sistema scientificamente solido e obiettivo basato su elementi verificati *inter pares*, derivante da un approccio scientifico aperto, indipendente e pluridisciplinare per l'autorizzazione di qualsiasi sostanza attiva, in linea con i principi dell'UE in materia di analisi dei rischi e con il principio di precauzione, come stabilito nella legislazione alimentare generale; insiste affinché la procedura per la ri-autorizzazione delle sostanze attive prenda in considerazione l'uso pratico dei PPP nonché i progressi scientifici e tecnologici in questo settore; sottolinea che le complessità dell'attuale sistema di valutazione e di autorizzazione portano al mancato rispetto dei termini previsti e potrebbero tradursi in un cattivo funzionamento dell'intero sistema; segnala pertanto la necessità di rivedere e semplificare questo sistema;

35. pone in evidenza lo squilibrio esistente nel numero di domande tra alcuni Stati membri della medesima zona che presentano dimensioni e condizioni agricole simili;

36. ritiene che i prodotti importati da paesi terzi e coltivati utilizzando prodotti fitosanitari debbano essere soggetti agli stessi rigorosi criteri che si applicano ai prodotti coltivati nell'UE; teme che i prodotti fitosanitari non registrati nell'UE possano essere utilizzati nella coltivazione dei prodotti importati;

Raccomandazioni

37. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un'efficace attuazione del regolamento alla luce dei loro ruoli specifici nell'ambito delle procedure di approvazione e autorizzazione;

38. invita gli Stati membri a introdurre miglioramenti per quanto riguarda la grave e cronica carenza di personale delle autorità nazionali competenti, che comporta ritardi nella fase di individuazione dei pericoli e della valutazione iniziale del rischio effettuata dagli Stati membri;

39. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la proroga procedurale del periodo di approvazione per la durata della procedura, a norma dell'articolo 17 del regolamento, non sia utilizzata per le sostanze attive mutagene, cancerogene e tossiche per la riproduzione, rientranti quindi nella categoria 1A o 1B, o per le sostanze attive aventi proprietà di interferente endocrino e dannose per l'uomo o gli animali, come è attualmente il caso per sostanze quali flumiossazina, thiacloprid, clorotoluron e dimossistrobina ⁽¹²⁾;

⁽¹²⁾ Fonte:

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf

Giovedì 13 settembre 2018

40. l'utilizzo di sostanze attive mutagene, cancerogene e tossiche per la riproduzione, rientranti quindi nella categoria 1A o 1B, o di sostanze attive aventi proprietà di interferente endocrino e dannose per l'uomo o gli animali che hanno già ottenuto una o più proroghe procedurali del periodo di approvazione a norma dell'articolo 17 deve essere vitato immediatamente;

41. invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere che la tutela della salute umana e animale e dell'ambiente sono obiettivi chiave della legislazione, migliorando al contempo la produzione agricola e salvaguardando la competitività del settore agricolo;

42. invita il settore a fornire agli Stati membri relatori e alle agenzie dell'UE tutti i dati e gli studi scientifici in un formato elettronico uniforme e a lettura ottica; invita la Commissione a sviluppare un modello armonizzato per l'immissione di dati in modo da facilitare un più agevole scambio di dati tra gli Stati membri in tutte le fasi del processo; riconosce che tali dati devono essere trattati nell'ambito dei parametri della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati e proprietà intellettuale;

43. invita gli Stati membri ad applicare rigorosamente l'articolo 9 del regolamento sull'ammissibilità delle domande e ad accettare esclusivamente domande complete per la valutazione della sostanza attiva;

44. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare un'applicazione piena e uniforme dei criteri di esclusione basati sul rischio, nel rispetto degli orientamenti armonizzati esistenti, e a garantire che le sostanze siano valutate per il loro rischio soltanto se vi sono prove dell'assenza di loro proprietà pericolose (che comportano l'esclusione), come richiesto dal regolamento;

45. invita la Commissione a dare finalmente attuazione alle disposizioni in materia di coformulanti, antidoti agronomici e sinergizzanti, a stilare un elenco di coformulanti inaccettabili e di norme che consentano di testare a livello dell'UE gli antidoti agronomici e i sinergizzanti garantendo che soltanto quelli che soddisfano i criteri di approvazione dell'Unione possano essere commercializzati;

46. accoglie con favore l'interpretazione del principio di precauzione data dalla Commissione nella valutazione REFIT della legislazione alimentare generale ⁽¹³⁾, secondo cui non si tratta di un'alternativa a un approccio di gestione del rischio, bensì di una particolare forma di gestione del rischio; ricorda che tale parere è altresì avvalorato dalle sentenze della Corte di giustizia dell'UE ⁽¹⁴⁾;

47. invita la Commissione e gli Stati membri, nella loro funzione di responsabili della gestione del rischio nell'ambito delle procedure di approvazione e autorizzazione, ad applicare correttamente il principio di precauzione e a prestare particolare attenzione alla tutela dei gruppi vulnerabili di cui all'articolo 3, paragrafo 14 del regolamento;

48. invita la Commissione, le agenzie e le autorità competenti a rivedere e a migliorare la loro comunicazione sulle procedure di valutazione del rischio e sulle decisioni di gestione del rischio al fine di accrescere la fiducia dei cittadini nel sistema di autorizzazione;

49. invita gli Stati membri a migliorare l'attuazione delle procedure di autorizzazione a livello nazionale, al fine di limitare le deroghe e le proroghe a norma dell'articolo 53 del regolamento alle reali situazioni di emergenza; invita la Commissione ad avvalersi pienamente dei propri diritti di controllo ai sensi dell'articolo 53, paragrafi 2 e 3; invita inoltre gli Stati membri a rispettare pienamente l'obbligo di informazione nei confronti degli altri Stati membri e della Commissione come stabilito all'articolo 53, paragrafo 1, in particolare per quanto concerne le eventuali misure adottate per garantire la sicurezza degli utilizzatori, dei gruppi vulnerabili e dei consumatori;

50. invita la Commissione a definire metodi per stabilire quando determinate deroghe debbano essere applicate, in particolare per quanto riguarda l'"esposizione trascurabile" o la "grave emergenza fitosanitaria", senza modificare la lettera o lo spirito della legge; avvisa la Commissione che qualsiasi reinterpretazione dell'espressione "esposizione trascurabile" in "rischio trascurabile" sarebbe contraria alla lettera e allo spirito della legge;

⁽¹³⁾ SWD(2018)0038.

⁽¹⁴⁾ Ad esempio la sentenza del Tribunale del 9 settembre 2011 nella causa *Francia/Commissione*, T-257/07, ECLI:EU:T:2011:444.

Giovedì 13 settembre 2018

51. chiede maggiori investimenti da parte della Commissione e degli Stati membri al fine di incentivare le iniziative di ricerca in materia di sostanze attive, comprese le sostanze biologiche a basso rischio, e di prodotti fitosanitari nell'ambito di Orizzonte Europa e del quadro finanziario pluriennale 2021-2027; sottolinea l'importanza di un quadro normativo sui prodotti fitosanitari a livello dell'UE che protegga l'ambiente e la salute umana e che stimoli anche la ricerca e l'innovazione al fine di sviluppare prodotti fitosanitari efficaci e sicuri garantendo al contempo pratiche agricole sostenibili e la difesa fitosanitaria integrata (IPM); evidenzia che è necessaria un'ampia gamma di strumenti sicuri ed efficaci per proteggere la salute delle piante; sottolinea il potenziale che le tecniche agricole di precisione e l'innovazione tecnologica possono avere nell'aiutare gli agricoltori europei a ottimizzare il controllo dei parassiti in modo più mirato e sostenibile;

52. invita la Commissione a limitare rigorosamente il ricorso alla procedura delle informazioni di conferma al suo scopo come previsto all'articolo 6, lettera f), del regolamento, ossia qualora si stabiliscano nuovi requisiti durante il processo di valutazione o a seguito di nuove conoscenze scientifiche e tecniche; sottolinea che la completezza dei fascicoli è importante ai fini dell'approvazione delle sostanze attive; si rammarica che le deroghe concesse in base alla procedura delle informazioni di conferma abbiano consentito di protrarre il mantenimento sul mercato di alcuni prodotti fitosanitari che altrimenti sarebbero stati vietati;

53. invita la Commissione e gli Stati membri ad accrescere la trasparenza generale delle procedure, anche fornendo resoconti dettagliati delle discussioni nell'ambito della comitatologia e delle rispettive posizioni, in particolare spiegando e motivando le decisioni del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (comitato PAFF);

54. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una maggiore coerenza del regolamento e della sua attuazione con la legislazione e le politiche dell'UE pertinenti, in particolare con la direttiva sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi, e a prevedere incentivi, anche mettendo a disposizione risorse sufficienti, che promuovano e stimolino nel breve termine lo sviluppo e l'utilizzo di alternative sicure e non tossiche ai prodotti fitosanitari; osserva che il quadro normativo non considera gli inevitabili impatti sulle specie non bersaglio, in particolare le api e gli altri impollinatori nonché altri insetti benefici per l'agricoltura come i predatori dei parassiti; prende atto del recente studio scientifico che segnala l'"Armageddon degli insetti", rivelando che in Germania, a livello regionale, il 75 % degli insetti alati si è estinto, persino nelle riserve naturali dove non sono utilizzati pesticidi per l'agricoltura; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la coerenza della PAC con la legislazione sui prodotti fitosanitari, in particolare mantenendo gli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dalla direttiva 2009/128/CE sull'elenco dei criteri di gestione obbligatori (CGO 12 e CGO 13), come suggerito dalla Commissione nella proposta relativa al regolamento sui piani strategici della PAC ⁽¹³⁾;

55. invita gli Stati membri a garantire un'efficace applicazione del regolamento soprattutto per quanto concerne i controlli dei prodotti fitosanitari commercializzati nell'UE e indipendentemente dal fatto che siano stati prodotti nell'UE o importati da paesi terzi;

o

o o

56. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹³⁾ Proposta di regolamento recante norme sul sostegno ai piani strategici della PAC – COM(2018)0392.

Giovedì 13 settembre 2018

P8_TA(2018)0357

Prodotti di qualità differenziata nel mercato interno**Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sui prodotti di qualità differenziata nel mercato unico (2018/2008(INI))**

(2019/C 433/23)

Il Parlamento europeo,

- vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 ⁽²⁾,
- visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione ⁽³⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 26 settembre 2017, dal titolo "Applicazione delle norme in materia di tutela degli alimenti e dei consumatori alle questioni di differenze di qualità dei prodotti – Il caso specifico degli alimenti",
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 maggio 2016, dal titolo "Orientamenti per l'attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali" (SWD(2016)0163),
- vista la comunicazione della Commissione del 25 maggio 2016, dal titolo "Un approccio globale per stimolare il commercio elettronico transfrontaliero per i cittadini e le imprese in Europa" (COM(2016)0320),
- vista la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017, dal titolo "Programma di lavoro della Commissione per il 2018 – Un programma per un'Unione più unita, più forte e più democratica" (COM(2017)0650),
- visto il discorso sullo stato dell'Unione del presidente Jean-Claude Juncker, del 13 settembre 2017,
- viste le conclusioni del presidente del Consiglio europeo del 9 marzo 2017, in particolare il paragrafo 3,
- visto l'esito della 3 524^a riunione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 6 marzo 2017,
- visto il processo verbale della 2 203^a riunione della Commissione dell'8 marzo 2017,
- visto il documento informativo sulle pratiche di confezionamento ingannevoli elaborato nel gennaio 2012 dal dipartimento tematico A,

⁽¹⁾ GUL 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

⁽²⁾ GUL 345 del 27.12.2017, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 304 del 22.11.2011, pag. 18.

Giovedì 13 settembre 2018

- vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 su una nuova agenda per la politica europea dei consumatori⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 22 maggio 2012 su una strategia per rafforzare i diritti dei consumatori vulnerabili⁽⁵⁾, in particolare il paragrafo 6,
- vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 giugno 2016 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea⁽⁸⁾, in particolare il paragrafo 14,
- vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea⁽⁹⁾, in particolare il paragrafo 178,
- vista la sua interpellanza principale del 15 marzo 2017 sulle differenze nelle dichiarazioni, nella composizione e nel sapore dei prodotti nei mercati centrale/orientale e occidentale dell'UE⁽¹⁰⁾,
- visto il briefing del Servizio Ricerca del Parlamento europeo del giugno 2017, dal titolo "Dual quality of branded food products: Addressing a possible east-west divide" (Differenze di qualità nei prodotti alimentari di marca: far fronte a un possibile divario tra Est e Ovest),
- vista l'indagine sui prodotti alimentari e i consumatori cechi realizzata nel febbraio 2016 dall'ispettorato ceco dell'agricoltura e dei prodotti alimentari,
- visto lo studio specifico, realizzato nel 2017 dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università Palacký di Olomouc, sulla questione delle differenze di qualità e della composizione dei prodotti commercializzati nel mercato unico dell'Unione europea nell'ottica del diritto in materia di tutela dei consumatori (con particolare riferimento alle pratiche commerciali sleali), della legislazione sulla concorrenza (con particolare riferimento alla concorrenza sleale) e dei diritti di proprietà industriale,
- visti i diversi studi, indagini e prove realizzati negli ultimi anni dagli ispettorati dei prodotti alimentari in molti Stati membri dell'Europa centrale e orientale,
- vista la relazione Nielsen del novembre 2014 sullo stato dei marchi privati a livello mondiale,
- vista la comunicazione della Commissione dell'11 aprile 2018, dal titolo "Un 'New Deal' per i consumatori" (COM(2018)0183),
- vista la proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2018, per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori (COM(2018)0185),
- visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare⁽¹¹⁾,
- visto l'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, riguardante la protezione della proprietà intellettuale,

⁽⁴⁾ GU C 65 del 19.2.2016, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU C 93 del 24.3.2017, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU C 86 del 6.3.2018, pag. 40.

⁽⁸⁾ GU C 11 del 12.1.2018, pag. 2.

⁽⁹⁾ Testi approvati, P8_TA(2017)0027.

⁽¹⁰⁾ O-000019/2017.

⁽¹¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

Giovedì 13 settembre 2018

- vista la lettera congiunta della Repubblica di Croazia, della Repubblica ceca, dell'Ungheria, della Lituania, della Repubblica di Polonia e della Repubblica slovacca alla Commissione, in data 23 marzo 2018, in merito alla questione dei prodotti di qualità differenziata nel contesto del "New Deal" per i consumatori,
 - visti i risultati degli studi comparativi condotti da autorità e organizzazioni preposte alla tutela dei diritti dei consumatori in diversi Stati membri dell'UE,
 - vista la proposta della Commissione di aggiornare la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali al fine di esplicitare che le autorità nazionali possono valutare e affrontare le pratiche commerciali sleali che comportano la commercializzazione di prodotti presentati come identici in diversi paesi dell'UE nel caso in cui la loro composizione o le loro caratteristiche siano significativamente diverse,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0267/2018),
- A. considerando che, nelle fasi di promozione, vendita o fornitura dei prodotti, le aziende dovrebbero offrire informazioni corrette e facilmente comprensibili ai consumatori sulla composizione esatta dei prodotti, anche per quanto concerne i prodotti e le ricette locali, in modo da consentire loro di prendere una decisione di acquisto informata;
- B. considerando che un principio fondamentale per i marchi dovrebbe essere che i consumatori nutrano fiducia nella composizione, nel valore e nella qualità di un prodotto; che spetta dunque ai fabbricanti garantire il rispetto di tali aspettative;
- C. considerando che i consumatori non sono consapevoli che i prodotti dello stesso marchio e con lo stesso imballaggio sono adattati alle preferenze e ai gusti locali e che la disomogeneità della qualità dei prodotti suscita preoccupazioni in quanto alla disparità di trattamento di alcuni Stati membri rispetto ad altri; che l'Unione europea ha già sviluppato etichette allo scopo di soddisfare le aspettative specifiche dei consumatori e di tenere conto delle peculiarità della produzione riconosciute mediante l'utilizzo di indicazioni di qualità;
- D. considerando che la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali (direttiva PCS) è il principale strumento legislativo dell'Unione per garantire che i consumatori non siano esposti a pubblicità ingannevole e ad altre pratiche sleali nelle transazioni tra imprese e consumatori, compresa la commercializzazione di prodotti della stessa marca in un modo che potrebbe indurre in inganno il consumatore;
- E. considerando che nella direttiva PCS le pratiche sleali possono essere formulate in modo tale da essere vietate in tutte o solo in determinate circostanze; che, secondo le conclusioni della Commissione, includere una pratica nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva PCS contribuisce, ove opportuno, a una maggiore certezza del diritto e, di conseguenza, a una concorrenza di mercato più leale tra i produttori;
- F. considerando che i consumatori associano un marchio e un prodotto a un determinato livello di qualità e si aspettano dunque che i prodotti di uno stesso marchio e/o che appaiono identici, siano essi venduti nel loro paese o in un altro Stato membro, presentino un livello di qualità altrettanto identico;
- G. considerando che i consumatori associano altresì un marchio e l'etichettatura/l'imballaggio di un prodotto agricolo o alimentare a un determinato livello di qualità e si aspettano dunque che i prodotti di uno stesso marchio commercializzati con la stessa etichetta o che appaiono identici, siano essi venduti nel loro paese o in un altro Stato membro, presentino un livello di qualità e una composizione altrettanto identici; che tutti gli agricoltori dell'Unione europea offrono prodotti che rispondono alle stesse norme rigorose e i consumatori si attendono che tale qualità uniforme si estenda agli altri prodotti della filiera alimentare, indipendentemente dalla giurisdizione sotto cui ricadono;

Giovedì 13 settembre 2018

- H. considerando che tutti i cittadini dell'UE meritano parità di trattamento per quanto concerne i prodotti alimentari e non alimentari venduti nel mercato unico;
- I. considerando che le pratiche sleali in tal senso devono essere eliminate onde evitare di fuorviare i consumatori, e che solo una forte sinergia a livello dell'UE può risolvere tale questione transfrontaliera;
- J. considerando che per stabilire se una pratica commerciale è sleale a norma della direttiva PCS, gli Stati membri devono effettuare una valutazione caso per caso, fatta eccezione per le pratiche che figurano nell'elenco di cui all'allegato I;
- K. considerando che, nel discorso sullo stato dell'Unione del 2017, il presidente Juncker ha sottolineato che è inaccettabile che in alcune parti d'Europa si vendano prodotti alimentari di qualità inferiore rispetto ad altri paesi nonostante l'imballaggio e il marchio siano identici;
- L. considerando che sono emerse sostanziali differenze nell'attuazione della direttiva PCS tra uno Stato membro e l'altro e che gli approcci metodologici nonché l'efficacia delle soluzioni e dell'attuazione della direttiva variano in modo significativo tra gli Stati membri;
- M. considerando che spesso il marchio riveste il ruolo più importante nelle decisioni relative al valore di un prodotto;
- N. considerando che un quadro di cooperazione rafforzato e più efficiente in materia di applicazione promuoverebbe la fiducia dei consumatori e ridurrebbe i danni subiti da questi ultimi;
- O. considerando che tutti i consumatori dell'Unione europea hanno gli stessi diritti e che sono stati effettuati studi che dimostrano che alcuni fabbricanti hanno venduto prodotti di qualità differente con lo stesso marchio e con un aspetto ingannevolmente identico e che taluni prodotti venduti in determinati paesi contengono un quantitativo inferiore dell'ingrediente principale oppure ingredienti di qualità inferiore in sostituzione di quelli di qualità superiore; che tale problema è più diffuso negli Stati membri che hanno aderito all'UE a partire dal 2004; che le analisi hanno rilevato casi di prodotti analoghi o di prodotti dall'aspetto ingannevolmente identico, ma di qualità inferiore, o con gusto, consistenza e altre caratteristiche organolettiche differenti venduti a prezzi che variano notevolmente da un paese all'altro; che, pur non violando i principi dell'economia di libero mercato né le norme vigenti in materia di etichettatura o altre normative alimentari, tale pratica costituisce ad ogni modo un abuso dell'identità di marca e pertanto si contrappone al principio della parità di trattamento di tutti i consumatori;
- P. considerando che in alcuni casi sono state evidenziate differenze sostanziali in prodotti quali gli alimenti per neonati, il che mette in dubbio i principi e le affermazioni dei fabbricanti secondo cui ciò sarebbe dovuto a un adeguamento dei prodotti alle preferenze locali; che alcuni risultati delle analisi condotte in laboratorio confermano che i prodotti di qualità inferiore possono contenere combinazioni di ingredienti meno sane, ostruendo quindi il principio di parità di trattamento dei consumatori; che alcuni rappresentanti di produttori e fabbricanti hanno accettato di modificare le ricette dei propri prodotti in alcuni paesi affinché siano offerti prodotti identici in tutto il mercato unico;
- Q. considerando che queste pratiche inaccettabili riguardano note multinazionali del settore agroalimentare che cercano di massimizzare i propri profitti sfruttando la differenza di potere d'acquisto esistente fra gli Stati membri;
- R. considerando che, nell'ambito della comunicazione intitolata "Un 'New Deal' per i consumatori", che propone una revisione mirata delle direttive unionali relative alla protezione dei consumatori sulla base del controllo dell'adeguatezza del diritto dell'UE in materia di consumatori e commercializzazione, la Commissione ha proposto di aggiornare la direttiva PCS al fine di stabilire esplicitamente che le autorità nazionali possono valutare e adottare misure volte a contrastare le pratiche commerciali ingannevoli consistenti nel commercializzare come identici in diversi Stati membri prodotti la cui composizione o le cui caratteristiche sono in realtà significativamente diverse;
- S. considerando che, se da un lato i consumatori non dovrebbero essere fuorviati, dall'altro la differenziazione dei prodotti e l'innovazione non dovrebbero essere di per sé limitati;

Giovedì 13 settembre 2018

- T. considerando che il mercato unico ha apportato considerevoli vantaggi per gli operatori della filiera alimentare e che il commercio di generi alimentari acquisisce una dimensione transfrontaliera sempre più significativa e riveste una particolare importanza per il funzionamento del mercato unico;
- U. considerando che, al fine di cogliere appieno i benefici del mercato interno, è fondamentale migliorare l'applicazione della normativa dell'UE in materia di prodotti alimentari e consumatori, in modo da individuare e affrontare la questione degli standard differenziati ingiustificati e tutelare di conseguenza i consumatori da informazioni e pratiche commerciali ingannevoli;
- V. considerando che esiste una necessità costante di rafforzare il ruolo delle associazioni di consumatori al riguardo; che tali associazioni svolgono un ruolo unico nel garantire la fiducia dei consumatori e dovrebbero ricevere un maggiore sostegno mediante ulteriori misure giuridiche ed economiche e un potenziamento delle loro capacità;
- W. considerando che le differenze comprovate nella composizione di prodotti comparabili potrebbero a lungo termine rappresentare un rischio per la salute dei consumatori, in particolare nel caso di consumatori vulnerabili, quali bambini o persone con problemi alimentari e/o di salute, contribuendo pertanto al deterioramento del benessere dei cittadini; che ciò si verifica, ad esempio, se il livello di grassi e/o zuccheri è superiore a quanto previsto, se i grassi di origine animale sono sostituiti da grassi di origine vegetale o viceversa, se gli zuccheri sono sostituiti da dolcificanti artificiali o se il contenuto di sale è aumentato; che un'etichettatura che non indica in modo preciso gli additivi utilizzati o il numero di sostituti degli ingredienti di base utilizzati induce in errore il consumatore e può metterne in pericolo la salute;
- X. considerando che, in assenza di norme in materia di qualità differenziata a livello dell'UE, è impossibile confrontare la qualità o determinare i casi di qualità differenziata e non esistono strumenti in grado di rimediare a tale situazione; che i servizi di audit e analisi in materia di salute e prodotti alimentari della Commissione segnalano regolarmente carenze nell'attuazione e nell'applicazione dei requisiti della legislazione alimentare dell'UE applicabili, ad esempio nell'etichettatura della carne separata meccanicamente⁽¹²⁾ o nell'uso di additivi alimentari⁽¹³⁾;
- Y. considerando che è possibile individuare differenze nella composizione suscettibili di incidere sulla salute dei consumatori non solo nei prodotti alimentari, ma anche nei cosmetici, nei prodotti per l'igiene e nei prodotti per la pulizia;
- Z. considerando che in molti paesi dell'Europa centrale, orientale e sudorientale si registrano ritardi nelle attività di riformulazione volte a ridurre il contenuto di grassi, zuccheri e sale negli alimenti;
1. sottolinea che i risultati di numerose prove e indagini condotte in diversi Stati membri, prevalentemente nell'Europa centrale e orientale, con metodologie differenti per le prove di laboratorio, hanno dimostrato che esistono differenze di varia entità, riguardanti tra l'altro la composizione e gli ingredienti utilizzati, tra i prodotti pubblicizzati e distribuiti nel mercato unico con lo stesso marchio e con imballaggio apparentemente identico, creando un danno per i consumatori; osserva che, secondo un'indagine realizzata per conto di un'autorità nazionale competente, tali differenze preoccupano la grande maggioranza dei consumatori; conclude, pertanto, sulla base dei risultati delle suddette prove e indagini, che i consumatori sono preoccupati per le discriminazioni esistenti tra i diversi mercati degli Stati membri; sottolinea che qualsivoglia discriminazione di questo tipo è inaccettabile e che tutti i consumatori dell'UE dovrebbero avere accesso allo stesso livello di qualità dei prodotti;
2. evidenzia che i casi in cui si registrano tali differenze significative non riguardano soltanto i prodotti alimentari, ma spesso anche quelli non alimentari, tra cui detersivi, cosmetici, prodotti per l'igiene e prodotti per neonati;
3. ricorda che, nel 2013, aveva invitato la Commissione a condurre un'indagine approfondita onde stabilire se fosse necessario adeguare la legislazione dell'Unione in vigore e a comunicare al Parlamento e ai consumatori i risultati di tale indagine;
4. si compiace delle recenti iniziative annunciate dalla Commissione per far fronte al problema, in particolare il suo impegno a definire una metodologia comune di prova, a stanziare risorse destinate alla sua elaborazione e applicazione, nonché alla raccolta di ulteriori prove affidabili e comparabili, ad aggiornare la direttiva PCS e a istituire il centro di conoscenze per la frode e la qualità alimentari;

⁽¹²⁾ http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=76

⁽¹³⁾ http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115

Giovedì 13 settembre 2018

5. prende atto del mandato conferito dal Consiglio europeo al Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare al fine di affrontare la questione della qualità differenziata; incoraggia gli Stati membri e le rispettive autorità competenti a partecipare attivamente alle iniziative in corso, fra cui l'elaborazione e l'integrazione nelle loro prassi operative di una metodologia comune di prova e la raccolta di ulteriori prove; sottolinea la necessità di un coinvolgimento attivo delle parti che rappresentano gli interessi dei consumatori e che sia consentito loro di formulare pareri a nome dei consumatori, ivi compresi i rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori, dei fabbricanti e delle organizzazioni di ricerca che hanno realizzato le prove sui prodotti negli Stati membri; ritiene che il Parlamento dovrebbe essere coinvolto in tutte le iniziative in corso suscettibili di incidere sui tentativi di risolvere il problema della qualità differenziata;

6. raccomanda agli Stati membri interessati di sviluppare una propria valutazione della metodologia e dell'efficacia dell'applicazione della direttiva PCS e di altre normative esistenti in materia di qualità differenziata nei prodotti alimentari e in altri prodotti e di trasmetterla alla Commissione ai fini di una valutazione obiettiva della gravità del problema;

7. accoglie con favore l'adozione da parte del Parlamento di un progetto pilota per il 2018 che prevede una serie di indagini di mercato su diverse categorie di prodotti di consumo allo scopo di valutare i diversi aspetti della qualità differenziata; si aspetta che il progetto sia realizzato e pubblicato entro i tempi inizialmente previsti; ritiene che il progetto dovrebbe altresì essere esteso al 2019 al fine di assicurare una più ampia raccolta di informazioni e includere il settore non alimentare; chiede una maggiore partecipazione dei deputati al Parlamento europeo alla supervisione del progetto; incoraggia il Parlamento, la Commissione e gli Stati membri a utilizzare tutti gli strumenti disponibili, compresi i progetti pilota e nazionali, al fine di valutare in maniera approfondita i diversi aspetti dei prodotti di qualità differenziata;

8. sottolinea che, ai fini di un'effettiva applicazione della direttiva PCS, è fondamentale disporre di informazioni esaustive riguardo all'autorità pubblica responsabile di adottare misure e ai pertinenti procedimenti amministrativi o giudiziari, compresa la possibilità per i cittadini di presentare denunce online; deplora pertanto la mancanza di informazioni negli Stati membri interessati, i quali, pur avendo espresso preoccupazione in merito alla necessità di affrontare il problema dei prodotti di qualità differenziata, non rendono tali informazioni disponibili sui siti web delle autorità responsabili;

9. evidenzia che la Commissione ha già ricevuto notifica di nuove misure nazionali in materia di etichettatura intese ad avvertire i consumatori delle differenze nella composizione dei prodotti alimentari;

10. si compiace del fatto che, al fine di migliorare ulteriormente la protezione dei consumatori nell'UE e fornire sostegno alle imprese, la Commissione abbia avviato un programma di formazione online per aiutare le aziende a comprendere e applicare meglio i diritti dei consumatori nell'UE;

Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'UE in materia di tutela dei consumatori alle questioni di differenze di qualità dei prodotti

11. prende atto della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme in materia di tutela degli alimenti e dei consumatori alle questioni di differenze di qualità dei prodotti; sottolinea che tale comunicazione è intesa ad aiutare le autorità nazionali a determinare se un'azienda, vendendo prodotti di qualità differenziata in diversi paesi, commette una violazione delle norme dell'UE in materia di tutela degli alimenti e dei consumatori, e a fornire loro consigli su come cooperare tra loro; esprime preoccupazione per il fatto che l'approccio graduale proposto nella comunicazione per l'individuazione da parte delle autorità nazionali dei produttori che violano il diritto dell'UE non è attualmente applicato nella pratica dalle suddette autorità, il che potrebbe comportare una violazione dei diritti dei consumatori;

12. concorda con la Commissione sul fatto che nel mercato unico i consumatori, avendo una conoscenza generale dei principi della libera circolazione delle merci e della parità di accesso alle stesse, non si aspettano a priori che i prodotti di marca venduti in paesi diversi possano avere caratteristiche differenti; rammenta che, secondo la Commissione, da studi effettuati sulla fedeltà alla marca è emerso che nella mente dei consumatori i marchi fungono da certificato di qualità controllata e costante; concorda inoltre con la Commissione sul fatto che questo aspetto spiega il motivo per cui alcuni consumatori potrebbero aspettarsi che i prodotti di marca siano di qualità equivalente, se non esattamente identica, ovunque e in qualsiasi momento siano acquistati e che i proprietari del marchio li informino qualora decidano di modificare la composizione dei loro prodotti;

Giovedì 13 settembre 2018

13. ritiene pertanto che l'inserimento di qualsiasi informazione supplementare, anche se indicata nel campo visivo principale di una confezione, sia insufficiente a meno che il consumatore non comprenda chiaramente che il prodotto in questione differisce dai prodotti dello stesso marchio apparentemente identici venduti in un altro Stato membro;

14. conviene inoltre con la Commissione sul fatto che, in tale contesto, i produttori non devono necessariamente offrire prodotti identici in aree geografiche diverse e che la libera circolazione dei beni non significa che ogni prodotto deve essere identico in qualsiasi luogo all'interno del mercato unico; pone in evidenza che gli operatori commerciali sono autorizzati a commercializzare e vendere merci con composizione e caratteristiche diverse sulla base di fattori legittimi, a condizione che rispettino appieno la normativa dell'UE; sottolinea tuttavia che la qualità di tali prodotti non dovrebbe differire quando vengono proposti ai consumatori in mercati diversi;

15. reputa fondamentale fornire informazioni accurate e facilmente comprensibili ai consumatori per far fronte alla questione dei prodotti di qualità differenziata; è convinto che, nel caso in cui un'azienda intenda immettere sul mercato di diversi Stati membri un prodotto differente per determinate caratteristiche, tale prodotto non possa essere etichettato e commercializzato in modo apparentemente identico;

16. osserva che la composizione di un prodotto di uno stesso marchio potrebbe presentare differenze accettabili e che i prodotti potrebbero differire in funzione delle preferenze regionali dei consumatori, dell'approvvigionamento di ingredienti locali, dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale o degli obiettivi di riformulazione; sottolinea che l'obiettivo non è definire o armonizzare i requisiti di qualità dei prodotti alimentari e che non è auspicabile imporre ai fabbricanti la composizione esatta dei diversi prodotti; ritiene tuttavia che le preferenze dei consumatori non dovrebbero essere utilizzate come scusa per abbassare il livello di qualità od offrire diversi livelli di qualità in mercati diversi; evidenzia che i consumatori devono essere chiaramente informati e consapevoli di tale adeguamento per ciascun prodotto e non essere informati solo in termini generali dell'esistenza di questa pratica consolidata;

17. ritiene che la comunicazione sia percepita come rivolta prevalentemente ai prodotti alimentari; è del parere che le disposizioni sull'applicazione delle norme in materia di protezione dei consumatori dovrebbero applicarsi a tutti i prodotti alimentari e non alimentari disponibili sul mercato unico in generale e che le etichette dei prodotti debbano essere leggibili per i consumatori e debbano riportare informazioni esaustive;

18. richiama l'attenzione sugli orientamenti della Commissione del 2016 sull'applicazione della direttiva PCS, dove si afferma che i "prodotti con lo stesso marchio e con confezioni identiche o simili possono presentare differenze in termini di composizione, a seconda del luogo di fabbricazione e del mercato di destinazione, cioè possono variare da uno Stato membro a un altro" e che, "ai sensi della direttiva, le pratiche commerciali che promuovono prodotti con una composizione diversa non sono sleali di per sé"; sottolinea l'importanza dei documenti di orientamento della Commissione nel facilitare un'applicazione corretta e coerente della direttiva PCS; invita pertanto la Commissione a chiarire la relazione tra la comunicazione, gli orientamenti e il documento elaborato dal sottogruppo Mercato interno del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare;

19. prende atto che i metodi di controllo delle autorità nazionali competenti possono contemplare requisiti diversi; sottolinea che sono già state realizzate diverse analisi che potrebbero fungere da base per definire e attuare la metodologia comune di prova, anche se le loro metodologie differiscono e i risultati non sono stati valutati nello stesso modo; ritiene che sia opportuno indicare con chiarezza l'obiettivo del lavoro finalizzato all'elaborazione di una metodologia a guida del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione, in modo da garantire un'interpretazione uniforme della metodologia che ne risulterà, ivi compresa una definizione di "differenza significativa", e da consentire alle autorità competenti di utilizzarla; segnala che individuare quale dei vari prodotti sia il prodotto più standard e, dunque, il "prodotto di riferimento" potrebbe in realtà ostacolare la valutazione complessiva in quanto vi è la possibilità che ciò sia troppo difficile da determinare;

20. si compiace degli sforzi profusi dalla Commissione per aiutare le autorità nazionali di contrasto a individuare le pratiche commerciali sleali nella commercializzazione dei prodotti; invita la Commissione a coordinare le autorità nazionali competenti a tale riguardo; sottolinea che il fine di tale metodologia è garantire che gli Stati membri raccolgano prove affidabili e comparabili su una base comune nonché contribuire a una valutazione complessiva della gravità e della diffusione del problema della qualità differenziata nel mercato unico; ricorda che il carattere fattuale delle pratiche sleali continuerà probabilmente a essere giudicato su base caso per caso, dal momento che l'atto consistente nel fuorviare il consumatore è sempre una questione la cui portata è subordinata al giudizio soggettivo dell'autorità o del tribunale competente;

Giovedì 13 settembre 2018

21. accoglie con favore la decisione della Commissione di invitare le autorità competenti a incrementare negli Stati membri le prove di mercato che prevedono confronti tra i prodotti di diversi paesi e regioni; sottolinea tuttavia che, secondo la Commissione, tali prove dovrebbero essere effettuate impiegando un approccio comune, la cui elaborazione non è ancora stata ultimata; evidenzia la necessità di attenersi alla tabella di marcia affinché i risultati delle prove realizzate nel quadro dell'approccio comune di prova siano completi, vengano pubblicati in tutte le lingue ufficiali dell'UE in una banca dati pubblica e siano analizzati quanto prima e comunque entro la fine del 2018; pone inoltre l'accento sulla necessità di pubblicare rapidamente i risultati in parola informandone i consumatori e i produttori, al fine di creare maggiore consapevolezza al riguardo e di contribuire in tal modo a ridurre i casi di prodotti di qualità differenziata;

Altri aspetti della qualità differenziata

22. sottolinea che i marchi privati sono ormai una presenza fondamentale nel paniere della spesa dei consumatori e nell'ultimo decennio la loro quota di mercato è aumentata nella maggior parte delle categorie merceologiche in gran parte degli Stati membri; ritiene che i marchi privati, per non generare confusione fra i consumatori, non debbano dare l'impressione di essere un prodotto di marca; ribadisce che la questione dei marchi privati richiede un'attenzione particolare da parte della Commissione al fine di eliminare la confusione tra tali marchi e i prodotti di marca; osserva che il mercato unico è accessibile ai produttori e ai fabbricanti, ma è al contempo molto competitivo, con la presenza di alcuni marchi noti o percepiti in modo positivo ovunque nell'Unione;

23. rammenta che il Parlamento ha ripetutamente invitato la Commissione a stabilire se la qualità differenziata abbia ripercussioni negative sulla produzione locale e regionale, in particolare sulle PMI; si rammarica che finora non siano stati presentati dati al riguardo dalla Commissione;

24. sottolinea che la contraffazione di prodotti di marca espone i consumatori a rischi per la salute e la sicurezza, mina la fiducia dei consumatori nei marchi e determina perdite in termini di entrate per i produttori; osserva che la gamma di prodotti contraffatti recuperati nell'UE continua a essere vasta e comprende quasi tutti i tipi di merci;

25. esprime preoccupazione per le restrizioni che sono imposte agli operatori commerciali relativamente all'acquisto di beni e che sono suscettibili di avere un impatto negativo sulla scelta del consumatore; esorta la Commissione a individuare i fattori che contribuiscono alla frammentazione del mercato unico delle merci e che limitano in maniera illegale la capacità dei consumatori di trarre pienamente beneficio dal mercato unico, con particolare riferimento alle restrizioni territoriali dell'offerta e alle loro implicazioni; invita la Commissione ad avvalersi della legislazione in materia di concorrenza, ove opportuno, al fine di contrastare tali pratiche;

26. sottolinea che le autorità nazionali competenti possono selezionare campioni ed effettuare prove solo sul territorio del loro Stato membro; evidenzia la necessità di rendere la cooperazione e la condivisione dei dati migliori, efficaci, trasparenti e rapide a livello transfrontaliero, in particolare lo scambio di informazioni sui prodotti potenzialmente non conformi e sulle eventuali pratiche sleali, tra le autorità nazionali responsabili della tutela dei consumatori e dei prodotti alimentari, le associazioni dei consumatori e la Commissione, allo scopo di affrontare il problema della qualità differenziata nonché di migliorare e armonizzare l'applicazione della legislazione; invita la Commissione e gli Stati membri a partecipare con maggiore impegno a tale cooperazione; accoglie con favore, a tale riguardo, l'adozione del regolamento rivisto sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, che rafforza i poteri di indagine e di esecuzione, migliora lo scambio di informazioni e di dati nonché l'accesso a qualsiasi informazione pertinente e prevede norme armonizzate che stabiliscono le procedure per il coordinamento delle misure di indagine e di esecuzione;

27. riconosce l'utilità delle indagini a tappeto, che costituiscono un'importante forma di coordinamento dell'applicazione della legislazione nel quadro del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, e invita la Commissione e gli Stati membri a potenziarle ulteriormente e ad ampliare la loro portata;

Raccomandazioni e ulteriori iniziative

28. pone in evidenza il valore di un dibattito pubblico ampio e tempestivo ai fini di una maggiore sensibilizzazione dei consumatori riguardo ai prodotti e alle loro caratteristiche; prende atto che alcuni fabbricanti e proprietari di marchi privati hanno già annunciato modifiche alle ricette o l'utilizzo di un unico standard di produzione a livello dell'UE; sottolinea che l'industria svolge un ruolo importante nell'offrire maggiore trasparenza e chiarezza con riguardo alla composizione e alla qualità dei prodotti e alle eventuali modifiche ivi apportate; accoglie positivamente l'iniziativa della Commissione di elaborare un codice di condotta a tale riguardo; chiede un maggiore coinvolgimento dei produttori e dei venditori al dettaglio, per il bene dei loro interessi, al fine di contribuire a trovare quanto prima una soluzione efficace alla situazione attuale, senza ricorrere a procedure esecutive, e di consentire ai consumatori europei di avere accesso a prodotti di pari qualità su tutto il mercato unico; invita i fabbricanti a vagliare la possibilità di inserire sull'imballaggio un logo che indichi che il contenuto e la qualità del prodotto commercializzato con lo stesso marchio sono uguali in tutti gli Stati membri;

Giovedì 13 settembre 2018

29. invita le organizzazioni di consumatori, le organizzazioni della società civile e le autorità nazionali notificate, responsabili dell'attuazione della direttiva PCS e di altre normative pertinenti, a svolgere un ruolo più attivo nel dibattito pubblico e in termini di informazione ai consumatori; è convinto che le organizzazioni di consumatori potrebbero fornire un contributo significativo nel contrastare il problema della qualità differenziata; invita la Commissione e gli Stati membri a mantenere il loro sostegno alle organizzazioni nazionali di consumatori, attraverso meccanismi finanziari e giuridici, affinché queste ultime possano rafforzare le loro capacità, sviluppare attività di prova, realizzare test comparativi e, di concerto con le autorità competenti, contribuire a individuare e svelare i casi di differenziazione sleale dei prodotti; reputa inoltre opportuno promuovere uno scambio di informazioni transfrontaliero potenziato tra le associazioni di consumatori;

30. ritiene, sulla base delle esperienze pregresse, che le autorità competenti non siano state in grado di affrontare in maniera efficace alcun caso specifico di qualità differenziata a livello nazionale, né di garantire l'applicazione della legislazione vigente, o che abbiano tentato di farlo solo in misura minima, in parte a causa della mancanza di disposizioni giuridiche esplicite a livello UE; rammenta che gli Stati membri, essendo responsabili dell'applicazione della direttiva PCS, dovrebbero assolvere tale compito in modo da garantire che i consumatori non siano fuorviati da pratiche commerciali sleali; ribadisce che, al fine di garantire un'applicazione efficace della legislazione, gli Stati membri dovrebbero assicurare capacità tecniche, finanziarie e umane adeguate alle autorità nazionali competenti; invita gli Stati membri a mettere a disposizione dei consumatori uno spazio per la presentazione di denunce e la conduzione di indagini, nonché a fornire loro quante più informazioni possibile sui loro diritti e le loro opzioni nel quadro dell'applicazione della legislazione esistente e sugli obblighi dei venditori di informarli sulla composizione e, ove opportuno, l'origine dei prodotti;

31. richiama l'attenzione sul fatto che la questione dei prodotti di qualità differenziata è direttamente correlata all'essenza del funzionamento del mercato unico e alla fiducia dei consumatori – aspetti che sono entrambi in gioco – e richiede pertanto, tra le altre cose, una soluzione a livello dell'Unione attraverso misure direttamente applicabili; è convinto che, data la possibilità di intervento a livello nazionale, un'azione a livello dell'Unione salvaguarderebbe l'integrità del mercato unico; invita la Commissione a creare una mappa delle norme nazionali esistenti per i prodotti alimentari e non alimentari nell'UE e a valutare la loro pertinenza in relazione ai casi di qualità differenziata sul mercato unico;

32. chiede che siano sviluppati con urgenza a livello dell'UE capacità e meccanismi per un'unità di monitoraggio e vigilanza in seno a un organo esistente dell'UE (JRC, Autorità europea per la sicurezza alimentare, o altri), mantenendo al minimo la burocrazia, al fine di controllare la corrispondenza della composizione degli ingredienti e il dosaggio proporzionale degli stessi nei prodotti alimentari con marchio e imballaggio identici e di esaminare le analisi comparative condotte in laboratorio per identificare le pratiche commerciali sleali nella commercializzazione dei prodotti alimentari;

33. accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a "Un 'New Deal' per i consumatori", che mira a contrastare il problema dei prodotti di qualità differenziata emendando l'articolo 6 della direttiva PCS, in modo da includere tra le pratiche commerciali sleali la commercializzazione di un prodotto come prodotto identico allo stesso prodotto commercializzato in diversi altri Stati membri se tali prodotti hanno una composizione o caratteristiche differenti; osserva tuttavia che la proposta contiene altresì alcune disposizioni di dubbia comprensione che è necessario chiarire al fine di garantire un'interpretazione e un'applicazione corrette;

34. è tuttavia fortemente convinto che modificare l'allegato I della direttiva PCS introducendo, nella "lista nera" che definisce le pratiche proibite in qualsiasi circostanza, un'altra voce che indichi esplicitamente i prodotti di qualità differenziata della stessa marca nel momento in cui risultino discriminatori e non rispettino le aspettative dei consumatori sarebbe il modo più efficace per far fronte ai casi ingiustificati di qualità differenziata;

35. sottolinea che il processo legislativo dovrebbe portare a una chiara definizione di ciò che può essere considerato qualità differenziata e delle modalità con cui ogni caso dovrebbe essere valutato e affrontato dalle autorità competenti; evidenzia, a tale riguardo, che l'elenco aperto dei cosiddetti "fattori legittimi" potrebbe minare la capacità delle autorità competenti di effettuare valutazioni e applicare la legislazione; esprime preoccupazione per il fatto che l'utilizzo del concetto di "preferenze definite dei consumatori" nel valutare se la differenziazione nella composizione di un prodotto possa essere giustificata o meno potrebbe portare a interpretazioni contrastanti tra le autorità competenti;

36. invita la Commissione ad ampliare il mandato conferito al JRC, affinché lavori a una metodologia armonizzata a livello europeo per confrontare le caratteristiche dei prodotti non alimentari nonché a orientamenti volti a migliorare la trasparenza dei prodotti entro il termine di un anno, e la invita a valutare i risultati dei test; insiste sul fatto che, nell'ottica di avviare uno scambio di migliori pratiche nel settore, il JRC dovrebbe altresì adoperarsi per cooperare con le autorità degli Stati membri che, pur avendo già effettuato prove dei prodotti, non ne hanno comunicato i risultati alle autorità nazionali degli altri Stati membri;

Giovedì 13 settembre 2018

37. sottolinea che la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari, così come la tutela dei consumatori da pratiche ingannevoli, sono questioni di massima priorità; rammenta alla Commissione il suo impegno a monitorare meglio e a potenziare la corretta applicazione della legislazione dell'UE; ritiene che le autorità nazionali competenti dovrebbero controllare in maniera efficace il rispetto della normativa vigente in materia;
38. accoglie con favore la proposta della Commissione di migliorare la trasparenza degli studi scientifici nel settore della sicurezza alimentare a seguito delle preoccupazioni manifestate dai cittadini, allo scopo di migliorare l'accesso alle informazioni necessarie per prendere decisioni di acquisto basate su una valutazione dei rischi affidabile e fondata su elementi scientifici;
39. invita le autorità nazionali in materia alimentare a stabilire, caso per caso, se le pratiche sospettate di essere discriminatorie sono effettivamente illegali, sulla base delle disposizioni della direttiva PCS e della loro interazione con gli obblighi in materia di pratiche leali d'informazione di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
40. osserva che le pratiche della qualità differenziata riguardano tutti i cittadini dell'UE, anche quando questi si spostano da uno Stato membro all'altro;
41. sottolinea, tuttavia, che le differenze sostanziali nei prodotti per bambini, come gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, non possono essere giustificate solo in base alle preferenze di gusto regionali;
42. respinge con fermezza le affermazioni di alcuni produttori secondo cui le modifiche della composizione e/o della qualità dei prodotti hanno lo scopo di adeguare i prezzi alle attese dei consumatori; evidenzia che diversi studi hanno dimostrato che i prodotti di qualità inferiore sono spesso più costosi rispetto alle loro controparti di qualità superiore in altre parti dell'UE;
43. incoraggia fortemente l'uso del principio dell'economia circolare nell'imballaggio dei prodotti e sottolinea che, nel caso in cui l'imballaggio di un prodotto in uno Stato membro segua questo principio, il produttore dovrebbe compiere sforzi concertati per garantire che ciò si applichi a tutti i prodotti commercializzati con lo stesso marchio nello stesso tipo di imballaggio in tutta l'UE e non solo;
44. sottolinea che alcuni casi di prodotti di qualità differenziata sono dovuti alla mancata applicazione della legislazione dell'UE; invita le autorità degli Stati membri ad applicare con urgenza le norme dell'UE esistenti in materia di etichettatura degli alimenti, anche per quanto concerne, ad esempio, la carne separata meccanicamente;

o

o o

45. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Martedì 11 settembre 2018

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

P8_TA(2018)0318

Equivalenza delle ispezioni in campo *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Brasile sulle colture di sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte in Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e all'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte in Moldova (COM(2017)0643 – C8-0400/2017 – 2017/0297(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2019/C 433/24)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0643),
- visto l'articolo 294, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0400/2017),
- visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
- visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 febbraio 2018 ⁽¹⁾,
- visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0253/2018),

⁽¹⁾ GU C 227 del 28.6.2018, pag. 76.

Martedì 11 settembre 2018

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2017)0297

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2018 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate nella Repubblica federativa del Brasile sulle colture di sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte nella Repubblica federativa del Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate nella Repubblica di Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e l'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte nella Repubblica di Moldova

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2018/1674.)

Martedì 11 settembre 2018

P8_TA(2018)0319

Sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese ***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese (COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS))****(Procedura legislativa speciale - consultazione)**

(2019/C 433/25)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0021),
 - visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0022/2018),
 - visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0260/2018),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽²¹⁾ autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare i loro regimi speciali per le piccole imprese in conformità delle disposizioni comuni e al fine di una maggiore armonizzazione. Tuttavia, tali disposizioni sono obsolete e non **riducono** gli oneri di conformità delle piccole imprese in quanto sono state elaborate per un sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) fondato sull'imposizione nello Stato membro di origine.

(1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽²¹⁾ autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare i loro regimi speciali per le piccole imprese in conformità delle disposizioni comuni e al fine di una maggiore armonizzazione. Tuttavia, tali disposizioni sono obsolete e non **raggiungono il loro obiettivo di ridurre** gli oneri di conformità delle piccole imprese in quanto sono state elaborate per un sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) fondato sull'imposizione nello Stato membro di origine.

⁽²¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 2**Proposta di direttiva****Considerando 2***Testo della Commissione*

- (2) Nel suo piano d'azione sull'IVA ⁽²²⁾ la Commissione ha annunciato un pacchetto di semplificazione globale per le piccole imprese inteso a ridurre i loro oneri amministrativi **ed** aiutare a creare un contesto fiscale per favorire la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri. **Tale semplificazione comporterebbe** un riesame del regime speciale per le piccole imprese, come illustrato nella comunicazione sul seguito dato al piano d'azione sull'IVA ⁽²³⁾. Il riesame del regime speciale per le piccole imprese costituisce pertanto un elemento importante del pacchetto di riforme indicato nel piano d'azione sull'IVA.

⁽²²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA «Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte»(COM(2016)0148 del 7.4.2016).

⁽²³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa al seguito del piano d'azione sull'IVA «Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento di agire»(COM(2017)0566 del 4.10.2017).

Emendamento

- (2) Nel suo piano d'azione sull'IVA ⁽²²⁾ la Commissione ha annunciato un pacchetto di semplificazione globale per le piccole imprese inteso a ridurre i loro oneri amministrativi **e ad** aiutare a creare un contesto fiscale per favorire la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri, **nonché per rafforzare la conformità in materia di IVA. Nell'Unione le piccole imprese sono particolarmente attive in alcuni settori di natura transfrontaliera, come l'edilizia, le comunicazioni, i servizi di ristorazione e il commercio al dettaglio, e possono rappresentare un'importante fonte di occupazione. Per raggiungere gli obiettivi del piano d'azione sull'IVA, è necessario** un riesame del regime speciale per le piccole imprese, come illustrato nella comunicazione sul seguito dato al piano d'azione sull'IVA ⁽²³⁾. Il riesame del regime speciale per le piccole imprese costituisce pertanto un elemento importante del pacchetto di riforme indicato nel piano d'azione sull'IVA.

⁽²²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d'azione sull'IVA «Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte»(COM(2016)0148 del 7.4.2016).

⁽²³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo relativa al seguito del piano d'azione sull'IVA «Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento di agire»(COM(2017)0566 del 4.10.2017).

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

- (3) Il riesame di questo regime speciale è strettamente legato alla proposta della Commissione che fissa i principi di un sistema dell'IVA definitivo applicabile agli scambi transfrontalieri tra imprese tra gli Stati membri basato sull'imposizione delle cessioni transfrontaliere di beni nello Stato membro di destinazione ⁽²⁴⁾. La transizione del sistema dell'IVA verso un'imposizione basata sul principio della destinazione ha messo in evidenza il fatto che alcune delle norme vigenti non sono adatte a un sistema fiscale basato sulla destinazione.

⁽²⁴⁾ Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri (COM(2017)0569 del 4.10.2017).

Emendamento

- (3) Il riesame di questo regime speciale è strettamente legato alla proposta della Commissione che fissa i principi di un sistema dell'IVA definitivo applicabile agli scambi transfrontalieri tra imprese tra gli Stati membri basato sull'imposizione delle cessioni transfrontaliere di beni nello Stato membro di destinazione ⁽²⁴⁾. La transizione del sistema dell'IVA verso un'imposizione basata sul principio della destinazione ha messo in evidenza il fatto che alcune delle norme vigenti non sono adatte a un sistema fiscale basato sulla destinazione. **Per le piccole imprese, le principali difficoltà riguardo a un aumento degli scambi commerciali transfrontalieri derivano dalla complessità e dall'eterogeneità delle norme in materia di IVA all'interno dell'Unione, nonché dal fatto che la franchigia nazionale per le piccole imprese va a vantaggio solo delle piccole imprese nello Stato membro in cui sono stabilite.**

⁽²⁴⁾ Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri (COM(2017)0569 del 4.10.2017).

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

- (4) Per affrontare il problema dell'onere di conformità sproporzionato cui devono far fronte le piccole imprese, è opportuno prevedere misure di semplificazione non solo per le imprese che beneficiano della franchigia in base alle norme attuali, ma anche per quelle considerate piccole in termini economici. Ai fini della semplificazione delle norme in materia di IVA, le imprese sarebbero considerate «piccole» se il loro volume d'affari le qualifica come microimprese ai sensi della definizione generale di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽²⁵⁾.

⁽²⁵⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento

- (4) Per affrontare il problema dell'onere di conformità sproporzionato cui devono far fronte le piccole imprese, è opportuno prevedere misure di semplificazione non solo per le imprese che beneficiano della franchigia in base alle norme attuali, ma anche per quelle considerate piccole in termini economici. **La disponibilità di tali misure è particolarmente importante in quanto la maggioranza delle piccole imprese, che beneficiano o meno della franchigia, è in pratica costretta ad avvalersi dei servizi di consulenti o esperti esterni per assicurare la conformità agli obblighi in materia di IVA, il che rappresenta un onere finanziario supplementare per tali imprese.** Ai fini della semplificazione delle norme in materia di IVA, le imprese sarebbero considerate «piccole» se il loro volume d'affari le qualifica come microimprese ai sensi della definizione generale di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽²⁵⁾.

⁽²⁵⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 5**Proposta di direttiva****Considerando 6***Testo della Commissione*

- (6) Le piccole imprese possono beneficiare della franchigia unicamente se il loro volume d'affari annuo è inferiore alla soglia applicata dallo Stato membro in cui l'IVA è dovuta. Nel fissare tale soglia gli Stati membri dovrebbero rispettare le norme sulle soglie stabilite dalla direttiva 2006/112/CE. Tali norme, la maggior parte delle quali sono state introdotte nel 1977, non sono più adeguate.

Emendamento

- (6) Le piccole imprese possono beneficiare della franchigia unicamente se il loro volume d'affari annuo è inferiore alla soglia applicata dallo Stato membro in cui l'IVA è dovuta. Nel fissare tale soglia gli Stati membri dovrebbero rispettare le norme sulle soglie stabilite dalla direttiva 2006/112/CE. Tali norme, la maggior parte delle quali sono state introdotte nel 1977, non sono più adeguate. ***Ai fini della flessibilità e per garantire che gli Stati membri possano fissare adeguate soglie inferiori in funzione delle dimensioni e delle esigenze della loro economia, solo le soglie massime dovrebbero essere fissate a livello di Unione.***

Emendamento 6**Proposta di direttiva****Considerando 8***Testo della Commissione*

- (8) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di fissare, a livello nazionale, la soglia per l'esenzione al livello che ritengono più adatto alle loro condizioni economiche e politiche, fatta salva la soglia massima prevista dalla direttiva. A tale riguardo è opportuno chiarire che l'applicazione di soglie diverse da parte degli Stati membri dovrebbe avvenire sulla base di criteri oggettivi.

Emendamento

- (8) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di fissare, a livello nazionale, la soglia per l'esenzione al livello che ritengono più adatto alle loro condizioni economiche e politiche, fatta salva la soglia massima prevista dalla direttiva. A tale riguardo è opportuno chiarire che l'applicazione di soglie diverse da parte degli Stati membri dovrebbe avvenire sulla base di criteri oggettivi. ***Nell'ottica di agevolare le attività transfrontaliere, l'elenco delle soglie nazionali per l'esenzione dovrebbe essere facilmente accessibile a tutte le piccole imprese intenzionate a operare in più Stati membri.***

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Ove si applichi una franchigia, le piccole imprese che se ne avvalgono dovrebbero almeno avere accesso ad obblighi di registrazione IVA, fatturazione, contabilità e comunicazione semplificati.

(12) Ove si applichi una franchigia, le piccole imprese che se ne avvalgono dovrebbero almeno avere accesso ad obblighi di registrazione IVA, fatturazione, contabilità e comunicazione semplificati. **Al fine di evitare qualsiasi confusione e incertezza giuridica negli Stati membri, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti per la registrazione e la contabilità semplificate, illustrando più nel dettaglio le procedure da semplificare e in che misura. Entro ... [tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sottoporre a valutazione tale semplificazione per stabilire se rappresenti un valore aggiunto per le imprese e i consumatori e se abbia un reale impatto positivo sugli stessi.**

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Inoltre, al fine di garantire l'osservanza delle condizioni per la franchigia concessa da uno Stato membro ad imprese che non vi sono stabilite, è necessario imporre l'obbligo di comunicare preventivamente l'intenzione di avvalersi della franchigia. Tale comunicazione dovrebbe essere effettuata **dalla piccola impresa allo Stato membro in cui è stabilita**. Lo Stato membro dovrebbe in seguito, sulla base delle informazioni dichiarate sul volume d'affari di tale impresa, **fornire dette informazioni agli** altri Stati membri interessati.

(13) Inoltre, al fine di garantire l'osservanza delle condizioni per la franchigia concessa da uno Stato membro ad imprese che non vi sono stabilite, è necessario imporre l'obbligo di comunicare preventivamente l'intenzione di avvalersi della franchigia. Tale comunicazione dovrebbe essere effettuata **attraverso un portale online che dovrebbe essere istituito dalla Commissione**. Lo Stato membro **di stabilimento** dovrebbe in seguito, sulla base delle informazioni dichiarate sul volume d'affari di tale impresa, **informare gli** altri Stati membri interessati. **Le piccole imprese possono in qualsiasi momento comunicare allo Stato membro di registrazione la loro intenzione di ritornare al sistema generale dell'IVA.**

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 9**Proposta di direttiva****Considerando 15***Testo della Commissione*

- (15) Al fine di ridurre gli oneri di conformità delle piccole imprese che non beneficiano della franchigia, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a semplificare la registrazione ai fini dell'IVA e la tenuta dei registri IVA **nonché a prolungare i periodi di imposta in modo da rendere meno frequente** la presentazione **delle** dichiarazioni IVA.

Emendamento

- (15) Al fine di ridurre gli oneri di conformità delle piccole imprese che non beneficiano della franchigia, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a semplificare la registrazione ai fini dell'IVA e la tenuta dei registri IVA. **Inoltre la Commissione dovrebbe istituire uno sportello unico per la presentazione di dichiarazioni IVA in Stati membri diversi.**

Emendamento 10**Proposta di direttiva****Considerando 17***Testo della Commissione*

- (17) L'obiettivo della presente direttiva è ridurre gli oneri di conformità delle piccole imprese; tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere meglio conseguito a livello dell'Unione. Quest'ultima può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

- (17) L'obiettivo della presente direttiva è ridurre gli oneri di conformità delle piccole imprese; tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere meglio conseguito a livello dell'Unione. Quest'ultima può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. **Cionondimeno, i controlli IVA effettuati nell'ambito delle procedure di conformità rappresentano importanti strumenti contro la frode fiscale e la semplificazione delle procedure per le piccole imprese non deve andare a discapito della lotta contro la frode in materia di IVA.**

Emendamento 11**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 12**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 284 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Prima di avvalersi della franchigia in altri Stati membri, la piccola impresa ne informa lo Stato membro in cui è stabilita.

Emendamento

La Commissione istituisce un portale online per la registrazione delle piccole imprese che intendono avvalersi della franchigia in un altro Stato membro.

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 12**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 12**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 284 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Se una piccola impresa si avvale della franchigia in Stati membri diversi da quello in cui è stabilita, lo Stato membro di stabilimento adotta tutte le misure necessarie a garantire che la piccola impresa dichiari correttamente il volume d'affari annuo nell'Unione e il volume d'affari annuo nello Stato membro e ne informa le autorità fiscali degli altri Stati membri interessati in cui la piccola impresa effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi.

Emendamento

Se una piccola impresa si avvale della franchigia in Stati membri diversi da quello in cui è stabilita, lo Stato membro di stabilimento adotta tutte le misure necessarie a garantire che la piccola impresa dichiari correttamente il volume d'affari annuo nell'Unione e il volume d'affari annuo nello Stato membro e ne informa le autorità fiscali degli altri Stati membri interessati in cui la piccola impresa effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi. ***Gli Stati membri garantiscono inoltre di avere una conoscenza sufficiente dello status delle piccole imprese e dei loro rapporti di partecipazione azionaria o di proprietà, in modo tale da poter assicurare che si tratti effettivamente di piccole imprese.***

Emendamento 13**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 15**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 288 bis – comma 1

Testo della Commissione

Se nel corso di un anno civile successivo il volume d'affari annuo nello Stato membro di una piccola impresa è superiore alla soglia di esenzione di cui all'articolo 284, paragrafo 1, la piccola impresa continua a beneficiare della franchigia per ***tale anno***, a condizione che il suo volume d'affari annuo nello Stato membro durante ***l'anno*** in questione non superi di oltre il ***50 %*** la soglia di cui all'articolo 284, paragrafo 1.

Emendamento

Se nel corso di un anno civile successivo il volume d'affari annuo nello Stato membro di una piccola impresa è superiore alla soglia di esenzione di cui all'articolo 284, paragrafo 1, la piccola impresa continua a beneficiare della franchigia per ***altri due anni***, a condizione che il suo volume d'affari annuo nello Stato membro durante ***i due anni*** in questione non superi di oltre il ***33 %*** la soglia di cui all'articolo 284, paragrafo 1.

Emendamento 14**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 17***Testo della Commissione*

(17) gli articoli ***da*** 291 ***a*** 294 sono soppressi;

Emendamento

(17) gli articoli 291 ***e*** 292 sono soppressi;

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 15**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 293 – comma 1

*Testo in vigore**Emendamento*

La Commissione presenta al Consiglio, ogni quattro anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione in merito all'applicazione delle disposizioni del presente capo, corredata, se del caso e in considerazione della necessità di garantire la convergenza a termine delle normative nazionali, di proposte aventi per oggetto i punti seguenti:

- 1) i miglioramenti da apportare al regime speciale delle piccole imprese;
- 2) l'adattamento dei regimi nazionali in materia di franchigia **e di riduzione decrescente dell'imposta;**
- 3) l'adattamento delle soglie di cui alla sezione 2.

(17 bis) all'articolo 293, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione presenta **al Parlamento europeo e** al Consiglio, ogni quattro anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione in merito all'applicazione delle disposizioni del presente capo, corredata, se del caso e in considerazione della necessità di garantire la convergenza a termine delle normative nazionali, di proposte aventi per oggetto i punti seguenti:

- i) i miglioramenti da apportare al regime speciale delle piccole imprese;
- ii) l'adattamento dei regimi nazionali in materia di franchigia **e la possibilità di armonizzare le soglie di esenzione nell'Unione;**
- iii) l'adattamento delle soglie di cui alla sezione 2.»

Emendamento 16**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 17 ter (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

(17 ter) l'articolo 294 è soppresso;

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 17**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 18**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 294 sexies

*Testo della Commissione**Articolo 294 sexies*

Gli Stati membri **possono dispensare** le piccole imprese che beneficiano della franchigia dall'obbligo di presentare una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 250.

Qualora non si avvalgano di tale facoltà, gli Stati membri autorizzano tali piccole imprese che beneficiano della franchigia a presentare una dichiarazione IVA semplificata a copertura del periodo di un anno civile. Le piccole imprese possono tuttavia decidere di applicare il periodo di imposta fissato in conformità dell'articolo 252.

*Emendamento**Articolo 294 sexies*

Gli Stati membri **dispensano** le piccole imprese che beneficiano della franchigia dall'obbligo di presentare una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 250 **oppure** autorizzano tali piccole imprese che beneficiano della franchigia a presentare una dichiarazione IVA semplificata – **che include come minimo le seguenti informazioni: IVA esigibile, IVA detraibile, importo netto dell'IVA (dovuta o da percepire), valore totale delle operazioni a monte e valore totale delle operazioni a valle** – a copertura del periodo di un anno civile. Le piccole imprese possono tuttavia decidere di applicare il periodo di imposta fissato in conformità dell'articolo 252.

Emendamento 18**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 18**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 294 decies

*Testo della Commissione**Articolo 294 decies*

Per le piccole imprese il periodo d'imposta che deve essere coperto da una dichiarazione IVA è il periodo di un anno civile. Le piccole imprese possono tuttavia decidere di applicare il periodo di imposta fissato in conformità dell'articolo 252.

*Emendamento***soppresso**

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 19**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 18**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 294 decies bis (nuovo)

Testo della Commissione

*Emendamento***Articolo 294 decies bis**

La Commissione istituisce uno sportello unico attraverso il quale le piccole imprese possono presentare le dichiarazioni IVA dei diversi Stati membri in cui operano. Lo Stato membro di stabilimento è responsabile della riscossione dell'IVA.

Emendamento 20**Proposta di direttiva****Articolo 1 – punto 18**

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 294 undecies

Testo della Commissione

*Emendamento***Articolo 294 undecies****soppresso**

In deroga all'articolo 206, gli Stati membri non riscuotono acconti provvisori dalle piccole imprese.

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 21**Proposta di direttiva****Articolo 1 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 904/2010

Articolo 31 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. 1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradio-diffusione e per via elettronica, in particolare i servizi di cui all'allegato II della direttiva 2006/112/CE, siano autorizzati, per le esigenze di questo tipo di operazione, a ottenere conferma per via elettronica della validità del numero d'identificazione IVA di una data persona nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti. Tali informazioni devono corrispondere ai dati indicati all'articolo 17.

*Emendamento***Articolo 1 bis**

Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:

all'articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro provvede affinché le persone aventi interesse a cessioni intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi e i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradio-diffusione e per via elettronica, in particolare i servizi di cui all'allegato II della direttiva 2006/112/CE, siano autorizzati, per le esigenze di questo tipo di operazione, a ottenere conferma per via elettronica della validità del numero d'identificazione IVA di una data persona nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti. Tali informazioni devono corrispondere ai dati indicati all'articolo 17.
Il sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) specifica se le piccole imprese ammissibili beneficiano o meno della franchigia IVA per le piccole imprese.»

Emendamento 22**Proposta di direttiva****Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1***Testo della Commissione*

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il **30 giugno 2022**, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il **31 dicembre 2019**, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal **1° luglio 2022**.

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal **1° gennaio 2020**.

Martedì 11 settembre 2018

P8_TA(2018)0320

Decisione di esecuzione che assoggetta a misure di controllo le nuove sostanze psicoattive ciclopropilfentanil e metossiacetilfentanil *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che assoggetta a misure di controllo le nuove sostanze psicoattive N-fenil-N-[1-(2-feniletiletil)piperidin-4-il]ciclopropancarbossiammide (ciclopropilfentanil) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletiletil)piperidin-4-il]acetammide (metossiacetilfentanil) (09420/2018 – C8-0278/2018 – 2018/0118(NLE))

(Consultazione)

(2019/C 433/26)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto del Consiglio (09420/2018),
 - visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0278/2018),
 - vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
 - visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0271/2018),
1. approva il progetto del Consiglio;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GUL 127 del 20.5.2005, pag. 32.

Martedì 11 settembre 2018

P8_TA(2018)0321

Mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia**Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia (COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))**

(2019/C 433/27)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0360 – C8-0245/2018),
- visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,
- visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽³⁾, in particolare il punto 11,
- vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0272/2018),

1. accoglie con favore la decisione quale dimostrazione della solidarietà dell'Unione nei confronti dei cittadini e delle regioni dell'Unione colpiti da catastrofi naturali;
2. sottolinea l'urgente necessità di prestare assistenza finanziaria a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (di seguito "il Fondo") alle regioni colpite da catastrofi naturali e si rammarica del numero di vite umane perdute a causa delle catastrofi naturali verificatesi nell'Unione nel 2017;
3. chiede che la procedura di mobilitazione sia ottimizzata al fine di ridurre i tempi che intercorrono tra la domanda e il pagamento; ricorda che una rapida erogazione dei fondi ai beneficiari è di fondamentale importanza per le comunità locali, le autorità locali e la loro fiducia nella solidarietà dell'Unione;
4. sostiene gli Stati membri che utilizzano i fondi strutturali e di investimento europei per la ricostruzione delle regioni colpite; invita la Commissione ad appoggiare e approvare rapidamente la riassegnazione finanziaria degli accordi di partenariato richiesti dagli Stati membri a tal fine;
5. invita gli Stati membri a utilizzare il contributo finanziario del Fondo in modo trasparente, garantendo un'equa ripartizione tra le regioni colpite;

⁽¹⁾ GUL 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁽²⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽³⁾ GUC 373 del 20.12.2013, pag. 1.

Martedì 11 settembre 2018

6. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
 7. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
- _____

Martedì 11 settembre 2018

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2018/1505.)

Martedì 11 settembre 2018

P8_TA(2018)0322

Progetto di bilancio rettificativo n. 4/2018: mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2018 dell'Unione europea per l'esercizio 2018 che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia (11738/2018 – C8-0395/2018 – 2018/2082(BUD))

(2019/C 433/28)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 44,
- visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2018, definitivamente adottato il 30 novembre 2017 ⁽³⁾,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 ⁽⁴⁾ (regolamento QFP),
- visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽⁵⁾,
- vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ⁽⁶⁾,
- visto il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2018 adottato dalla Commissione il 31 maggio 2018 (COM(2018)0361),
- vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2018 adottata dal Consiglio il 4 settembre 2018 e trasmessa al Parlamento europeo lo stesso giorno (11738/2018 – C8-0395/2018),
- visti gli articoli 88 e 91 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0273/2018),

⁽¹⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 57 del 28.2.2018.

⁽⁴⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽⁵⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.

Martedì 11 settembre 2018

- A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2018 riguarda la proposta di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea al fine di fornire assistenza alla Bulgaria e alla Lituania per le alluvioni, alla Grecia per i terremoti a Kos e alla Polonia per le tempeste che si sono verificati nel corso del 2017;
- B. considerando che la Commissione propone pertanto di modificare il bilancio 2018 e di aumentare la dotazione della linea di bilancio 13 06 01 "Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia" di un importo di 3 399 2206 EUR sia in stanziamenti di impegno che di pagamento;
- C. considerando che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è uno strumento speciale, secondo la definizione del regolamento QFP, e che i corrispondenti stanziamenti di impegno e di pagamento devono essere iscritti in bilancio al di fuori dei massimali del QFP;
1. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2018;
 2. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 4/2018 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte dei Conti e ai parlamenti nazionali.
-

Martedì 11 settembre 2018

P8_TA(2018)0328

Corpo europeo di solidarietà ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2019/C 433/29)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0262)
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 165, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0162/2017),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la sua risoluzione del 6 aprile 2017 sul corpo europeo di solidarietà (2017/2629(RSP)) ⁽¹⁾,
- visti i pareri motivati inviati dal Senato ceco, dal Parlamento spagnolo e dal Parlamento portoghese nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2017 ⁽²⁾,
- previa consultazione del Comitato delle regioni,
- visti il documento relativo all'agenda politica per il volontariato in Europa (APVE) per l'Anno europeo del volontariato 2011 e la revisione quinquennale del 2015 dell'Anno europeo del volontariato 2011, dal titolo "Helping Hands",
- visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 giugno 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 59 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i bilanci, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0060/2018),

⁽¹⁾ GU C 298 del 23.8.2018, pag. 68.

⁽²⁾ GU C 81 del 2.3.2018, pag. 160.

Martedì 11 settembre 2018

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2017)0102

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/1475.)

Martedì 11 settembre 2018

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio, l'80 % del bilancio destinato all'attuazione del programma nel 2019 e nel 2020 dovrebbe essere reso disponibile mediante riassegnazioni specificate nell'ambito della sottorubrica 1a (Competitività per la crescita e l'occupazione) del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 e riassegnazioni dal meccanismo unionale di protezione civile e dal programma LIFE. Tuttavia, non saranno effettuate altre riassegnazioni dal programma Erasmus+ in aggiunta all'importo di 231800000 EUR di cui alla proposta della Commissione (COM(2017)0262).

Il restante 20 % del bilancio destinato all'attuazione del programma nel 2019 e nel 2020 dovrebbe essere prelevato dai margini disponibili a titolo della sottorubrica 1a del QFP 2014-2020.

Si registra un'intesa comune sul fatto che la Commissione assicurerà la fornitura degli stanziamenti necessari attraverso la normale procedura di bilancio annuale in modo equilibrato e prudente.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione conferma che l'utilizzo di stanziamenti dalle risorse di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione a norma del regolamento sulle disposizioni comuni (in particolare le riassegnazioni dal Fondo sociale europeo e dal Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale) per finanziare il corpo europeo di solidarietà nel 2018 non sarà utilizzato come precedente dalla Commissione per la proposta post 2020 relativa al corpo europeo di solidarietà (COM(2018)0440)).

Martedì 11 settembre 2018

P8_TA(2018)0329

Programma di sostegno alle riforme strutturali: dotazione finanziaria e obiettivo generale *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2019/C 433/30)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0825),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175 e l'articolo 197, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0433/2017),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 marzo 2018 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 3 aprile 2018 ⁽²⁾,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 luglio 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0227/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 237 del 6.7.2018, pag. 53.

⁽²⁾ GU C 247 del 13.7.2018, pag. 54.

Martedì 11 settembre 2018

P8_TC1-COD(2017)0334

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 settembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/1671.)

—

Martedì 11 settembre 2018

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE COMUNE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Per quanto riguarda il finanziamento dell'aumento della dotazione finanziaria destinata al programma di sostegno alle riforme strutturali e fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto quanto segue:

1. 40 milioni di EUR saranno finanziati attraverso la linea di bilancio del PSRS di cui alla rubrica 1b (13.08.01) del QFP (Coesione economica, sociale e territoriale), mobilitando il margine globale per gli impegni conformemente all'articolo 14 del regolamento QFP (UE, Euratom) n. 1311/2013 nel quadro della procedura di bilancio di cui all'articolo 314 TFUE;
2. 40 milioni di EUR saranno finanziati attraverso la linea di bilancio del PSRS di cui alla rubrica 2 (13.08.02) del QFP (Crescita sostenibile: Risorse naturali) mediante riassegnazioni diverse dall'assistenza tecnica e dallo sviluppo rurale all'interno di questa rubrica e senza ricorso ai margini. Le fonti esatte di tali riassegnazioni saranno ulteriormente precisate a tempo debito, tenuto conto dei negoziati relativi alla procedura di bilancio per il bilancio 2019.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

(da pubblicare nella serie C della GU)

La Commissione individuerà e proporrà le riassegnazioni di 40 milioni di EUR nella rubrica 2 del QFP (Crescita sostenibile: Risorse naturali) nella lettera rettificativa al progetto di bilancio generale per il 2019.

La Commissione intende proporre la mobilitazione del margine globale per gli impegni conformemente all'articolo 14 del regolamento QFP (UE, Euratom) n. 1311/2013 nel quadro della procedura di bilancio per il 2020 ai sensi dell'articolo 314 TFUE.

Martedì 11 settembre 2018

P8_TA(2018)0330

Programma Euratom che integra il programma quadro "Orizzonte 2020"*

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Consiglio sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020" (COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE))

(Consultazione)

(2019/C 433/31)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2017)0698),
 - visto l'articolo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0009/2018),
 - visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0258/2018),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 1**Proposta di regolamento****Considerando 4***Testo della Commissione*

- (4) Onde assicurare la continuità delle attività di ricerca nucleare a livello comunitario, è necessario stabilire il programma di ricerca e formazione della Comunità per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 (il «programma Euratom»). È opportuno che il programma Euratom persegua gli stessi obiettivi del programma 2014-2018, fornisca sostegno alle medesime attività e applichi le stesse modalità di attuazione che si sono dimostrate efficienti e adeguate ai fini del conseguimento degli obiettivi del programma.

Emendamento

- (4) Onde assicurare la continuità delle attività di ricerca nucleare a livello comunitario **e il conseguimento degli obiettivi nel settore**, è necessario stabilire il programma di ricerca e formazione della Comunità per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 (il «programma Euratom»). È opportuno che il programma Euratom persegua gli stessi obiettivi del programma 2014-2018, fornisca sostegno alle medesime attività e applichi le stesse modalità di attuazione che si sono dimostrate efficienti e adeguate ai fini del conseguimento degli obiettivi del programma.

Emendamento 2**Proposta di regolamento****Considerando 6***Testo della Commissione*

- (6) Nonostante la potenziale rilevanza dell'energia nucleare per l'approvvigionamento energetico e lo sviluppo economico, occorre considerare che gli incidenti nucleari gravi possono costituire un pericolo per la salute umana. Ne consegue che il programma Euratom dovrebbe accordare la massima importanza alla sicurezza nucleare e, ove appropriato, agli aspetti della sicurezza trattati dal Centro comune di ricerca ("JRC").

Emendamento

- (6) Nonostante la potenziale rilevanza dell'energia nucleare per l'approvvigionamento energetico e lo sviluppo economico, occorre considerare che gli incidenti nucleari gravi possono costituire un pericolo per la salute umana **e per l'ambiente nel medio e nel lungo termine**. Ne consegue che il programma Euratom dovrebbe accordare la massima importanza alla sicurezza nucleare e, ove appropriato, agli aspetti della sicurezza trattati dal Centro comune di ricerca ("JRC").

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Il piano strategico europeo per le tecnologie energetiche ("piano SET"), enunciato nelle conclusioni della riunione del Consiglio del 28 febbraio 2008 a Bruxelles, sta accelerando **lo sviluppo di un insieme di** tecnologie a bassa intensità di carbonio. Nella riunione del 4 febbraio 2011 il Consiglio europeo ha convenuto che l'Unione e i suoi Stati membri promuoveranno gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie a basse emissioni di CO₂ sicure e sostenibili e si concentreranno sull'attuazione delle priorità tecnologiche stabilite nel piano SET. Ciascuno Stato membro resta libero di scegliere il tipo di tecnologie che desidera sostenere.

(7) Il piano strategico europeo per le tecnologie energetiche ("piano SET"), enunciato nelle conclusioni della riunione del Consiglio del 28 febbraio 2008 a Bruxelles, sta accelerando **il processo di innovazione nel settore delle tecnologie europee avanzate** a bassa intensità di carbonio. Nella riunione del 4 febbraio 2011 il Consiglio europeo ha convenuto che l'Unione e i suoi Stati membri promuoveranno gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili e delle tecnologie a basse emissioni di CO₂ sicure e sostenibili, **compresa l'energia nucleare**, e si concentreranno sull'attuazione delle priorità tecnologiche stabilite nel piano SET. **L'azione 10 (nucleare) del piano SET persegue il seguente obiettivo: mantenere un elevato livello di sicurezza dei reattori nucleari e dei relativi cicli del combustibile durante l'esercizio e la disattivazione, aumentandone nel contempo l'efficienza.** Ciascuno Stato membro resta libero di scegliere il tipo di tecnologie che desidera sostenere.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Poiché tutti gli Stati membri dispongono di impianti nucleari o fanno uso di materiali radioattivi, soprattutto a fini medici, il Consiglio ha riconosciuto, nelle conclusioni della riunione tenutasi a Bruxelles l'1 e il 2 dicembre 2008, la necessità di mantenere le competenze nel settore nucleare, in particolare attraverso adeguate attività di istruzione e formazione **collegate alla ricerca e coordinate** a livello **della Comunità**.

(8) Poiché tutti gli Stati membri dispongono di impianti nucleari o fanno uso di materiali radioattivi, soprattutto a fini medici, il Consiglio ha riconosciuto, nelle conclusioni della riunione tenutasi a Bruxelles l'1 e il 2 dicembre 2008, la necessità di mantenere le competenze nel settore nucleare, in particolare attraverso adeguate attività di istruzione e formazione **a tutti i livelli e un coordinamento adeguato con i progetti di ricerca** a livello **europeo**.

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 5**Proposta di regolamento****Considerando 9***Testo della Commissione*

- (9) Spetta a ciascuno Stato membro decidere se fare ricorso all'energia nucleare, ma è altrettanto riconosciuto che ***l'energia*** nucleare riveste ***ruoli diversi nei diversi*** Stati membri.

Emendamento

- (9) Spetta a ciascuno Stato membro decidere se fare ricorso all'energia nucleare, ma è altrettanto riconosciuto che ***la ricerca*** nucleare riveste ***un ruolo importante in tutti gli*** Stati membri, ***non da ultimo nel campo della salute umana***.

Emendamento 6**Proposta di regolamento****Considerando 11***Testo della Commissione*

- (11) Affinché la fusione diventi un'alternativa credibile per la produzione commerciale di energia, occorre in primo luogo completare in modo efficace e tempestivo la costruzione di ITER e iniziarne le attività. In secondo luogo, è necessario definire una tabella di marcia ambiziosa ma realistica in vista della produzione di elettricità entro il 2050. Per raggiungere tali obiettivi occorre orientare il programma europeo sulla fusione verso un programma congiunto di attività destinate ad attuare la suddetta tabella di marcia. Per preservare i risultati delle attività di ricerca in corso nel settore della fusione, nonché l'impegno a lungo termine dei portatori d'interessi in tale settore e la collaborazione tra gli stessi, occorre garantire continuità al sostegno della Comunità. Maggiore attenzione dovrebbe essere prestata anzitutto alle attività a sostegno di ITER, ma anche agli sviluppi del reattore dimostrativo, rafforzando, ove opportuno, la partecipazione del settore privato. Siffatta razionalizzazione e tale riorientamento dovrebbero essere conseguiti senza compromettere la leadership europea nella comunità scientifica della fusione.

Emendamento

- (11) Affinché la fusione diventi un'alternativa credibile per la produzione commerciale di energia, occorre in primo luogo completare in modo efficace e tempestivo la costruzione di ITER e iniziarne le attività ***e il programma EURATOM può apportare un contributo significativo***. In secondo luogo, è necessario definire una tabella di marcia ambiziosa ma realistica in vista della produzione di elettricità entro il 2050. Per raggiungere tali obiettivi occorre orientare il programma europeo sulla fusione verso un programma congiunto di attività destinate ad attuare la suddetta tabella di marcia. Per preservare i risultati delle attività di ricerca in corso nel settore della fusione, nonché l'impegno a lungo termine dei portatori d'interessi in tale settore e la collaborazione tra gli stessi, occorre garantire continuità al sostegno ***a lungo termine*** della Comunità. Maggiore attenzione dovrebbe essere prestata anzitutto alle attività a sostegno di ITER, ma anche agli sviluppi del reattore dimostrativo, rafforzando, ove opportuno, la partecipazione del settore privato. Siffatta razionalizzazione e tale riorientamento dovrebbero essere conseguiti senza compromettere la leadership europea nella comunità scientifica della fusione.

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) È opportuno che il JRC continui a fornire sostegno scientifico e tecnologico indipendente e orientato ai clienti per l'elaborazione, lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche comunitarie, in particolare nel settore della ricerca e della formazione in materia di sicurezza nucleare. Per garantire un uso ottimale delle risorse umane ed evitare sovrapposizioni di attività nel settore della ricerca nell'Unione, è opportuno che ogni nuova attività del JRC sia analizzata per verificarne la coerenza con le attività già esistenti negli Stati membri. Gli aspetti del programma quadro "Orizzonte 2020" relativi alla sicurezza dovrebbero limitarsi alle azioni dirette del JRC.

(12) È opportuno che il JRC continui a fornire sostegno scientifico e tecnologico indipendente e orientato ai clienti per l'elaborazione, lo sviluppo, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche comunitarie, in particolare nel settore della ricerca e della formazione in materia di sicurezza, **salvaguardie e non proliferazione in ambito** nucleare. Per garantire un uso ottimale delle risorse umane ed evitare sovrapposizioni di attività nel settore della ricerca nell'Unione, è opportuno che ogni nuova attività del JRC sia analizzata per verificarne la coerenza con le attività già esistenti negli Stati membri. Gli aspetti del programma quadro "Orizzonte 2020" relativi alla sicurezza dovrebbero limitarsi alle azioni dirette del JRC.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Nell'interesse di tutti gli Stati membri, il ruolo dell'Unione consiste nello sviluppo di un quadro per sostenere la ricerca congiunta d'avanguardia, creare e mantenere le conoscenze sulle tecnologie della fissione nucleare, con un accento particolare sulla sicurezza, la radioprotezione e la non proliferazione. Ciò richiede una base scientifica indipendente, alla quale il JRC può fornire un contributo essenziale. La Commissione ha riconosciuto tale esigenza nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 6 ottobre 2010, intitolata "Iniziativa faro di Europa 2020 – L'Unione dell'innovazione", in cui ha espresso l'intenzione di rafforzare, grazie al JRC, la base scientifica dell'elaborazione delle politiche. Il JRC propone di raccogliere tale sfida orientando i suoi lavori di ricerca in materia di sicurezza nucleare verso le priorità politiche dell'Unione.

(14) Nell'interesse di tutti gli Stati membri, il ruolo dell'Unione consiste nello sviluppo di un quadro per sostenere la ricerca congiunta d'avanguardia, creare e mantenere le conoscenze sulle tecnologie della fissione nucleare, con un accento particolare sulla sicurezza, **il trattamento dei rifiuti nucleari**, la radioprotezione e la non proliferazione. Ciò richiede una base scientifica indipendente, alla quale il JRC può fornire un contributo essenziale. La Commissione ha riconosciuto tale esigenza nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 6 ottobre 2010, intitolata "Iniziativa faro di Europa 2020 – L'Unione dell'innovazione", in cui ha espresso l'intenzione di rafforzare, grazie al JRC, la base scientifica dell'elaborazione delle politiche. Il JRC propone di raccogliere tale sfida orientando i suoi lavori di ricerca in materia di sicurezza nucleare verso le priorità politiche dell'Unione.

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 9**Proposta di regolamento****Considerando 15***Testo della Commissione*

- (15) Per approfondire il rapporto fra scienza e società e rafforzare la fiducia del pubblico nella scienza, il programma Euratom dovrebbe **stimolare** una partecipazione informata dei cittadini e della società civile alle questioni della ricerca e dell'innovazione, promuovendo l'istruzione scientifica, migliorando l'accessibilità del sapere scientifico, elaborando programmi di ricerca e innovazione responsabili che affrontino le preoccupazioni e le aspettative dei cittadini e della società civile, nonché agevolando la partecipazione di questi ultimi alle attività del programma Euratom.

Emendamento

- (15) Per approfondire il rapporto fra scienza e società e rafforzare la fiducia del pubblico nella scienza, il programma Euratom dovrebbe **garantire una migliore informazione per consentire** una partecipazione informata dei cittadini e della società civile alle questioni della ricerca e dell'innovazione, promuovendo l'istruzione scientifica, migliorando l'accessibilità del sapere scientifico, elaborando programmi di ricerca e innovazione responsabili che affrontino le preoccupazioni e le aspettative dei cittadini e della società civile, nonché agevolando la partecipazione di questi ultimi alle attività del programma Euratom

Emendamento 10**Proposta di regolamento****Considerando 17***Testo della Commissione*

- (17) I risultati dei dibattiti svoltisi durante il simposio sui vantaggi e i limiti della ricerca sulla fissione nucleare per un'economia a basse emissioni di carbonio, preparato mediante uno studio interdisciplinare cui hanno partecipato, tra l'altro, esperti dei settori dell'energia, dell'economia e delle scienze sociali e organizzato congiuntamente dalla Commissione e dal Comitato economico e sociale europeo a Bruxelles il 26 e il 27 febbraio 2013, hanno riconosciuto la necessità di continuare la ricerca nucleare a livello europeo.

Emendamento

- (17) I risultati dei dibattiti svoltisi durante il simposio sui vantaggi e i limiti della ricerca sulla fissione nucleare per un'economia a basse emissioni di carbonio, preparato mediante uno studio interdisciplinare cui hanno partecipato, tra l'altro, esperti dei settori dell'energia, dell'economia e delle scienze sociali e organizzato congiuntamente dalla Commissione e dal Comitato economico e sociale europeo a Bruxelles il 26 e il 27 febbraio 2013, hanno riconosciuto la necessità di continuare la ricerca nucleare, **compresa la ricerca sulla fissione**, a livello europeo.

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Il programma Euratom dovrebbe contribuire a promuovere l'attrattiva della professione di ricercatore nell'Unione. È necessario dedicare un'attenzione adeguata alla Carta europea dei ricercatori e al Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori ⁽¹⁷⁾, nonché ad altri quadri di riferimento pertinenti definiti nel contesto dello Spazio europeo della ricerca, pur rispettandone il carattere volontario.

(18) Il programma Euratom dovrebbe contribuire a promuovere l'attrattiva della professione di ricercatore nell'Unione **e contribuire a incoraggiare i giovani a partecipare alla ricerca in tale settore**. È necessario dedicare un'attenzione adeguata alla Carta europea dei ricercatori e al Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori ⁽¹⁷⁾, nonché ad altri quadri di riferimento pertinenti definiti nel contesto dello Spazio europeo della ricerca, pur rispettandone il carattere volontario.

⁽¹⁷⁾ Raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67).

⁽¹⁷⁾ Raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67).

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Le attività sviluppate nell'ambito del programma Euratom **dovrebbero mirare a promuovere l'uguaglianza** fra donne e uomini nella ricerca e nell'innovazione, in particolare affrontando le cause sottostanti agli squilibri di genere, sfruttando il pieno potenziale dei ricercatori di sesso femminile e maschile **e integrando la dimensione di genere nei contenuti dei progetti**, al fine di migliorare la qualità della ricerca e stimolare l'innovazione. È altresì opportuno che le attività mirino ad attuare i principi relativi all'uguaglianza fra donne e uomini sanciti agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(19) Le attività sviluppate nell'ambito del programma Euratom **devono essere conformi al principio dell'uguaglianza** fra donne e uomini nella ricerca e nell'innovazione, in particolare affrontando le cause sottostanti agli squilibri di genere, sfruttando il pieno potenziale dei ricercatori di sesso femminile e maschile **e migliorando il loro accesso ai programmi di ricerca** al fine di migliorare la qualità della ricerca e stimolare l'innovazione. È altresì opportuno che le attività mirino ad attuare i principi relativi all'uguaglianza fra donne e uomini sanciti agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 13**Proposta di regolamento****Considerando 20***Testo della Commissione*

- (20) Le attività di ricerca e innovazione sostenute dal programma Euratom dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali. Occorre tenere conto, ove opportuno, dei pareri espressi dal Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie in materia di energia. È opportuno che le attività di ricerca tengano conto altresì dell'articolo 13 del TFUE e **riducano** la sperimentazione animale nella ricerca e nei test, con l'obiettivo ultimo di **sostituirla con altri metodi**. Tutte le attività dovrebbero essere condotte garantendo **un** elevato livello di protezione della salute umana.

Emendamento

- (20) Le attività di ricerca e innovazione sostenute dal programma Euratom dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali. Occorre tenere conto, ove opportuno, dei pareri espressi dal Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie in materia di energia. È opportuno che le attività di ricerca tengano conto altresì dell'articolo 13 del TFUE e **sostituiscano** la sperimentazione animale nella ricerca e nei test, con l'obiettivo ultimo di **vietarla**. Tutte le attività dovrebbero essere condotte garantendo **il più** elevato livello di protezione della salute umana.

Emendamento 14**Proposta di regolamento****Considerando 21***Testo della Commissione*

- (21) Per assicurare un impatto maggiore, occorre combinare i finanziamenti del programma Euratom e del settore privato nell'ambito di partenariati pubblico-privato nei settori essenziali in cui la ricerca e l'innovazione potrebbero contribuire agli obiettivi più generali dell'Unione in materia di competitività. È opportuno dedicare un'attenzione particolare alla partecipazione delle piccole e medie imprese.

Emendamento

- (21) Per assicurare un impatto maggiore, occorre combinare i finanziamenti del programma Euratom e del settore privato nell'ambito di partenariati pubblico-privato nei settori essenziali in cui la ricerca e l'innovazione potrebbero contribuire agli obiettivi più generali dell'Unione in materia di competitività. È opportuno dedicare un'attenzione particolare alla partecipazione delle piccole e medie imprese, **compresi i nuovi attori innovativi emergenti nel settore di ricerca pertinente**.

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, compresa la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie. Occorre che una strategia di controllo riveduta, più incentrata sul controllo basato sui rischi e sul rilevamento delle frodi che sulla minimizzazione dei tassi di errore, riduca l'onere dei controlli per i partecipanti.

(25) Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, compresa la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti **attraverso procedure di audit congiunte**, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie. Occorre che una strategia di controllo riveduta, più incentrata sul controllo basato sui rischi e sul rilevamento delle frodi, sulla **base di principi e criteri comuni a livello di Unione**, che sulla minimizzazione dei tassi di errore, riduca l'onere dei controlli per i partecipanti.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) È importante garantire la sana gestione finanziaria del programma Euratom e la sua attuazione nel modo più efficiente e semplice possibile, assicurando nel contempo la certezza giuridica e **l'accessibilità del programma Euratom** per tutti i partecipanti. È necessario garantire la conformità alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento finanziario")⁽¹⁹⁾ e ai requisiti di semplificazione e di migliore regolamentazione.

(26) È importante garantire la sana gestione finanziaria del programma Euratom e la sua attuazione nel modo più efficiente e semplice possibile, assicurando nel contempo la certezza giuridica e **la corretta informazione dei potenziali beneficiari, al fine di aumentare il livello di accessibilità** per tutti i partecipanti. È necessario garantire la conformità alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (il "regolamento finanziario")⁽¹⁹⁾ e ai requisiti di semplificazione e di migliore regolamentazione.

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GUL 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GUL 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 17**Proposta di regolamento****Considerando 33***Testo della Commissione*

(33) Il conseguimento degli obiettivi del programma Euratom nei settori pertinenti richiede un sostegno alle attività trasversali sia nell'ambito del programma Euratom che congiuntamente con le attività del programma quadro "Orizzonte 2020".

Emendamento

(33) Il conseguimento degli obiettivi del programma Euratom nei settori pertinenti richiede un sostegno alle attività trasversali sia nell'ambito del programma Euratom che congiuntamente con le attività del programma quadro "Orizzonte 2020", **ad esempio le azioni Marie Skłodowska Curie a sostegno della mobilità dei ricercatori.**

Emendamento 18**Proposta di regolamento****Articolo 3 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. L'obiettivo generale del programma Euratom è lo svolgimento di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, con particolare attenzione al costante miglioramento della sicurezza nucleare e della radioprotezione, segnatamente per contribuire **potenzialmente** alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema dell'energia in modo sicuro ed efficiente. Tale obiettivo generale è realizzato attraverso le attività specificate nell'allegato I in forma di azioni dirette e indirette che perseguono gli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma Euratom è lo svolgimento di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, con particolare attenzione al costante miglioramento della sicurezza nucleare e della radioprotezione, segnatamente per contribuire alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema dell'energia in modo sicuro ed efficiente. Tale obiettivo generale è realizzato attraverso le attività specificate nell'allegato I in forma di azioni dirette e indirette che perseguono gli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 19**Proposta di regolamento****Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a***Testo della Commissione**Emendamento*

a) sostenere la sicurezza dei sistemi nucleari;

a) sostenere la sicurezza dei sistemi nucleari, **tra l'altro mediante ispezioni strutturali transfrontaliere nel caso di impianti nucleari siti nei pressi di una frontiera o di più frontiere con altri Stati membri;****Emendamento 20****Proposta di regolamento****Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b***Testo della Commissione**Emendamento*b) contribuire **allo sviluppo di** soluzioni sicure a lungo termine per la gestione dei rifiuti nucleari finali, inclusi lo smaltimento geologico finale nonché la separazione e la trasmutazione;b) contribuire **alla cooperazione a livello di Unione e con i paesi terzi volta a individuare e sviluppare** soluzioni sicure a lungo termine per la gestione dei rifiuti nucleari finali, inclusi lo smaltimento geologico finale nonché la separazione e la trasmutazione;**Emendamento 21****Proposal for a regulation****Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a***Testo della Commissione**Emendamento*

a) migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende: la sicurezza dei reattori e dei combustibili nucleari, la gestione dei rifiuti, inclusi lo smaltimento geologico definitivo nonché la separazione e la trasmutazione; la disattivazione degli impianti e la capacità di gestione delle emergenze;

a) migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende: la sicurezza dei reattori e dei combustibili nucleari, la gestione dei rifiuti **al fine di evitare effetti indesiderati sulle persone o sull'ambiente**, inclusi lo smaltimento geologico definitivo nonché la separazione e la trasmutazione; la disattivazione degli impianti e la capacità di gestione delle emergenze;

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 22**Proposta di regolamento****Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b***Testo della Commissione*

- b) migliorare la sicurezza (security) nucleare, che comprende: i controlli di sicurezza nucleare, la non proliferazione, la lotta contro il traffico illecito, nonché la scienza forense in campo nucleare,

Emendamento

- b) migliorare la sicurezza (security) nucleare, che comprende: i controlli di sicurezza nucleare, la non proliferazione, la lotta contro il traffico illecito, nonché la scienza forense in campo nucleare, **lo smaltimento del materiale grezzo e dei rifiuti radioattivi, la lotta contro gli attacchi informatici e la riduzione dei rischi legati al terrorismo ai danni delle centrali nucleari nonché le ispezioni transfrontaliere strutturali nel caso di impianti nucleari situati in prossimità di una o più frontiere nazionali con altri Stati membri dell'Unione,**

Emendamento 23**Proposta di regolamento****Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d***Testo della Commissione*

- d) promuovere la gestione delle conoscenze, **dell'istruzione e della** formazione;

Emendamento

- d) promuovere la gestione delle conoscenze, **l'istruzione e la formazione, compresa la** formazione **professionale a lungo termine per tenere conto degli sviluppi in continua evoluzione delle nuove tecnologie;**

Emendamento 24**Proposta di regolamento****Articolo 3 – paragrafo 4***Testo della Commissione*

4. Il programma Euratom è attuato in modo da assicurare che le priorità e le attività sostenute accompagnino l'evoluzione dei bisogni e tengano conto della natura evolutiva della scienza, della tecnologia, dell'innovazione, della programmazione, dei mercati e della società, al fine di garantire un'utilizzazione ottimale delle risorse umane e finanziarie ed evitare sovrapposizioni nel settore della ricerca e dello sviluppo nucleare nell'Unione.

Emendamento

4. Il programma Euratom è attuato in modo da assicurare che le priorità e le attività sostenute accompagnino l'evoluzione dei bisogni e tengano conto della natura evolutiva della scienza, della tecnologia, dell'innovazione, della programmazione, **in particolare della politica energetica e ambientale,** dei mercati e della società, al fine di garantire un'utilizzazione ottimale delle risorse umane e finanziarie, **creare maggiori sinergie tra i programmi e progetti esistenti** ed evitare sovrapposizioni nel settore della ricerca e dello sviluppo nucleare nell'Unione.

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 25**Proposta di regolamento****Articolo 4 – paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. La dotazione finanziaria del programma Euratom può coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini della gestione di tale programma e del raggiungimento dei suoi obiettivi, fra cui in particolare studi e riunioni di esperti, purché collegate agli obiettivi generali del presente regolamento, e le spese relative a reti informatiche per il trattamento e lo scambio di informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa incorse dalla Commissione per la gestione del programma Euratom. Le spese per azioni continue e ripetitive quali controlli, audit e le reti informatiche saranno finanziate entro i limiti delle spese amministrative della Commissione di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. La dotazione finanziaria del programma Euratom può coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini della gestione di tale programma e del raggiungimento dei suoi obiettivi, fra cui in particolare studi e riunioni di esperti, purché collegate agli obiettivi generali del presente regolamento, e le spese relative a reti informatiche **e alla loro sicurezza** per il trattamento e lo scambio di informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa incorse dalla Commissione per la gestione del programma Euratom. Le spese per azioni continue e ripetitive quali controlli, audit e le reti informatiche saranno finanziate entro i limiti delle spese amministrative della Commissione di cui al paragrafo 1.

Emendamento 26**Proposta di regolamento****Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c***Testo della Commissione*

c) di paesi o territori associati al Settimo programma quadro Euratom o al programma Euratom di ricerca e formazione (2014-2018).

Emendamento

c) di paesi o territori associati **o partecipanti in qualità di Stato membro** al Settimo programma quadro Euratom o al programma Euratom di ricerca e formazione (2014-2018).

Emendamento 27**Proposta di regolamento****Articolo 11 – paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. I programmi di lavoro di cui ai paragrafi 1 e 2 tengono conto dello stato attuale della scienza, della tecnologia e dell'innovazione a livello nazionale, unionale e internazionale e dei pertinenti sviluppi programmatici, commerciali e sociali. Ove e quando necessario, tali programmi di lavoro vengono aggiornati.

Emendamento

3. I programmi di lavoro di cui ai paragrafi 1 e 2 tengono conto dello stato attuale della scienza, della tecnologia e dell'innovazione a livello nazionale, unionale e internazionale e dei pertinenti sviluppi programmatici, commerciali e sociali. Ove e quando necessario, tali programmi di lavoro vengono aggiornati **tenendo debitamente conto delle pertinenti raccomandazioni formulate dai gruppi di esperti indipendenti della Commissione istituiti per valutare il programma EURATOM.**

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 28**Proposta di regolamento****Articolo 15 – comma 1***Testo della Commissione*

Un'attenzione particolare è rivolta a garantire un'adeguata partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e del settore privato in generale al programma Euratom nonché un'adeguata ripercussione sugli stessi dell'innovazione generata dal programma. Sono svolte valutazioni quantitative e qualitative della partecipazione delle PMI nell'ambito dei dispositivi di valutazione e controllo.

Emendamento

Un'attenzione particolare è rivolta a garantire un'adeguata partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), **compresi i nuovi attori innovativi emergenti nel settore di ricerca pertinente**, e del settore privato in generale al programma Euratom nonché un'adeguata ripercussione sugli stessi dell'innovazione generata dal programma. Sono svolte valutazioni quantitative e qualitative della partecipazione delle PMI nell'ambito dei dispositivi di valutazione e controllo.

Emendamento 29**Proposta di regolamento****Articolo 21 – paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. La Commissione riferisce e pubblica i risultati del controllo di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. La Commissione riferisce e pubblica i risultati del controllo di cui al paragrafo 1 **e li trasmette al Parlamento.**

Emendamento 30**Proposta di regolamento****Allegato I – comma 2***Testo della Commissione*

L'energia nucleare **costituisce uno degli argomenti che alimentano il dibattito su come** affrontare i cambiamenti climatici e ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di energia. Nel più ampio contesto della scelta del mix energetico sostenibile per il futuro, con le sue attività di ricerca il programma Euratom contribuirà altresì al **dibattito sui vantaggi e sui limiti dell'energia da** fissione nucleare per un'economia a basse emissioni di carbonio. Grazie al continuo miglioramento della sicurezza, le tecnologie nucleari più avanzate potrebbero offrire altresì la prospettiva di un significativo miglioramento dell'efficienza e dell'utilizzo delle risorse, nonché di una produzione di rifiuti inferiore rispetto a quella delle installazioni odierne. La massima attenzione possibile sarà riservata agli aspetti della sicurezza nucleare.

Emendamento

L'energia nucleare **offre un importante contributo per** affrontare i cambiamenti climatici e ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di energia. Nel più ampio contesto della scelta del mix energetico sostenibile per il futuro, con le sue attività di ricerca il programma Euratom contribuirà altresì al **mantenimento dei vantaggi tecnologici della** fissione nucleare per un'economia a basse emissioni di carbonio. Grazie al continuo miglioramento della sicurezza, le tecnologie nucleari più avanzate potrebbero offrire altresì la prospettiva di un significativo miglioramento dell'efficienza e dell'utilizzo delle risorse, nonché di una produzione di rifiuti inferiore rispetto a quella delle installazioni odierne. La massima attenzione possibile sarà riservata agli aspetti della sicurezza nucleare.

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 31**Proposta di regolamento****Allegato I - comma 6 - lettera a - comma 2***Testo della Commissione*

In sintonia con l'obiettivo generale, il sostegno ad attività congiunte della ricerca relative al funzionamento e alla disattivazione sicuri delle filiere di reattori (compresi gli impianti del ciclo del combustibile) operanti nell'Unione o, nella misura necessaria per mantenere vaste competenze nel settore della sicurezza nucleare nell'Unione, **dei** tipi di reattori **che** potranno essere usati in futuro, **incentrandosi esclusivamente sugli aspetti della sicurezza (safety), compresi** tutti gli aspetti del ciclo del combustibile, quali la separazione e la trasmutazione.

Emendamento

In sintonia con l'obiettivo generale, il sostegno ad attività congiunte della ricerca relative al funzionamento e alla disattivazione sicuri delle filiere di reattori (compresi gli impianti del ciclo del combustibile) operanti nell'Unione o, nella misura necessaria per mantenere vaste competenze nel settore della sicurezza nucleare nell'Unione, **tali** tipi di reattori potranno essere usati in futuro **su** tutti gli aspetti del ciclo del combustibile, quali la separazione e la trasmutazione.

Emendamento 32**Proposta di regolamento****Allegato I – comma 9 – lettera a – comma 2 – punto 3***Testo della Commissione*

3) scambi con i pertinenti portatori d'interessi ai fini del potenziamento della capacità dell'Unione di rispondere a guasti e incidenti nucleari mediante la ricerca sui sistemi di allarme e i modelli di dispersione radiologica **nell'atmosfera** e mobilitando risorse e competenze per l'analisi e la modellazione di incidenti nucleari.

Emendamento

3) scambi con i pertinenti portatori d'interessi ai fini del potenziamento della capacità dell'Unione di rispondere a guasti e incidenti nucleari mediante la ricerca sui sistemi di allarme e i modelli di dispersione radiologica **nell'ambiente (atmosfera, acqua e suolo)** e mobilitando risorse e competenze per l'analisi e la modellazione di incidenti nucleari.

Emendamento 33**Proposta di regolamento****Allegato I – comma 11***Testo della Commissione*

Per raggiungere gli obiettivi del programma Euratom, si garantiranno appropriati collegamenti e interfacce, quali inviti congiunti a presentare proposte, con il programma specifico del programma quadro "Orizzonte 2020".

Emendamento

Per raggiungere gli obiettivi del programma Euratom **e creare sinergie tra le attività nucleari e non nucleari e il trasferimento delle conoscenze nei settori pertinenti**, si garantiranno appropriati collegamenti e interfacce, quali inviti congiunti a presentare proposte, con il programma specifico del programma quadro "Orizzonte 2020".

Martedì 11 settembre 2018

Emendamento 34**Proposta di regolamento****Allegato II – parte 1 – lettera b – parte introduttiva***Testo della Commissione**Emendamento*

b) Contributo allo sviluppo di soluzioni sicure a lungo termine per la gestione dei rifiuti nucleari finali, inclusi lo smaltimento geologico definitivo, la separazione e la trasmutazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 36**Proposta di regolamento****Allegato II – parte 1 – lettera g – parte introduttiva***Testo della Commissione**Emendamento*

g) Promozione dell'innovazione **e della competitività industriale**

g) Promozione dell'innovazione

Mercoledì 12 settembre 2018

P8_TA(2018)0334

Quantità nominali per l'immissione sul mercato dell'Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per l'immissione sul mercato dell'Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone (COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2019/C 433/32)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0199),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0156/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 luglio 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0255/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Mercoledì 12 settembre 2018

P8_TC1-COD(2018)0097

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per l'immissione sul mercato dell'Unione di *shochu* prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/1670.)

Mercoledì 12 settembre 2018

P8_TA(2018)0335

Modifica del memorandum di cooperazione USA-UE (installazione di sistemi per la gestione del traffico aereo) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, della modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea (05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))

(Approvazione)

(2019/C 433/33)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (05800/2018),
 - vista la modifica 1 del memorandum di cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea (14031/2017),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0122/2018),
 - visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0214/2018),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti d'America.

Mercoledì 12 settembre 2018

P8_TA(2018)0336

Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e l'UE (adesione della Croazia) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))

(Approvazione)

(2019/C 433/34)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (12256/2014),
 - visto il progetto di protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia (12255/2014),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0080/2017),
 - visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0256/2018),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Canada.

Mercoledì 12 settembre 2018

P8_TA(2018)0337

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 settembre 2018, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) ⁽¹⁾

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2019/C 433/35)

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Le direttive finora adottate nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi garantiscono un livello di protezione elevato ai titolari dei diritti e creano un quadro che disciplina lo sfruttamento delle opere e altro materiale protetto. Tale quadro giuridico armonizzato contribuisce al buon funzionamento **del** mercato interno e stimola l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche in ambiente digitale. La protezione così garantita contribuisce inoltre all'obiettivo dell'Unione di rispettare e promuovere la diversità culturale, portando allo stesso tempo in primo piano il patrimonio culturale comune europeo. A norma dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta.

(2) Le direttive finora adottate nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi **contribuiscono al funzionamento del mercato interno**, garantiscono un livello di protezione elevato ai titolari dei diritti, **facilitano l'acquisizione dei diritti** e creano un quadro che disciplina lo sfruttamento delle opere e altro materiale protetto. Tale quadro giuridico armonizzato contribuisce al buon funzionamento **di un** mercato interno **veramente integrato** e stimola l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche in ambiente digitale, **mirando a evitare la frammentazione del mercato interno**. La protezione così garantita contribuisce inoltre all'obiettivo dell'Unione di rispettare e promuovere la diversità culturale, portando allo stesso tempo in primo piano il patrimonio culturale comune europeo. A norma dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta.

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0245/2018).

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altro materiale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, ⁽²⁶⁾ continuano ad emergere nuovi modelli di business e nuovi attori. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi, ma vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altro materiale in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utenti. In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore" ⁽²⁶⁾, è necessario adeguare e completare l'attuale quadro dell'Unione sul diritto d'autore. La presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore sono altresì opportune norme relative **ai diritti sulle pubblicazioni, all'uso di opere e altro materiale da parte dei prestatori di servizi online che memorizzano e danno accesso a contenuti caricati dagli utenti** e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori).

⁽²⁶⁾ COM(2015)0626.

Emendamento

(3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altro materiale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati **e la legislazione in materia deve essere adeguata alle esigenze future onde evitare di limitare lo sviluppo tecnologico**. Continuano ad emergere nuovi modelli di business e nuovi attori. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell'Unione sul diritto d'autore rimangono validi, ma vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altro materiale in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utenti. In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore" ⁽²⁶⁾, è necessario adeguare e completare l'attuale quadro dell'Unione sul diritto d'autore. La presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Per garantire il buon funzionamento **e l'equità** del mercato per il diritto d'autore sono altresì opportune norme relative **all'esercizio e all'applicazione dell'uso di opere e altro materiale sulle piattaforme** dei prestatori di servizi online e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori), **nonché alla contabilità relativa allo sfruttamento delle opere protette in base ai contratti in questione**.

⁽²⁶⁾ COM(2015)0626.

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) La presente direttiva si basa e integra le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore in questo settore, in particolare la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁷⁾, la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁸⁾, la direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁹⁾, la direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁰⁾, la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³¹⁾ e la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³²⁾.

(4) La presente direttiva si basa e integra le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore in questo settore, in particolare la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁷⁾, **la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^{(27 bis)bis}**, la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁸⁾, la direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁹⁾, la direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁰⁾, la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³¹⁾ e la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³²⁾.

(27) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

(27) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

(28) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(27 bis) **Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).**

(29) Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

(28) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(30) Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).

(29) Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

(31) Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).

(30) Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).

(32) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

(31) Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).

(32) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 4**Proposta di direttiva****Considerando 5***Testo della Commissione*

- (5) Nei settori della ricerca, dell'istruzione e della conservazione del patrimonio culturale, le tecnologie digitali consentono nuovi tipi di utilizzi non chiaramente contemplati dalle attuali norme UE sulle eccezioni e sulle limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa delle eccezioni e delle limitazioni di cui alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE e 2009/24/CE in questi settori può avere un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda in particolare gli utilizzi transfrontalieri, sempre più importanti nell'ambiente digitale. Pertanto, le eccezioni e le limitazioni attualmente previste dalla normativa dell'Unione applicabili alla ricerca scientifica, all'insegnamento e alla conservazione del patrimonio culturale andrebbero riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi. Andrebbero introdotte limitazioni o eccezioni obbligatorie per l'uso di tecnologie di estrazione di testo e di dati (text and data mining) nel campo della ricerca scientifica, per finalità illustrative ad uso didattico in ambiente digitale e per la conservazione del patrimonio culturale. Per gli usi non contemplati dalle eccezioni o dalla limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero continuare ad applicarsi le eccezioni e le limitazioni attualmente vigenti nel diritto dell'Unione. Le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE andrebbero adattate.

Emendamento

- (5) Nei settori della ricerca, **dell'innovazione**, dell'istruzione e della conservazione del patrimonio culturale, le tecnologie digitali consentono nuovi tipi di utilizzi non chiaramente contemplati dalle attuali norme UE sulle eccezioni e sulle limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa delle eccezioni e delle limitazioni di cui alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE e 2009/24/CE in questi settori può avere un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda in particolare gli utilizzi transfrontalieri, sempre più importanti nell'ambiente digitale. Pertanto, le eccezioni e le limitazioni attualmente previste dalla normativa dell'Unione applicabili **all'innovazione**, alla ricerca scientifica, all'insegnamento e alla conservazione del patrimonio culturale andrebbero riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi. Andrebbero introdotte limitazioni o eccezioni obbligatorie per l'uso di tecnologie di estrazione di testo e di dati (text and data mining) nel campo **dell'innovazione e** della ricerca scientifica, per finalità illustrative ad uso didattico in ambiente digitale e per la conservazione del patrimonio culturale. Per gli usi non contemplati dalle eccezioni o dalla limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero continuare ad applicarsi le eccezioni e le limitazioni attualmente vigenti nel diritto dell'Unione. **Pertanto, le eccezioni efficaci esistenti in tali settori dovrebbero continuare a essere disponibili negli Stati membri, a condizione che non limitino l'ambito di applicazione delle eccezioni o delle limitazioni previste dalla presente direttiva.** Le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE andrebbero adattate.

Emendamento 5**Proposta di direttiva****Considerando 6***Testo della Commissione*

- (6) Le eccezioni e **la limitazione** di cui alla presente direttiva tendono al raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori e degli altri titolari di diritti, da un lato, e gli utenti, dall'altro. Sono applicabili solo in taluni casi specifici che non siano in contrasto con il normale sfruttamento delle opere o altro materiale e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.

Emendamento

- (6) Le eccezioni e **le limitazioni** di cui alla presente direttiva tendono al raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori e degli altri titolari di diritti, da un lato, e gli utenti, dall'altro. Sono applicabili solo in taluni casi specifici che non siano in contrasto con il normale sfruttamento delle opere o altro materiale e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come "estrazione di testo e di dati". **Esse permettono ai ricercatori di elaborare** un gran numero di informazioni ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, promuovere l'innovazione. Nell'Unione, tuttavia, gli organismi di ricerca, quali le università e gli istituti di ricerca, sono confrontati all'incertezza giuridica nel momento in cui si chiedono in che misura possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale e/o l'estrazione di contenuti da una banca dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni andrebbe richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti. L'estrazione di testo e di dati può avvenire anche in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d'autore, nel qual caso non è prevista alcuna autorizzazione.

(8) Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come "estrazione di testo e di dati". **L'estrazione di testo e di dati permette di leggere e analizzare** un gran numero di informazioni **memorizzate in formato digitale** ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l'economia digitale, possono arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, promuovere l'innovazione. Nell'Unione, tuttavia, gli organismi di ricerca, quali le università e gli istituti di ricerca, sono confrontati all'incertezza giuridica nel momento in cui si chiedono in che misura possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l'estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d'autore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale e/o l'estrazione di contenuti da una banca dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni andrebbe richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti. L'estrazione di testo e di dati può avvenire anche in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d'autore, nel qual caso non è prevista alcuna autorizzazione.

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) *Affinché possa avere luogo l'estrazione di testo e di dati, nella maggior parte dei casi è necessario innanzitutto accedere alle informazioni e successivamente riprodurle. Generalmente, le informazioni possono essere elaborate mediante l'estrazione di testo e di dati solo dopo essere state normalizzate. Qualora si abbia legalmente accesso alle informazioni, nel momento in cui queste sono normalizzate si verifica un utilizzo protetto dal diritto d'autore, in quanto ciò comporta una riproduzione mediante modifica del formato delle informazioni oppure estrazione delle stesse da una banca dati in un formato che può essere sottoposto all'estrazione di testo e di dati. Le procedure pertinenti al diritto d'autore nell'utilizzo della tecnologia di estrazione di testo e di dati di conseguenza non si riferiscono al processo di estrazione di testo e di dati in sé, che consiste in una lettura e un'analisi di informazioni normalizzate e memorizzate in formato digitale, ma alla procedura di accesso e a quella mediante la quale le informazioni sono normalizzate per consentirne l'analisi computazionale automatizzata, nella misura in cui tale procedura implica un'estrazione da una banca dati o riproduzioni. Le eccezioni ai fini dell'estrazione di testo e di dati previste dalla presente direttiva dovrebbero essere intese in relazione alle procedure pertinenti al diritto d'autore necessarie per consentire l'estrazione di testo e di dati. Nei casi in cui la legislazione in vigore in materia di diritto d'autore non sia applicabile agli utilizzi dell'estrazione di testo e di dati, tali utilizzi dovrebbero restare esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.*

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica disponendo un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati. La nuova eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata l'eccezione obbligatoria attualmente vigente per gli atti di riproduzione temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie oltre l'ambito di applicazione dell'eccezione stessa. **Gli organismi di ricerca dovrebbero beneficiare dell'eccezione anche se coinvolti in partenariati pubblico-privato.**

(10) È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica disponendo un'eccezione obbligatoria **per gli organismi di ricerca** al diritto di riproduzione, nonché al diritto di vietare l'estrazione da una banca dati. La nuova eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata l'eccezione obbligatoria attualmente vigente per gli atti di riproduzione temporanea, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie oltre l'ambito di applicazione dell'eccezione stessa. **Gli istituti di istruzione e gli istituti di tutela del patrimonio culturale che svolgono attività di ricerca scientifica dovrebbero essere coperti dall'eccezione relativa all'estrazione di testo e di dati a condizione che i risultati della ricerca non vadano a beneficio di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tali organismi in particolare. Qualora la ricerca sia condotta nel quadro di un partenariato pubblico-privato, l'impresa che partecipa a tale partenariato dovrebbe avere anche legalmente accesso alle opere o altro materiale. Le riproduzioni e le estrazioni fatte ai fini dell'estrazione di testo e di dati dovrebbero essere memorizzate in maniera sicura e in modo tale da garantire che le copie siano utilizzate esclusivamente ai fini della ricerca scientifica.**

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) **Per incoraggiare l'innovazione anche nel settore privato, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere un'eccezione che vada oltre l'eccezione obbligatoria, a condizione che l'utilizzo delle opere e di altro materiale a cui si fa riferimento non sia stato espressamente riservato dai rispettivi titolari dei diritti anche mediante strumenti a lettura ottica.**

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 10**Proposta di direttiva****Considerando 15***Testo della Commissione*

- (15) Se l'apprendimento a distanza e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l'esperienza di apprendimento. L'eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore nella misura in cui esercitano l'attività didattica a fini non commerciali. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non sono fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell'attività svolta.

Emendamento

- (15) Se l'apprendimento a distanza e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l'esperienza di apprendimento. L'eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore nella misura in cui esercitano l'attività didattica a fini non commerciali. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non sono fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell'attività svolta. **Qualora gli istituti di tutela del patrimonio culturale perseguano un obiettivo educativo e siano coinvolti in attività di insegnamento, gli Stati membri dovrebbero poter considerare tali istituti come un istituto di istruzione nell'ambito di tale eccezione nella misura in cui sono interessate le loro attività di insegnamento.**

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

- (16) L'eccezione o limitazione dovrebbe coprire gli utilizzi digitali di opere e altro materiale, **quali l'uso di parti o brani di opere**, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate. L'utilizzo di opere o altro materiale nell'ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento e apprendimento effettuate sotto la responsabilità di istituti di istruzione, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L'eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite strumenti digitali **in aula** che l'utilizzo online tramite la **rete informatica sicura** dell'istituto scolastico, l'accesso **alla** quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L'eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico.

Emendamento

- (16) L'eccezione o limitazione dovrebbe coprire gli utilizzi digitali di opere e altro materiale, al fine di sostenere, arricchire o integrare l'insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate. **L'eccezione o limitazione d'utilizzo dovrebbe essere concessa a condizione che l'opera o altro materiale utilizzato indichi la fonte, incluso il nome dell'autore, a meno che ciò non risulti impossibile per ragioni pratiche.** L'utilizzo di opere o altro materiale nell'ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento e apprendimento effettuate sotto la responsabilità di istituti di istruzione, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L'eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite strumenti digitali **nel luogo in cui si svolge fisicamente l'attività di insegnamento, anche laddove essa avvenga al di fuori dei locali dell'istituto di istruzione, ad esempio in biblioteche o istituti di tutela del patrimonio culturale, purché il loro utilizzo avvenga sotto la responsabilità dell'istituto di istruzione,** che l'utilizzo online tramite **l'ambiente informatico sicuro** dell'istituto scolastico, l'accesso **al** quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L'eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (16 bis) **Un ambiente informatico sicuro dovrebbe essere inteso come un ambiente di insegnamento e di apprendimento digitale, l'accesso al quale è limitato, mediante un'apposita procedura di autenticazione, al personale docente dell'istituto di istruzione e agli alunni o agli studenti iscritti a un programma di studio.**

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 13**Proposta di direttiva****Considerando 17***Testo della Commissione*

(17) Disposizioni diverse basate sull'attuazione dell'eccezione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza per altri usi sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l'uso didattico di opere e altro materiale. In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione. Se da un lato è essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione o limitazione obbligatoria in relazione agli utilizzi digitali e alle attività didattiche transfrontaliere, dall'altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all'altro, purché non ostacolino l'efficace applicazione dell'eccezione o limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di basarsi sulle disposizioni già in vigore a livello nazionale. Gli Stati membri potrebbero in particolare decidere di subordinare l'applicazione dell'eccezione o della limitazione, in tutto o in parte, alla disponibilità di licenze adeguate **riguardanti** almeno gli stessi usi di quelli autorizzati nell'ambito dell'eccezione. Simile meccanismo permetterebbe ad esempio di dare priorità alle licenze per i materiali destinati principalmente al mercato dell'istruzione. Per evitare che ciò si traduca in incertezza giuridica o determini un onere amministrativo per gli istituti di istruzione è opportuno che gli Stati membri che adottano questo metodo introducano misure concrete atte a garantire che i regimi di concessione delle licenze che autorizzano gli utilizzi digitali di opere o altro materiale per illustrazione a fini didattici siano di facile accesso e che gli istituti interessati ne conoscano l'esistenza.

Emendamento

(17) Disposizioni diverse basate sull'attuazione dell'eccezione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza per altri usi sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l'uso didattico di opere e altro materiale. In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione. Se da un lato è essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione o limitazione obbligatoria in relazione agli utilizzi digitali e alle attività didattiche transfrontaliere, dall'altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all'altro, purché non ostacolino l'efficace applicazione dell'eccezione o limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di basarsi sulle disposizioni già in vigore a livello nazionale. Gli Stati membri potrebbero in particolare decidere di subordinare l'applicazione dell'eccezione o della limitazione, in tutto o in parte, alla disponibilità di licenze adeguate. **Tali licenze possono assumere la forma di accordi di licenze collettive, di accordi di licenze collettive estese e di licenze che sono negoziate collettivamente come "licenze generali", al fine di evitare che gli istituti di istruzione debbano negoziare individualmente con i titolari dei diritti. Tali licenze dovrebbero essere accessibili e riguardare** almeno gli stessi usi di quelli autorizzati nell'ambito dell'eccezione. Simile meccanismo permetterebbe ad esempio di dare priorità alle licenze per i materiali destinati principalmente al mercato dell'istruzione **o all'insegnamento in istituti di istruzione o per gli spartiti musicali**. Per evitare che ciò si traduca in incertezza giuridica o determini un onere amministrativo per gli istituti di istruzione è opportuno che gli Stati membri che adottano questo metodo introducano misure concrete atte a garantire che **tali** regimi di concessione delle licenze che autorizzano gli utilizzi digitali di opere o altro materiale per illustrazione a fini didattici siano di facile accesso e che gli istituti interessati ne conoscano l'esistenza. **Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere regimi per garantire che vi sia un'equa compensazione per i titolari dei diritti per gli utilizzi che rientrano in tali eccezioni o limitazioni. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare regimi che non creano un onere amministrativo, quali i regimi che prevedono pagamenti una tantum.**

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (17 bis) *Per garantire la certezza giuridica laddove uno Stato membro decida di subordinare l'applicazione dell'eccezione alla disponibilità di licenze adeguate, è necessario specificare le condizioni in base alle quali gli istituti di istruzione possono utilizzare opere o altro materiale protetti in forza dell'eccezione e, al contrario, quando sono tenuti ad agire in forza di un regime di licenze.*

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

- (18) Un atto di conservazione può richiedere la riproduzione **di un'opera o altro materiale presente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale** e, di conseguenza, l'autorizzazione dei titolari dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi sono impegnati nella conservazione delle loro raccolte per le generazioni future. Le tecnologie digitali offrono nuovi modi per preservare il patrimonio culturale che vi è contenuto, ma creano nel contempo nuove sfide. Per poterle affrontare è necessario adeguare l'attuale quadro giuridico con l'introduzione di un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione che renda possibili tali atti conservativi.
- (18) Un atto di conservazione **di un'opera o altro materiale presente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale** può richiedere una riproduzione e, di conseguenza, **richiedere** l'autorizzazione dei titolari dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi sono impegnati nella conservazione delle loro raccolte per le generazioni future. Le tecnologie digitali offrono nuovi modi per preservare il patrimonio culturale che vi è contenuto, ma creano nel contempo nuove sfide. Per poterle affrontare è necessario adeguare l'attuale quadro giuridico con l'introduzione di un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione che renda possibili tali atti conservativi **da parte di tali istituti**.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

- (19) La diversità di approccio degli Stati membri riguardo agli atti di conservazione **da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale** ostacola la cooperazione transfrontaliera e la condivisione dei mezzi di conservazione **da parte di tali istituti** nel mercato interno e si traduce in un uso inefficiente delle risorse.
- (19) La diversità di approccio degli Stati membri riguardo agli atti di **riproduzione per la** conservazione ostacola la cooperazione transfrontaliera, la condivisione dei mezzi di conservazione **e la creazione di reti per la conservazione transfrontaliere negli organismi** nel mercato interno **che sono impegnati nella conservazione** e si traduce in un uso inefficiente delle risorse. **Ciò può avere un impatto negativo sulla conservazione del patrimonio culturale.**

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 17**Proposta di direttiva****Considerando 20***Testo della Commissione*

- (20) Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere tenuti a prevedere un'eccezione che autorizzi gli istituti di tutela del patrimonio culturale a riprodurre a fini conservativi le opere e altro materiale presenti in modo permanente nelle loro raccolte per far fronte, **ad esempio**, all'obsolescenza tecnologica o al degrado dei supporti originari. Tale eccezione dovrebbe consentire la realizzazione di copie con lo strumento, il mezzo o la tecnologia conservativa adeguata, nel numero richiesto e in qualsiasi momento della vita di un'opera o altro materiale e nella misura necessaria a produrne una copia esclusivamente a fini di conservazione.

Emendamento

- (20) Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere tenuti a prevedere un'eccezione che autorizzi gli istituti di tutela del patrimonio culturale a riprodurre a fini conservativi le opere e altro materiale presenti in modo permanente nelle loro raccolte per far fronte all'obsolescenza tecnologica o al degrado dei supporti originari **o per assicurare le opere**. Tale eccezione dovrebbe consentire la realizzazione di copie con lo strumento, il mezzo o la tecnologia conservativa adeguata, **in qualsiasi formato o mezzo**, nel numero richiesto e in qualsiasi momento della vita di un'opera o altro materiale e nella misura necessaria a produrne una copia esclusivamente a fini di conservazione. **Gli archivi degli organismi di ricerca o delle emittenti di servizio pubblico dovrebbero essere considerati istituti di tutela del patrimonio culturale e pertanto dovrebbero beneficiare di tale eccezione. Ai fini di tale eccezione, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere disposizioni relative alle gallerie accessibili al pubblico come i musei.**

Emendamento 18**Proposta di direttiva****Considerando 21***Testo della Commissione*

- (21) Ai fini della presente direttiva è opportuno ritenere che un'opera e altro materiale siano presenti in modo permanente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale allorché gli esemplari dell'opera o del materiale siano di **sua** proprietà o stabilmente in **suo** possesso, ad esempio a seguito di un trasferimento di proprietà **o** di accordi di licenza.

Emendamento

- (21) Ai fini della presente direttiva è opportuno ritenere che un'opera e altro materiale siano presenti in modo permanente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale allorché gli esemplari dell'opera o del materiale siano di proprietà o stabilmente in possesso **di tali organizzazioni**, ad esempio a seguito di un trasferimento di proprietà, di accordi di licenza, **di un deposito legale o di un prestito a lungo termine. Le opere o altro materiale ai quali gli istituti di tutela del patrimonio culturale accedono temporaneamente attraverso un server di terzi non sono ritenuti come presenti in modo permanente nella loro raccolta.**

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) *A seguito degli sviluppi tecnologici sono emersi servizi della società dell'informazione che consentono agli utenti di caricare o mettere a disposizione contenuti sotto forme diverse e per finalità differenti quali l'illustrazione di un'idea, la critica, la parodia o il pastiche. Tali contenuti possono includere brevi estratti di opere o di altro materiale protetti preesistenti che gli utenti potrebbero aver modificato, combinato o trasformato in altro modo.*

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 ter) *Nonostante qualche sovrapposizione con le eccezioni o le limitazioni esistenti, ad esempio quelle relative alle citazioni e alla parodia, non tutti i contenuti caricati o messi a disposizione da un utente che comprendono ragionevolmente estratti di opere o di altro materiale protetti sono coperti dall'articolo 5 della direttiva 2001/29/CE. Una situazione di questo tipo crea incertezza giuridica per gli utenti e i titolari di diritti. È, pertanto, opportuno prevedere una nuova eccezione specifica per consentire gli utilizzi legittimi degli estratti di opere o di altro materiale protetti preesistenti nei contenuti caricati o messi a disposizione dagli utenti. Laddove i contenuti generati o messi a disposizione dagli utenti comportino un uso breve e proporzionato di una citazione o di un estratto di un'opera o di altro materiale protetti per un fine legittimo, tale utilizzo dovrebbe essere tutelato mediante l'eccezione prevista dalla presente direttiva. Tale eccezione dovrebbe essere applicata solo in determinati casi particolari che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dell'opera o dell'altro materiale in questione e che non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare dei diritti. Al fine di valutare tale pregiudizio è fondamentale che il grado di originalità dei contenuti in questione, la lunghezza o l'ampiezza della citazione o dell'estratto utilizzato, il carattere professionale del contenuto in questione o il grado di danno economico arrecato siano esaminati, se del caso, senza precludere la legittima fruizione dell'eccezione. Detta eccezione dovrebbe lasciare impregiudicati i diritti morali degli autori dell'opera o dell'altro materiale.*

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 21**Proposta di direttiva****Considerando 21 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(21 quater) *I prestatori di servizi della società dell'informazione rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 13 della presente direttiva non dovrebbero avere la facoltà di invocare a proprio vantaggio l'eccezione per l'utilizzo di estratti di opere preesistenti di cui alla presente direttiva, per l'utilizzo di citazioni o estratti di opere o altro materiale protetti nei contenuti caricati o messi a disposizione dagli utenti su tali servizi della società dell'informazione, al fine di ridurre la portata degli obblighi che incombono loro in virtù dell'articolo 13 della presente direttiva.*

Emendamento 22**Proposta di direttiva****Considerando 22**

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero beneficiare di un quadro giuridico chiaro per la digitalizzazione e la diffusione, anche transfrontaliera, di opere o altro materiale fuori commercio. Ottenere il consenso preliminare dai singoli titolari dei diritti può però risultare molto difficile a causa delle particolari caratteristiche delle raccolte di tale tipo di opere. Ciò può essere dovuto, ad esempio, all'età delle opere o altro materiale, al loro scarso valore commerciale o al fatto che non siano mai stati destinati ad un uso commerciale. È pertanto necessario prevedere misure che agevolino **la concessione di licenze per i diritti sulle** opere fuori commercio presenti nelle raccolte di tali istituti e, quindi, consentire la conclusione di accordi con effetti transfrontalieri nel mercato interno.

(22) Gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero beneficiare di un quadro giuridico chiaro per la digitalizzazione e la diffusione, anche transfrontaliera, di opere o altro materiale fuori commercio. Ottenere il consenso preliminare dai singoli titolari dei diritti può però risultare molto difficile a causa delle particolari caratteristiche delle raccolte di tale tipo di opere. Ciò può essere dovuto, ad esempio, all'età delle opere o altro materiale, al loro scarso valore commerciale o al fatto che non siano mai stati destinati ad un uso commerciale **o non siano mai stati in commercio**. È pertanto necessario prevedere misure che agevolino **l'utilizzo delle** opere fuori commercio presenti nelle raccolte di tali istituti e, quindi, consentire la conclusione di accordi con effetti transfrontalieri nel mercato interno.

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) *Vari Stati membri hanno già adottato regimi di concessione di licenze collettive estese, mandati legali o presunzioni legali che agevolano la concessione di licenze per le opere fuori commercio. Considerando tuttavia la varietà delle opere e di altro materiale nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale e la discrepanza tra le prassi di gestione collettiva dei diversi Stati membri e settori di produzione culturale, tali misure non possono offrire una soluzione in tutti i casi, ad esempio qualora manchi una prassi di gestione collettiva per un dato tipo di opera o di altro materiale. In tali circostanze particolari, è pertanto necessario consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di rendere le opere fuori commercio presenti nelle loro raccolte permanenti disponibili online con una deroga al diritto di autore e ai diritti connessi. Pur essendo essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione vincolante per consentire gli utilizzi transfrontalieri delle opere fuori commercio, agli Stati membri dovrebbe comunque essere permesso di utilizzare o continuare a utilizzare gli accordi sulla concessione di licenze collettive estese conclusi a livello nazionale con gli istituti di tutela del patrimonio culturale per le categorie di opere che sono presenti in modo permanente nelle raccolte di tali istituti. Il mancato raggiungimento di un accordo sulle condizioni della licenza non dovrebbe essere interpretato come la mancata disponibilità di soluzioni basate sulla concessione di licenze. Qualsiasi utilizzo nell'ambito di tale eccezione dovrebbe essere soggetto agli stessi obblighi di "opt-out" e pubblicità degli usi autorizzati da un meccanismo di concessione delle licenze. Al fine di garantire che l'eccezione si applichi soltanto quando sono soddisfatte determinate condizioni e di assicurare la certezza giuridica, gli Stati membri dovrebbero stabilire, a opportuni intervalli di tempo e in consultazione con i titolari dei diritti, le organizzazioni di gestione collettiva e le organizzazioni di tutela del patrimonio culturale, per quali settori e per quali tipi di opere non sono disponibili adeguate soluzioni basate sulle licenze, nel qual caso si dovrebbe applicare l'eccezione.*

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 24**Proposta di direttiva****Considerando 23***Testo della Commissione*

- (23) Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito dalla presente direttiva gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo tramite il quale estendere le licenze per le opere fuori commercio ai diritti dei titolari non rappresentati dall'organismo di gestione collettiva, conformemente alle rispettive tradizioni, prassi o situazioni giuridiche. Tali meccanismi possono includere le licenze collettive estese e le presunzioni di rappresentanza.

Emendamento

- (23) Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito dalla presente direttiva gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo tramite il quale estendere le licenze per le opere fuori commercio ai diritti dei titolari non rappresentati dall'organismo di gestione collettiva **pertinente**, conformemente alle rispettive tradizioni, prassi o situazioni giuridiche. Tali meccanismi possono includere le licenze collettive estese e le presunzioni di rappresentanza.

emendamento 25**Proposta di direttiva****Considerando 24***Testo della Commissione*

- (24) Ai fini dei suddetti meccanismi di concessione delle licenze è importante istituire un sistema di gestione collettiva rigoroso ed efficace che comprenda, in particolare, norme di buona governance, trasparenza e comunicazione, nonché la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai singoli titolari dei diritti in modo regolare, diligente e accurato, come stabilito dalla direttiva 2014/26/UE. Tutti i titolari di diritti dovrebbero potersi esimere dall'applicazione di tali meccanismi alle loro opere o altro materiale nel quadro di ulteriori misure di salvaguardia appositamente previste. Le condizioni connesse a tali meccanismi non dovrebbero pregiudicarne la rilevanza pratica per gli istituti di tutela del patrimonio culturale.

Emendamento

- (24) Ai fini dei suddetti meccanismi di concessione delle licenze è importante istituire un sistema di gestione collettiva rigoroso ed efficace, **che dovrebbe essere promosso dagli Stati membri e** che comprenda, in particolare, norme di buona governance, trasparenza e comunicazione, nonché la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai singoli titolari dei diritti in modo regolare, diligente e accurato, come stabilito dalla direttiva 2014/26/UE. Tutti i titolari di diritti dovrebbero potersi esimere dall'applicazione di tali meccanismi **di concessione delle licenze o di tali eccezioni** alle loro opere o altro materiale nel quadro di ulteriori misure di salvaguardia appositamente previste. Le condizioni connesse a tali meccanismi non dovrebbero pregiudicarne la rilevanza pratica per gli istituti di tutela del patrimonio culturale.

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Considerando la varietà delle opere e altro materiale presenti nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale è importante che i meccanismi di concessione delle licenze previsti dalla presente direttiva siano disponibili e possano essere utilizzati, all'atto pratico, per diversi tipi di opere e altro materiale, tra cui le fotografie, le registrazioni sonore e le opere audiovisive. Per tener conto delle specificità delle diverse categorie di opere e altro materiale relativamente alle modalità di pubblicazione e distribuzione e per favorire la fruibilità **dei meccanismi**, potrebbe esser necessario per gli Stati membri introdurre disposizioni e procedure specifiche miranti all'applicazione pratica dei meccanismi di concessione delle licenze. È opportuno che in questo contesto gli Stati membri consultino i titolari dei diritti, gli **utenti** e gli organismi di gestione collettiva.

Emendamento

(25) Considerando la varietà delle opere e altro materiale presenti nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale è importante che i meccanismi di concessione delle licenze previsti dalla presente direttiva siano disponibili e possano essere utilizzati, all'atto pratico, per diversi tipi di opere e altro materiale, tra cui le fotografie, le registrazioni sonore e le opere audiovisive. Per tener conto delle specificità delle diverse categorie di opere e altro materiale relativamente alle modalità di pubblicazione e distribuzione e per favorire la fruibilità **delle soluzioni relative all'utilizzo delle opere fuori commercio introdotte dalla presente direttiva**, potrebbe esser necessario per gli Stati membri introdurre disposizioni e procedure specifiche miranti all'applicazione pratica dei meccanismi di concessione delle licenze. È opportuno che in questo contesto gli Stati membri consultino i titolari dei diritti, gli **istituti di tutela del patrimonio culturale** e gli organismi di gestione collettiva.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Per ragioni di cortesia internazionale, i meccanismi di concessione delle licenze per la digitalizzazione e la diffusione di opere fuori commercio di cui alla presente direttiva non dovrebbero applicarsi alle opere o altro materiale di prima pubblicazione o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, di prima trasmissione in un paese terzo o, nel caso di opere cinematografiche o audiovisive, alle opere il cui produttore abbia sede o risieda abitualmente in un paese terzo. Non dovrebbero applicarsi neppure alle opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi se non al momento della loro prima pubblicazione o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, della loro prima trasmissione nel territorio di uno Stato membro o, nel caso di opere cinematografiche o audiovisive, alle opere il cui produttore abbia sede o risieda abitualmente in uno Stato membro.

Emendamento

(26) Per ragioni di cortesia internazionale, i meccanismi di concessione delle licenze **e le eccezioni** per la digitalizzazione e la diffusione di opere fuori commercio di cui alla presente direttiva non dovrebbero applicarsi alle opere o altro materiale di prima pubblicazione o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, di prima trasmissione in un paese terzo o, nel caso di opere cinematografiche o audiovisive, alle opere il cui produttore abbia sede o risieda abitualmente in un paese terzo. Non dovrebbero applicarsi neppure alle opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi se non al momento della loro prima pubblicazione o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, della loro prima trasmissione nel territorio di uno Stato membro o, nel caso di opere cinematografiche o audiovisive, alle opere il cui produttore abbia sede o risieda abitualmente in uno Stato membro.

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 28**Proposta di direttiva****Considerando 27***Testo della Commissione*

- (27) Poiché i progetti di digitalizzazione su larga scala possono comportare notevoli investimenti da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale, nessuna licenza concessa nell'ambito dei meccanismi previsti dalla presente direttiva dovrebbe loro impedire di **generare proventi ragionevoli atti a** coprire i costi sia della licenza che della digitalizzazione e della diffusione delle opere e altro materiale oggetto della stessa.

Emendamento

- (27) Poiché i progetti di digitalizzazione su larga scala possono comportare notevoli investimenti da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale, nessuna licenza concessa nell'ambito dei meccanismi previsti dalla presente direttiva dovrebbe loro impedire di coprire i costi sia della licenza che della digitalizzazione e della diffusione delle opere e altro materiale oggetto della stessa.

Emendamento 29**Proposta di direttiva****Considerando 28***Testo della Commissione*

- (28) Dovrebbe essere data adeguata pubblicità alle informazioni riguardanti l'utilizzo in corso e futuro di opere e altro materiale fuori commercio fatto dagli istituti di tutela del patrimonio culturale sulla base dei meccanismi di concessione delle licenze di cui alla presente direttiva e alle disposizioni che consentono a tutti i titolari di diritti di non sottoporre a licenza le loro opere o altro materiale. Ciò è particolarmente importante quando l'utilizzo avviene oltre frontiera nel mercato interno. È pertanto opportuno prevedere la creazione di un portale unico online accessibile al pubblico che permetta all'Unione di mettere tali informazioni a disposizione del pubblico per un periodo di tempo ragionevole prima che l'utilizzo transfrontaliero abbia luogo. A norma del regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale svolge taluni compiti e attività, finanziati ricorrendo a fondi propri, miranti a facilitare e sostenere le attività delle autorità nazionali, del settore privato e delle istituzioni dell'Unione nella lotta alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la loro prevenzione. È quindi opportuno affidare a tale ufficio il compito di creare e gestire il portale europeo che renderà disponibili le suddette informazioni.

Emendamento

- (28) Dovrebbe essere data adeguata pubblicità alle informazioni riguardanti l'utilizzo in corso e futuro di opere e altro materiale fuori commercio fatto dagli istituti di tutela del patrimonio culturale sulla base dei meccanismi di concessione delle licenze **o dell'eccezione** di cui alla presente direttiva e alle disposizioni che consentono a tutti i titolari di diritti di non sottoporre a licenza le loro opere o altro materiale **o di non applicare l'eccezione**. Ciò è particolarmente importante quando l'utilizzo avviene oltre frontiera nel mercato interno. È pertanto opportuno prevedere la creazione di un portale unico online accessibile al pubblico che permetta all'Unione di mettere tali informazioni a disposizione del pubblico per un periodo di tempo ragionevole prima che l'utilizzo transfrontaliero abbia luogo. A norma del regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale svolge taluni compiti e attività, finanziati ricorrendo a fondi propri, miranti a facilitare e sostenere le attività delle autorità nazionali, del settore privato e delle istituzioni dell'Unione nella lotta alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la loro prevenzione. È quindi opportuno affidare a tale ufficio il compito di creare e gestire il portale europeo che renderà disponibili le suddette informazioni.

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 30**Proposta di direttiva****Considerando 28 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) *Al fine di assicurare che i meccanismi di concessione delle licenze stabiliti per le opere fuori commercio siano pertinenti e funzionino correttamente, che i titolari dei diritti godano di una protezione adeguata a norma di detti meccanismi, che sia data corretta pubblicità alle licenze e che sia garantita la chiarezza giuridica riguardo alla rappresentatività degli organismi di gestione collettiva e alla classificazione delle opere, gli Stati membri dovrebbero promuovere uno specifico dialogo settoriale tra le parti interessate.*

Emendamento 31**Proposta di direttiva****Considerando 30**

Testo della Commissione

Emendamento

(30) Per agevolare la concessione di licenze alle piattaforme di video su richiesta relativamente ai diritti su opere audiovisive, **la presente direttiva impone agli** Stati membri **di** istituire un meccanismo negoziale che permetta alle parti disposte a concludere un accordo di avvalersi dell'assistenza di un organo imparziale. **Questo** dovrebbe riunirsi con le parti e contribuire ai negoziati fornendo consulenza professionale esterna. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero definire le condizioni di funzionamento del meccanismo di negoziazione, compresi i tempi e la durata dell'assistenza per i negoziati **e la ripartizione dei** costi, e dovrebbero provvedere a che gli oneri amministrativi e finanziari restino proporzionati per garantire l'efficienza del forum negoziale.

(30) Per agevolare la concessione di licenze alle piattaforme di video su richiesta relativamente ai diritti su opere audiovisive, **gli** Stati membri **dovrebbero** istituire un meccanismo negoziale, **gestito da un organismo nazionale esistente o di nuova istituzione**, che permetta alle parti disposte a concludere un accordo di avvalersi dell'assistenza di un organo imparziale. **La partecipazione a un tale meccanismo negoziale e la successiva conclusione di accordi dovrebbero essere volontarie. Qualora un negoziato coinvolga parti provenienti da Stati membri diversi, esse dovrebbero concordare preventivamente lo Stato membro competente nel caso in cui decidessero di ricorrere al meccanismo negoziale. Tale organo** dovrebbe riunirsi con le parti e contribuire ai negoziati fornendo consulenza professionale **imparziale ed** esterna. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero definire le condizioni di funzionamento del meccanismo di negoziazione, compresi i tempi e la durata dell'assistenza per i negoziati, **la suddivisione di eventuali** costi **e la composizione di tali organi**, e dovrebbero provvedere a che gli oneri amministrativi e finanziari restino proporzionati per garantire l'efficienza del forum negoziale.

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 32**Proposta di direttiva****Considerando 30 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) *La conservazione del patrimonio dell'Unione è di fondamentale importanza e dovrebbe essere rafforzata a vantaggio delle generazioni future. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito in primo luogo mediante la tutela del patrimonio pubblicato. A tal fine, è opportuno creare un deposito legale dell'Unione per garantire la raccolta sistematica delle pubblicazioni relative all'Unione, quali il diritto dell'Unione, la storia e l'integrazione dell'Unione, la politica dell'Unione nonché la democrazia, gli affari istituzionali e parlamentari e le politiche dell'Unione, e, pertanto, la registrazione del materiale intellettuale e il futuro patrimonio pubblicato dell'Unione. Tale patrimonio non dovrebbe essere solo preservato mediante la creazione di un archivio dell'Unione per pubblicazioni che concernono questioni relative all'Unione, ma dovrebbe essere anche messo a disposizione dei cittadini dell'Unione e delle generazioni future. La biblioteca del Parlamento europeo, quale biblioteca dell'unica istituzione dell'Unione che rappresenta direttamente i suoi cittadini, dovrebbe essere designata quale biblioteca depositaria dell'Unione. Al fine di non generare oneri eccessivi per editori, stampatori e importatori, solo le pubblicazioni elettroniche, quali libri, periodici e riviste elettronici, dovrebbero essere depositate presso la biblioteca del Parlamento europeo, che dovrebbe mettere a disposizione dei lettori pubblicazioni coperte dal deposito legale dell'Unione presso la biblioteca del Parlamento europeo per fini di studio o ricerca e sotto il controllo della biblioteca del Parlamento europeo. Tali pubblicazioni non dovrebbero essere rese disponibili online esternamente.*

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamenti 33 e 137

Proposta di direttiva

Considerando 31

Testo della Commissione

- (31) Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. Nel passaggio dalla stampa al digitale gli editori di giornali incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.

Emendamento

- (31) Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l'accesso dei cittadini all'informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. **Il crescente squilibrio tra le potenti piattaforme e gli editori di giornali, che possono anche essere agenzie di stampa, ha già provocato una considerevole regressione del panorama mediatico a livello regionale.** Nel passaggio dalla stampa al digitale gli editori di giornali **e le agenzie di stampa** incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nell'ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.

Emendamenti 34 e 138

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

- (32) Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria. È quindi necessario **prevedere** a livello di Unione una tutela giuridica **armonizzata** per gli utilizzi digitali delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico nel quadro di utilizzi digitali.

Emendamento

- (32) Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell'editoria **e conseguentemente per garantire la disponibilità di informazioni affidabili.** È quindi necessario **che gli Stati membri prevedano** a livello di Unione una tutela giuridica per gli utilizzi digitali delle pubblicazioni di carattere giornalistico **dell'Unione.** Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello d'autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico nel quadro di utilizzi digitali **al fine di ottenere una remunerazione equa e proporzionata per tali utilizzi. Gli utilizzi privati dovrebbero essere esclusi da tale riferimento. Inoltre, la quotazione in un motore di ricerca non dovrebbe essere considerata una remunerazione equa e proporzionata.**

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 139**Proposta di direttiva****Considerando 33***Testo della Commissione*

- (33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali, **che non costituiscono comunicazione al pubblico.**

Emendamento

- (33) Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali. ***Né si estende alle informazioni fattuali riportate in articoli giornalistici di una pubblicazione a mezzo stampa e non impedirà pertanto a nessuno di riportare tali informazioni fattuali.***

Emendamenti 36 e 140**Proposta di****Considerando 34***Testo della Commissione*

- (34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi digitali. Dovrebbero ***essere soggetti anche*** alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.

Emendamento

- (34) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi digitali. ***Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di sottoporre tali diritti*** alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l'eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) La protezione accordata agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altro materiale inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altro materiale in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti. Ciò non pregiudica gli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di giornali, da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, dall'altro.

(35) La protezione accordata agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altro materiale inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altro materiale in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti. Ciò non pregiudica gli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di giornali, da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, dall'altro. **Sebbene ricevano un compenso adeguato per l'utilizzo delle loro opere in base alle condizioni di concessione della licenza per la loro opera agli editori di giornali, gli autori le cui opere sono inglobate in una pubblicazione di carattere giornalistico dovrebbero avere diritto a una quota adeguata dei nuovi proventi aggiuntivi che gli editori di giornali ricevono per taluni tipi di utilizzo secondario delle loro pubblicazioni giornalistiche dai prestatori di servizi della società dell'informazione nel rispetto dei diritti stabiliti all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva. L'importo della compensazione attribuita agli autori dovrebbe prendere in considerazione le disposizioni specifiche in materia di concessione di licenze del settore relative alle opere inglobate in una pubblicazione giornalistica che sono accettate come adeguate nel rispettivo Stato membro. La compensazione attribuita agli autori non dovrebbe influire sulle condizioni di concessione della licenza concordate dall'autore e dall'editore di giornali per l'utilizzo dell'articolo dell'autore da parte dell'editore.**

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Gli editori – di giornali, libri o pubblicazioni scientifiche – operano **spesso** sulla base **del trasferimento dei diritti dell'autore mediante** accordi contrattuali **o norme di legge**. In quest'ottica realizzano un investimento ai fini dello sfruttamento delle opere **contenute nelle loro pubblicazioni** e, **in alcuni casi**, possono registrare minori ricavi laddove tali opere siano utilizzate in virtù di eccezioni o limitazioni, ad esempio per copia privata e reprografia. In un **certo** numero di Stati membri il compenso per gli utilizzi nell'ambito di tali eccezioni è ripartito tra gli autori e gli editori. Per tener conto di questa situazione e migliorare la certezza giuridica per tutte le parti interessate gli Stati membri dovrebbero poter **stabilire che, quando un autore trasferisce i suoi diritti o li concede in licenza a un editore ovvero contribuisce altrimenti con le sue opere a una data pubblicazione ed è previsto un sistema di compenso per il pregiudizio causato da un'eccezione o limitazione, l'editore ha la facoltà di rivendicare una quota di tale compenso, mentre l'onere che gli compete di dimostrare la fondatezza della sua richiesta non dovrebbe essere superiore a quello previsto dal sistema vigente.**

Emendamento

(36) Gli editori - di giornali, libri o pubblicazioni scientifiche **e di pubblicazioni musicali** - operano sulla base di accordi contrattuali **con gli autori**. In quest'ottica realizzano un investimento **e acquisiscono diritti, in alcuni ambiti anche i diritti a rivendicare una quota del compenso nelle organizzazioni congiunte di gestione collettiva degli autori e degli editori**, ai fini dello sfruttamento delle opere e possono **quindi anche** registrare minori ricavi laddove tali opere siano utilizzate in virtù di eccezioni o limitazioni, ad esempio per copia privata e reprografia. In un numero **considerevole** di Stati membri il compenso per gli utilizzi nell'ambito di tali eccezioni è ripartito tra gli autori e gli editori. Per tener conto di questa situazione e migliorare la certezza giuridica per tutte le parti interessate gli Stati membri dovrebbero poter **prevedere un sistema equivalente di ripartizione del compenso, se tale sistema era operativo nello Stato membro in questione prima del 12 novembre 2015. La ripartizione tra autori ed editori di tale compenso potrebbe essere stabilita nelle norme interne di distribuzione delle organizzazioni di gestione collettiva che operano congiuntamente a nome degli autori e degli editori oppure potrebbe essere determinata dagli Stati membri mediante disposizioni legislative o regolamentari, conformemente al sistema equivalente che era operativo nello Stato membro in questione prima del 12 novembre 2015. La presente disposizione lascia impregiudicate le modalità vigenti negli Stati membri relative ai diritti di prestito da parte di istituzioni pubbliche, alla gestione dei diritti che non si basano su eccezioni o limitazioni al diritto d'autore, quali i regimi di licenze collettive estese, o relative ai diritti di remunerazione secondo il diritto nazionale.**

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(36 bis) *Le industrie culturali e creative (ICC) svolgono un ruolo fondamentale nella reindustrializzazione dell'Europa, sono un elemento trainante per la crescita e si collocano in una posizione strategica per stimolare ricadute innovative in altri settori industriali. Le ICC, inoltre, sono una forza trainante per l'innovazione e lo sviluppo delle TIC in Europa. In Europa le industrie culturali e creative impiegano a tempo pieno oltre 12 milioni di lavoratori, ossia il 7,5 % della popolazione attiva dell'Unione, generando all'incirca 509 miliardi di EUR di valore aggiunto per il PIL (5,3 % del VAL totale dell'UE). La tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi rappresentano l'elemento centrale dei proventi delle ICC.*

Emendamenti 40 e 215/rev

Proposta di direttiva

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37) Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l'accesso ai contenuti online. Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo.

(37) Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l'accesso ai contenuti online **protetti dal diritto d'autore. I servizi online permettono un accesso più ampio alle opere culturali e creative e offrono al settore culturale e creativo grandi opportunità di sviluppare nuovi modelli aziendali. Tuttavia, sebbene consentano contenuti variegati e di facile accesso, essi danno anche origine a problemi quando contenuti protetti dal diritto d'autore sono caricati senza il previo consenso dei titolari dei diritti.** Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo, **dal momento che alcuni servizi di contenuti caricati dagli utenti non concludono accordi di licenza adducendo come motivazione il fatto di essere coperti dall'esenzione sull'"approdo sicuro" prevista dalla direttiva 2000/31/CE.**

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 143

Proposta di direttiva

Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(37 bis) *Taluni servizi della società dell'informazione, nel quadro del loro normale utilizzo, sono concepiti in modo da dare pubblico accesso a contenuti o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti. La definizione di "prestatore di servizi di condivisione di contenuti online" ai sensi della presente direttiva comprende i prestatori di servizi della società dell'informazione che perseguono, tra i vari scopi principali, quello di memorizzare, rendere pubblicamente accessibili e trasmettere quantità significative di contenuti protetti dal diritto d'autore caricati o messi a disposizione dagli utenti, che ottimizzano i contenuti e promuovono a fini di lucro, tra l'altro promuovendo la visualizzazione, l'attribuzione di tag, la cura e il sequenziamento delle opere o di altro materiale caricati, indipendentemente dal mezzo utilizzato a tal fine, e che, di conseguenza, operano in maniera attiva. Non possono pertanto beneficiare dell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE. La definizione di "prestatori di servizi di condivisione di contenuti online" ai sensi della presente direttiva non riguarda le micro-imprese e le piccole imprese ai sensi del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, i prestatori di servizi che agiscono a fini non commerciali, quali ad esempio le enciclopedie online, né i prestatori di servizi online laddove i contenuti vengano caricati con l'autorizzazione di tutti i titolari dei diritti interessati, quali ad esempio i repertori di dati scientifici o pedagogici. I prestatori di servizi cloud per uso individuale che non offrono accesso diretto al pubblico, i software open source per lo sviluppo di piattaforme, nonché i mercati online la cui attività principale consiste nella vendita al dettaglio in rete di beni fisici, non dovrebbero essere considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva.*

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamenti 144, 145 e 146

Proposta di direttiva

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38) **Qualora** i prestatori di servizi **della società dell'informazione memorizzano e danno pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli** utenti, **andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo** un atto di comunicazione al pubblico, **essi sono obbligati a** concludere accordi di licenza **con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio** ⁽³⁴⁾.

Per quanto concerne l'articolo 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso ad un grande numero di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell'informazione rientrano nell'esenzione di responsabilità di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.

⁽³⁴⁾ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(38) I prestatori di servizi **di condivisione di contenuti online effettuano** un atto di comunicazione al pubblico e **sono pertanto responsabili del loro contenuto e dovrebbero quindi concludere accordi di licenza equi e appropriati con i titolari dei diritti. In caso di conclusione di accordi di licenza, questi ultimi dovrebbero riguardare, nella stessa misura e portata, anche la responsabilità degli utenti che agiscono a titolo non commerciale. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 bis, la responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di cui all'articolo 13 non si estende ai collegamenti ipertestuali per quanto riguarda le pubblicazioni di carattere giornalistico. Il dialogo tra le parti interessate è essenziale nel mondo digitale. Esse dovrebbero definire le migliori pratiche per garantire il funzionamento degli accordi di licenza e la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti. Tali migliori pratiche dovrebbero tenere conto della misura in cui i contenuti che violano i diritti d'autore incidono sul servizio.**

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 147

Proposta di direttiva

Considerando 39

Testo della Commissione

(39) *La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una grande quantità di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell'informazione sull'utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo.*

Emendamento

(39) *Gli Stati membri dovrebbero disporre che, se i titolari dei diritti non desiderano concludere accordi di licenza, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti dovrebbero cooperare in buona fede per garantire che non siano disponibili sui loro servizi opere o altro materiale protetti non autorizzati. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non dovrebbe comportare l'indisponibilità delle opere o di altro materiale protetto che non violano il diritto d'autore o i diritti connessi, compresi quelli coperti da un'eccezione o limitazione ai diritti d'autore.*

Emendamento 148

Proposta di direttiva

Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) *Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci a disposizione degli utenti qualora la cooperazione di cui al paragrafo 2 bis conduca alla rimozione ingiustificata dei loro contenuti. I reclami presentati a norma di tali meccanismi dovrebbero essere trattati senza indugio. I titolari dei diritti dovrebbero giustificare ragionevolmente le loro decisioni onde evitare che i reclami siano rigettati arbitrariamente. Inoltre, conformemente alla direttiva 95/46/CE, alla direttiva 2002/58/CE e al regolamento generale sulla protezione dei dati, la cooperazione non dovrebbe comportare l'identificazione dei singoli utenti o il trattamento dei loro dati personali. Gli Stati membri dovrebbero provvedere altresì a che gli utenti possano adire un organismo indipendente per la risoluzione di controversie, oltre al giudice o un'altra autorità giudiziaria competente, per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione alla normativa sul diritto d'autore.*

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 149**Proposta di direttiva****Considerando 39 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(39 ter) *Non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero organizzare dialoghi tra i portatori di interessi al fine di armonizzare e definire le migliori prassi. Dovrebbero fornire orientamenti per garantire il funzionamento degli accordi di licenza e di cooperazione tra i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti per l'uso delle loro opere o altro materiale ai sensi della presente direttiva. Nel definire le migliori prassi, si dovrebbe tenere conto in particolare dei diritti fondamentali e del ricorso a eccezioni e limitazioni. È inoltre opportuno prestare particolare attenzione a garantire che l'onere gravante sulle PMI rimanga adeguato e che sia evitato il blocco automatico dei contenuti.*

Emendamenti 44 e 219**Proposta di direttiva****Considerando 39 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(39 quater) *Gli Stati membri dovrebbero garantire la presenza di un meccanismo di mediazione che consenta ai prestatori di servizi e ai titolari dei diritti di cercare una soluzione amichevole alle eventuali controversie riguardanti le condizioni degli accordi di cooperazione tra gli stessi. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero designare un organo imparziale che abbia tutta l'esperienza e tutte le competenze pertinenti necessarie ad assistere le parti nella risoluzione della loro controversia.*

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 46**Proposta di direttiva****Considerando 39 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(39 quinquies) *In linea di principio, i titolari dei diritti dovrebbero sempre ricevere una remunerazione equa e adeguata. Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) che hanno stipulato contratti con intermediari, quali case discografiche e produttori, dovrebbero ricevere da questi ultimi una remunerazione equa e adeguata, mediante accordi individuali e/o accordi di contrattazione collettiva, accordi di gestione collettiva o norme aventi un effetto analogo, ad esempio norme comuni in materia di remunerazione. Tale remunerazione dovrebbe essere menzionata esplicitamente nei contratti in funzione di ciascuna modalità di sfruttamento, compreso lo sfruttamento online. Gli Stati membri dovrebbero esaminare le specificità di ciascun settore e dovrebbero avere la possibilità di stabilire che una remunerazione è considerata equa e adeguata quando è determinata in conformità agli accordi di contrattazione collettiva o all'accordo comune sulle remunerazioni.*

Emendamento 47**Proposta di direttiva****Considerando 40**

Testo della Commissione

Emendamento

(40) Alcuni titolari di diritti, quali gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro diritti, armonizzati dall'ordinamento dell'Unione. È il caso, in particolare, dei titolari di diritti che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti in cambio di una remunerazione. Essendo tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni per poter valutare la continuità del valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all'atto della concessione o del trasferimento, ma spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. Condividere informazioni *adeguate* con le controparti contrattuali o con gli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell'equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione.

(40) Alcuni titolari di diritti, quali gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro diritti, armonizzati dall'ordinamento dell'Unione. È il caso, in particolare, dei titolari di diritti che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti in cambio di una remunerazione. Essendo tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni per poter valutare la continuità del valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all'atto della concessione o del trasferimento, ma spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. Condividere informazioni *complete e pertinenti* con le controparti contrattuali o con gli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell'equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione. *Le informazioni che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) possono attendersi dovrebbero essere proporzionate e contemplare tutte le modalità di sfruttamento, i proventi diretti e indiretti generati, compresi quelli derivanti dal merchandising, e la remunerazione dovuta. Le informazioni sullo sfruttamento dovrebbero altresì comprendere le informazioni sull'identità di eventuali sublicenziatari o subcessionari. L'obbligo di trasparenza dovrebbe tuttavia applicarsi soltanto se si tratta di diritti d'autore pertinenti.*

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42) Alcuni contratti per lo sfruttamento dei diritti armonizzati a livello dell'Unione sono di lunga durata, il che offre agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) poche possibilità di rinegoziarli con le controparti contrattuali o con gli aventi causa. Pertanto, fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, andrebbe previsto un apposito meccanismo di adeguamento nei casi in cui la remunerazione inizialmente concordata nell'ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti risulti sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici considerevoli generati dallo sfruttamento dell'opera o dalla fissazione dell'esecuzione, anche alla luce della trasparenza garantita dalla presente direttiva. Nel valutare la situazione si dovrebbe tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, **nonché** delle specificità e delle prassi dei diversi settori di contenuti. Qualora le parti non concordino sull'adeguamento della remunerazione, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) dovrebbe avere il diritto di adire il giudice o altra autorità competente.

(42) Alcuni contratti per lo sfruttamento dei diritti armonizzati a livello dell'Unione sono di lunga durata, il che offre agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) poche possibilità di rinegoziarli con le controparti contrattuali o con gli aventi causa. Pertanto, fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, andrebbe previsto un apposito meccanismo di adeguamento nei casi in cui la remunerazione inizialmente concordata nell'ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti risulti sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi, **diretti e indiretti**, e ai benefici considerevoli generati dallo sfruttamento dell'opera o dalla fissazione dell'esecuzione, anche alla luce della trasparenza garantita dalla presente direttiva. Nel valutare la situazione si dovrebbe tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, delle specificità e delle prassi dei diversi settori di contenuti, **così come della natura e del contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) rispetto all'opera. Tale richiesta di adeguamento contrattuale potrebbe anche essere effettuata dall'organismo che rappresenta l'autore o l'artista (interprete o esecutore), per conto di quest'ultimo, a meno che la richiesta non sia lesiva degli interessi dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore).** Qualora le parti non concordino sull'adeguamento della remunerazione, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) **o un organismo rappresentativo da essi designato** dovrebbe avere il diritto di adire, **su richiesta dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore)**, il giudice o altra autorità competente.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) sono spesso restii a far valere i propri diritti nei confronti della controparte contrattuale dinanzi a un organo giurisdizionale. Gli Stati membri dovrebbero quindi prevedere una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie per le rivendicazioni relative agli obblighi di trasparenza e al meccanismo di adeguamento contrattuale.

(43) Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) sono spesso restii a far valere i propri diritti nei confronti della controparte contrattuale dinanzi a un organo giurisdizionale. Gli Stati membri dovrebbero quindi prevedere una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie per le rivendicazioni relative agli obblighi di trasparenza e al meccanismo di adeguamento contrattuale. **Gli organismi rappresentativi di autori e artisti (interpreti o esecutori), compresi gli organismi di gestione collettiva e i sindacati, dovrebbero poter avviare tali procedure su richiesta degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori). Le informazioni dettagliate su chi ha avviato la procedura dovrebbero restare riservate.**

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 50**Proposta di direttiva****Considerando 43 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(43 bis) *Quando concedono una licenza per i loro diritti o li trasferiscono, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) si aspettano che le loro opere o esecuzioni vengano sfruttate. Tuttavia, accade che le opere o esecuzioni concesse in licenza o trasferite non vengano affatto sfruttate. Se i diritti sono stati trasferiti su base esclusiva, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) non possono rivolgersi a un altro partner affinché le loro opere vengano sfruttate. In tal caso, e dopo lo scadere di un lasso di tempo ragionevole, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero disporre di un diritto di revoca che consenta loro di trasferire o concedere in licenza ad un'altra persona i loro diritti. La revoca dovrebbe essere possibile anche laddove il cessionario o il licenziatario non abbia rispettato l'obbligo di trasparenza/comunicazione ad esso incombente a norma dell'articolo 14 della presente direttiva. La revoca dovrebbe essere presa in esame soltanto dopo la conclusione di tutte le fasi della procedura di risoluzione extragiudiziale, in particolare per quanto riguarda la comunicazione. Dato che lo sfruttamento di opere può variare a seconda dei settori, si potrebbero adottare disposizioni specifiche a livello nazionale al fine di tenere conto delle specificità dei settori, come ad esempio il settore audiovisivo, o delle opere e dei periodi di sfruttamento previsto, fissando nello specifico un termine per il diritto di revoca. Al fine di evitare abusi e tenere presente che è necessario un determinato periodo di tempo prima che un'opera venga effettivamente sfruttata, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero poter esercitare il diritto di revoca solo dopo un certo periodo di tempo dalla conclusione della licenza o dell'accordo di trasferimento. Il diritto nazionale dovrebbe disciplinare l'esercizio del diritto di revoca nel caso di opere che interessano una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori), tenendo conto dell'importanza dei singoli contributi.*

Emendamento 51**Proposta di direttiva****Considerando 43 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(43 ter) *Per sostenere l'effettiva applicazione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva in tutti gli Stati membri, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe incoraggiare lo scambio delle migliori prassi e promuovere il dialogo a livello di Unione.*

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46) Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere conforme **alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**³⁵ e alla direttiva 2002/58/CE **del Parlamento europeo e del Consiglio**³⁶.

(46) Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere conforme **al regolamento (UE) 2016/679** e alla direttiva 2002/58/CE. **È opportuno rispettare le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati, compreso il "diritto all'oblio".**

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 bis) **È importante sottolineare l'importanza dell'anonimato quando si trattano dati personali per scopi commerciali. Inoltre, quando si utilizzano interfacce di piattaforme online è auspicabile promuovere l'opzione "predefinita" di non condivisione dei dati personali.**

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamenti 54 e 238**Proposta di direttiva****Articolo 1***Testo della Commissione***Articolo 1****Oggetto e ambito di applicazione**

1. La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni e l'agevolazione della concessione delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altro materiale.

2. Salvo i casi di cui all'articolo 6, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 96/9/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE.

*Emendamento***Articolo 1****Oggetto e ambito di applicazione**

1. La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni e l'agevolazione della concessione delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altro materiale.

2. Salvo i casi di cui all'articolo 6, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 96/9/CE, **2000/31/CE**, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE.

Emendamento 55**Proposta di direttiva****Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – parte introduttiva***Testo della Commissione*

(1) "organismo di ricerca": un'università, un istituto di ricerca o qualsiasi altra organizzazione il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica oppure condurre attività di ricerca scientifica e fornire servizi didattici;

Emendamento

(1) "organismo di ricerca": un'università, **comprese le relative biblioteche**, un istituto di ricerca o qualsiasi altra organizzazione il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica oppure condurre attività di ricerca scientifica e fornire servizi didattici;

Emendamento 57**Proposta di direttiva****Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – comma 2***Testo della Commissione*

in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati dalla ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza **determinante** su tale organismo;

Emendamento

in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati dalla ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza **significativa** su tale organismo;

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) "estrazione di testo e di dati" (text and data mining): qualsiasi tecnica di analisi automatizzata **dei testi e dei dati** in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni **quali** modelli, tendenze e correlazioni; **"istituto di tutela del patrimonio culturale**;

(2) "estrazione di testo e di dati" (text and data mining): qualsiasi tecnica di analisi automatizzata **delle opere e di altro materiale** in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni, **compresi, ma non solo**, modelli, tendenze e correlazioni;

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) "pubblicazione di carattere giornalistico": la fissazione di un insieme di opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere anche altre opere o altro materiale e che costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, avente lo scopo di fornire informazioni su notizie o altri argomenti e pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi.

(4) "pubblicazione di carattere giornalistico": la fissazione, **da parte degli editori o delle agenzie di stampa**, di un insieme di opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere anche altre opere o altro materiale e che costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, avente lo scopo di fornire informazioni su notizie o altri argomenti e pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi. **Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non rientrano nella presente definizione;**

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (4 bis) "opera fuori commercio":
- (a) **un'opera intera o altro materiale in qualsiasi versione o forma che non è più accessibile al pubblico in uno Stato membro attraverso i canali commerciali tradizionali;**
 - (b) **un'opera o altro materiale che non sono mai stati in commercio in uno Stato membro, a meno che, dalle circostanze del caso di specie, non sia evidente che l'autore si sia opposto alla sua messa a disposizione del pubblico;**

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 150**Proposta di direttiva****Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) *”prestatore di servizi di condivisione di contenuti online”*: un prestatore di servizi della società dell'informazione che persegue, tra i vari scopi principali, quello di memorizzare e dare pubblico accesso a quantità rilevanti di opere protette dal diritto d'autore o ad altro materiale protetto caricato dai suoi utenti, che il servizio provvede a ottimizzare e a promuovere a scopo di lucro. Le microimprese e le piccole imprese ai sensi del titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e i servizi che agiscono a fini non commerciali, come le enciclopedie online, e i prestatori di servizi online in cui il contenuto è caricato con l'autorizzazione di tutti i titolari di diritti interessati, come i repertori didattici o scientifici, non sono considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva. I prestatori di servizi cloud per uso individuale che non forniscono un accesso diretto al pubblico, le piattaforme di sviluppo di software open source e i mercati online la cui attività principale è la vendita al dettaglio online di beni fisici, non dovrebbero essere considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva;

Emendamento 62**Proposta di direttiva****Articolo 2 – comma 1 – punto 4 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) *”servizi della società dell'informazione”*: un servizio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1 bis);

^(1 bis) *Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).*

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quinquies)

"servizio di referenziazione automatica delle immagini": un servizio online che riproduce o mette a disposizione del pubblico a fini di indicizzazione e referenziazione opere grafiche o artistiche od opere fotografiche raccolte con mezzi automatizzati tramite un servizio online di terzi.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3

Articolo 3

Estrazione di testo e di dati

Estrazione di testo e di dati

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni **effettuate da** organismi di ricerca ai fini dell'estrazione di testo e di dati **da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso** per scopi di ricerca scientifica.

2. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.

3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

4. Gli Stati membri **incoraggiano i titolari dei diritti e gli organismi di ricerca a definire concordemente le migliori prassi per l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 3.**

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni **da opere o altro materiale cui gli** organismi di ricerca **hanno legalmente accesso ed effettuate** ai fini dell'estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica **da parte di tali organismi.**

Gli Stati membri dispongono che anche gli istituti di istruzione e gli istituti di tutela del patrimonio culturale che conducono attività di ricerca scientifica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o lettera b) possano beneficiare dell'eccezione di cui al presente articolo, in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati dalla ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tale organismo.

1 bis. Le riproduzioni e le estrazioni effettuate ai fini dell'estrazione di testo e di dati sono memorizzate in maniera sicura, ad esempio da organismi fidati nominati a tale scopo.

2. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.

3. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

4. Gli Stati membri **possono continuare a concedere deroghe ai fini dell'estrazione di testo e di dati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE.**

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 65**Proposta di direttiva****Articolo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

*Emendamento**Articolo 3 bis***Eccezioni o limitazioni facoltative ai fini dell'estrazione di testo e di dati**

1. Fatto salvo l'articolo 3 della presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva, per quanto concerne le riproduzioni e le estrazioni di opere e altro materiale legalmente accessibili che fanno parte del processo di estrazione di testo e di dati, a condizione che i titolari dei diritti non abbiano espressamente apposto una riserva sull'uso delle opere e di altro materiale ivi indicati, anche attraverso strumenti di lettura ottica.
2. Le riproduzioni e le estrazioni effettuate a norma del paragrafo 1 non possono essere utilizzate per finalità diverse dall'estrazione di testo e di dati.
3. ***Gli Stati membri possono continuare a prevedere eccezioni per l'estrazione di testo e dati conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE.***

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 4

Testo della Commissione

Articolo 4

Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche digitali e transfrontaliere

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:

- (a) avvenga nei locali di un istituto di istruzione o tramite **una rete** elettronica **sicura** accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto;
- (b) sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile.

2. Gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale qualora siano facilmente reperibili sul mercato **adeguate licenze** che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata disponibilità e visibilità delle licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione.

3. L'utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite **reti elettroniche sicure** effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma del presente articolo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione.

4. Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per il pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa dell'utilizzo delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.

Emendamento

Articolo 4

Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche digitali e transfrontaliere

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l'utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:

- (a) avvenga nei locali di un istituto di istruzione **oppure in qualsiasi altro luogo in cui l'attività didattica è svolta sotto la responsabilità dell'istituto di istruzione**, o tramite **un ambiente** elettronica **sicuro** accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto;
- (b) sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile **per ragioni di praticabilità**.

2. Gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale, **tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione o gli spartiti musicali**, qualora siano facilmente reperibili sul mercato **adeguati accordi di licenza** che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1 **e siano rispondenti alle necessità e specificità degli istituti di istruzione**.

Gli Stati membri che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata disponibilità e visibilità delle licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione.

3. L'utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite **ambienti elettronici sicuri** effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma del presente articolo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione.

4. Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per il pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa dell'utilizzo delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.

4 bis. Fatto salvo il paragrafo 2, qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione o la limitazione adottata ai sensi del paragrafo 1 è inapplicabile. Gli Stati membri garantiscono che i titolari dei diritti abbiano il diritto di concedere licenze a titolo gratuito che autorizzino gli atti descritti al paragrafo 1, in generale o riguardo a specifiche tipologie di opere o di altro materiale che possono scegliere.

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 67**Proposta di direttiva****Articolo 5**

Testo della Commissione

Articolo 5

Conservazione del patrimonio culturale

Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, al **solo** fine della conservazione di detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale conservazione.

Emendamento

Articolo 5

Conservazione del patrimonio culturale

1. Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, al fine della conservazione di detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale conservazione.

1 bis. Gli Stati membri provvedono a che il materiale derivante da un atto di riproduzione di materiale di pubblico dominio non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, purché tale riproduzione sia una riproduzione fedele a fini di conservazione del materiale originale.

1 ter. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.

Emendamento 68**Proposta di direttiva****Articolo 6**

Testo della Commissione

Articolo 6

Disposizioni comuni

L'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applicano alle eccezioni e alla limitazione di cui al presente titolo.

Emendamento

Articolo 6

Disposizioni comuni

1. L'accesso ai contenuti oggetto di un'eccezione prevista dalla presente direttiva non conferisce agli utenti il diritto di utilizzarli in virtù di un'altra eccezione.

2. L'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo, **quarto** e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applicano alle eccezioni e alla limitazione di cui al presente titolo.

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 7

Testo della Commissione

Articolo 7

Utilizzo di opere fuori commercio da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale

1. Gli Stati membri dispongono che, qualora un organismo di gestione collettiva concluda, per conto dei suoi membri, un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali con un istituto di tutela del patrimonio culturale per la digitalizzazione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione di opere o altro materiale fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, tale licenza non esclusiva possa essere estesa o ritenuta applicabile ai titolari di diritti della stessa categoria di quelli coperti dalla licenza che non siano rappresentati dall'organismo di gestione collettiva, a condizione che:

- (a) l'organismo di gestione collettiva, sulla base dei mandati conferiti dai titolari di diritti, sia ampiamente rappresentativo dei titolari di diritti nella categoria di opere o altro materiale e nella tipologia di diritti oggetto della licenza;
- (b) sia garantita parità di trattamento a tutti i titolari di diritti per quanto concerne le condizioni della licenza;
- (c) tutti i titolari di diritti possano in qualunque momento opporsi al fatto che le loro opere o altro materiale siano considerate fuori commercio ed escludere l'applicazione della licenza a tali opere o materiale.

Emendamento

Articolo 7

Utilizzo di opere fuori commercio da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale

1. Gli Stati membri dispongono che, qualora un organismo di gestione collettiva concluda, per conto dei suoi membri, un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali con un istituto del patrimonio culturale per la digitalizzazione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione di opere o altro materiale fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, tale licenza non esclusiva possa essere estesa o ritenuta applicabile ai titolari di diritti della stessa categoria di quelli coperti dalla licenza che non siano rappresentati dall'organismo di gestione collettiva, a condizione che:

- (a) l'organismo di gestione collettiva, sulla base dei mandati conferiti dai titolari di diritti, sia ampiamente rappresentativo dei titolari di diritti nella categoria di opere o altro materiale e nella tipologia di diritti oggetto della licenza;
- (b) sia garantita parità di trattamento a tutti i titolari di diritti per quanto concerne le condizioni della licenza;
- (c) tutti i titolari di diritti possano in qualunque momento opporsi al fatto che le loro opere o altro materiale siano considerate fuori commercio ed escludere l'applicazione della licenza a tali opere o materiale.

1 bis. Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva, per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione online copie di opere fuori commercio presenti permanentemente nelle loro raccolte per fini non di lucro, purché:

- a) sia indicato il nome dell'autore o di qualsiasi altro titolare di diritti individuabile, salvo in caso ciò sia impossibile;
- b) tutti i titolari di diritti possano in qualunque momento opporsi al fatto che le loro opere o altro materiale siano considerati fuori commercio ed escludere l'applicazione dell'eccezione a tali opere o altro materiale.

Mercoledì 12 settembre 2018

Testo della Commissione

Emendamento

2. **Un'opera o altro materiale è da considerarsi fuori commercio quando l'intera opera o altro materiale, in tutte le sue versioni, traduzioni e forme, non è accessibile al pubblico attraverso i canali commerciali tradizionali e, ragionevolmente, non ci si può aspettare che lo diventi.**

In consultazione con i titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri provvedono a che i requisiti applicati per determinare se un'opera e altro materiale possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1 non vadano al di là di quanto necessario e ragionevole e non precludano la possibilità di ritenere un'intera raccolta fuori commercio allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro materiale in essa contenuti.

3. Gli Stati membri dispongono che si attuino misure di pubblicità adeguate per quanto riguarda:

- (a) la definizione delle opere o altro materiale come "fuori commercio";
- (b) **la** licenza e, in particolare, la sua applicazione ai titolari di diritti non rappresentati;
- (c) la facoltà dei titolari di diritti di opporsi, come disposto al paragrafo 1, lettera c);

anche in un lasso di tempo **ragionevole** prima che l'opera o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione.

4. Gli Stati membri provvedono a che le licenze di cui al paragrafo 1 siano richieste da un organismo di gestione collettiva rappresentativo per lo Stato membro in cui:

- (a) le opere o i fonogrammi sono stati pubblicati per la prima volta o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, sono stati trasmessi per la prima volta, fatta eccezione per le opere cinematografiche e audiovisive;
- (b) in caso di opere cinematografiche e audiovisive, i produttori hanno sede o residenza abituale; ovvero
- (c) è stabilito l'istituto di tutela del patrimonio culturale, qualora, dopo ragionevoli sforzi, non sia possibile indicare uno Stato membro o un paese terzo conformemente alle lettere a) e b).

5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi, salvo nel caso in cui si applica il paragrafo 4, lettere a) e b).

1 ter. Gli Stati membri dispongono che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 bis non si applichi a settori o determinati tipi di opere in cui sono disponibili soluzioni appropriate basate su licenze, comprese, ma non solo, le soluzioni di cui al paragrafo 1. In consultazione con gli autori, gli altri titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri determinano la disponibilità di soluzioni basate su licenze collettive estese per determinati settori o tipi di opere.

2. **Gli Stati membri possono fissare una data limite per determinare se un'opera precedentemente commercializzata sia considerata fuori commercio.**

In consultazione con i titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri provvedono a che i requisiti applicati per determinare se un'opera e altro materiale possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1 **o utilizzati in conformità del paragrafo 1 bis** non vadano al di là di quanto necessario e ragionevole e non precludano la possibilità di ritenere un'intera raccolta fuori commercio, allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro materiale in essa contenuti.

3. Gli Stati membri dispongono che si attuino misure di pubblicità adeguate per quanto riguarda:

- (a) la definizione delle opere o altro materiale come "fuori commercio";
- (b) **qualsiasi** licenza e, in particolare, la sua applicazione ai titolari di diritti non rappresentati;
- (c) la facoltà dei titolari di diritti di opporsi, come disposto al paragrafo 1, lettera c), **e al paragrafo 1 bis, lettera b)**;

anche in un lasso di tempo **di almeno sei mesi** prima che l'opera o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione.

4. Gli Stati membri provvedono a che le licenze di cui al paragrafo 1 siano richieste da un organismo di gestione collettiva rappresentativo per lo Stato membro in cui:

- (a) le opere o i fonogrammi sono stati pubblicati per la prima volta o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, sono stati trasmessi per la prima volta, fatta eccezione per le opere cinematografiche e audiovisive;
- (b) in caso di opere cinematografiche e audiovisive, i produttori hanno sede o residenza abituale; ovvero
- (c) è stabilito l'istituto di tutela del patrimonio culturale, qualora, dopo ragionevoli sforzi, non sia possibile indicare uno Stato membro o un paese terzo conformemente alle lettere a) e b).

5. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi, salvo nel caso in cui si applica il paragrafo 4, lettere a) e b).

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 70**Proposta di direttiva****Articolo 8**

Testo della Commissione

Articolo 8

Utilizzi transfrontalieri

1. Le opere o altro materiale **oggetto di una licenza concessa a norma dell'articolo 7** possono essere utilizzati dall'istituto di tutela del patrimonio culturale conformemente **alle condizioni previste dalla licenza** in tutti gli Stati membri.
2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni che consentono di identificare le opere o altro materiale **oggetto di una licenza concessa** a norma dell'articolo 7 e le informazioni circa la facoltà dei titolari di diritti di esercitare l'opposizione prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), siano rese accessibili **al pubblico** in un portale unico online per un periodo di almeno sei mesi prima che le opere o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione in Stati membri diversi da quello in cui è concessa la licenza, e per l'intera durata di quest'ultima.
3. Il portale di cui al paragrafo 2 è allestito e gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale conformemente al regolamento (UE) n. 386/2012.

Emendamento

Articolo 8

Utilizzi transfrontalieri

1. Le opere **fuori commercio** o altro materiale di **cui all'articolo 7** possono essere utilizzati dall'istituto di tutela del patrimonio culturale conformemente **a tale articolo** in tutti gli Stati membri.
2. Gli Stati membri provvedono a che le informazioni che consentono di identificare le opere o altro materiale a norma dell'articolo 7 e le informazioni circa la facoltà dei titolari di diritti di esercitare l'opposizione prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), **e dall'articolo 7, paragrafo 1 bis, lettera b)**, siano rese accessibili **in modo permanente, facile ed efficace** in un portale unico online **pubblico** per un periodo di almeno sei mesi prima che le opere o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione in Stati membri diversi da quello in cui è concessa la licenza, **o nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis, nel luogo in cui è ubicato l'istituto di tutela del patrimonio culturale**, e per l'intera durata di quest'ultima.
3. Il portale di cui al paragrafo 2 è allestito e gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale conformemente al regolamento (UE) n. 386/2012.

Emendamento 71**Proposta di direttiva****Articolo 9 – comma 1**

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utenti e dei titolari di diritti e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, al fine di promuovere, a livello di singoli settori, la pertinenza e l'applicabilità dei meccanismi di concessione delle licenze di cui all'articolo 7, paragrafo 1, garantire l'efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo, in particolare per quanto riguarda le misure sulla pubblicità, e contribuire all'occorrenza alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma.

Emendamento

Gli Stati membri assicurano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utenti e dei titolari di diritti e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, al fine di promuovere, a livello di singoli settori, la pertinenza e l'applicabilità dei meccanismi di concessione delle licenze di cui all'articolo 7, paragrafo 1, **e all'eccezione indicata nell'articolo 7, paragrafo 1 bis**, garantire l'efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo, in particolare per quanto riguarda le misure sulla pubblicità, e contribuire all'occorrenza alla definizione dei requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma.

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 72**Proposta di direttiva****Articolo 10***Testo della Commissione**Articolo 10***Meccanismo di negoziazione**

Gli Stati membri provvedono a che le parti che intendono concludere un accordo per poter mettere a disposizione opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta possano avvalersi dell'assistenza di un organismo imparziale e con esperienza pertinente in caso di difficoltà riguardanti la concessione in licenza dei **relativi diritti**. **Tale organismo** presta assistenza nella negoziazione e **sostegno** nella conclusione degli accordi.

Entro il [data di cui all'articolo 21, paragrafo 1] gli Stati membri **comunicano alla** Commissione **il nome dell'organismo di cui al paragrafo 1**.

*Emendamento**Articolo 10***Meccanismo di negoziazione**

Gli Stati membri provvedono a che le parti che intendono concludere un accordo per poter mettere a disposizione opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta possano avvalersi dell'assistenza di un organismo imparziale e con esperienza pertinente in caso di difficoltà riguardanti la concessione in licenza dei **diritti audiovisivi**. **L'organismo imparziale creato o designato dallo Stato membro ai fini del presente articolo** presta assistenza **alle parti** nella negoziazione e **le sostiene** nella conclusione degli accordi.

Entro il [data di cui all'articolo 21, paragrafo 1] gli Stati membri **informano la** Commissione **in merito all'organismo che creano o designano a norma del primo comma**.

Per incoraggiare la disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta, gli Stati membri promuovono il dialogo tra gli organismi rappresentativi degli autori, dei produttori delle piattaforme di video su richiesta e le altre parti interessate pertinenti.

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Titolo III – capo 2 bis (nuovo) – Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

CAPO 2 bis

Accesso alle pubblicazioni dell'Unione

Articolo 10 bis

Deposito legale dell'Unione

1. *Tutte le pubblicazioni elettroniche che trattano questioni connesse all'Unione quali il diritto dell'Unione, la storia e l'integrazione dell'Unione, la politica e la democrazia dell'Unione, le questioni istituzionali e parlamentari e la politica, che sono messe a disposizione del pubblico nell'Unione sono soggette a un deposito legale dell'Unione.*
2. *La biblioteca del Parlamento europeo ha il diritto a ricevere, gratuitamente, una copia di ciascuna pubblicazione di cui al paragrafo 1.*
3. *L'obbligo stabilito al paragrafo 1 si applica a editori, tipografi e importatori di pubblicazioni per le opere che essi pubblicano, stampano o importano nell'Unione.*
4. *Dalla data in cui sono consegnate alla biblioteca del Parlamento europeo, le pubblicazioni di cui al paragrafo 1 entrano a far parte della raccolta permanente della biblioteca del Parlamento europeo. Esse sono messe a disposizione degli utenti presso i locali della biblioteca del Parlamento europeo esclusivamente a fini di ricerca o di studio da parte di ricercatori accreditati e sotto il controllo della biblioteca del Parlamento europeo.*
5. *La Commissione adotta atti destinati a precisare le modalità relative alla consegna alla biblioteca del Parlamento europeo delle pubblicazioni di cui al paragrafo 1.*

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamenti 151, 152, 153, 154 e 155

Proposta di direttiva

Articolo 11

Testo della Commissione

Articolo 11

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale

1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.
2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.
3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, *mutatis mutandis*, ai diritti di cui al paragrafo 1.
4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 20 anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione.

Emendamento

Articolo 11

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale

1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE **di modo che gli editori possano ottenere una remunerazione equa e proporzionata** per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico **da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.**
- 1 bis. I diritti di cui al paragrafo 1 non impediscono l'uso legittimo privato e non commerciale delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti.**
2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.
- 2 bis. I diritti di cui al paragrafo 1 non si estendono ai semplici collegamenti ipertestuali accompagnati da singole parole.**
3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, *mutatis mutandis*, ai diritti di cui al paragrafo 1.
4. I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 5 anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione. **I diritti di cui al paragrafo 1 non si applicano con effetto retroattivo.**
- 4 bis. Gli Stati membri provvedono a che gli autori ricevano una quota adeguata dei proventi supplementari percepiti dagli editori per l'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.**

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 12

Testo della Commissione<>

Articolo 12

Richieste di equo compenso

Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore possa reclamare una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.

Emendamento

Articolo 12

Richieste di equo compenso

Gli Stati membri **con sistemi di ripartizione del compenso tra autori ed editori per le eccezioni e le limitazioni** possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l'editore possa reclamare una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza, **a condizione che prima del 12 novembre 2015 nello Stato membro interessato fosse operativo un sistema equivalente di ripartizione del compenso.**

Il primo comma non pregiudica le modalità vigenti negli Stati membri relativamente ai diritti di prestito pubblico, alla gestione dei diritti che non si basano su eccezioni o limitazioni al diritto d'autore, quali i regimi di licenze collettive estese, o ai diritti di remunerazione secondo il diritto nazionale.

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Titolo IV – capo 1 bis (nuovo) – articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

CAPO 1 bis

Protezione degli organizzatori di eventi sportivi

Articolo 12 bis

Protezione degli organizzatori di eventi sportivi

Gli Stati membri riconoscono agli organizzatori di eventi sportivi i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE e all'articolo 7 della direttiva 2006/115/CE.

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamenti 156, 157, 158, 159, 160 e 161

Proposta di direttiva

Articolo 13

Testo della Commissione

Articolo 13

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti

1. I prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

Emendamento

Articolo 13

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti

1. Fatti salvi l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online svolgono un atto di comunicazione al pubblico. Essi concludono pertanto accordi equi e adeguati di licenza con i titolari dei diritti.

2. Gli accordi di licenza conclusi dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online con i titolari dei diritti degli atti di comunicazione di cui al paragrafo 1 disciplinano la responsabilità per le opere caricate dagli utenti di tali servizi di condivisione di contenuti online conformemente alle condizioni enunciate nell'accordo di licenza, purché detti utenti non perseguano scopi commerciali.

2 bis. Gli Stati membri dispongono che se i titolari dei diritti non desiderano concludere accordi di licenza, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti cooperano in buona fede per garantire che non siano disponibili nei loro servizi opere o altro materiale protetti non autorizzati. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non comporta l'indisponibilità delle opere o di altro materiale protetti che non violano il diritto d'autore o i diritti connessi, compresi quelli coperti da un'eccezione o limitazione ai diritti d'autore.

2 ter. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso celeri ed efficaci a disposizione degli utenti qualora la cooperazione di cui al paragrafo 2 bis conduca alla rimozione ingiustificata dei loro contenuti. I reclami presentati a norma di tali meccanismi sono trattati senza indugi e soggetti a verifica umana. I titolari dei diritti giustificano ragionevolmente le loro decisioni onde evitare che i reclami siano rigettati arbitrariamente. Inoltre, conformemente alla direttiva 95/46/CE, alla direttiva 2002/58/CE e al regolamento generale sulla protezione dei dati, la cooperazione non comporta l'identificazione dei singoli utenti o il trattamento dei loro dati personali. Gli Stati membri provvedono altresì a che gli utenti possano adire un organismo indipendente per la risoluzione di controversie, oltre al giudice o un'altra autorità giudiziaria competente, per far valere l'applicazione di un'eccezione o di una limitazione alla normativa sul diritto d'autore.

Mercoledì 12 settembre 2018

Testo della Commissione

Emendamento

3. *A decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione e gli Stati membri organizzano dialoghi tra le parti interessate per armonizzare e definire le migliori prassi e definire orientamenti per garantire il funzionamento degli accordi di licenza e la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione dei contenuti online e i titolari dei diritti per l'utilizzo delle loro opere o di altro materiale ai sensi della presente direttiva. Nel definire le migliori prassi, si tiene conto in particolare dei diritti fondamentali, del ricorso ad eccezioni e limitazioni, garantendo che l'onere gravante sulle PMI rimanga adeguato e che sia evitato il blocco automatico dei contenuti.*

Emendamenti 78 e 252

Proposta di direttiva

Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Gli Stati membri dispongono che le controversie tra gli aventi causa e i servizi della società dell'informazione relativamente all'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, possano essere soggette a un sistema di risoluzione alternativa delle controversie.

Gli Stati membri istituiscono o designano un organismo imparziale che disponga delle competenze necessarie, affinché assista le parti nella risoluzione delle controversie nel quadro di tale sistema.

Entro e non oltre il ... (data indicata all'articolo 21, paragrafo 1), gli Stati membri comunicano alla Commissione l'istituzione di tale organismo.

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 79**Proposta di direttiva****Articolo 13 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 ter

Utilizzo di contenuti protetti da parte di servizi della società dell'informazione che forniscono una referenziazione automatica delle immagini

Gli Stati membri provvedono a che i fornitori di servizi della società dell'informazione che riproducono o fanno riferimento in modo automatico a quantità rilevanti di opere visive protette dal diritto d'autore e le mettono a disposizione del pubblico a fini di indicizzazione e referenziazione concludano accordi di licenza giusti ed equilibrati con i titolari dei diritti che lo richiedano, allo scopo di garantirne l'equa remunerazione. Tale remunerazione può essere gestita dall'organismo di gestione collettiva dei titolari dei diritti in questione.

Emendamento 80**Proposta di direttiva****Capo 3 – articolo -14 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo -14**Principio di una remunerazione equa e proporzionata**

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano una remunerazione equa e proporzionata per lo sfruttamento delle loro opere e dei loro materiali, incluso lo sfruttamento online. Tale obiettivo può essere conseguito in ciascun settore combinando fra loro accordi, inclusi gli accordi con contrattazione collettiva, e meccanismi di remunerazione di legge.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora un autore o artista (interprete o esecutore) conceda a titolo gratuito un diritto non esclusivo di utilizzo a beneficio di tutti gli utenti.

3. Gli Stati membri tengono conto delle specificità di ogni settore nel promuovere una remunerazione proporzionata dei diritti concessi da autori e artisti.

4. I contratti specificano la remunerazione applicabile a ciascuna modalità di sfruttamento.

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 14

Testo della Commissione

Articolo 14

Obbligo di trasparenza

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, periodicamente e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni tempestive, **adeguate e sufficienti** sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi generati e la remunerazione dovuta.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un livello **adeguato** di trasparenza in ogni settore. Tuttavia, nel caso in cui l'onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca un livello di trasparenza **adeguato**.

3. **Gli Stati membri possono decidere che l'obbligo di cui al paragrafo 1 non sussiste quando il contributo dell'autore o dell'artista (interprete o esecutore) non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione.**

4. Il paragrafo 1 non si applica alle entità soggette agli obblighi in materia di trasparenza stabiliti dalla direttiva 2014/26/UE.

Emendamento

Articolo 14

Obbligo di trasparenza

1. Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano periodicamente, **almeno una volta l'anno**, nonché tenendo conto delle specificità di ciascun settore **e dell'importanza relativa di ciascun contributo individuale**, informazioni tempestive, **accurate, pertinenti ed esaustive** sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi **diretti e indiretti** generati e la remunerazione dovuta.

1 bis. Gli Stati membri provvedono a che, qualora il licenziatario o cessionario dei diritti di autori e artisti (interpreti o esecutori) conceda successivamente in licenza tali diritti a terzi, detti terzi condividano con il licenziatario o cessionario tutte le informazioni di cui al paragrafo 1.

Il licenziatario o cessionario principale trasmette all'autore o all'artista (interprete o esecutore) tutte le informazioni di cui al primo comma. Tali informazioni rimangono immutate, tranne nel caso delle informazioni sensibili sul piano commerciale, quali definite dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, che, fatti salvi gli articoli 15 e 16 bis, possono essere oggetto di un accordo di non divulgazione al fine di salvaguardare una concorrenza equa. Qualora il licenziatario o cessionario principale non fornisca tempestivamente le informazioni di cui al presente comma, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) ha il diritto di richiederle direttamente al sublicenziatario.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un livello **elevato** di trasparenza in ogni settore. Tuttavia, nel caso in cui l'onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca un livello di trasparenza **elevato**.

4. Il paragrafo 1 non si applica alle entità soggette agli obblighi in materia di trasparenza stabiliti dalla direttiva 2014/26/UE **o ad accordi di contrattazione collettiva, qualora tali obblighi o accordi garantiscano requisiti di trasparenza comparabili a quelli di cui al paragrafo 2.**

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 82**Proposta di direttiva****Articolo 15 - comma 1***Testo della Commissione*

Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) abbiano il diritto di **chiedere** una remunerazione ulteriore adeguata alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che, **in mancanza di accordi di contrattazione collettiva che prevedano un meccanismo analogo**, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) **o gli organismi rappresentativi che agiscano a loro nome** abbiano il diritto di **reclamare** una remunerazione ulteriore adeguata **ed equa** alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici, **diretti e indiretti**, originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

Emendamento 83**Proposta di direttiva****Articolo 16 - comma 1***Testo della Commissione*

Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza ai sensi dell'articolo 14 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 15 possano essere oggetto di un'apposita procedura di risoluzione extragiudiziale, su base volontaria.

Emendamento

Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all'obbligo di trasparenza ai sensi dell'articolo 14 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 15 possano essere oggetto di un'apposita procedura di risoluzione extragiudiziale, su base volontaria. **Gli Stati membri provvedono a che gli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) possano avviare tali procedure su richiesta di uno o più autori e artisti (interpreti o esecutori).**

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 84**Proposta di direttiva****Articolo 16 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16 bis**Diritto di revoca**

1. *Gli Stati membri provvedono a che l'autore o l'artista (interprete o esecutore) che abbia concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti per un'opera o altro materiale protetto disponga di un diritto di revoca in caso di mancato sfruttamento dell'opera o di altro materiale protetto, ovvero in caso di costante non rispetto dell'obbligo di comunicare periodicamente le informazioni in conformità dell'articolo 14. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni specifiche tenendo conto delle peculiarità dei vari settori e delle varie opere e del periodo di sfruttamento previsto, in particolare contemplando limitazioni temporali per il diritto di revoca.*

2. *Il diritto di revoca di cui al paragrafo 1 può essere esercitato solo trascorso un tempo ragionevole dalla conclusione della licenza o dell'accordo di trasferimento dei diritti, e solo previa notifica scritta indicante un termine appropriato entro il quale deve avvenire lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Allo scadere di tale termine, l'autore o l'artista (interprete o esecutore) può scegliere di porre fine all'esclusività del contratto anziché revocare i diritti. Se un'opera o altro materiale contengono il contributo di una pluralità di autori o artisti (interpreti o esecutori), l'esercizio del diritto individuale di revoca di tali autori o artisti (interpreti o esecutori) è disciplinato dal diritto nazionale, che stabilisce le norme in materia di diritto di revoca per le opere collettive, tenendo conto dell'importanza relativa dei contributi individuali.*

3. *I paragrafi 1 e 2 non si applicano se il mancato esercizio dei diritti è principalmente dovuto a circostanze cui è ragionevolmente lecito attendersi che l'autore o l'artista (interprete o esecutore) possa rimediare.*

4. *Le disposizioni contrattuali o di altro tipo che derogano al diritto di revoca sono lecite solo se stipulate mediante un accordo basato su una contrattazione collettiva.*

Mercoledì 12 settembre 2018

Emendamento 85**Proposta di direttiva****Articolo 17 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

*Emendamento***Articolo 17 bis**

Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie, compatibili con le eccezioni e limitazioni vigenti nel diritto dell'Unione, per gli utilizzi coperti dalle eccezioni o dalle limitazioni di cui alla presente direttiva.

Emendamento 86**Proposta di direttiva****Articolo 18 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. *Le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano anche alle pubblicazioni di carattere giornalistico antecedenti la data del [data citata all'articolo 21, paragrafo 1].*

soppresso

Mercoledì 12 settembre 2018

P8_TA(2018)0338

Controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dalla stessa *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2019/C 433/36)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0825),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0001/2017),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti i contributi presentati dalla Camera dei deputati ceca e dal Parlamento spagnolo sul progetto di atto legislativo,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2017 ⁽¹⁾,
- previa consultazione del Comitato delle regioni,
- visti l'accordo provvisorio approvato dalle commissioni competenti a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 giugno 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 59 del suo regolamento,
- viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 55 del regolamento,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0394/2017),

⁽¹⁾ GU C 246 del 28.7.2017, pag. 22.

Mercoledì 12 settembre 2018

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2016)0413

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/1672.)

Mercoledì 12 settembre 2018

P8_TA(2018)0339

Lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2019/C 433/37)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0826),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0534/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i contributi presentati dalla Camera dei deputati ceca, dal Senato ceco e dal Parlamento spagnolo sul progetto di atto legislativo,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 giugno 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione giuridica (A8-0405/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Mercoledì 12 settembre 2018

P8_TC1-COD(2016)0414

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 settembre 2018 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2018/1673.)

Giovedì 13 settembre 2018

P8_TA(2018)0347

Accordo di cooperazione tra Eurojust e l'Albania *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di Eurojust, dell'accordo di cooperazione tra Eurojust e l'Albania (08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))

(Consultazione)

(2019/C 433/38)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto del Consiglio (08688/2018),
 - visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0251/2018),
 - visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0275/2018),
1. approva il progetto del Consiglio;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Giovedì 13 settembre 2018

P8_TA(2018)0348

Tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione nonché libera circolazione di tali dati *I****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))****(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

(2019/C 433/39)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0008),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0008/2017),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i contributi presentati dalla Camera dei deputati ceca, dal Parlamento spagnolo e dal Parlamento portoghese sul progetto di atto legislativo,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 giugno 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A8-0313/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
-

Giovedì 13 settembre 2018

P8_TC1-COD(2017)0002

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/1725.)

—

Giovedì 13 settembre 2018

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si rammarica per l'esclusione delle missioni di cui agli articoli 42, paragrafo 1, 43 e 44 del trattato sull'Unione europea dal campo di applicazione del regolamento e osserva che, di conseguenza, non saranno in vigore norme sulla protezione dei dati per tali missioni. La Commissione osserva che una decisione del Consiglio fondata sull'articolo 39 del TUE potrebbe soltanto stabilire le norme relative alla protezione dei dati con riguardo al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione della politica estera e di sicurezza comune. Tale decisione del Consiglio non potrebbe includere norme che si applicano alle attività svolte da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione. Al fine di rimediare al vuoto giuridico, un'eventuale decisione del Consiglio, pertanto, dovrebbe essere accompagnata da un ulteriore strumento complementare, basato sull'articolo 16 del TFUE.

La Commissione osserva che l'articolo 9, paragrafo 3 (ex articolo 70 bis dell'orientamento generale del Consiglio) non crea un nuovo obbligo per le istituzioni e gli organi dell'Unione per quanto riguarda il giusto equilibrio tra la protezione dei dati personali e l'accesso del pubblico ai documenti.

Giovedì 13 settembre 2018

P8_TA(2018)0349

Sportello unico digitale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno sportello digitale unico di accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2019/C 433/40)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0256),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 48 e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0141/2017),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2017 ⁽¹⁾,
 - visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 giugno 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0054/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 81 del 2.3.2018, pag. 88.

Giovedì 13 settembre 2018

P8_TC1-COD(2017)0086

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2018 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/1724.)

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT